


163

ATTI PARLAMENTARI

DELLA

CAMERA DEI SENATORI



API Sen. Regno 2.46

1880-82

1

27 mag. - 20 lug. 81

1-433

ATTI PARLAMENTARI

DELLA

CAMERA DEI SENATORI

DISCUSSIONI

Legislatura XIV^a — Sessione 1880



ROMA, 1880

TIPOGRAFIA DEL SENATO DI FORZANI E COMPAGNO

Palazzo Madama.



DISCORSO

PRONUNCIATO

DA S. M. UMBERTO I

RE D'ITALIA

all'apertura della prima Sessione della Legislatura XIV^a

il 26 maggio 1880

S. M. il Re inaugurava oggi la XIV Legislatura del Parlamento Nazionale.

Alle ore 11 antimeridiane le LL. MM. il Re e la Regina in carrozze separate, di gran gala, recavansi al Palazzo di Montecitorio; con S. M. il Re trovavansi le LL. AA. RR. il Principe Amedeo Duca d'Aosta e il Principe Eugenio di Savoia-Carignano; S. M. la Regina era accompagnata dalle Dame d'onore.

Le salve d'onore annunziavano l'arrivo delle LL. MM., che erano ricevute ed ossequiate al padiglione eretto innanzi al palazzo di Montecitorio, dalle Deputazioni del Senato del Regno e della Camera dei Deputati, dalle LL. EE. i Ministri Segretari di Stato e dai grandi Dignitari di Corte, che accompagnavano S. M. il Re fino all'Aula del Parlamento ove era accolto da lunghi vivissimi applausi dai Signori Senatori e Deputati e dalla cittadinanza ond'erano gremite tutte le tribune; S. M. la Regina precedendo il Re, recavasi nella R. tribuna, salutata al suo apparire da ripetute salve di applausi.

A lato di S. M. il Re, che venne a collocarsi innanzi al Trono, presero posto i Reali Principi, i Ministri Segretari di Stato, i grandi Dignitari di Corte, colle Case Militari e Civili di S. M. e dei Principi.

Presi gli ordini da S. M., S. E. il Ministro dell'Interno invitò i signori Senatori e Deputati a sedere, quindi per appello nominale erano successivamente chiamati a prestare il giuramento, secondo la formula di cui era data lettura, i Signori Senatori che non avevano ancora giurato, da S. E. il Ministro Guardasigilli, e i Signori Deputati da S. E. il Ministro dell'Interno.

Terminato l'appello S. M. pronunziava il seguente discorso:

SIGNORI SENATORI, SIGNORI DEPUTATI!

Nell'inaugurare, or volgono pochi mesi, l'ultima Sessione della passata Legislatura, Io espressi la fiducia di vedere sollecitamente approvati i provvedimenti di cui la Nazione aveva accolto l'annuncio con unanimità di speranze. Ma le gravi difficoltà, che minacciavano scemare efficacia all'opera del Parlamento, mi indussero a convocare i Comizi in un termine così breve, entro i limiti inviolabili dello Statuto, come era richiesto dalla rigorosa necessità dell'urgenza.

La Nazione, che crede nella mia lealtà e mi conforta della sua fiducia, ha risposto all'invito, mantenendo, anche nel fervore di gare vivaci, la calma

dignitosa che prova come sempre più si rafforzi la coscienza della vita libera (*Applausi*).

Salutando con questo promettente auspicio la XIV Legislatura, vi annuncio che il mio Governo ripresenterà i provvedimenti che compendiano l'opera di riforma alla quale spianò la via la preparazione di lunghi studi, e danno nuovo incitamento le riconfermate aspirazioni del Paese. Voi, non ne dubito, saprete esaudirle.

La passata Legislatura, malgrado rinascenti ostacoli ed inattese complicazioni, lascia traccia incancellabile di benefizi e di propositi, che agevoleranno alla nuova un rapido e fruttuoso lavoro.

Il mio Governo v'inviterà a deliberare sull'imposta di cui fu già annunciata ed in parte consentita l'abolizione. (*Applausi*) Io confido che vorrete, senza turbare l'assetto delle finanze, definire la questione nel migliore interesse delle popolazioni.

Voi esaminerete le proposte che il mio Governo si affretterà di presentarvi per la perequazione della imposta fondiaria (*Applausi*), per provvedere alle condizioni finanziarie dei comuni e per la soppressione del corso forzoso (*Applausi ripetuti*).

Questa Legislatura avrà, spero, la gloria di attuare la riforma elettorale, che, con felice augurio di concordia, tutti desiderano (*Benissimo!*) La progredita esperienza accerta che non sarà infecondo il risveglio di una vita nuova. L'estensione del voto darà una più completa espressione della volontà nazionale, che Io ho sempre cercato di fedelmente interpretare (*Applausi ed acclamazioni al Re*) e mi si mostrerà tanto più evidente, quanto più saranno sicuri i criteri coi quali verrà costituito il corpo elettorale (*Applausi*).

La riforma elettorale richiama l'altra, che sarà ripresentata come stava già davanti al Parlamento, e che racchiude le più desiderate innovazioni nella legge comunale e provinciale (*Bene!*)

Così fanno seguito alla deliberata sistemazione ferroviaria, che sarà monumento d'onore della XIII Legislatura, i progetti per un complesso di grandi opere che daranno maggior incremento alla ricchezza nazionale.

Sarà pur degno tema dei vostri studi la già avviata preparazione dei nuovi Codici nella materia penale e commerciale.

Fra le proposte già discusse, ma non sancite dal voto definitivo, stanno quelle relative agli ordinamenti militari. Sono certo che perseveranti cure rivolgerete all'Armata ed all'Esercito, che, traendo gli elementi da tutte le provincie, emule nel valore ed unite dal dovere, personificano la Famiglia italiana nella più viva immagine della devozione alla Patria. (*Fragorosi applausi da tutto il Parlamento e dalle tribune e grida di Viva il Re!*)

L'ultima volta che io diressi la parola alle due Camere, fui lieto di annunciare ottime le nostre relazioni con tutti gli Stati, e facile quindi l'opera di

conciliazione e di civiltà che riassume la nostra politica nei rapporti esteriori (*Benissimo!*) Gli avvenimenti riconfermarono il presagio.

La fiducia nell'imparzialità nostra ci attribuisce una parte onorevole nell'azione diplomatica che assicura la leale osservanza del trattato di Berlino. La recente iniziativa di una potenza amica, alla quale hanno già aderito le altre insieme all'Italia, mira a rimuovere non ancora superate difficoltà. È sperabile soprattutto che la pacificazione delle contrade prossime al Montenegro eviti la sventura di un conflitto.

Nè mancherà, rispetto alla questione ellenica, consenzienti oramai tutti i Governi, il nostro valido e disinteressato concorso per la ricerca di una soluzione conforme, così ai comuni impegni, come alle tradizioni della nostra politica nazionale (*Bene!*)

SIGNORI SENATORI, SIGNORI DEPUTATI!

Nelle Condizioni propizie della pace, che con ogni cura cercheremo di conservare onorata e lunga, cominciano e, spero, avranno fine gloriosa i vostri lavori. Ciò invoca ed attende l'Italia, che ha raccolto i frutti della concordia, e vivamente la raccomanda colla grande storia dei suoi dolori e delle sue fortune.

Come ebbe S. M. finito di parlare, tutti i membri del Parlamento, sorti in piedi, e le tribune acclamarono con ripetuti evviva ed applausi a S. M.

S. E. il Ministro dell'Interno dichiarò, in nome di S. M. il Re, aperta la 1^a Sessione della XIV Legislatura; quindi le LL. MM. e i RR. Principi, accompagnati dalle Deputazioni del Parlamento, lasciarono l'Aula fra lunghi e clamorosi applausi.

I Rappresentanti delle estere Nazioni presso il Governo del Re assistevano in grande uniforme alla seduta dalla tribuna loro riservata.



I.

TORNATA DEL 27 MAGGIO 1880

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO. — *Chiamata di quattro Senatori fra i più giovani di età a compiere le funzioni di Segretari provvisori — Comunicazione dei Reali Decreti di chiusura della Sessione, di scioglimento della Camera elettiva e di riconvocazione del Parlamento — Partecipazione della nomina del Presidente e dei quattro Vicepresidenti del Senato — votazione a squittinio segreto per l'elezione di quattro Segretari e due Questori a compimento dell'Ufficio di Presidenza — Proclamazione del risultato della votazione — Comunicazione dell'ordine del giorno per la tornata di domani.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Non è presente alcun Ministro.

PRESIDENTE. Prego i quattro Senatori più giovani di voler prendere posto come Segretari provvisori.

Dalla nota che ho dinanzi risulta che i Senatori più giovani presenti nell'aula sono i signori Senatori Sanseverino, Martinengo, Lampertico e Compagna.

Li invito perciò a voler prender posto al banco della Presidenza come Segretari provvisori.

(I signori Senatori Sanseverino, Martinengo, Lampertico e Compagna prendono posto al banco della Presidenza come Segretari provvisori).

PRESIDENTE. Prego l'on. Senatore Lampertico a dar lettura del processo verbale dell'ultima tornata.

Il Senatore, *Segretario provvisorio*, LAMPERTICO, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Atti diversi.

Il Senatore, *Segretario provvisorio*, MARTINENGO, dà quindi lettura dei seguenti Reali Decreti:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l'art. 9 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'attuale Sessione del Senato del Regno e della Camera dei Deputati è chiusa.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1880.

UMBERTO.

DEPRETIS.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 MAGGIO 1880

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 9 dello Statuto fondamentale del Regno;

Vista la legge per le elezioni politiche del 17 dicembre 1860, N. 4513;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera dei Deputati è sciolta.

Art. 2.

I Collegi elettorali sono convocati per il giorno 16 del corrente mese di maggio ad effetto di eleggere ciascuno un Deputato.

Art. 3.

Ove occorra una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 23 di questo mese.

Art. 4.

Il Senato del Regno e la Camera dei Deputati sono convocati per il giorno 26 di questo mese.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1880.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Il Senatore, *Segretario provvisorio*, LAMPERTICO dà lettura del seguente dispaccio del Ministero dell'Interno:

« Roma, 25 maggio 1880.

« Mi onoro di partecipare alla S. V. onorevole che Sua Maestà il Re, per decreti firmati

in data d'oggi, ha costituito l'Ufficio di Presidenza del Senato del Regno per la prima Sessione della decimaquarta Legislatura, nominando:

« A Presidente S. E. l'avv. Sebastiano Tecchio, cavaliere dell'Ordine supremo della SS. Annunziata, ecc.

« A Vicepresidenti gli onorevoli Senatori Conforti comm. Raffaele, Borgatti comm. Francesco, Caccia comm. Gregorio, Alfieri di Sostegno marchese Carlo.

« *Pel Ministro*
« T. BONACCI ».

Votazione per la nomina di quattro Segretari e due Questori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la nomina di quattro Segretari e di due Questori a compimento dell'Ufficio di Presidenza.

Si procederà quindi all'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario provvisorio, Sanseverino fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Si procede ora all'estrazione a sorte dei signori scrutatori.

(Risultano eletti per la verifica delle schede per la nomina dei Segretari, i Senatori Pescetto, Trombetta e Giacchi, e per la verifica delle schede dei Questori, i Senatori Lampertico, Ghivizzani e Finali).

(I signori scrutatori procedono alla verifica delle schede).

PRESIDENTE. Leggo il risultato dello scrutinio per la nomina dei quattro Segretari:

Votanti 99 — Maggioranza 50.

| | |
|---------------------------------|------|
| Il Senatore Tabarrini ebbe voti | 92 |
| » Chiesi | » 89 |
| » Verga | » 81 |
| » Casati | » 79 |

Gli altri voti andarono dispersi.

Il risultato dello scrutinio per la nomina dei due Questori è il seguente:

Votanti 98 — Maggioranza 50.

| | |
|----------------------------------|------|
| Il Senatore Chiavarina ebbe voti | 90 |
| » Vitelleschi | » 81 |

Gli altri voti andarono dispersi.

Schede bianche 8.

Proclamo quindi Segretari del Senato i si-

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 MAGGIO 1880

gnori Senatori: Tabarrini, Chiesi, Verga, Casati; e Questori del Senato i signori Senatori: Chia-varina e Vitelleschi.

Domani si terrà seduta pubblica alle ore 2 col seguente ordine del giorno:

Insediamiento della Presidenza;

Nomina della Commissione permanente di Finanze (15 membri);

Id. della Commissione di contabilità interna (5 membri);

Id. della Commissione per la verificaione dei titoli dei nuovi Senatori (9 membri);

Nomina della Commissione per la Biblioteca (3 membri);

Id. di tre Commissarî di vigilanza all'Amministrazione del Debito pubblico;

Id. di due Commissarî di sorveglianza alla Cassa militare;

Deliberazione intorno all'indirizzo in risposta al discorso della Corona;

Estrazione a sorte degli Uffici.

Ringrazio gli onorevoli Senatori Segretarî provvisorî dell'opera da essi prestata.

La seduta è sciolta (ore 4).

II.

TORNATA DEL 28 MAGGIO 1880

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

SOMMARIO. — *Inseidamento dell'Ufficio di Presidenza — Prolusione del Presidente — Proclamazione in ufficio del nuovo Senatore Pacchiotti — Comunicazione della Relazione della Commissione di vigilanza della Cassa di depositi e prestiti sulla gestione dell'anno 1877 — Invito della Deputazione provinciale di Bologna ad un servizio funebre in onore della memoria del Senatore Rizzoli, e relativa proposta del Senatore Manzoni, approvata — Votazione per le seguenti nomine: della Commissione permanente di Finanze; della Commissione di contabilità interna; della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori; della Commissione per la Biblioteca; di tre Commissari di vigilanza all'amministrazione del Debito Pubblico; di due Commissari di sorveglianza alla Cassa militare — Sorteggio degli Uffici.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Non è presente alcun Ministro.

PRESIDENTE. Invito i signori Senatori Segretari e Questori eletti ieri a prendere i loro posti al banco della Presidenza.

(I Senatori Segretari Tabarrini, Chiesi, Verga Carlo e Casati, ed i Senatori Questori Chiavarrina e Vitelleschi salgono al banco della Presidenza).

PRESIDENTE. Onorandissimi miei Colleghi:

Il Consiglio di Presidenza torna dinanzi a voi, tutto qual'era nell'ultima Sessione della decimaterza legislatura, deditissimo agli uffici che gli sono affidati.

Dal canto mio non saprei darvi se non la promessa, già data più volte e fermamente osservata, di reggere le vostre Tornate senza studio di parte, senz'altra guida e senz'altro impulso che la passione della rettitudine, della giustizia. (*Bravo, bene*).

Signori: Nei Parlamenti non è possibile, e forse non è desiderabile, la medesimezza delle opinioni. Ciò che importa sopra ogni cosa, ciò che torna indispensabile, questo è, senza dubbio: la concordia negli intenti e nel fine. E tale concordia non fallirà mai nella nostra Assem-

blea, nella quale gli occhi non mirano e gli animi non s'inclinano, trannechè alle tavole immortali dello Statuto, e al Principe valoroso e leale che ha giurato di mantenerlo. (*Benissimo*).

Allegriamoci, poichè alla religione del Senato consuona tutt'essa l'Italia. Chi oserebbe dubitarne dopo le prove del mese omai prossimo al termine? v'ebbe egli per avventura uno solo tra i portatori del Verbo alle genti, v'ebbe egli uno solo che non abbia sentito il bisogno di contentare i congregati coll'inneggiare al nome di Umberto? o v'ebbe crocchio, o drappello, che non abbia risposto a quegli inni con unanimi applausi?

Inauguriamo adunque con lieto animo i nostri lavori: inauguriamoli nel nome augusto del Re. (*Applausi vivi e replicati*).

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

**Proclamazione in ufficio
del Senatore comm. Giacinto Pacchiotti.**

PRESIDENTE. Ora, prima di procedere oltre, essendomi stato riferito che nelle sale del Senato

si trova il nuovo Senatore comm. Giacinto Pacchiotti, il quale ha prestato giuramento nella seduta reale dell'altro giorno, io prego i signori Senatori Chiavarina ed Atenolfi di volerlo introdurre nell'Aula.

I titoli del signor Senatore Giacinto Pacchiotti già vennero riconosciuti in altra nostra tornata.

È introdotto nell'Aula il Senatore comm. Pacchiotti.

PRESIDENTE. Do atto al signor Senatore commendatore Giacinto Pacchiotti del giuramento da lui già prestato nella seduta reale, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Atti diversi.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura dei seguenti omaggi:

Fanno omaggio al Senato:

Il presidente della Commissione ordinatrice del 2° concorso agrario regionale del 1880 in Cremona, del *Programma generale di quel concorso*;

Il cav. Emys Roch, di un suo libro intitolato *La survivance du Roi Martyr*;

Il soprintendente del R. Istituto di studî superiori pratici e di perfezionamento in Firenze, di un lavoro del professor Caix che fa parte del 2° volume della pubblicazioni di quel R. Istituto;

Il reggente il Banco di Napoli, di una *Relazione al Consiglio generale di quell'Istituto per l'esercizio 1879*;

I Rettori delle RR. Università degli studî di Sassari, Torino, Cagliari, Roma, Messina, Genova, Bologna, Camerino, Padova, Parma, Macerata, Pisa, Modena, Palermo, Ferrara, Urbino e Perugia, degli *Annuari scolastici di quelle RR. Università pel 1879-80*;

L'Amministrazione della fabbrica del Duomo di Milano, del volume terzo degli *Annali di quella fabbrica*;

Il Senatore comm. Alessandro Rossi, delle sue *Osservazioni e proposte sul progetto di legge per regolare il lavoro delle donne e dei fanciulli*;

Il Senatore comm. Vannucci, del 3° volume

delle *Memorie da lui raccolte intorno ai martiri della libertà italiana dal 1791 al 1848*;

Il Presidente del R. Istituto musicale di Firenze, degli *Atti di quel R. Istituto del decorso anno 1879*;

La Direzione generale delle Gabelle, di 50 esemplari della *Statistica del commercio speciale d'importazione e di esportazione dal 1° gennaio al 31 marzo 1880*;

Il sig. Emilio Laud, di un suo *Scritto sulla Esportazione delle derrate alimentari*;

Il Sindaco di Torino, di un *Volume edito a ricordo della Esposizione nazionale di belle arti e del Congresso artistico iniziati in quella città*;

Il Ministro dei Lavori Pubblici, di *Due fotografie delle sponde del Tevere urbano*;

I Prefetti di Palermo, Pesaro, Macerata, Vicenza, Genova e Pavia, degli *Atti di quei Consigli provinciali dell'anno 1879*.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 1. Vincenzo Gaetani, Italiano residente a Buenos-Ayres, reclama l'interposizione del Senato, onde ottenere che dal Governo della Repubblica Argentina venga data esecuzione ad un contratto stipulato col petente per lo stabilimento di una colonia agricola industriale;

2. La Camera di commercio ed arti di Cosenza esprime il voto che dal Parlamento vengano dichiarati urgenti i lavori d'incanalamento del fiume Crati in quella Provincia;

3. Il Presidente della Commissione ampelografica della Provincia di Caltanissetta fa istanza perchè venga modificato l'articolo 4 della legge 3 aprile 1879 relativo alla fillossera.

Dà pure lettura della seguente lettera della Commissione di vigilanza della Cassa dei depositi e prestiti:

« *Relazione sull'esercizio 1877.*

« Roma, 1 maggio 1880.

« In osservanza dell'articolo 33 della legge 17 maggio 1863, N. 1270, si onora il sottoscritto di presentare al Parlamento la Relazione sull'esercizio 1877 della Cassa dei depositi e prestiti, approvata dalla Commissione di vigilanza in sua seduta del 29 aprile p. p.

« *Il Presidente*

« A. BERETTA ».

Comunicazione della Presidenza.

PRESIDENTE. Ora si dovrebbe procedere alla nomina delle Commissioni indicate nell'ordine del giorno; ma essendomi pervenuta dall'onorevole signor Prefetto di Bologna, Presidente di quel Consiglio provinciale, una lettera urgente, debbo darne innanzi tutto comunicazione al Senato:

« *Eccellenza,*

« La Deputazione compie il dolorosissimo ufficio di recare a notizia della Eccellenza Vostra che il giorno 24 corrente mancò ai vivi l'illustre scienziato, Senatore del Regno, commentatore Francesco Rizzoli, tanto benemerito del paese.

« La Deputazione medesima ha in pari tempo il dovere di far conoscere alla Eccellenza Vostra di avere disposto che nel giorno di sabato prossimo, alle ore 12 meridiane, sieno celebrate solenni esequie nella Basilica di S. Petronio.

« Con perfetta osservanza,

« Bologna, li 26 maggio 1880.

« *Il Prefetto Presidente*

« FARALDO ».

Senatore MANZONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANZONI. Io proporrei d'incaricare i signori Senatori che si trovano a Bologna di rappresentare il Senato nelle esequie del compianto nostro Collega. Ce ne sono parecchi, e questi potrebbero benissimo rappresentare questo augusto Consesso.

PRESIDENTE. Si pregheranno allora i signori Senatori che sono a Bologna di rappresentare il Senato intervenendo a quelle solenni esequie.

Votazione per la nomina di varie Commissioni.

PRESIDENTE. Gli on. Senatori hanno dinanzi ai loro occhi le schede per le nomine delle varie Commissioni descritte nell'ordine del giorno.

Nella scheda per la nomina della Commissione permanente di Finanza i signori Senatori favoriranno di scrivere i nomi di 15 Senatori; nell'altra della Commissione di contabilità interna, i nomi di 5 Senatori; in quella della

Commissione per la verificaione dei titoli dei nuovi Senatori, i nomi di 9 Senatori; in quella della Commissione per la Biblioteca, 3 Senatori; in quella dei Commissari di vigilanza alla amministrazione del Debito Pubblico, il nome di 3 Senatori; in quella dei Commissari di sorveglianza alla Cassa militare, quelli di 2 Senatori.

Ora si procede all'appello nominale.

Prego i signori Senatori a venire a deporre le schede mano mano che saranno chiamati.

(Il Senatore, Segretario, Casati fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Per ogni elezione saranno estratti tre scrutatori.

(Il Presidente estrae a sorte i nomi degli scrutatori).

PRESIDENTE. Per la Commissione permanente di Finanza, rimangono eletti a scrutatori i Senatori:

De Angelis — Cencelli — Malaspina.

Per la Commissione di contabilità interna i Senatori:

Atenolfi — Martinelli — Bruzzo.

Per la Commissione per la verificaione dei titoli dei nuovi Senatori, i Senatori:

Casanova — Moleschott — Maggiorani.

Per la Commissione per la Biblioteca, i Senatori:

Tabarrini — Zini — Cossilla.

Per i tre Commissari di vigilanza all'Amministrazione del Debito Pubblico, i Senatori:

Norante — Cambray-Digny — Corsi Luigi.

Per i due Commissari di sorveglianza alla Cassa militare, i Senatori:

Amante — Chiavarina — Paternostro.

Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. Ora si procederà alla estrazione a sorte degli Uffici, e rimarranno ancora aperte le urne per i signori Senatori che sopraggiungeranno.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI procede al sorteggio degli Uffici, che restano composti nel modo seguente:

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 MAGGIO 1880

UFFICIO I.

Martinelli
Cocozza
Magni
Di Brocchetti
Fenzi
Barracco
Mauri
Sacchi Vittorio
De Angelis
Manfrin
Colocci
Grixoni
Trombetta
Pepoli Gioacchino
Grossi
Bargoni
Pietracatella
Amante
Pantaleoni
Bertea
Pasella
Medici Giacomo
Cambray-Digny
Bruzzo
Irelli
Majorana
Bombrini
Finali
Villa-Riso
Guicciardi
Besana
De Gregorio
D'Azeglio
Morelli
S. A. R. il Principe Eugenio
Camuzzoni
Della Gherardesca
Cittadella
Bellavitis
Ridolfi
Lauri
De Luca
Strongoli-Pignatelli
Di Sartirana
Assanti
Casalis
Arese
Di Castagnetto

Varano
Venini
Camozzi-Vertova
Nitti
De Riseis
Lacaita
Cipriani Leonetto
Beretta
Biscaretti
Gravina Giacomo
Valfrè
Cantelli
Pavese
De Riso
Medici Michele
Bella
Deodati
Jacini
Meuron
Cutinelli
Tamaio
Mongenot

UFFICIO II.

Moleschott
Duchoquè
Ghiglieri
Cencelli
Sanseverino
Giorgini
Mazè de la Roche
Sergardi
Chiavarina
Vera
Todaro
Boncompagni-Ottoboni
Ruschi
Astengo
Alfieri
De Falco
Bonelli Cesare
Zini
Mirabelli
Miraglia
Vitelleschi
Pacchiotti
Marignoli
Pisani
Casati

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 MAGGIO 1880

Norante
Martinengo Angelo
Manzoni
Ponzi
Airenti
Giustinian
Carrara
Torrearsa
Di Giovanni
Beltrani
Poggi
Di S. Giuliano
Carcano
Malenchini
Paoli
Campello
Maffei
Balbi-Senarega
Arezzo
Conforti
D'Adda
Caracciolo di S. Arpino
Lauzi
Pepoli Carlo
Rasponi
Garelli
Gadda
Scalini
Boncompagni-Ludovisi
S. A. R. il Principe Tommaso
Casaretto
Cucchiari
Zoppi
Tirelli
Di Sortino
Rossi Alessandro
Revedin
Tholosano
Calcagno
Annoni
Colonna
Corsi Tommaso
Ribotty
Prati
Torrighiani

UFFICIO III.

Magliani
Collacchioni

Frasso
Plezza
Acton Ferdinando
De Cesare
Vigo-Fuccio
Pica
Fedeli
Paternostro
Rossi Giuseppe
Cannizzaro
Sacchi Gaetano
Mayr
Ferraris
Bertini
Rizzari
Brioschi
Corte
Caracciolo di Bella
Cremona
Longo
Verga Carlo
Pecile
Garzoni
Antonini
Cossilla
Pissavini
Artom
Michiel
Pallieri
Sprovieri
Torremuzza
Pettinengo
Acton Guglielmo
Araldi-Erizzo
Bonelli Raffaele
Migliorati
Barbaroux
De Sonnaz
Pallavicini Francesco
Melodia
Gamba
Tommasi
Finocchietti
Gagliardi
Tanari
Palasciano
Prinetti
Monaco la Valletta
Laconi
Giovanelli
Verdi

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 MAGGIO 1880

Reali
Fornoni
Rosa
Cavagnari
Della Rocca
Saracco
Arrivabene
Malvezzi
Cacace
Tornielli
Melegari
Andreucci
Scacchi
Massarani
Vannucci
Ricotti
Bruno

UFFICIO IV.

Amari
Morosoli
Torre
Giacchi
Cosenz
Visone
Borgatti
Martinengo Leopardò
Nunziante
Borsani
Ghivizzani
Fiorelli
Moscuza
Cerruti
Galeotti
Caccia
Vegezzi
Cialdini
Corsi Luigi
Manfredi
Atenolfi
Lampertico
De Filippo
Giuli
Macchi
Maggiorani
Alvisi
Tamborini
Montanari
Devincenzi

Lanza
Di Bovino
Belgioioso Luigi
Errante
Fontanelli
Calabiana
Eula
Di Moliterno
Cicccone
Pandolfina
Figoli
Camerata-Scovazzo
Scarabelli
Perez
Torelli
Di Monale
Merlo
Bellinzaghi
Farina Mattia
De Gasparis
Giovanola
Mattei
Maglione
Petitti
Corsi di Bagnasco
Di Revel
Pasqui
Benintendi
Del Giudice
Barbavara
Vigliani
Cavalli
Cavallini
Verga Andrea
Cipriani Pietro
S. Cataldo
Acquaviva
De Ferrari
Cabella
Sauli

UFFICIO V.

Durando
Pernati
La Loggia
Rega
Malusardi
Carradori
Compagna

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 MAGGIO 1880

Mamiani
 Panissera
 Pessina
 Cornero
 Mezzacapo Carlo
 Di Bagno
 Negri di San Front
 Farina Maurizio
 Cusa
 Gravina Luigi
 Cadorna Carlo
 Chiesi
 Cadorna Raffaele
 Pescetto
 Malaspina
 Pironti
 Tabarrini
 Fasciotti
 Casanova
 Serra
 Maurigi
 Giordano
 Boncompagni di Mombello
 Belgioioso Carlo
 Gozzadini
 Mezzacapo Luigi
 De Siervo
 Persano
 Linati
 Piola
 Corti
 Boccardo
 Della Verdura
 Padula
 Ricci
 Borromeo
 Boschi
 Cianciafara
 Palmieri
 Piedimonte
 Boyl

Pallavicini Emilio
 S. A. R. il Principe Amedeo
 Danzetta
 Raffaele
 Sighele
 Della Bruca
 Menabrea
 Dalla Valle
 Mantegazza
 Polsinelli
 Turrisi-Colonna
 Pianell
 Mischi
 Provana
 Bardesono
 Siotto-Pintor
 Bembo
 Cagnola
 Cantoni
 Alianelli
 Chigi
 Angioletti

PRESIDENTE. Avverto i signori Senatori che domani alle ore 2 pomeridiane vi sarà la riunione degli Uffici per la loro costituzione.


Alle ore 3 pomeridiane si terrà seduta pubblica, con il seguente ordine del giorno:

Proclamazione del risultato delle votazioni fattesi per la nomina delle Commissioni di Finanze, di Contabilità interna, della verificaione dei titoli dei nuovi Senatori, della Biblioteca, e dei Commissari di vigilanza al Debito Pubblico, ed alla Cassa militare;

Deliberazione intorno all'indirizzo in risposta al discorso della Corona.

I signori Senatori sono invitati a trovarsi domani mattina in Senato alle ore 10 per lo spoglio delle schede.

La seduta è sciolta (ore 5).



III.

TORNATA DEL 29 MAGGIO 1880

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

SOMMARIO. — *Congedo* — *Comunicazione del risultato della votazione fatta nella tornata antecedente per la nomina di diverse Commissioni permanenti* — *Proposta del Senatore Serra di affidare alla Presidenza la compilazione dell'indirizzo in risposta al discorso della Corona, approvata* — *Presentazione del progetto di legge per la proroga a tutto giugno 1880 dello stato di prima previsione dell'entrata, e della spesa di alcuni Ministeri non ancora approvato* — *Proposta del Senatore Duchoquè di fissarne a domani la discussione, approvata* — *Presentazione di altro progetto di legge per modificazione di alcune disposizioni della legge sulla Sila delle Calabrie* — *Proposta del Senatore Chiesi di rinviarne l'esame all'Ufficio Centrale della precedente Sessione* — *Osservazioni dei Senatori Finali, Alfieri e De Cesare* — *Deliberazione di rimandarlo agli Uffici* — *Annunzio della presentazione fatta dal Senatore Torelli di un progetto di legge di sua iniziativa e fissazione della seduta di conferenza degli Uffici riuniti per la lettura.*

La seduta è aperta alle ore 3 e 40.

Non è presente alcun Ministro; interviene più tardi il Ministro delle Finanze.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI dà lettura del processo verbale della tornata antecedente che viene approvato.

Atti diversi.

Il Senatore Barbavara domanda un congedo di un mese per motivi di famiglia, che gli viene dal Senato accordato.

PRESIDENTE. Annunzio il risultato dello scrutinio relativo alle varie Commissioni state nominate nella tornata di ieri dal Senato.

Commissione permanente di finanze, composta di quindici membri;

Votanti 93 — Maggioranza 47.

| | |
|---|----|
| Il Senatore Duchoquè ottenne voti | 84 |
| » Saracco | 84 |
| » Giovanola | 81 |
| » Cavallini | 80 |

| | |
|-------------------------------|----|
| Il Senatore Beretta | 80 |
| » Verga Carlo | 79 |
| » De Cesare | 76 |
| » Trombetta | 76 |
| » Bruzzo | 67 |
| » Lampertico | 67 |
| » De Filippo | 66 |
| » Cambray-Digny | 66 |
| » Bembo | 66 |
| » Martinelli | 64 |
| » Casati | 57 |

Questi quindici Senatori compongono quindi la Commissione permanente di finanze.

Ottennero poi maggiori voti:

| | |
|----------------------------------|----|
| Il Senatore Finali | 18 |
| » Majorana-Calatabiano | 15 |
| » Guarnieri | 13 |
| » Rizzari | 12 |

Altri voti dispersi

| | |
|--------------------------|---|
| Schede bianche | 4 |
|--------------------------|---|

Commissione della contabilità interna composta di cinque membri.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 MAGGIO 1880

Votanti 89 — Maggioranza 45.

| | |
|--|----|
| Il Senatore Finali ebbe voti | 72 |
| » Cavallini | 69 |
| » Boncompagni-Ottoboni | 68 |
| » Cencelli | 68 |
| » Martinelli | 67 |

Questi cinque Senatori furono dunque eletti.

Ottennero poi maggiori voti:

| | |
|---------------------------------|---|
| Il Senatore Giovanola | 5 |
| » De-Cesare | 3 |
| » Caccia | 3 |

Altri voti dispersi — Schede bianche 13.

Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori, composta di 9 membri.

Votanti 93 (comprese tre schede bianche).
— Maggioranza 47. Riescirono eletti:

| | |
|---|----|
| Il Senatore Duchoquè con voti | 81 |
| » Boncompagni-Ottoboni | 79 |
| » Mamiani | 73 |
| » Amari | 67 |
| » Arese | 67 |
| » Pallavicini F. | 67 |
| » Torelli | 62 |
| » De-Filippo | 62 |
| » Casati | 58 |

Ottennero poi maggiori voti:

| | |
|---------------------------------|----|
| Il Senatore Alfieri | 21 |
| » Borgatti | 18 |
| » Manfredi | 18 |
| » Durando | 17 |
| » Caracciolo di Bella | 14 |
| » Magni | 13 |
| » Miraglia | 12 |

Altri voti andarono dispersi.

Commissione per la Biblioteca, composta di tre membri.

Votanti 91. — Maggioranza 46.

Riescirono eletti:

| | |
|--------------------------------------|----|
| Il Senatore Mauri con voti | 68 |
| » Tabarrini | 67 |
| » Mamiani | 65 |

Poi ebbero maggiori voti:

| | |
|------------------------------|----|
| Il Senatore Macchi | 18 |
| » Amari | 11 |
| » Zini | 8 |

Dispersi 15. — Schede bianche 5.

Commissari di vigilanza al Debito Pubblico in numero di tre.

Votanti 91. — Maggioranza 46.

Riescirono eletti:

| | |
|--|----|
| Il Senatore Saracco con voti | 69 |
| » Tabarrini | 65 |
| » Astengo | 60 |

Ebbero maggiori voti:

| | |
|-------------------------------|----|
| Il Senatore Torelli | 10 |
| » Beretta | 5 |

Altri voti andarono dispersi.

Commissari di sorveglianza alla Cassa militare, in numero di due.

Votanti 92. — Maggioranza 47.

Riescirono eletti:

| | |
|--|----|
| Il Senatore Durando con voti | 73 |
| » Longo | 64 |

Poi ottennero maggiori voti:

| | |
|------------------------------|---|
| Il Senatore Bruzzo | 7 |
| » Pescetto | 3 |

Schede bianche 11

Nulla 1

Gli altri voti andarono dispersi.

Ora dobbiamo procedere alla deliberazione circa l'indirizzo in risposta al discorso della Corona.

Senatore SERRA F. M. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SERRA. È antica consuetudine del Senato quando si tratta di redigere l'indirizzo in risposta al discorso della Corona che se ne dia l'incarico alla Presidenza del Senato stesso.

Oggimai siamo abituati ad udire indirizzi redatti in una forma la più splendida, la più rispondente ai voti di questo Consesso; non vedo ragione per cui oggi si debba cambiar sistema.

Io spero quindi che il Senato sarà consenziente con me, e vorrà acconsentire che s'incarichi la Presidenza, come s'è fatto finora, di redigere l'indirizzo.

PRESIDENTE. Il signor Senatore F. M. Serra propone che si affidi alla Presidenza il mandato di stendere l'indirizzo in risposta al discorso della Corona.

Se non vien fatta altra proposta, pongo ai voti questa dell'onorevole Serra.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

PRESIDENTE. Signori Senatori, mi viene riferito che tra un'ora, al più tardi, il signor Mini-

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 MAGGIO 1880

stro delle Finanze crede di potere intervenire al Senato per la presentazione di un progetto di legge d'urgenza.

La seduta quindi sarà sospesa per un'ora. Prego quelli che desiderano assentarsi, di tornare nell'aula verso le ore 5, per ricevere le comunicazioni del Governo, e prendere le opportune determinazioni.

La seduta è sospesa (ore 4 10).

Si riprende la seduta alle ore 5 3/4.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge approvato testè dalla Camera dei Deputati, per la proroga a tutto giugno 1880 dell'esercizio provvisorio dello stato di prima previsione dell'entrata e di quello della spesa dei Ministeri del Tesoro, delle Finanze, dell'Istruzione Pubblica, dell'Interno, della Guerra e dell'Agricoltura, Industria e Commercio.

Prego il Senato di voler dichiarare l'urgenza di questo progetto di legge inviandolo, come di regola, alla Commissione permanente di finanze.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione di questo progetto di legge.

Il signor Ministro domanda che il progetto sia dichiarato d'urgenza.

Se non vi è opposizione, l'urgenza è accordata.

Il progetto verrà inviato alla Commissione permanente di finanze.

Siccome la Commissione permanente di finanze è convocata per domani onde costituirsi, domando al signor Senatore Duchoquè, come membro anziano della medesima, quando crederebbe che potesse esser pronta la Relazione su questo progetto di legge.

Senatore DUCHOQUÈ. Domani la Commissione si costituirà, epperò mi pare che si potrebbe stabilire la discussione per lunedì.

Voci. Domani, domani.

Senatore DUCHOQUÈ. Se si crede, anche domani.

PRESIDENTE. Se dunque il Senato consente, la discussione di questo progetto di legge sarà posta all'ordine del giorno di domani.

Voci. Sì, sì.

PRESIDENTE. Resta perciò inteso che domani

alle ore tre si terrà seduta pubblica per la discussione del progetto della legge per l'esercizio provvisorio del Bilancio presentato testè dal signor Ministro delle Finanze.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per modificazioni alla legge 24 maggio 1876, sulla Sila delle Calabrie.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Io farei la proposta che questo progetto di legge fosse rimandato alla stessa Commissione, la quale ne aveva già preparato la Relazione, e che potrebbe riprenderlo allo stato in cui già si trovava nella passata Legislatura.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Finali ha la parola.

Senatore FINALI. Io apprezzo le ragioni che hanno mosso l'onorevole Senatore Chiesi a fare la sua proposta, la quale avrebbe per effetto di affrettare i nostri lavori; ma se questa consuetudine di rimandare i progetti alle stesse Commissioni si adotta in fine delle Sessioni, non mi sembra opportuno adottarla quando ha luogo la chiusura della Legislatura.

Ora, essendo appunto il caso di una nuova Legislatura, pregherei il Senatore Chiesi, di ritirare, se crede, la sua proposta.

Senatore CHIESI. Dopo le osservazioni del Senatore Finali, non insisto sulla mia proposta.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALFIERI. Mi sembra che vi sia un altro mezzo, che condurrebbe ad un effetto che certamente all'onorevole Senatore Finali non tornerà sgradito, quello cioè di non ritardare la discussione; credo quindi che se si deferisse la nomina della Commissione all'on. Presidente, si potrebbe ottenere il medesimo intento che evidentemente si proponeva il Senatore Chiesi, e non si andrebbe a stabilire un precedente che forse potrebbe avere quegli inconvenienti che l'onorevole Finali ha indicati.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 MAGGIO 1880

Dunque io proporrei che fosse deferita all'onorevole Presidente la nomina della Commissione per esaminare questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Finali ha la parola su questa proposta.

Senatore FINALI. Io non ho veruna opposizione a fare alla proposta dell'onorevole Senatore Alfieri.

Senatore ALFIERI. Sono ben contento che la nomina della Commissione sia deferita all'onorevole Presidente, imperocchè quand'anche il medesimo nominasse gli stessi nostri Colleghi che già fecero parte della precedente Commissione, si avrà sempre un atto appartenente a questa Legislatura.

Senatore DE CESARE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE CESARE. Io domando: perchè questo progetto di legge non si deve rinviare agli Uffici?

Non capisco in verità perchè, essendovi una nuova Legislatura, si debbano riconfermare o nominare Commissioni le quali hanno sempre un addentellato colla Sessione precedente.

Questo è un procedimento nuovo.

Quindi domando che il progetto sia rinviato agli Uffici.

PRESIDENTE. Il signor Senatore De Cesare propone che il progetto sia rinviato agli Uffici

per non derogare alle discipline del Regolamento.

Questa proposta naturalmente ha la precedenza sulle altre e la pongo ai voti.

Chi intende che questo progetto debba essere inviato agli Uffici, è pregato di sorgere. (Approvato).

PRESIDENTE. Il signor Ministro ha altre comunicazioni a fare?

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Non ho altre comunicazioni a fare.

PRESIDENTE. Annunzio al Senato che dal signor Senatore Torelli è stato presentato un progetto di legge di sua iniziativa.

Il Regolamento mi vieta di dirne il soggetto.

Il Senato sarà convocato in conferenza negli Uffici riuniti, perchè ne oda il tenore dallo stesso Senatore Torelli, e quindi prenda le proprie deliberazioni.

Il signor Senatore Torelli ha espresso il desiderio che la conferenza si fissi pel giorno di mercoledì prossimo.

Non vi è difficoltà a che la conferenza degli Uffici venga indetta al prossimo mercoledì?

Poichè nessuno muove obiezioni, la conferenza avrà luogo mercoledì nell'ora che sarà all'uopo indicata.

Non essendovi altra cosa all'ordine del giorno, dichiaro sciolta la seduta (ore 6).



IV.

TORNATA DEL 30 MAGGIO 1880

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

SOMMARIO. — *Comunicazione di lettere del Ministro della R. Casa, e del Presidente della Camera dei Deputati in ringraziamento della partecipata costituzione della Presidenza del Senato — Approvazione dei due articoli del progetto di legge per la proroga a tutto giugno 1880 dell'esercizio provvisorio dello Stato di prima previsione dell'entrata, e di quelli della spesa dei Ministeri del Tesoro, delle Finanze, dell'Istruzione Pubblica, dell'Interno, della Guerra e dell'Agricoltura, Industria e Commercio — Votazione a squittinio segreto del progetto medesimo — Proclamazione del risultato della votazione — Presentazione di tre progetti di legge: 1. Facoltà al Governo di pubblicare e mettere in esecuzione il nuovo Codice di commercio; 2. Riforma di disposizioni del Codice di procedura civile intorno a procedimenti formali e sommari; 3. Onorari degli avvocati e procuratori — Proposta del Senatore Manzoni di deferire al Presidente la nomina di una Commissione pel Codice di commercio, approvata — Ripresentazione del progetto di legge per modificazioni alla legge 13 novembre 1859 intorno alla composizione del Consiglio superiore di Pubblica Istruzione — A proposta del Senatore Manzoni è conferito al Presidente lo stesso mandato che pel progetto precedente — Invito all'adunanza di domani in comitato segreto per la discussione del conto delle spese interne 1879.*

La seduta è aperta alle ore 3,25.

Sono presenti i signori Ministri delle Finanze e della Marina, e più tardi intervengono quelli della Pubblica Istruzione e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Atti diversi.

PRESIDENTE. Do comunicazione al Senato d'una lettera che ricevo dall'onorevole Ministro della Real Casa:

« Roma, 29 maggio 1880.

« ECCELLENZA

« Sua Maestà il Re si compiacque incaricarmi di ringraziare Vostra Eccellenza della partecipazione datagli della definitiva costituzione del Senato del Regno mediante la nomina del suo Ufficio di Presidenza.

« Obbedisco con premura ai graziosi voleri dello Augusto Sovrano, e mi ascrivo ad onore di ripeterle, Eccellentissimo Signor Presidente, i sensi del mio profondo ossequio.

« Il Ministro

« VIGONE. »

Do pure lettura d'un messaggio del Presidente della Camera dei Deputati:

« Roma, addì 29 maggio 1880.

« La Camera dei Deputati, essendosi nella pubblica seduta di ieri definitivamente costituita mediante la nomina del suo Ufficio di Presidenza, il sottoscritto si reca a premura di porgerne l'annuncio a S. E. il Presidente del Senato del Regno, cui pregiassi in pari tempo riprofferire i sensi della sua distinta considerazione.

« Il Presidente

« D. FARINI. »

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1880

Approvazione per articoli del progetto di legge:

Proroga a tutto giugno 1880 dell'Esercizio provvisorio dello stato di prima previsione dell'entrata e di quelli della spesa dei Ministeri del Tesoro, delle Finanze, dell'Istruzione Pubblica, dell'Interno, della Guerra e della Agricoltura, Industria e Commercio. (N. 1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per « Proroga a tutto giugno 1880 dell'Esercizio provvisorio dello stato di prima previsione dell'entrata e di quelli della spesa dei Ministeri del Tesoro, delle Finanze, dell'Istruzione Pubblica, dell'Interno, della Guerra, e dell'Agricoltura, Industria e Commercio ».

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del progetto.

(*Vedi infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola, la discussione generale s'intende chiusa, e si passerà alla discussione degli articoli.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Art. 1.

Fino all'approvazione dello stato di prima previsione dell'entrata e di quelli della spesa dei Ministeri del Tesoro, delle Finanze, della Istruzione Pubblica, dell'Interno, della Guerra e dell'Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio 1880, e non oltre il mese di giugno 1880, il Governo del Re è autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie, a smaltire i generi di privativa secondo le tariffe vigenti, ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie che non ammettono dilazione e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori, in conformità dei suddetti stati di prima previsione presentati il 15 settembre 1879, colle variazioni successive fino a quella del 6 aprile 1880, e secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nei relativi disegni di legge per la loro approvazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Nessuno chiedendo la parola, lo pongo ai voti. Chi l'approva, si alzi.

(Approvato).

Art. 2.

Nulla sarà innovato fino all'approvazione degli stati di prima previsione 1880 negli organici, stipendi ed assegnamenti approvati colla legge del Bilancio definitivo 1879 pei diversi Ministeri ed Amministrazioni dipendenti, salvo le disposizioni derivanti da leggi speciali.

(Approvato).

Si procederà ora all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto di questo progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Se qualcheduno dei signori Senatori ha ancora da votare è pregato di accedere all'urna.

La votazione è chiusa.

Sono pregati i signori Segretari di procedere allo spoglio delle urne.

Leggo il risultato della votazione sul progetto di legge:

« Proroga a tutto giugno 1880 dell'esercizio provvisorio dello Stato di prima previsione dell'entrata, e di quelli della spesa dei Ministeri del Tesoro, delle Finanze, dell'Istruzione Pubblica, dell'Interno, della Guerra e dell'Agricoltura, Industria e Commercio ».

| | |
|----------------------|----|
| Votanti | 82 |
| Favorevoli | 77 |
| Contrari | 5 |

(Il Senato approva).

Presentazione di tre progetti di legge.

PRESIDENTE. Il signor Ministro di Grazia e Giustizia ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Ho l'onore di presentare al Senato. 1. Un progetto di legge per dar facoltà al Governo di pubblicare e mettere in esecuzione il nuovo Codice di commercio; 2. Altro progetto di legge concernente la riforma di disposizioni del Codice di procedura civile intorno ai procedimenti formali e sommarî; 3. Finalmente un altro progetto di legge che si riferisce agli onorari degli avvocati e procuratori.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Prego il Senato di accordare l'urgenza ai tre progetti di legge testè

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1880

presentati dall'onorevole signor Ministro Guardasigilli. E faccio questa preghiera perchè il progetto che riguarda la riforma di disposizioni del Codice di procedura civile intorno ai procedimenti formali e sommari, e l'altro concernente gli onorari degli avvocati e procuratori sono già stati in questi ultimi tempi discussi dal Senato, mentre poi non occorre ripetere quanto sia urgente la discussione del progetto di legge relativo all'esecuzione del nuovo Codice di commercio essendone l'urgenza generalmente riconosciuta.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Miraglia propone sieno dichiarati d'urgenza i tre progetti di legge presentati dall'onor. signor Ministro Guardasigilli.

Se nessuno fa opposizione, l'urgenza s'intende accordata.

Senatore MANZONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANZONI. Desidererei che per il Codice di commercio la Commissione fosse nominata dall'on. Presidente, come fu fatto l'altra volta.

PRESIDENTE. Il Senatore Manzoni propone che la nomina della Commissione che deve riferire sul Codice di commercio, sia deferita al Presidente.

Se non vi sono osservazioni, pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

DE SANCTIS, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE SANCTIS, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*.

Ho l'onore di ripresentare al Senato un progetto di legge, per modificazione alla legge 13 novembre 1859 intorno alla composizione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Questo progetto è interamente conforme a quello che dopo lunga e matura discussione fu votato da questa augusta Assemblea.

Io pregherei quindi il Senato a volerlo dichiarare d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro dell'Istruzione Pubblica della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Senatore PATERNOSTRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PATERNOSTRO. Io proporrei, che anche la nomina della Commissione che deve riferire sul progetto di legge riguardante il Consiglio superiore di Pubblica Istruzione, fosse deferita al signor Presidente.

Senatore MANZONI. Mi associo pienamente alla proposta del Senatore Paternostro.

PRESIDENTE. I Senatori Paternostro e Manzoni propongono che anche la nomina della Commissione per l'esame di questo progetto di legge sia deferita al Presidente.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Domani il Senato è convocato in Comitato segreto alle ore 3 pomeridiane, per l'approvazione del Bilancio consuntivo interno per l'anno 1879.

La seduta è sciolta (ore 4 pomeridiane).

V.

TORNATA DEL 2 GIUGNO 1880

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

SOMMARIO. — *Giuramento del nuovo Senatore Mazzacorati — Comunicazione di elenco di registrazioni con riserva fatta dalla Corte dei Conti — Annunzio della composizione delle Commissioni per l'esame dei progetti di legge per il Codice commerciale e per la riforma del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione — Lettura e approvazione del progetto di indirizzo in risposta al discorso della Corona — Sorteggio della Deputazione incaricata, coll' Ufficio di Presidenza, di presentare l'indirizzo a S. M. — Aggiornamento delle sedute a nuovo avviso.*

La seduta è aperta alle ore 4.

Non è presente alcun Ministro.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

**Giuramento
del Senatore marchese Giuseppe Mazzacorati.**

PRESIDENTE. Prima di procedere oltre, essendomi stato riferito che nelle sale del Senato si trova il signor marchese Giuseppe Mazzacorati, del quale furono già convalidati i titoli in altra tornata, prego i signori Senatori Vitelleschi e Finali di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'Aula il signor marchese Giuseppe Mazzacorati, presta giuramento nella consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor marchese Giuseppe Mazzacorati del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Do ora lettura del seguente Messaggio, inviati dal Presidente della Corte dei Conti:

« Roma, 15 maggio 1880.

« In esecuzione del disposto dalla legge 15 agosto 1867, N. 3853, il sottoscritto rimette alla Eccellenza Vostra l'Elenco delle registrazioni con riserva fatte da questa Corte nella 1^a quindicina del corrente mese di maggio.

« *Il Presidente*
« **DUCHOQUÈ** ».

In adempimento dell'incarico datomi dal Senato, ho nominato per la Commissione che deve esaminare il Codice di commercio gli stessi Senatori che già ebbero questo ufficio nella scorsa Legislatura.

Leggo i loro nomi secondo l'ordine progressivo: Senatori Astengo, Borgatti, Cabella, Casaretto, Corsi Tommaso, Duchoquè, Fenzi, Finali, Ghiglieri, Martinelli, Pasella, Saracco, Serra, Trombetta, Vitelleschi, Zini.

Parimenti, in ordine all'altro incarico avuto dal Senato, ho eletto per la nomina della Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge per modificazioni al Consiglio superiore d'Istruzione Pubblica gli stessi membri che

già furono in ufficio nella precedente Legislatura, cioè i Senatori Cannizzaro, Giorgini, Passella, Tabarrini, Vitelleschi.

Lettura e approvazione del progetto d'indirizzo in risposta al discorso della Corona.

PRESIDENTE. Ora è all'ordine del giorno la discussione del progetto d'indirizzo in risposta al discorso della Corona.

Prego il Senatore Tabarrini a voler dar lettura dell'indirizzo.

Il Senatore TABARRINI legge:

SIRE,

La nuova Legislatura riconduce il Senato del Regno al cospetto della M. V., dopo avere udito le parole di concordia e di speranza da Voi dirette al Parlamento nazionale. Alle difficoltà che contrastarono l'opera legislativa nell'ultima Sessione, Voi ripugnaste di riparare con espedienti inefficaci, appellandovi risolutamente al giudizio della Nazione. L'Italia ebbe in questo savio partito novella prova della Vostra ferma fiducia nelle istituzioni fondamentali dello Stato.

Sulle molte e gravissime leggi che la M. V. rammentò come dovere imposto al Parlamento, il Senato ebbe l'onore di manifestarvi recentemente l'animo suo; e le Vostre ultime parole, anzichè scemare, crescono ragione a quei propositi.

Il Senato che dalla M. V. è tratto da ogni ordine di cittadini, non ha privilegi odiosi da difendere, nè parti politiche da far prevalere. Posto fuori dai conflitti ardenti delle opinioni, non può avere altro intento che la incolumità dei supremi interessi della Patria. Perciò nelle riforme che gli verranno proposte, egli mirerà soprattutto alla tutela delle istituzioni che assicurano le pubbliche libertà, al consolidamento del credito da cui dipende la nostra vita economica, alla conservazione in compiuto assetto dell'esercito e dell'armata, che sono la difesa della nostra esistenza politica; misurando però sempre i carichi pubblici alle forze contributive del paese, con speciale riguardo alla popolazione che lavora, alle industrie che stentano a

svolgersi, alla proprietà fondiaria angustiata dal debito e dall'imposta. In tutto il resto, il Senato che non è straniero alle idee ed ai sentimenti del suo tempo, saprà dar valore ad ogni riforma che sia un portato di civiltà e segni un progresso vero nella nostra legislazione.

Quest'opera lunga e difficile di correggere i nostri ordini amministrativi, si avvantaggerà della pace che la M. V. ci affida di sperare mantenuta; ed il Senato si compiace che l'Italia proceda concorde cogli altri potentati a questo fine di umanità e di comune interesse; augurandosi che il Governo cresca di forza e di autorità nell'interno, per crescere di reputazione all'estero.

SIRE!

L'Italia è con Voi, e sente che Voi siete per lei una forza necessaria. Il Senato sa di essere interprete fedele della coscienza nazionale, rinnovando alla M. V. in questa solenne occasione le proteste della sua devozione illimitata. A ciò lo muove, non solo antico affetto e gratitudine sempre viva per la Vostra Casa Regale, ma ben anche intimo convincimento che sul Vostro capo sono i destini della nostra carissima Patria, la quale se dalla virtù dell'Avo e del Genitore Vostro immortali, che si fecero campioni d'un popolo conculcato, fu sollevata alla presente grandezza, in Voi si mantiene sicura della sua unità e forte nella sua concordia.

(Vivi segni di approvazione).

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola pongo ai voti l'approvazione di questo indirizzo.

Chi intende di approvarlo voglia sorgere.
(È approvato all'unanimità).

Ora si procederà al sorteggio dei signori Senatori che dovranno presentare a S. M. questo indirizzo in unione ai Membri dell'Ufficio di Presidenza.

(Si procede al sorteggio).

Annuncio al Senato che, oltre ai Membri della Presidenza, la Commissione incaricata della presentazione a S. M. dell'indirizzo del Senato in risposta al discorso della Corona si compone anche dei Senatori: Astengo, Mayr, Tabarrini, Ghiglieri, Norante e Di Brocchetti.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 GIUGNO 1880

Poi vi saranno, quali supplenti, i Senatori Beretta ed Errante.

Il signor Senatore Di Sartirana, per motivi di famiglia ha domandato un congedo di un mese.

Se non vi sono opposizioni, il congedo s'intenderà accordato.

Null'altro essendo all'ordine del giorno, la seduta è sciolta, ed i signori Senatori saranno convocati a domicilio (ore 4 20).

VI.

TORNATA DELL'8 GIUGNO 1880

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

SOMMARIO. — *Annunzio della deliberazione del Senato in conferenza degli Uffici riuniti, con cui fu ammesso alla lettura il progetto di legge d'iniziativa del Senatore Torelli per il bonificamento delle regioni di malaria lungo le strade ferrate del Regno — Resoconto del ricevimento fatto da S. M. alla Deputazione che Le presentava l'indirizzo in risposta al discorso della Corona — Presentazione di sette progetti di legge di spese per provviste militari e lavori di difesa dello Stato — Osservazioni del Senatore Duchoquè, Presidente della Commissione di Finanza, e del Senatore Bruzzo, già Relatore dei medesimi progetti nella scorsa Sessione — Presentazione di un altro progetto di legge per l'avanzamento del personale della R. Marina militare — Si fissa per l'indomani la discussione dei progetti di legge per provvedimenti militari.*

La seduta è aperta alle ore 2 15.

Sono presenti i Ministri della Guerra e della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Comunicazione della Presidenza.

PRESIDENTE. Il Senato, nel Comitato segreto tenuto il 2 giugno, ha ammesso alla lettura pubblica, ed al conseguente svolgimento, il progetto di legge dell'on. Senatore Torelli, intitolato: « Bonificazione delle regioni di malaria lungo le strade ferrate dell'Italia. »

Questo progetto di legge sarà posto all'ordine del giorno in una delle prossime sedute.

Signori Senatori.

L'Ufficio di Presidenza, in un ai Colleghi da Voi deputati, ebbe ieri mattina l'onore di presentare a S. M. il Re, nella sala del Trono,

l'indirizzo del Senato in risposta al discorso della Corona.

Sua Maestà, udita la lettura dell'indirizzo, si compiacque dei sensi in quello espressi; ci commise di manifestare a Voi tutti la sua fiducia nel patriottismo del Senato; affermò che non dubitava del nostro efficace concorso alle riforme amministrative e politiche desiderate dalla Nazione, il bene della quale è il primo e il più fervido dei suoi voti.

Indi il Re si volse in particolare, colla solita affabilità, a ciascuno dei convenuti, accennando ai varî bisogni del paese, e alla speranza che il senno e la concordia del Parlamento riescano a soddisfarli.

Gli omaggi del Senato non potevano essere da maggiore benignità ricambiati.

Presentazione di sette progetti di legge.

BONELLI, *Ministro della Guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'on. Ministro della Guerra.

BONELLI, *Ministro della Guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato sette progetti di legge per provvedimenti militari straordinari, che furono votati in questi giorni dalla Camera dei Deputati.

Pregherei il Senato di voler concedere due facilitazioni a questi progetti di legge: la prima, che siano dichiarati d'urgenza, perchè se ne attende da molto tempo l'attuazione; la seconda è, che vengano, se è possibile, inviati alla stessa Commissione permanente di Finanze che già ebbe ad esaminarli.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole signor Ministro della Guerra della presentazione di questi sette progetti di legge, i quali saranno stampati e distribuiti.

Il signor Ministro domanda che questi progetti siano dichiarati d'urgenza.

Se nessuno si oppone, l'urgenza s'intenderà accordata.

Il signor Ministro domanda ancora che questi progetti siano inviati alla Commissione permanente di finanza.

Anche su questo proposito, se non vi è opposizione, la domanda del signor Ministro s'intende approvata.

Presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Ora la parola spetta al signor Ministro della Marina.

ACTON, *Ministro della Marina*. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge per

l'avanzamento del personale della Regia Marina Militare.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della Marina della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Ora domando al signor Presidente della Commissione permanente di Finanze quando crede si possa porre all'ordine del giorno la discussione dei sette progetti di legge per provvedimenti militari testè presentati dal signor Ministro della Guerra.

Senatore DUCHOQUÉ. La Commissione permanente di Finanze si adunerà sollecitamente e si metterà in grado di presentare la Relazione quanto prima; cosicchè, quando il Senato dovrà essere nuovamente convocato, io credo che sarà in pronto la Relazione e si potrà addirittura procedere alla discussione.

Senatore BRUZZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BRUZZO. Dal momento che i progetti di legge sono stati rimandati alla Commissione permanente di Finanze, la quale è composta delle stesse persone che la componevano nella Legislatura passata, e giacchè per tal modo la Relazione già troverebbesi in pronto, io proporrei che la discussione fosse posta all'ordine del giorno di domani.

PRESIDENTE. Se nessuno muove difficoltà, sarà posta all'ordine del giorno di domani, che si terrà alle ore 2, nella speranza però che intervenga un numero sufficiente di Senatori.

Non essendovi alcun'altra cosa all'ordine del giorno, la seduta è sciolta (ore 2 35).

VII.

TORNATA DEL 9 GIUGNO 1880

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

SOMMARIO. — *Discussione dei seguenti progetti di legge: 1° Provvista di fucili e moschetti, modello N. 70; 2° Ultimazione della fabbrica d'armi di Terni; 3° Provvista di materiali per artiglieria di campagna e per armamento delle fortificazioni; 4° Approvvigionamento di mobilitazione; 5° Lavori di costruzione e sistemazione di opere militari; 6° Dotazione di materiali del Genio nelle fortezze; 7° Fortificazioni e lavori di difesa dello Stato — Discussione generale complessiva su tutti gli anzidetti progetti di legge — Osservazioni dei Senatori Cannizzaro, Mezzacapo Luigi e Bruzzo, Relatore — Risposta del Ministro della Guerra — Chiusura della discussione generale — Approvazione dei primi sei progetti di legge per articoli senza discussione — Approvazione dell'art. 1° dell'ultimo dei detti progetti — Osservazioni del Senatore Brioschi sull'art. 2° e risposta del Relatore e del Ministro della Guerra — Approvazione degli articoli 2° e 3° — Votazione segreta sui mentovati progetti e risultato — Comunicazione dell'ordine del giorno per la tornata di venerdì 11 giugno.*

La seduta è aperta alle ore 3 20.

È presente il Ministro della Guerra, e più tardi interviene il Ministro della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, **CHIESI** dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

Discussione di sette progetti di legge per spese militari straordinarie (N. 7 a 13).

PRESIDENTE. Sono all'ordine del giorno i sette progetti di legge per spese militari straordinarie, presentati ieri dal signor Ministro della Guerra.

Siccome tutti questi progetti di legge hanno fra di loro una certa analogia, così, se il Senato non fa opposizione, si farà una discussione generale sola, salvo poi ai signori Senatori di fare nell'esame speciale dei singoli progetti quelle osservazioni che crederanno opportune.

Il Senatore, *Segretario*, **VERGA** dà lettura dei progetti di legge.

(Vedi *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questi progetti di legge.

Il Senatore Cannizzaro ha la parola.

Senatore **CANNIZZARO**. Nel gennaio di questo anno, quando vi fu per incidente la discussione sullo stato della nostra difesa e sui bisogni dell'esercito, l'onorevole Ministro della Guerra non solo promise la presentazione di questi progetti di legge, che riguardano la provvista delle armi ed alcuni lavori urgenti di difesa, ma promise altresì, anzi con maggiore energia, la presentazione di una legge rivolta ad evitare gli inconvenienti che provengono dallo stato dei quadri degli ufficiali.

L'onorevole Ministro allora nella seduta del 23 gennaio si esprimeva così: « Vi è ancora una questione grave. È da tutti deplorato lo stato attuale dei quadri degli ufficiali ». E dopo avere esposto lucidamente le ragioni per cui è avvenuto che parecchie centinaia di ufficiali, del resto benemeriti, sono invecchiati nei quadri inferiori, egli soggiungeva: « Questo stato di cose è dannoso alla buona costituzione dell'e-

sercito ed è urgente provvedervi con mezzi speciali, perchè noi non abbiamo più come altra volta mezzo di occupare opportunamente gli ufficiali divenuti meno idonei al servizio».

Egli, dopo avere dimostrato il bisogno di una nuova legge, così conchiuse: « Una legge per eliminare il detto inconveniente io l'ho promessa e sarà presentata, e spero sarà anche votata presto ».

Intanto si sono visti presentare questi soli progetti, che provvedono a una parte dei bisogni della nostra difesa; ma di quella legge che l'onorevole Ministro dichiarava tanto urgente, riguardante gli ufficiali, non si è udito più parlare.

Io pregherei l'onorevole Ministro a voler dichiarare se egli persiste nell'intenzione di adempiere la promessa allora fatta, e se intenda in questa Legislatura di presentare questo progetto di legge, poichè le esigenze parlamentari non permisero di presentarlo nella Legislatura passata.

BONELLI, *Ministro della Guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BONELLI, *Ministro della Guerra*. Risponderò all'onorevole Senatore Cannizzaro che ricordo perfettamente di aver fatta questa promessa esplicita, e nè sentiva allora il bisogno, come lo sento anche oggi.

La mia intenzione è sempre stata quella di presentare questa legge, riconoscendone la necessità, ma mi è stato impedito di farlo, poichè, come il Senato non ignora, non si sono potute votare alcune leggi finanziarie, il che ha intralciato ed intralcia l'approvazione di questa legge.

Ora, siccome per la necessità delle cose presto dovranno quelle leggi finanziarie essere sottoposte all'esame dei due rami del Parlamento, così, quando vengano approvate, cessando con ciò i motivi di impedimento, mi affretterò a fare la presentazione di questa legge, di cui tutti riconoscono la necessità e l'urgenza.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Mezzacapo Luigi ha la parola.

Senatore MEZZACAPO L. La sollecitudine con la quale i due rami del Parlamento hanno accolto queste leggi militari sta certamente a dimostrare quanto essi pongano importanza in una questione che riguarda la sicurezza dello Stato, che riguarda il primo dei bisogni della nazione. Considerata l'importanza delle leggi

che ci vengono presentate, è necessario che sieno votate immediatamente, poichè è da due anni e mezzo che per insufficienza di fondi il nostro ordinamento militare può dirsi sia rimasto quasi stazionario. Quanto pericoloso ciò sia, certamente non occorre che io lo dimostri. Tuttavia potrebbe nascere un equivoco, e però io intendo dileguarlo col porre in chiaro la circostanza che non è da credersi che votando queste leggi si sia provveduto in tutto ai bisogni dell'esercito.

Ripeto: queste leggi è necessario votarle subito, qualunque esse siano, per non ritardare più oltre un momento i lavori; ma ciò a cui con queste leggi si provvede, non è che una piccola parte di quanto occorre affinchè l'esercito raggiunga quello sviluppo che da tutti è desiderato.

Nè questo deve recare meraviglia: l'Italia è sorta da pochi anni a nazione ed ha dovuto creare un assetto militare che non aveva, mentre le altre nazioni hanno dovuto soltanto svolgerlo e perfezionarlo; quindi le spese che l'Italia avrebbe dovuto fare in rapporto ai suoi bisogni sarebbero state molto maggiori di quelle che dovevano fare le altre nazioni.

Nel fatto invece si è verificato il contrario, cioè, che le spese militari finora sostenutesi dall'Italia sono in proporzione al disotto di quelle sostenute dalle altre nazioni. Ciò dimostra perchè noi siamo ancora tanto indietro in questo ramo della pubblica amministrazione ed abbiamo bisogno di affrettare molto il passo, se vogliamo trovarci in condizioni da poter far fronte agli avvenimenti.

Certamente, riguardo a queste leggi, l'altro ramo del Parlamento ha avuto un buon pensiero, quando ha cercato di abbreviare il termine dei lavori, portandoli dal 1884 al 1883; ma malgrado ciò, se si riflette che questa non è che una piccola parte di ciò che si dovrà fare, se si continuasse a provvedere a tali nostri bisogni di tre in tre anni, appare chiaro che non saremo in condizioni normali se non fra 12 o 15 anni.

Orbene, chi ci può assicurare che in questi dodici o quindici anni non ci troveremo impegnati in qualche complicazione?

Nessuno invero; e però non è prudenza trovarsi poco preparati in mezzo agli avvenimenti che a noi d'intorno si vanno svolgendo.

Queste leggi adunque non sono sufficienti; non dovremo quindi esser sorpresi il giorno che ci verranno domandati nuovi e maggiori fondi.

Stando strettamente a quanto stabiliscono le leggi a noi proposte, i lavori da farsi non potranno procedere con la desiderabile rapidità, sebbene la necessità e la possibilità per alcuni di essi di farli celeremente sia indiscutibile.

Mi giovi un esempio: i lavori vengono ripartiti in quattro anni tutti; quindi tanto quelli che hanno bisogno per loro natura di un termine più lungo quanto quelli che sono di prima necessità e rapidamente eseguibili.

Cito a caso. Vi è un progetto di legge che riguarda dei provvedimenti per fornire il Genio di istrumenti di lavoro.

Non si tratta in tutto che di ottocento mila franchi, ripartiti in cinque anni. Ora, questa somma così ripartita in cinque anni fa sì che noi staremo per tanto tempo con gli istrumenti del Genio incompleti, mentre tali provviste si sarebbero potute fare in pochi mesi, come consiglierebbe la necessità. Poichè se gli avvenimenti ci sorprendessero, questi strumenti pel Genio sono indispensabili.

Ecco adunque che anche questa troppa simmetria nella ripartizione delle spese porta nocimento allo svolgimento regolare del nostro assetto militare.

Di più, c'è una rettifica da farsi per ciò che riguarda le fortificazioni di Roma.

Con uno di questi progetti vengono stanziati tre milioni a compimento delle fortificazioni di Roma.

Questo è uno sbaglio, perchè a compiere le fortificazioni di Roma ci vorranno dai sei ai sette milioni. Si sarebbe dovuto quindi dire più esattamente: *per continuare i lavori delle fortificazioni di Roma.*

Mi spiego più chiaramente: ci sono ancora da cominciare a costruire quattro forti, anche stando al piano ridotto nel modo più semplice che si possa fare. Questi, in media, costano ottocento mila lire ciascuno; onde si tratta in complesso di una spesa di tre milioni duecento mila lire. Ci sono poi cinque grosse batterie per legare questi forti, perchè v'hanno talune posizioni nelle quali c'è una specie d'interruzione che bisogna rafforzare con esse.

Queste costano 300,000 franchi ciascuna.

Dopo ciò restano le strade che congiungono questi luoghi, e resta da far qualche cosa nella cinta per poterla assicurare.

Non dico molto dicendo che ci vogliono tra i sei e i sette milioni, senza tener conto dei lavori impreveduti, specialmente trattandosi della campagna romana, dove spesso nello scavare si trovano delle cave o gallerie, sicchè anche questi sono inconvenienti ai quali bisogna provvedere. Convieni adunque porsi in mente che un giorno si dovrà davvero domandare al Parlamento dei milioni per le fortificazioni di Roma; e ciò, ripeto, non deve sorprendere perchè quello che si dà ora non basta per l'intero compimento dei lavori, ma non è che un acconto. Bisogna anche notare che quest'acconto è ripartito in quattro anni, di guisa che l'ultima parte si metterebbe in costruzione appena da qui a quattro anni; e siccome ci vogliono due anni per costruirla, non sarebbe ultimata che fra sei anni.

Di più, le batterie non sono per anco fatte; dunque resterebbe ancora una grande lacuna per alcuni forti distanti cinquemila e quattromila metri tra di loro, resterebbero così, per mo' di dire, questi buchi aperti, cui bisogna provvedere con fondi da assegnarsi negli anni successivi.

Quindi le fortificazioni di Roma non sarebbero finite prima di 10 o 12 anni, mentre l'occasione di metterle in azione potrebbe forse presentarsi prima che siano ultimate.

Io ho creduto di limitarmi a queste sole osservazioni, e non analizzare altre cose che riguardano le fortificazioni generali dello Stato, per non entrare in un campo troppo vasto. Ma spero che non mancherà tempo ed occasione di discorrerne. Intanto ho stimato opportuno di accennare a questi pochi argomenti per mettere in avvertenza il Senato ed il paese, che ai progetti di legge che stiamo per votare dovranno necessariamente seguire nuove domande di fondi, e dovrà altresì il Governo richiedere che anche i lavori negli attuali progetti contemplati siano accelerati, onde si possa far fronte ai possibili avvenimenti.

Senatore BRUZZO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BRUZZO, *Relatore*. Nessun oratore

ha parlato in senso contrario alla approvazione di questi progetti di legge, cosicchè mi limito a dichiarare che io concordo pienamente nelle idee svolte dall'onorevole Senatore Mezzacapo circa alle fortificazioni di Roma.

Io credo che siasi stanziata la somma di lire 3,000,000 pel loro compimento, in conseguenza di un equivoco, mentre è certo che sono necessarie per ultimarle delle spese assai maggiori; ma lo sbaglio si potrà correggere con altra legge.

Riguardo alle spese complessive per opere di fortificazioni, debbo fare una raccomandazione al signor Ministro della Guerra.

Egli potrà disporre di 25 milioni e spenderli negli anni 1880-81-82 e 83; e siccome per la liquidazione dei conti vi sono dei pagamenti sempre ritardati, il signor Ministro avrà, quando questi progetti siano approvati, la facoltà di fare eseguire opere di difesa per 25 milioni in due anni e mezzo o poco più.

Non potrà però valersi di questa facoltà che spiegando molta attività, molta energia, richiedendo che gli studî procedano rapidamente, e ricorrendo, se è necessario, a qualche provvedimento eccezionale. Ciò che mi permetto di raccomandargli è di non lasciarsi sfuggire l'occasione che egli ha di fare presto, perchè si può fare presto e bene, purchè non si perda il tempo in discussioni sopra questioni di poca importanza, che fanno smarrire lo scopo a cui si mira. Confido nel suo patriottismo e spero che egli saprà trarre tutto il maggior vantaggio possibile dalle facoltà concesse dal Parlamento.

BONELLI, *Ministro della Guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BONELLI, *Ministro della Guerra*. Le osservazioni che ha fatte l'onorevole Senatore Bruzzo sono fondatissime; sarebbe inutile che ci fosse quest'autorizzazione di procedere al compimento dei lavori, che sono l'oggetto di questa legge, se non si prendessero disposizioni per attuarli effettivamente.

Queste disposizioni sono già state oggetto di studî per parte del Ministero; ed io ho la speranza che si potranno attuare per secondare lo spirito della prescrizione di legge che aumenta le facoltà del Governo nel disporre delle somme accordate. Ad ogni modo, non è neppure pos-

sibile di attuare le costruzioni al di là di un certo limite. Vi sono delle formalità, degli studî da fare, che non avrebbero potuto essere compiuti prima che si fosse saputo quali erano le somme che il Parlamento autorizzava il Governo a spendere. Nondimeno, ripeto, questi studî e queste formalità, le quali esigono un certo tempo, sono già avviate e in via di ultimazione.

Alcune disposizioni speciali, nel senso di quelle accennate dall'onorevole Senatore Bruzzo, sono già state date. Ed è appunto per far presto che l'intenzione del Ministero è precisamente quella di valersi di queste somme (che spera verranno votate dal Senato), per provvedere il più prontamente possibile ai bisogni militari ed agli allestimenti di cui si ha urgente bisogno.

Tale è l'intenzione del Ministero; tali sono le disposizioni che si prendono per poterle attuare. Io spero quindi che in definitiva si riuscirà ad un risultato soddisfacente.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola la discussione generale è chiusa e si procede alla speciale.

Il senatore, *Segretario*, VERGA legge:

Provista di fucili e moschetti, modello 1870

Art. 1.

È autorizzata, sulla parte straordinaria del Bilancio della Guerra, la spesa di lire 11,520,000 per la fabbricazione di fucili e moschetti, modello 1870, relativi accessori, munizioni, oggetti di buffetteria e trasporto dei medesimi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su quest'articolo.

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti.

Chi approva questo articolo è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 2.

La somma di cui all'articolo precedente, sarà ripartita come segue, ed in continuazione degli

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1880

assegni fatti colla legge 27 luglio 1879, n. 5007:

| | |
|---------------------|----------------------|
| Anno 1881 | L. 5,760,000 |
| » 1882 | » 5,760,000 |
| Totale | <u>L. 11,520,000</u> |

(Approvato).

Ultimazione della Fabbrica d'armi di Terni

Art. 1.

È autorizzata, sulla parte straordinaria del Bilancio della Guerra, la spesa di lire 1,500,000 occorrenti per l'acquisto del macchinario, attrezzamento ed altri materiali per la Fabbrica d'armi in costruzione al di qua dell'Appennino.

(Approvato).

Art. 2.

La somma di cui all'articolo precedente sarà ripartita come segue, ed in continuazione degli assegni fatti colla legge 26 aprile 1872, n. 801:

| | |
|---------------------|---------------------|
| Anno 1880 | L. 500,000 |
| » 1881 | » 700,000 |
| » 1882 | » 200,000 |
| » 1883 | » 100,000 |
| Totale | <u>L. 1,500,000</u> |

(Approvato).

Provvista di materiali per artiglieria da campagna e per armamento delle fortificazioni

Art. 1.

È autorizzata, sulla parte straordinaria del Bilancio della Guerra, la spesa di lire 22,740,000 per allestimento, provvista e trasporto di materiali d'artiglieria, cioè:

| | |
|---|----------------------|
| a) Materiali d'artiglieria da campagna | L. 5,740,000 |
| b) Materiali d'artiglieria per armamento delle fortificazioni | » 8,000,000 |
| c) Materiali d'artiglieria da costa | » 9,000,000 |
| Totale | <u>L. 22,740,000</u> |

(Approvato).

Art. 2.

Le somme, di cui all'articolo precedente, verranno ripartite per anni e per capitoli determinati dal quadro seguente, ed in continuazione degli assegni rispettivamente fatti colle leggi 29 giugno 1875, N. 2574, e 8 dicembre 1878, N. 4624.

| | 1880 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | TOTALE |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| a) Materiali d'artiglieria da campagna | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,340,000 | 1,100,000 | 300,000 | 5,740,000 |
| b) Materiali d'artiglieria per armamento delle fortificazioni | 1,000,000 | 1,700,000 | 1,400,000 | 1,900,000 | 2,000,000 | 8,000,000 |
| c) Materiali d'artiglieria da costa | 500,000 | 1,300,000 | 2,300,000 | 2,200,000 | 2,700,000 | 9,000,000 |
| Totale | 3,000,000 | 4,500,000 | 5,040,000 | 5,200,000 | 5,000,000 | 22,740,000 |

(Approvato).

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1880

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a compiere od acquistare entro il 1883 i materiali indicati nella presente legge.

(Approvato).

Approvvigionamenti di mobilitazione

Art. 1.

È autorizzata, sulla parte straordinaria del Bilancio della Guerra, la spesa di lire 4,010,000

per approvvigionamenti di mobilitazione per l'esercito.

(Approvato).

Art. 2.

La somma, di cui all'articolo precedente, sarà ripartita come segue ed in continuazione degli assegni fatti colla legge 29 giugno 1875, N. 2576.

| | 1880 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | TOTALE |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Per servizi d'artiglieria e genio. . . | 500,000 | 450,000 | 350,000 | 350,000 | 250,000 | 1,900,000 |
| Per servizi diversi | 650,000 | 350,000 | 510,000 | 350,000 | 250,000 | 2,110,000 |
| Totali | 1,150,000 | 800,000 | 860,000 | 700,000 | 500,000 | 4,010,000 |

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a compiere od acquistare entro il 1883 i materiali indicati nella presente legge.

(Approvato).

Lavori di costruzione e sistemazione di opere militari

Art. 1.

È autorizzata, sulla parte straordinaria del Bilancio della Guerra, la spesa di lire 14,600,000

per costruzioni e sistemazione di fabbricati ad uso militare, per piazze d'armi e poligoni di artiglieria e genio, e per lavori sulle strade ordinarie e sulle ferrovie, onde aumentare la produttività di queste ultime nell'interesse dei movimenti militari.

(Approvato).

Art. 2.

La somma di cui all'articolo precedente verrà ripartita per anni e per capitoli determinati dal quadro seguente, ed in continuazione degli assegni fatti per magazzini ed altre costruzioni militari colle leggi 29 giugno 1875, N. 2577, e 8 dicembre 1878, N. 4624.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1880

| INDICAZIONE DEI CAPITOLI ED ARTICOLI | 1880 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | TOTALI |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| CAPITOLO A. — Costruzioni nuove per acquartieramenti. | | | | | | |
| Art. 1. Cavallerizze coperte | 100,000 | 100,000 | 30,000 | » | » | 230,000 |
| » 2. Acquartieramenti | 600,000 | 600,000 | 570,000 | 580,000 | 330,000 | 2,680,000 |
| » 3. Panifici | 100,000 | 300,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 800,000 |
| CAPITOLO B. — Magazzini, sale d'armi, poligoni e piazze d'armi. | 800,000 | 1,000,000 | 800,000 | 680,000 | 430,000 | 3,710,000 |
| Art. 1. Sale d'armi e magazzini. | 400,000 | 300,000 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 1,200,000 |
| » 2. Poligoni, bersagli e piazze d'armi | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 570,000 | 1,370,000 |
| | 600,000 | 500,000 | 400,000 | 400,000 | 670,000 | 2,570,000 |
| CAPITOLO C. | | | | | | |
| Adattamenti, miglioramenti e grossa manutenzione | 1,000,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 900,000 | 4,300,000 |
| CAPITOLO D. | | | | | | |
| Fabbricati per istituti militari | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 120,000 | » | 720,000 |
| CAPITOLO E. | | | | | | |
| Ministero della Guerra | » | 300,000 | 400,000 | 400,000 | 200,000 | 1,300,000 |
| CAPITOLO F. | | | | | | |
| Per lavori sulle strade ordinarie e sulle ferrovie | » | 200,000 | 400,000 | 600,000 | 800,000 | 2,000,000 |
| | 2,600,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 14,600,000 |

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a compiere entro il 1883 le opere ed i lavori indicati nella presente legge.

(Approvato).

Dotazione di materiali del Genio nelle fortezze

Art. 1.

È autorizzata, sulla parte straordinaria del Bilancio della Guerra, la spesa di lire 800,000 per provvedere alla dotazione di materiali del Genio nelle fortezze dello Stato.

(Approvato).

Art. 2.

La somma di cui all'articolo precedente, sarà ripartita come segue, ed in continuazione dello assegno fatto colla legge 8 dicembre 1878, numero 4624:

| | |
|---------------------|-------------------|
| Anno 1880 . . . | L. 150,000 |
| » 1881 . . . | » 150,000 |
| » 1882 . . . | » 150,000 |
| » 1883 . . . | » 150,000 |
| » 1884 . . . | » 200,000 |
| Totale . . . | L. 800,000 |

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere entro il 1883 i materiali indicati nella presente legge.

(Approvato).

Fortificazioni e lavori di difesa dello Stato

Art. 1.

È autorizzata, sulla parte straordinaria del Bilancio della Guerra, la spesa di lire 25,000,000 per opere di fortificazioni e lavori di difesa dello Stato.

(Approvato).

Art. 2.

La somma di cui all'articolo precedente sarà ripartita per capitoli e per anni come è determinato dal seguente quadro, e in continuazione degli assegni fatti colle leggi 29 giugno 1875, num. 2577 e 8 dicembre 1878, num. 4624.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Il Senato ha udito momenti sono alcune dichiarazioni del signor Ministro della Guerra, in risposta all'onor. Cannizzaro, che a me fecero grande e penosa impressione.

L'onorevole Senatore Cannizzaro, rammentando le parole espresse in questo recinto dall'onorevole signor Ministro della Guerra, relativamente ad un progetto di legge da lungo tempo aspettato, disse che le ragioni le quali non poteva esporre qui, lo avevano trattenuto sin'ora dal presentare quel progetto di legge, e che altri progetti, i quali si connettevano alle ragioni stesse, sarebbero stati discussi fra breve nell'altro ramo del Parlamento.

Io non credo che noi dobbiamo oggi per alcun modo tentare di alzare il velo che nasconde quelle ragioni; il momento certamente non sarebbe propizio. Ma dopo le parole dell'onorevole Senatore Mezzacapo, le quali, secondo me, vennero ad aggravare le dichiarazioni fatte dall'onorevole Ministro, vale a dire vennero a dimostrare che vi sono altri impegni importanti, e taluni servizi militari per i quali i mezzi proposti colle leggi attuali non sono sufficienti e non rispondono ai bisogni dello Stato, un legittimo dubbio mi assale che quelle ragioni a cui alludevo da principio influiscano di continuo sopra provvedimenti dichiarati più volte urgenti da persone competentissime.

Io quindi ho chiesto la parola per prendere atto delle une e delle altre dichiarazioni, perchè verrà il giorno in cui in questo stesso recinto io le richiamerò.

Intanto però, soffermandomi ad alcune cose dette dall'onorevole Senatore Mezzacapo e confermate dall'onorevole Relatore della Commissione del Bilancio, io devo domandare all'onorevole Ministro della Guerra:

È o non è esatto che con questi tre milioni si possano compiere le fortificazioni di Roma? Può il Senato votare un progetto di legge nel quale è detto che per compiere le fortificazioni di Roma si stanziavano tre milioni, mentre due ottimi Generali dichiarano che questi non saranno sufficienti e che ce ne vorranno altrettanti ancora?

Il signor Ministro della Guerra ha scritto egli queste poche parole: « Per compiere le fortificazioni di Roma occorrono tre milioni divisi in quattro anni? »

Io desidererei dal signor Ministro una risposta categorica.

BONELLI, *Ministro della Guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BONELLI, *Ministro della Guerra*. I tre milioni che si domandano per le fortificazioni di Roma le porteranno ad un punto tale che potranno rendere un servizio efficace.

Questi lavori comprenderanno i forti, che sono le opere principali. Potranno mancare delle batterie nelle parti secondarie per compiere il tutto, ma i lavori che si faranno con questi tre milioni possono già costituire un sistema capace di soddisfare al suo scopo.

Presso tutte le Potenze, anche per piazze preparate con lunghi lavori, quando si prevede la guerra si sente spesso il bisogno di fare in aggiunta al già fatto quella nuova opera che forse già era stata ideata, ma di cui probabilmente era stata rimandata la esecuzione per non fare tutta la spesa in una volta. Però si tratterà di opere secondarie, ripeto, cioè di batterie per riempire certe lacune, certi vani, cui si può provvedere anche lì per lì all'avvicinarsi della guerra.

Sulle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Mezzacapo io non ho risposto, perchè realmente riconosco che prima che il nostro alle-

stimento militare generale sia assolutamente completo ci vuole ancora tempo ed altre spese.

Una cosa osservo fin d'ora, ed è questa: che in materia d'armi, è già inteso nel Ministero, con carteggio tenuto fra il Ministro della Guerra e quello delle Finanze, che sarà domandata una maggior somma di 11 milioni per le altre occorrenze dell'esercito, e questa somma sarà compresa nei Bilanci di un quadriennio, per il completamento delle armi.

In ordine poi alla questione generale dell'allestimento completo delle nostre condizioni militari, lo stesso Senatore Mezzacapo lo disse, e fece un'osservazione che coincide perfettamente con quanto io stesso ebbi l'onore di dire in altra occasione al Senato, e che ho ripetuto alla Camera.

È verissimo, il nostro assetto militare esige ancora del tempo prima che sia assolutamente completo. Ma non ci dobbiamo scoraggiare per questo, e non dobbiamo farci rimproveri.

Si potrà dire che in 20 anni si sarebbe potuto far di più; ma si potrà anche rispondere che in 20 anni vi erano da fare molte altre cose, e che i Ministri che si alternarono, non sempre ottennero tutti i fondi che erano necessari per l'esercito. Ad ogni modo molto si è già fatto, ed al punto in cui siamo, abbiamo un assetto militare che dà molta fiducia.

Questo io già lo dissi e al Senato e alla Camera, ma amo ripeterlo ancora, perchè le discussioni sull'argomento militare che si sono sollevate in questi ultimi mesi hanno dato luogo a certe osservazioni a cui io non mi sono associato, e contro cui anzi ho protestato.

Si è voluto dimostrare che non si aveva tuttocìò che era desiderabile che si possedesse. Io non ho negato che i principali Stati d'Europa hanno molto più di noi, ma hanno anche una esistenza secolare, contando i più giovani si può dire due secoli di vita militare. E quando per due secoli si approfondono ogni anno enormi somme si può ben dire che quelle Potenze sono arrivate ad un punto più avanzato di noi.

Noi non siamo ancora giunti a questo punto, ma tuttavia ci troviamo ad un grado tale da non poter essere creduti sprovvisti di tutto.

E valga il vero, quando una Nazione può mettere 400 o 500 mila uomini sotto le armi con facilità, e che ha vestiario pei medesimi, che ha 500 mila fucili per armarli (parlo sol-

tanto di fucili Wetterli modello 1870, perchè ne abbiamo poi grande numero di altro modello per l'esercito di seconda linea e per la milizia territoriale), quando, dico, una Nazione si trova già in questo stato, è ben lontana di essere in condizione da non esser tenuta in conto.

A questo proposito io ricordo una circostanza che mi ha fatto molta impressione. Quando ero giovane, nei primi anni in cui mi occupavo di cose militari, ho visto che lo stesso Imperatore Napoleone accarezzava vivamente un piccolo Stato di quell'epoca che aveva un esercito di 20,000 uomini bene allestiti, e che poteva essere suo alleato.

Ora, noi siamo nel caso di mettere in campo facilmente 400,000 uomini bene allestiti, e in breve, entro un altr'anno, 500,000; per cui si vede di leggieri come questa sia una condizione di cose che deve dare un certo conforto alla Nazione, poichè in caso di una guerra noi ci troveremo in grado di poterla sostenere.

Abbiamo, è vero, ancora da spendere; ma siamo arrivati a questo punto, che ci troviamo in uno stato molto normale, e certamente noi progrediremo ancora.

Io vedo poi con vera soddisfazione che nei due rami del Parlamento vi è tutta la buona disposizione di concedere all'esercito i fondi necessari, lo che è arra che avremo presto un allestimento corrispondente a quello degli altri Stati, ed essenzialmente alle nostre condizioni le quali non possono essere identiche a quelle degli altri Stati.

A questi potremo far fronte in una serie di anni non molto lunga; ma per intanto siamo già in caso di sostenere con onore la nostra posizione.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Io ringrazio l'onor. signor Ministro della Guerra, e sono lieto anzi di avere procurato al Senato dichiarazioni così tranquillanti.

Però, per parte mia, non sono completamente tranquillo intorno ai tre milioni delle fortificazioni di Roma; perchè dallo stesso onorevole Senatore Bruzzo - che di fortificazioni di Roma se ne intende - ho udito dire, se non m'inganno, essere avvenuto un equivoco.

Per questo io domanderei all'onor. Ministro

se è proprio egli che ha scritte queste parole « *per compiere le fortificazioni di Roma* », ovvero se esse, come pur troppo accade ora spesso, altro non vogliono indicare che una poca curanza dell'avvenire.

Io vorrei insomma mettere d'accordo l'onorevole Ministro coll'onor. Relatore, cioè l'*equivoco* segnalato dal nostro Relatore colle dichiarazioni del signor Ministro della Guerra.

Stando così le cose, io potrei anzi aggiungere non sembrarmi cosa degna del Senato, che dopo le dichiarazioni che abbiamo udite, e sapendo che dovranno spendersi sei o sette milioni per le fortificazioni di Roma, si abbiano ad approvare le parole del progetto di legge, le quali dicono che questa spesa di tre milioni è stanziata per *compiere* le fortificazioni di Roma.

Senatore BRUZZO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BRUZZO, *Relatore*. Veramente io ho detto che i tre milioni indicati da questa frase « *per compiere le fortificazioni di Roma* » non bastano.

Ma ora domanderei all'onor. Brioschi: vorrebbe egli forse per questo che non si votasse la legge? Mi pare che il Ministero potrà chiedere con altro progetto di legge le spese ancora necessarie, e che, per ora, basti prendere atto di quanto fu accertato dalla discussione, cioè *che tre milioni non bastano a compiere le fortificazioni di Roma*.

Io pregherei in conseguenza il Senato di votare questo progetto di legge, perchè il ritardo della sua approvazione cagionerebbe danni ben più gravi di quelli che potranno provenire dalla frase meno esatta che contiene.

Senatore BRIOSCHI. Io apprezzo altamente le cose dette dall'onorevole Senatore Bruzzo, e per parte mia voterò la legge. Ho solo creduto bene di segnalare questo fatto, perchè a tempo debito se ne possa tenere il debito conto.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, pongo ai voti l'articolo 2.

Chi intende di approvarlo, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a compiere entro il 1883 le opere e i lavori indicati nella presente legge.

(Approvato).

Si procede ora all'appello nominale.

(Il Senatore Verga fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione dei seguenti progetti di legge:

Provvista di fucili e moschetti modello 1870:

| | |
|----------------------|----|
| Votanti | 71 |
| Favorevoli | 70 |
| Contrari | 1 |

(Il Senato approva).

Ultimazione della fabbrica d'armi di Terni:

| | |
|----------------------|----|
| Votanti | 71 |
| Favorevoli | 68 |
| Contrari | 3 |

(Il Senato approva).

Provvista di materiali per artiglieria da campagna e per l'armamento delle fortificazioni:

| | |
|----------------------|----|
| Votanti | 71 |
| Favorevoli | 67 |
| Contrari | 4 |

(Il Senato approva).

Approvvigionamento di mobilitazione:

| | |
|----------------------|----|
| Votanti | 71 |
| Favorevoli | 65 |
| Contrari | 6 |

(Il Senato approva).

Lavori di costruzione e sistemazione di opere militari:

| | |
|----------------------|----|
| Votanti | 71 |
| Favorevoli | 65 |
| Contrari | 6 |

(Il Senato approva).

Dotazione di materiali del Genio nelle fortezze:

| | |
|----------------------|----|
| Votanti | 71 |
| Favorevoli | 66 |
| Contrari | 5 |

(Il Senato approva).

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1880

Fortificazioni e lavori di difesa dello Stato:

| | |
|----------------------|----|
| Votanti | 71 |
| Favorevoli | 66 |
| Contrari | 5 |

(Il Senato approva).

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di venerdì, alle ore 2 pom.

Lettura e svolgimento della proposta di legge d'iniziativa del Senatore Torelli, per bonificazione delle regioni di malaria lungo le linee delle strade ferrate del Regno;

Discussione del progetto di legge per facoltà al Governo di pubblicare e mettere in esecuzione un nuovo Codice di commercio.

La seduta è sciolta (ore 6 1/2).



VIII.

TORNATA DEL'11 GIUGNO 1880

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

SOMMARIO. — *Omaggi — Congedo — Lettura e svolgimento della proposta di legge d'iniziativa del Senatore Torelli per bonificamento delle regioni di malaria lungo le linee delle strade ferrate del Regno — È presa in considerazione e rinviata agli Uffici — Presentazione di quattro progetti di legge relativi agli stati di prima previsione della spesa dei Ministeri delle Finanze, del Tesoro e di Agricoltura, Industria e Commercio, e al riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso — Discussione del progetto di legge per facoltà al Governo di pubblicare e mettere in esecuzione il nuovo Codice di commercio — Deliberazione circa il metodo da adottarsi nella discussione — Approvazione delle proposte della Commissione per gli articoli del Codice 3 e 11 — Osservazioni e proposta di sotto-emendamento del Senatore Majorana-Calatabiano all'art. 67 — Risposte del Senatore Corsi T. Relatore, e del Ministro Replica del Senatore Majorana-Calatabiano — Osservazioni del Senatore Astengo — Approvazione dell'art. 84 con qualche variante — Osservazioni del Senatore Majorana-Calatabiano all'art. 84, e risposte del Relatore e del Senatore Astengo — Approvazione dell'art. 84 — Osservazioni del Ministro sull'art. 90 — Rinvio dell'articolo alla Commissione — Approvazione degli art. 94 e 94 bis, 129 e 140 — Osservazioni del Ministro sull'art. 143 — Risposta del Relatore — Replica del Ministro — Approvazione degli art. 143, 145 e 181 — Spiegazione sull'art. 187 chiesta dal Ministro e fornita dal Relatore — Approvazione degli art. 187 e 189.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia e quello di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il signor Cesare Orsini, di un numero di saggio del giornale *l'Esposizione mondiale in Roma*;

Il Ministro dei Lavori Pubblici, del fascicolo XI del *Bollettino Idrografico*;

Il commendatore Pietro Pasella, di un opu-

sculo intitolato « *De Divisione usufructus in causalem et formalem disceptatio* »;

Il Senatore commendatore Camozzi-Vertova, delle *Notizie storiche intorno alla civica Biblioteca di Bergamo, raccolte dal Tiraboschi*, e di alcuni esemplari del *Discorso letto dal commendatore Silvio Spaventa nella sala dell'Associazione Costituzionale di Bergamo il 7 maggio 1880*;

La R. Accademia delle scienze fisiche e matematiche di Napoli, del volume VIII. degli *Atti di quella R. Accademia*;

La Casa Editrice Perussa e Quadrio di Milano, di un opuscolo intitolato *Guerra al socialismo*;

Il Prof. Paolo Tedeschi, di un suo *Scritto sul decadimento dell'Istria*;

Il capitano nei bersaglieri signor Tullio Visioli, di un suo *Studio sulle trasformazioni degli attuali sistemi militari*;

Il Senatore commendatore Torrigiani, di uno *Scritto dell'avvocato G. Faraone sulle istituzioni di diritto commerciale*;

Il Dottore Vincenzo Tecchio, delle sue *Note Statistiche intorno alle cure mediche eseguite nel 1879 nello Stabilimento balneario « La Vena d'oro »*;

Il Dottore Francesco Bianchi, di 100 esemplari di una *Biografia di Ciro Menotti*;

Il Comandante del Corpo di Stato Maggiore delle *Tablelle relative alla costituzione delle forze militari dell'Impero Britannico*;

Il Rettore della R. Università di Pisa, del Tomo XVI. degli *Annali delle Università Toscane*;

Il Direttore della R. Scuola d'applicazione per gl'ingegneri in Bologna, della *Relazione tecnica del viaggio d'istruzione compiuto dagli allievi dell'ultimo corso di quella Scuola dal 6 al 13 luglio 1879*;

Il Senatore commendatore Carlo Cadorna, di una sua *Commemorazione necrologica del dottore Carlo Bagnis*;

Il cav. Cesare Salmi, della *Descrizione geografica-storica-economica della Garfagnana, del cav. Raffaele Raffaeli*;

Il Rettore della R. Università degli studi in Pavia, dell'*Annuario scolastico di quella Regia Università pel 1879-80*;

Il Senatore commendatore Bizzarri, di un suo *Scritto sulla proposta di legge per l'abolizione della tassa sulla macinazione dei grani*;

I Prefetti di Ascoli e di Catanzaro, degli *Atti di quei Consigli provinciali dell'anno 1879*.

Il Senatore Alessandro Rossi domanda un congedo d'un mese per motivi di salute che gli viene dal Senato accordato.

Svolgimento del progetto di legge di iniziativa del Senatore Torelli: « Bonificazione delle regioni di malaria lungo le linee delle strade ferrate del Regno ».

PRESIDENTE. Ora è all'ordine del giorno la lettura e svolgimento della proposta di legge d'iniziativa del Senatore Torelli, per « Bonificazione delle regioni di malaria lungo le linee delle strade ferrate del Regno ».

Il Senatore Torelli ha la parola.

Senatore TORELLI. Comincerò a dare lettura del progetto di legge, e gli onorevoli Colleghi avranno la bontà di sentirlo, poichè provvede ad un gran bisogno.

PROGETTO DI LEGGE

—

BONIFICAMENTO

Delle regioni di malaria lungo le ferrovie d'Italia

Art. 1.

Tutte le stazioni e case cantoniere delle strade ferrate italiane che si trovano in regioni di malaria, dovranno venir rese possibilmente salubri mediante opere di piantagioni, di scolo e miglioramento di abitazioni.

Art. 2.

Le Amministrazioni delle singole linee delle strade ferrate compileranno gli elenchi delle rispettive stazioni e case cantoniere che si trovano in quelle condizioni.

Art. 3.

Le opere di bonificazione a tale scopo dirette sono dichiarate opere di pubblica utilità.

Art. 4.

Sulle piantagioni fatte lungo le linee verrà accordata una quota-parte del loro valore dopo un dodicennio al personale che ne ebbe cura, e ciò fino alla concorrenza del quarto di detto valore.

Art. 5.

Le spese per l'attuazione di tali opere saranno a carico dei proprietari delle singole ferrovie, ma lo Stato è autorizzato ad anticiparle, e viene assegnato a tale scopo un fondo di dieci milioni sul Bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici ripartito nei tre esercizi 1881-82-83.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 GIUGNO 1880

Art. 6.

Una Commissione di 5 membri, nominati due dal Senato, due della Camera ed uno dal Ministero dei Lavori Pubblici, è investita di pieni poteri per l'esecuzione della presente legge.

Roma, 11 giugno 1880.

L. TORELLI, *Senatore*.

Signori Senatori! Fra gli argomenti dei quali ebbe ad occuparsi la Commissione d'inchiesta per l'esercizio ferroviario, della quale mercè il vostro suffragio ho l'onore di far parte, vi fu quello delle condizioni igieniche dominanti sulle rispettive linee. Non era certo lo scopo della sua missione, ma un'attinenza rapporto al servizio ferroviario questo argomento l'ha. È questione indipendente dal modo in cui le linee vogliono essere esercitate, se piuttosto dal Governo che da privati; ma questo è certo,

che quanto migliori saranno le condizioni del personale anche sotto questo rapporto, meglio procederà il servizio, sia che le ferrovie vengano esercitate dallo Stato o da Società private. Ora, si è dovuto constatare un fatto di non piccola importanza: quello di una condizione molto infelice di buona parte delle strade ferrate, in modo speciale poi delle Romane, non che delle Meridionali e delle Calabro-Sicule; e per precisar tosto le idee accennerò come sopra un'estensione complessiva di chilometri 8161 di linee di strade ferrate che erano in esercizio al 1° gennaio 1879 in Italia (escluso solo le private ed esercitate da privati), si annoverano 1231 chilometri che si trovano in condizioni gravi per malaria in causa di miasma palustre, e chilometri 2531 sono in condizioni meno gravi, ma tuttavia non normali.

Questo complesso di chilometri 3762 in condizioni più o meno infelici si suddivide come segue:

| | In condizioni gravi Chilometri | In condizioni meno gravi Chilometri | TOTALE Chilometri |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|
| Strade ferrate dell'Alta | | | |
| Italia | Chil. 3742 | 35 | 990 |
| Strade ferrate Romane | » 1757 | 406 | 497 |
| Strade ferrate Meridionali | » 2586 | 700 | 914 |
| Strade ferrate Sarde | » 246 | 90 | 130 |
| | 8331 | 1231 | 2531 |
| | | | 3762 |

Non occorre che vi dica come queste cifre provengano dalle rispettive Direzioni; quanto ai particolari intorno alle condizioni igieniche delle diverse linee, io ho stimato esser cosa più pratica il citare alcuni brani fra i più salienti delle risposte avute da impiegati interrogati, quelle che possono dare un'idea delle condizioni speciali, salvo poi il chiedervi il permesso di poter riprodurre per esteso le risposte o lavori speciali che fecero in proposito e consegnarono alla Commissione le rispettive direzioni. Sono documenti che vanno consultati con calma, documenti irti di cifre che male si possono afferrare annunciandoli dalla tribuna e che tuttavolta meritano la più seria attenzione come la questione nel suo complesso, poichè è umanitaria anzitutto, ma poi è anche economica, perchè, come avrò l'onore di provarvi, le spese pel rimedio troveranno largo compenso nei ri-

sultati stessi finanziari indipendentemente dalla questione umanitaria.

I brani essenziali che io citerò tratti dalle risposte che sono contenute negli atti della Commissione, li addurrò nell'ordine, dirò cronologico, in cui vennero raccolti dalla Commissione stessa.

Il cav. Fedrighini, delegato per l'esercizio delle ferrovie Sicule, interrogato il 10 ottobre 1879 a Palermo intorno alle condizioni igieniche di quelle ferrovie, rispose:

« In quelle solitudini senza piantagioni, con poca coltura, senza abitazioni e con corsi d'acqua mal regolati, è impossibile non vi sia la malaria. Si può dire che tutta la linea del Jonio, eccettuate poche stazioni, è affetta dalla malaria. In Sicilia le condizioni sanitarie della linea Messina-Catania sono benissimo. Ma la linea Catania-Siracusa è quasi tutta soggetta

alla malaria. Da Bicocca venendo verso Leonforte, la malaria, cosa singolare, aumenta man mano che ci innalziamo. Non abbiamo che la stazione di Castrogiovanni, che, essendo un punto molto elevato, è preservata. Noi siamo obbligati nell'estate a fare di sera dei treni speciali per portare i nostri impiegati di Leonforte a pernottare a Castrogiovanni, e la mattina li riportiamo di nuovo a Leonforte; si capisce che anche questo influisce a rendere gravi le spese di esercizio. Le stazioni di Villarosa e di Imera sono pure assai infette; lo sono meno le altre successive fino a Campobello. Sulla linea Palermo-Girgenti, da Bagheria fino a Termini, l'aria è bonissima; ma da Cerda in su la malaria vi domina, e specialmente a Sciara, Montemaggiore, Campofranco, Acquaviva.

« Le Meridionali hanno anche in Sicilia accordato un soprassoldo agli agenti che vivono in luoghi di malaria; questo soprassoldo varia da 25 centesimi ad una lira il giorno, secondo lo stipendio e la località.

« Di più, siccome in questi luoghi non vi sono paesi e abitazioni, gli impiegati trovano difficoltà a provvedersi di cibi; dobbiamo quindi far viaggiare continuamente da Palermo a Porto Empedocle e da Porto Empedocle a Palermo, e così pure da Catania verso Caltanissetta, dei provveditori di viveri. Vi sono anche stazioni che non hanno neppure l'acqua potabile, e si è obbligati a portare l'acqua in barili per distribuirli ai cantonieri della linea. Sono queste tante difficoltà di esercizio che non si conoscono dal pubblico, ma che noi dobbiamo vincere.

« Quanto agli ammalati, noi ne abbiamo avuti, sulla sola linea da Porto Empedocle a Palermo, nello scorso anno, 600, colla media di 10 giorni di malattia per ciascuno.

« In tutta l'isola, su 2200 impiegati, abbiamo avuto nello scorso anno 2782 casi di malattia, colla media di 9 giorni per ammalato, e fra essi gli ammalati di febbre furono 1455, con la media di 11 giorni di malattia, e si contarono 4 morti ».

Il signor cav. D. Ricchi, interrogato ad Ancona il giorno 20 novembre, dopo aver dichiarato come in generale le condizioni ne siano infelici, parlando delle linee del Jonio si espresse in questi termini:

« La linea del Jonio è in condizioni sanitarie al tutto eccezionali per causa della malaria, con stazioni (volendo tacere delle case cantoniere) costrutte in una maniera qualunque, poco salubri e non sempre proporzionate al personale che vi è addetto; in mezzo a solitudini senza abitazioni, senza alberi, senza coltivazione, manchevoli di tutto, perfino del pane e dell'acqua potabile ».

Il medesimo cav. D. Ricchi, fece poi un lavoro particolareggiato che non solo dà un'idea chiara delle condizioni sanitarie, ma entra a parlare dei rimedi. Troverete quell'accurato lavoro fra gli allegati, corredato alla sua volta di pezzi giustificative.

Il signor cav. Giambattista Rombaux, ingegnere capo del mantenimento e della sorveglianza nelle ferrovie Romane, interrogato a Firenze il giorno 8 gennaio sulle condizioni igieniche, rispose come buona parte e soprattutto della maremmana fosse in condizione infelice; ma oltre all'influenza della malaria dominante in que' luoghi, attribuì in parte quel risultato alle abitazioni poco felici per quelli soprattutto che devono dormire a pianterreno; espose la sua opinione sul modo in cui dovrebbero costruirsi per combinare le esigenze della salute possibilmente coll'economia, e presentò un vero complesso di lavori fatti allo scopo di migliorare le condizioni igieniche, lavoro prezioso e che figurerà anch'esso fra gli allegati. È corredato di molti disegni che saranno a vostra disposizione nella Segreteria del Senato. Venendo agli alimenti:

« Noi, disse, abbiamo divise le nostre linee in quattro zone, a seconda della intensità della malaria che vi regna, e diamo al personale un soprassoldo che varia da una zona all'altra. Il soprassoldo è necessario onde il personale possa procurarsi buoni alimenti e sia eccitato a lavorare anche dove sono cattive le condizioni igieniche. Alle case cantoniere sono uniti un forno ed un giardino, che sono necessari essendo le case lontane dai luoghi abitati.

« Siamo obbligati a distribuire acqua potabile lungo certe linee, e in tal modo l'acqua di Pisa viene distribuita da S. Vincenzo sino a Grosseto, ove si attinge quella necessaria fino al Chiarone, mentre l'acqua di Roma viene distribuita sino a quest'ultimo torrente. L'acqua si porta in barili di castagno carbonizzati all'interno.

I barili vengono distribuiti da treni merci che si fermano dove l'acqua abbisogna. Ogni barile ha la sua speciale destinazione.

« Le case cantoniere sono munite di pozzi e di cisterne. Ma sulla maremmana durante l'estate i pozzi si asciugano, oppure l'acqua vi si imputridisce: quindi la necessità di cisterne o di distribuire l'acqua ».

Da queste risposte voi potete ora arguire quali siano le condizioni; ma io poi aggiungerò come a completarle siasi richiesto ad ogni Direzione che volesse indicarci la spesa per soprassoldo e medicinali che in causa della malaria si dovette sostenere dalle singole Amministrazioni, e che si eleva:

a lire 23,120 per la rete dell'Alta Italia;

a lire 525,000 per la rete delle ferrovie Romane;

a lire 325,061 per la rete meridionale, comprese le Calabro-Sicule;

Il tutto forma un totale di lire 873,181.

Quanto alle linee sarde si prese colà il partito di duplicare ne' luoghi di malaria senz'altro il personale.

Ma col totale di queste somme, per soprassoldi e medicine, che già si eleva all'imponente cifra di 873,181, non è ancora esaurita la categoria delle spese; le accennate rappresentano per così dire le spese dirette; vi sono le indirette, ossia le conseguenze che trae seco la malattia di impiegati, quando il male è tanto aggravato da rendere assolutamente impossibile che prestino servizio, poichè in generale, finchè è loro possibile di farlo, lo prestano; e la media delle giornate di malattia sopra annunciate, per esempio, nella risposta dell'onorevole Fedrighini, che venne indicata in giorni 11, lo dimostra. Si dura fatica a concepire come un uomo colto di febbre miasmatica possa contare soli 11 giorni di malattia; la realtà non è così; quei giorni non rappresentano che la sua assenza dal servizio; avvi un periodo di tempo nel quale è già ammalato, ma non si gravemente da non poter reggere, e quello non conta.

Si tralascia di menzionare altre spese, come di sovvenzioni alle famiglie in miseria soprattutto in caso di morte del capo della famiglia, perchè, quantunque nel complesso non siano indifferenti, scompaiono avanti le cifre imponenti annunciate per soprassoldo, le indirette,

ossia le surrogazioni che duplicano e più, a detta di impiegati, quelle per soprassoldo soprattutto in anni infelici perchè havvi differenza notevole fra anno ed anno. Ora, per non errare, ammetto che nel complesso, fra dirette ed indirette, si elevino alla somma di un milione e mezzo, ossia le indirette non siano che la metà o poco più delle dirette per soprassoldo e medicinali.

Avanti a un tal complesso di risultati che può riassumersi nel dire che poco meno della metà delle nostre strade ferrate si trova in zone di malaria, il complesso di individui che annualmente cadono ammalati può calcolarsi a non meno di 9 in 10 mila, una metà circa dei quali hanno famiglia, e le famiglie si trovano nelle medesime condizioni; a fronte dirò di un tale complesso delle condizioni igieniche, alcuni fra i membri della Commissione si chiesero se era lecito rimaner silenziosi, o se non era il caso di chiamar l'attenzione del Parlamento su questo stato di cose con qualche mozione speciale.

Io fui di questo avviso, e si decise di renderne anzitutto edotta la Commissione intera. Era un atto del più evidente dovere non solo, ma era dessa che doveva decidere del modo. Gli elementi erano stati raccolti dalla medesima, le appartenevano come tale, e solo nel caso che non avesse creduto valersene tosto, poteva sostituirsele uno o più membri del Parlamento, usando del diritto d'iniziativa parlamentare, e portando avanti al Parlamento quella questione.

Assunsi io il mandato di esporre alla Commissione le idee in proposito, dichiarando che fra tutti i partiti possibili per arrivare allo scopo, il più felice e desiderabile sarebbe stato quello che la Commissione avesse dessa proposto un apposito progetto di legge.

La Commissione, edotta al par di me delle condizioni infelici di sì gran parte della rete complessiva delle nostre strade ferrate, convenne nel principio ch'era opportuno dar mano, quanto prima fosse possibile, ai rimedî; ma non stimava opportuno, avendo dessa come mandato speciale quello di sciogliere la questione della preferenza a darsi piuttosto all'esercizio governativo che al privato, o viceversa, presentare in proprio nome quel progetto: e non solo però ammetteva, ma faceva plauso che altri si assumesse quel mandato. Non si mancò di discutere anche l'opportunità. Evidentemente il

Relatore della Commissione dovrà farsi carico esso pure di quelle condizioni rapporto all'igiene, e si potrebbero proporre allora le misure a prendersi; ma a questo si rispose che la relazione di lavoro si colossale ed anche complicato non potevasi attendere che dopo molti mesi ancora, e per quanto si mettesse in chiaro anche la questione igienica, essa rimaneva per sua natura affatto secondaria in un rapporto che doveva trattarne un numero ben grande, molte delle quali avevano più stretta attinenza allo scopo principale della Commissione. Se in vista d'un risultato così grave delle condizioni igieniche, e che quanto meno nelle sue proporzioni poteva chiamarsi inatteso, si voleva fare qualcosa di serio, era meglio separare quella questione e farne oggetto di una legge speciale, e così fu fatto, sciente la Commissione non solo, ma dopo che la stessa non ritenne opportuno di fare in suo nome questo passo.

Io mi assunsi adunque l'incarico di riunire gli elementi necessari ed in base a quelli formulare un progetto di legge.

Prima di entrare nei particolari del piano che credo di proporre, stimo necessario prevenire una domanda che si presenta naturale. Come avviene che essendo le condizioni igieniche sì tristi non si fece in addietro nessun tentativo su larga scala, ossia proporzionato al male stesso, per mettervi riparo? Preme anche a me il non aver l'aria di infliggere una censura alle amministrazioni, nè voglio atteggiarmi a scopritore di cosa ben nota.

Anzitutto non è a dire che non siasi fatto nulla per frenare quel male: tentativi di piantagioni, in questi ultimi anni soprattutto, se ne fecero, e le singole amministrazioni non hanno mancato anche di fare rapporti sullo stato delle rispettive linee; ma avvenne anche in questo caso ciò che suole verificarsi quasi sempre in casi consimili. Le quattro amministrazioni diverse, tre nel continente ed una nell'isola di Sardegna, agiscono in questo isolatamente, avendo anche norme diverse. Il male nel suo insieme non si rilevò mai; la questione economica si complicò colla questione igienica, e ciascuna amministrazione finì col curare i propri ammalati, ed a questo consacrò somme rilevanti e giustamente; ma l'idea di rimontare alle cause e combatterle risolutamente non venne, o subito fu

soffocata dalle difficoltà a superarsi e dall'incessante quotidiano lavoro.

Conveniva che una Commissione avesse l'obbligo di riunire tutti i dati anche di questa questione particolare, per formarsi un concetto complessivo, un'idea dello stato generale, di ciò che costa, per poi venire alla conclusione che non devesi più ritardare a scioglierla e che, quanto alle spese, ben lungi dal doverle sostenere quali sacrifici improduttivi, potevasene ottenere lo scopo forse con beneficio e non lieve anche economico, ossia che, quale ultimo risultato, se ne avrebbe un miglioramento nelle condizioni igieniche e minor spesa al confronto d'oggi.

Voi avete udito come la malaria costi per *minimum* un milione e mezzo. Questa somma rappresenta il complesso delle spese che non si farebbero se non regnasse la malaria.

Un milione e mezzo di spesa annua equivale ad avere un capitale di 30 milioni immobilizzato, supposto che frutti il 5 per cento.

Or bene, io dico che se si avesse il coraggio di destinare anche solo un terzo di quel capitale, ossia 10 milioni, ad opere intese a combattere la malaria, e se si arrivasse con tante opere a far sì che si riducano d'un terzo le spese annue, noi ci troveremmo in rapporto alla questione economica nelle condizioni di prima; si pagherebbe solo un milione, e si avrebbe, come rappresentante l'altro mezzo, il beneficio d'aver ridotto tutte le conseguenze della malaria d'un terzo. Evidentemente la vera questione sta qui. Potete voi provare che spendendo 10 milioni, il male nel suo complesso sarà scemato almeno d'un terzo?

Pel momento non posso parlare che di convinzioni, e dico che non il terzo, ma molto più si otterrà con quel sacrificio. Non parliamo di risanamento totale, perchè sarei subito tacciato di utopista, ma se io dicessi, per esempio, che si può sperare d'arrivare fors'anche alla metà rapporto alle condizioni attuali, io credo di dire cosa che a molti parrà possibile. Egli è certo però che questa questione non si risolve colle convinzioni nè mie, nè di Caio e Sempronio, ma, per quanto è possibile di risolvere in precedenza una questione simile, si risolverà colle buone ragioni che si addurranno e che ciascuno può valutare.

Permetterete che io vi faccia per lo meno un cenno di queste ragioni.

Cominciamo a considerare il male. D'onde trae origine e come si presenta?

L'origine si può dire in parte nota, in parte ignota, o quanto meno dubbia; ma la parte nota è la preponderante, e si riassume in grandissima parte nelle acque stagnanti e nelle cattive abitazioni.

Come si presenta? Esaminando su d'una carta geografica ove si trovino disegnate in modo distinte le località di malaria, si vedono delle interruzioni che colpiscono, perchè si direbbero cambiamenti bruschi; ma la ragione si trova, soprattutto da chi ha percorso le linee, rivolgendo l'attenzione a quel quesito speciale. Se parlando delle linee le più afflitte da malaria noi facciamo astrazione da alcuni tratti estesi della linea maremmana e da alcuni nelle linee meridionali, ove la via corre su territorio tutto nelle medesime condizioni, noi troviamo che le nostre strade ferrate passano per una serie svariatissima di bacini, da piccoli a mediocri e relativamente grandi, e così via.

Le strade ferrate, specialmente le litoranee, tagliano le parti estreme dei bacini, ma ognuno di questi ha la sua fisionomia, la sua natura speciale, ed ha il suo scolo. Da questo poi dipende, non esclusivamente, ma certo in modo principale, il dominarvi o no la malaria, e questo vi spiega il fatto delle interruzioni, ossia di cambiamenti sì bruschi delle condizioni rapporto alla malaria. Talvolta accanto ad un tratto, marcato come afflitto da malaria esiziale, ne trovate uno di aria buona, poi di nuovo uno di aria cattiva, e così via. Sulla strada lungo l'Adriatico l'aria è buona, p. e., da Pescara in giù per oltre 30 chilometri; ad un tratto cambia in cattiva a Torino di Sangro senza gradazione frammezzo. Qual'è la causa? Gli scoli imperfetti del Sangro; così si dica da Messina a Catania che pure è buona, ma da Messina a Siracusa cattiva.

Questi fatti, dico, si spiegano appunto dalla diversa natura dei singoli bacini traversati e vengono a confermare ciò che gli studi, soprattutto di questi ultimi anni, fatti nell'Agro Romano ed in questa stessa capitale hanno messo in chiaro: la malaria è locale; per norma generale non si deve andare a cercarla lontano. Le povere Paludi Pontine furono per secoli in-

teri calunniate come le generatrici dell'aria cattiva di Roma. Oggigiorno nessuno fra quanti hanno studiato questo quesito ne dà loro colpa: si potrebbero risanare completamente e sarebbe sempre un'ottima cosa per Terracina e per tutta la zona ove reagiscono, ma Roma ne risentirebbe certo pochissimo vantaggio. Ora, questa ragione della malaria che si genera di preferenza sul luogo, questa diversa natura e condizioni dei singoli bacini rendono l'operazione del risanamento molto più facile di quello che molti credono. E permettetemi un paragone guerresco: è un nemico sconnesso, che combatte con armi diverse e che si può attaccare contemporaneamente in molti punti.

Convieni organizzare una guerra formale, e questa guerra si fa mediante buoni lavori.

Ma in che consisteranno questi lavori?

Anzitutto in piantagioni; poi in lavori di scolo; terzo, in miglioramento dei locali delle stazioni e delle caselle di guardia.

Non è a dire che debbansi fare proprio in quest'ordine. Io li ho citati secondo l'importanza che parmi essi abbiano.

Nell'atto pratico, ammesso che si arrivi sino a quel punto, si terrà quell'ordine che si crederà meglio luogo per luogo.

Siccome si è da questi lavori che deve venire il risanamento, se anche non completo, e sono essi che devono rappresentare lo scioglimento della questione economica, permettete che brevemente sì, ma pur vi faccia un cenno di quanto può attendersi da cadauno di questi mezzi.

Comincerò dalle piantagioni.

Noi dobbiamo ritornare ai molti e diversi bacini traversati dalle strade ferrate, ove domina più o meno la malaria.

Tutti hanno il loro scolo; nel grandissimo numero non è perfetto, ossia non scarica regolarmente le acque in mare, impaluda tratti più o meno estesi, ma non è palude formale, profonda, è palude pantanosa che nell'estate asciuga anche perfettamente, salvo a divenir di nuovo pantanosa se piove, e questo avvicendamento è una delle cause di malaria. Or bene, in un gran numero di questi casi il rimedio più efficace sono le piantagioni, e quanto maggiore è la potenza assorbente della pianta, tanto più è indicata, tanto più opera come miglioratrice dell'aria. Ora, nessuna pianta fra quante se ne cono-

scono, assolutamente nessuna, eguaglia in questo la nuova pianta che ci venne dall'Australia, l'*Eucalyptus*. La chiamo nuova in rapporto al tempo che sempre ci vuole perchè si introduca una nuova pianta, che, del resto, sono oltre 20 anni che venne introdotta in Europa come pianta da utilizzarsi, ed allo scopo preciso di migliorare le condizioni locali; e nel nostro paese sono da circa 15 o 16 anni, e non più.

Io credo che ormai ognuno conosca le vicende che subì, le esagerazioni dall'un lato, le ingiuste denegazioni dall'altro, e davvero non intendo farne la storia, ma intendo però dirvi come, essendo la sua resistenza maggiore o minore al freddo, sia evidente la ragione per la quale si può consigliare o sconsigliare la sua introduzione su vasta scala; la prova che subirono le piantagioni nell'inverno 1879-80 fu tale che disegnò nettamente in quali regioni, e nelle diverse regioni quali specie sono possibili, ovvero sia si può con sicurezza procedere a piantagioni.

Una specie sola, per quanto mi consta, ha resistito nell'Alta Italia, ben s'intende in luogo pienamente libero, ed è la specie dell'*Eucalyptus Amygdalina*; un esemplare veramente magnifico, imponente, si può vedere nel giardino del Principe Troubtzkoï presso Intra, esemplare che conta 10 anni di vita, e misura metri 1,60 di circonferenza e circa 20 di altezza: tutte proporzioni che sortono dall'ordinario, poste a confronto cogli alberi da tempo indigeni e che presentano le crescite le più celeri. Ebbene, o Signori, si trova su d'un pendio d'un monte ch'era umidissimo, il piede vi si sprofondava; ma tale fu ed è la potenza assorbente di quella pianta, che per vasto raggio all'ingiro lo rese asciutto, e vi si cammina senza che ceda. Questo magnifico esemplare nell'Alta Italia, non vuol dir altro se non che havvi sempre la speranza che si possa estendere in que' luoghi poranco dove il freddo non sorpassi il massimo che si ebbe in quella località, e che fu di 9 centigradi e mezzo. Havvi altra specie, cioè l'*Urni-gera*, che sostiene - ed è già provato - anche 12 e 13 centigradi; ma nell'Alta Italia non credo siavi alcun esemplare, e poi è un arbusto. Ad ogni modo, abbandoniamo pure pel momento e per andar cauti, questa coltivazione nell'Alta Italia.

Veniamo più avanti verso il mezzogiorno;

qui troviamo fatti non pochi e consolanti. A Ventimiglia fino dal 1874 si fecero piantagioni di *Eucalyptus* per opera della Società dell'Alta Italia e per impulso del comm. Amilhau. Or bene, o Signori, benchè quelle piantagioni non contino che 6 anni - e davvero è ben poco perchè una piantagione possa avere un'influenza - ecco cosa dice in proposito la Direzione delle strade ferrate dell'Alta Italia interpellata circa alle piantagioni d'*Eucalyptus* e all'influenza che esercitarono. Premesso che si fecero anche lavori di rettifiche alla Roja, venendo al quesito postole, si espresse in questi termini:

« A Ventimiglia furono piantati 777 *Eucalyptus globulus*; una parte di questi perì in conseguenza dell'asporto della loro corteccia per opera dei buoi, che pel servizio della stazione dovendo passare pei filari di quelle piante, ne staccavano e mangiavano la corteccia. La vegetazione nei sussistenti (ed il lor numero sale a 462) è assai prosperosa.

« Il risanamento dell'aria nella stazione di Ventimiglia è certo in parte da ascrivere all'influenza di questi *Eucalyptus*, i quali col profumo che emana dalle loro foglie durante il giorno, e specialmente della notte, mitigarono e mitigano l'influenza nella malaria, che prima del 1874 rendeva ammalati di febbre quasi tutti gli impiegati della stazione. Ora i casi di febbre sono rarissimi anche nella calda stagione in cui sarebbero più nocivi le influenze della malaria ».

Questi, o Signori, sono esempi di risultati ottenuti in casa nostra; ve ne sarebbero a centinaia se volessi sortire; ma non havvi proprio questo bisogno. Se ne contano già tali e tanti in Italia e sempre riferentisi all'anno in corso, ossia dei superstiti di quanti lottarono felicemente e sortirono vittoriosi nella gran campagna dell'inverno 1879-80, che la questione può dirsi risolta per quanti vogliono piegarsi quanto meno ai fatti che tutti possono verificare, e che sono attestati da autorità competenti, come quello relativo alla stazione di Ventimiglia che parmi non possa essere più esplicito.

Ma avanziamo verso il centro dell'Italia. A Campo Romano, presso Viareggio, troviamo una delle più forti piantagioni e delle più ricche per varietà di specie che siasi fatta in Italia, ed è dovuta ad una distinta dama fiorentina che se ne occupa con amore; e per

verità trovo che è benemerita verso tutto il paese, poichè contribuì dapprima a tener vive le speranze, ed ora mercè sua a far determinare dalla Natura le specie che in quel clima possono prosperare. Or bene, posso dire che alcune specie, come l'*Urnigera*, la *Viminalis*, la *Meliadora* e la *Resinifera* resistettero, come resistettero anche i *Globulus* adulti, ossia che contavano almeno 8 in 9 anni.

Più avanti circa 100 e poi a 150 chilometri in linea retta troviamo altro coltivatore benemerito, il generale Vincenzo Ricasoli, che a Grosseto ed Orbetello fece piantagioni di *Eucalyptus*.

A Grosseto troviamo riescir bene la specie detta *Meliadora*, la *Rostrata*, e la *Resinifera*.

Ad Orbetello, ove l'*Eucalyptus* coltivasi da più lungo tempo e su scala più vasta, troviamo di nuovo fra le specie che resistettero la *Resinifera*, la *Rostrata*, più anche il *Globulus* giovane, la *Viminalis* e diverse altre, come si può vedere dalla distinta favoriti dal nominato zelante coltivatore.

Da Orbetello veniamo a Roma e campagna romana.

Lungo la via noi troviamo in diverse stazioni alcuni esemplari del *Globulus* che sopravvissero alla grande prova: in modo speciale vanno rimarcate quelle della stazione di Santa Severa, uno dei luoghi i più malsani; e che già esercitano qualche influenza miglioratrice.

A Roma, nella città stessa, abbiamo alcuni esemplari veramente distinti; nel giardino che può dirsi pensile, del principe Aldobrandini, avvi un *Eucalyptus globulus*, il primo, credo, che sia stato piantato in Roma, perchè risale al 1866. Benchè non conti che 16 anni, misura 1,80 di circonferenza al piede, ed ha una altezza di oltre 20 metri con ramificazioni robuste anche a 15 e 16 metri; infine può dirsi d'una crescita e sviluppo fenomenale, e basta per provare se la pianta può vivere non solo, ma eziandio prosperare anche in Roma. Nello stesso giardino havvene poi un'altra ventina del 1868-69, tutti in magnifica vegetazione e tutti hanno superato incolumi l'inverno passato, che nella stessa Roma toccò i 7 gradi centigradi sotto lo zero, cosa non verificatasi da lunghi anni.

Ma, dicono i dubbiosi, questi sono esempî che possono chiamarsi insufficienti a dar una prova

perchè su scala troppo piccola. Ne abbiamo fortunatamente su scala più vasta nella stessa campagna romana, della quale tanto si occupò il Senato e si occuperà ancora.

È noto come il gran campo d'esperienza siano le *Tre Fontane*, a tre chilometri e non più, fuori porta Ostiense, ed i soldati in questo campo, in questa guerra alla malaria siano i monaci Trappisti. È noto come fino al 1868 in quel luogo, e precisamente ove trovasi il convento, l'aria vi fosse talmente micidiale, che bastava passarvi una notte per prendere la febbre, ed era denominato la *Tomba*. In quell'anno venne dato il convento, con pochi ettari di terreno all'ingiro, ai monaci Trappisti, che nel 1869 e 1870 cominciarono a far piantagioni d'*Eucalyptus* e deviare acque; ma per i primi tre o quattro anni dovevano venir a pernottare in Roma, e con tutto questo perdettero nel corso dei primi anni, quelli della lotta più intensa coll'aria micidiale, dodici di quei monaci-soldati per febbri miasmatiche; ma già al terzo e quarto anno si fece sentire l'influenza benefica delle piantagioni di *Eucalyptus*, e si fu per questi fatti che, anche dopo la soppressione, venne loro concesso di continuare nella santa missione, una delle più provvide per Roma. La Società ecclesiastica, come tale, davanti la nostra legge non esiste più; si trasformò in una Società agricola, ma gli uomini sono gli stessi, lavorano collo stesso zelo, colla stessa abnegazione e, diciamo a loro onore, con successo sempre più prospero, che, ne' suoi effetti, non si limita al piccolo tratto che abitano. Voi sapete come lo scorso anno venne loro concesso ad enfiteusi perpetua una gran tenuta di circa 400 ettari, e come siansi obbligati a piantare 100,000 *Eucalyptus* in 10 anni. Nel corso dal 1874, in cui cominciarono a tener dimora fissa, perchè di molto migliorata l'aria, al 1879, l'anno di prova da parte del clima, fecero molte piantagioni ed esperimenti di nuove specie di *Eucalyptus*. È certo cosa interessante il sapere come si comportarono nella lotta lunga ed intensa collo scorso inverno, in cui il termometro discese colà ad 8 gradi e mezzo, cosa inaudita. Or bene, avvenne un fatto rimarchevole, perchè dimostra qual conto si può fare di certe opposizioni e ragionamenti fatti per via di deduzione senza punto curarsi della realtà. Quando ferveva l'opposizione ad un esperimento su vasta scala di pian-

tagione d'*Eucalyptus* che volevasi affidare a que' monaci, si volle spiegare come avvenisse quel piccolo parziale successo alle *Tre Fontane*, e si spiegò colla posizione eccezionale, col bacino ristretto coperto dai venti e le cure speciali dei monaci ammessibili per curare un piccolo numero e non più. Or bene, ecco cosa avvenne nel crudo inverno passato. Vi erano colà piante d'ogni età, predominando però il *Globulus*. Le piante che contavano 6 anni e più sopravvissero tutte senza distinzione, si trovassero in alto od in basso; quanto alle altre, le giovanissime, ossia quelle d'un anno, di due e talune anche di tre, che si trovavano in basso difese dai venti, perirono in grandissima parte; all'opposto quelle sulle colline, anzi anche in vetta alle medesime, e le più esposte ai venti, quelle resistettero nella quasi totalità, ossia anche le giovani, di tre e due anni.

Quanto alle diverse specie vi ebbero alle *Tre Fontane* all'incirca i medesimi risultati che a Campo Romano e Orbetello. Alcune scomparvero, ma talune fecero ottima prova. Fra queste la *Resinifera*, l'*Urnigera*, la *Viminalis* e la *Rostrata*, nonchè lo stesso *Globulus* adulto o, se giovine, il più esposto.

Infine la campagna del 1879-80 fu decisiva. Giammai a fronte della perdita di giovani piante il convincimento di que' monaci fu così saldo come in oggi che l'esperimento deve riuscire, e nel corrente anno in luogo di 10 mila ne planteranno 20 mila, e se ritornasse un inverno come il passato e le facesse perire, ritorneranno a piantarne 30 mila l'anno dopo; ma l'esempio dei *Globulus*, sulle vette delle colline, che sfidarono incolumi il crudelissimo inverno, li fa sicuri che, per quante contrarietà possano sorgere, essi devono trionfare e trionferanno di certo.

Voi dovete scusare se sono entrato in queste particolarità, forse un po' minute; però quando io leggo i risultati favolosi di risanamento di regioni intere e vaste col solo piantamento di *Eucalyptus*, ma che non si possono citare perchè vi chiudono la bocca dicendo: l'Italia non è l'Algeria, non è l'Australia, non è il Portogallo, è troppo naturale che potendo constatare come, essendo assicurato da' fatti che può prosperare anche in Italia in determinate regioni, abbiamo diritto di attendere i medesimi risultati che si verificarono altrove.

Quanto all'Italia meridionale, il freddo non colpì forse l'uno per cento di quelle piante salvo una parziale eccezione a Cosenza. Se nell'Italia centrale potranno allignare dieci o dodici specie, nel Mezzogiorno si può esser certi che ne potranno allignare forse il doppio, il triplo; l'abilità sta nel trovare la specie che sia la più confacente al rispettivo suolo; ma questo non può essere l'effetto che di prove ed esperimenti. Que' pochi che si fecero nel Mezzogiorno si limitarono quasi esclusivamente al *Globulus* che, laddove trova condizione a lui favorevole, è uno de' più utili e fra quelli che crescono con meravigliosa celerità, e di cui per vero si vedono in più luoghi del Mezzodì esemplari magnifici.

A Messina, e precisamente nel giardino del palazzo erariale abitato dal Prefetto, havvi un *Globulus* che misura due metri di circonferenza e 22 d'altezza e conta 11 anni; solo in cento anni le crescite che si hanno dagli alberi più colossali, come il noce e la querce, raggiungono quelle dimensioni, e quando siano in condizioni di suolo favorevoli.

Le piantagioni fatte in molti punti delle strade ferrate del Mezzogiorno in questi ultimi anni provano la buona intenzione, ma sempre in piccola scala; molte si vede che hanno sofferto per troppo caldo e mancanza d'acqua nei primi anni. È pianta che vuol gran cura nella sua primissima gioventù e dopo acquista forza straordinaria; ma qua e là si vedono individui che per una causa qualunque furono più fortunati ed hanno l'aspetto di piante di otto e dieci anni. Sulla linea Ostuni-Brindisi e Brindisi-Taranto una piantagione di *Globulus* ebbe, come potrete verificare dai prospetti della Direzione, una riuscita ottima.

Ora con tanti esempi e prove e colla piena sicurezza che prospera anche da noi nei limiti da me indicati, possiamo noi titubare a ricorrere a quell'albero come miglioratore dell'aria? Pensate che un migliaio di *Eucalyptus globulus* su d'una superficie di 10 ettari, che non è piccola, pompano tant'acqua in pochi giorni da paralizzare gli effetti d'una pioggia abbondante e rendere asciutto un terreno acquitrinoso; ed in questo sta la principale loro azione benefica, quell'azione almeno che non trova contraddittori, quantunque sia indubbiamente provato da mille e mille esperienze che un effetto balsamico lo hanno anche le sue emanazioni. Io vi ho già letto un brano del rapporto della Direzione delle

strade ferrate dell'Alta Italia relativo ai risultati ottenuti nella stazione di Ventimiglia, e la parte che attribuisce anche alle emanazioni, ma poniamolo pure in seconda linea; stanno in prima linea gli effetti prosciuganti i terreni paludosi e s'intende che questi sono esempî in casa nostra, non dell'Algeria e dell'Australia.

Or bene, o Signori, queste mille macchine di pompe naturali quali sarebbero mille piante di *Eucalyptus*, producono quest'effetto, che a molti parrà fenomenale, ma ben presto si persuaderà ognuno pensando che sono precisamente questi effetti che spiegano la vitalità straordinaria che possiede quella pianta. Dessa assorbe sì dal suolo che dall'aria tanta massa di umidità e di gas, che supera nelle proporzioni ogni altra pianta: ma miracoli non ne fa nemmeno essa; segue le medesime leggi di natura delle altre; il suo sviluppo si spiega senza difficoltà quando appunto considerate, ciò che voi potete misurare e quasi vedere coi vostri occhi, le masse d'acqua che spariscono sotto l'azione assorbente delle sue radici.

Ora, di questi suoli acquitrinosi, di questi stagni che vanno e vengono ad ogni pioggia, ne abbiamo forse pochi lungo i 3500 chilometri di strade ferrate affetti da malaria? Ne abbiamo da poter piantare qualche milione di piante, e quand'anche dovessimo restringere la possibilità lungo le ferrovie litoranee ad un sola costa, io vi dirò che nel volgere di pochi anni, come sarebbero sei, otto al più, l'effetto delle sole piantagioni sarebbe grandissimo e varrebbe esso solo per consacrarvi la spesa che propongo.

Però non credo che dobbiamo limitarci a quel mezzo, ma conviene applicarsi anche agli altri due: allo scolo delle acque ed al miglioramento dei fabbricati.

Sotto questo rapporto sarebbe inutile che io entrassi in particolari, poichè nulla certo potrei dire di nuovo. Dove e quale espediente venga adottare è determinato dalle circostanze d'ogni singola località.

Importante invece è il modo col quale vuoi procedere per condur a termine questa impresa, che è ad un tempo umanitaria, economica e finanziaria, poichè non dimenticate che io sostengo - e ne ho la piena convinzione - che col sacrificio di 10 milioni voi diminuite, a mio giudizio, forse la metà, certissimo più del terzo, della malaria; ora, invece, il solo terzo vi la-

sciirebbe, rapporto alla questione finanziaria, nelle condizioni attuali. Oggi spendete un milione e mezzo; allora avrete bensì sacrificato 10 milioni, ma potreste forse spendere molto meno d'un milione.

Ma se la condizione economica è la stessa, nell'ipotesi la meno felice non sarà così della condizione igienica: il miglioramento sia pure in ragione d'un solo terzo, sarà già un risultato importante, ma è risultato che per natura sua tenderà sempre ad aumentare; se non che per ottenerlo, a mio avviso, sono indispensabili due condizioni che ho tradotto anche nel progetto di legge: l'una che un'impresa simile sia affidata ad un Corpo che si occupi desso esclusivamente di quella, lo si chiami come si vuole, Commissione, Direzione speciale, od altro; deve essere sotto la dipendenza del Ministro dei Lavori Pubblici, questo s'intende; dev'essere un esecutore responsabile, ma con piena libertà d'azione. Non si creda che questo possa alludere a poca confidenza verso il Corpo tecnico dal quale dipendono nell'organizzazione attuale i pubblici lavori presso il Ministero dei Lavori Pubblici. Nulla di questo; ma si è per l'assoluta impossibilità che vi sarebbe di sottoporre tanti svariatissimi lavori, alcuni dei quali di piccola importanza, a tutte le formalità volute con ragione dalla legge per i casi ordinari.

Io non so ideare un'impresa simile senza che il pensiero ricorra, non dirò a centinaia, ma quasi a migliaia di provvedimenti, dei quali i quattro quinti saranno cose ovvie, risoluzioni da prendersi al momento, esecuzioni di piani che richiederanno poche settimane, ed un quinto, se pure, saranno progetti, che vogliono essere elaborati con calma, ma nel tempo che richiede il progetto stesso; non vi devono essere di mezzo interruzioni, perchè non si può lavorare in causa che o l'autore o il giudice del lavoro altrui ne ha altri da mandar avanti. Sarebbe un sacrificare una grande impresa alle formalità burocratiche non solo, ma renderla quasi impossibile. Lasciate al Corpo o Commissione qualunque piena libertà con responsabilità per quanto alle spese, di giustificarle, e credete che la migliore di tutte le responsabilità è la pubblicità da darsi al progresso dei lavori. Imponete un resoconto particolareggiato annuo, e vedrete se per una questione che interessa direttamente non solo tanti individui, ma tanti

corpi morali, Comuni, Associazioni, Consorzi, se, ripeto, si stabilirà una vera efficace controlleria.

Permettetemi di spiegare meglio la mia idea con un esempio.

Uno fra i tecnici di questo Corpo semi-autonomo, rapporto ai lavori da fare, si reca in uno dei tanti bacini ove domina la malaria; fa le sue livellazioni, trova che ha sufficiente pendenza, perchè scavando un fosso di scolo al mare si possa prosciugare; fa il suo progetto, in quattro o cinque giorni; viene approvato; ma sopravviene un temporale, vede il fosso di scolo ora imperfetto trascinar al mare una gran massa di materia, ossia di terra sciolta nell'acqua, in altri termini vede torbide stracariche; s'informa sulla natura del torrentello, quante volte su per giù in un anno accade questo; fa prendere un cubo di quell'acqua torbida, la fa evaporare e misura quanta terra contiene, e si persuade che in pochi anni può aver una colmata, e che fra il bonificamento a mezzo d'un'opera diretta solo a scavar un alveo più profondo, e quello della colmata, quest'ultimo è assai preferibile.

Il piano relativo a questo cambiamento può esser l'opera di pochi giorni, e, sommati assieme i due lavori, può aver richiesto un mezzo mese; fate invece che abbia mandato all'Ufficio Centrale a Roma il primo progetto e sarà molto se, non occorrendo nuove spiegazioni, l'avrà in due mesi; ma fate poi che sopravvenga il progetto di un nuovo e diverso piano, cosa avverrà? Probabilmente che vi rinuncierà pensando che è già in corso l'altro, e se quello richiede due mesi, coll'aggiunta del secondo, e tutte le ragioni per mostrare la convenienza, non potrebbero bastare altri due. I quindici giorni sono convertiti in quattro mesi. Questo non è colpa di nessuno, è conseguenza del sistema che, applicato ad un'impresa che si compone di centinaia e centinaia di opere, è paralizzatore di ogni celere esecuzione, che è invece quanto più si richiede nel nostro caso. Fra i lavori intesi a frenare i torrenti, ad impedire le frane, sono ora tornate in grand'uso le *briglie* o *traverse* o *serre*, che chiamar si vogliono. Dal 1860 in poi se ne fecero a decine di migliaia in Francia con ottimo successo, se ne fecero e fanno in Svizzera con egual risultato; se ne fanno alcune anche in Italia, ove è molto probabile che siano nate, ma certo poi sono note

e praticate da lunghi secoli addietro, poi state trascurate.

Quelle opere dovrebbero figurare indubbiamente e fra quelle da adottarsi. Supponiamo almeno come esempio questo caso.

Una persona pratica va sul luogo, indica il posto preciso più opportuno ove conviene farle e ne possono occorrere quattro, cinque, sei, nel letto del torrente; se ha una squadra d'uomini esperti in que' lavori, due giorni dopo si possono porre all'opera ed a seconda della loro importanza essere finiti in un mese, al più in un mese e mezzo e funzionare tosto. Ponete che debba fare il progetto, che debba venire approvato: non bastano sei mesi.

Infine, io vi ripeto che quello è un tal complesso di tante e sì svariate operazioni che non può esser tradotto in pratica, se non ammessa un'ampia libertà d'azione.

Un'altra disposizione è stata da me ritenuta come indispensabile, e questa riguarda le piantagioni. Queste possono riuscire bene o male a seconda che vengono curate soprattutto nella loro prima età. La cura e sorveglianza vuol essere affidata al personale subalterno nelle stazioni e caselle di guardia. Ma non devesi pretendere che lo facciano gratuitamente ed unicamente perchè sono già pagati; la cura seria e vera, quale sola può condurre a risultati, richiede fatica maggiore e vuol essere ricompensata; ma ben lungi che questa ricompensa possa riguardarsi come una sottrazione al reddito delle piantagioni ossia al valore che rappresenteranno, io credo che sarà la causa principale per la quale si avrà quel valore. È presto detto: voi curerete queste 100 piante perchè è vostro dovere; ma nell'esecuzione pratica se si curano bene ne riusciranno 80, se si curano male ne riusciranno 20. Voi non potete dire: vi castigheremo, tratterremo l'importo dal vostro soldo; perchè le cause naturali che possono far morire una pianta sono sì molteplici che ammettono la possibilità che non abbia potuto avvenire diversamente. Se voi prendete l'opposta via, allora siete certo di riuscire con vostro vantaggio e della persona o persone che le curano. Convien dare loro una larga compartecipazione nel successo; allora si che vi porranno attenzione e zelo e non periranno che quelle che era impossibile impedire che perissero.

Prendete un esempio pratico. Voi avete una

piantagione di 100 *Eucalyptus* affidata ad un individuo. Viene un'estate molto calda ed asciutta; le piccole piante cominciano a soffrire; se voi le bagnate regolarmente, come verrà prescritto, veletteranno a meraviglia; se voi trascurate di bagnarle, potrebbero perire nove su dieci; ma il bagnare quella quantità non è una fatica da poco, come non è una operazione che voi possiate controllare; se ogni volta che s'accinge a quella fatica, il sorvegliante sa che una parte del successo va a suo beneficio, lo farà ed anche volentieri; se non rappresenta che una fatica di più, o non la farà o la farà male. Se ne salva 80 sulle 100 curandole bene, fate pur conto che non se ne salvino 20 curandole male. Se voi gli dite: *un terzo, un quarto del valore delle 80, stimate a suo tempo, sarà tuo*, non crediate che sia realmente una sottrazione fatta all'Amministrazione; se essa ne avrà 60, o 50 in luogo di sole 20, lo dovrà a quella disposizione; e quanto più generosa sarà la quota di compartecipazione più voi avrete assicurato l'esito delle piantagioni. Il modo di ripartire e fissare la quota parte d'ognuno sono modalità di esecuzione, sono affare di regolamento; l'importante è l'ammettere una larga compartecipazione come massima, e state certi che allora si riesce.

Ma è ben tempo che venga alla conclusione.

Quando io propongo che si facciano piantagioni, e sulla più vasta scala possibile, lungo le ferrovie italiane, non propongo davvero una novità. Nella Corsica si fecero piantagioni con successo e su scala più vasta assai, e lungo le ferrovie si fecero in Algeria. In America, ove colle foreste vergini credevasi impossibile che mai avvenisse bisogno di piantagioni, se ne fanno lungo le ferrovie a milioni e milioni di piante; gli Inglesi le fanno lungo le ferrovie delle Indie; e notate che tanto in America che nelle Indie si fanno, ove il clima lo comporta, di preferenza con *Eucalyptus*. Se colà le fanno per un bisogno futuro, noi dobbiamo farle per un motivo ancor più impellente, per dare salubrità alle linee dove è possibile, senza che sia da trascurarsi anche la riflessione del valore, che può essere rilevantissimo, delle piante stesse dopo 15 o 20 anni, valore del quale non tenni conto non già perchè non ne valesse la pena, ma perchè lo volli lasciare come riserva a contrabbilanciare obiezioni, e

perchè in ogni modo anche di quei valori, a mio avviso, non debbesi calcolare che su d'una parte, dovendo l'altra venir distribuita fra quelli che curarono le piantagioni.

In Italia avrebbero adunque un doppio scopo: l'essenziale si è quello di migliorare le condizioni igieniche; il secondario, ma non indifferente di certo, il risultato economico. Vi basti poi sapere che sonvi più specie di *Eucalyptus* che somministrano un legname opportunissimo per traversine, al che si presta bene però anche il *Globulus*, e nell'Algeria si piantano a centinaia di migliaia per speculazione da privati per questo scopo. Non temete quindi che in nessun modo possa dirsi che facciamo esperienze nuove e che prima di decidersi conviene ponderar ben bene. Sono nuove per noi su vasta scala, ma non sono tali su piccola scala. Per noi quello che havvi di vecchio, anzi di troppo vecchio, è l'estesissimo male della malaria. Anche nel dubbio d'una spesa che non raggiunga tutti gli scopi che io ho descritto, si dovrebbe abbondare nell'accordarla, poichè se la natura non cangia leggi per far la guerra proprio a noi, cosa assurda, noi dalle piantagioni, dalle opere idrauliche, dal miglioramento delle abitazioni, avremo i risultati che si ottennero altrove e li avremo in tempo relativamente breve, ossia dopo quattro o cinque anni rapporto alle piantagioni, e parte immediati rapporto alle opere idrauliche.

A mio avviso poi li avremo in una misura che supererà l'aspettativa, dato, ben s'intende, che si limiti la spesa alla somma indicata del terzo, ed il corrispondente beneficio al terzo della diminuzione della spesa. Non oserei certo dire altrettanto per i passi ulteriori che si volessero fare e che potrebbero richiedere ben altre somme. Comprendo le obiezioni che si possono fare, non voglio anticipare su queste, ma risponderò a suo tempo. Una cosa sola non ammette certo dubbio: il desiderio che voi avete come tutti, direi anzi più di tutti, di provvedere quanto meglio sarà possibile. Per questo spero che almeno come base, come un punto di partenza, accetterete il mio progetto. (*Segni di approvazione*).

Un'ultima preghiera ho da fare.

Questa questione, come questione essenzialmente di fatto, riposa sopra documenti taluni dei quali vi ho citati, altri solo indicati. Voi

dovete permettere che essi sieno stampati come allegati al progetto. La spesa non sarà molto grave, ma grave assai parmi la questione e che meriti di essere studiata a fondo, e quelli sono appunto elementi di studio e di confronto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta della presa in considerazione del progetto di legge Torelli.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato all'unanimità).

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 71 del Regolamento:

Art. 71.

« Letta e sviluppata dall'autore la sua proposta in pubblica adunanza, il Senato delibera senza discussione se la proposta debba essere presa in considerazione o no, oppure rimandata a tempo determinato. La votazione sulla presa in considerazione si fa per alzata e seduta, qualora lo squittinio secreto non sia domandato da 12 Senatori. »

Non avendo ricevuto nessuna domanda di squittinio secreto, pongo ai voti per alzata e seduta la presa in considerazione del progetto di legge letto e sviluppato testè dall'on. Senatore Torelli.

Chi approva la presa in considerazione è pregato di sorgere.

(Approvato ad unanimità)

Ora leggo anche l'art. 72 riguardante le proposte prese in considerazione.

Art. 72.

« La proposta presa in considerazione potrà, secondo che verrà dal Senato determinato, rimandarsi all'esame degli Uffici, ovvero di una Commissione da nominarsi. »

Siccome il rinvio agli Uffici è la regola, così pongo a partito che la proposta di legge del Senatore Torelli sia rinviata all'esame degli Uffici.

Chi consente è pregato di alzarsi.

(È approvato all'unanimità il rinvio agli Uffici.)

Presentazione di 2 progetti di legge.

PRESIDENTE. Il Signor Ministro Guardasigilli ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. A nome del mio collega l'onor. Ministro delle Finanze ho l'onore di presentare al Senato gli Stati di prima previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, e quelli del Ministero delle Finanze per l'anno 1880.

Prego il Senato di voler accogliere l'istanza, che a nome del detto mio Collega gli faccio, di volerli dichiarare d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro Guardasigilli della presentazione dei due progetti di legge da lui presentati per conto del suo collega il Ministro delle Finanze.

Interrogo il Senato se intende accordare l'urgenza domandata per questi progetti di legge.

Non facendosi opposizione, l'urgenza è accordata.

Questi progetti di legge saranno stampati e rinviati alla Commissione permanente di finanza.

Il signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio ha la parola.

MICELI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge sul riconoscimento giuridico delle Società di Mutuo soccorso.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito negli Uffici.

Discussione del progetto di legge: Facoltà al Governo di pubblicare e mettere in esecuzione un nuovo Codice di commercio (N. 3).

PRESIDENTE. Ora abbiamo all'ordine del giorno il progetto di legge intitolato: « Facoltà al Governo di pubblicare e mettere in esecuzione un nuovo Codice di commercio ».

Abbiamo a questo proposito due progetti: il progetto del Ministero e quello della Commissione.

Interrogo il signor Ministro Guardasigilli e quello di Agricoltura, Industria e Commercio, se ammettono che la discussione si faccia sul progetto della Commissione.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Non ho nessuna difficoltà che la discussione si faccia sul progetto della Commissione.

PRESIDENTE. Si darà quindi lettura del progetto della Commissione.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Art. 1.

Il Codice di commercio pel Regno d'Italia annesso alla presente legge è approvato ed entrerà in osservanza non più tardi del 1° giugno 1881.

Art. 2.

Dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice cessano di aver vigore tutte le leggi e disposizioni regolate dal medesimo.

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a fare per Decreto Reale le disposizioni transitorie, e le altre che sieno necessarie per la completa attuazione del nuovo Codice.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge. Se nessuno chiede la parola sulla discussione generale, la medesima si dichiara chiusa e si procederà alla speciale.

Ora domando se si debba discutere...

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. L'articolo 1 del progetto, dichiara che il Codice di commercio è approvato. Esso suppone quindi una piena e larga discussione di tutte le disposizioni nel medesimo contenute, e di quelle specialmente alle quali l'attento studio della Commissione propose modificazioni ed emendamenti.

Ma la discussione non riuscirebbe certo proficua, ove si volesse procedervi colle norme e colle discipline ordinarie. Vi sarebbe perdita di tempo, e più il pericolo di trovare alla fine l'opera nostra meno conforme allo spirito che la dettava. Giacchè altro è discutere un breve progetto che si riferisce ad una sola materia,

altro è discutere un Codice intiero che abbraccia un vastissimo e complesso ordine di cose.

Io per me credo di dover dichiarare che sono convinto doversi accogliere la maggior parte delle modificazioni proposte dalla Commissione e penso che per fare lavoro utile ed anche spedito non è punto necessario che si dia lettura di tutti gli articoli, ma basterebbe invece leggere quelli sui quali o la Commissione o taluno dei Senatori abbia proposto qualche emendamento. Salvo quindi il diritto a qualunque Senatore che il credesse, di fare osservazioni anche sopra gli altri articoli, ritengo che quelli soli dovrebbero essere posti in discussione ed essere specificamente approvati sui quali cadesse una proposta d'emendamento.

Gli articoli che non vennero emendati dalla Commissione, e sui quali nessuno chiedesse di parlare, dovrebbero intendersi tacitamente approvati.

Io quindi mi permetterò di pregare il Senato a volere, perchè il lavoro proceda con ordine e speditezza, appigliarsi a questo sistema, che non credo contraddica a nessuna disposizione di legge ma abbia invece l'autorevole sanzione di altri esempî.

PRESIDENTE. Se nessuno muove opposizione, si adotterà questo metodo di discussione.

Il primo emendamento proposto dalla Commissione è all'articolo terzo del progetto.

Secondo la Commissione, questo articolo rimarrebbe quale è nel progetto del Ministero, sino al numero 4 inclusive.

Il numero 5 del progetto ministeriale è così concepito:

« N. 5. Le compre e le vendite delle azioni di società commerciali ».

In questo comma la Commissione propone che si scriva:

« Le compre-vendite di quote, o azioni di società commerciali ».

Il signor Ministro accetta questa variante?

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Accetto.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti questo emendamento.

Chi lo approva, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Il secondo emendamento della Commissione è all'art. 11.

L'art. 11 ministeriale, dice:

« Il padre investito della patria potestà, ecc. »

La Commissione fa questa sola modificazione: invece di dire: « il padre investito della patria potestà », dice: « Il genitore che esercita la patria potestà, ecc. »

Se nessuno muove opposizione, metto ai voti questo emendamento.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato).

Quindi la Commissione continua senza emendamenti fino all'art. 67.

A questo articolo propone l'emendamento che leggo:

« L'art. 67 del progetto ministeriale.... »

Senatore CORSI T., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Corsi, Relatore, ha facoltà di parlare.

Senatore CORSI T., *Relatore*. Faccio osservare che è per un errore di stampa che è stato scritto negli emendamenti proposti « Art. 67 » mentre invece si tratta dell'ultimo paragrafo dello art. 67, al quale si riferisce la variante proposta dalla Commissione.

PRESIDENTE. Dunque l'emendamento proposto dalla Commissione cade sull'ultimo capoverso dell'art. 67.

L'ultimo capoverso dell'art. 67 ministeriale dice:

« Se l'inadempimento ha luogo da parte del venditore, il compratore ha diritto di far comprare la cosa per conto ed a spese dell'altro contraente, ed al risarcimento dei danni ».

La Commissione propone invece che si dica:

« Se l'inadempimento ha luogo da parte del venditore, il compratore ha diritto di far comprare la cosa col mezzo di un pubblico ufficiale, come è indicato di sopra, per conto ed a spese dell'altro contraente, ed al risarcimento dei danni ».

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Mi permetto di sottoporre all'attenzione dell'onor. Commissione e degli onor. Ministri una breve osservazione.

Io riconosco che l'ultimo capoverso dell'articolo 67 del progetto ministeriale merita riforma.

Però l'emendamento formulato dalla Com-

missione parmi vada più in là delle sue intenzioni.

In vero, l'art. 67, nel primo capoverso accettato dalla Commissione, accenna a diversi modi, secondo i quali il venditore possa liberarsi della merce che il compratore non cura ricevere, e costringere questi al pagamento del relativo prezzo.

« Il venditore - è detto nella prima parte di quel capoverso - può depositare la cosa venduta per conto ed a spese del compratore in un luogo di pubblico deposito o, in mancanza, presso una solida Casa di commercio ». A proposito di questa potestà del deposito presso una solida Casa di commercio mi riservo di fare in seguito un'avvertenza.

L'accennato primo capoverso, nella sua seconda parte, accorda queste altre due facoltà al venditore che volesse costringere il compratore all'esecuzione del contratto: « può anche, previo avviso al compratore, far vendere la cosa per conto di questo al pubblico incanto; e, se la stessa cosa ha un prezzo di borsa o di mercato, può farla vendere al prezzo corrente col mezzo di un pubblico ufficiale, autorizzato a tale specie di atti, ecc. »

Ora, l'emendamento della Commissione, fatto, in massima, nel fine di attribuire al compratore i medesimi mezzi esecutivi, o meglio le medesime facoltà che il primo capoverso concede al venditore, parmi che in sostanza restringa quelle facoltà ad una sola, a quella cioè indicata nell'ultimo inciso della seconda parte del primo capoverso, dove si dice che « se la cosa ha un prezzo di borsa o di mercato, può (il venditore) farla vendere al prezzo corrente col mezzo di un pubblico ufficiale ».

Invero, affermandosi nell'emendamento della Commissione che « il compratore ha diritto di far comprare la cosa col mezzo di un pubblico ufficiale, com'è indicato sopra, per conto e a spese dell'altro contraente, ecc. », per ciò stesso le facoltà concesse al compratore contro il creditore inadempiente, oltre a quella di diritto comune del risarcimento dei danni, sono circoscritte all'unica di valersi del pubblico ufficiale, e solo per comperare il titolo o la cosa che abbiano prezzo di borsa o di mercato.

Ma se le merci non consistono soltanto nelle cose che hanno prezzo di borsa o di mercato,

non è giusto che al compratore non si abbia a fornire il mezzo di conseguire altrimenti ed in natura la cosa che dal venditore non gli si consegna secondo i termini del contratto.

Nondimeno deve riconoscersi, che la condizione del compratore sia alquanto diversa da quella del venditore; poichè questi possiede una cosa di cui si può liberare, e la legge deve limitarsi, come ha fatto, a determinare i modi secondo la diversa indole della merce, mentre il compratore deve rintracciare la cosa identica, il che non è possibile per tutte le merci; e, trovandola, non gli si può lasciare piena balia di farne l'acquisto a spese e danno del venditore inadempiente, ma devono determinarsi i modi e le garanzie anche nell'interesse del secondo, affinchè sia preservato dalle frodi e dagli aggravî non strettamente necessari. Io considero pertanto che, quantunque in massima debba essere eguale e corrispettiva, così per il compratore come per il venditore, la potestà di dare esecuzione alla compra e alla vendita, e però deva trovarsi modo di far conseguire al primo la cosa in natura se non si accontenta dell'indennizzo per equivalente, e al secondo il prezzo fornendogli modo di liberarsi della cosa abbandonata dal compratore; pure, nella pratica, la facoltà del compratore riesce più limitata di quella del venditore. Ma tale limitazione sarebbe soverchia se si lasciasse, com'è formulato, l'emendamento della Commissione.

Il compratore che conseguisse da altri la cosa comprata, pagandola a prezzo corrente, e giustificando il suo acquisto a mezzo d'un pubblico ufficiale, autorizzato a tale specie di atti, sarebbe in diritto di costringere il suo venditore all'esecuzione del contratto non più in natura, ma per equivalente, pagando cioè la differenza del prezzo e le spese.

E a rimuovere le fatte obiezioni all'emendamento della Commissione, io penso debbasi prescrivere nella legge che il compratore ha sempre bisogno dell'intervento del pubblico ufficiale, ove comperi a danno del venditore. Non può darglisi l'abilitazione di andare a comprare liberamente, perchè in ciascun caso si sarebbe di fronte alla necessità di fare una prova specifica della buona fede del compratore, della identità della merce e della sua rispondenza al prezzo corrente, indagini tutte

che sfuggono alla natura della materia che si vuole disciplinare con l'articolo che discutiamo. L'intervento del pubblico ufficiale che eserciti le sue funzioni dove e come è prescritto dalle leggi, e anche dai conformi regolamenti locali, deve far fede, anche rispetto al venditore, al quale non sarà mai interdetta la prova contraria.

A togliere dunque la soverchia tendenza restrittiva della formola della Commissione, e ad ovviare a una troppo larga interpretazione, io propongo la eliminazione delle parole: « COME È INDICATO DI SOPRA », lasciando nel resto l'emendamento della Commissione inserendo però dopo le parole « far comprare la cosa » la parola « sempre ».

Secondo me, il pubblico ufficiale deve intervenire sempre, se vuolsi comprovare la regolarità della compra in faccia al venditore inadempiente.

L'opera del pubblico ufficiale che compie e certifica la compra sarà vevole, se egli eserciti le sue funzioni in una borsa o in un pubblico mercato, e anche presso quelli tra i privati venditori che potessero alle migliori condizioni offrire le cose non acquistabili in borsa o in pubblico mercato.

Questo è il significato del sotto-emendamento che raccomando al Senato.

Un secondo emendamento riguarderebbe il testo del progetto ministeriale nella prima parte dell'articolo.

Qui non c'entra affatto la Commissione, anzi, e per poco, ci entro io stesso; chè insieme ai due Guardasigilli che si succedessero, da ministro del Commercio io ebbi l'onore di presentare la prima e la seconda volta il presente progetto di Codice di commercio.

Io mi preoccupavo della troppo larga potestà lasciata al venditore di depositare la sua merce presso una solida Casa di commercio ove manchi un luogo di pubblico deposito. Anche questo punto è equivoco, e potrebbe sollevare controversie nella pratica forense.

Non è bene lasciare al giudizio del venditore la condizione economica della Casa di commercio che egli stesso sceglie a depositaria della merce spettante al compratore inadempiente. Il magistrato non si accontenterà di quel giudizio, e non è bene sieno istituite delle indagini. Preferirei che, pur lasciando la scelta della Casa all'arbitrio del venditore, gli restasse però

la responsabilità sussidiaria, ove quella Casa si mostrasse in fatto inadempiente.

Nel luogo di pubblico deposito come nella Cassa pubblica, si opera il trasporto di diritto, ed ivi *res perit domino*; ma nel deposito privato scelto dal venditore è troppo il far operare il trasporto fino al punto di assolvere costui dalla responsabilità della scelta del depositario riuscito insolubile, comechè avesse potuto avere parvenza di solvibilità.

Secondo me, un'aggiunta delle parole « sotto la sua responsabilità » verrebbe a rispondere al pensiero del Ministero e della Commissione, che ha accettato l'articolo.

Io attendo le risposte dell'onorevole Commissione e del Ministero.

PRESIDENTE. Prego l'on. Senatore Majorana-Calatabiano di scrivere il suo sotto-emendamento e d'inviarlo al banco della Presidenza.

La parola spetta all'onorevole Relatore della Commissione.

Senatore CORSI T., *Relatore*. Sono due le osservazioni, che il Senatore Majorana-Calatabiano ha fatto sopra l'art. 67. Incomincerò dalla seconda, perchè viene prima nell'ordine delle disposizioni contenute nell'articolo stesso.

Vorrebbe il Senatore Majorana che, quando il compratore è inadempiente, il venditore abbia la facoltà di depositare la cosa che doveva consegnare al compratore, o in un pubblico deposito o, in mancanza, presso una solida Casa di commercio; ma intenderebbe di aggiungere a questa dizione l'inciso: *sotto la responsabilità del venditore stesso*, che è quello che adempie il contratto di fronte al compratore inadempiente.

Ora, la Commissione fa osservare al Senato ed al Senatore Majorana, in primo luogo, che il caso del deposito presso una Casa di commercio è ristretto alla sola circostanza in cui manchi il deposito pubblico. Quindi, dice l'articolo, *in luogo di pubblico deposito o, IN MANCANZA, presso una solida Casa di commercio*: dunque deve mancare un deposito pubblico ed allora il compratore può depositare presso una solida Casa di commercio. È verissimo che le Case di commercio solide possono diventare meno solide; ma qui si tratta di inadempimento di contratto riferibile al compratore di una merce, e conseguentemente a una questione possibile che in brevissimo tempo deve essere risolta. Ora è difficile che in questo breve in-

tervallo la Casa di commercio, da solida che era, sia divenuta meno solida. In secondo luogo, siccome il fatto non è che una conseguenza dell'inadempimento del compratore, alla Commissione non parrebbe conveniente che la responsabilità dovesse essere a carico del venditore che è lo adempiente.

Se il venditore non aveva ragione di ricusarsi dall'adempire al contratto, le conseguenze del deposito andranno a carico suo; oppure il compratore era esso in colpa, perchè non offriva la merce comprata di quella qualità che era stata convenuta, o per un'altra ragione qualunque, e le conseguenze del deposito, che è stato fatto, andranno a carico suo.

In altri termini non pare alla Commissione giusto che le conseguenze che possono nascere dal deposito presso una Casa bancaria debbano andare per regola e sempre a carico della parte adempiente, ma che debbano rimanere a carico di chi avrà il torto nella questione sull'inadempimento del contratto. Quindi mi parrebbe che non si dovesse fare alcuna modificazione a questa parte dell'articolo.

Quanto alla seconda parte che si riferisce all'ultimo paragrafo, la Commissione non ha nessuna difficoltà ad accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Majorana, il quale consiste nel rescare le parole: *come è indicato di sopra*, e aggiungere la parola *sempre*.

Dico che non vi è difficoltà nessuna, perchè è verissimo che quando si contempla il caso dell'inadempimento per parte del *compratore*, il venditore per sbarazzarsi della merce, o 1° la deposita, o 2° la fa vendere all'incanto o 3° la fa vendere a prezzo di Borsa.

Nell'altro caso poi dell'inadempimento per parte del *venditore*, siccome il compratore non sarebbe nella condizione di valersi di tutti e tre questi mezzi, non può far altro che rivolgersi ad un pubblico mediatore e far comperare la cosa che avrebbe dovuto essergli consegnata dall'altro contraente inadempiente.

Ora, il Senatore Majorana desidera che siano tolte queste parole: « com'è indicato di sopra » e ciò per togliere ogni equivoco di riferimento ad uno dei tre casi contemplati nella prima parte dell'articolo, e crede altresì che a questo stesso intento valga l'aggiungere la parola *sempre*. La Commissione per parte sua non

ha difficoltà veruna ad accettare tale suo emendamento.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro Guardasigilli ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Io ho poche parole da aggiungere a quelle pronunziate dal Relatore della Commissione.

Se noi accettassimo l'emendamento dell'onorevole Senatore Majorana, per il quale verrebbe stabilito che colui che reclama l'adempimento del contratto deve sostenere la responsabilità della scelta della Casa presso la quale l'oggetto deve essere depositato, si addosserebbe a chi fu offeso, a chi sorge alla difesa de' suoi diritti un aggravio enorme e la di lui condizione sarebbe peggiorata, oltre quanto può esserlo nelle vie ordinarie del diritto civile colui che chiede ai Tribunali il risarcimento dei danni per l'inadempimento di obbligazioni.

Noi dobbiamo riconoscere che in questa disposizione del progetto del Codice di commercio vi è un'eccezione alla regola comune del diritto civile. Quando si tratta dell'inadempimento di una obbligazione civile, si deve promuovere il giudizio e chiedere al Tribunale il risarcimento del danno per l'inadempimento dell'obbligazione.

In questo caso, se il Tribunale ordina il deposito della cosa contestata presso qualunque Casa, anche la meno solida, il reclamante non soggiace ad alcuna responsabilità. È il Tribunale che ha ordinato il deposito, e nessuno deve rispondere delle conseguenze del giudicato.

Si riconobbe invece che nelle contrattazioni commerciali conveniva dare alla persona stessa che reclama, il diritto di provvedere alla propria sicurezza e alla difesa dei propri diritti; e quindi, per eccezione alla regola del diritto civile, si concedesse a lui la facoltà di provvedere al deposito, ossia all'assicurazione della cosa venduta, o in un luogo di pubblico deposito o presso una solida Casa di commercio. Perchè dovremmo noi in questo caso, nel quale appunto fu riconosciuta dalla legge la necessità di forme più semplici, di forme più spedite, impacciare l'esecuzione di questi provvedimenti aggravando la responsabilità sopra

colui che, alla fine dei conti, non ha alcuna colpa di ciò che il contratto sia stato violato?

Colui che in questo caso reclama l'adempimento dell'obbligazione, non ha altro obbligo che quello di scegliere quella Casa, che nel momento in cui avviene il deposito sia nel concetto comune ritenuta per solida. Egli non deve avere altra responsabilità che questa, di scegliere, ripeto, quella ditta la quale abbia sufficiente credito, perchè nell'opinione della piazza si ritenga sufficientemente sicuro il deposito che le è affidato.

A questo io credo debba limitarsi la responsabilità di colui che reclama l'adempimento della obbligazione. Quindi, io non posso a meno di accostarmi all'opinione espressa dall'egregio Relatore della Commissione, e pregare l'onorevole Senatore Majorana di non voler insistere nel suo emendamento.

In quanto all'ultima parte, la formola proposta dell'onorevole Senatore Majorana è stata accolta anche dall'egregio Relatore, perchè è più chiara, precisa meglio la condizione delle cose, fa vedere che è lo stesso ordine d'idee che ci regge, così quando si tratta del compratore che reclama l'adempimento dell'obbligazione, come quando si tratta del venditore.

Il pubblico ufficiale in questo caso è Ministro lui di quelle formole, per le quali è garantito l'interesse anche della parte che non partecipa agli atti di vendita e di compera.

Io non ho quindi nessuna difficoltà di accettare quest'ultimo emendamento proposto dall'onorevole Senatore Majorana.

PRESIDENTE. Il Senatore Majorana ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io ringrazio la Commissione e l'on. Guardasigilli di aver accettato l'emendamento nella parte principale e più importante della sua formola. Quanto all'inciso che avrei voluto proporre nel primo capoverso dell'articolo, dichiaro che mi vedo costretto a non insistere, appunto per l'armonia che si manifesta tra la Commissione ed il signor Ministro nel combatterlo. Ma l'una e l'altro, a giustificare la ragionevolezza del concetto mio, permetteranno che dica brevissime parole.

È certo che non si tratta che di una facoltà straordinaria, eccezionale, concessa al debitore che qui è un venditore, nella scelta della Casa commerciale presso cui, a disimpegno della

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 GIUGNO 1880

sua obbligazione, ei può depositare la merce venduta.

Per diritto civile e per diritto commerciale la liberazione del debitore non si verifica che conformandosi, nell'offerta e nel deposito della cosa dovuta, alle disposizioni della legge o del magistrato, o conformandosi ai modi convenuti. Ci sono le Casse pubbliche di deposito, ci sono i depositarî giudiziari, ci possono essere depositarî convenzionali.

Nel caso dell'articolo che discutiamo, la legge, in omaggio ad un interesse economico gravissimo, fa giudice della scelta della Casa commerciale presso cui deve depositarsi la merce venduta, il debitore stesso, che è il venditore.

Ha osservato benissimo l'egregio Relatore che non è giudice se non nella ipotesi in cui non vi sia un luogo di pubblico deposito, il che avevo pur io tenuto presente; ma non è giudice assoluto, egli è obbligato di scegliere una Casa *solida* di commercio. Ond'io chiedo: sarà il giudizio suo quello che determinerà la solidità della Casa?

Certo non potrà essere che il giudizio del Tribunale; è il Tribunale quello che, esaminando l'offerta del venditore, seguita da deposito, deciderà se questi abbia scelto una Casa solida.

Ma il Tribunale si fiderà di dichiarare che non è solida una Casa la quale giuridicamente è sempre tale, finchè non manchi ai suoi impegni, anzi non sia in istato di fallimento?

L'apprezzamento di ordine morale come sarà fatto dal Tribunale in un momento in cui il contratto non viene ad essere messo in esecuzione?

Se fossero immediati il deposito, il giudizio e la consegna al compratore, o la vendita a suo danno, e si potesse, per la successione momentanea di quei fatti, apprezzare dal fatto dell'inadempimento la cattiva scelta della Casa, il Tribunale potrebbe chiamare responsabile il venditore il quale non esegui la raccomandazione della legge, di fare il deposito presso una *solida Casa di commercio*; ma svolgendosi quei fatti nello spazio e nel tempo, non di rado ben lungo, perfino nelle controversie commerciali, la Casa contro la quale non poteva giuridicamente sollevarsi alcun appunto di poca solidità, si troverà più tardi insolubile, e la scelta sarà *a posteriori* invano trovata cattiva.

Qualunque Casa di commercio la quale è

in attività delle sue operazioni commerciali, non potrà dal Tribunale non ritenersi solida; ma allora il potere lasciato al venditore sarà enorme. Del resto, se egli sceglie una Casa veramente solida, l'obbligazione d'indole sussidiaria, sarebbe perfettamente inutile. Invece avrebbe un'importanza quell'obbligazione nella sola ipotesi in cui scegliesse una Casa realmente non solida, ma allora la colpa sarebbe sua; chè avrebbe contravvenuto alla disposizione della legge. Ora, a dare più libertà di scelta al debitore da un lato, dall'altro a non costringere il magistrato a istituire indagini sulle condizioni della Casa di commercio depositaria, la quale dovrebbe essere sempre riconosciuta solida fino a prova in contrario, e cotesta prova dev'essere retrospettiva al momento del deposito, non a quello dell'esecuzione del relativo giudicato, io stimo che l'obbligazione sussidiaria del debitore risponderebbe allo scopo della legge, e distruggerebbe l'abuso che di tale facoltà eccezionale potrebbe fare il debitore.

Ho detto però che, non sperandone l'accoglienza, non insisto in questa parte del mio emendamento.

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO. Sebbene l'onorevole Senatore Majorana-Calatabiano non insista nel suo sotto-emendamento, la Commissione non può lasciare senza risposta le sue osservazioni, le quali potrebbero in certo modo screditare l'articolo da esso censurato.

Mi permetto adunque di osservare che la questione: *se colui che ha scelto la Casa di commercio per il deposito della Casa venduta abbia adempito all'obbligo di scegliere una Casa solida*, può essere proposta quando il deposito sia perduto per la sopravvenuta insolvenza della Casa depositaria.

Si capisce bene che se il deposito non si perde non può utilmente proporsi la questione se sia stato fatto presso di una Casa solida.

Se avviene invece la perdita, nasce allora il conflitto d'interesse fra colui che ha fatto il deposito e colui che è stato inadempiente al contratto.

La questione come si risolve?

Si risolve coll'esaminare se al tempo in cui fu fatto il deposito fu ben fatta la scelta della

Casa depositaria da colui che ha fatto il deposito. Ma se la scelta fu fatta bene, perchè in quel momento la Casa di commercio scelta godeva la riputazione di Casa solida, come si potrà far cadere la responsabilità dell'eventuale perdita a carico dell'adempiente anzichè a carico di chi non è stato adempiente al contratto?

Naturalmente se avviene un caso fortuito che non si poteva prevedere quando fu fatta la scelta, appunto perchè non si poteva prevedere non può attribuirsi a colpa di colui che ha fatto la scelta, e la responsabilità deve cadere su colui per conto del quale fu fatto il deposito, perchè a lui deve imputarsi il fatto di non avere eseguito da sua parte il contratto, e di avere colla propria colpa dato causa al deposito.

PRESIDENTE. Dunque all'art. 67 non è proposto che un solo emendamento nell'ultimo capoverso; e l'emendamento è concordato fra il proponente Senatore Majorana-Calatabiano, la Commissione e il Ministero.

Lo leggo:

« Se l'inadempimento ha luogo da parte del venditore, il compratore ha diritto di far comprare la cosa, sempre col mezzo di un pubblico ufficiale, per conto ed a spese dell'altro contraente, ed al risarcimento dei danni ».

Chi intende di approvare il capoverso così emendato, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Ora si procede all'art. 84.

L'art. 84 del testo ministeriale è così concepito:

Art. 84. I creditori particolari del socio non possono, finchè dura la Società, far valere i loro diritti che sulla parte degli utili spettanti al socio, secondo il bilancio sociale, e, sciolta la Società, sulla quota ad esso spettante nella liquidazione; non è loro impedito di far sequestrare e vendere le quote sociali appartenenti al debitore.

La Commissione propone una modificazione nell'ultimo inciso che incomincia con le parole: « non è loro impedito ». La modificazione proposta dalla Commissione è del tenore seguente: « non è loro impedito di operare un sequestro su ciò che spetterà al debitore alla fine della società, nè di sequestrare e vendere

la di lui quota o azione, se si tratterà di società con quote od azioni trasmissibili ».

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Anche sullo art. 84 presenterò brevi considerazioni al Senato.

Riconosco che la formola ministeriale, nelle ultime parole dell'articolo, avrebbe potuto implicare una qualche contraddizione colla prima parte dell'articolo medesimo; e riconosco in conseguenza che era bene venisse emendata. Però temo che l'onor. Commissione, nella formola del suo emendamento, sia andata più in là dei suoi propositi.

Difatti l'art. 84 del progetto ministeriale dispone: « I creditori particolari del socio non possono, finchè dura la società, far valere i loro diritti che nella parte degli utili spettanti al socio, secondo il bilancio sociale, e, sciolta la società, sulla quota ad esso spettante nella liquidazione ».

La Commissione accetta questa prima parte dell'articolo, ed emenda quanto soggiunge il progetto ministeriale, in cui è detto che: « non è loro (ai creditori) impedito di far sequestrare e vendere le quote sociali appartenenti al debitore ».

Io trovo giusto il motivo dell'emendamento di quella parte dell'ultimo inciso, perchè l'idea generica del diritto al sequestro e della vendita delle *quote sociali* del debitore, potrebbe spingere la facoltà al punto di contraddire, come ho notato, la prima parte dell'articolo nella quale s'interdice, durante la società, ogni procedimento che non colpisca i soli utili del socio, e potrebbe compromettere la vita della società. Accetterei quindi il concetto che ai creditori sia data abilitazione di far sequestrare e vendere soltanto le quote e le azioni trasmissibili, come propone la Commissione, non le *quote sociali* in generale, come nel progetto ministeriale.

Ma più di questo io non potrei concedere. In vero, se a questo si aggiunga l'inciso proposto dalla Commissione, che precede immediatamente l'altro di cui ho testè parlato, e cioè: « non è loro impedito di operare un sequestro su ciò che spetterà al debitore alla fine della società », ne segue che si lascia alla balia dei creditori particolari di ciascun socio la sorte degli interessi sociali, anzi la esistenza della società.

Ma se assoluto dev'essere il potere dei creditori sulle cose del proprio debitore, non lo si deve spingere insino al punto da contrastargli le applicazioni delle forze, delle attitudini insequestrabili, e molto meno da conturbare il legittimo sviluppo delle competenze dei terzi che possono associare l'opera o i loro capitali a quelle di chi è perseguitato dai propri creditori.

Noi non troveremmo ingiusto il sequestro delle attività attuali; e se la legge tra le diverse maniere di società potesse distinguere quei soci e quelle parti di attività per le quali la legge stessa, senza danno sociale, si potesse applicare, non sarebbe male se ne determinasse espressamente il diritto; ma una facoltà generica di sequestro non di ciò che esiste, ma di ciò che si accumulerà con nuovi capitali e con nuovo lavoro, è un'esorbitanza.

Cotesta facoltà sarebbe applicabile ad ogni maniera di società; ma tra queste vi sono quelle in cui i soci concorrono con semplici obbligazioni da adempiere lungo il tempo della durata delle società stesse: obbligazioni di opera e lavoro personale, versamento di capitali ecc.

Ma, quando un sequestro precedente trasporta giuridicamente, in testa del creditore, gli averi futuri del socio, i quali saranno il frutto composto delle astinenze, delle fatiche dei versamenti avvenire, pel solo fatto del sequestro, sono distrutte le aspettative del debitore; egli mancherà ai doveri sociali, e renderà sofferenti tutti gli interessi della società, la cui vita quindi dipenderà dall'arbitrio di un qualsiasi creditore.

Le ragioni del creditore non possono essere esercitate in modo da attentare ai modi di impiego delle facoltà personali del suo debitore; ma ciò avverrebbe, ove fosse in potestà del primo, di rendere impossibile al secondo col sequestro di ciò che gli spetterà in fine della società, l'esercizio del diritto di associare l'opera sua a quella, o al capitale altrui.

Cotesto sistema va di contro allo scopo del legislatore e del presente Codice, di favorire, cioè, lo sviluppo dello spirito di associazione; crea diffidenza, disperde forze economiche, e, senza giovare al credito e ai creditori, favorisce la mala fede. In fatti, un socio che volesse frodare i suoi creditori perfino futuri, potrebbe far passare in testa di un qualsiasi creditore attuale che gli averi suoi futuri d'una so-

cietà, nella quale più facilmente verserebbe i suoi risparmi e il lavoro.

Per queste considerazioni io desidererei si eliminasse assolutamente quell'inciso, per cui è data facoltà di sequestrare ciò che spetterà al debitore alla fine della società, lasciando tutto l'articolo coll'emendamento che nell'ultima parte vi apporta la Commissione, della sequestrabilità, cioè, degli utili spettanti al socio, e della facoltà del sequestro e vendita delle quote o azioni sociali trasmissibili.

Io attenderò le risposte dell'onor. Commissione, e mi riservo di formolare un emendamento.

Senatore CORSI T., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI T., *Relatore*. Le società commerciali costituiscono un ente collettivo, il quale è proprietario dei capitali che risultano dalle diverse quote od azioni che si versano dai soci.

Questa specialità delle società commerciali ha fatto sorgere la questione se i creditori particolari di un socio avessero o potessero esercitare dei diritti sopra la quota che il socio ha versato in quell'ente collettivo.

E la questione è stata risolta nel senso che l'ente collettivo debba avere una preferenza, che cioè i creditori dell'ente collettivo debbano essere pagati con il capitale versato nella Società, a preferenza dei creditori particolari del socio, e che solamente quando, tolti di mezzo i creditori dell'ente collettivo, vi sia un avanzo qualunque o di utili o di capitale, allora i creditori particolari del socio possono esercitare le loro azioni, salvo sempre il non troncar la vita della società; quindi il diritto concesso a questi ultimi di sperimentare queste loro azioni o sopra gli utili che dà ogni singolo bilancio, e che dovrebbero pagarsi liberamente al socio loro debitore, o, al fine della società, sopra gli utili e i capitali che il socio loro debitore avrebbe diritto di conseguire dalla liquidazione.

Posta questa posizione che è quella accettata generalmente dagli scrittori, l'articolo che viene esaminato dall'egregio Senatore Majorana dispone che i creditori particolari del socio non possono, finchè dura la società, far valere i loro diritti che sulla parte degli utili spettanti al socio, secondo il bilancio sociale. Con tale disposizione appunto, finchè la società è in vita,

l'unico diritto dei creditori particolari del socio, è quello d'impadronirsi degli utili che a fin d'anno, e come risultato del bilancio, perverrebbero al loro debitore; e, sciolta la società, sulla quota ad esso spettante nella liquidazione. Però questa speranza di potere esercitare i diritti sopra la quota spettante al socio nella liquidazione, sarebbe qualche cosa di platonico se il creditore del socio singolo non avesse un mezzo d'assicurarla. Perchè la società potrebbe durare altri venti, trenta anni, e dovrebbe aspettare i venti o trent'anni per potere esercitare la sua azione. Ma nel corso di questi venti o trenta anni, il socio potrebbe cedere ad altri gli utili che gli provenissero al momento della liquidazione, e il creditore suo particolare si potrebbe trovare frustrato nelle sue speranze di conseguire il pagamento del credito sopra questo provento che la legge e i principî di diritto gli assicurano.

È per questo che l'articolo soggiunge: « non è loro impedito di operare un sequestro su ciò che spetterà al debitore alla fine della Società » ed aggiunge « nè di sequestrare e venderla di lui quota o azione se si tratterà di Società con quote o azioni trasmissibili ». Perchè, se in ordine allo statuto della Società, la quota o azione del suo debitore è trasmissibile, egli può venderla liberamente, nè con questo turba la vita della Società, nè pregiudica ai creditori dell'ente morale, ma pregiudicherebbe ai creditori propri.

Se poi, secondo la legge della Società, le azioni non sono trasmissibili, allora potrà sempre operare un sequestro, perchè al fine della Società possa conseguire quanto spetterebbe al proprio suo debitore. Con questo sistema si assicura il pagamento al momento della liquidazione della Società, e s'impedisce che il socio suo debitore possa farne la cessione ad un terzo, e così sottrargli l'esercizio dei diritti che gli viene accordato dai principî di diritto. Dico dai principî di diritto, perchè le disposizioni dell'articolo sono eguali alle opinioni in proposito di autorevoli scrittori.

Citerò il Troplong (1) il quale (dopo avere stabilito che la Società costituisce un ente morale) conclude ad una verità indiscutibile, cioè: che il creditore particolare di un associato, non potrebbe far sequestrare gli effetti della Società

sotto pretesto che il suo debitore vi ha una parte indivisa; ma non gli è impedito di esercitare azioni sugli utili annuali e sulla liquidazione, e di prendere quelle misure conservatorie che possano assicurargli quei diritti.

Dunque il creditore se può prendere delle misure conservatorie, può fare un sequestro assicurativo da avere i suoi effetti quando sarà giunto il momento del pagamento dei dividendi, o della liquidazione della Società. Ma l'onorevole Senatore Majorana dice: badate; potrebbe essere che l'interesse di un socio nella Società, fosse semplicemente industriale; allora, se voi sequestrate i benefizi che potrebbero derivare dalla liquidazione, lo disinteressate ed egli non darà l'opera sua.

Mi pare che l'osservazione possa avere due risposte.

In primo luogo, non saprei concepire in una società un socio industriale il quale non prendesse nulla sino alla liquidazione della società.

Questo socio deve avere una retribuzione per vivere, deve prendere qualche cosa. E allora egli è sempre interessato a seguitare perchè guadagna quella data retribuzione che la società gli accorda come mezzo di sussistenza, e sulla quale, s'intende, i creditori non potrebbero esercitare alcuna azione.

O il socio deve veramente aspettare fino alla fine della società per conseguire un beneficio dell'industria che ha speso a pro della medesima, e allora, se cesserà di fare la sua industria, la società si dovrà sciogliere. Ma questo non deve impedire al creditore di potere esercitare i diritti solamente nell'epoca nella quale la società deve avere la sua fine.

Non si può fare una distinzione tra il caso (che è quello ovvio al quale più particolarmente mira l'articolo) il caso in cui l'interesse del socio sia un interesse pecuniario), dal caso in cui egli non conferisca che l'opera sua personale.

In ambo i casi se in definitivo avrà un vantaggio, dovrà permettere che su questo i suoi creditori particolari esercitino quell'azione che crederanno opportuna. La esistenza della società non può creargli una posizione diversa da quella di tutti gli altri debitori.

Per queste considerazioni io credo che non possano essere accettate le modificazioni che

(1) TROPLONG, *Des Sociétés* n. 80.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 GIUGNO 1880

a quest'articolo verrebbero proposte dall'onorevole Senatore Majorana.

PRESIDENTE. Il signor Ministro della Giustizia intende fare qualche osservazione?

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Non ho alcuna osservazione da fare; mi associo completamente alle considerazioni svolte dall'onor. Relatore.

PRESIDENTE. Il Senatore Majorana-Calatabiano ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io non ho fatto una proposta formale, ma la risposta dell'onorevole Relatore mi costringe a brevissima replica.

È indubitato com'egli ammetta che, pur riconoscendo nei creditori particolari il diritto di sequestro sugli utili spettanti al socio, debba essere loro interdetto di perturbare la società mentre dura. E la scuola, a cui egli ha fatto accenno, è precisamente concorde in quel concetto, il quale viene sanzionato nella prima parte dell'articolo che discutiamo.

Ora io domando: è vero o no che vi sono delle società nelle quali il debito dei soci, o di alcuno di essi, in danaro o in lavoro, è ancora a pagarsi o a prestarsi? Ma se ciò è vero, come un sequestro col quale, in seguito a giudicato, trasportasse in testa di un creditore particolare del socio gli oneri futuri di quest'ultimo, non perturberebbe sostanzialmente la società? Un sequestro la distruggerebbe; il socio che non paga altrimenti, perchè gli mancano altri mezzi, se non col frutto del suo lavoro futuro, non vorrà rassegnarsi a lavorare in un modo che lo defraudi della mercede che gli potrà occorrere per vivere; e se supponiamo che voglia sfuggire al dovere di pagare i suoi creditori, non si acconcerà a contribuire i suoi mezzi sottratti alle ricerche di quelli in una società nella quale sono stati anticipatamente sequestrati e attribuiti potenzialmente al suo creditore.

Vi ha di più; quella sconfinata potestà di sequestrare ciò che più tardi *spetterà* al socio, contraddice alla prima parte dell'articolo che interdice, durante la società, ogni atto del creditore particolare sui diritti che non sieno gli utili spettanti al socio.

È un'innovazione legislativa sostanziale, la quale è in urto non solo collo spirito delle nostre leggi, ma anche con le leggi degli altri

Stati, e soprattutto coi principii della scuola. Ecco perchè io mi atterrei alla formula del progetto ministeriale, pur accettando.....

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO.la giusta modificazione di surrogare alle parole « quota sociale », quelle di « quota, o azioni trasmes-sibili ». Ma ho dichiarato che non voglio fare una proposta formale, il cui esito non sarebbe favorevole; però dichiaro che voterò contro l'articolo della Commissione.

PRESIDENTE. Il Senatore Astengo ha facoltà di parlare.

Senatore ASTENGO. Mi permetto di osservare all'onorevole Majorana-Calatabiano, che non mi pare fondato il timore da lui manifestato, che la misura conservatoria praticata dal creditore di un socio sopra ciò che sarà dovuto al suo debitore alla fine della società possa far danno all'andamento della società medesima, perchè il socio, specialmente se industriale, non abbia più interesse a prestare alla società l'opera sua, o quant'altro debba darle, e non mi pare d'altronde accettabile che per non pregiudicare codesto interesse della società si debba a sacrificare l'interesse del creditore del socio. Se l'opinione dell'onorevole Majorana potesse prevalere, bisognerebbe andar più in là di quello che egli propone perchè sarebbe necessario anche sopprimere la facoltà di sequestrare e pignorare gli utili annuali dovuti ai soci dietro le risultanze dei bilanci sociali. Se si ammette che si possa sequestrare e pignorare ciò che è dovuto al socio per gli utili sociali di ciascun anno, bisogna ammettere che si possa anche sequestrare e pignorare ciò che sarà dovuto al socio alla fine della società. Vi è anzi una ragione di più per ammetterlo perchè la privazione dell'utile annuale, costituendo un danno attuale o prossimo, può influire più di una privazione lontana e di un danno remoto a produrre l'inconveniente temuto dall'onorevole Senatore Majorana.

Amnesso il principio del sequestro e del pignoramento sugli utili annuali, si deve ammettere lo stesso principio per le somme che saranno dovute al socio alla fine della società. E siccome non si potrebbero sottrarre gli utili annuali all'azione del creditore del socio, per ai termini dei principii generali del diritto tutti i beni presenti e futuri del debitore sono la

garanzia dei suoi creditori, così non si possono neanche sottrarre a tale azione, a tale garanzia, le somme che saranno dovute al socio alla fine della società.

Ripeto adunque che il timore manifestato dall'onorevole Majorana o non deve far introdurre nell'articolo la restrizione che l'onorevole preopinante accennò, o deve condurci anche alla soppressione del diritto del creditore di far sequestrare od oppignorare gli utili annuali dovuti al socio debitore, ponendo in generale tutti gli averi del socio fuori della legge comune dirimpetto ai suoi creditori.

E non volendosi nè potendosi ragionevolmente andare fino a questi estremi, bisogna conservare l'articolo come è proposto dalla Commissione ed accettato dal Ministero.

PRESIDENTE. Non essendo fatta alcuna proposta, metto ai voti l'emendamento della Commissione, il quale comincia colle parole: « non è loro impedito di operare un sequestro su ciò che spetterà, ecc. », e finisce colle parole: « od azioni trasmissibili ».

Chi intende di approvare l'inciso così emendato, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Ora si passa all'articolo 90.

Leggo il progetto del Ministero:

Art. 90. L'atto costitutivo e lo statuto delle Società in accomandita per azioni, e delle Società anonime, dev'essere per cura, e sotto responsabilità del notaio che ha ricevuto l'atto e degli amministratori, depositato entro 15 giorni dalla sua data nella cancelleria del Tribunale di commercio nel cui circondario è stabilita la sede della Società.

Il Tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la legale costituzione della Società, ordina con provvedimento deliberato in Camera di Consiglio la trascrizione e l'affissione dell'atto costitutivo e dello statuto nelle forme prescritte nell'articolo precedente.

La Commissione riduce l'articolo in questi termini:

Art. 90. Nell'atto costitutivo della Società in accomandita per azioni, e della Società anonima, deve il notaio assicurarsi che sieno adempite tutte le disposizioni della legge, e particolarmente fatto il deposito di cui negli

articoli 129 e 131; altrimenti è responsabile solidalmente con gli amministratori.

È aperta la discussione sull'emendamento proposto a questo articolo 90 della Commissione.

Il signor Ministro Guardasigilli ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. L'emendamento proposto dalla Commissione al progetto del Ministero è molto importante.

Il progetto del Ministero stabilisce che il notaio, che redige l'atto di costituzione sociale, sia responsabile del deposito dell'atto medesimo nella cancelleria dei Tribunali di commercio, ma che al Tribunale di commercio poi spetti di accertarsi dell'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, perchè la costituzione sociale divenga regolare e completa.

L'emendamento invece della Commissione stabilisce che questo compito, questo ufficio di controllo, spetti soltanto al notaio, il quale è dichiarato perciò responsabile solidalmente cogli amministratori dell'adempimento delle prescritte formalità.

La differenza dunque sta in ciò che, mentre, secondo il Ministero, l'adempimento delle formalità sostanziali alla costituzione della società deve essere riconosciuto e dichiarato dal Tribunale, invece secondo il progetto della Commissione esso è abbandonato alla responsabilità del notaio.

Io credo, o signori Senatori, che l'adempimento delle condizioni prescritte degli articoli 129 e 131 sia cosa troppo importante, perchè vale a decidere del destino della società, e quindi tragga a gravissimi danni l'abbandonarla esclusivamente alla responsabilità del notaio.

Cogli articoli 129 e 131, che sono invocati nel progetto della Commissione, si stabilisce che per procedere alla costituzione della società sia necessario che siasi sottoscritto per intero il capitale sociale, che siano versati i tre decimi del capitale, che le azioni non siano state emesse mai per prezzo minore del loro valore nominale, e che il versamento prescritto dall'articolo 121 sia stato fatto alla Cassa dei depositi e prestiti o presso qualche Istituto di emissione indicato nell'articolo 1 della legge 30 aprile 1874.

Ora, suppongasì che tutto ciò non si sia eseguito: quali non saranno le conseguenze di irreparabili danni che ne potranno avvenire?

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 GIUGNO 1880

Quanti però non saranno coloro che fidandosi nella disposizione della legge, e credendo perciò di accostarsi ad una società seria, ad una società che avesse la garanzia dell'intero capitale, non saranno vittime della confidente sicurezza che non si possa impunemente violare la legge? È necessario quindi accertarsi in modo sicuro che le prescrizioni stabilite dalla legge siano state osservate. Sarà il notaio da tanto? Che la qualità di pubblico funzionario imponga delle gravi e severe responsabilità, tutti lo sappiamo; ma basteranno queste, e sempre, a porgere sicura garanzia che questo pubblico ufficio sia rettamente soddisfatto? E quanti saranno i modi per i quali possa il notaio accertarsi dell'adempimento di tutte le condizioni stabilite dalla legge? E come lo potrà, se adottandosi quest'articolo, noi gli imporremo di farlo nell'atto stesso costitutivo della società? Quali saranno i documenti dai quali egli potrà attingere la prova? In che forma e con quale carattere di autenticità dovranno essi essere scritti? E se rifiutasse di riconoscerli sufficienti a rassicurare la sua coscienza? Quali e quante non sono le questioni che aprono il varco all'arbitrio?

La ragione che ha mosso l'onorevole Commissione a lasciare questa facoltà al notaio fu quella di evitare il pericolo che il Tribunale, al quale spetta di accertare la regolare costituzione delle società, non venga in certo modo a pregiudicare il giudizio, che debba più tardi essere costretto a dare nelle contestazioni relative allo adempimento delle condizioni volute dalla legge.

Suppongasì che insorga qualche contestazione sopra la regolarità e l'esattezza dei pagamenti, sopra la serietà delle sottoscrizioni, il Tribunale potrebbe essere obbligato a giudicare in modo diverso da quello già fatto prima, e dichiarare forse nulla e come non avvenuta una società della quale avesse prima riconosciuto la regolare costituzione; ma per quanto sia grave questa osservazione, non mi pare però che essa vinca la grande importanza che il Governo annette a che queste condizioni siano accertate da persone di grande responsabilità morale, accertate da chi deve ritenersi assolutamente immune da ogni passione di lucro e da ogni mala influenza di interessi.

Che cosa deve fare infatti il Tribunale? Il Tri-

bunale deve esaminare l'atto costitutivo delle società e i documenti dai quali trovasi sorretto e dichiarare se dai medesimi sia comprovata la regolarità della costituzione sociale. Questo esame e questa dichiarazione non tolgono al Tribunale medesimo di intendere le contestazioni e pronunciare quei giudicati che saranno determinati dalla verità, quale risulterà dal contesto giudiziario.

Tutto ciò è legalmente e moralmente possibile, e si verifica anche oggi sotto l'impero della nostra legislazione in tutte le materie di volontaria giurisdizione.

D'altronde il sistema di domandare al Tribunale il compito di accertare l'adempimento di quelle condizioni l'abbiamo già nella legge attuale, e non mi pare che finora abbia fatto mala prova. Del resto, non dissentirei neppure di togliere al Tribunale queste funzioni; ma certo non vorrei darle semplicemente ad un notaio, la cui responsabilità non sembrami abbastanza coperta dalla sola veste del pubblico ufficiale, ma sarebbe necessario in questo caso istituire qualche nuovo Corpo che avesse autorità e mezzi di poter convenientemente soddisfare a questo ufficio, così delicato ed importante, nell'interesse del credito pubblico e dei diritti privati.

Il Tribunale, per me, anche quando sia costretto di uscire dalle sue funzioni puramente giudiziarie per assumerne alcuna che può avere un carattere semplicemente amministrativo, è quello che sovviene meglio a questa importante missione. Ad ogni modo accetterei anche questo controllo, ove potesse essere esercitato da altri funzionari, da altro Corpo collegiale; non mai certamente, lo ripeto, dal solo notaio, il quale non potrebbe adempire rettamente questo suo ufficio anche quando vi portasse tutto il suo buon volere.

Quindi pregherei la Commissione di voler accettare la formula del Ministero, o quanto meno, variandola, accettare che questo controllo possa essere fatto da altro funzionario, o da altro Istituto che meglio corrisponda a questo ufficio, al quale il semplice notaio mi pare impotente.

PRESIDENTE. Per la gravità dell'argomento, io pregherei la Commissione ed il Ministro ad accentrarmi se per avventura non crederebbero conveniente che quest'articolo fosse rinviato

alla Commissione, perchè domani vengano annunciate le deliberazioni che sieno state prese d'accordo.

Senatore CORSI T., *Relatore*. Per parte della Commissione non ci è nessuna difficoltà ad aderire al rinvio, se così piace al signor Ministro. La Commissione è disposta a discutere fin d'adesso, ma se il signor Ministro crede d'intervenire nel suo seno per concordarsi al riguardo, non c'è, ripeto, nessuna difficoltà.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. In quanto a me sono pienamente d'accordo nell'accettare il rinvio.

PRESIDENTE. Dunque è ammesso il rinvio alla Commissione, perchè d'accordo col signor Ministro proponga una nuova redazione dell'articolo 90, al quale si collega naturalmente il seguente articolo 90 *bis* del progetto della Commissione.

Senatore CORSI T., *Relatore*. Sì, sì, anche l'articolo 90 *bis*.

PRESIDENTE. Si procede alla discussione dell'articolo 94.

L'articolo 94 del progetto del Ministero è così concepito:

Art. 94. L'atto costitutivo e lo Statuto delle Società in accomandita per azioni ed anonime, deve inoltre a cura del cancelliere del Tribunale, che pronunzia il provvedimento indicato nell'art. 90, essere trasmesso immediatamente in copia, per esteso e con tutti i documenti annessi, al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, che provvederà alla pubblicazione di esso in un apposito supplemento della *Gazzetta Ufficiale* del Regno che sarà denominato *Bullettino ufficiale delle Società per azioni*.

Il regolamento stabilirà le regole e le condizioni per le pubblicazioni da farsi nel *Bullettino ufficiale* suddetto.

La Commissione propone invece la seguente dizione:

Art. 94. L'atto costitutivo e lo Statuto delle Società anonime ed in accomandita per azioni deve inoltre essere pubblicato per esteso con tutti i documenti annessi nel *Bullettino ufficiale delle Società per azioni*.

Un Decreto Reale stabilirà le regole e le condizioni per le pubblicazioni da farsi nel *Bullettino medesimo*.

Il signor Ministro accetta questa modificazione?

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo adunque ai voti l'emendamento proposto dalla Commissione e testè letto.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato).

Succede ora l'articolo 94 *bis* della Commissione:

Art. 94 *bis*. Fino a che non sieno avvenute le pubblicazioni ordinate dagli articoli precedenti, la Società non è legalmente costituita, e chiunque contrae in nome di essa è tenuto solidariamente e senza limitazione per gli obblighi che assume.

I cambiamenti dell'atto costitutivo e dello Statuto non hanno effetto prima che sieno stati pubblicati nella forma indicata nell'art. 95.

Il signor Ministro accetta questo emendamento?

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Accetto.

PRESIDENTE. Ricordo l'avvertimento fatto alla Commissione: che, per maggiore chiarezza, si mantiene la numerazione degli articoli, ponendo un *bis* ai nuovi, e che la numerazione generale poi sarà corretta dopo la votazione degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 94 *bis*, che ho testè letto.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato).

All'art. 129 del progetto ministeriale è uguale nella prima sua parte l'articolo della Commissione, e quindi non lo leggo.

Poi l'art. 129 del progetto ministeriale ha un capoverso che dice:

« In nessun caso le azioni possono emettersi per somma minore del loro valore nominale ».

La Commissione fa un'aggiunta e un emendamento a questo capoverso, che perciò risulta del seguente tenore:

« Non si possono emettere nuove azioni sino a che le prime non sieno interamente pagate, ed in nessun caso possono emettersi al disotto del loro valore nominale ».

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Accetto.

PRESIDENTE. Poi l'art. 129 del progetto ministeriale ha i due seguenti capoversi:

« Le disposizioni della prima parte di questo

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 GIUGNO 1880

articolo non si applicano alle società cooperative.

« Le Società che hanno per oggetto esclusivo della loro impresa le assicurazioni, possono costituirsi col versamento in danaro di un decimo del valore delle azioni sottoscritte da ciascun socio ».

Questi due capoversi dell'articolo ministeriale sono accettati dalla Commissione?

Senatore CORSI T., *Relatore*. Sissignore.

PRESIDENTE. Dunque l'unica variazione che vien fatta a quest'art. 129 si ha in quel capoverso che comincia colle parole: « In nessun caso le azioni, ecc. »

Invece delle quali il progetto della Commissione dice: « Non si possono emettere nuove azioni sino a che le prime non sieno interamente pagate, ed in nessun caso possono emettersi al disotto del loro valore nominale ».

Chi intende di approvare questa modificazione è pregato di sorgere.

(Approvato).

Procediamo all'art. 140.

L'art. 140 del Ministero dice:

Art. 140. Gli amministratori devono permettere ai soci la ispezione dei libri indicati ai numeri 1 e 2 dell'art. 138.

Del contenuto del libro delle azioni, e dei versamenti, devono, se ne sono richiesti, rilasciare ai soci certificati complessivi a spese dei soci stessi.

Finchè le quote o le azioni non sono pagate per intero gli amministratori devono permettere a chicchessia l'ispezione del libro dei soci.

La Commissione propone la soppressione di quest'ultimo comma: « Finchè le quote, ecc. »

Il signor Ministro accetta questa soppressione?

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Accetto.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, l'ultimo comma dell'art. 140 s'intende soppresso.

Ora viene l'art. 143.

Do lettura dell'articolo ministeriale.

Art. 143. Gli amministratori delle Società nazionali, od estere di assicurazione sulla vita, od amministratrici di Tontine, devono impiegare nell'acquisto di obbligazioni dello Stato, o di altri titoli di credito, che saranno a tale oggetto designati con Regio Decreto, quella parte

delle somme esatte durante ogni esercizio Sociale, per le assicurazioni in corso o per gli interessi delle somme precedentemente impiegate che è stabilita dall'atto costitutivo, e che non può essere inferiore ai tre quarti delle fatte esazioni, depurate di quanto fu pagato per sinistri avvenuti e per spese di amministrazione.

I titoli devono essere ogni anno, o ad ogni chiusura dell'esercizio sociale, vincolati a favore dei creditori della Società, o depositati presso la Cassa dei depositi e prestiti.

I modi ed i termini della imposizione del vincolo, e dei graduali svincolamenti saranno stabiliti col Decreto suddetto.

La Commissione propone invece che si dica:

Art. 143. Le Società di assicurazione sulla vita, e le Società amministratrici di Tontine nazionali od estere, devono impiegare in cartelle del Debito Pubblico, vincolate presso la Cassa dei depositi e prestiti, un quarto se nazionali, la metà se estere, delle somme pagate per le assicurazioni e dei frutti ottenuti dalle cartelle medesime.

I modi ed i termini di questo impiego e dei graduali svincolamenti, saranno stabiliti con Decreto Reale.

Il signor Ministro accetta questo emendamento della Commissione?

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Io desidererei una spiegazione dall'onorev. Relatore della Commissione. Secondo il progetto ministeriale, la somma che doveva essere impiegata in cartelle o in obbligazioni dello Stato, e che non poteva essere inferiore ai tre quarti delle fatte esazioni, s'intendeva depurata di quanto era stato pagato per sinistri avvenuti e per spese di amministrazione.

Secondo il progetto della Commissione invece si stabilisce che queste società debbano vincolare un quarto, se nazionali, la metà se estere, delle somme pagate per le assicurazioni e dei frutti ottenuti dalle cartelle medesime.

Nell'articolo della Commissione non si fa più cenno che si debbano intendere queste somme depurate di quanto fu pagato per sinistri avvenuti e per spese di amministrazione. Certo che potrebbe credersi forse superflua quella dichia-

razione; ma non parrebbe egli che a meglio chiarire la cosa si dovessero lasciare quelle parole che sono state cancellate dalla Commissione?

Dico questo perchè, come la Commissione è venuta a correggere la formola del progetto ministeriale, potrebbe in certo qual modo parere che abbia voluto cancellarle di proposito nel senso che questo versamento, che questo impiego di somme dovesse farsi al lordo sopra l'intera somma, e senza la depurazione che era accennata prima nel progetto ministeriale.

Mi parrebbe adunque che sarebbe meglio il lasciare quelle parole: « depurata di quanto fu pagato per sinistri avvenuti e per spese di amministrazione ».

Attendo ad ogni modo le spiegazioni dell'onorevole Relatore.

Senatore CORSI T., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CORSI T., *Relatore*. In primo luogo devo dichiarare, che ciò che propone la Commissione non è, rigorosamente parlando, un emendamento.

Il signor Ministro rammenterà che questa parte, delle Società, fu discussa al Senato separatamente dal progetto del Codice.

Quando il Codice è stato sottoposto alla Commissione attuale, è sorta la questione, se per riguardi dovuti a sè stesso, il Senato potesse ritornare sopra le deliberazioni e rimettere in discussione le disposizioni che aveva già discusse e votate.

E la Commissione si trovò unanime nel ritenere che, meno qualche emendamento per chiarire meglio le frasi, si dovesse rimaner fermi a ciò che era stato votato una volta, e che il Senato non dovesse essere chiamato a votare di nuovo su quello che aveva stabilito in una discussione precedente.

Quindi, l'articolo 143, il quale portava una variante sostanziale all'articolo votato nella discussione della legge separata, la Commissione proposè si dovesse riporlo nel progetto com'era stato approvato dal Senato.

Ecco perchè vi è negli emendamenti questa formola, che non è rigorosamente un emendamento al progetto ministeriale, ma è il ritorno alla formola già deliberata dal Senato.

Fatta questa dichiarazione, io credo che delle

differenze tra i due progetti vi sono evidentemente, e credo che se le Società di assicurazione saranno obbligate a pagare il quarto della somma lorda (la chiamerò così), che hanno conseguito dagli assicurati, piuttostochè della somma stessa depurata dalle spese, non sarà un grandissimo male, perchè riuscirà ad una garanzia maggiore, che le società daranno al pubblico, in operazioni così delicate come quelle di assicurazioni che si pongono in essere col mezzo di queste società.

Quindi, per conservare il principio stabilito e non toccar troppo le formole già votate dal Senato, crederei che sarebbe più opportuno di lasciar l'articolo quale viene proposto dalla Commissione, e che fu già così votato dal Senato. Nè credo che il signor Ministro dovrebbe trovar gravi difficoltà, quando dall'adozione di questo articolo ne risultasse che le Società fossero obbligate a pagare una cifra maggiore; perchè consterebbe a me che presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio si espresse il desiderio che queste società diano delle garanzie anche maggiori, e che si adottassero disposizioni molto più rigorose.

Quindi, se da quelle che ora si adottano risulterà che le somme saranno un po' più larghe, saranno anche meglio raggiunti gl'intenti del Ministero di Agricoltura e Commercio. La parte poi che la Commissione non avrebbe potuto accettare, è quella dove si dice che queste somme dovranno essere impiegate nell'acquisto di obbligazioni dello Stato o di altri titoli di credito che saranno all'oggetto designati con Decreto Reale.

La Commissione è d'avviso che questi impieghi si debbano fare in rendita pubblica, che è impiego sicuro, e che non si debba lasciare all'evento di una approvazione Ministeriale il farli eseguire in altri titoli, il che potrebbe esporre a perdite gravissime, non solamente le società, ma anche gli assicurati presso le società medesime.

Quindi pregherei il Signor Ministro ad accettare la formola come è proposta dalla Commissione perchè non mi pare possa portare degli inconvenienti.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Le

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 GIUGNO 1880

spiegazioni date dall'egregio Relatore mi richiamano all'osservanza di quei riguardi che la Commissione stessa ha creduto di usare al voto che fu altra volta espresso dal Senato sul progetto di legge delle società.

Mi si permetta però di osservare che le mie preoccupazioni non sono destituite di fondamento. È possibile per legge che queste società si trovino in determinate circostanze, contratti a subire gravissimi sinistri; e in questo caso l'obbligo di versare una somma corrispondente sempre nelle stesse proporzioni agli in cassi, può tornare di danno così grave alla società da comprometterne forse le sorti.

Ecco ciò che preoccupava la mia mente e mi suggeriva, non già di pregare la Commissione di accogliere la formula del progetto ministeriale, ma semplicemente accogliere la clausola salutare, che la somma che si sarebbe dovuto versare si dovesse intendere depurata dalle spese di amministrazione e da quelle pagate per sinistri. Le osservazioni dell'onor. Relatore mi persuadono però a non insistere.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 143 del progetto della Commissione.

Art. 143. Le Società di assicurazione sulla vita, e le Società amministratrici di Tontine nazionali od estere, devono impiegare in cartelle del Debito Pubblico, vincolate presso la Cassa dei depositi e prestiti, un quarto se nazionali, la metà se estere, delle somme pagate per le assicurazioni e dei frutti ottenuti dalle cartelle medesime.

I modi ed i termini di questo impiego e dei graduali svincolamenti, saranno stabiliti con Decreto Reale.

Chi intende di approvarlo è pregato di sorgere.

(Approvato).

Ora si viene all'articolo 145, il quale dalla Commissione è mantenuto identico a quello ministeriale fino a tutto il N. 4.

Indi il N. 5 del progetto ministeriale dice: « ed in generale della esatta osservanza dei doveri ad esse imposti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo Statuto. »

E invece il N. 5 della Commissione, dice: « ed in generale della esatta osservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo Statuto, e che non sieno pro-

prî esclusivamente di un ufficio determinato e personale. »

Il Signor Ministro Guardasigilli accetta questa modificazione?

VILLA *Ministro di Grazia e Giustizia*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo adunque ai voti questo emendamento.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato).

Senatore CORSI T., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CORSI T., *Relatore*. L'articolo, che sussegue a questo, è distinto per un errore di stampa col numero 164, mentre doveva portare il numero 181, riferendosi all'articolo del progetto ministeriale, che è segnato con questo numero, e non già a quello che porta il numero 164.

PRESIDENTE. Anche l'articolo che nella stampa è segnato col numero 164, e che deve essere invece segnato col numero 181, è lasciato identico dalla Commissione fino all'ultimo capoverso, nel quale così si esprime l'articolo ministeriale:

« In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di alcuno dei sindaci, subentrano i supplenti in ordine di età; e se ciò non basti a rendere completo il numero dei sindaci, si provvede provvisoriamente secondo le disposizioni dell'articolo 123 ».

La Commissione propone invece di sostituire a queste le parole che ora leggo:

« In caso di morte, di rinuncia, di fallimento o di decadenza di alcuno dei sindaci, subentrano i supplenti in ordine di età; e se ciò non basti a renderne completo il numero, procedono i rimasti a nominare i mancanti, i quali durano in carica fino alla prossima adunanza generale ».

Il signor Ministro accetta questo emendamento?

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Accetto.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato).

L'articolo 187 è lasciato identico sino al numero 7, che è così concepito nel progetto ministeriale: « Per la fusione con altre società, se nel contratto non è stabilito il contrario ».

Secondo il progetto della Commissione, si toglierebbero le ultime parole: « se nel contratto non è stabilito il contrario ».

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha a parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Anche qui desidererei una spiegazione. La disposizione del capoverso 7 di quest'art. 187, del progetto ministeriale, mi pare voglia accennare al caso, nel quale l'atto costitutivo della società vieti la fusione, altrimenti non saprei interpretarlo nè darmi ragione della formola nella quale trovasi espresso. Io credo che con questo articolo si voleva accennare allo scioglimento delle società commerciali mediante la fusione, ogniquale volta questa fusione non fosse impedita e vietata dal loro atto costitutivo.

Se tale è il concetto dell'articolo, io credo che si potrebbe ammettere, perchè non vorrei che dalla soppressione di questa parte dell'articolo 187 si potesse trarre l'argomento che sia sempre lecita la fusione di due società, anche quando nell'atto costitutivo questa facoltà sia stata impedita. Sarebbe un errore, ma importa che non si diano pretesti nè ad equivoci, nè ad errori. Mi pare quindi necessario o mantenere la formola del progetto ministeriale, od almeno una dichiarazione che tolga e dissipi ogni dubbio.

Senatore CORSI T., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI T., *Relatore*. La dicitura materiale dell'articolo ne spiega chiaramente il concetto sbagliato, forse per equivoco, ma pure sbagliato. Difatti cosa dispone l'articolo?

— In quali casi si sciolgono le società commerciali — Esso dice:

Le società commerciali si sciolgono:

« 1° Per il decorso del tempo stabilito per la loro durata;

« 2° Per la mancanza, o per la cessazione dell'oggetto della società, ecc., ecc.;

« 7° Finalmente, per la fusione con altre società, *se nel contratto non è stabilito il contrario* ».

Dunque le società si sciolgono per la fusione con altre società, purchè nel contratto non siasi stabilito che ciò non debba avvenire.

Questa è l'intelligenza materiale dell'articolo.

L'interpretazione che l'onorev. Ministro dà ad esso è evidentemente diversa; egli crede

si volesse dire « quando nel contratto non sia proibita la fusione ». ritenendo giustamente con la Commissione, non potersi ammettere che quando due società si fondano in una sola, seguitino, per volontà dei soci, ad essere due enti distinti.

Non credo che sia necessario disporre che le società possano, nei loro statuti, proibirsi la fusione con altre; ciò entra totalmente nella facoltà degli stipulanti; ma quando pur dovesse essere adottata una disposizione, non sarebbe questo il luogo in cui dovrebbe essere posta; perchè qui, dove si parla dei casi dello scioglimento di società, non si potrebbe stabilire che le società commerciali per contratto, possano proibirsi di fondersi con altre società.

Ripeto che la proibizione della fusione non è necessario venga contemplata; può essere lasciata alla libertà dei soci; nè credo che a nessuna società convenga di proibirselo; ma, se si volesse, lo potrebbero i soci fare indipendentemente da una disposizione di legge speciale.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. È appunto dalla considerazione che accettandosi la naturale spiegazione dei vocaboli adoperati nell'art. 187 si verrebbe all'assurdo, che io fui mosso a ritenere che il concetto del redattore di questo articolo era diverso, e mi parve d'intendere che avesse voluto dichiarare che, le società commerciali si possono sciogliere e si sciolgono colla fusione ogniquale volta questa fusione sia permessa.

Il Codice di commercio in nessun'altra sua disposizione, in nessun altro articolo ha certamente stabilito che le società non abbiano il diritto d'interdirsi la fusione, ma ciò non toglie che il progetto ministeriale abbia creduto prudente di fare a questo art. 187 una speciale riserva, che non si sarebbe potuto prudentemente sopprimere senza una qualche deliberazione.

Del resto, ammetto che non essendovi alcuna disposizione proibitiva, e trattandosi semplicemente degli effetti della fusione, si abbia ad accettare l'emendamento della Commissione e procedere oltre.

PRESIDENTE. Dunque pongo ai voti l'emendamento della Commissione, che riduce il num. 7 alle sole parole: « per la fusione con un'altra società ».

 SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 GIUGNO 1880

Chi approva questo emendamento, voglia sorgere.

(Approvato).

L'art. 189 del Ministero dice:

La Società in nome collettivo e la Società in accomandita si sciolgono per la morte, la interdizione, l'inabilitazione od il fallimento del socio amministratore, o dell'accomandatario, o di uno di essi, se sono più, ove non sia altrimenti convenuto.

Lo scioglimento non ha luogo se all'amministratore morto, interdetto o inabilitato, venga surrogato un altro nei casi preveduti dall'articolo 118.

La Commissione propone invece che sia così concepito:

Art. 189. La Società in nome collettivo si scioglie per la morte, interdizione, inabilitazione, o fallimento di uno dei soci.

La Società in accomandita semplice si scioglie per la morte, interdizione, inabilitazione, o fallimento dell'accomandatario, o di uno di essi, se sono più.

Lo scioglimento non ha luogo nelle accomandite per azioni, se all'amministratore morto, interdetto o inabilitato, venga surrogato un altro, nei casi previsti dall'articolo 118.

Il signor Ministro accetta l'emendamento della Commissione?

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Accetto. PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti l'emendamento che ho letto.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato).

Essendo l'ora tarda, l'adunanza è rimandata a domani pel seguito della discussione.

La seduta è sciolta (ore 6).

Avvertenza

Nel resoconto della tornata 8 giugno corrente, alla pag. 34, col. 1^a tra la 5^a e la 6^a linea, leggasi:

Questi progetti sono:

Provvista di fucili e moschetti, modello 1870.

Ultimazione della fabbrica d'armi di Terni.

Provvista di materiali per artiglieria di campagna e per armamento delle fortificazioni.

Approvvigionamenti di mobilitazione.

Lavori di costruzione e sistemazione di opere militari.

Dotazione di materiali del Genio nelle fortezze.

Fortificazioni e lavori di difesa dello Stato.

IX.

TORNATA DEL 12 GIUGNO 1880

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

SOMMARIO. — *Giuramento del Senatore Valguarnera principe di Niscemi — Seguito della discussione del progetto di legge per facoltà al Governo di pubblicare e mettere in esecuzione un nuovo Codice di commercio — Discussione sugli articoli 90 e 90 bis — Parlano il Senatore Corsi T., Relatore, il Ministro di Grazia e Giustizia e i Senatori Majorana-Calatabiano, Finali, Astengo, Pica, De Cesare e il Ministro di agricoltura e Commercio — Approvazione dell'articolo 90 del progetto ministeriale coll'emendamento Pica — Approvazione dell'articolo 201, con qualche modificazione proposta dal Senatore Majorana, accettata dal Ministro Guardasigilli, e dei successivi articoli 201 bis, 209, 209 bis, 211 e 212.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia e quello dell'Agricoltura, Industria e Commercio.

Più tardi interviene il Ministro dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA C. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Giuramento del Senatore Corrado Valguarnera.

PRESIDENTE. Trovandosi nelle sale del Senato il nuovo Senatore Barone Valguarnera Corrado, Principe di Niscemi, prego i signori Senatori Bardesono e Majorana d'introdurlo nell'aula per prestare giuramento.

Introdotta nell'aula, il Senatore Valguarnera presta giuramento nella formula consueta.

PRESIDENTE. Do atto al signor Senatore Valguarnera del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Seguito della discussione del progetto di legge: Facoltà al Governo di pubblicare e mettere in esecuzione il nuovo Codice di commercio.

PRESIDENTE. Sta all'ordine del giorno il seguito della discussione del progetto di legge: « Facoltà al Governo di pubblicare e mettere in esecuzione il nuovo Codice di commercio.

Chiedo al Relatore della Commissione se è avvenuto un accordo fra la Commissione medesima ed il signor Ministro relativamente agli articoli 90 e 90 bis, la cui discussione fu ieri sospesa.

Senatore **CORSI T.**, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **CORSI T.**, *Relatore*. La Commissione ha conferito col signor Ministro, il quale sostanzialmente sosterrebbe le idee accennate nella tornata di ieri. Parmi opportuno che il Senato senta prima le osservazioni del signor Ministro, e che il signor Ministro abbia anche maggiori schiarimenti dalla Commissione onde esso possa decidersi ad accettare il progetto della Com-

missione, o la Commissione ad accettare la proposta del signor Ministro.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Il Senato deve considerare che il sistema inaugurato dal nuovo Codice di commercio esclude ogni qualunque ingerenza governativa nel riconoscere la vita civile delle società commerciali.

La concessione governativa non poteva costituire una cautela sufficiente contro gli artifici e i facili maneggi coi quali era carpita la buona fede dei sottoscrittori.

Si sa, e venne perfino in proverbio: *semez des actionnaires, vous en recueillerez des dupes*; senonchè la concessione governativa quale era ordinata fra di noi, se non bastava assolutamente a precludere la via agli artifici e ai maneggi dei furbi, poteva però opporre qualche ritegno; oggi l'ingerenza governativa è abolita.

Bisogna sostituire alla azione governativa quella più efficace della legge.

E la legge stabilisce ben chiaramente quali sono le condizioni, adempiute le quali, questo ente debba considerarsi dotato di vita e possa quindi giuridicamente funzionare. Ma se la legge stabilisce delle condizioni, l'osservanza delle quali è cautela sicura contro ogni mala opera, bisogna pure costituire qualcuno che sia custode dell'osservanza di queste formalità. Bisogna costituire qualche ufficio al quale competa di riconoscere, se in quelle determinate circostanze nelle quali una società reclama la sua esistenza civile, essa abbia precisamente osservate e adempiute quelle condizioni che la legge ha stabilito.

Quale sarà quest'ufficio? Ecco dove sono i dissensi.

Il Ministero, fedele al suo antico progetto, dichiara che ogniquale volta vi ha un atto costitutivo di società, quest'atto debba essere, sotto la responsabilità del notaio, presentato al cancelliere del Tribunale di commercio; che il Tribunale di commercio stesso debba verificare se sono adempiute le condizioni prescritte dalla legge; e tali condizioni sono essenzialmente queste: se cioè sia stato sottoscritto il capitale sociale nella misura determinata dal Codice; se sia stato fatto il versamento dei decimi nella misura pure prescritta. Il Tribunale, quando

abbia accertato l'adempimento di tali condizioni, delibera che la società venga iscritta nel registro a ciò stabilito, e da quel momento si può dire che essa riceve l'afflato di vita che la fa procedere innanzi e camminare.

Il sistema della Commissione invece è questo: lasciare che il notaio che redige l'atto, *il solo notaio che redige l'atto*, accerti l'adempimento delle formalità prescritte dalla legge, e sulla sua responsabilità lo dichiari nell'atto stesso *costitutivo della società*.

Ora a noi pare che dovendo passare addirittura da un sistema di tutela e di sorveglianza governativa a quello di libertà (perchè dal sistema preventivo si passa a quello nel quale ognuno deve provvedere a sè medesimo), la società pure abbia il diritto di istituire una tutela, la quale si estenda al compito di esaminare se le condizioni prescritte dalla legge sieno state osservate; e questa tutela non possa efficacemente esercitarsi che dal Tribunale, il quale avrà, più che una responsabilità materiale, quella responsabilità morale che si conviene a dare assicuranza che realmente questo atto pubblico e solenne, veduto, esaminato e giudicato da chi è superiore ad ogni interesse, rivesta le condizioni stabilite dalla legge.

Noi, badiamo bene, ci troviamo di fronte ad una questione nella quale è molto facile che la scaltrezza, che l'artificio possa sottrarsi al rigore delle formule della legge. Non basta la mente e l'avvedutezza di un povero notaio a scongiurare e difendersi da tutti questi artifici.

La solennità delle forme con cui si compie quest'atto dinanzi al Tribunale, le maggiori garanzie che certo presentano le persone le quali son chiamate a fungere questo ufficio, tutto ciò costituisce una sicurezza maggiore che meglio corrisponde all'aspettazione della legge.

Un' unica obbiezione è fatta a questo sistema dalla Commissione, ed è questa: Come volete mai lasciare che il Tribunale sia egli a dichiarare che nell'atto costitutivo della società si sono verificate tutte le condizioni prescritte dalla legge, se poi dovete necessariamente ammettere che questo Tribunale stesso sia quello che dovrà giudicare le contestazioni che potranno sorgere fra le parti, fra gli associati, fra i terzi ed i soci, e che potranno qualche volta anche riferirsi alle condizioni stesse della società? Non vedete, dice la Commissione, che

mettete il Tribunale nella necessità di ricredersi, di giudicare contro se stesso? Per esempio, aggiunge la Commissione, il Tribunale ha giudicato che era stato fatto il versamento prescritto dagli statuti: domani le parti contendenti verranno alla sua presenza e potranno forse dimostrare che il versamento non era stato fatto, ed ecco che metterete il Tribunale nella necessità di sconfessare sè medesimo.

L'argomento, secondo me, prova troppo, perchè se fosse vero si dovrebbero, per esempio, interdire al Tribunale gli atti di giurisdizione volontaria. In tutti gli atti di giurisdizione volontaria il Tribunale emette delle dichiarazioni di diritto, dalle quali scaturiscono responsabilità gravissime.

Ebbene, a chi verrebbe in mente di trovare sconveniente che si possa poi discutere davanti allo stesso Tribunale, intorno alla capacità dell'interdetto, intorno alla capacità del minore, intorno al modo in cui sia stata data o no l'autorizzazione a questo minore, intorno all'alienabilità o no di un fondo dotale, e via via intorno a tutte le questioni che si riferiscono alla giurisdizione volontaria dal Tribunale esercitata?

Del resto, che cosa importa che il Tribunale abbia a ricredersi sopra un fatto che ha affermato oggi secondo le condizioni e le risultanze degli atti che gli sono posti dinanzi, quando domani dovrà tener conto di tutte le considerazioni che, al di fuori della regolarità degli atti, possono essergli messe innanzi dalle parti, e che potranno anche trarlo a considerazioni ed induzioni diverse di quelle che ha oggi espresse?

Mi pare quindi che questa obiezione, posta innanzi dalla Commissione, non sia sufficiente per combattere il progetto ministeriale; e quando io considero che il Codice germanico, ed anche l'ultimo Codice, il Codice ungarico, accettano questa formola; quando io veggo la Francia, la quale entrò anch'essa in questo concetto, lagnarsi ancora della troppa rilassatezza in cui la legge è caduta, io credo davvero che la formola presentata dal Ministero sia la più conveniente.

Comprendo i sentimenti che hanno mosso la Commissione, di non porre il Tribunale nella condizione di poter dire oggi diversamente di quello che disse ieri; ma il modo diverso con cui il Tribunale enuncia le sue disposizioni,

l'agire una volta come semplice controllore di fatti che vengano sottoposti alla sua considerazione, ed agire invece come giudice fra parti che contendono e che hanno tutto l'interesse di presentare le loro prove, determinano un'ordine di attribuzioni e di uffici assai diverso, e concorrono anzi a stabilire un maggior controllo, una più severa garanzia dell'osservanza delle prescrizioni che la legge ha stabilite.

Io quindi devo mio malgrado insistere sopra la formola presentata dal Ministero.

Senatore CORSI T., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI T., *Relatore*. Per due ordini di idee la Commissione crede di dovere insistere nell'emendamento che ha proposto.

Il primo ordine si riferisce ad una questione che si potrebbe chiamare pregiudiziale.

La disputa se la verificaazione sull'adempimento delle formalità richieste per la costituzione della società, debba esser fatta dal Tribunale o da un ufficiale pubblico, si presentò quando il Senato discusse l'altra volta la legge sulle Società commerciali.

Fu la quistione vivamente dibattuta con il Ministero di allora, ed il Senato venne nel concetto di adottare il sistema che le verificazioni dovessero essere fatte dal notaio.

Quindi, se oggi il Senato si determinasse ad accettare la formola proposta dal Ministero attuale, dovrebbe necessariamente ritornare sopra una decisione che ha già presa solennemente dopo vive discussioni.

L'altro ordine di idee è la rilevanza, l'importanza delle disposizioni che si chiede di emendare.

Il Senato sa che vi è stato lungamente un unico sistema per la costituzione delle Società, e specialmente delle Società anonime, il quale è consistito nell'introdurre un'ingerenza governativa alla formazione delle medesime.

Le Società anonime non si potevano costituire senza autorizzazione governativa; ed era al Governo che si dovevano fare una quantità di giustificazioni.

Riflettendo meglio sopra i bisogni del commercio, ed anche sopra una giusta separazione dei limiti dell'autorità amministrativa e all'esercizio dei diritti dei privati, si è venuto a riconoscere che quest'ingerenza governativa

era qualche cosa di strano, di anomalo, perchè tutti i contratti i privati possono farli senza bisogno che un terzo, un ufficiale governativo, o un'autorizzazione governativa intervenga per concedere la facoltà di poterli stipulare, nè vi era ragione perchè le Società non si potessero costituire senza che v'intervenisse il Governo.

A questa ragione legislativa e di separazione di poteri, ne succedeva un'altra, ed era l'inefficacia dell'intervento governativo.

Si aveva un bel dire che il Governo adoperava tutte le cautele immaginabili per far sì che le società che autorizzava fossero costituite colla maggiore regolarità desiderabile.

Al Ministro si facevano delle dimostrazioni dalle quali risultava che la società era costituita solidamente, che i capitali erano completamente versati, che nulla mancava alla sua perfetta regolarità.

Dietro le scene poi tutto questo era una fantasmagoria; non esistevano molte volte i capitali, le Società si erano costituite per un fine di speculazione, che, se non era raggiunto, non aveva un corso ulteriore, e spesso con inganno dei terzi; quindi l'autorizzazione governativa non riusciva ad altro che a porre una grave responsabilità sul Governo di fronte ai terzi, i quali allorchè rimanevano ingannati si lamentavano del Governo che non aveva provveduto ad evitare il loro danno, usando maggiori cautele.

Venne allora il concetto di abbandonare questo sistema; questo concetto fu, la prima volta, nostro. Bisogna dirlo a titolo di onore, tra noi qualche volta i buoni concetti non mancano benchè non abbiamo poi la costanza di portarli a maturità; la prima volta adunque il concetto dell'abbandono dell'autorizzazione governativa venne in Italia.

Fu alla Camera nostra, nel 1862, da una Commissione della quale ebbi l'onore di essere relatore, che venne proposta l'abolizione dell'autorizzazione governativa.

La cosa fece forse un po'troppo fracasso, perchè il sortire da un sistema di tutela per andare ad uno di libertà è qualche cosa che non si afferra facilmente dagli abituati a chieder tutto al Governo.

Eravamo in Italia molto nuovi a queste libertà; si aveva sempre l'idea falsa degli an-

tichi sistemi che tutto dovesse venire dal Governo, e pareva che coll'abbandonare questa tutela ne dovesse venire il finimondo.

Quindi il progetto andò dimenticato nell'archivio della Camera. Però accadde un fatto abbastanza singolare, ed è che, come da noi quando si vuol fare una legge si corre a vedere cosa fanno le altre nazioni, così e per la stessa ragione quando le altre nazioni hanno da fare una legge vengono a vedere quel che si fa noi.

Quindi avvenne che il nostro progetto fu veduto in Francia, ed ivi allora sorse l'idea di abolire l'autorizzazione governativa.

Così questa grande innovazione che avremmo potuto attuare noi, l'ha attuata per prima la Francia nella sua legge del 1867. Quando però da noi si è veduto che altri l'aveva attuata, allora si trovò buona. E perchè? Perchè un'altra nazione l'aveva adottata!

Quindi nella revisione attuale del Codice, le diverse Commissioni che se ne sono occupate ritennero il concetto di dover adottare il sistema dell'abolizione assoluta dell'ingerenza governativa; abolizione che, torno a ripetere, doveva avere questo doppio scopo: di rendere la costituzione del contratto di Società alla libertà dei contraenti senza ingerenza di nessuno, ma di provvedere in modo però che fosse circondata da quelle garanzie e formalità, colle quali si sogliono circondare i contratti più interessanti. Per esempio, come la compra e vendita d'immobili la legge vuole che sia fatta per atto pubblico, reputando così interessante il trapasso di proprietà immobiliare da prescrivere che sia fatto per pubblico strumento, così nella costituzione della Società si pensò di adottare una quantità di provvedimenti, pei quali venisse accertata nel modo migliore la regolare costituzione e l'adempimento delle forme che la legge andava a prescrivere per la costituzione della Società medesima.

Qual'è dunque la garanzia principale che il sistema attuale vuol dare ai soci ed ai terzi sulla regolare costituzione della Società, e sull'adempimento delle forme che il Codice ha prescritte?

La cautela principale è la responsabilità dei promotori e degli amministratori, perchè fuori di cotesta non si sa concepire come se ne possano immaginare delle più serie.

La legge prescrive il fatto, che forma adesso

subbietto di discussione, cioè: che alla costituzione della Società debba essere sottoscritta una quantità di capitale e debba essere *versata sulle azioni* una quantità determinata del loro importare.

Questa è la maggiore garanzia che si possa dare al pubblico sulla scietà dell'ente che si va a costituire. Orbene, chi garantisce questo fatto?

I promotori e gli amministratori. Sono essi che dovendo raccogliere le sottoscrizioni o accertarsi che sono state effettivamente fatte, e che il capitale sia stato versato, sono responsabili, di fronte ai soci e di fronte ai terzi, della verità di questo fatto.

Ma bisognava però che la dichiarazione dei promotori o degli amministratori, risultasse da una prova irrefragabile.

Quale poteva essere questa prova, affinché, avvenendo il caso, non potessero dire di non avere mai dichiarato che avevano ricevuto il capitale, nè che tutte le azioni, nella quantità voluta dalla legge, fossero sottoscritte?

Quale era la prova maggiore che dar si poteva?

Un atto notarile.

Fu detto adunque: la Società per costituirsi deve porre in essere la sua costituzione davanti a un pubblico ufficiale, un notaio, il quale dichiarare, che si è costituita; deve specificare i fatti principali, che hanno dato luogo a questa costituzione, coincidenti colle prescrizioni della legge.

E, fra le altre, deve essa affermare in cotesto atto che il capitale sociale, dichiarato sottoscritto e versato, è stato sottoscritto e versato effettivamente, e ciò sotto la responsabilità del notaio.

Che cosa il Tribunale ha da fare in tutte queste operazioni? Come può il Tribunale esser chiamato a intervenire a un contratto o prima, o dopo, per dichiarare che quello che le parti hanno asserito nel contratto stesso, è la verità?

Questo intervento riuscirebbe (come disgraziatamente riesce l'intervento governativo nel sistema attuale) una vera illusione. Imperocchè suppongasì che si vada innanzi al Tribunale, e si dica: dall'atto costitutivo della Società risulta che tante azioni sono state versate, e che i sottoscrittori hanno versato il decimo del loro ammontare; se ne vegga la ricevuta rilasciata

agli amministratori, perocchè essi dovevano riscuoterlo. Or bene, ripeto, in tutto questo che cosa c'entra il Tribunale? Qual diritto defluisce, qual facoltà concede, come può il potere giudiziario con le attribuzioni che gli sono proprie, emettere una dichiarazione che gli amministratori della Società si sono presentati, hanno giustificato di avere adempite certe forme e se in virtù di una ricevuta gli hanno fatto credere che il capitale è stato versato?

Ma se cotesti amministratori si presentano innanzi ad un notaio, dichiarandogli l'avvenuta sottoscrizione e il versamento della somma, l'atto non è egli identico, e più conforme alle di lui attribuzioni?

Qual maggior garanzia vi è che l'abbia fatto il Tribunale in un processo verbale, sul quale sarebbe forse discutibile, se si potesse insorgere contro di esso e sostenere che il Tribunale è stato ingannato; o che sia stato fatto da un pubblico funzionario, il notaio, contro il quale i promotori ed amministratori non potrebbero insorgere con ragione alcuna, perchè le dichiarazioni fatte in atto pubblico costituiscono una prova provata, contro la quale non si possono addurre prove in contrario?

E questa efficacia dell'atto pubblico mostra essere anche di maggiore efficacia la dichiarazione fatta davanti ad un notaio di quello che non lo sia quando fosse fatta dinanzi al Tribunale.

D'altronde, questo intervento del Tribunale a che cosa riuscirebbe? A mantenere nel pubblico l'idea erronea che in qualche modo il Governo intervenga a garantire quanto si va a porre in essere nella costituzione della Società, e che quindi vi sia una specie di responsabilità; il potere giudiziario sarebbe surrogato in qualche modo all'autorità amministrativa che oggi è il Ministro di Agricoltura e Commercio, e tutti i lamenti che in ordine alle cattive Società oggi si fanno (credo ingiustamente, ma che pure si fanno) contro il Ministero che le ha autorizzate, si farebbero contro il Tribunale, che ha riconosciuto essersi fatti i versamenti, quando non si erano fatti, e che erano state adempite le formalità della legge, quando non lo erano forse regolarmente.

Quindi io credo che questo intervento del Tribunale non farebbe altro che comprometterlo, dargli maggior quantità di affari inutilmente, addossargli una ingerenza non molto seria,

perchè in sostanza nella molteplicità degli affari i giudici, che hanno molte cose da sbrigare, ne lascierebbero l'incarico al cancelliere, il quale ne uscirebbe dicendo loro essersi presentati i signori tali, aver dichiarato e dimostrato l'adempimento delle formalità, le sottoscrizioni, il versamento, avere anzi portato la dichiarazione che è annessa all'atto costitutivo; ed il giudice o il presidente del Tribunale metterebbero la firma a questa dichiarazione senza averne forse saputo niente.

Dunque perdita di tempo, non garanzia maggiore, e forse una illusione maggiore di quella che non si potrebbe ottenere con una dichiarazione del notaio.

Si dice che in qualche Stato estero, nell'Austria ed Ungheria specialmente, questo sistema è adottato.

Ma, io replico, prendiamo pure gli esempi dai paesi esteri quando ci persuadono. Io avrò forse su questo un concetto falso. Ma, mentre ammetto che lo studio della legislazione comparata sia utile, indispensabile a tutti quelli che preparano e fanno le leggi, ritengo che, nel fare questi studi, bisogna rammentarsi che in Italia abbiamo una testa sulle spalle anche noi, e dobbiamo vedere se le disposizioni concordano coi principî sani ed accettabili.

Ora, se piace per ragioni particolari in Austria ed Ungheria di mantenere uno strascico di quell'ingerenza governativa che vi era in antico, padronissimi di farlo; ma noi altri che siamo riusciti a persuaderci che sia migliore il sistema dell'assoluta libertà del contratto di Società, adottiamo invece quelle disposizioni che si conciliano con simile concetto.

Quanto al sistema adottato in Francia, dirò che veramente dalle disposizioni della legge francese risulta che l'accertamento del capitale versato lo fa precisamente il notaio, perchè nel disporre sui documenti che devono accompagnare il deposito al Tribunale dell'atto costitutivo, vi si dice che devono essere accompagnati dalla dichiarazione del notaio constatante essere stato eseguito il versamento.

E questo è precisamente il sistema della Commissione. La differenza solo sta in questo.

Pare che in Francia l'atto costitutivo, le sottoscrizioni ed il versamento del capitale siano fatti in tempi separati.

Invece nel concetto del progetto nostro, che

credo corrisponda alla pratica (perchè ho veduto sempre in pratica che, al momento dell'atto costitutivo, le sottoscrizioni sono raccolte ed il capitale è versato) si è ritenuto più ovvio che ciò si faccia con un atto solo, e si è detto nell'articolo 88:

« L'atto costitutivo e lo statuto della Società anonima, e della Società in accomandita per azioni, deve indicare:

« 1. la denominazione e la sede della Società, dei suoi stabilimenti e delle sue rappresentanze;

« 2. la qualità e la specie degli affari, che costituiscono l'oggetto della Società;

« 3. l'ammontare del capitale sottoscritto e del capitale versato ».

Si è dunque prescritto che nello stesso atto costitutivo della Società si debba far menzione dell'ammontare del capitale sottoscritto e del capitale versato, e così si è supposto più comune un atto solo, invece di più atti, i quali sarebbero, a parer mio, soverchi, mentre la Società non si può costituire, se non ha raccolto il capitale, e se non sono stati versati i decimi voluti dall'articolo 29.

Ora, quando si fa l'atto costitutivo, vale a dire, quando si viene a dichiarare davanti ad un pubblico ufficiale che la Società è costituita, bisogna che queste condizioni volute dalla legge siano già adempite in precedenza, o si adempiano nel momento in cui l'atto costitutivo si fa; nè sarebbe regolare, a creder mio, che si andasse dopo a raccogliere le sottoscrizioni ed a chiedere i versamenti.

Ciò adunque dovendo essere fatto nello stesso atto, la forma più semplice è quella di fare le dichiarazioni relative davanti al notaio che lo stipula; sicchè il medesimo attesti che i promotori od amministratori hanno dichiarato e dimostrato di avere ricevute tante sottoscrizioni, tante somme in conto di queste sottoscrizioni, onde, quante volte fossero chiamati a rendere conto di questi fatti, possa risultare da un atto autentico che essi ne hanno fatto la solenne dichiarazione.

È per queste ragioni che la Commissione crede d'insistere onde sia mantenuto l'emendamento proposto.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Finali.

Senatore FINALI. Non dee far meraviglia al

Senato, che io in questa grave questione non sia d'accordo colla maggioranza della Commissione, di cui faccio parte, e col suo onorevole Relatore.

Una disposizione quasi identica a quella che leggesi nel progetto ministeriale, io, d'accordo col mio collega Guardasigilli il Senatore Vigliani, proposi nella legge speciale sulle Società commerciali, che nel 1875 fu discussa in Senato. Come ha ricordato l'onorevole Corsi, allora non ebbi fortuna contro di lui, che faceva parte dell'Ufficio Centrale, e contro l'onorevole Lampertico, il Relatore di quel tempo, men fermo di lui. Mi auguro che l'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia possa avere nelle sue argomentazioni, che ho con molta soddisfazione udite, efficacia maggiore e più grande virtù persuasiva di quella che io avessi.

La questione è grave; poche ve ne sono, fra le disposizioni relative alle Società, gravi al pari di questa: ma, se non piglio errore per l'amore antico alla tesi contraria alla sua, l'onorevole Relatore della Commissione si è mostrato preoccupato soltanto di uno dei principî, ai quali si debbono informare le leggi costitutive del nostro ordinamento sociale, il principio cioè della libertà individuale, mettendo in non cale l'altro, non meno sacro, cioè la tutela dei legittimi interessi sociali.

Io penso, e la esperienza dovrebbe avere di ciò persuaso i più, che il legislatore mancherebbe al proprio ufficio quando non fosse sollecito della clientela, spesso incauta, alla quale si volgono i promotori di Società, serbando talvolta a sè la parte del leone. Purtroppo sappiamo in che stato si trovi la istruzione pubblica in Italia; e purtroppo sappiamo quali allettamenti si adoperino verso gli ignari.

Quindi mi pare che qualche garanzia più seria, che non quella che può offrire il notaio d'un villaggio, si debba ai cittadini del nostro paese, per far loro fede che l'ente nuovo, il quale sorge all'ombra della legge che gli dà la vita, e richiama i loro capitali, abbia soddisfatto alla legge che lo crea, e siasi messo in quelle condizioni, nelle quali è prudente, anzi necessario, che esso eserciti la propria azione.

Io confidando nell'efficacia delle argomentazioni del signor Ministro, potrei arrestarmi a questa dichiarazione del mio voto; ma prego il Senato consentirmi di aggiungere alcun'altra.

In quanto agli esempi, che egli adduceva, di esperienze fatte con non intiera soddisfazione in paesi stranieri, i quali hanno quasi tutti recentemente riformata la loro Legislazione commerciale, posso più particolarmente parlare dello esempio del Belgio.

Il Belgio ha un nuovo ordinamento delle Società industriali e commerciali fatto per legge speciale. Quel paese, col metodo che io aveva avuto l'onore d'iniziare, invece di proporre al Parlamento un ponderoso negozio, come è un intero Codice di commercio, preferì rinnovare la sua Legislazione a poco a poco, con leggi separate, che poi formeranno insieme un sol Corpo di diritto, cominciando da quelle cui dava carattere d'urgenza la trasformazione avvenuta nella vita economica e industriale; la quale ai tempi nostri è così grande e così rapida, che può dirsi, dopo poche decine d'anni, un Codice di commercio riuscire antiquato e insufficiente. Così furono nel Belgio proposte la legge sulle Società, quella sui commissionari e sui trasporti, quella sulla cambiale ed altre.

Ora io posso assicurare l'on. Senatore Corsi, che il più autorevole Commentatore della legge belga sulle Società, col quale io ho l'onore di essere stato ed essere in relazione, mi scriveva che nel Belgio gli stessi uomini, i quali meritamente passano per antesignani della scuola liberale, politica ed economica, alla quale egli stesso appartiene, cominciavano a dubitare, anzi credere a dirittura, che non si fosse fatto bene abbandonando del tutto qualunque garanzia; e mi adduceva qualche fatto scandaloso, onde è nato questo ravvedimento.

Siccome nel fare le leggi è più sicura cosa procedere per metodo sperimentale, anzichè per teoremi, pare a me che l'esempio di altri paesi che ci hanno preceduto nella pratica, se non nel concetto della emancipazione della Società dall'ingerenza govertiva, senza sostituire altra efficace garanzia, debba avere un valore anche per noi, e che non faccia duopo per questo di rinunciare al diritto di pensare e di servirci delle nostre teste, secondo la frase dell'onor. Corsi, il quale giustamente si compiace d'essere stato fra noi iniziatore di liberale dottrina.

In quanto alla doppia funzione che eserciterebbe il Tribunale, una in modo certo ed assoluto all'atto della costituzione della Società, l'altra in modo meramente eventuale, io non so

vedere la eccepita incompatibilità delle due funzioni; ed anzi dalla mia stessa esperienza presso la Corte dei conti debbo trarre argomento per dire che la obbiezione è insussistente. La doppia funzione, di registrare l'atto e riconoscerne la regolarità e di giudicarne poi, data al Tribunale, corrisponderebbe a simili funzioni organiche riunite in uno dei grandi Istituti dello Stato, quale è appunto la Corte dei conti.

La Corte dei conti, come l'onor. Senatore Corsi sa benissimo, ha una doppia funzione: quella di sindacatrice e quella di magistrato in relazione agli stessi atti. Or bene, queste due attribuzioni distinte e diverse sono esercitate dallo stesso ente; e il fatto della registrazione non crea alcun pregiudizio alla sentenza, che o in materia di pensioni o in materia di conti debba poi la Corte stessa pronunciare sulle conseguenze giuridiche dei fatti e degli atti che sono sottoposti alla sua giurisdizione contenziosa. A chi obbiettassee che la registrazione del tribunale menomi la responsabilità dei promotori della società, si potrebbe rispondere citando l'articolo 15 della legge sulla Corte dei conti, il quale dichiara che la registrazione della Corte non menoma la responsabilità dei Ministri.

Mi pare d'aver abbastanza dimostrata l'analogia fra la doppia funzione della Corte dei conti e quella che si vorrebbe dare al Tribunale.

Il Tribunale, come la Corte dei conti, nel primo stadio sarebbe il registratore, il quale riconoscerebbe se l'atto adempie a tutte le condizioni volute dalla legge; nel secondo stadio sarebbe giudice sulla efficacia dell'atto stesso, e sulla responsabilità, che chiunque e per qualsivoglia motivo avesse potuto contrarre.

In quanto poi alla poca serietà delle funzioni, che con iscapito della sua dignità il Tribunale sarebbe chiamato ad esercitare nello stadio di registrazione, mi permetta l'on. Corsi rispondergli che quand'anche si trattasse di quello solo che egli diceva, vale a dire di accertare le sottoscrizioni e i versamenti, parmi doversi fidare più nella dichiarazione di un Tribunale nominato dal Re, che non d'un notaio qualunque a piacimento degli interessati.

Mi pare che l'onor. Corsi al notaio italiano dia un'importanza che forse non sarebbe eccessiva, quando si parlasse dell'antico pretore romano. Per certo la sua professione è rispetta-

bilissima; ma la dichiarazione di un notaio, che per legge ha ufficio di ricevere la volontà delle parti, farne fede, e conservarne il deposito, e non più in là, non offre, checchè si voglia dire, quella garanzia la quale può venire da una di chiarazione fatta dal Tribunale, che per suo istituto deve essere abituato a indagini legali, più difficili di quelle che il progetto ministeriale voglia commettergli.

Ma questo argomento mi sembra già svolto dall'on. signor Ministro, ed io non vorrei mettere il piede sulle sue orme, senza vantaggio della tesi, che ho l'onore di sostenere con lui. Mi pare altresì che il signor Ministro abbia soggiunto non trattarsi soltanto di un semplice accertamento di sottoscrizioni e di versamenti, come ha sostenuto l'on. Relatore. In fatti bisogna vedere se l'atto costitutivo della società sia fatto nella conformità delle disposizioni contenute nel Codice di Commercio, le quali sono tante e disseminate in tanti articoli, che sarebbe troppo lungo enumerare.

Nè si dica: il Tribunale, se l'atto costitutivo della Società per mancata osservanza della legge sia nullo, lo deciderà dopo.

Perchè vorremo, permettere che sorga un ente nuovo, intorno al quale si formino rapporti ed interessi, senza che lo Stato in mezzo al quale sorge, cerchi alcuna garanzia, che gli atti suoi più tardi...

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

Senatore FINALI..... debbano essere tutti riconosciuti irregolari? che si compiano degli atti i quali possano tirare dietro sè delle responsabilità e delle conseguenze, che non sono le conseguenze normali contemplate dal Codice?

Per queste considerazioni, che mi sono permesso aggiungere a quelle con più autorità fatte dall'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia, io prego il Senato di volere approvare l'art. 90 del progetto, che è stato presentato dal Ministero.

Ho detto, cominciando a parlare, la ragione per la quale io credeva di dover manifestare la mia opinione in quest'argomento; benchè siami ingrato contraddire all'on. Relatore, ed alla maggioranza de' miei Colleghi della Commissione. Ma non è solamente pel motivo di avere fatto altra volta quasi identica proposta, che io la sostengo. Non è bello mutar facil-

mente d'opinione, anche in materia economica e legislativa; ma quando l'esperienza o più matura considerazione mi abbia persuaso del contrario, è mio costume non essere tenace. Nella presente questione io sono più che mai persuaso, che l'opinione ch'io sostenevo cinque anni or sono, non offenda i principî di libertà, e che in pari tempo soddisfaccia a ciò che è richiesto nell'interesse pubblico.

La differenza fra il compito che ha ora il Governo, di esaminare cioè l'atto costitutivo della Società in ogni suo rapporto industriale e commerciale, e quello che avrebbe il Tribunale, cioè di esaminare la regolarità dell'atto in relazione alle disposizioni della legge, è grandissima; è vano negarlo, per arguirne che non si farebbe altro che dare nuova forma alla cosa.

Prego di nuovo il Senato di volere approvare l'art. 90 del progetto ministeriale.

PRESIDENTE. Il Senatore Majorana-Calatabiano ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Se entrasse nella mia mente il più lieve sospetto che la proposta ministeriale implichi anche una indiretta offesa al principio di libertà, io mi accingerei volentieri all'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale; ma, me lo permetta l'onorevole Finali, non è questione di limitazione di libertà. Io credo che si possa essere intieramente d'accordo nel campo teorico coll'egregio Relatore dell'Ufficio Centrale; e pure non consentendo con lui quanto al tema che ci occupa, non solo non ne sarà offeso il principio di libertà, ma gli sarà fatto omaggio.

Non è affare di tutela, è garanzia dell'uniforme osservanza della legge.

Crede, o no, l'Ufficio Centrale che la legge abbia ad intervenire perchè certi fatti siano egualmente e sicuramente accertati?

Ma chiederò invece: potrebbe non crederlo?

E se lo crede, se anzi quale obbligo preventivo della istituzione della Società, esige si ricorra al ministero di un notaio, non perchè riceva una dichiarazione, ma perchè faccia da giudice, chè *deve*, sono le parole dell'emendamento proposto, *deve il notaio assicurarsi che sieno adempite tutte le disposizioni della legge, ecc.*, come può l'Ufficio Centrale ammettere che qualunque notaio, che certo è buono a ricevere le dichiarazioni delle parti, sia parimenti ido-

neo, voglioso e diligente nel raccogliere notizie e informazioni, nel vagliare documenti, nello *assicurarsi* dell'adempimento di delicate e complicate disposizioni di legge?

La garanzia dell'eguale osservanza della legge è impossibile per tutti i casi, quando si rifletta che, sebbene sia superiore ad ogni appunto la qualità del pubblico funzionario, pure non si può dire lo stesso di tutte le persone che le esercitano, mentre d'altra parte è indubitato che la scelta del notaio per condurre la grave incombenza, è riservata all'interessato che sollecita il favorevole giudizio e l'attestato.

Si può ammettere infatti, che sol perchè si esercita l'ufficio di notaio, in tutti coloro che ne sono investiti sia uniforme ed in grado eminente la moralità, l'intelligenza la cultura, e quel che è più anche la possidenza, dappoichè una delle garanzie previste dalla legge è il sottoporre il notaio a rispondere dei danni-interessi solidalmente con gli amministratori?

Non è possibile, che colui il quale volesse apparentemente eseguire la legge e dall'altra parte sostanzialmente violarla andrebbe, in cerca di quel notaio, al quale i mezzi di garanzia e l'intelligenza (non parlo della moralità, perchè sarei disposto a crederla uguale per tutti) facessero difetto?

Ma non pare anche a voi, o signori Senatori, che una legge la cui esecuzione è affidata alla moralità, all'intelligenza, al tornaconto di coloro, i quali devono costituire e amministrare la Società, offra una garanzia assolutamente ineguale? Quindi io chiederei alla Commissione: crede, sì o no, necessario nell'interesse pubblico che l'accertamento delle adempite condizioni prescritte dalle leggi, sia superiore a qualunque appunto?

Se lo crede necessario faccia in modo che tutte le difficoltà siano eliminate; ma seprattutto che sia provveduto per tutte le Società in modo uniforme.

Non si lasci all'arbitrio delle parti la scelta della persona del funzionario che deve giudicare, o come dice l'articolo proposto, *assicurarsi* delle adempite condizioni della legge; se la parte sceglie il suo giudice, non vi è garanzia pel pubblico, vi sarà di certo differenza nella garanzia secondo la diversa intelligenza e moralità degli amministratori delle Società; ed in tal caso sarebbe meglio non prescrivere nel-

l'interesse pubblico l'adempimento di condizioni che possono mancare del tutto.

Ma, dice l'onorevole Relatore: noi dobbiamo eliminare perfino le apparenze d'intervenire nelle Società anonime o in accomandita per azioni, perchè se interveniamo, certamente non dureremo nell'identico sistema d'illusioni che attualmente vige, ma delle illusioni sorgeranno.

Ed io rispondo: per impedire coteste apparenze, non dobbiamo andare fino al punto di rinunciare al conseguimento di quelle garanzie che, nel più liberale sistema, siamo di accordo nel ritenere necessarie; poichè non deve obliarsi come, trattandosi di Società anonime e in accomandita per azioni, sia grande la facilità di ingannare e di frodare, e difficile e limitata la responsabilità effettiva.

Ora, la Commissione richiede che il notaio si *assicuri* della realtà delle sottoscrizioni del capitale, del deposito, e dell'adempimento di molte altre condizioni; ma cotali accertamenti non può affidarli ad un notaro il quale dovrebbe constatare ciò che vede o gli si dichiara, non assumere informazioni, giudicare, *assicurarsi* di cose, fatti, persone che non si compiono sotto i suoi occhi, e a lui non si presentano. Mancherebbe l'accertamento, o di certo non si avrebbe uniformemente per tutti i casi.

Io non farei una questione per le attribuzioni del Tribunale di commercio. Ma, una volta che, nel più antico progetto, ed in quello alla cui presentazione mi associai, è stato proposto, mi pare che non rimanga a fare altro che accontentarsi di quel magistrato.

Ciò corrisponde al sistema di libertà e di limitatissima garanzia che si è adottata nel Codice che discutiamo, in fatto di società commerciali. E mi permetto di aggiungere che l'accoglienza del concetto ministeriale faciliterà il nostro cammino nella discussione del Codice, anche per altre applicazioni e precisamente per quelle dell'art. 223 che certamente ci richiamerà ad una questione importante intorno alle società civili che, conformandosi alle prescrizioni delle società per azioni, potranno richiedere l'applicazione dell'art. 90 che discutiamo.

Io non insisto più oltre, e mi associo al Ministero nel pregare la Commissione a desistere dal suo emendamento.

Senatore CORSI T., *Relatore*. Domando la parola.

MICELI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro ha facoltà di parlare.

MICELI, *Ministro di Agricoltura Industria e Commercio*. Io comprendo l'orgoglio nazionale che spinge l'onor. Relatore a volere che il principio di libertà sia applicato nelle nostre leggi economiche, e che il nostro paese abbia il vanto di essere tra i primi a raggiungere questa nobile meta.

L'onor. Corsi ha deplorato, che avendo una Commissione della Camera dei Deputati, di cui egli faceva parte, nel 1862 proposto l'abolizione dell'ingerenza governativa nella costituzione delle società commerciali, la Camera non avesse accolto quel progetto, il quale poco dopo fu accolto ed attuato in Francia.

E a lui è sembrato che più tardi l'Italia si sia indotta a ritornare in questo argomento, sui propri passi, facendosi imitatrice della Francia, mentre avrebbe potuto essere iniziatrice.

Fo plauso al sentimento dell'onor. Corsi, ma io pregherei di considerare il fatto oramai indiscutibile che, se la Francia ha abolito prima di noi l'autorizzazione governativa, senza surrogargli qualche altra efficace guarentigia, sono ivi moltissimi coloro che si dolgono delle gravi conseguenze che ne son derivate.

Talchè, onorevole e dotto signor Relatore, ciò che Ella deplora in questo momento, a me sembra doversi applaudire; perocchè la nazione che prima ha voluto attuare il concetto che Ella propugna, adesso lo vede dannoso e pensa ad emendarlo.

Anche noi, come abbiamo il culto della libertà politica, abbiamo altresì quello della libertà economica, lo abbiamo per tutte le libertà. Ma noi siamo convinti che, circondando le società commerciali delle cautele da noi reclamate, non offendiamo punto alcuna libertà.

Noi intendiamo che qualche cautela ci debba essere; che l'osservanza delle norme legali per la costituzione delle società debba dipendere esclusivamente dalla volontà delle parti.

Noi intendiamo che vi sia l'occhio vigile di qualcuno che impedisca, per quanto è possibile, i danni che derivano dalle illegalità e dagli abusi.

Qui non si tratta di timori ipotetici; si tratta di fatti avvenuti, di danni constatati, e noi

vogliamo metterci nella condizione di possibilmente evitarli.

L'onorevole Corsi diceva poco fa: Perchè, riguardo alle società commerciali si deve uscire dal diritto comune? Perchè v'ha da esser un modo più o meno rilevante d'ingerenza dello Stato nella formazione delle società, mentre vediamo tanti altri contratti nei quali lo Stato non s'ingerisce, per esempio, il contratto di compra-vendita?

Ora, o Signori, nei contratti di compra-vendita, e negli altri di questa specie, non v'ha altra responsabilità, altro interesse che quello di un contraente di fronte all'altro; l'affare comincia, e si compie fra loro.

Invece, nella costituzione delle società per azioni si tratta non solo dei pochi che primi le costituiscono, ma dei moltissimi che sono poi condotti con arti insidiose a sottoscrivere le azioni, e che ne sono poi rovinati; e si tratta anche del pubblico, dei terzi, di tutti coloro, cioè, che faranno contratto colle società, credendole legalmente costituite, quando invece in realtà non lo sono.

Crede l'onorevole Corsi che possa essere indifferente pel pubblico interesse, e quindi per lo Stato, che la costituzione di una società per azioni sia regolare o no?

Io credo che lo Stato non possa essere indifferente; in quanto che esso dee provvedere a che il credito pubblico non sia offeso, a che il pubblico interesse non soffra detrimento.

Troppo frequente è la costituzione di società che poco appresso si trovano costrette a fallire, e che, compiendo frodi ed inganni, producono danni e rovine.

Ora, nell'interesse della fede e del credito pubblico, noi vogliam circoscrivere, almeno per quanto è possibile, questi gravissimi fatti.

Noi facciamo già abbastanza quando togliamo l'ingerenza diretta dello Stato, abolendo l'autorizzazione governativa, e ci contentiamo che la magistratura giudiziaria accerti la legale costituzione delle società, e garantisca così colla propria autorità la fede pubblica.

Certo anche il notaio è un pubblico ufficiale.

Io ho udito, or sono pochi giorni, nella Camera dei Deputati, un'osservazione analoga a proposito degli uscieri. Dicevasi: « La legge dichiara gli uscieri pubblici ufficiali; il supporre che essi possano esercitare in modo non sod-

disfacente le loro incombenze, offende questi rispettabili funzionari ».

Ora, noi non sospettiamo affatto dell'abilità e del buon volere dei notai; ma, com'è naturale, ci affida maggiormente l'intervento di una magistratura elevata e collegiale, qual è il Tribunale.

D'altronde, l'onorevole Senatore Majorana ha fatto un'osservazione, secondo me, assai importante. Secondo l'emendamento della Commissione, si costituisce il notaio giudice della legalità dell'atto, mentre solo competente ad emettere giudizi di questo genere, è razionalmente il magistrato giudiziario.

E poi non c'illudiamo; il pubblico annette molta importanza allè solennità di certi atti. Quando vede che in affare così grave, qual è la costituzione di una società anonima, un semplice notaio è solo custode della legalità e della fede pubblica, non può chiamarsene soddisfatto. Per lo converso, quando accanto al notaio, che compie la parte a lui consentanea, vi è il magistrato, il quale, dopo aver verificato gli atti, fa noto con una solenne dichiarazione che la legge è stata adempiuta, allora la coscienza pubblica rimane appagata.

Io esorto quindi l'onorevole Commissione a non insistere nel suo concetto e ad accettare l'articolo come è stato presentato dal Ministero.

È vero che il Senato ha votato un'altra volta, come diceva l'on. Corsi, nel senso che la Commissione propugna; ma io non credo che l'essersi votato ad un modo alcuni anni or sono, sia ragione indeclinabile perchè s'abbia ora di nuovo a votare allo stesso modo.

Secondo i tempi, secondo le notizie che si acquistano su d'un fatto e secondo le circostanze, i pareri degli uomini si modificano; ed è sempre lodevole per le persone dotte e rispettabili e segnatamente pei legislatori il rendere omaggio all'esperienza, il rendere omaggio all'opinione pubblica. Spero che l'onor. Corsi vorrà meglio considerare i motivi che ispirano le nostre istanze e che vorrà finalmente assecondarle.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Corsi, Relatore.

Senatore CORSI T., *Relatore*. Comincerò dal replicare ad alcune osservazioni, che sono par-

tite così dal banco ministeriale come dal Senatore Finali.

Si è detto che nelle nazioni presso le quali è stata stabilita la libertà delle contrattazioni per le società, vi è stato pentimento di averla stabilita, e che nel Belgio in specie uomini rispettabilissimi ed anche amici di principî di ogni maggiore larghezza economica, ritornerebbero volentieri al sistema passato.

Farò due repliche: la prima che fin ora non ho visto proporre nè in Francia, nè nel Belgio un progetto di legge per modificare quella che aveva stabilita l'abolizione della ingerenza governativa nelle società.

La seconda è, che in questa materia non bisogna nè fermarsi, nè spaventarsi ai primi inconvenienti.

S'intende bene che, quando si stabilisce un sistema nuovo, qualche inconveniente può verificarsi. Questo non vuol dire che il sistema non sia buono, vuol dire che chi è abituato al sistema antico, non ha saputo staccarsi da quell'abitudine, nè comprendere l'importanza delle nuove vedute colle quali deve intendere il nuovo sistema che viene adottato.

Vi è di più. In materia di società, si dice, sono nati degli inconvenienti.

Ma quando vi era l'autorizzazione governativa non vi erano inconvenienti? Non accadeva allora che quelle società, le quali si presentavano con un'apparenza di fondazione solidissima non fossero che tante fantasmagorie, non avessero capitali, e dovessero finire poi o col fallimento, o con delle vergognose liquidazioni?

Se nel sistema nuovo si verifica qualcheduno di quegli esempi, dipende forse dal sistema che si adotta o non dipende piuttosto dal fatto che in una molteplicità di operazioni tante volte avviene che la mala fede si fa largo, e che la legge in questa come in altre materie non riesce a ad impedirlo?

Evidentemente gli inconvenienti sono conseguenza della molteplicità delle operazioni, ed anche un poco della non sempre comune buona fede degli uomini, i quali spesso si approfittano dei troppo creduli a proprio vantaggio.

Dunque, il dire che in cotesti Stati qualcheduno si è lamentato perchè il sistema non ha sortito tutti i suoi buoni effetti, vuol dire, che in tutti gli Stati si desidera che la legge prov-

veda a tutti i casi, e vi provveda in modo che non nascono quegli inconvenienti i quali in verità non sono conseguenza di una legge imperfetta, ma conseguenza della natura umana non sempre retta?

Lo stesso sarebbe se venisse qualcheduno a lamentarsi, perchè con un Codice penale studiato e adottato, si verificano egualmente i reati che dal Codice sono puniti.

Come, potrebbe dirsi, avete fatto il Codice penale per impedire il furto e l'omicidio, eppure ci sono i furti e gli omicidi?

Purtroppo non si arriva mai a poter impedire fatti perversi di malafede che malgrado le leggi si possono verificare sempre, così nella vita sociale come anche nelle contrattazioni.

Tutti coloro che hanno parlato in favore dell'articolo 90, quale si trova nel progetto ministeriale, hanno accennato che il notaio non può ispirare moltissima fiducia, e non la può ispirare perchè in certi luoghi vi sono dei notai i quali non hanno patrimonio e non possono offrire garanzie sufficienti, e forse, diciamo la parola, non appaiono tanto onesti quanto si potrebbe desiderare in un pubblico ufficiale. Ma in verità, si può egli discutere sul serio questo tema di fronte alla legge, la quale a tutti i notai che hanno adempiuto le condizioni per divenire tali, concede il diritto alla fede pubblica? Si può dire che vi sono dei notai, i quali questa fede pubblica non l'hanno?

Ma come non l'hanno?

Quando un notaio qualunque, finchè non è sospeso dalle sue funzioni, ha posto in essere un atto pubblico, non ha questo atto la stessa efficacia di un eguale atto pubblico fatto da un notaio riconosciuto d'illibatissima onestà da tutto il paese?

Evidentemente i due atti hanno la stessa efficacia legale. Quindi il dire che ci possono essere dei notai i quali non ispirano abbastanza fiducia, è un dire qualche cosa che sta in contraddizione manifesta colla legge sopra il notariato.

Ma poi, prescindendo anche da questo, i soci ed i terzi che prendono od hanno interesse nella società confidano forse nel notaio?

Ma credetelo, non ci pensano nemmeno. Il notaio non è che un ufficiale che interviene per la stipulazione dell'atto; ma la fiducia, chiunque lo capisce facilmente, deve essere nelle

persone che sono preposte alla società; è in esse che si deve confidare, e credere, quando abbiano asserito di aver raccolto il capitale sociale e di aver riscossi i versamenti che la legge prescrive, che li abbiano effettivamente raccolti ed incassati.

Il notaio, torno a ripeterlo e l'ho detto poco fa, pone in essere una prova irrefragabile che gli amministratori o promotori gli hanno dichiarato e dimostrato che quelle formalità sono state adempiute, per modo che se deve avvenire la questione della responsabilità dei promotori, o degli amministratori, questi non possono dire che essi non hanno fatto tali dichiarazioni, e vi sia la possibilità di averne la prova con un documento contro il quale non si ammettono eccezioni. Questo è lo scopo per il quale le dichiarazioni vogliono essere fatte in un atto notarile, dichiarazioni le quali d'altronde sono molto semplici. Ed invero vediamo un po' l'insieme di queste disposizioni.

Una delle più interessanti è che il versamento sia fatto; e come si fa il versamento? L'articolo 131 dispone:

« Il versamento prescritto nell'articolo 129 deve essere eseguito presso la Cassa dei depositi e prestiti, o presso uno dei sei istituti di emissione indicati nell'articolo 1 della legge 30 aprile 1874, n. 1920, ecc., ecc. »

Ora, in questa parte, cosa attesta il notaio?

Attesta che i promotori gli hanno sottoposta una ricevuta della Cassa dei depositi e prestiti o di uno dei sei istituti di emissione rammentati nella legge del 30 aprile 1874, dalla quale ha appreso che è stata versata la somma rappresentante i decimi delle azioni sottoscritte.

Vi è bisogno che intervenga un Tribunale a quest'atto? Si può fare qualche atto subdolo, fraudolento? Chi lo potrebbe fare quest'atto? I promotori forse che potrebbero sottoporre al notaio una fede falsa del deposito? Ma il notaio sarebbe fuori della responsabilità. E se la fede falsa venisse sottoposta al Tribunale, non verrebbe esso ingannato egualmente come il notaio?

Che garanzia maggiore dà il Tribunale sopra questi fatti?

Evidentemente non dà altra garanzia che quella che può dare il notaio nel fare l'accertamento dell'atto di costituzione.

Il Senatore Finali diceva: ma badate, il Tribunale avrebbe un'autorità superiore perchè sarebbe in qualche modo come l'Ufficio della Corte dei conti per l'Amministrazione dello Stato.

Ma io dico al Senatore Finali:

Come? i privati per i loro rapporti privati particolari devono essere sottoposti ad una specie di Corte dei conti?

Io rispetto la Corte dei conti, e credo che esercita un ufficio interessantissimo come sindacatrice delle operazioni del potere esecutivo, ma che ogni privato debba avere un sindacato accanto come lo ha il Governo, sarebbe qualche cosa di abbastanza singolare, nè saprei concepire come le società che si costituiscono debbano avere una forma che somigli a quella che la Corte dei conti esercita di fronte all'Amministrazione del potere esecutivo. Dunque anche per questa ragione l'accertazione del Tribunale non mi pare che possa facilmente sostenersi.

Diceva anche il Senatore Finali, che non è solamente il versamento delle azioni che deve accertare il notaio e che dovrebbe accertare il Tribunale, ma è l'adempimento di tutte le prescrizioni volute dalla legge per la costituzione della Società.

Ma le disposizioni del progetto sono tali che non si riesce a capire come il notaio potrebbe mettersi d'accordo per ometterne qualcuna. Io ho letto poco fa l'art. 87, e potrei leggere anche l'art. 86, nei quali trovansi specificate le indicazioni di ciò che deve far parte dell'atto costitutivo.

Se il notaio, chiamato responsabile della regolarità della costituzione della Società, facesse un atto costitutivo nel quale non fossero contenute tutte le indicazioni che la legge prescrive tassativamente e che indica singolarmente, evidentemente egli commetterebbe una gravissima mancanza d'ufficio, e quindi sarebbe sottoposto anche a pena disciplinare. Quale è quel notaio che si voglia sottoporre a responsabilità ed a pene disciplinari per omettere delle menzioni che la legge gli traccia? E dico omettere, perchè sbagliare non può, mentre una per una sono indicate quali devono essere le forme adempite al momento dell'atto costitutivo, e come deve farsene l'accertamento.

Non trovo quindi ragione che possa portare

alla conseguenza di posporre al tribunale il notaio; anzi, nella pratica, pur troppo (e tutti quelli che hanno molti affari coi Tribunali ne hanno la convinzione) accadrebbe che il Tribunale avesse questa ingerenza, la verificaione dell'adempimento delle formalità sarebbe affidata ad un cancelliere, e il giudice non farebbe altro che mettere la firma al decreto, sul rapporto del cancelliere che gli attestasse essere le formalità tutte state adempiute. Ora, il notaio il quale, richiamato per ufficio ed abituato a stipulare più atti di Società, ha dovuto per conseguenza più volte riscontrare le prescrizioni che la legge vuole siano indicate nell'atto stesso, ed è per di più responsabile, è certamente più in grado di adempierle di quello che non lo sia un cancelliere di Tribunale.

Il signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio crede che l'antica tutela non fosse forse in tutto assurda, e che qualche resto di una tutela generale sopra la costituzione delle Società possa essere sempre efficace; perchè dice: *Lo Stato deve tutelare il credito pubblico.*

Ma, osservo, può lo Stato, deve veramente tutelare il credito pubblico fino al punto di approvare i contratti privati?

S'ingerisce lo Stato nelle contrattazioni che fanno i grandi capitalisti?

In Francia, in Inghilterra, vi sono dei forti capitalisti. Citerò Rothschild perchè è un nome in mente a tutti. Questi fa un'operazione di 60 milioni (e lo può fare perchè ne ha i mezzi); l'operazione non riesce ed il Rothschild si trova nella necessità di fallire. È un cataclisma nella Francia. Cos'ha fatto e cosa poteva fare il Governo per impedire questo fatto? Evidentemente non poteva far nulla. Rothschild era un privato ed aveva facoltà di poter far tutto quello che gli piaceva; ha sbagliata un'operazione, ed ha prodotto un cataclisma.

Ora, il Governo deve tutelare il credito mescolandosi nei contratti mentre non può far nulla nei casi di cui ho dato un esempio?

Può riuscire a fare il tutore nelle Società per impedire che il credito pubblico ne rimanga offeso?

Il credito pubblico non rimarrà offeso dalla costituzione della Società, quando il ceto dei commercianti (sui quali si osserva, secondo me

poco esattamente, che lo stato d'istruzione nell'Italia non è sufficiente, per indurli ad usare tutte le cautele nella costituzione delle Società) quando, dico, il ceto dei negozianti che deve avere tanta intelligenza per sapere come impiega i suoi denari, si persuaderà che per impiegarli cautamente debbe usare l'insegnamento tratto da quel verso di Dante, che mi pare di aver ripetuto forse un'altra volta al Senato:

« Guarda dov'entri e di cui tu ti fide ».

Quando il ceto mercantile sarà persuaso di quella verità, il credito pubblico non rimarrà scosso, e le Società dovranno camminare sopra una buona linea di condotta, sotto pena di non potersi costituire o di essere richiamate all'osservanza dei sani principî, da quelli stessi i quali hanno interesse nelle medesime.

Lasciare uno strascico di tutela sopra le società è in qualche modo un fatto che somiglierebbe a quello di un padre il quale non volesse togliere le cigie che ha messo al suo ragazzo per insegnargli a camminare, e seguitasse a farlo camminare colle cigie: il ragazzo non imparerebbe a camminare mai; finchè non è lasciato libero a se stesso non può avere la libertà delle sue gambe. In commercio, finchè non è detto a lettere di scatola che nessuno lo tutela, che i negozianti devono guardare da loro stessi ai loro interessi, che è peggio per loro se non ci guardano quando la legge offra loro i mezzi per aprire gli occhi, evidentemente se ciò non si verifica, è inutile che la legge si adopri a dare dei mezzi sussidiari.

Si dice: ma il notaio potrebbe prevaricare. Il notaio, è vero, potrebbe essere infedele e accettare delle dichiarazioni di fatti che veramente non sussistono; ma se si va in questo supposto, prima di tutto si toglie la fede ai notai; e poi, domando io, sarà un po' più raro il caso, ma che non può prevaricare anche il giudice? anche esso non può accettare delle dichiarazioni di fatti che non sono veri? Quindi neppure per questo lato l'adozione del sistema dell'esame del Tribunale potrebbe dare una garanzia maggiore, molto più che esso non ha, come nell'altro caso, responsabilità di ciò che afferma.

E torno a dire: non si dica che il notaio non ha patrimonio e che la sua responsabilità è effimera.

Il notaio che manca in ufficio ha una responsabilità penale ed è già codesta una garanzia che non è piccola, ed oltre a ciò non è la responsabilità del notaio la quale si deve guardare negli interessi pecuniari, è la responsabilità degli amministratori, perchè ammesso che il notaio manchi di mezzi e che solo possa essere punito, i terzi che rimanessero lesi dalle dichiarazioni inesatte si rivolgerebbero evidentemente contro i promotori o gli amministratori; e se questi fossero persone insolventi, coloro che hanno preso interesse nella Società dovranno imputare a se stessi se a occhi chiusi sono andati ad affidare i loro capitali a persone che non potevano ispirare fiducia, e che erano assolutamente insolventi.

Per queste ragioni la Commissione crede di dover insistere nel suo emendamento, lasciando al Senato il giudicare se le ragioni addotte sieno efficaci, e se crede opportuno in una questione di questa specie di tornare sopra le sue precedenti deliberazioni.

PRESIDENTE. Il Ministro Guardasigilli ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Desidero di aggiungere qualche considerazione per respingere innanzi tutto l'idea che il progetto ministeriale venga in qualunque modo a vincolare la libertà delle associazioni e delle Società.

Il progetto ministeriale tende ad assicurare questa libertà, ma questa libertà, meglio che ai criterî governativi, viene ad essere affidata alle disposizioni della legge.

È quindi necessario che queste disposizioni della legge, queste condizioni di vita, di esistenza giuridica e civile siano osservate.

Noi diciamo che questa garanzia la troviamo in quell'esame che il Tribunale deve istituire sopra l'adempimento delle condizioni volute dalla legge. La Commissione invece vuole che questa garanzia sia data unicamente al notaio che redige l'atto.

Ora, vediamo un poco se sia possibile che il concetto espresso dalla Commissione del Senato abbia ad essere applicato.

Prima di tutto è questione di logica. Voi volete assicurarvi che le disposizioni stabilite dalla legge per le Società siano esattamente e rigorosamente osservate, e date il compito di questo sindacato ad un notaio.

Ma, Signori miei, il notaio non è forse quello che redige l'atto, non è forse quello che, redigendo l'atto, deve indicare nel medesimo quale è il capitale realmente sottoscritto ed il capitale versato?

Non è egli che indicando in che modo funzioni la Società, deve pure indicare quale è la parte di utile, per esempio, che realmente gli amministratori si riservano?

Non è egli che deve indicare tutte le altre disposizioni che riguardano l'organismo sociale, e stabilisce e determina che quelle condizioni sono in conformità della legge?

Egli adunque è il ministro dell'atto e come tale non può certamente controllare l'opera sua. È necessario, che qualcuno, superiore a lui, esamini se ciò che egli ha fatto sia o non conforme alle prescrizioni della legge.

Il notaio, o Signori, secondo il concetto della Commissione, deve assicurarsi che siansi adempite le altre formalità, le quali sono estrinseche all'atto medesimo.

Ora, come farà ad assicurarsene? Quali saranno le prove che egli potrà esigere dal compimento di quelle formalità?

E quando il notaio vi dirà che si è assicurato che queste formalità sono eseguite, come potrete giudicare se questa sua assicurazione sia o no fondata? Esigerete voi che questa assicurazione sia fondata nelle risultanze di atti autentici, o vi basteranno le testimonianze di privati?

Dunque noi entriamo in un ordine di cose, che non possono essere regolate e determinate con prescrizioni rigorose e positive.

Stando le cose in questi termini, ecco la necessità che vi sia qualche altra persona, qualche altro ufficio che completi l'opera del notaio, che accerti che realmente l'opera del notaio fu conforme alle discipline della legge.

Quest'ufficio io non credo che possa soddisfarsi meglio che dal Tribunale.

Nè si dica che lo Stato non ha alcun interesse, nè si voglia rimpicciolire la questione portando alle proporzioni di un semplice atto civile, di un semplice contratto privato; nè si dica che dal momento che per i contratti privati non vi sono alcune disposizioni, la stessa cosa si debba dire relativamente alle Società.

Prima di tutto, o Signori, si tratta di un contratto che ha una specialità tutta sua, ed è

questa: che non tutti gli interessati sono presenti dinanzi al notaio ad affermare la loro volontà.

È possibile che i promotori di Società stipulino certi contratti e certe condizioni che possano nuocere all'interesse di questi terzi, che verranno di poi a sostituirsi ai primi azionisti; è possibile che da tutto ciò nasca il discredito e gl'interessi sociali ne soffrano gravissime offese.

È necessario pertanto provvedere a che la formola del contratto non presenti dubbiezze, ma risulti chiara e precisa.

Ora è necessario non un'ingerenza che intristisca, che assideri, ma un'ingerenza la quale tuteli, la quale riconduca al bene, la quale avvii, animi in una parola questo sviluppo della vita economica del paese.

Vi ha qualche cosa di più. Lo Stato ha tutto l'interesse che non sorgano di queste Società, le quali sono destinate a morire il domani perchè hanno compiuto appunto l'ufficio loro dal momento che hanno potuto strappare dai poveri illusi qualche sottoscrizione e qualche quattrino.

Chi non ricorda di quanto danno non fu al credito dello Stato quell'allagamento di Società che si è verificato nel 1872?

Si dice: allora c'era l'approvazione governativa. E sta benissimo. L'ingerenza governativa non poteva riuscire a scovare il male, a vedere e far vedere quali potessero essere le Società serie o no. Ma io credo nell'efficacia della legge, e so che la legge, per quanto savia possa essere, non è efficace se non è rigorosamente osservata. Dunque vi deve essere chi vigili perchè l'osservanza della legge sia rigorosa.

Io non domando altra ingerenza all'infuori del diritto di controllo sopra la costituzione di qualunque istituto, che non solo può nuocere all'interesse dei terzi, ma che nuoce effettivamente anche al credito dello Stato, assicurarmi cioè che questo essere che vive, che prende nome, che va sul mercato, agisca e funzioni nei termini e nei modi, e colle formole precise stabilite dalla legge.

Nè si dica che poi, alla fin dei conti, tutto ciò porterà a questo solo: di lasciare questo lavoro di controllo ad un semplice cancelliere. Me lo permetta l'onor. Relatore, io non posso assolutamente, come Guardasigilli, ammettere che

quando la legge dia al Tribunale, in Camera di consiglio, l'ufficio di esercitare una sorveglianza, di esaminare, controllare certe condizioni, di vedere se la legge sia stata o no osservata, questo Tribunale abdichi a questo ufficio e commetta il gravissimo abuso di lasciare ad un semplice cancelliere l'esercizio di quest'alta facoltà, di questa delicata funzione. Io non posso assolutamente ammettere che questa possa essere una considerazione che venga ad allontanare il potere legislativo dall'ufficio che esso ha di valersi pure di questo organismo dello Stato nel disimpegno di quegli uffici che credè dovergli affidare.

Siamo certi che quando la legge stabilisca che realmente il Tribunale debba esercitare quest'ufficio di controllo, sarà rigorosamente esercitato dal presidente e dai giudici del Tribunale; nè sarebbe abbandonato ad altre mani.

Si vuole ancora trovare una ragione al sistema della Commissione senatoria, cioè che non ci sarebbe perdita di tempo; ciò che invece si dovrebbe deplorare nel sistema del progetto ministeriale; inquantochè è inutile, dopo che il notaio ha compiuto un atto ed ha affermato l'esistenza e l'attuazione di quelle condizioni stabilite dalla legge, si vada di nuovo all'ufficio di controllo del Tribunale perchè la società riceva il suo completamento di vita.

Ma badi la Commissione senatoria: abbandonando il progetto ministeriale ed entrando nel concetto suo, l'indugio sarà assai più lungo.

La Commissione senatoria ha dovuto avvertire che, mancando il controllo del Tribunale, bisognava sostituire il controllo del pubblico, e perchè questo controllo fosse pieno ed efficace ci dovrebbe essere un termine entro il quale dovesse essere esaurito; e lo stabilisce di tre mesi. Il che vuol dire che nessuna Società potrà intendersi legalmente costituita e legalmente funzionare, se non quando, compiute tutte le formalità davanti al notaio, la pubblicazione dell'atto costitutivo della società sia stata fatta per il periodo di tre mesi.

Quindi la Società per questo tempo è condannata all'ignavia, è condannata a non funzionare. Mentre col sistema nostro a questa pubblicità di controllo, a questo esame, al quale s'invita il pubblico, noi sostituiamo un esame fatto da pubblici funzionari: nell'interesse di tutti coloro che non possono ancora

difendersi, perchè sono estranei alla Società, ma che saranno nell'avvenire i suoi azionisti; nell'interesse del credito pubblico, il quale richiede che vi sia una Società vigorosa e piena di vita; nell'interesse di tutti coloro i quali possono ignorare le condizioni apposte agli atti costitutivi della Società, ma che pure hanno una tutela in questo ufficio, nel quale appunto tutta la confidenza, tutta la fiducia del paese troverà al certo di essere pienamente corrisposta.

Quindi, riassumendo, io credo che il modo proposto nel progetto ministeriale soddisfi a tutte le condizioni che si possano desiderare. Non s'impiglia l'andamento sociale in nessun ostacolo, in nessuna difficoltà, che in qualche modo lo allontani, lo devii, lo ritardi dal raggiungere il suo scopo. Non si fa altro che esigere una prova della osservanza rigorosa e fedele delle formalità, la di cui osservanza, essendo anche imposta al notaio, non può essere dal notaio stesso controllata, ma deve essere controllata da qualcuno che sia superiore al notaio.

Finalmente con questo sistema non si viene ad offendere l'interesse di veruno, ma si tutelano anche quegli interessi, che altrimenti rimarrebbero abbandonati e deserti di ogni efficace tutela; fra i quali al certo quello del credito pubblico, che può essere facilmente conturbato ed offeso da quelle crisi che talvolta sono prodotte da un immenso ingombro di Società, le quali, senza uno scopo ben definito e senza il sussidio di validi capitali, vengono a mezza via a cadere, avendo soddisfatto al compito che era stato loro assegnato dai promotori, quello cioè di far dei facili guadagni sopra la credulità altrui.

Quindi, mi duole di doverlo dichiarare, io insisto nel mio emendamento, e non mi muove che il Senato abbia altra volta accolto un partito contrario. Intendiamoci bene, si tratta di formule di procedura, di organismi speciali coi quali noi cerchiamo di riparare agli inconvenienti che si manifestano ogni giorno.

Ogni giorno segna sempre in quest'ordine di cose un maggiore progresso.

Quando noi abbiamo potuto verificare da due anni a questa parte che l'abbandono di certi controlli è nocivo, io non so come il Senato potrebbe, nel sentimento di conservazione degli

ordini e degli interessi più sacri del paese, deviare da quelle norme più corrette che l'esperienza abbia potuto insegnare.

Certamente il Senato farà opera di alto senno quando convinto di non poter allentare il freno, di non poter fare a meno di certi controlli, vorrà anche a costo di modificare l'antico suo progetto, assicurarsi anche con questo nuovo sistema di controllo che la legge sia osservata. L'osservanza della legge, *hoc porro unum*, è il mezzo soltanto perchè le Società procedano innanzi vigorose e corrette. E per assicurarsi che la legge sia osservata, io non credo vi possa essere alcuno scrupolo a disturbare per pochi momenti della giornata il Tribunale di commercio, ed affidargli un compito che è già nelle sue attribuzioni, che entra nell'ordine delle materie delle quali si occupa, che d'altronde non porrà nessun impedimento a quell'azione giudiziaria che dinanzi alle parti contendenti dovrà forse più tardi esercitare.

Mi duole quindi di dover insistere nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Finali.

Senatore FINALI. Il discorso dell'onorevole Ministro permette a me di essere più breve, che non credessi allorquando ho chiesto la parola. Mi limiterò a rispondere ad alcuni argomenti messi in campo dall'onorevole Relatore della Commissione.

Per verità, il suo eloquente discorso non mi ha messo nell'animo alcuno scorgimento; poichè mi è parso vedere un segno che egli dubiti della bontà della sua tesi, in ciò ch'egli abbia lumeggiato gli argomenti dei suoi avversari in modo da metterne in evidenza un aspetto solo, caricandolo di scuri e di ombre.

Parlando del notaio è parso che egli abbia quasi accusato gli avversari, e me in ispecie, di voler mettere in discredito quest'alta e nobile professione. Ma niente è più alieno dall'animo mio che concepire e manifestare un'opinione irriverente contro questa professione: mi tratterebbe, se non altro, la sacra e benedetta memoria di mio padre.

Ma mentre l'onorevole Relatore pigliava la difesa del notaio, verso la fine del suo discorso ha poi messo in dubbio la fede che può meritare il Tribunale, e l'autorità che può avere la sua deliberazione.

Intorno a questo io non spendo alcuna parola;

poichè ha risposto vigorosamente l'onorevole Ministro Guardasigilli, come era suo ufficio.

L'onorevole Relatore ha inoltre data un'interpretazione veramente erronea ad un argomento d'analogia, che io ho tratto dalla Corte dei Conti.

Io non mi sono mai sognato di proporre che lo Stato, come la nutrice, metta le dande ai cittadini che vogliono aver parte in Società commerciali; e che questi non possano muover passo senza che esso li assista. L'onorevole Relatore, dicendo che le cose da me dette conducevano a stabilire un riscontro su tutti gli atti dei cittadini, ha voluto destare, senza riuscirvi, l'ilarità dell'Assemblea. È segno che egli, abilissimo, non avea buoni argomenti da contrapporre.

Ecco a che proposito io ho nominata la Corte dei Conti e ricordate le sue attribuzioni. Si era detto essere incompatibile nel Tribunale la duplice funzione di registrare l'atto, previo il riconoscimento della sua regolarità, e poi di giudicare sulle conseguenze giuridiche e sulle responsabilità nascenti dall'atto stesso.

Io ho risposto che esiste una grande istituzione dello Stato, la quale ha appunto questo duplice ufficio, di registrare gli atti del potere esecutivo, dopo riconosciuta la loro regolarità, e di giudicare quindi sulle conseguenze giuridiche degli atti stessi. La registrazione d'un mandato, fatta in sede di riscontro, non obbliga la Corte ad ammetterlo in sede contenziosa; altrettanto è a dire pei decreti relativi alle pensioni, ai decreti di discarico provvisorio dato ai contabili, e ad altri simili.

Ho indicato l'esempio della Corte solamente per combattere la obbiezione che si faceva, della incompatibilità dell'esercizio di due analoghe funzioni nel Tribunale. Ben vede adunque il Senato che al mio argomento venne dato dall'onor. Relatore della Commissione un senso larghissimo e contrario alle mie idee: dovea far così per tentare di avere de' miei argomenti più agevolmente ragione.

Prima l'onor. signor Ministro, ed io dopo di lui, avevamo accennato alle dubbiezze sorte in certi paesi, per avere rinunciato alle antiche garanzie, e non averne sostituito delle nuove abbastanza efficaci e caute. L'onor. Relatore ne ha tratto argomento per attribuirci la volontà di mantenere la ingerenza governativa, nella sua schietta forma di decreto reale per la co-

stituzione delle società. Ma io non ho udito esprimere questo desiderio da alcuno; e tanto meno l'ho espresso e potrei esprimerlo io, che ebbi l'onore di proporre nella legge sulle società commerciali appunto la soppressione del decreto di autorizzazione, il quale dal vigente Codice è richiesto per quelle che sono anonime od in accomandita per azioni.

Si è parlato, egli è vero, della necessità che si riconosce in altri paesi di stabilire maggiori garanzie di quelle non si avrebbero nell'articolo proposto dalla Commissione; ma nessuno ha detto che in altri paesi si voglia rimettere in vigore l'istituto dell'autorizzazione delle società per decreto reale.

L'articolo del progetto ministeriale, che è quasi conforme a quello da me proposto nel 1874, mentre toglie l'ingerenza dello Stato rispetto alle società, non menoma le garanzie; e per l'una e per l'altra ragione mi pare che l'articolo meriti di essere approvato.

Finalmente l'on. Relatore sa benissimo che non tutti i notai sono forniti dello stesso corredo di cognizioni; e che potrebbe benissimo darsi il caso che si presentasse ad un notaio di Rocca di Papa, per esempio, uno statuto subdolo che per lui riescirebbe cosa affatto nuova, inquantochè in tutta la sua carriera non avrà fatto che rogare qualche atto relativo a piccoli mutui, a vendite di campicelli o all'ultima volontà di persone in modesta fortuna. Ora, se a questo povero notaio si presenta uno statuto sociale, potremo seriamente credere che egli sarà idoneo a riconoscere se quello statuto sia conforme alla legge, non dissimuli delle frodi, e sia in ogni parte regolare e corretto?

Ma quand'anche ogni notaio fosse dotato della necessaria capacità, non dovremmo rimettercene a lui, perchè simili disamine non debbono essere date a individui, sibbene a corpi collegiali; ed è per questo che non al Presidente, come in taluni casi di volontaria giurisdizione, ma proponiamo di darla all'intero Tribunale.

Nè si creda che l'esame d'uno statuto e il riconoscimento della sua regolarità siano cose così semplici ed agevoli, come l'onor. Corsi ha voluto dimostrare.

Egli di certo ne ha fatti degli statuti; ed egli, come io, ne abbiamo esaminati; ne ho visti di quelli la cui corrispondenza col Codice di commercio era così incerta, che il Consiglio di

Stato, a cui per la legge ora vigente il Governo è obbligato di sottoporre questi atti, il Consiglio di Stato, dico, fu talora molto dubbioso, e non diede i suoi pareri definitivi, se non dopo aver ottenuto schiarimenti e dimostrazioni. Quante volte non fu d'uopo correggere statuti, per non approvare atti in cui la legge non era osservata, od era anche più o meno artificiosamente offesa?

L'onor. Senatore Corsi diceva: «Ma infine, che deve fare questo notaio? Egli deve verificare puramente e semplicemente se sia stato regolarmente sottoscritto il capitolato sociale, e se si siano fatti i versamenti che occorrono e nel modo che è prescritto, affinché la società possa essere costituita».

È disposto l'onor. Senatore Corsi a scrivere nel suo articolo, invece della formola che vi è, quell'altra che risponde alla sua argomentazione?

Prego il Senato permettermi di leggere la proposta della Commissione.

La proposta è questa:

« Nell'atto costitutivo della società in accomandita per azioni, e della società anonima, « deve il notaio assicurarsi che sieno adempite « tutte le disposizioni della legge, e particolarmente fatto il deposito di cui negli articoli 129 e 131, ecc. »

Ma questo *particolarmente* non esclude mica che il notaio debba vedere tutte le altre disposizioni della legge, e sono molte, che riguardano la costituzione delle società di quella specie.

Se l'onor. Senatore Corsi crede che il notaio non abbia da fare altro che vedere se siano fatte le sottoscrizioni e i depositi, sia logico fino alla fine; tolga dall'articolo le parole: *il notaio deve assicurarsi che sieno adempite tutte le disposizioni della legge*, e si limiti a dire che il notaio deve assicurarsi se fu fatto il deposito di cui negli articoli 129 e 131. Non lo seguirei, ma capirei l'armonia del sistema; ma dubito che egli seconderà la logica fino a questo punto.

Solo quando mi avesse eliminato dall'articolo la dichiarazione che obbliga il notaio ad assicurarsi se sono adempite tutte le disposizioni della legge, allora solo, ripeto, potrà dirmi che l'ufficio del notaio si riduce, fino a un certo punto, ad una semplice attribuzione di verifica di due condizioni di fatto. Ma quando

il notaio deve fare un largo esame che spesso riesce arduo e difficile (e me ne appello all'onorevole Miceli e all'onorevole Majorana) nell'ordine amministrativo, alle persone più versate in questa materia, ed offre talora argomento di gravi e profondi studi allo stesso Consiglio di Stato, mi sia lecito domandare se si debba questo esame confidarlo proprio ad un notaio qualunque.

Finchè non abbia modificato, e sarebbe mutazione radicale, il suo articolo nel senso che ho esposto, staranno le nostre obiezioni. Ma egli che, trasportandola dal Tribunale al notaio, non ha ristretto il campo alla revisione dello statuto, ed anzi, se si confrontino le parole, sembra averlo ampliato, non può d'un tratto mutar d'avviso.

A lui sembra idoneamente data al notaio; non credo che egli pensi potersi fare a meno di qualunque tutela del pubblico interesse, che è tra i supremi uffici dello Stato.

E qui mi permetta l'on. Majorana di osservare che questa proposizione non contrasta ad alcuna delle più liberali teorie in fatto di governo; giacchè per me la tutela sociale consiste essenzialmente nell'assicurare che le leggi sieno osservate.

Cinque anni fa (il tempo passa e fa troppi vuoti fra di noi) ebbi l'onore di essere soccorso nella tesi che ebbe successo non fortunato, come ha ricordato l'onorevole Corsi, da un Senatore che stava in quei banchi (*accennando alla destra del Presidente*), di cui mi parè vedere ancora la figura vigorosa, mi par sentire l'aspra ed eloquente parola, l'onorevole Pescatore, il quale per altezza di ingegno andava fra i primi giureconsulti del nostro tempo, e per libertà e per larghezza di opinioni era uno degli antesignani della scuola liberale giuridica. Egli si unì a me per sostenere la tesi che oggi, spero, avrà esito diverso da quello di allora; anzi mi sia lecito ricordare che all'illustre uomo quasi doleva che il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, di cui egli si era fatto spontaneo ausiliare, avesse troppo facilmente ed ampiamente rinunciato alle garanzie che lo Stato debbe avere verso le società commerciali, che vogliono costituirsi, enti che hanno personalità solamente per virtù della legge, nei quali le persone fisiche dispaiono.

E poichè ho ricordato l'onorevole Pescatore, prima che io segga, mi permetta il Senato di leggere una breve frase del discorso dottissimo che egli pronunziò in quell'occasione.

Egli, preoccupandosi di società malamente costituite, e delle conseguenze dannose che si sarebbero poscia dovute riparare, diceva:

« È pure volgare il principio che è meglio antivenire anzichè *post vulneratam causam remedium quaerere* ».

Io prego quindi il Senato di volere approvare quest'art. 90 del progetto ministeriale.

E poichè si è ripetutamente citata la discussione che è avvenuta altra volta in Senato su quest'argomento, per averne l'autorità di un precedente, sia a me pure lecito avvertire che non fu senza forte contrasto che l'articolo proposto dall'Ufficio Centrale d'allora fu approvato; e che la ripartizione dei voti fu più equilibrata assai di quello che ordinariamente suole avvenire in questo Consesso.

PRESIDENTE. Il Senatore Astengo ha la parola.

Senatore ASTENGO. Signori Senatori, se io potessi avere la convinzione che l'intervento del Tribunale di commercio con un Decreto in Camera di consiglio, senza il contraddittorio di alcuno, rassicuri meglio l'osservanza delle condizioni prescritte dalla legge per la costituzione della Società, che non la solenne dichiarazione di un notaio sotto la sua personale responsabilità, non esiterei a votare in favore del progetto ministeriale. Ma osservo tosto che intorno al compito del notaio, come intorno a quello del Tribunale, secondo il progetto del Ministero, l'onorevole Senatore Finali, è, a mio avviso, caduto in equivoco.

Io ritengo infatti che un tale compito sia limitato all'accertamento di tutte quelle condizioni e solamente di tutte le condizioni che sono prescritte dalla legge, perchè la Società possa dirsi costituita.

Limitato così il detto compito, io sono convinto che l'ufficio del notaio sia bastante per raggiungere lo scopo della legge e che anzi lo possa raggiungere meglio dell'intervento del Tribunale.

Se avessi una convinzione opposta, io non avrei nessuna difficoltà a votare il progetto ministeriale ad onta della votazione contraria già avvenuta in Senato.

Ma pur troppo io sono convinto che il pro-

getto ministeriale non possa raggiungere il fine che si è proposto e che codesto fine si raggiunga invece col rendere personalmente responsabile il notaio del reale adempimento delle condizioni prescritte per la costituzione delle Società.

Ho sentito parlare di difficoltà gravi che il notaio incontrerebbe specialmente nei piccoli Comuni, nei quali raramente, per non dire mai, si costituiscono delle Società anonime, perchè potrebbe mancare delle cognizioni e dell'esperienza necessaria per riconoscere se le disposizioni degli statuti sociali siano tutte conformi alle leggi. Ma su questo punto bisogna anzitutto dissipare ogni equivoco.

Il compito del notaio, secondo il progetto della Commissione non corrisponde a quello che ha attualmente il Governo, il quale prima di promuovere il Decreto Reale di approvazione delle Società anonime, deve esaminare i loro statuti nel loro merito intrinseco in relazione specialmente alle leggi vigenti e sentire il parere del Consiglio di Stato, anzichè limitarsi all'accertamento delle condizioni necessarie per la costituzione della Società.

Comprendo bene che, dovendo fare un tale esame sopra tutte le disposizioni degli statuti sociali possono incontrarsi delle difficoltà serie, delle quistioni gravi, e che un notaio non sia competente a risolverle.

Ma, o Signori, stiamo un po' al progetto del presente Codice e non occupiamoci del sistema ora vigente, che si vuole abolire col progetto medesimo.

In che consiste la differenza tra il progetto del Ministero e quello della Commissione?

L'articolo ministeriale sta nei termini seguenti:

Art. 90. L'atto costitutivo e lo statuto delle Società in accomandita per azioni, e delle Società anonime, dev'essere per cura, e sotto responsabilità del notaro che ha ricevuto l'atto e degli amministratori, depositato entro 15 giorni dalla sua data nella cancelleria del Tribunale di commercio nel cui circondario è stabilita la sede della Società.

Qui la responsabilità del notaio è limitata a che l'atto costitutivo da lui ricevuto, venga insieme allo Statuto sociale depositato alla cancelleria del Tribunale di Commercio.

Vediamo cosa deve fare il Tribunale, secondo il progetto del Ministero.

Il Tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la legale costituzione della Società, ordina con provvedimento deliberato in Camera di Consiglio la trascrizione e l'affissione dell'atto costitutivo e dello statuto nelle forme prescritte nell'articolo precedente.

Quali sono le disposizioni del progetto intorno alla legale costituzione della Società?

Darò lettura degli articoli che riguardano questa costituzione.

Art. 129.

Per procedere alla costituzione della società è necessario che sia sottoscritto per intero il capitale sociale, e siano versati in danaro da ciascun socio tre decimi di quella parte del capitale, consistente in numerario, che è rappresentata dalla sua quota o dalle azioni da lui sottoscritte, semprechè dal programma dei promotori non sia prescritto il versamento di una somma maggiore.

In nessun caso le azioni possono emettersi per somma minore del loro valore nominale.

Le disposizioni della prima parte di questo articolo non si applicano alle società cooperative.

Le società, che hanno per oggetto esclusivo della loro impresa le assicurazioni, possono costituirsi col versamento in danaro di un decimo del valore delle azioni sottoscritte da ciascun socio.

Art. 130.

I promotori, raccolte le sottoscrizioni, devono, con avviso da inserirsi nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e nel giornale degli annunci giudiziari del luogo dove la società deve avere la sua sede, assegnare un termine fisso per fare il versamento prescritto nell'articolo precedente a quei sottoscrittori che non lo avessero eseguito all'atto delle sottoscrizioni.

Scorso inutilmente questo termine, è in facoltà dei promotori di sciogliere i sottoscrittori morosi dall'obbligo assunto, o di costringerli al versamento.

Se i sottoscrittori vengono sciolti dall'obbl-

gazione, non può procedersi alla costituzione della società prima che siano movamente collocate le azioni da essi sottoscritte.

Art. 131.

Il versamento prescritto nell'articolo 129 deve essere eseguito presso la Cassa dei depositi e prestiti, o presso uno dei sei istituti di emissione indicati nell'articolo 1 della legge 30 aprile 1874, n. 1920.

Le somme depositate non possono essere restituite che agli amministratori nominati, i quali presentino il certificato del cancelliere comprovante il deposito, la trascrizione e la pubblicazione del contratto, ovvero ai sottoscrittori, se la trascrizione non abbia luogo. I promotori non possono ritirarne alcuna parte.

Art. 132.

Raccolte le sottoscrizioni ed eseguito il versamento indicato nell'articolo 129, i promotori, entro quindici giorni dalla scadenza del termine stabilito giusta l'articolo 130, salvo che il programma o lo statuto stabiliscano diversamente, devono convocare l'assemblea generale.

L'assemblea

1° riconosce ed approva il versamento delle quote sociali ed il valore delle cose mobili od immobili conferite, se è stato determinato; altrimenti nomina uno o più periti per accertarne il giusto prezzo;

2° discute ed approva lo statuto della società, se non è stato accettato integralmente al tempo delle sottoscrizioni;

3° nomina, nelle società anonime, gli amministratori, se non sono stati designati nell'atto a cui furono apposte le sottoscrizioni;

4° nomina i sindaci.

Viene poi l'articolo 133, il quale non dispone che intorno al rinvio delle adunanze chiesto da qualunque azionista nella detta prima assemblea, il quale dichiara di non essere abbastanza informato.

Finalmente viene l'art. 134, nel quale è detto che « esaurito dall'assemblea generale quanto è prescritto negli articoli precedenti, si procede, seduta stante, alla stipulazione dell'atto di costituzione della Società, col concorso

degli intervenuti, i quali rappresentano a tal fine i soci non presenti ».

Ebbene, il progetto della Commissione non fa che obbligare il notaio ad accertarsi, sotto la sua personale responsabilità, dell'adempimento delle anzidette formalità, prima di ricevere l'atto di costituzione della Società.

Ora io dico: quale altro ufficiale pubblico può essere più adattato e più competente dello stesso notaio, il quale deve ricevere quell'atto dopo che siano adempiute le anzidette formalità, per verificare se realmente le formalità medesime siano state adempiute, esaminando i documenti che debbono essergli presentati da coloro che lo invitano a rogare l'atto di costituzione della Società?

Un ufficiale pubblico al quale sono affidate le fortune di ogni cittadino, un ufficiale pubblico che riceve e custodisce un testamento, e qualunque altro atto della massima importanza, un ufficiale che ha la fede pubblica nell'esercizio del suo ministero, potrete dire che sia incapace o non meriti piena fede, quando accerta il reale adempimento delle sopra indicate formalità prescritte dalla legge, perchè una Società anonima possa costituirsi?

Ristretto a questo ufficio il compito del notaio, è egli possibile che andiate proprio a cercare i notai rurali per dire che qualora in quei comuni si costituisse una qualche Società anonima, i medesimi, capaci bensì e competenti a rogare l'atto costitutivo, non sarebbero egualmente capaci e competenti a verificare ed accertare l'adempimento di alcune formalità chiaramente prescritte in pochi articoli del Codice di commercio?

E vi pare, o Signori, che sia un ufficio proprio del Magistrato giudicante, quello di riconoscere con un provvedimento di giurisdizione volontaria emanato in Camera di consiglio, l'avvenuto adempimento di quelle formalità?

Credete, o Signori, che l'intervento del Tribunale, con un provvedimento di quella natura, senza il contraddittorio di alcuno, accerti meglio il reale adempimento delle formalità suindicate, tanto più che i membri del Tribunale ed il cancelliere, non incontrerebbero alcuna responsabilità personale?

La maggiore garanzia dell'adempimento di quelle formalità, sta a mio avviso, nella re-

sponsabilità personale addossata al notaio in aggiunta a quella dei promotori.

Ma l'onor. signor Ministro di Grazia e Giustizia, ha osservato che il notaio ha di diritto quella responsabilità e col progetto della Commissione controllerebbe in sostanza se stesso. Chiedo scusa al signor Ministro, se non posso essere del suo avviso su questo punto.

Il notaio è responsabile della verità di quanto afferma esso stesso, e così che le parti abbiano realmente detto e convenuto ciò che dice abbiano detto e convenuto alla sua presenza. È responsabile della verità di ciò che afferma essere avvenuto in sua presenza. Ma non è responsabile della verità di ciò che hanno detto e dichiarato le parti in sua presenza.

Il notaio adunque, senza una speciale e formale disposizione di legge, non potrebbe essere personalmente responsabile del reale adempimento delle condizioni prescritte dalla legge per la costituzione della Società.

Per poter ricevere l'atto di costituzione della Società, basterebbe al notaio che i promotori gli dichiarassero l'avvenuto adempimento di quelle condizioni e non avrebbe l'obbligo di riconoscere ed accertare un tale adempimento.

Obbligando quindi il notaio con una disposizione di legge ad accertare sotto la sua responsabilità personale l'adempimento di quelle condizioni, si sottopone il notaio ad un obbligo che non avrebbe altrimenti, e non si fa una disposizione di semplice controllo di ciò che debba fare di diritto il notaio in ragione del suo ufficio.

Creando quell'obbligo si avrà un ufficiale pubblico al quale gli interessati potranno rivolgersi se egli non avrà adempito all'obbligo suo.

Nessuna responsabilità invece può addossarsi al Tribunale, al quale per un di più si addosserebbe un compito più amministrativo, che giudiziario, essendo ufficio del giudice non di verificare astrattamente in Camera di consiglio se le condizioni prescritte per la costituzione di una Società siano state adempiute, ma di decidere le controversie che vengano sollevate su tal punto dagli interessati in un giudizio contenzioso.

Nel sistema del Ministero avete adunque un decreto di Tribunale di giurisdizione volontaria del quale nessuno risponde, ed invece nel sistema della Commissione avete l'accertamento

fatto da un ufficiale pubblico dei documenti comprovanti l'adempimento di determinate formalità e condizioni, di un ufficiale che gode la fede pubblica, e diviene responsabile personalmente di detto adempimento.

L'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia ha anche detto non aversi a temere che il progetto del Governo rechi incagli all'amministrazione ordinaria della giustizia, non occupando il Tribunale che per pochi minuti l'adempimento dell'incarico che gli sarebbe affidato giusta il progetto del Governo; ed io mi permetto osservargli, che ciò prova il difetto del suo sistema, imperocchè un breve esame dei documenti fatto in pochi minuti non potrebbe garantire il reale adempimento delle condizioni che il Tribunale dovrebbe accertare.

Non voglio dire che quell'esame verrà affidato al cancelliere, quantunque ben si sappia come vadano le cose nei Tribunali di commercio, soprattutto in quelli che sono composti di soli commercianti, ma dirò invece che l'esame sarà fatto da un solo dei giudici del Tribunale, non dal Tribunale intiero, e questa circostanza congiunta al difetto di qualunque responsabilità personale, non è certo una garanzia.

L'esperienza ha ormai provato che i Decreti reali di approvazione delle Società anonime non presentano quelle garanzie che il pubblico vi scorge, e finiscono per riuscire dannosi facendo credere che le Società autorizzate presentino quella solidità che è necessaria per assicurare il fedele adempimento dei loro impegni.

È perciò che si vuole mutare sistema e abituare i privati a vegliare essi stessi ai propri interessi.

Ebbene, o Signori, cosa accadrà col sistema del progetto ministeriale? Si dispenserà il notaio che riceverà l'atto costitutivo della Società da ogni accertamento dell'adempimento delle condizioni prescritte dalla nuova legge, e gli si permetterà di ricevere quell'atto fidandosi di quanto gli sarà dichiarato dai promotori, senza alcun esame dei documenti dai quali deve risultare la prova del dichiarato adempimento; e questo accertamento si affiderà ad un Tribunale collegiale occupato abbastanza dall'esercizio delle sue ordinarie attribuzioni contenziose, e non soggetto ad alcuna responsabilità.

Il Tribunale crederà per certo di adempiere

esattamente quell'ufficio, ma sarà soggetto agli errori e talvolta agli inganni più ancora che un notaio, il quale conosce personalmente le parti contraenti ed ha più facili mezzi di accertarsi della verità delle loro dichiarazioni e delle risultanze dei documenti a lui presentati dalle parti per provare l'adempimento delle condizioni prescritte dalla legge.

Frattanto il pubblico crederà ciecamente al giudizio emesso dal Tribunale come ora crede ciecamente al giudizio amministrativo che ha termine con un solenne Decreto Reale.

La lunga esperienza che io ho, essendo ormai giunto al termine dell'esercizio del patrocinio legale, esperienza che non possono avere quelli che sono più giovani di me, non mi lascia tranquillo sulle ricognizioni che si farebbero da un Tribunale collegiale in Camera di consiglio senza il controllo ed il contraddittorio di alcuno.

Mi tranquillizza di più una ricognizione fatta ed accertata da un notaio sotto la sua responsabilità personale.

Un notaio che ha la fede pubblica e le di cui dichiarazioni fanno prova sino all'iscrizione in falso, bisognerebbe che avesse perduto il bene dell'intelletto se accertasse solennemente fatti non veri, la di cui falsità possa essere provata con tutta facilità, trattandosi di fatti che debbono risultare da documenti che non si possono creare nè distrurre all'opportunità, anzichè di quei fatti transeunti che si provano unicamente coll'attestazione del notaio alla cui presenza sono avvenuti, e la di cui insussistenza è di prova difficilissima.

Ognuno comprende essere facile provare che sussiste o non sussiste la sottoscrizione delle azioni sociali in quel dato numero che è prescritto dalla legge, ed il pagamento o non pagamento dei decimi nella quantità prescritta per la costituzione della Società, e non si può supporre che un notaio voglia esporsi ad una grave e inevitabile responsabilità coll'asserire ed accertare cose che si può sempre provare non essere vere.

Dunque, se vi è qualche cosa a fare, dopo che si sono stabilite le condizioni necessarie per la costituzione delle Società, onde accertarne previamente la sussistenza, il meglio che possa farsi è di renderne responsabile, oltre i promotori, il pubblico notaio, senza del quale

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1880

non si può rogare l'istrumento di detta costituzione.

Un decreto di Tribunale in Camera di consiglio non presenta a mio avviso sicurezza maggiore, e può riuscire più facilmente di danno al pubblico.

D'altronde io non vorrei mai che i magistrati fossero chiamati ad intervenire per fare delle ricognizioni e delle attestazioni stragiudiziali sopra fatti o sopra atti che possono dar luogo a quistioni giudiziali da decidersi poi in via contenziosa dai magistrati stessi. Per quanto un magistrato sia sempre libero nel suo giudizio, dopo avere intese le parti interessate su di una controversia, sebbene abbia già emanato un decreto di giurisdizione volontaria sullo stesso argomento, tuttavia il suo giudizio precedente è sempre un pregiudizio, o se non lo è in realtà, è creduto facilmente che lo sia da coloro che devono essere giudicati da quello stesso magistrato.

Per conseguenza, signori Senatori, io reputo migliore per ogni rispetto il sistema proposto dalla Commissione, e non posso accettare quello del Ministero.

Senatore PICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Pica ha la parola.

Senatore PICA. A me sembra, o Signori, che nel progetto della Commissione siasi derogato al concetto fondamentale delle nostre leggi sul notariato.

Il notaio è istituito unicamente per testificare le dichiarazioni che le parti emettono al suo cospetto ed i fatti che avvengono innanzi ad esso.

Invece, col presente progetto della Commissione, il notaio è chiamato a fare da giudice, a verificare fatti che non cadono sotto i suoi occhi, che non sono affermati dalle parti alla sua presenza.

Ora, ogni volta che si esce dalle leggi generali che determinano gli uffici de' pubblici funzionari, e si estendono così oltre i limiti prestabiliti le facoltà ad essi concesse e la conseguente loro responsabilità, s'incorre in gravi inconvenienti ed in pericolose varianti di quelle che posson dirsi istituzioni e norme dei civili organamenti.

A me pare francamente che rendere responsabile il notaio insieme con gli amministratori dell'adempimento di formalità sostanziali per

l'esistenza delle Società commerciali, sia qualche cosa di veramente delusorio.

Che cosa volete che aggiunga la responsabilità personale di un povero notaio a pro di coloro che contratteranno con una Società commerciale, quando voi non credete sufficiente la responsabilità degli amministratori, che naturalmente devono essere persone conosciute, commercianti che abbiano già un patrimonio, e che certamente non si porranno a fare degli atti fraudolenti, sapendo che dovranno personalmente rispondere?

Che vi aggiunge il notaio colla sua presenza e responsabilità? Il notaio non ha che una piccola cauzione e tante volte un patrimonio che appena raddoppia quella cauzione.

Ora, se dite al notaio: venite a testificare fatti non avvenuti dinanzi a voi, e di cui voi forse non siete giudice competente, ciò equivarrebbe a dare a coloro che contrattano con le dette Società commerciali, e probabilmente per gravissimi interessi e per somme non lievi, una garanzia perfettamente illusoria, perchè, lo ripeto, il notaio ha poco o nulla da perdere.

Se si vuol dare una seria guarentigia a queste Società, delle quali pur troppo si è abusato, io non mi sgomento del dubbio dall'onorevole Senatore Astengo accennato, che forse il Tribunale di commercio non sarebbe giudice più competente del notaio, e potrebbe, per le Società costituite e da esso riconosciute come legalmente costituite, esser tratto, in occasione di successive controversie giudiziarie, a contraddirsi e disapprovare o riconoscere illegale quel che pria avea approvato e dichiarato conforme alle disposizioni della legge.

A rimuovere cotesto inconveniente mi permetterei proporre, se l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia non ne sconsenisse, un piccolo emendamento alla proposta di legge fatta dal Ministero.

Io chiederei che dove dicesi - *Il Tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ecc., ecc.*, si dicesse: - *Il Tribunale civile, inteso il Pubblico Ministero e verificate le condizioni espresse dalla legge, ordinerà la pubblicazione, ecc.* Se il signor Presidente lo crede, invierò questo lieve emendamento al banco della Presidenza.

PRESIDENTE. L'ho già raccolto. Ella vorrebbe

dire: « Il Tribunale civile, inteso il Pubblico Ministero ».

Domando ora al signor Ministro di Grazia e Giustizia se accetta questo emendamento.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Se ho ben compreso, l'emendamento del Senatore Pica consiste nel sostituire al Tribunale di commercio il Tribunale civile, il quale verifichi l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge in Camera di consiglio, inteso il Pubblico Ministero.

Ora io credo che con quest'emendamento si possa anche più efficacemente combattere l'obiezione che si è mossa dalla Commissione, che cioè quel Tribunale medesimo, che registra che accerta e verifica l'adempimento di certe formalità sostanziali all'atto, non sia poi costretto a venire il giorno dopo a giudicare contro se stesso, imperocchè dovendosi nel concetto dell'onorevole Senatore Pica questa verifica fare dal Tribunale civile coll'assistenza del Pubblico Ministero, l'inconveniente accennato dalla Commissione non potrebbe più verificarsi dal momento che sarebbe un altro Tribunale quello che poi verrebbe a giudicare.

Ci si dirà: ma non è forse confusione di giurisdizioni; non è forse un dare al Tribunale civile una ingerenza in cose commerciali?

Io non lo credo; per me, la giurisdizione commerciale la considero allorchando vengono a porsi in contrasto l'interesse dei commercianti e le conseguenze di un determinato atto che ha carattere commerciale.

Il Tribunale di commercio è eccezionale per la composizione sua e per la qualità dei giudici che lo costituiscono e per la procedura che segue, intende a sovvenire ai bisogni dei commercianti, i quali si determinano colla più rapida celerità dei giudizi, e per certe forme di prove e di incumbenti che non potrebbero ammettersi nei Tribunali civili.

Qui invece non si tratta di entrare nelle particolarità, o meglio di assumere e giudicare in queste particolarità con criterio diverso da quello che un Tribunale deve sempre usare nel suo giudizio: si tratta di vedere soltanto se certi fatti siano avvenuti, se l'atto contenga disposizioni apertamente contrarie alla legge, se le firme dei sottoscrittori siano state raccolte nei modi prescritti dalla legge, se i versamenti siano stati eseguiti nelle forme e

nei termini, e in quei casi che sono dalla legge indicati.

Nell'accertare questi fatti il Tribunale civile viene, non già ad esercitare una giurisdizione, ma semplicemente un controllo, e quindi può benissimo sottoporsi all'azione sua ed alla sua ispezione la conoscenza di quegli atti per i quali questo controllo rigorosamente s'istituisce.

C'è poi una ragione che potrebbe maggiormente persuadere ad accettare questo partito, ed è l'assistenza del Pubblico Ministero chiamato dall'indole speciale del suo istituto ad accorrere sempre là dove vi sono degli interessi indifesi, dove vi sono degli interessi che hanno bisogno di una tutela speciale.

Qui la Società che sta per agire deve trovarsi, e si troverà certamente, di fronte ad interessi che non sono ancora rappresentati, ad interessi che verranno di poi, agli interessi di coloro i quali riceveranno le azioni che saranno gettate sul mercato, agli interessi infine di coloro che si troveranno ad esser poi soci di una Società alla quale non avevano mai pensato prima d'allora.

Questi interessi, questi diritti, queste persone che non hanno ancora questa legittima rappresentanza, potranno in certo qual modo essere rappresentati, tutelati dall'azione benefica del Pubblico Ministero.

Una considerazione gravissima ha fatto l'onorevole Senatore Pica, quella che io aveva già modestamente presentato nelle mie brevi considerazioni, ed è questa: che noi, nel concetto della Commissione senatoria, imponiamo al notaio un compito al quale egli non può assolutamente soddisfare.

Noi imporremo al notaio, ove accettassimo il partito della Commissione, di assicurarsi che certe formalità (che sono pure estrinseche ai fatti che si debbono compiere in luogo forse lontano, presso persone che non sono là presenti) pur si sono verificate, ed allora in questo caso non ci sono che due partiti.

O voi lasciate attingere al notaio questo suo convincimento da qualunque fatto, da qualunque prova, da qualunque dichiarazione, e questo pare vorrebbe la legge (e dico pare, perchè veramente non è indicato in che modo debba assicurarsi), ed allora per un dato notaio sarà sufficiente, onde assicurarsene, la semplice dichiarazione fatta dall'amministratore, per un

altro sarà sufficiente un altro documento senza alcun carattere di autenticità. E questo avverrà tanto più in quanto che l'accertarsi è un fatto della coscienza, la quale si determina, anche sopra dichiarazioni personali, individuali di singole persone.

O voi prescrivete delle norme, ed allora avrete forse un altro notaio al quale non basterà neppure l'atto il più solenne, il quale, all'esibizione d'un programma o d'un altro atto portante le firme degli amministratori, vi risponderà che quell'atto è apocrifo, che non ha alcun carattere di autenticità, che esso non ammette altri atti o documenti se non quelli che sono redatti da un pubblico ufficiale, per cui ne verrebbe la necessità di raccogliere anche le sottoscrizioni e le azioni coll'assistenza di un pubblico notaio.

In questo modo voi vedete che vi abbandonereste al criterio discrezionale di qualunque povero notaio, e dipendereste o da uno il quale tituba, dubita, è incerto, o da un altro che invece si avventura ed è audace. Per cui non si avrebbero più norme fisse, e si lascierebbe nella varietà dei casi all'uno od all'altro di poter giudicare dei più grandi interessi, e qualche volta potrebbe il notaio stesso diventare strumento di facili artifici, strumento di facili frodi, pericolo codesto che certo non avverrà mai sostituendovi l'azione dei Tribunali, i quali procederanno a verifiche coscienziose dirette con criteri giuridici e sinceri.

Senatore DE CESARE. Domando la parola.

VILLA, *Ministro di Grazie e Giustizia*. Io quindi non avrei nessuna difficoltà anche di accettare l'emendamento dell'onorevole Senatore Pica, lasciando che il controllo sia fatto dai Tribunali civili, inteso il Pubblico Ministero.

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore De Cesare.

Senatore DE CESARE. Io non ero preparato certamente a sostenere una discussione sull'articolo 90 del Codice di commercio. Però mi compiacio grandemente che, tanto da parte della Commissione, quanto da parte del Governo, e da tutti i lati del Senato, si veda chiaro che le Società non è possibile di lasciarle a se stesse.

L'onorevole Senatore Astengo ha invocato la sua esperienza; io voglio alla sua contrapporre la mia.

Ho visto Società con lunghi elenchi di azionisti, contenenti i primi e più illustri nomi dello Stato: richieste queste persone se avevano sottoscritto, risposero di no; ho visto primari commercianti, o che parevano tali, presentarsi con uno statuto in cui gli azionisti erano cinque, neanche il numero necessario per formare il Consiglio d'amministrazione. Una di queste Società approvata dal Governo in tempo di larghezze e di concessioni, fallì poi per 50 milioni.

Ho visto Società, le quali intendevano procurarsi il capitale che non avevano colla emissione delle obbligazioni; società che si proponevano di fare anticipazioni a se stesse, ovvero ai loro azionisti sulle azioni emesse; società che avevano l'occulto disegno palliato sotto forme ambigue di fare operazioni su i titoli di rendita consolidata, che sarebbero stati depositati come pegno di anticipazioni; società che statuivano di dichiarar libere e non nominative le azioni prima del loro integrale pagamento; ho visto infine tante e tante altre frodi che ebbero poi, come doveva accadere, il loro *venerdì nero*. Lo ricordano bene Napoli, Genova, Firenze, Bologna e tante altre parti d'Italia.

Se dunque ci deve essere uno che vegga almeno come sorgono queste società, che nec samini lo statuto, accerti i versamenti, le sottoscrizioni delle azioni, se il decimo fu versato e dove, e se si è adempiuto a tutti gli obblighi di legge, per fermo non posso non aderire pienamente alla proposta del Governo ed all'emendamento dell'onorevole mio amico, il Senatore Pica.

È meglio, senz'altro, che lo statuto di una società sia esaminato col riscontro del Codice di commercio da un Tribunale, da magistrati con l'intervento del Pubblico Ministero, anziché da un semplice notaio, perciocchè dubito che un povero notaio che attende la mercede dall'opera sua, che ha desiderio di fare affari, di stipulare atti (ad eccezione di Alcidi per morale e per caratteri fortissimi) abbia sempre la forza necessaria di resistere innanzi a grandi e sedicenti commercianti (perchè le grandi frodi per lo più le commettono coloro che hanno la apparenza e non la sostanza di grandi e forti commercianti), e di respingere i vistosi guadagni, gli adescamenti e le carezze di certi promotori di società che la sanno lunga!

Sono questi i motivi e le ragioni di fatto,

perchè desidero che sia il Tribunale civile che verifichi la regolarità della costituzione delle società, acciò la responsabilità dei promotori sia certa e sicura.

Il cattivo segreto delle società sta in questo: « *Grandi nomi che non ne sanno nulla, grandi sottoscrizioni che nessuno ha fatto* ».

Ecco quello che abbiamo visto in Italia, segnatamente dal 1870 fino al 1873, quando i fallimenti accatastati l'uno sopra all'altro, ammassarono con essi grandi rovine, scossero profondamente il credito e distrussero lo spirito delle associazioni economiche, commerciali e industriali; e ci vorrà molto tempo ancora per risuscitarlo!

In conseguenza di ciò, appoggio con tutte le forze dell'animo mio la proposta del Ministero con l'emendamento dell'on. Pica.

PRESIDENTE. Il Senatore Astengo ha la parola.

Senatore ASTENGO. Io debbo dichiarare che se non sarà approvato il progetto della Commissione voterò il progetto del Ministero, senza l'emendamento dell'onorevole Pica, perchè mi pare che questo emendamento peggiori il progetto ministeriale.

In appoggio dell'emendamento si dice che col medesimo si evita l'inconveniente che il Tribunale di commercio, dopo di avere emesso un decreto in Camera di consiglio, nel quale abbia dichiarato l'adempimento delle condizioni prescritte dalla legge, sia poi chiamato a giudicare in via contenziosa sopra tale adempimento tra le parti interessate.

Ma, così dicendo, si dimentica che la maggior parte delle provincie del Regno non hanno Tribunale di commercio, e il Tribunale civile vi funziona eziandio come Tribunale di commercio.

Quindi, l'inconveniente che volete evitare non lo evitate che in alcune poche provincie, e rimane nel numero maggiore.

Oltre a ciò, io non vorrei mai che sopra di una questione, esclusivamente ed essenzialmente commerciale, come è quella della sussistenza legale di una Società di commercio, la quale è di competenza del Tribunale di commercio, dovesse intervenire con un previo esame ed un previo giudizio, comunque in via non contenziosa, il Tribunale civile, e tanto meno che dovesse interloquire il Pubblico Ministero.

Il simultaneo concorso di due Tribunali, di-

stinti e indipendenti, sopra una materia di esclusiva competenza di un solo di essi, non mi pare ammissibile, né scevro d'inconvenienti.

La legge suppone che il giudice competente in una data materia sia il giudice migliore per la materia stessa. E vorreste che il giudice incompetente fosse quello che dovesse assicurare il pubblico del concorso delle condizioni prescritte per la costituzione di una Società?

E al giudizio di questo Tribunale non competente, emesso senza il contraddittorio di alcun interessato, vorreste che il pubblico avesse ad acquietarsi con tranquillità?

E poi, o Signori, vi pare conveniente che sulla stessa questione possano intervenire due provvedimenti, uno del Tribunale civile, composto di giudici togati con intervento del Pubblico Ministero, il quale per compiere il suo dovere non si contenterà probabilmente dell'esame dei documenti, ma vorrà fare delle inquisizioni proprie del suo ufficio, con grande perdita di tempo, e un altro del Tribunale di commercio, mancante del sussidio del Pubblico Ministero, ma più autorevole perchè pronunziato con formale sentenza anzichè con semplice decreto?

Si può ammettere che si vada dinanzi allo stesso Tribunale in giudizio contenzioso, sebbene abbia emesso un decreto di giurisdizione volontaria senza il contraddittorio degli interessati, e che, udite le parti, possa quello stesso Tribunale giudicare in senso diverso attese le diverse risultanze dell'istruttoria della causa, come avviene nei giudizi di revocazione; ma non mi pare ammissibile, o almeno corretto nel sistema della nostra legislazione, che si ricorra ad un Tribunale diverso e pari in grado per farlo interloquire giudizialmente sullo stesso punto già definito dal primo Tribunale di pari grado.

Mi pare che ne scapiti anche la dignità del Tribunale civile e del Pubblico Ministero di fronte al Tribunale di commercio, solo competente a giudicare le relative controversie in giudizio contenzioso.

In quanto poi al dire che il notaio, come pubblico funzionario, non ha la capacità di accertarsi dell'adempimento delle formalità che devono precedere l'istrumento di costituzione di una Società, mi limiterò a ricordare agli onorevoli preopinanti, che allorquando un notaio riceve atti riguardanti persone incapaci e soggette all'amministrazione altrui, deve bene

accertare, ed accertarsene esso stesso, che siano avvenute le formalità richieste dalla legge per la validità di quegli atti.

Nè si dica che allora la cosa è assai più facile, imperocchè basta leggere gli articoli del progetto intorno alle condizioni prescritte per la costituzione delle Società, per convincersi che non è punto più difficile per un notaio lo accertarsi dell'adempimento di tali condizioni, chiaramente e tassativamente determinate da quei pochi articoli.

Io quindi, mentre credo preferibile ad ogni altro il sistema della Commissione, credo però che, ove non sia approvato dal Senato, sia in tal caso meglio accettare il progetto del Ministero senza l'emendamento del Senatore Pica.

Senatore PICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Pica.

Senatore PICA. Mi permetta l'onor. Senatore Astengo di fare una distinzione.

Quando si tratta di materie contenziose fra commercianti e per affari di commercio non si può certo escludere la competenza del Tribunale di commercio.

Ma qui si tratta di verificare dei fatti antecedenti ad ogni controversia, e questa verifica bisogna attribuirli a chi ha per sè la maggiore idoneità per accertarli, cioè la capacità e possibilità di verificarli con mezzi giuridici, e la presunzione di diritto che a far ciò proceda con la maggiore possibile imparzialità ed indipendenza, sotto la sua morale responsabilità.

Ora, ai Tribunali di commercio, quando si trattano interessi non contenziosi dei commercianti, vi possono essere delle influenze più o meno preponderanti, le quali non facciano giudicare rettamente.

Si dice: non saran sempre i soli Tribunali di commercio che si occuperanno di queste verifiche, perchè, come ha benissimo osservato l'onor. Senatore Astengo, in talune provincie non vi sono Tribunali di commercio, ma Tribunali civili, i quali ne fanno le funzioni.

È questa una ragione di più perchè si possa affidare ai Tribunali civili, senza violare le regole della competenza, la verifica di fatti non contenziosi relativi alla regolare costituzione delle Società commerciali.

Come il Tribunale civile verifica se ci sono

circostanze speciali per accordare il permesso della alienazione de' beni dotali; come verifica se esistono buone ragioni onde concedere la vendita de' beni de' minori, o il contrar mutui o transigere nel loro interesse, così gli stessi Tribunali civili potranno, in linea di espediente volontario, inteso il Pubblico Ministero specialmente incaricato di vegliare alla osservanza delle leggi di ordine pubblico, accertare quanto si attiene alle Società commerciali, cioè se effettivamente con documenti sia dimostrato essersi adempiuto a tutte le prescrizioni che la legge sapientemente richiede per costituirle realmente.

Non basta che queste Società siano legalmente costituite, inoltre occorre che questa legale costituzione sia giuridicamente accertata: ma quando si tratta di raccogliere le prove di un fatto che deve servire di fondamento ad un atto, ad un contratto qualunque, il magistrato competente è sempre quello ordinario, non mai il Tribunale di commercio.

Perciò insisto nel mio emendamento, tanto più che il Ministero l'ha accettato.

Aggiungo che la necessità di udirsi dal Tribunale il Pubblico Ministero è un controllo efficacissimo, che nel Tribunale di commercio non potrebbe trovarsi, perchè in questo non esiste l'ufficio del Pubblico Ministero.

Mi pare quindi che in questo modo debba essere modificato l'articolo ministeriale, e che il mio emendamento dia una base sicura alle Società commerciali, e rimuova in quasi tutti i casi il pericolo di quelle turpissime frodi che pur troppo hanno funestato l'Italia con danno di gran numero di cittadini e di un non meno doloroso discredito del commercio e della buona fede degli Italiani presso gli stranieri.

Senatore CORSI T., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI T., *Relatore*. Devo dichiarare che la Commissione non può accettare l'emendamento Pica, il quale, come ha già rilevato il Senatore Astengo, peggiora il sistema proposto dalla Commissione. Faccio altresì riflettere che colle osservazioni da me fatte in principio ho cercato di dimostrare al Senato come il sistema di fare intervenire qualche autorità alla costituzione di un atto di Società è qualche cosa di strano, perchè le contrattazioni private si devono poter fare da privati.

Apparirebbe anche più strano che per costituire una Società vi debba intervenire un Tribunale, e per di più il Pubblico Ministero che conchiuda, il quale Pubblico Ministero dalla legge è fino escluso dall'intervenire negli affari commerciali.

In verità, questo intervento del Tribunale civile col Pubblico Ministero, a parer mio, è qualche cosa di singolare che non saprei adattarmi ad accettare, e mi unirei a preferenza al Senatore Astengo, accettando il progetto del Ministero piuttosto che questo sistema, che si allontana così dalla legge ordinaria.

Giacchè ho la parola, farò poche osservazioni sopra quanto ha detto l'onorevole Senatore De Cesare.

Il Senatore De Cesare è un gran credente del decreto governativo. Io rispetto completamente la sua credenza. Il Senatore De Cesare crede che i grandissimi commercianti, i grandissimi nomi siano quelli che hanno portato più frodi nella materia delle Società.

In verità, egli ha degli esempî, e vi saranno; ma io non me ne sono mai accorto, e anzi soglio avere moltissima deferenza ai grandi commercianti; e mi duole di vedere che tutti quelli che in commercio riescono a fare un po' di fortuna, sono quasi sempre posti in mala vista nelle discussioni legislative.

Senatore DE CESARE. Domando la parola.

Senatore CORSI T., *Relatore*. Il Senatore De Cesare ha poi additato l'esempio del 1873, per far vedere come nelle Società si possano introdurre degli inconvenienti gravissimi, che spesso arrecano un disturbo anche nella ricchezza pubblica.

Ma io credo che il Senatore De Cesare vorrà rammentarsi che nel 1873 v'era il decreto governativo per l'approvazione delle Società anonime; il che mostra che anche quando il Governo adopera tutte le cautele immaginabili, fino al punto di volere l'approvazione delle Società per decreto governativo - che non si può ottenere senza molte formalità, fra le quali anche lo esame del Consiglio di Stato - anche allora si verificano degli inconvenienti.

Ed io per l'esperienza che ho in queste materie, e per la convinzione mia sulla inefficacia delle cautele, posso assicurare il Senatore De Cesare che se si adottasse anche il sistema dell'egregio Senatore Pica, quale è quello della verifica del Tribunale civile, con le conclusioni

del Pubblico Ministero, quando tornasse un periodo di febbre di affari, come si verificò nel 1873, si avrebbero gli stessi inconvenienti.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore De Cesare.

Senatore DE CESARE. Pare impossibile che l'illustre avvocato in affari commerciali, il mio amico Senatore Corsi, non conosca quei tali commercianti che, ho detto, paiono grandi, ma non lo sono, i quali furono precisamente quelli che cagionarono i famosi fallimenti di Genova, di Napoli, ed i numerosissimi di Firenze; ed è inutile che io li ripeta ad uno ad uno all'onorevole Senatore Corsi, che ben li conosce.

Il Tribunale di commercio giudica nelle materie commerciali; quindi continuerà a sentenziare nelle liti commerciali.

Ma è cosa ben diversa la disamina di uno statuto, che deve servir di base alla formazione di una società commerciale o industriale che sia.

Si tratta di vedere se sono adempiuti in conformità della legge gli atti preliminari per ritenere legale la costituzione di una società; se codesti atti sian comprovati da documenti, e se i documenti sieno regolari, completi e degni di fede.

Si tratta di esaminare se lo scopo che la società si propone sia o no conforme alle prescrizioni del Codice di commercio ed alle leggi generali dello Stato; se i mezzi impiegati o da impiegare corrispondono o no al conseguimento dello scopo sociale; se sono sufficienti le garanzie promesse per gli azionisti e per i terzi in quanto agli obblighi assunti dalle stesse società; se i quattro quinti delle azioni sono legalmente sottoscritti; se il decimo del capitale sottoscritto è versato di fatto, e non a parole; se l'istrumento di società è fatto in conformità delle disposizioni di legge; se i promotori sono persone che ispirano fiducia, ecc.

Di tutto ciò piglierà cognizione il Tribunale civile, la qual cosa è ben diversa del giudizio degli affari commerciali che sono di competenza del Tribunale di commercio.

E qui colgo il momento opportuno per pregare l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia a voler esaminare se non convenga una volta per sempre di abolire i Tribunali di commercio. A mio avviso sarà questa una delle migliori riforme. In tal guisa spariranno molti sconci

che ora si lamentano, anche rispetto alle società commerciali e industriali.

Adunque, anche per le ragioni da me esposte nel rispondere alle cose dette dall'onorevole Senatore Corsi, rimango sempre più fermo nella idea, che la competenza della disamina degli statuti delle società sia esclusivamente devoluta ai Tribunali civili conforme alla proposta del Governo ed all'emendamento dell'onorevole mio amico il Senatore Pica, e prego il Senato a voler votare tanto l'una che l'altro.

PRESIDENTE. Si deve prima mettere ai voti l'articolo della Commissione, che è un emendamento all'articolo ministeriale; se poi quello non venisse approvato, allora si dovrà, avanti di porre a partito l'articolo ministeriale, chiedere che venga approvato il sottoemendamento fattovi dall'onor. Pica ed accettato dal Ministero.

Leggo l'articolo 90 della Commissione:

« Nell'atto costitutivo della società in accomandita per azioni, e della società anonima, deve il notaio assicurarsi che sieno adempite tutte le disposizioni della legge, e particolarmente fatto il deposito, di cui negli art. 129 e 131; altrimenti è responsabile solidalmente con gli amministratori ».

Senatore CORSI T., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CORSI T., *Relatore*. La Commissione, nel primo art. 90, invece delle parole: *disposizioni della legge*, propone di sostituire queste altre: *tutte le condizioni stabilite dalla legge per la legale costituzione della società*.

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO. Bisogna ristabilire le parole del progetto ministeriale, salvo che invece di attribuirle al Tribunale, si debbono attribuire al notaio. Il concetto della Commissione non è stato quello di cambiare le attribuzioni che il progetto ministeriale dà al Tribunale.

Per togliere ogni equivoco, converrebbe ripetere nel progetto della Commissione, parlando del notaio, le medesime parole che si leggono nel progetto del Ministero, parlando del Tribunale.

PRESIDENTE. La diversità è tutta di sistema?

Senatore ASTENGO. La diversità non è che di affidare al notaio l'accertamento delle condi-

zioni volute dalla legge per la costituzione delle società, e non altro. Invece il progetto ministeriale lo affiderebbe al Tribunale.

PRESIDENTE. Allora favorisca di scrivere l'emendamento e rimetterlo al banco della Presidenza.

Rileggo, così modificato, l'articolo della Commissione:

« Art. 90. Nell'atto costitutivo della società in accomandita per azioni, e della società anonima, deve il notaio assicurarsi che sieno adempite tutte le condizioni stabilite dalla legge per la legale costituzione della società, e particolarmente fatto il deposito di cui negli articoli 129 e 131; altrimenti è responsabile solidalmente con gli amministratori ».

Chi intende di approvare questo articolo proposto dalla Commissione è pregato di sorgere.

(Non è approvato).

Devesi dunque porre ai voti l'articolo 90 del Ministero ma innanzi tutto occorre interrogare il Senato sul sottoemendamento proposto dal signor Senatore Pica, il quale è relativo al capoverso che comincia colle parole: « Il Tribunale, verificato ecc. »

Il signor Senatore Pica propone che si dica: « Il Tribunale civile, inteso il Pubblico Ministero, verificato ecc. »

Chi intende di approvare questo sottoemendamento del Senatore Pica è pregato di sorgere.

(Approvato).

Leggo l'intero articolo ministeriale col sottoemendamento testè approvato:

« Art. 90. L'atto costitutivo e lo statuto delle società in accomandita per azioni, e delle società anonime, dev'essere per cura, e sotto responsabilità del notaio che ha ricevuto l'atto e degli amministratori, depositato entro 15 giorni dalla sua data nella cancelleria del Tribunale civile nel cui circondario è stabilita la sede della società ».

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Per mettere in armonia questa prima parte dell'articolo colla seconda conviene dire, che fra 15 giorni l'atto dev'essere depositato nella cancelleria del Tribunale civile, il quale esamina l'atto e ne ordina la inserzione nel registro

delle Società, che si trova presso il Tribunale di commercio.

PRESIDENTE. Pertanto, anche in questa prima parte, si dovrà dire: *del Tribunale civile invece del Tribunale di commercio.*

Il seguente capoverso è così concepito:

« Il Tribunale civile, inteso il Pubblico Ministero, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la legale costituzione della società, ordina con provvedimento deliberato in Camera di Consiglio la trascrizione e l'affissione dell'atto costitutivo e dello statuto nelle forme prescritte nell'articolo precedente ».

Chi approva questo articolo è pregato di sorgere.

(Approvato).

L'art. 90 *bis* viene annullato.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia.* Prima che si ripigli la discussione al punto ove ci arrestammo ieri, cioè all'art. 201, io pregherei l'onor. Relatore della Commissione a voler porre alla formola in cui è concepito l'art. 154, perchè mi pare che sia avvenuto un errore, forse di stampa, ma che dev'esser corretto.

Nell'art. 154 si parla delle « adunanze che precedono la costituzione delle società, ed anche per le successive ove l'atto costitutivo e lo statuto non dispongano altrimenti », e dice che la convocazione in questo caso « è fatta dagli amministratori ».

Ora badiamo che prima che sia costituita la Società non ci sono amministratori, ci sono dei promotori.

Quindi desidererei che si ritenesse così corretto l'art. 154, che invece della parola *amministratori*, si scrivesse *promotori*.

PRESIDENTE. La Commissione acconsente?

Senatore CORSI T., *Relatore.* Acconsente.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Ministro Guardasigilli ed accettato dalla Commissione all'art. 154.

L'emendamento è questo: invece di dire: *convocazione fatta dagli amministratori*, si dica *fatta dai promotori*.

Chi approva questo emendamento, voglia sorgere.

(Approvato).

Ora viene l'art. 201.

Di questo articolo la Commissione accetta la prima parte del progetto ministeriale, che dice: « salvo le maggiori o minori facoltà ricevute dai soci, i liquidatori possono... »

Accetta pure i primi due comma, che dicono: « stare in giudizio, ecc. « eseguire e compiere, ecc. »

Poi, al terzo comma, ne sostituisce due, così concepiti:

« Vendere agli incanti gli immobili sociali;
« Vendere agli incanti, o ad offerte private, od anche in massa, ogni proprietà mobiliare della società ».

Accetta questi due comma il signor Ministro?

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia.* Accetto.

PRESIDENTE. Li pongo ai voti.

Chi li approva, sorga.

(Approvato).

Il comma seguente del testo ministeriale è così concepito:

« Transigere, compromettere, ecc. »

La Commissione farebbe una semplice modificazione, come segue:

« Fare transazioni e compromessi; liquidare ed esigere, anche in caso di fallimento del debitore, i crediti della società, e rilasciare quietanze ».

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io pregherei l'onorevole Commissione di portare la sua attenzione sulla formola da lei proposta negli emendamenti al quarto e al quinto capoverso dell'art. 201:

La formola ministeriale nel quarto capoverso attribuisce ai liquidatori la facoltà di « vendere agli incanti i beni mobili ed immobili per qualunque titolo spettanti alla Società ».

Ora, questo concetto venne diviso in due capoversi dalla Commissione, e con questa divisione si è portata la seguente innovazione; vennero cioè eliminate, per quanto si riferisce ai beni immobili, le parole: « per qualunque titolo spettanti », dicendo nel quarto capoverso della Commissione unicamente: « vendere agli incanti gl'immobili sociali ».

Secondo me l'eliminazione delle parole: « per qualunque titolo spettanti », è giustificata; giacchè, trattandosi di beni sociali, tutti sono com-

presi in essi, di qualunque provenienza siano; ma parmi che le accennate parole debbano egualmente eliminarsi per rispetto ai beni mobili, e ciò in omaggio alla maggior precisione con cui fu redatto il primo comma, e quello ch'è più, per non creare equivoci nella pratica.

Onde il mio emendamento alla prima parte del quinto capoverso della Commissione, in cui è detto: « vendere... ogni proprietà mobiliare per qualunque titolo spettante alla società »; e però propongo si scriva soltanto: « ogni proprietà mobiliare della società ».

Mi permetto poi di rivolgere una domanda alla Commissione per avere uno schiarimento.

Quando si parla della facoltà di « transigere, compromettere » (e ciò che osservo è comune alla formola ministeriale) e poi si aggiunge « liquidare ed esigere i crediti », mi nasce il dubbio che la materia della transazione e del compromesso venga circoscritta, come almeno significherebbe l'ortografia, alle ragioni sociali creditorie. Se ciò fosse, ne nascerebbe questo grave inconveniente, cioè che i liquidatori sarebbero arrestati nel fatto della liquidazione delle controversie e delle liti in generale, che molto facilmente potrebbero transigere, o compromettere, e specialmente delle controversie e liti passive.

Ora, se nella mente della onorevole Commissione e del Ministero ci fosse, e a me pare ci debba essere, il concetto che la facoltà di transigere e compromettere non sia limitata ai crediti, ma estesa a tutte le materie e a tutti gli interessi controversi o litigiosi, attivi e passivi, a me parrebbe necessaria una modificazione all'inciso, in modo che si potrebbero aggiungere alle parole dell'articolo in discussione: « transigere e compromettere », quelle: *ogni ragione attiva o passiva*.

PRESIDENTE. Favorisca di scrivere il suo emendamento.

Senatore CORSI T., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole signor Relatore.

Senatore CORSI T., *Relatore*. La Commissione non ha nessuna difficoltà ad accettare la soppressione delle parole: « per qualunque titolo spettanti alla società », proposta dal Senatore Majorana.

Quanto alla seconda osservazione, cioè alla

facoltà di transigere e compromettere, nessun dubbio che nel concetto della Commissione questa facoltà si riferisce tanto alle passività come alle attività, ed a tutte le altre questioni che possono sorgere.

Per togliere poi ogni inesattezza di dizione in questo articolo, credo che si potrebbe proporre un sistema semplicissimo, quello cioè di mettere un punto e virgola dopo le parole: « transigere, compromettere ».

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. A me pare che dicendosi: « fare transazioni e compromessi, sarebbe più chiara la dizione ».

Senatore CORSI T., *Relatore*. L'Ufficio Centrale non ha difficoltà ad accettare tale dizione.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Accetto io pure la modificazione delle parole *transigere e compromettere*, in quelle di *fare transazioni e compromessi*; aggiungendo dopo quest'ultima parola un punto e virgola, come è accennato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Rileggo adunque il comma in questi termini: « fare transazioni e compromessi, liquidare ed esigere, anche in caso di fallimento del debitore, i crediti della società, e rilasciare quietanze ».

Segue l'altro comma, che dalla Commissione è mantenuto secondo il testo ministeriale:

« Assumere per conto della liquidazione obblighi cambiari e contrarre mutui non ipotecari, ed in generale eseguire gli atti necessari alla liquidazione degli affari sociali ».

Resta poi soppresso, d'accordo della Commissione e del signor Ministro, l'ultimo capoverso che incominciava colle parole: « In difetto di speciale disposizione, ecc. »

Chi approva, quale ora è ridotto, l'art. 201, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Leggo ora l'art. 201 *bis*, proposto dalla Commissione:

« Art. 201 *bis*. I liquidatori i quali con propri mezzi abbiano pagato i debiti della società, non possono esercitare, verso i soci, diritti maggiori di quelli che competerebbero ai creditori pagati ».

Il signor Ministro lo accetta?

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1880

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti. Chi lo approva sorga.

(Approvato).

All'art. 209: « Il conto degli amministratori per il tempo trascorso dopo l'ultimo Bilancio approvato dai soci, dev'essere presentato ai sindaci entro un mese dall'apertura della liquidazione », la Commissione propone di sostituire quest'altro.

« Il conto degli amministratori, per il tempo trascorso tra l'ultimo bilancio approvato dai soci e l'apertura della liquidazione è reso ai liquidatori ai quali spetta l'approvarlo, o sostenere le contestazioni alle quali potesse dar luogo ».

Chi intende di approvarlo è pregato di sorgere.

(Approvato).

Ora, la Commissione propone un art. 209bis, così concepito:

Art. 209 bis. Qualora uno o più degli amministratori della Società sieno nominati liquidatori, il conto indicato nell'articolo precedente dev'essere depositato e pubblicato insieme al bilancio finale di liquidazione, ed i soci hanno facoltà di contraddirlo, con le stesse regole e forme. Nel caso però in cui la liquidazione si protraesse oltre la chiusura dell'esercizio sociale, il conto anzidetto sarà unito al primo bilancio annuale presentato dai liquidatori all'assemblea.

Lo metto ai voti. Chi lo approva sorga.

(Approvato).

All'articolo 211 del Ministero la Commissione contrappone il seguente:

Art. 211. Compiuta la liquidazione, i liquidatori formano il bilancio finale, coll'indicazione

della porzione spettante a ciascuna quota o azione sul reparto dell'attivo sociale.

Il bilancio formato dai liquidatori ed accompagnato dalla relazione dei sindaci, è depositato al Tribunale di commercio e pubblicato in conformità degli articoli 93, 94.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione fatta ai termini dell'articolo 93, i soci possono presentare i loro reclami al Tribunale.

La sentenza emanata in contraddittorio di un socio è efficace sullo stesso reclamo anco riguardo agli altri soci.

(Approvato).

Parimente all'articolo 212 del Ministero è contrapposto il seguente:

Art. 212. Spirato il detto termine senza che sieno stati presentati reclami e regolarmente proseguiti i giudizi relativi, il bilancio s'intende approvato da tutti i possessori di azioni, ed i liquidatori salvo il pagamento dei reparti sono liberati.

Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la ricevuta dell'ultima repartizione tiene luogo di approvazione del conto e della divisione, per chi l'ha rilasciata.

(Approvato).

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Venendo ora all'articolo 223, io prego l'eccellentissimo signor Presidente di far leggere l'articolo del Ministero, non potendo accettare quello della Commissione.

Voci. A lunedì, a lunedì!

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta che si terrà lunedì alle ore 2 pom:

Seguito della discussione del progetto di legge per facoltà al Governo di pubblicare e mettere in esecuzione un nuovo Codice di commercio.

La seduta è sciolta (ore 6).

X.

TORNATA DEL 14 GIUGNO 1880

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

SOMMARIO. — *Congedi* — *Seguito della discussione del progetto di legge per facoltà al Governo di pubblicare e mettere in esecuzione un nuovo Codice di commercio* — *Considerazioni del Ministro di Grazia e Giustizia sull'art. 223* — *Dichiarazione del Senatore Corsi T., Relatore* — *Approvazione dell'art. 223* — *Proposta di un articolo di aggiunta del Ministro di Grazia e Giustizia* — *Osservazioni del Relatore ed accettazione per parte della Commissione della proposta del Ministro di Grazia e Giustizia* — *Approvazione del nuovo articolo e del successivo 332* — *Soppressione degli art. 339 e 340* — *Approvazione delle modificazioni all'art. 415* — *Sopra l'art. 417 parla il Senatore Majorana* — *Approvazione delle varianti all'articolo stesso e di quelle proposte ai successivi 421, 422, 423, 426, 427 e 428* — *Dichiarazione del Ministro di Grazia e Giustizia circa la proposta di due articoli d'aggiunta che si riserva di trasmettere alla Commissione* — *Approvazione delle proposte della Commissione agli art. 489, 494 bis, 539, 544, 582, 590, 593, 594, 597, 599 e 599 bis, 603, 604 e 605* — *Schiarimenti chiesti dal Ministro di Grazia e Giustizia alla Commissione sugli emendamenti proposti all'art. 609 ministeriale forniti dal Relatore* — *Replica del Ministro di Grazia e Giustizia* — *Osservazioni dei Senatori Astengo e Pescetto* — *Proposta di rinvio dell'articolo alla Commissione, accettata dal Relatore e approvata* — *Raccomandazione del Senatore Finali* — *Segue l'approvazione degli emendamenti agli art. 615 bis., 616, 618, 619, 620, 624, 626 e 671, ultimo delle proposte della Commissione* — *Approvazione di un emendamento all'art. 856 proposto dal Ministro di Grazia e Giustizia ed accettato dalla Commissione* — *Sospensione della seduta* — *Continuazione della seduta* — *Deliberazione sugli art. 609, n. 3, 235 e 235 bis* — *Emendamenti proposti dal Ministro agli art. 361, 392, 410, 454, 462 e 856, approvati* — *Raccomandazione del Relatore* — *Risposta del Ministro Guardasigilli* — *Altre raccomandazioni del Senatore Pescetto* — *Risposta del Ministro di Grazia e Giustizia* — *Aggiornamento delle sedute a nuovo avviso.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia e quello di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Domandano un congedo: il Senatore Giustinian, di un mese per motivi di famiglia, ed il

Senatore Di Sortino, di un mese per motivi di salute, che loro viene dal Senato accordato.

Seguito della discussione del progetto di legge:
Facoltà al Governo di pubblicare e mettere in esecuzione un nuovo Codice di commercio.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del progetto di legge per facoltà al Governo di pubblicare e mettere in esecuzione un nuovo Codice di commercio.

Siamo arrivati all'art. 223.

Domando al signor Ministro ed alla Commissione se si sono posti d'accordo intorno a quest'articolo.

Il signor Ministro Guardasigilli ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Col l'articolo 223 il nuovo progetto del Codice di commercio intende risolvere una questione molto contrastata nella giurisprudenza dei nostri Tribunali e delle nostre Corti, cioè se le società civili possano assumere le forme delle società commerciali; e la risolve dichiarando che le società civili, pur conservando il loro carattere, possano tuttavia servirsi di tutti quei congegni con cui si organizzano e agiscono le società commerciali.

Io non avrei quindi nessuna difficoltà ad opporre, nè per rispetto al principio che venne proclamato, nè per rispetto alla formola colla quale questo principio venne espresso dalla Commissione.

L'articolo è così concepito:

« Le società civili possono assumere le forme delle società per azioni; in tal caso esse sono sottoposte alle disposizioni del presente Codice, eccettuate quelle che riguardano il fallimento e la competenza ».

Il concetto è chiaro: esse conservano la loro natura di società civili e assumono soltanto la forma di società commerciali.

Vi era però un'aggiunta nel progetto ministeriale che la Commissione ha creduto di sopprimere.

Nel progetto ministeriale era detto che il Tribunale, dovendo dare il provvedimento accennato nell'articolo 90, quello cioè di ordinare la trascrizione dell'atto costitutivo di società nei registri di cancelleria, dovesse esaminare « se la società abbia uno scopo lecito, e non sia contratta in frode alle leggi che nel pubblico interesse vietano, sopprimono o sottopongono a disposizioni od a restrizioni particolari alcune specie di istituzioni, di corporazioni o di associazioni, ed alla incapacità od altre conseguenze in esse stabilite ».

Lo scopo del progetto ministeriale era evidente: Si trattava di ovviare ad un pericolo gravissimo che già si è manifestato anche in altri paesi.

Nel Belgio, per esempio, alcune corporazioni religiose hanno tentato di costituirsi in società

colla forma delle società commerciali, e hanno per tal modo creduto di conseguire quell'esistenza giuridica e civile che la legge accorda alle società commerciali.

I Tribunali, interrogati, naturalmente risposero che ciò non era compatibile; ma intanto però certe operazioni sociali erano state eseguite, intanto la fede di taluno era stata con gravissimo abuso ingannata.

Il progetto ministeriale tendeva ad evitare questo pericolo.

Suppongasi che domani una corporazione, colpita dalla legge, stabilisca di assumere le forme di una società commerciale, e metta innanzi il pretesto di un obbiettivo lecito, onesto, compatibile, quello, a mo' d'esempio, della istruzione. Non ci sarà forse il pericolo di veder ricostituite sotto altra forma quelle associazioni alle quali la legge nega ora la personalità?

Noi vedremo adunque rivivere malgrado la legge di soppressione, istituti e congregazioni i quali non potrebbero certamente avere quest'esistenza; quindi, allo scopo di ovviare a questo pericolo, mi pare che il progetto del Ministero avesse provvidamente stabilito che il Tribunale, prima di far registrare l'atto costitutivo delle società, dovesse esaminare, se per avventura tali società civili, che volessero assumere le forme commerciali, non avessero scopo che fosse riprovato dalla legge.

Ma la Commissione, lo comprendo, mi può rispondere che ciò che è contrario alla legge non è mai lecito; che il Tribunale non potrà mai ordinare la trascrizione di una società contro alle disposizioni della legge; mi può soggiungere anzi che da questa esplicita dichiarazione potrebbe sorgere l'argomento che, quando si tratta di società esclusivamente commerciali, sia lecito ciò che alle società civili che assumono veste commerciale non è permesso.

Io ammetto che il linguaggio della legge debba essere soprattutto esatto e rigoroso, e si debba schivare ogni formola che possa dar luogo ad equivoci e a dubbiezze; ma appunto per ciò mi pare necessaria una esplicita dichiarazione, che dia alle disposizioni della legge il loro vero significato. Noi siamo d'accordo. Ecco ciò che dobbiamo desiderare. Noi siamo d'accordo che presentandosi questo od altro caso analogo, il Tribunale debba avere

il diritto, anzi l'obbligo, di negare la registrazione delle società.

Io desidero che si dichiari perfettamente inteso questo concetto, che noi volevamo esplicitamente esprimere coll'aggiunta proposta, che cioè il Tribunale non debba approvare neanche indirettamente una società che fosse in contraddizione della legge.

Dopo una dichiarazione in questo senso, non avrò più nessuna difficoltà di accettare la formola proposta dalla Commissione.

Attendo quindi le dichiarazioni della Commissione.

PRESIDENTE. Il Senatore Corsi, Relatore, ha la parola.

Senatore CORSI T., *Relatore*. La Commissione nella sua Relazione si era già preoccupata delle dichiarazioni che contiene l'art. 223, sopra l'autorizzazione del Tribunale, poichè quantunque respingesse nel suo concetto l'idea che il Tribunale dovesse intervenire ad approvare il contratto di Società, soggiungeva però che, anche quando vi dovesse esser questo intervento, avrebbe trovate pericolose le parole delle quali è composto l'art. 223, vale a dire che « il Tribunale non può dare il provvedimento accennato nell'art. 90, se non riconosca che la Società abbia uno scopo lecito e non sia contratta in frode alle leggi che nel pubblico interesse vietano, sopprimono o sottopongono a disposizioni od a restrizioni particolari alcune specie d'istituzioni, di corporazioni o di associazioni, ed alla incapacità od altre conseguenze in esse stabilite ».

La Commissione fu contraria a questa aggiunta, inquantochè trovava che il Codice di commercio non poteva disporre senonchè sopra gl'interessi privati commerciali; e quando si faceva la dichiarazione che le Società civili potessero assumere le forme delle Società commerciali, s'intendeva che si parlava di quelle Società che fossero autorizzate dal Codice civile.

Anzi, ponendo questa aggiunta, si sarebbe generata l'idea che le altre Società commerciali si fossero potute costituire con uno scopo non lecito e contrario al Codice civile ed al pubblico interesse.

Queste dichiarazioni mi pare che siano sostanzialmente quelle che desiderava il signor Ministro di Grazia e Giustizia; e la Commissione non ha nessuna difficoltà a ripeterle.

È evidente che nel dichiarare regolarmente costituita la Società civile che ha assunto forme commerciali, il Tribunale dovrà vedere se lo scopo della Società è uno scopo autorizzato dal Codice civile. Se la Società sortirà da cotesta cerchia, se il Tribunale vedrà che la Società abbia uno scopo religioso, uno scopo politico, risponderà che quella non è una società civile, e che non è luogo quindi ad accordare la sanzione che al Tribunale viene demandata dallo art. 90.

Credo che con questa dichiarazione il signor Ministro potrà essere tranquillo, ed accettare la formola della Commissione, la quale non è menomata dalla votazione fatta dell'emendamento del Senatore Pica nella tornata decorsa, imperocchè l'art. 213 dice: « Le Società civili possono assumere le forme delle Società per azioni; in tal caso esse sono sottoposte alle disposizioni del presente Codice, eccettuate quelle che riguardano il fallimento e la competenza ».

Ora, nella dichiarazione: « sono sottoposte alle disposizioni del presente Codice », s'intende che sono sottoposte anche a quelle dell'art. 90, il quale fu votato coll'emendamento Pica.

PRESIDENTE. Se nessuno fa opposizione all'articolo 223 della Commissione, lo rileggo, e lo pongo ai voti.

L'articolo è così concepito:

« Art. 223. Le Società civili possono assumere le forme delle Società per azioni; in tal caso esse sono sottoposte alle disposizioni del presente Codice, eccettuate quelle che riguardano il fallimento e la competenza ».

Chi intende di approvare quest'articolo, è pregato di sorgere.

(Approvato).

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Poichè la discussione in ordine alle società sta per essere esaurita, e si deve quindi passare ad altro argomento, credo necessario, prima che ciò avvenga, di richiamare l'attenzione della Commissione e del Senato sopra una questione che ha tratto alle società cooperative.

L'art. 129, già votato dal Senato, stabilisce per le società anonime ed in accomandita per azioni: « che non si possono emettere nuove azioni fino a che le prime non siano intiera-

mente pagate, ed in nessun caso possono emettersi al disotto del valore nominale ».

Stabilito dall'atto costitutivo il capitale, stabilito il numero delle azioni, non si può da una società procedere all'aumento del capitale e ad una seconda emissione di azioni, se tutto l'intero capitale rappresentato dalle prime azioni non è stato pagato.

Ora, è possibile che vi siano società cooperative, le quali si presentino sotto l'aspetto e colle forme di società anonime od in accomandita per azioni. Quando ciò avvenga, saranno le disposizioni dell'art. 129, che ho ora ricordate, applicabili anche alle società cooperative? Ciò non può, non deve essere. Una simile disposizione impedirebbe assolutamente alle società cooperative di poter vivere e soddisfare al proprio ufficio.

Nelle società cooperative non è possibile sempre di ottenere che vi sia un capitale determinato e raccolto nei termini ordinari; che le azioni che rappresentano l'intero capitale possano essere emesse e saldate colle forme comuni, e si possa quindi facilmente imporre che finchè non siano intieramente pagate le prime, altre non se ne possano emettere.

Qual'è la condizione più naturale delle società cooperative?

Il capitale vi è ordinariamente stabilito in una somma non determinata. Ciascun socio paga le sue quote sociali a poco poco, con piccoli contributi, a piccole rate. Questa emissione si fa gradualmente, giorno per giorno.

È dunque impossibile poter ammettere che le vecchie azioni debbano essere tutte interamente estinte, prima che si abbiano a ricevere nuovi soci, e quindi nuove quote.

Io desidererei perciò che la Commissione avisasse se non sia il caso di fare un'espressa eccezione a questa regola per le società cooperative, e dire che questa disposizione non è applicabile alle società cooperative, la cui vita sta, lo ripeto, nell'aggregarsi sempre nuovi elementi, e che sarebbero quindi condannate a perire ove questa circolazione giornaliera di nuovo sangue dovesse arrestarsi, e fosse anche per esse obbligo che le vecchie azioni fossero intieramente pagate prima di emetterne delle nuove.

La formula che proporrei per un nuovo articolo sarebbe questa:

« La disposizione dell'art. 129, nella quale è stabilito che non si possono emettere nuove azioni finchè le vecchie non sieno interamente pagate, non è applicabile alle società cooperative, che assumono il carattere delle Società anonime e in accomandita per azioni ».

Senatore CORSI T., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI T., *Relatore*. Io riconosco giustizia dell'osservazione che è stata fatta dal signor Ministro. L'indole speciale delle Società cooperative non si concilia con la disposizione giustissima per le altre Società: « che non si possano raccogliere nuovi capitali finchè non sia stato pagato il capitale primitivo ».

Mi pare però che vi siano due disposizioni nel progetto le quali provvedano a ciò.

In primo luogo vi è la natura speciale della Società cooperativa, la quale si sa che ha costata indole di raccogliere soci e capitali emettendo azioni, così mano mano che capitano, senza fermarsi ad un numero limitato.

Poi vi ha l'art. 216 il quale indica limitativamente quali sono le disposizioni del Codice che si applicano alle Società cooperative, ed anche questo mostrerebbe che non sarebbe applicabile quella che proibisce la raccolta di altro capitale finchè non si è conseguito il pagamento totale del primo.

Finalmente vi sarebbe l'art. 220, il quale dice:

« L'ammissione di nuovi soci si effettua colla sottoscrizione da essi apposta nel libro dei soci, personalmente o mediante mandatario speciale. Le sottoscrizioni devono essere autentiche da due soci, che non siano amministratori ».

Dunque qui si suppone che si possano ricevere sottoscrizioni e ammissioni di nuovi soci, e vi si determina anche il modo come si possano ricevere.

La Commissione adunque crede che nelle disposizioni particolari e nella natura della Società si trovi già ciò che il signor Ministro desidera. Tuttavia se egli crede per maggior chiarezza d'inserire l'articolo da lui proposto, la Commissione non trova nessuna difficoltà di accettarlo.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Ammetto che le disposizioni degli articoli 216 e 220 traggano alle conseguenze accennate dall'onor. Relatore. Siccome però in un articolo si dice altresì che sono applicabili alle società cooperative le disposizioni risguardanti le assemblee generali, il bilancio, i sindaci, ecc., non vorrei che potesse sorgere questa difficoltà, che cioè si ritenesse che la società cooperativa, quando riveste il carattere di società anonima o di accomandita per azioni, dovesse essere sottoposta anche a questa disposizione che riguarda la emissione di nuove azioni, perchè tale fatto si riferisce essenzialmente alla forma organica delle società per azioni. Quindi mi pare che sarebbe molto prudente d'indicare qui che anche quando queste società cooperative assumono il carattere di anonime e di società in accomandita per azioni, non possono loro essere applicate le disposizioni relative alla emissione delle nuove azioni.

PRESIDENTE. Il nuovo articolo proposto dal signor Ministro Guardasigilli porterebbe il numero 115 *bis*.

Esso articolo è del tenore seguente:

Art. 115-*bis*.

« La disposizione dell'art. 129, nella quale è stabilito che non si possono emettere nuove azioni, sino a che le vecchie non siano interamente pagate, non è applicabile alle Società cooperative, che assumono il carattere di Società anonime, o in accomandita per azioni ».

La Commissione accetta?

Senatore CORSI T., *Relatore*. Accetta.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti. Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato).

Ora passiamo all'art. 332.

All'art. 332 del progetto ministeriale la Commissione sostituisce il seguente, modificandolo con la sola aggiunta della parola « stabiliti ».

Art. 332.

« Il prezzo della derrata non consegnata è regolato, quanto alla indennità ed al rimborso, secondo il corso di piazza nel luogo e nel tempo stabiliti per la consegna.

« Il corso si determina secondo le disposizioni dell'art. 37 ».

Se nessuno fa opposizione, lo pongo ai voti.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato).

PRESIDENTE. L'art. 339 del progetto ministeriale è dalla Commissione soppresso.

Aderisce il signor Ministro a questa soppressione?

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Aderisco.

PRESIDENTE. Quest'articolo quindi non si pone ai voti.

Si passa all'art. 340.

Anche questo, secondo la proposta della Commissione, è soppresso nella prima e seconda parte.

Aderisce il signor Ministro a questa soppressione?

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Aderisco.

PRESIDENTE. Dunque si tralascia di porre ai voti anche quest'articolo.

L'articolo 415 è mantenuto identico dalla Commissione nel primo e secondo comma, ed è modificato soltanto nel capoverso che incomincia con le parole: « La cessione dei dritti ecc. » Il testo ministeriale suona così:

« La cessione dei dritti, verso l'assicuratore si opera col trasferimento della polizza sottoscritta dal cedente e dal cessionario e dall'assicuratore ».

La Commissione invece propone:

« La cessione dei dritti verso l'assicuratore, si opera col trasferimento della polizza sottoscritta dal cedente e dal cessionario, e si rende irretrattabile di fronte ai terzi con la notificazione all'assicuratore, o con la di lui accettazione.

Il signor Ministro aderisce a questo emendamento?

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Aderisco.

PRESIDENTE. Dunque pongo ai voti l'articolo con le modificazioni proposte dalla Commissione.

Chi intende di approvarlo, voglia alzarsi.

(Approvato).

L'articolo 417 del Ministero è mantenuto identico dalla Commissione sino all'ultimo capoverso, che nel testo ministeriale dice:

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1880

« Si possono assicurare i profitti o i frutti sperati nei casi preveduti dalla legge »....

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE... al quale capoverso ministeriale la Commissione sostituisce il seguente:

« Si possono assicurare i profitti sperati ed i frutti pendenti nei casi preveduti dalla legge ».

PRESIDENTE. Il Senatore Majorana-Calatabiano ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io vorrei pregare l'onorevole Commissione a mettere attenzione ai possibili effetti del suo emendamento, il quale consiste nel sostituire all'aggettivo *sperati*, che oltre ai profitti, nel progetto ministeriale è pure applicato ai frutti, che possono essere materia di assicurazione, nel sostituire, dico, l'aggettivo *pendenti*.

Io temo che, accettandosi cosiffatto emendamento, ne possa seguire l'inconveniente, che in generale le assicurazioni non si potranno fare se non quando i frutti giuridicamente e agronomicamente saranno considerati come *pendenti*. Orbene, vi hanno Società di assicurazione, ad esempio contro la grandine, le quali cominciano le loro operazioni molto prima che i frutti si possano considerare pendenti, anzi quando sono soltanto sperati.

Ora, ad evitare un'interpretazione letterale che renderebbe impossibile l'applicazione alla provvida istituzione delle assicurazioni, io desidererei che la Commissione consentisse di recedere dal suo emendamento, parendomi più opportuno di lasciar le parole *frutti sperati*, e pericolosa la sostituzione delle parole *frutti pendenti*.

Ad ogni modo attendo spiegazioni in proposito dall'onorevole Relatore.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore CORSI T., *Relatore*. La ragione dell'emendamento sta in questo.

Il profitto non può essere mai *pendente*, e quindi alla parola *profitti* parve alla Commissione che andasse più acconciamente unita la parola *sperati*.

Quanto ai frutti pendenti, siccome per pendente non si considera il solo frutto che sia già formato e che si vede quasi materialmente, ma s'intende il frutto che si spera *da un raccolto che è preparato*, è sembrata adatta cotesta parola *pendenti*, mentre se si fosse messo *frutti*

sperati, si sarebbe forse corso il rischio di dare facoltà di assicurare un subbietto nè esistente, nè possibile, perchè il proprietario, ad esempio, avrebbe assicurato il grano senza seminarlo, come un frutto *sperato*; mentre dicendo *frutto pendente*, allora s'intende che il grano deve essere almeno seminato e i preparativi per conseguire la raccolta già fatti.

Io credo che con queste osservazioni l'onorevole Senatore Majorana-Calatabiano potrebbe contentarsi anche della formola usata dalla Commissione, quando cioè sappia che la Commissione ritiene che per la parola *pendenti* si intenda il frutto per il quale si è fatto tutto ciò che è necessario a conseguirlo; e con ciò parmi che la formola della Commissione diventi chiara e di perfetta applicazione.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Majorana-Calatabiano insiste?

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Non insisto.

PRESIDENTE. Il signor Ministro accetta l'emendamento della Commissione?

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'articolo coll'emendamento proposto dalla Commissione ed accettato dal signor Ministro in questi termini:

« Si possono assicurare i profitti sperati ed i frutti pendenti nei casi preveduti dalla legge ».

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

L'art. 421 del ministero, nella sua prima parte è identico a quello della Commissione; nella seconda vi è una differenza.

L'articolo ministeriale dice nella seconda parte:

« Se non vi fu dolo nè frode da parte dell'assicurato, egli non è tenuto a pagare il premio per la somma eccedente, ma soltanto una indennità eguale alla metà del premio, e non maggiore del mezzo per cento della somma assicurata ».

Quello della Commissione invece dice:

« Se non vi fu dolo nè frode da parte dell'assicurato, l'assicurazione è valida fino a concorrenza del valore delle cose assicurate; l'assicurato non è tenuto a pagare il premio per la somma eccedente, ma soltanto ad una indennità eguale alla metà del premio, e non

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1880

maggiore del mezzo per cento della somma assicurata ».

Il signor Ministro accetta?

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'articolo coll'emendamento della Commissione testè letto.

Chi intende di approvarlo, sorga.

(Approvato).

L'art. 422 del progetto ministeriale è mantenuto dalla Commissione con questa semplice differenza: che, mentre il testo ministeriale dice: « Qualunque dichiarazione falsa o menzogna e qualunque reticenza, ecc. »; il progetto della Commissione dice invece: « Qualunque dichiarazione falsa od erronea e qualunque reticenza, ecc., ecc. »

Chi intende di approvare questa modificazione è pregato di sorgere.

(Approvato).

La prima parte dell'art. 423, secondo il progetto del Ministero, suona così:

« L'assicurazione è nulla se l'assicuratore e l'assicurato, o la persona che ha fatto assicurare, conoscevano la mancanza dei rischi o l'avvenimento del danno ».

In questa prima parte, ov'è detto *mancanza* dei rischi, ecc., la Commissione propone si dica: *cessazione* dei rischi, ecc.

Il secondo capoverso del testo ministeriale è così concepito:

« Se il solo assicuratore sapeva che erano cessati i rischi, l'assicurato non è obbligato a pagare il premio; se la persona che ha fatto assicurare sapeva che il danno era già avvenuto, l'assicurato non è obbligato dal contratto ».

La Commissione propone si dica:

« Se il solo assicuratore sapeva che erano cessati i rischi, l'assicurato non è obbligato a pagare il premio; se la persona che ha fatto assicurare sapeva che il danno era già avvenuto, l'assicuratore non è obbligato dal contratto e guadagna il premio ».

Senatore CORSI T., *Relatore*. La parola *assicurato* non è che un errore di stampa; deve leggersi *assicuratore*.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo con queste modificazioni.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato).

Passiamo all'articolo 426.

Art. 426. Se l'assicurato fallisce quando il rischio non è ancora finito, l'assicuratore che ha esatto il premio può chiedere cauzione, oppure lo scioglimento del contratto.

L'assicurato ha lo stesso diritto nel caso di fallimento dell'assicuratore.

La Commissione modifica quest'articolo nel modo seguente:

Art. 426. Se l'assicurato fallisce quando il rischio non è ancora finito, e l'assicuratore non è pagato del premio, egli può chiedere cauzione o lo scioglimento del contratto.

L'assicurato ha lo stesso diritto se l'assicuratore fallisce, o si pone in stato di liquidazione.

Chi approva l'articolo così modificato è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 427. Sono a carico dell'assicuratore le perdite ed i danni che accadono alle cose assicurate, per cagione dei casi fortuiti o di forza maggiore, dei quali ha assunto i rischi.

La prima parte di questo articolo è mantenuta identica dalla Commissione.

Il secondo capoverso del progetto ministeriale è così concepito:

« L'assicuratore non risponde delle perdite e dei danni derivanti da solo vizio inerente alla cosa assicurata, e non conosciuto al tempo in cui fu contratta l'assicurazione, o cagionati dal fatto o da colpa dell'assicurato ».

Il controprogetto della Commissione invece dice:

« L'assicuratore non risponde delle perdite e dei danni derivanti da vizio inerente alla cosa assicurata e non denunziati, nè di quelli cagionati dal fatto o da colpa dell'assicurato o suoi agenti committenti o commissionari ».

L'ultimo capoverso del testo ministeriale è mantenuto identico dalla Commissione.

Pongo dunque ai voti l'articolo così modificato.

Chi intende d'approvarlo voglia sorgere.

(Approvato).

L'art. 428 del progetto ministeriale è dalla Commissione mantenuto identico nei due primi capoversi.

Vi è una modificazione soltanto al terzo capoverso, che comincia colle parole: « Se non vi è stima accettata, ecc. »

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1880

Il progetto ministeriale dice:

Se non vi è stima accettata, il valore delle cose assicurate può essere stabilito con tutti i mezzi di prova ammessi dalla legge commerciale, e se questi non bastano, il giudice può anche deferire all'assicurato il giuramento d'ufficio.

La Commissione invece si limita alle sole parole:

Se non vi è stima accettata, il valore delle cose assicurate può essere stabilito con tutti i mezzi di prova ammessi dalla legge.

L'altra parte dell'articolo, che comincia colle parole: « Salve le disposizioni riguardanti le assicurazioni, ecc. » è mantenuta identica dalla Commissione.

Pongo dunque ai voti l'articolo 428 con la modificazione testè letta.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.
(Approvato).

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Il Senato ha esaurito la discussione del libro 1° del Codice di commercio.

Io avrei ancora qualche osservazione da fare sopra le associazioni mutue di assicurazione. Ma siccome le mie osservazioni condurrebbero a presentare due articoli addizionali, così mi riservo di farli passare alla Commissione perchè voglia esaminarli; e, se il Senato lo crede, si potrà poi discutere questa questione nella tornata di domani.

PRESIDENTE. Intanto si procede oltre:

LIBRO II.

Articolo 489.

In quest'articolo la prima parte del progetto ministeriale dice così:

« Il capitano deve tenere un giornale nautico numerato, firmato e vidimato dagli amministratori di marina del compartimento nel quale la nave è iscritta ».

Invece la Commissione direbbe: « Il capitano deve tenere i seguenti libri numerati, firmati e vidimati dagli amministratori di marina del dipartimento nel quale la nave è iscritta, cioè:

« 1. Il giornale nautico nel quale deve annotare giorno per giorno:

« a) La via tenuta e le scoperte fatte;

« b) Le avarie, il getto e gli altri infortuni, e generalmente gli avvenimenti importanti della navigazione e le risoluzioni prese durante il viaggio;

« 2. Il registro di contabilità, nel quale deve notare l'entrata e la spesa riguardante la nave;

« 3. Il manuale di bordo, nel quale annotare:

« a) Le cose componenti il carico;

« b) Tutto ciò che concerne il suo ufficio, o può dar luogo a rendimento di conti, o a domanda giudiziale.

« Tutti i libri che sopra, dovranno essere tenuti per ordine di data, senza intervalli o spazi in bianco.

« La tenuta dei libri che sopra non è obbligatoria per la navigazione, ecc. », e nel resto l'articolo è identico all'ultimo capoverso dell'articolo ministeriale.

Chi intende approvare l'articolo così modificato dalla Commissione, è pregato di alzarsi.
(Approvato).

L'articolo 494 nella prima parte è mantenuto. Alla seconda parte, così concepita: « La responsabilità del capitano non cessa se non con la prova di ostacoli provenienti da forza maggiore », la Commissione sostituisce il seguente articolo:

Art. 494 *bis*. La responsabilità del capitano nei casi determinati dal presente Codice, non cessa se non con la prova di ostacoli provenienti da forza maggiore.

Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti l'articolo 494 *bis*.

Chi lo approva, voglia sorgere.
(Approvato).

Ora viene l'articolo 539, così modificato dalla Commissione:

Art. 539. Se il noleggio è convenuto a tempo, e non è stabilita la decorrenza del nolo, questo decorre dal giorno in cui comincia il caricamento delle cose da trasportare, sino a quello in cui sono scaricate nel luogo di destinazione.

Chi lo approva, voglia sorgere.
(Approvato).

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1880

PRESIDENTE. L'art. 544 del progetto ministeriale è così concepito:

« La polizza di carico deve esprimere la natura, la specie, la qualità e la quantità delle cose da trasportare ».

Invece la Commissione dice:

« La polizza di carico deve esprimere la natura, la specie, la qualità e la quantità delle cose caricate ».

Poi l'articolo ministeriale dice: « Essa, ecc ».

Ed in questa parte l'articolo della Commissione è identico a quello ministeriale. Quindi al paragrafo ultimo l'articolo ministeriale dice:

« La polizza deve portare in margine le marche ed i numeri delle cose da trasportare ».

La Commissione dice invece:

« La polizza deve avere segnate in margine le marche ed i numeri delle cose caricate ».

L'articolo ministeriale termina con le parole: « Essa può essere all'ordine o al portatore ».

A queste parole del progetto ministeriale: « Essa può essere all'ordine o al portatore », la Commissione fa un'aggiunta, e dice: « Non può essere sottoscritta dal capitano prima del caricamento ».

Pongo ai voti l'articolo così emendato dalla Commissione.

Chi intende di approvarlo è pregato di sorgere.

(Approvato).

Viene quindi l'art. 582 del progetto ministeriale che è così concepito:

« Art. 582, n. 1. Sulla nave intiera o sopra un determinato numero di carati di essa ».

Quest'articolo è dalla Commissione modificato nel modo seguente:

« Art. 582, n. 1. Sulla nave intiera, o sopra una parte della medesima ».

Se non vi sono opposizioni pongo ai voti l'articolo come è stato modificato dalla Commissione.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato).

Ora si passa all'art. 590 del progetto ministeriale, che è così concepito:

Art. 590. Il tempo dei rischi, se non è determinato dal contratto, decorre:

1. Quanto alla nave, agli accessori di essa ed al nolo, dal momento in cui la nave stessa muove dal porto fino a quello in cui ha ancorato e dato fondo nel luogo di sua destinazione;

2. Quanto alle cose trasportate dal momento in cui esse sono state caricate sulla nave, o nelle barche per caricarle, sino a quello in cui sono consegnate a terra.

Al numero 2 di questo articolo la Commissione propone la seguente modificazione:

« 2. Quanto alle cose trasportate dal momento in cui esse si caricano sulla nave, o nelle barche per trasportarle alla nave, sino a quello in cui sono deposte a terra nel luogo della loro destinazione ».

Chi approva questo articolo colla modificazione introdotta dalla Commissione, è pregato di sorgere.

(Approvato).

L'articolo 593 è identico al progetto ministeriale. Solo al paragrafo ultimo la Commissione, in luogo della disposizione ministeriale, propone la seguente:

« Se le anzidette indicazioni non possano farsi o perchè le ignori l'assicurato, o per la speciale qualità del contratto, vi si deve supplire con altre atte a determinare l'oggetto dell'assicurazione ».

Metto ai voti l'articolo 593 colla modificazione testè letta.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato).

« Art. 594. » L'assicurazione può avere per oggetto:

« 1. La nave vuota o carica, armata o non armata, sola o accompagnata; ».

La Commissione propone invece:

« 1. La nave a vapore o a vela, vuota o carica, armata o non armata, sola o accompagnata; ».

Ed al comma seguente del Ministero:

« 2. Gli attrezzi, il corredo, l'armamento, la dotazione e le vettovaglie; » la Commissione sostituisce quest'altro:

« 2. Le macchine, gli attrezzi, il corredo, l'armamento, la dotazione e le vettovaglie; ».

Il comma 3 resta quello del progetto ministeriale, cioè:

« 3. Il nolo dei passeggeri e delle cose caricate; ».

* Nel comma 4, alla parola « Il carico », la Commissione propone che si sostituisca « 4. Le cose caricate ». Sopprime il comma 5, che dice: « Il profitto sperato delle cose caricate ». Propone invece: « 5. Le somme date a cambio marittimo ».

Poi, in luogo del comma 6 ministeriale, propone:

« 6. Le somme pagate o dovute per avarie comuni, e le spese fatte o dovute per avarie particolari, quando non siano coperte da cambio marittimo; ».

Sopprime il n. 7 del Ministero, che dice:

« 7. Le somme che potessero essere dovute per avarie comuni; ».

E infine mantiene identico l'8, che diviene 7:

« E generalmente ogni cosa stimabile in denaro esposta ai rischi della navigazione.

« L'assicurazione può esser fatta sulle dette cose o sopra parte di esse, congiuntamente o separatamente ».

Chi approva questo articolo colle modificazioni introdotte dalla Commissione e testè accennate, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Viene ora l'art. 597.

Art. 597. L'assicurazione può esser fatta in tempo di pace ed in tempo di guerra, prima del viaggio, o durante il viaggio della nave.

Può esser fatta per la sola andata, o per il solo ritorno, o per l'andata e il ritorno, per il viaggio intiero, o per un determinato tempo, e per qualunque navigazione.

La Commissione mantiene identica la prima parte dell'articolo. Poi muta il primo capoverso come segue:

« Può esser fatta a viaggio, o a tempo determinato.

« L'assicurazione a viaggio può farsi o per la sola andata, o per il solo ritorno, o per l'andata ed il ritorno.

« L'assicurazione a tempo, s'intende fatta per qualunque navigazione e stazione della nave durante il tempo convenuto, salve le speciali convenzioni ».

Chi approva l'articolo 597 così modificato dalla Commissione, è pregato di sorgere.

(Approvato).

PRESIDENTE. L'art. 599 del progetto Ministeriale è così concepito:

Art. 599.

« Se il contratto di assicurazione non determina il tempo dei rischi, questi cominciano e finiscono al tempo indicato all'art. 590.

« Se però l'assicurazione è fatta dopo cominciato il viaggio, i rischi cominciano a carico dell'assicuratore dalla data della polizza, se non vi è convenzione contraria. »

La Commissione a questo art. 599 del progetto ministeriale sostituisce il seguente:

Art. 599.

« Se il contratto di assicurazione non determina il tempo de' rischi, si osservano le regole seguenti:

« Nelle assicurazioni a tempo, i rischi cominciano dalla data della polizza e finiscono al tempo convenuto.

« Nelle assicurazioni a viaggio, i rischi incominciano e finiscono nel tempo indicato dall'art. 590.

« Se però l'assicurazione è fatta a viaggio cominciato, i rischi decorrono dalla data della polizza.

« Se lo scarico delle cose assicurate è ritardato per colpa del ricevitore, i rischi cessano per l'assicuratore un mese dopo l'arrivo della nave al luogo di loro destinazione ».

Chi intende di approvare l'art. 599, così proposto dalla Commissione, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Qui la Commissione aggiunge un art. 599 bis, così concepito:

Art. 599 bis.

« Le mercanzie possono essere assicurate:

« O per il prezzo di costo, coll'aggiunta delle spese d'imbarco e del nolo;

« O per il prezzo corrente che avrebbero al loro arrivo in stato sano nel luogo di destinazione.

« La valutazione data in contratto alle mercanzie senz'altra spiegazione può riferirsi ad entrambi questi casi, e non si fa luogo alla

applicazione dell'art. 421 se non quando essa supera il maggiore di essi.

« Tale valutazione s'intende sempre data sulla dichiarazione dell'assicurato, se non fu preceduta da perizia accettata dall'assicuratore, ed è perciò soggetta alla regola del 2° capoverso dell'art. 928 ». *

La Commissione poi soggiunge l'ultimo capoverso dell'art. 599 del progetto ministeriale, così concepito:

« Se il prezzo delle cose assicurate è dedotto nel contratto in moneta straniera, esse sono valutate in moneta dello Stato secondo il corso al tempo della sottoscrizione della polizza, se non vi è convenzione contraria ».

Chi intende di approvare questo art. 599 *bis*, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Viene ora l'art. 603.

« I rischi di guerra non sono a carico dell'assicuratore, se non vi è convenzione espressa.

« Se i rischi di guerra sono assunti senza precisa determinazione, l'assicuratore risponde delle perdite e dei danni che accadono alle cose assicurate per ostilità, per rappresaglie, per arresti, per frode o molestie qualunque, di un Governo riconosciuto o non riconosciuto, od in generale per tutti i fatti e gli accidenti di guerra ».

La Commissione mantiene la prima parte; e nel capoverso, dopo le parole « per rappresaglie, » fa questa modificazione: « per arresti, per prede o molestie qualunque di un Governo amico o nemico, di diritto o di fatto, riconosciuto o no, ed in generale per tutti i fatti e gli accidenti di guerra ».

Chi intende di approvare l'art. 603, con questo emendamento della Commissione, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 604. I cambiamenti di via, di viaggio o di nave provenienti dal fatto dell'assicurato, non sono a carico dell'assicuratore: questi guadagna il premio, se ha cominciato a correre i rischi.

Il cambiamento del capitano o del padrone, anche per congedo datogli dal proprietario della nave, non fa cessare gli effetti dell'assicurazione.

Al capoverso la Commissione propone il seguente emendamento:

« Il cambiamento del capitano o del padrone anche per congedo datogli dal proprietario della nave, non fa cessare gli effetti dell'assicurazione, salvo però il disposto dell'articolo seguente ».

Chi intende di approvare l'articolo così modificato dalla Commissione, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 605. L'assicuratore non è responsabile delle prevaricazioni e delle colpe del capitano e dell'equipaggio, conosciute sotto il nome di baratteria, se non è convenuto il contrario.

Egli non è tenuto per le spese di navigazione o di porto, nè per altri aggravî riguardanti la nave ed il carico.

Dopo il primo comma, il quale termina colle parole « se non è avvenuto il contrario » la Commissione aggiunge quest'altro capoverso:

« La convenzione però cessa di avere effetto nell'assicurazione di una nave della quale sia stato nel contratto nominativamente indicato il capitano, se l'assicurato lo congeda, e ne sostituisce un altro senza il consenso dell'assicuratore ».

All'altro capoverso ministeriale, propone questo emendamento:

« L'assicuratore non è tenuto per le spese di navigazione, di porto, di svernamento, di quarantena, nè per le tasse e diritti, sotto qualunque siasi forma, riguardanti la nave ed il carico ».

Chi intende di approvare l'articolo così concepito, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 609. Se l'assicurato spedisce la nave in un luogo più lontano di quello indicato dal contratto, ma per la stessa via, l'assicuratore è liberato dai rischi appena oltrepassato il luogo stesso.

L'assicurazione ha pieno effetto se il viaggio è abbreviato, qualora la nave approdi in un porto ove potesse fare scalo.

Alla prima parte di questo articolo la Commissione propone questo emendamento:

Art. 609. L'assicuratore è liberato dai rischi e guadagna il premio, se l'assicurato spedisce

la nave in un luogo più lontano di quello indicato dal contratto, quantunque per la stessa via.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. La proposta della Commissione non posso comprendere da qual ragione e da qual principio possa essere motivata.

È un fatto che l'assicurato viaggia sotto la garanzia dell'assicurazione fino al luogo che è stabilito dal contratto.

Dunque fino a quel luogo egli può essere sicuro di andare immune dalle conseguenze dei rischi che possono colpire la sua nave; ma giunto a quel luogo, egli non può più continuare il suo viaggio, e non potrà andare in un altro scalo senza perdere il premio dell'assicurazione? È questo che vi dice la Commissione, ed è di questo che io non so darvi ragione.

Ditemi che da quel punto cessa l'assicurazione e sta; ma fino a quel punto ha il suo valore, ha la sua efficacia, perchè risponde al contratto; perchè la nave ha percorso la stessa via; perchè in una parola nulla è stato mutato di quella condizione sostanziale che fissava appunto il contratto.

Ecco quindi perchè mi pareva che la formola proposta dal Ministero fosse più chiara e più logica.

Se l'assicurato spedisce la nave in un luogo più lontano di quello indicato dal contratto, ma per la stessa via, l'assicuratore è liberato dai rischi appena oltrepassato il luogo stesso, perchè fintanto che percorre la via lo scorta l'assicurazione colla sua legittima salvaguardia; non so poi perchè debba essere punito colla perdita del premio di assicurazione se crede di poter continuare il viaggio e andare in altro luogo.

Senatore CORSI T., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI T., *Relatore*. Le disposizioni contenute nell'art. 609, proposte dal Ministero, portavano alla conseguenza che se la nave arrivata al luogo di destino, fino al quale era stata assicurata, avesse proseguito per un corso successivo, l'assicuratore, per questo corso successivo, sarebbe stato liberato. Invece il progetto della Commissione contempla anche il

caso che la nave assicurata per un luogo determinato passi codesto luogo senza fermarsi, e ritenendo che in tal fatto vi sia una completa variazione di viaggio stabilisce che l'assicurazione non debba essere valida.

Procurerò schiarire il concetto con un esempio: Si spedisce una nave da Livorno per Genova e si assicura. La nave arriva a Genova, e dopo Genova prosegue il viaggio per Marsiglia. L'assicuratore ha il rischio limitato fino a Genova e rimane libero da ogni rischio, secondo l'articolo del Ministero, pel viaggio ulteriore. Invece la nave parte da Livorno e, senza occuparsi di Genova, prosegue diretta per Marsiglia. Il rischio dell'assicuratore durerà fino a che la nave giungerà all'altezza del porto di Genova? Cesserà assolutamente, perchè v'è stata una variazione di viaggio, perchè la nave è stata portata da una linea ad un'altra diversa, in un mare forse più pericoloso, o almeno esposta a maggiori eventualità di pericoli della navigazione: quindi è una variazione di viaggio, e l'assicuratore è liberato.

Ecco perchè la Commissione ha creduto opportuno di dire: « se l'assicurato spedisce la nave in un luogo più lontano di quello indicato dal contratto, quantunque per la stessa via ».

Nell'ultimo esempio ora detto si tratta della linea di Livorno a Marsiglia, non più di quella da Livorno a Genova, per la quale era fatta l'assicurazione; e siccome cotesti sono due viaggi diversi, quindi non è più lo stesso soggetto di contratto, nè la stessa assicurazione.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. L'assicurazione è fatta in ragione dei rischi che può correre la nave per una determinata via; tutta la questione sta adunque nella strada che percorre la nave. Ora, quando si è certi che questa nave, che prima era avviata a Genova e poi procede oltre a Marsiglia, è passata per la stessa via che era indicata nel suo contratto di assicurazione, non c'è ragione perchè questo contratto non rimanga vivo e sano...

Senatore ASTENGO, *Relatore*. Domando la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*... almeno per quella parte della strada che ha fatto sotto l'egida di questa assicurazione.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1880

Nè mi si dica: ma qui l'assicurazione è fatta in ragione del viaggio. Perchè?

Forse che l'arrivare ad un porto piuttosto che ad un altro può giovare o nuocere, se è eguale la via percorsa? No, sono i pericoli della strada, sono i pericoli del mare percorso che determinano il maggiore o minor rischio. Quindi mi pare che la formola presentata dal Governo fosse più giusta e più logica, inquanto che, lo ripeto, faceva godere all'assicurato tutta l'assicurazione per tutto quel tratto che percorreva.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onor. Senatore Astengo.

Senatore ASTENGO. Prima di tutto osserverò al signor Ministro che il contratto di assicurazione, e specialmente quello di assicurazione marittima, deve essere strettamente interpretato, e le dichiarazioni in esso contenute devono essere intese ed applicate rigorosamente, anche per quanto riguarda il viaggio per il quale è fatta l'assicurazione.

L'art. 609 del progetto emendato dalla Commissione riguarda il caso, non di un bastimento il quale, mentre ha preso le sue spedizioni per un viaggio determinato, debba prolungarlo per causa di una accidentalità sopraggiunta durante il viaggio, ma il caso in cui il capitano, invece di prendere le sue spedizioni per il viaggio assicurato, le prende per un viaggio più lungo, e quindi per un viaggio diverso.

Questo cambiamento poteva impedire l'assicurazione, se fosse stato dichiarato all'assicuratore al tempo del contratto.

Tra gli interessi che può avere l'assicuratore vi è quello certamente di far vegliare ai suoi interessi nel luogo dell'approdo del bastimento, nel luogo ove esso compie il suo viaggio, quando durante il viaggio avvengono dei sinistri.

Ora l'assicuratore, il quale ha dei corrispondenti, e dei corrispondenti di sua piena fiducia in un dato luogo, può non averli egualmente in un luogo diverso più lontano, sebbene sulla stessa via.

Quindi l'assicuratore che prestava il suo consenso al contratto, quando riteneva che il bastimento si spediva in un dato luogo, avrebbe potuto non prestarlo se avesse saputo che il

bastimento sarebbe stato spedito in un luogo più lontano, e così in un luogo diverso.

L'assicuratore ha calcolato che il bastimento avrebbe fatto un viaggio più breve ed avrebbe dovuto terminare il suo viaggio in un luogo ove ha i suoi corrispondenti, i suoi rappresentanti.

Se l'assicurato, invece di spedire la nave al luogo per il quale si è fatta l'assicurazione, la spedisce in un luogo più lontano, cambia il viaggio volontariamente, e questo cambiamento di viaggio dà il diritto all'assicurante di tenersi sciolto dal contratto e ritirare il suo consenso.

Quindi, avvenendo un tale caso, l'assicurato non può pretendere che l'assicuratore risponda dei sinistri avvenuti finchè la nave non abbia oltrepassato il punto al quale si arrestava il viaggio dichiarato nel contratto di assicurazione.

Se potesse pretenderlo, renderebbe peggiore la condizione dell'assicuratore, il quale si troverebbe costretto a far vegliare ai suoi interessi in un luogo più lontano, ove potrebbe non avere corrispondenti di sua fiducia.

Affinchè non avvenga questa mutazione dannosa all'assicuratore, bisogna adottare l'art. 609 come fu emendato dalla Commissione in conformità dell'art. 478 del Codice ora vigente.

Senatore PESCIOTTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Pesciotta ha la parola.

Senatore PESCIOTTO. Io appoggio la proposta della Commissione per considerazioni tecniche.

La tassa d'assicurazione non è solo stabilita secondo la lunghezza del viaggio che il bastimento intraprende, ma anco ed essenzialmente secondo i mari, gli stretti che attraverserà; e così, ad esempio: se un bastimento parte dai nostri porti, per andare a caricare delle gragnaglie in Odessa, trova più facilità e paga minor premio di assicurazione che non quando volesse attraversare il Mar Nero, lo stretto di Linburn e recarsi a Toganrok nel Mare d'Azof, maggior percorso questo, oltre Odessa, che espone i legni che lo fanno a naufragi molto più frequenti di quello che in altre navigazioni.

E di questi maggiori pericoli di navigazione gli assicuratori giustamente tengono gran conto.

E pertanto quando un bastimento viene assicurato per un dato viaggio, deve solo aver diritto all'assicurazione fintantochè percorre la

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1880

rotta regolare di quello, e non può avervi diritto se cambia completamente quel viaggio, col prolungarlo oltre il porto d'approdo stabilito, percorrendo mari maggiormente fortunosi.

Per ciò mi pare che la proposta della Commissione corrisponda a quanto sempre fu praticato in simili casi.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Io mi arrenderei alle osservazioni esposte dall'onorevole Senatore Astengo quando tutta la questione si risolvesse nel determinare il modo col quale abbiano ad accertarsi i rischi.

Qui non consideriamo ancora la questione intorno al modo di accertamento di questi rischi: essa è semplicissima. Una nave deve andare a Genova, e (accetto l'esempio dell'onorevole Relatore) sicura contro i rischi del viaggio fino a Genova. Questa nave va veramente a Genova.

Senatore ASTENGO. No, no.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Mi permetta, questa è l'ipotesi che ho fatto io; la nave va veramente a Genova, ma per circostanze imprevedute questa nave che doveva lasciare il suo carico a Genova riceve avviso in mare di andare, poniamo, diretta a Marsiglia. Questa nave ha percorso adunque tutta la strada lungo la quale essa si era, mediante il suo premio di assicurazione, assicurata da ogni rischio, ma va a deporre il suo carico in altra parte.

Per questo solo fatto di essere andata a deporre il suo carico a Marsiglia, secondo l'articolo della Commissione, la nave perderebbe il diritto di essere assicurata contro i rischi che sarebbero avvenuti nel tratto di strada da Livorno a Genova...

Senatore CORSI T. *Relatore*. Domando la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Ora questo appunto mi pare che non sia giusto e discordi dal concetto della legge.

Si garantisce la nave lungo il viaggio non in ragione del porto al quale la medesima deve arrivare.

Senatore ASTENGO. Si dice: « spedisce. »

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Spedisce; ma permetta... non è forse possibile che nell'ultimo momento che l'assicurato deve spe-

dire, avendo saputo che la sua merce è in abbondanza su quel tal mercato cui l'aveva destinata, si risolva a mandarla ad un altro, dove probabilmente la sua merce è più ricercata, per cui può avvenire che la spedizione di una merce possa essere di un tratto cambiata?

Senatore ASTENGO. La spedizione riguarda il bastimento.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. In questo caso non è giusto certamente il dire che l'assicurato, solo perchè cambia il luogo dove la merce viene ad essere scaricata, perde il diritto alla sua assicurazione.

Io quindi vorrei che si chiarisse questo concetto, e perciò pregherei la Commissione di voler rinviare quest'articolo alla seduta di domani, perchè così avremo il tempo di pensare un po' se non sia il caso di trovare una nuova formula, o forse anche di aggiungere qualche altra disposizione che la renda più chiara ed esplicita.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Relatore.

Senatore CORSI T., *Relatore*. Io accetto il rinvio a domani proposto dall'onorevole signor Ministro.

Mi permetto però fin d'ora di sottoporre al signor Ministro alcune osservazioni, perchè possano servire di guida anche nel preparare questa nuova formula ch'egli si propone di sottoporre nella tornata di domani alla Commissione.

Quando vi è cambiamento di via, in qualunque aspetto, vi è sempre una variazione di contratto e una variazione sostanzialissima.

Vado a spiegarla:

Il cambiamento di via può accadere in due modi.

Prendo l'esempio che ho fatto poco fa.

La nave parte da Livorno, va a Genova ed è assicurata per Genova.

Quando è a Genova prosegue per Marsiglia.

La nave doveva andare a Genova ed era assicurata fino a Genova, ed invece da Livorno va direttamente a Marsiglia.

In ambedue i casi vi è una variazione di contratto.

La variazione nasce principalmente da questo:

È verissimo che nel primo caso la nave ha compito quel viaggio per il quale era stata assicurata, è andata da Livorno a Genova, e

quindi, in astratto, se da Livorno a Genova si sono verificati dei sinistri, l'assicuratore sarebbe obbligato a pagarli; se la nave dopo aver sofferto un sinistro tra Genova e Livorno, prosegue, e quel carico o quelle merci assicurate le va a scaricare a Marsiglia, quale ne è la conseguenza?

La conseguenza è, che il regolamento d'avaria non si fa più a Genova, come dovè ritenere l'assicuratore, ma a Marsiglia.

Ora, l'assicuratore ha tutto il diritto di dire all'assicurato: mi avete detto che andavate a Genova, voi avete proseguito, io intendo di essere sciolto dal contratto, perchè il contratto è diverso. E quanta sia la diversità di questo fatto, che appare semplicissimo, il signor Ministro potrà scorgerlo quando si faccia l'esempio d'un viaggio un po' più lontano.

Una nave da Livorno si è assicurata fino a Gibilterra.

Quando è giunta con avarie a Gibilterra, prosegue fino a Buenos-Ayres, o per qualunque altro porto della America Meridionale.

Il regolamento d'avarie che l'assicuratore di Livorno credeva si dovesse fare a Gibilterra, si va a fare invece a Buenos-Ayres, o a quel qualunque altro porto in cui la nave è arrivata, e là si fa la constatazione del luogo ove le avarie si sono verificate; quindi sono spostate completamente le condizioni del contratto, e per questo, secondo i principî generali in materia di diritto marittimo, si ritiene che quando vi è una variazione di viaggio il contratto sia esso pure variato.

Del resto questa non è una proposta nuova, ma è l'applicazione del principio che ogni alterazione che si faccia alle condizioni primitive dell'assicurazione marittima costituisce un contratto diverso, e scioglie le parti dagli impegni assunti.

Ho voluto fare queste osservazioni perchè servano di guida alla proposta che vorrà fare domani il signor Ministro alla Commissione.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Finali ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Avevo chiesto la parola appunto per raccomandare al signor Ministro una idea circa la proposta che deve fare domani.

L'articolo ministeriale 609 colla sua formola dice, che l'assicuratore è liberato dai rischi ap-

pena oltrepassato il luogo stesso dove doveva arrivare la spedizione.

Quest'articolo provvede al solo caso di andata, ma non provvede per l'andata e ritorno, perchè la logica interpretazione di quest'articolo sarebbe che quando la nave nell'andata avesse oltrepassato il luogo a cui doveva giungere, nel ritorno avrebbe perduto interamente il beneficio dell'assicurazione, il che andrebbe contro le idee che ha spiegato l'onor. signor Ministro.

Io non faccio nessuna proposta, sottopongo semplicemente questa mia considerazione al suo esame.

PRESIDENTE. Se non ci sono obiezioni, questo articolo è rinviato alla Commissione.

La Commissione propone un nuovo articolo, dopo l'articolo 615, del seguente tenore:

« Art. 615 bis. L'obbligazione dell'assicuratore è limitata alla somma assicurata.

« Se le cose assicurate soffrono durante il tempo dell'assicurazione più infortuni successivi, l'assicurato deve sempre imputare, anche in caso di abbandono, ciò che gli fosse stato pagato, o gli fosse dovuto per gl'infortuni precedenti ».

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato).

Passiamo ora all'art. 616 che, secondo il testo ministeriale, suona così:

Art. 616. Se non è stabilito dal contratto un termine più lungo, l'assicuratore deve pagare la somma assicurata dopo 40 giorni dalla domanda del rimborso delle avarie, o dell'abbandono, se il sinistro è avvenuto nei mari e sulle coste d'Europa, o su quelle d'Asia e d'Africa, nel Mediterraneo, nel Mar Nero, o nel Canale di Suez, e negli altri casi dopo tre mesi.

Se è stata fatta opposizione, ciascuno degli oppositori, ed anche l'assicurato può dimandare che la somma sia depositata.

La Commissione all'art. 616 propone il seguente emendamento:

Art. 616. L'assicuratore deve pagare le somme dovute nei termini seguenti:

In caso di semplice avaria, nel termine di trenta giorni da quello in cui gli è notificata la relativa liquidazione.

In caso di abbandono nel termine di due mesi dal fatto abbandono.

L'assicurato però deve entro questi termini giustificare il sinistro che dà luogo all'azione di avaria, o all'abbandono.

Il resto *identico*.

Pongo ai voti l'art. 616 della Commissione, chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato).

Leggo l'art. 618 del progetto ministeriale.

Art. 618. L'abbandono delle cose assicurate può esser fatto nei casi:

1. Di naufragio;
2. D'investimento con rottura;
3. D'inabilità alla navigazione;
4. Di perdita o deterioramento delle cose assicurate;
5. Di preda;
6. Di arresto per ordine di potenza estera;
7. Di arresto per ordine del Governo dopo cominciato il viaggio.

L'abbandono non può farsi se la perdita o il deterioramento non ascenda almeno ai tre quarti del valore della cosa, o se la spesa necessaria per rialzare la nave, per ripararla, o metterla in stato di riprendere la navigazione non ascenda almeno ai tre quarti del valore di essa.

Tutti gli altri danni si reputano avarie, e si regolano tra gli assicuratori e gli assicurati in ragione del loro interesse.

Nel progetto della Commissione si mantiene il testo ministeriale fino al n. 1 inclusivo.

I numeri successivi vengono modificati così:

2. Di preda;
3. Di arresto per ordine di potenza estera;
4. Di arresto per ordine del Governo dopo cominciato il viaggio;
5. D'inabilità alla navigazione se la nave non può essere riparata, o se le spese necessarie per rialzarla, ripararla e metterla in stato di riprendere la navigazione ascendono ai tre quarti almeno del suo valore assicurato.
6. Di perdita o deterioramento delle mercanzie assicurate ascendente almeno ai tre quarti del loro valore.

In ogni altro caso l'assicurato non può dimandare che il risarcimento delle avarie sofferte.

Chi approva quest'articolo colle modificazioni della Commissione voglia sorgere.

(Approvato).

Leggo l'art. 619 del testo ministeriale:

Art. 619. L'assicurato può fare l'abbandono anche senza provare la perdita della nave, se, nei viaggi di lungo corso, sia passato un anno, e negli altri viaggi, sieno passati sei mesi dal giorno della partenza di essa, e da quello al quale si riferiscono le ultime notizie.

Nel caso di assicurazione a tempo limitato, trascorsi i termini suddetti, la perdita della nave si presume accaduta entro il tempo dell'assicurazione.

Se vi sono più assicurazioni successive, la perdita si presume accaduta nel termine della prima assicurazione.

A quest'ultimo capoverso la Commissione fa la seguente modificazione:

« Se vi sono più assicurazioni successive, la perdita si presume accaduta nel giorno posteriore a quello al quale si riferiscono le ultime notizie ».

Se non vi sono opposizioni, metto ai voti l'art. 619 così modificato dalla Commissione.

Chi intende di approvarlo voglia sorgere.

(Approvato).

Ora viene l'art. 620 del progetto ministeriale:

Art. 620. Se la nave è stata dichiarata inabile a navigare, si può fare l'abbandono delle cose assicurate in essa caricate, se nel termine di tre mesi dalla innavigabilità non siasi potuto trovare un'altra nave per ricaricarle e portarle al luogo della destinazione.

A modificazione di questo articolo la Commissione sostituisce il seguente:

Art. 620. Se la nave è stata dichiarata inabile a navigare, si può fare l'abbandono delle cose assicurate in essa caricate, qualora nel termine di tre mesi dalla dichiarazione d'innavigabilità non siasi potuto trovare un'altra nave per ricaricarle e portarle al luogo della destinazione.

Se non vi sono opposizioni, metto ai voti l'articolo come è modificato dalla Commissione.

Chi intende approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato).

Art. 621.

Questo articolo, secondo la Commissione, è da porsi dopo il 624.

L'art. 624 del testo ministeriale è così concepito:

Art. 624. L'assicurato modificando gli avvisi che ha ricevuti, può fare l'abbandono con intimazione all'assicuratore di pagare la somma assicurata nel termine stabilito dal contratto o dalla legge, ovvero può riservarsi di farlo nei termini legali.

L'assicurato nel fare l'abbandono deve dichiarare le assicurazioni fatte od ordinate e i prestiti a cambio marittimo ricevuti. In mancanza il termine al pagamento non decorre che dal giorno in cui questa dichiarazione viene notificata, ma il termine per promuovere l'azione di abbandono non è perciò prorogato.

In caso di dichiarazione fraudolenta, gli effetti dell'assicurazione cessano per l'assicurato, il quale è però tenuto a pagare le somme prese a cambio marittimo, nonostante la perdita della nave.

La Commissione propone che il primo capoverso incominci colle parole:

« Nel fare l'abbandono egli deve ecc. ecc. »
il resto identico.

Ed all'ultimo capoverso propone che sia sostituito quest'altro:

« In caso di dichiarazione fraudolenta, gli effetti dell'assicurazione cessano per l'assicurato ».

Chi intende di approvare quest'articolo 624 colle modificazioni introdotte dalla Commissione è pregato di sorgere.

(Approvato).

L'art. 621 della Commissione è identico al progetto ministeriale, e dovrebbe diventare l'art. 625.

La Commissione poi propone che l'art. 626 venga posto dopo il 620 e quindi divenga il 621.

Quest'art. 626 nel testo ministeriale è così concepito:

Art. 626. Nel caso preveduto dall'art. 502, l'assicuratore continua a correre i rischi delle cose caricate in altra nave.

Egli è obbligato inoltre per le avarie, per le spese di scaricamento e ricaricamento, di deposito e di custodia nei magazzini, per la eccedenza del nolo, e per tutte le altre spese fatte per salvare le cose caricate, sino alla concorrenza della somma assicurata.

La Commissione lo riforma come segue:

Art. 626. Nel caso preveduto dall'articolo precedente, e dall'articolo 502, se le cose sono caricate sopra un'altra nave, l'assicuratore è obbligato a pagare i danni da esse sofferti, le spese di scaricamento e caricamento, deposito e custodia nei magazzini, la eccedenza del nolo, e tutte le altre spese fatte per salvare le cose stesse, fino a concorrenza della somma assicurata, e se questa non è esaurita, l'assicuratore continua per il soprappiù a correre i rischi delle cose stesse.

Chi approva questo articolo così modificato sorga.

(Approvato).

Leggo l'art. 671 del testo ministeriale:—

Art. 671. Ogni creditore per causa di commercio può chiedere, mediante citazione, che si dichiari il fallimento del commerciante suo debitore, dimostrando che egli è in istato di cessazione dei suoi pagamenti.

Non è ammesso a fare tal domanda un creditore che sia discendente, ascendente o coniuge del debitore.

La prima parte di quest'articolo viene così modificata dalla Commissione:

« Ogni creditore per causa di commercio può chiedere al Tribunale competente la dichiarazione del fallimento del commerciante suo debitore dimostrandone la cessazione dei pagamenti ».

Il secondo comma resta identico a quello del Ministero.

Pongo ai voti l'articolo così modificato dalla Commissione.

Chi lo approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

Senatore CORSI T., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI T., *Relatore*. Il signor Ministro fa giustamente osservare che l'art. 856 non sarebbe in perfetta armonia coll'art. 53 del Codice.

L'art. 53 dice:

« Se un atto è commerciale per una sola delle parti, tutti i contraenti sono, per ragione di esso, soggetti alla legge commerciale, fuor

chè alle disposizioni, che riguardano le persone dei commercianti, e salve le disposizioni contrarie alla legge ».

L'art. 856 invece disporrebbe:

« Se l'atto è commerciale per una sola delle parti, le azioni che ne derivano contro di questa appartengono alla giurisdizione commerciale; le azioni contro l'altra parte spettano alla giurisdizione civile ».

Per porre in armonia questi due articoli il signor Ministro Guardasigilli propone il seguente emendamento:

« Se l'atto è commerciale per una sola delle parti, le azioni, che ne derivano verso tutti i contraenti, appartengono alla giurisdizione commerciale ».

La Commissione accetta questo emendamento.

PRESIDENTE. In luogo dell'art. 856 del progetto ministeriale, il signor Ministro Guardasigilli proporrebbe questo che leggo, e che viene accettato dalla Commissione:

Art. 856.

« Se l'atto è commerciale per una sola delle parti, le azioni che ne derivano verso tutti i contraenti, appartengono alla giurisdizione commerciale ».

Se nessuno fa opposizione, lo pongo ai voti.

Chi intende di approvare l'art. 856 così emendato voglia sorgere.

(Approvato).

La seduta è sospesa per 15 minuti acciocchè la Commissione possa ritirarsi negli Uffici per mettersi d'accordo col signor Ministro di Grazia e Giustizia in riguardo agli articoli rimasti in sospenso.

(La seduta è sospesa).

Ripresa della discussione.

Si ripiglia la seduta alle ore 5 1/2.

PRESIDENTE. Domando al signor Relatore della Commissione se si è messo d'accordo col signor Ministro Guardasigilli?

Senatore CORSI T., *Relatore*. La Commissione si si è trovata d'accordo col signor Ministro nel mantenere la propria redazione al primo capoverso dell'art. 609, che resterebbe perciò così concepito:

Art. 609.

« L'assicuratore è liberato dai rischi e guadagna il premio, se l'assicurato spedisce la nave in un luogo più lontano di quello indicato dal contratto, quantunque per la stessa via ».

La Commissione poi, sopra le osservazioni del signor Ministro accetterebbe questi due emendamenti.

Per l'art. 235 vi sarebbe il seguente emendamento, che propone il signor Ministro...

PRESIDENTE. L'articolo 235 non è tra i riformati.

Senatore CORSI T., *Relatore*. Non è tra i riformati. L'art. 235 attualmente suona così: « L'associazione è amministrata da associati che ne sono mandatari temporanei e revocabili, e non hanno altra obbligazione che quella dalla legge imposta ai mandatari ». Il signor Ministro propone che si eliminino le parole: « che non hanno altra obbligazione che quella dalla legge imposta ai mandatari ».

E la Commissione accetta questa soppressione.

Il signor Ministro propone poi un art. 235bis, che sarebbe così concepito: « Sono applicabili alle associazioni di mutua assicurazione le norme riguardanti la responsabilità degli amministratori, o la pubblicità degli atti costitutivi e dei bilanci delle Società anonime, e relative penalità ».

« Dai detti bilanci dovrà risultare l'impiego e il deposito prescritto dall'art. 143 ».

Anche quest'articolo aggiunto è accettato dalla Commissione. Finalmente il signor Ministro propone, e la Commissione accetta, che all'art. 3, n. 19, ove è detto: « Le assicurazioni terrestri a premio contro i danni e sulla vita », si dica: « Le assicurazioni terrestri mutue o a premio contro i danni e sulla vita ».

PRESIDENTE. Il primo emendamento, ora proposto dalla Commissione d'accordo col signor Ministro, consiste in ciò che, al n. 19 dell'articolo 3 del Codice, invece di dire come nel progetto ministeriale: « Le assicurazioni terrestri a premio contro i danni e sulla vita » si dica: « Le assicurazioni terrestri mutue o a premio contro i danni e sulla vita ».

Chi intende approvare questo emendamento è pregato di sorgere.

(Approvato).

L'articolo 235 del progetto ministeriale suona così: « L'associazione è amministrata da associati che ne sono mandatari temporanei e revocabili, e non hanno altra obbligazione che quelle dalla legge imposte ai mandatari ».

Il Ministro e la Commissione d'accordo propongono la soppressione dell'ultimo inciso: « non hanno altra obbligazione che quelle dalla legge imposte ai mandatari ».

Pongo dunque ai voti l'articolo, ridotto a questa sola disposizione:

« L'associazione è amministrata da associati che ne sono mandatari temporanei e revocabili ».

Chi intende di approvare l'articolo 235 così ridotto, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Poi il signor Ministro e la Commissione propongono un articolo 235 *bis* così concepito:

« Sono applicabili alle associazioni di mutua assicurazione le norme riguardanti la responsabilità degli amministratori e la pubblicità degli atti costitutivi e dei bilanci delle società anonime e le relative penalità.

« Dai detti bilanci dovrà risultare l'impiego e il deposito prescritto dall'articolo 143 ».

Pongo ai voti questo articolo 235 *bis*.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

Viene ora l'articolo 609.

Do lettura dell'articolo 609 della Commissione, accettato dal signor Ministro:

« Art. 609.

« L'assicuratore è liberato dai rischi e guadagna il premio, se l'assicurato spedisce la nave in un luogo più lontano da quello indicato dal contratto, quantunque per la stessa via ».

Il capoverso rimane identico al testo ministeriale, cioè:

« L'assicurazione ha pieno effetto se il viaggio è abbreviato, qualora la nave approdi in un porto ove potesse fare scalo ».

Chi approva quest'articolo, è pregato di sorgere.

(Approvato).

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Io vorrei pregare la Commissione di tener dietro ad alcune osservazioni che si riferiscono piuttosto ad errori ed omissioni che avvennero nella stampa del progetto, perchè di accordo si colmino le lacune e si correggano.

Per esempio, nell'art. 361, n. 2, si parla « della revoca dell'autorizzazione all'esercizio del commercio concessa alla donna maritata od al minore che *ha dato il mandato* ».

Converrebbe aggiungere che « ha dato o ricevuto il mandato »; perchè si può esercitare il commercio o dando il mandato ad altri, o ricevendolo.

Ora, quando avvenga che la donna maritata non abbia più l'autorizzazione all'esercizio del commercio, perde questa facoltà tanto attivamente che passivamente, tanto dando, quanto ricevendo il mandato.

Quindi mancano le parole « o ricevuto » che bisogna aggiungere.

All'art. 392 si dice: « Il mittente ha diritto di sospendere il trasporto e di ordinare la restituzione delle cose trasportate o la consegna di esse ad un destinatario diverso da quello indicato nella lettera di vettura, o di disporre altrimenti ».

Ma noi sappiamo che il mittente può essersi assolutamente spogliato di questa sua qualità colla girata della lettera di vettura; dunque bisogna accordare la facoltà medesima anche a chi è portatore della lettera. Quindi bisognerebbe, secondo me, aggiungere queste parole e dire: « *Il mittente* OD IL POSSESSORE della lettera di vettura ha diritto, ecc., ecc. »

Giacchè la Commissione fa segni di adesione a queste mie proposte, la prego di tenerne conto.

Passerò innanzi.

L'art. 410 dice: « Le stipulazioni che escludano o limitino, nei trasporti per ferrovie, le obbligazioni e le responsabilità stabilite negli articoli (e qui accenna agli articoli) sono nulle e di nessun effetto, se anche fossero permesse da regolamenti generali o particolari ».

Si vieta cioè, con questo articolo alle società ferroviarie la facoltà di poter derogare a certe condizioni che nell'interesse dell'ordine pubblico sono stabilite e determinate dalla legge.

Ora, nell'accennare a questi articoli si è com-

messo uno sbaglio, si è accennato, per esempio, all'art. 391 e si è ommesso l'art. 393.

L'art. 391 si è citato interamente, mentre bisogna riferirsi solamente alla prima parte di esso che è quella nella quale s'indica l'ordine con cui il vettore deve eseguire la spedizione delle cose da trasportarsi.

L'art. 393 si è ommesso di citare, mentre dovrebbe essere completamente citato perchè riguarda il termine della riconsegna. Esso dispone che: « Il termine della riconsegna delle cose trasportate, se non è stabilito da convenzioni delle parti o dai regolamenti, si determina secondo l'uso commerciale ».

Quindi io proporrei che dall'art. 410 si dicesse: « Le stipulazioni stabilite negli art. 389 a 391, 1^a parte, 393, 396, ecc. »

All'art. 454, n. 5, parlando delle fedi di deposito ed indicando il modo col quale debba essere redatto si dice ch'essa deve indicare la persona, il luogo del deposito, la natura, la qualità delle cose depositate, le *spese di porto* e di conservazione delle cose stesse.

Forse si voleva dire le spese di *deposito* e di conservazione delle cose stesse, giacchè le spese di porto non potevano esservi contemplate.

CORSI T., *Relatore*. La Commissione aderisce a questo cambiamento di parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. All'articolo 462, al n. 3 ed ultimo, si dice che non si ammette opposizione, sequestro od altro vincolo sulle merci o derrate depositate nei pubblici magazzini, ad eccezione dei casi di cui ai n. 1, 2; e al n. 3 si dice di fallimento o di cambiamento di stato, per cui il deponente abbia perduto l'amministrazione dei suoi beni.

Ma il deponente solo, o non piuttosto il possessore della fede di deposito e della nota di pegno?

Quindi credo che bisognerebbe dire invece di *deponente*, « il possessore della fede di deposito o della nota di pegno ».

(Segni di adesione da parte della Commissione).

Mi riservo ancora di esaminare se le disposizioni state adottate dal Senato, specialmente per ciò che riguarda l'obbligo che hanno le società anonime e in accomandita per azioni di ottenere dal Tribunale il decreto di registra-

zione, non ci imponga forse di fare qualche emendamento in altri articoli successivi.

Mi riservo quindi di presentare queste lievi modificazioni, sempre con accordo della Commissione, e giacchè le ho scritte, le passo alla Presidenza.

PRESIDENTE. La Commissione accetta gli emendamenti proposti dal signor Ministro?

Senatore CORSI T., *Relatore*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. È proposto che all'articolo 361, n. 2, dove dice: « o al minore che ha dato il mandato » si dica: « che ha dato o ricevuto il mandato ».

Chi approva questo emendamento, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Nell'articolo 392, che comincia colle parole: « il mittente ha diritto, ecc. » è proposto che dicasi: « il mittente, o il possessore della lettera di vettura, ha dritto, ecc. »

Chi approva questo emendamento è pregato di sorgere.

(Approvato).

All'articolo 410, dove dice: « Le stipulazioni, che escludano o limitino nei trasporti per ferrovie le obbligazioni e le responsabilità stabilite negli articoli 389 a 391, 396, ecc. » è proposto che dicasi: « stabilite negli articoli 389 a 391 prima parte, 393, 396 a 399 » con quel che segue nell'articolo.

Chi intende di approvare questo emendamento è pregato di sorgere.

(Approvato).

Al N. 5 dell'art. 454, che dice:

« Le spese di porto e di conservazione delle cose stesse » è proposto che dicasi: « Le spese di deposito e di conservazione delle cose stesse ».

Chi intende approvare questo emendamento, voglia sorgere.

(Approvato).

Nell'art. 462 al N. 3 che dice: « di fallimento, o di cambiamento di stato per cui il deponente abbia perduto l'amministrazione dei suoi beni » è proposto che si dica: « di fallimento o di cambiamento di stato per cui il possessore della fede di deposito o della nota di pegno abbia perduto l'amministrazione dei suoi beni ».

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1880

Chi intende di approvare questo emendamento voglia sorgere.

(Approvato).

Ora, rimarrebbe a porre ai voti il progetto di legge; ma siccome la Commissione ha accennato la intenzione di fare alcune dichiarazioni, così la invito a farle a questo punto.

Il signor Relatore ha facoltà di parlare.

Senatore CORSI T., *Relatore*. Il signor Ministro avrà rilevato dalla lettura della Relazione che la Commissione, dopo aver compiuto il suo mandato, ha fatto delle speciali raccomandazioni ai signori Ministri di Grazia e Giustizia, e di Agricoltura, Industria e Commercio, perchè nell'interesse del commercio in generale procurino di annodare delle trattative per ottenere un Codice commerciale uniforme con altre Nazioni, o almeno delle uniformità in alcune delle materie che nel Codice stesso sono comprese.

La Commissione sarebbe lietissima se potesse conoscere che i signori Ministri intendono di accettare questa raccomandazione, e che si propongono di attuarla come ne è stato mostrato il desiderio.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Il Governo non può a meno che associarsi al voto della Commissione. Non è da oggi soltanto che il Governo italiano ha cercato di cooperare per quanto gli era possibile a far sì che le regole e le norme relative ai rapporti commerciali prendessero l'estensione che è nella loro natura, e venissero a stringere sempre più anch'esse i popoli nella comunanza della società.

Il Governo italiano anzi deve constatare come in questo cammino siasi proceduto con una certa celerità di mosse, perchè, non solo degli scambi d'idee furono fatti in diversi paesi, ma scambi di progetti che tendono ad essere convertiti ben presto in fatto fra le diverse nazioni.

Accenno soprattutto a quello che si riferisce ai trasporti ferroviari.

L'idea di avere una legislazione sul tema dei trasporti ferroviari internazionali è sorta nella Svizzera tre anni fa, e fu concretata in vari progetti che furono studiati dai Governi interessati e oggi si sta per concludere una

convenzione alla quale appunto fanno adesione tutti gli Stati dell'Europa.

Giorni or sono, l'Italia ancora ha dovuto far sentire su questo riguardo la sua opinione in ordine ad alcuni punti controversi, e poté così stringersi un accordo con tutti sopra una legge nella quale è soddisfatto interamente il desiderio della Commissione.

Un Congresso internazionale a Parigi accennava all'idea di una legge internazionale in materia di fallimento.

Questo tema io l'ho fatto studiare da una Commissione speciale, e credo che fra breve tempo un Congresso giuridico si occuperà anche in Italia di questo tema, ed io mi riservo, appena i lavori di questo Congresso giuridico italiano siano compiuti, di far quelle pratiche, onde il progetto si traduca in atti.

Altre mozioni furono fatte quando io dovetti rappresentare il Governo italiano nel Congresso di Berna, ove appunto trattavasi della legge internazionale dei trasporti.

Ivi fu accolta una mia mozione, perchè si facesse lo studio della legge relativa alle cambiali.

Ci trovammo allora di fronte a due principî, a quello adottato dalla legislazione tedesca e a quello che informa invece la legislazione francese.

In una delle ultime conferenze se ne fece parola, e si convenne che si dovessero precisamente avviare quegli studî onde trovare il modo di poter anche in questa parte inaugurare un sistema di legislazione, che, se non sposasse proprio norme uniformi, almeno tendesse ad avviare la legislazione ad un accordo anche su questa materia.

Il Governo italiano, non v'è alcun dubbio, fa in guisa che questi studî si avviino ad un buon punto, e si possano tradurre in pratica; e da parte sua coopererà a che questo voto di tutti possa essere soddisfatto.

Senatore CORSI T., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI T., *Relatore*. La Commissione è lietissima di sentire che il signor Ministro è completamente nell'ordine d'idee da essa espresse, e che anzi ha cercato di attuare in alcuna parte i concetti che sono stati manifestati, e propugnando la uniformità in alcune

delle leggi che essa ha mostrato desiderio di vedere unificate con altri Stati.

Laonde, nel ringraziarlo di ciò, si augura che il suo voto ricever possa almeno parzialmente una pronta attuazione. In questa speranza, non rimane oggi ad essa altro compito, che quello di raccomandare all'approvazione del Senato il progetto di legge sul Codice di commercio, il quale, come ha avuto essa l'onore di esprimere nella Relazione, contiene sostanziali miglioramenti sopra la legislazione che ci regola presentemente, e sopra molte delle legislazioni congeneri che regolano i vari Stati di Europa. Ed ha viva fiducia che da questi miglioramenti possa nascere il duplice vantaggio di richiamare l'attenzione dei commercianti sopra una quantità d'interessanti istituti, che fino ad ora non erano regolati da leggi, e forse per ciò non generalmente adottati dai nostri negozianti; e di offrire il mezzo di regolare i rapporti che dal commercio sorgono giornalmente, e che dobbiamo augurarci che siano più spessi e frequenti nello svolgimento maggiore che il commercio generale dovrà ricevere in Italia, in ispecie poi se le nostre condizioni finanziarie potranno giungere a tale, da alleggerire il commercio di un numero infinito di tasse, che frappongono un ostacolo innegabile al suo maggiore sviluppo, e se riusciremo a trovarci in istato da ottenere nei rapporti internazionali l'adozione delle maggiori larghezze nel libero scambio, oggi seriamente minacciato in questa parte della legislazione e dello intiero commercio, anche dalle tendenze degli Stati esteri.

Giunta la Commissione a questo punto, ripeto, altro non le resta a fare, che raccomandare l'adozione di questo Codice alla saviezza del Senato, lusingandosi che possa portare quei vantaggi ai quali hanno mirato tutte le persone che con tanto zelo hanno contribuito alla sua compilazione.

(Voci. Bene, bravo).

PESCETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCETTO. Gli articoli 618 e 620 di questa legge parlano dell'abbandono che si può fare della nave, e della dichiarazione della inabilità a navigare.

Ora questa dichiarazione di inabilità a navigare e di abbandono della nave sono per certo una non ultima delle cause del decadimento

pur troppo assai notevole della già tanto florida e ricca nostra marina mercantile, pei troppo numerosi casi avveratisi di abbandono e di dichiarazione d'inabilità a navigare, ritenuti poco o nulla giustificati, in nessun modo controllati, e che hanno portato dei seri sconcerti sia alle società d'assicurazioni, sia agli armatori.

Mi permettano i miei onorevoli Colleghi che io esponga loro per sommi capi un caso della fattispecie successo non è molto, il quale fu di gravissimo danno alle società assicuratrici ed all'armatore medesimo. Un *clipper* di mille e duecento tonnellate circa, caricava del riso nel porto di Rangoon. Pochi giorni dopo che la nave abbandonò quel porto, l'equipaggio di essa rientrava in una lancia del legno medesimo, dichiarando di aver abbandonato il bastimento perchè incagliato nella barra madreporica, che sta a non molte miglia da Rangoon.

Senz'altro incumbente, senza alcun accertamento di siffatta dichiarazione il Console nostro credette di porre all'incanto quel bastimento, ed esso fu venduto per la meschina somma di poche migliaia di lire, mentre, tre o quattro anni prima, era costato 200 mila franchi il solo scafo; e mentre era carico di riso il valore del quale non potrei ora precisare, ma per certo pur esso ragguardevole.

Non passarono che brevi giorni dalla vendita all'asta che il bastimento medesimo pur esso rientrava nel porto di Rangoon con meno del quinto del carico avariato e subitavi una pronta e facile riparazione, con una spesa di due a tre decine di mila lire, riprese il mare per la sua prima destinazione.

E con questo fatto il deliberatario della vendita del *clipper* che similmente in quello stesso porto aveva acquistati già parecchi altri bastimenti, pur similmente incagliati in que' fragenti madreporici, e similmente abbandonati e venduti all'asta, si costituiva in brevissimo tempo una bella fortuna.

Io quindi non posso fare a meno di raccomandare ai signori Ministri di veder modo di dare delle istruzioni precise e cautelative nella dichiarazione d'inabilità a navigare, sull'abbandono che si fa dei nostri bastimenti.

Non mi nascondo essere tema difficilissimo: reputo quasi impossibile andare a raggiungere la frode e la mala fede in regioni lontane. Ma

ho gran fiducia nel senno e nella conosciuta abilità dei signori Ministri, ai quali mi rivolgo, nella certezza che riusciranno a provvedere al riparo di tanto danno, non foss'altro emanando delle istruzioni precise ai nostri Consoli all'estero (tanto più quando non sono di nazionalità italiana) affinchè solo sotto certe modalità, e previe tutte le possibili indagini, ed i maggiori intelligenti accertamenti, possano dichiarare completo l'abbandono e mettere all'incanto i bastimenti che sono stati abbandonati.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. L'eccezione che ci vien fatto dal Senatore preopinante tende a porre delle remore e delle difficoltà all'accertamento dei casi di abbandono di una nave, e a premunire così, egli dice, gli interessi del commercio e delle società di assicurazione.

Ma io non potrei a questo riguardo dare altro affidamento all'onorevole Senatore, che quello di esigere che sia rigorosamente osservato il disposto della legge, il disposto del Codice di commercio, il quale, precisamente accenna quali sono i casi nei quali si possa dire regolarmente abbandonata la nave, e che si possa quindi procedere alla vendita così della nave abbandonata, come anche delle cose che erano sulla medesima caricate.

Certo che nella particolarità dei casi non si può sfuggire agli inconvenienti, uno dei quali è pur troppo quello accennato dall'onorevole Senatore.

Ma per altra parte, come si può, senza correre il pericolo di cadere in inconvenienti assai più gravi, limitare di troppo questa facoltà?

Bisogna lasciare una certa larghezza di apprezzamenti, e in questa larghezza, lo comprende l'onorevole Senatore, sarà sempre il caso che possa infiltrarsi appunto qualche interesse occulto, il quale però non toglie nulla alla responsabilità del pubblico funzionario, non toglie nulla alla responsabilità del Console, il quale accordasse questa facoltà in casi in cui non fosse regolarmente stabilito e prescritto dalla legge.

Ciò quindi che io accetto si è di poter vegliare perchè la legge sia in tutto osservata, e provvedere perchè all'uopo sieno date quelle istruzioni colle quali appunto i Consoli sappiano in tali casi regolarsi, provvedendo in pari tempo a che la responsabilità di coloro i quali danno questi ordini sia seria e rigorosa.

Mi pare che posta la questione in questi termini, possiamo facilmente ottenere che, osservata la legge, si procuri di tutelare gli interessi tanto delle società assicuratrici, quanto di coloro che debbono viaggiare, e per conseguenza abbandonarsi ai rischi di una lunga navigazione, la quale è soggetta a molte peripezie, e fra queste certamente anche a quelle che sono le conseguenze dei mezzi di navigazione, che qualche volta sono imperfetti, e qualche volta per la loro imperfezione medesima riescono nocivi.

PRESIDENTE. Poichè la Commissione deve rivedere e coordinare la compilazione degli articoli in conformità all'articolo 67 del nostro regolamento, così la nuova seduta per la discussione e votazione del progetto di legge, sarà indetta dopo che la Commissione avrà compiuto il suo lavoro.

Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).



XI.

TORNATA DEL 19 GIUGNO 1880

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

SOMMARIO. — *Sunto di petizioni — Presentazione di tre progetti di legge: 1. Per un nuovo termine per l'inchiesta sull'esercizio delle strade ferrate e per l'esercizio provvisorio della rete dell'Alta Italia; 2. Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'anno 1880; 3. Dotazione della Corona — Aggiornamento delle sedute a venerdì 25 giugno corrente.*

La seduta è aperta alle ore 4 1/4.

Sono presenti i Ministri dell'Interno, dei Lavori Pubblici e delle Finanze.

Il Senatore, *Segretario*, **VERGA** dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Il Senatore, *Segretario*, **CHIESI** dà lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 4. Il Consiglio d'amministrazione della Banca popolare di Lodi domanda che venga sollecitamente discusso il progetto di legge relativo ai depositi bancari.

5. Il Presidente del Consiglio di amministrazione della Banca popolare di Codogno;
(Petizione identica alla precedente).

6. Il Presidente della Società popolare di mutuo credito di Cremona;
(Petizione identica alla precedente).

7. Il Presidente della Banca popolare di Lonigo;
(Petizione identica alla precedente).

8. Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo fa istanza onde ottenere che il Municipio di Aidone non venga sottratto dalla provincia di Caltanissetta.

Presentazione di tre progetti di legge.

PRESIDENTE. Sono all'ordine del giorno: Comunicazioni del Governo.

Il signor Ministro dei Lavori Pubblici ha la parola.

BACCARINI, Ministro dei Lavori Pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per stabilire un nuovo termine per l'inchiesta sull'esercizio delle strade ferrate, e per l'esercizio provvisorio della rete dell'Alta Italia.

Per ragione del termine che scade colla fine del presente mese, io domanderei che questo progetto fosse dichiarato d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito.

Il signor Ministro domanda che il progetto sia dichiarato d'urgenza.

Se nessuno fa opposizione, l'urgenza è dichiarata.

MAGLIANI, Ministro delle Finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato lo stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'anno 1880.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1880

Prego il Senato di voler dichiarare d'urgenza questo progetto di legge.

Ho anche l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già approvato dalla Camera dei Deputati, per la dotazione della Corona.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione dello Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'anno 1880.

Il signor Ministro ha domandato l'urgenza per questo progetto.

Se non vi è opposizione, l'urgenza s'intende accordata.

Do pure atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione del progetto di legge per la dotazione della Corona, che sarà stampato e distribuito, e, secondo i precedenti, verrà trasmesso alla Commissione permanente di Finanza.

I signori Ministri hanno altre comunicazioni da fare?

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Nessuna.

PRESIDENTE. Non essendovi altro all'ordine del giorno, il Senato è convocato per venerdì 25 corrente.

La seduta è sciolta (ore 4 1/2).

XII.

TORNATA DEL 21 GIUGNO 1880

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

SOMMARIO. — *Presentazione del progetto di legge per lo Stato di prima previsione della Spesa del Ministero della Guerra per l'anno 1880 — Ordine del giorno per la tornata di venerdì 25 corrente.*

La seduta è aperta alle ore 4 20.

Sono presenti i Ministri delle Finanze e della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, **CHIESI** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Il signor Ministro delle Finanze ha la parola.

MAGLIANI, Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato lo stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'esercizio 1880, già approvato dalla Camera dei Deputati.

Prego il Senato di voler dichiarare d'urgenza questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione del progetto di legge, riguardante: lo Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'esercizio 1880, il quale sarà stampato e inviato alla Commissione permanente di Finanza.

Il signor Ministro prega il Senato di voler accordare l'urgenza a questo progetto di legge.

Non facendosi opposizione, l'urgenza s'intende accordata.

Do lettura dell'ordine del giorno per la seduta di venerdì 25 del corrente mese:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Dotazione della Corona;

Stato di prima previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1880;

Stato di prima previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'anno 1880;

Stato di prima previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'anno 1880;

Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'anno 1880;

Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'anno 1880;

Modificazione alla legge 13 novembre 1859 intorno alla composizione ed alle attribuzioni del Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione;

Facoltà al Governo di pubblicare e mettere in esecuzione un nuovo Codice di commercio.

Essendo esaurito l'ordine del giorno, la seduta è sciolta (ore 4 30).

XIII.

TORNATA DEL 25 GIUGNO 1880

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

SOMMARIO. — *Congedi* — *Approvazione per articoli del progetto di legge relativo alla dotazione della Corona* — *Appello nominale per la votazione a squittinio segreto del progetto stesso* — *Comunicazione di telegramma sopra un fatto avvenuto nell'Aula di Montecitorio* — *Approvazione senza discussione degli stati di prima previsione della spesa dei Ministeri delle Finanze, del Tesoro, dell'Agricoltura, Industria e Commercio e della Guerra* — *Proclamazione del risultato della votazione sul progetto di legge per la dotazione della Corona.*

La seduta è aperta alle ore 2,35.

Sono presenti il Presidente del Consiglio ed il Ministro delle Finanze. Più tardi intervengono i Ministri della Marina, dell'Agricoltura, Industria e Commercio e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, **CHIESI** dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

Atti diversi.

I Senatori Alessandro Rossi, Alianelli e Devincenzi domandano un congedo di un mese, e il Senatore Pepoli di quattro giorni per motivi di salute; il Senatore Rega di dieci giorni per motivi di famiglia, che viene loro dal Senato accordato.

**Approvazione del progetto di legge:
Dotazione della Corona (N. 22).**

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno, prima d'ogni altro, il progetto di legge: Dotazione della Corona.

Il Senatore, *Segretario*, **CHIESI** dà lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola sulla discussione generale, si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1:

Art. 1.

Durante il Regno di S. M. il Re Umberto I, la dotazione immobiliare della Corona è composta degli stabili indicati nell'elenco annesso alla legge 26 agosto 1868, n. 4547, colle successive modificazioni portate dalle leggi 20 maggio 1872, n. 823 (serie 2^a), 21 maggio 1876, n. 3122, e 31 maggio 1877, n. 3853 (serie 2^a), e del Casino ai Colli detto la Favorita, con proprietà annesse, nella provincia di Palermo.

È aperta la discussione su quest'articolo. Nessuno chiedendo la parola, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

Art. 2.

La dotazione in beni mobili comprende le gioie, le perle, le pietre preziose, le statue, i quadri, i medaglioni, le armerie antiche e gli altri oggetti d'arte, le biblioteche, il vasellame, gli oggetti d'oro e d'argento, le biancherie, gli arredi ed effetti mobili d'ogni sorta esistenti negli stabili, i quali compongono la dotazione immobiliare e sono compresi negli inventarî di cui all'articolo seguente:

Le raccolte di oggetti d'arte esistenti nei reali edifizî conserveranno nelle attuali sedi la loro destinazione all'uso pubblico, e al servizio delle arti.

(Approvato).

Art. 3.

Entro due anni dalla data della presente legge saranno completati e ratificati gl'inventarî tanto dei beni stabili, quanto dei mobili destinati a far parte della dotazione della Corona.

Gli inventarî saranno estesi in quattro originali, i quali, debitamente certificati e firmati dal Ministro delle Finanze, saranno consegnati uno alla Corte dei Conti, uno al Ministero delle Finanze ed uno all'Amministrazione della dotazione della Corona per essere conservati nei loro archivî. Il quarto esemplare, consegnato al Senato del Regno, rimane a disposizione dei due rami del Parlamento.

(Approvato).

Art. 4.

È riconfermata l'assegnazione annua sul Bilancio dello Stato stabilita dall'articolo 6 della legge 31 maggio 1877, n. 3853 (serie 2^a).

(Approvato).

Art. 5.

Restano in vigore le disposizioni della legge 16 marzo 1850, n. 1004, in quanto dalle leggi successive o dalla presente legge non siano modificate.

(Approvato).

PRESIDENTE. Si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto su questo progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA C. fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte a comodo dei signori Senatori che sopravvenissero.

Approvazione dei progetti di legge:

N. 15, 16, 17, 21 e 23.

PRESIDENTE. Intanto si procede alla discussione del progetto di legge intitolato: Stato di prima previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1880.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA C. dà lettura dell'articolo unico del progetto di legge.

(Vedi *infra*).

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola su questo articolo unico, si procede alla lettura e discussione dei capitoli.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA legge:

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1880

TITOLO I.

Spesa ordinariaCATEGORIA PRIMA. — *Spese effettive.***Spese generali di amministrazione.***Ministero.*

| | | |
|---|---|--------------|
| 1 | Personale (Spese fisse) | 1,466,199 25 |
| 2 | Spese d'ufficio | 71,400 » |
| | PRESIDENTE. Chi approva questo totale, sorga. (Approvato). | 1,537,599 25 |

Intendenze di finanza.

| | | |
|---|--|-------------|
| 3 | Personale (Spese fisse) | 6,739,525 » |
| 4 | Spese d'ufficio (Idem) | 420,000 » |
| 5 | Fitto di locali non demaniali (Idem) | 132,000 » |
| | (Approvato). | 7,291,525 » |

Servizi diversi.

| | | |
|---|--|-----------|
| 6 | Indennità di tramutamento, competenze di viaggio e diete per le missioni d'ufficio | 230,000 » |
| 7 | Trasporti effettuati dalle società ferroviarie per conto dell'amministrazione finanziaria. | 15,000 » |
| 8 | Dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine) | 104,000 » |
| 9 | Casuali | 135,000 » |
| | (Approvato). | 484,000 » |

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1880

Spese per servizi speciali.

Delegazione governativa per la sorveglianza ed il controllo della privativa dei tabacchi.

10 Personale (Spese fisse) 64,920 »

11 Spese d'ufficio ed indennità 7,500 »

(Approvato).

72,420 »

Amministrazione esterna del demanio e delle tasse sugli affari.

12 Personale (Spese fisse) 909,611 »

13 Spese d'ufficio ed indennità (Idem) 268,900 »

14 Spese d'ufficio variabili, indennità, materiale e diverse 122,500 »

15 Fitto di locali (Spese fisse) 232,755 »

16 Aggio di esazione ai contabili (Spesa d'ordine) 2,730,000 »

17 Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria) 180,000 »

18 Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine) 1,200,000 »

(Approvato).

5,643,766 »

Amministrazione esterna delle imposte dirette e del catasto.

19 Personale degli ispettori delle imposte dirette (Spese fisse) 274,100 »

20 Indennità agli ispettori per giri d'ufficio 145,300 »

21 Personale degli agenti delle imposte dirette e del catasto (Spese fisse) 2,818,740 »

22 Spese d'ufficio e di personale straordinario normalmente assegnato alle agenzie delle imposte dirette e del catasto (Idem) 470,000 »

23 Indennità agli agenti delle imposte dirette, e compensi per lavori a cottimo ed altre retribuzioni straordinarie 298,100 »

24 Spese eventuali, indennità, materiale e diverse, e compensi per lavori statistici relativi al servizio delle imposte 73,500 »

25 Ottavo dei due centesimi destinati alle spese di distribuzione dell'imposta di ricchezza mobile avvocato allo Stato per provvedere alle spese per le Commissioni provinciali (Spesa d'ordine) 231,581 »

Da riportarsi 4,311,321 »

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1880

| | | |
|----|---|--------------|
| | <i>Riporto</i> | 4,311,321 » |
| 26 | Corresponsione ai Comuni del decimo di una parte del provento netto dei ruoli della tassa di ricchezza mobile (Spesa obbligatoria) | 3,900,000 » |
| 27 | Spese di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati | 165,000 » |
| 28 | Fitto di locali (Spese fisse) | 160,000 » |
| 29 | Spese diverse occorrenti pel servizio della conservazione del catasto. | 600,000 » |
| 30 | Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria) | 107,000 » |
| 31 | Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine) | 6,500,000 » |
| 32 | Rimborsi dovuti agli esattori in pendenza delle operazioni relative all'indentificazione degli immobili già devoluti di diritto al demanio (Spesa d'ordine) | 800,000 » |
| | (Approvato). | 16,543,321 » |
| | <i>Censimento territoriale.</i> | |
| 33 | Personale (Spese fisse) | 699,680 » |
| 34 | Indennità al personale tecnico della giunta del censimento ed indennità e mercede al personale variabile | 500,000 » |
| 35 | Spese di materiale e diverse | 30,000 » |
| | (Approvato). | 1,229,680 » |
| | <i>Servizio del macinato</i> | |
| 36 | Personale tecnico compartimentale e provinciale del macinato (Spese fisse) | 686,600 » |
| 37 | Spese diverse per l'applicazione dell'imposta sulla macinazione dei cereali | 3,926,000 » |
| 38 | Anticipazioni di spese di perizie a sensi dell'art. 18 del testo di legge approvato con regio decreto 13 settembre 1874, n. 2056, e di quelle per lavori di riduzione dei mulini, a sensi dell'art. 165 del regolamento approvato col regio decreto 13 settembre suddetto, n. 2057 (Spesa d'ordine) | 40,000 » |
| 39 | Aggio di esazione ai contabili (Idem) | 1,622,500 » |
| 40 | Rimborsi e restituzioni di tasse (Idem) | 500,000 » |
| | (Approvato). | 6,775,100 » |

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1880

Amministrazione esterna delle Gabelle.

Spese comuni ai diversi rami.

| | | |
|----|---|--------------|
| 41 | Stipendi agli ispettori superiori ed agli ispettori e sotto-ispettori delle gabelle (Spese fisse) | 421,300 » |
| 42 | Spese d'ufficio e di giro agli ispettori e sotto-ispettori delle gabelle (Idem) | 150,000 » |
| 43 | Soldo ed assegno, spese di casermaggio e diverse per la guardia doganale | 12,800,000 » |
| 44 | Indennità di giro ai comandanti di luogotenenza della guardia doganale ed assegni per medaglie d'onore ed alte paghe nel Veneto (Spese fisse) | 148,000 » |
| 45 | Fitto di locali in servizio della guardia doganale (Idem) | 460,000 » |
| 46 | Costruzione, riparazione, manutenzione ai battelli doganali di proprietà dello Stato e fitto di battelli privati in servizio delle guardie doganali | 160,000 » |
| 47 | Sussidi e remunerazioni agli agenti subalterni delle dogane, alle guardie doganali, agli operai delle saline ed ai loro superstiti | 60,840 » |
| 48 | Spese di giustizia, di liti e quote di riparto agli impiegati ed inventori sul prodotto delle contravvenzioni per tutti i cespiti d'entrata amministrati dalla Direzione generale delle gabelle (Spesa obbligatoria). | 368,000 » |

(Approvato).

14,568,140 »

Servizio del Lotto.

| | | |
|----|---|--------------|
| 49 | Personale (Spese fisse) | 892,880 » |
| 50 | Spese d'ufficio (Idem) | 25,000 » |
| 51 | Indennità, spese per l'esecuzione delle estrazioni, sussidi, compensi per lavori straordinari e diverse | 75,000 » |
| 52 | Spese di materiale e trasporti | 30,000 » |
| 53 | Aggio d'esazione (Spesa d'ordine) | 5,200,000 » |
| 54 | Fitto di locali (Spese fisse) | 20,500 » |
| 55 | Vincite al lotto (Spesa obbligatoria) | 39,440,000 » |

(Approvato).

45,683,380 »

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1880

| Tassa di fabbricazione. | | |
|-------------------------|---|-------------|
| 56 | Spese diverse relative alla tassa di fabbricazione degli alcool, della birra ed acque gazose, delle polveri da fuoco, della cicoria preparata e degli zuccheri, aggi sulle riscossioni, compensi e remunerazioni per prestazioni diverse (Spesa d'ordine) | 180,000 » |
| 57 | Restituzione della tassa sull'alcool, sul vino e sui mosti conciatati, sui liquori, sulla birra e sulle acque gazose spediti all'estero; restituzione della tassa sull'alcool per erronee liquidazioni e per forzate sospensioni di lavoro (Idem) (Approvato). | 60,000 » |
| | | 240,000 » |
| Dogane. | | |
| 58 | Personale (Spese fisse) | 3,716,110 » |
| 59 | Spese d'ufficio ed indennità diverse (Idem). | 140,000 » |
| 60 | Compenso agli agenti doganali pel servizio notturno e per trasferte. | 35,000 » |
| 61 | Fitto di locali (Spese fisse) | 160,000 » |
| 62 | Spese di materiale e diverse per le dogane, compensi per lavori statistici, indennità per le spese di perizia e pel collegio dei periti . | 200,000 » |
| 63 | Restituzione di diritti, rimborsi e depositi (Spesa d'ordine) . . . | 1,000,000 » |
| 64 | Compenso ai costruttori di navi in legno nei cantieri italiani (Spesa obbligatoria) (Approvato). | 40,000 » |
| | | 5,291,110 » |
| Dazio di consumo. | | |
| 65 | Spese relative alla riscossione del dazio consumo, e remunerazioni per prestazioni diverse (Spesa d'ordine) | 190,000 » |
| 66 | Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem) (Approvato). | 10,000 » |
| | | 200,000 » |

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1880

| Sali. | | |
|---|---|--------------|
| 67 | Stipendi e spese d'ufficio agli impiegati delle saline (Spese fisse) | 92,980 » |
| 68 | Paghe agli operai delle saline e spese eventuali diverse, e indennità a un controllore delle saline per servizi straordinari durante la campagna salifera | 390,000 » |
| 69 | Indennità ai rivenditori dei sali (Spesa d'ordine) | 1,050,000 » |
| 70 | Stipendi agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali (Spese fisse) | 246,068 » |
| 71 | Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali per pesatura, facchinaggio e spese d'ufficio (Idem) | 73,665 » |
| 72 | Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali per pesatura, facchinaggio e spese d'ufficio (Spese variabili) | 1,965 » |
| 73 | Fitto di locali (Spese fisse) | 175,000 » |
| 74 | Compra, macinazione e trasporto dei sali (Spesa obbligatoria) | 4,300,000 » |
| 75 | Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso (Spesa d'ordine) | 3,080,000 » |
| 76 | Preparazione del sale agrario ed industriale (Spesa obbligatoria) | 205,000 » |
| 77 | Bonificazioni ai salatori di pesci (Idem) | 150,000 » |
| 78 | Spese per l'otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale (Idem) | 15,000 » |
| 79 | Spese diverse e di materiale pei magazzini dei sali | 20,000 » |
| | (Approvato). | 9,799,678 » |
| CATEGORIA QUARTA. — <i>Partite di giro.</i> | | |
| 80 | Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative | 1,648,835 72 |
| | (Approvato). | |

TITOLO II.

Spesa straordinariaCATEGORIA PRIMA. — *Spese effettive.***Spese generali di amministrazione.***Servizi diversi.*

| | | |
|----|---|-----------|
| 81 | Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse) | 400 » |
| 82 | Stipendio ed indennità di residenza agl'impiegati fuori ruolo in seguito all'attuazione dei nuovi organici prescritti dall'art. 1 della legge 7 luglio 1876, n. 3212 (Idem) | 150,000 » |
| 83 | Assegni di disponibilità (Idem) (Approvato). | 35,000 » |

Spese per servizi speciali.

185,400 »

Amministrazione esterna delle imposte dirette e del catasto.

| | | |
|----|--|-----------|
| 84 | Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro (Spesa d'ordine) | 40,000 » |
| 85 | Impianto del catasto dei fabbricati (Approvato). | 400,000 » |

Servizio del macinato.

440,000 »

| | | |
|----|---|-----------|
| 86 | Applicazione di contatori ed altri congegni meccanici. Spese diverse per l'attuazione della legge sul macinato (Approvato). | 300,000 » |
|----|---|-----------|

Amministrazione esterna delle gabelle.

| | | |
|----|---|--------------------|
| 87 | Costruzione dei locali per l'impianto del servizio doganale in seguito all'ampliamento ed alla sistemazione del porto di Genova (Art. 8 della convenzione approvata colla legge 9 luglio 1876, n. 3230) | <i>Per memoria</i> |
| 88 | Compenso ai proprietari di stabili in Sicilia già destinati ad uso di fabbrica di tabacchi | <i>Per memoria</i> |
| 89 | Spese occorrenti per gli studi della Commissione d'inchiesta sui tabacchi (Approvato). | 29,000 » |

29,000 »

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1880

RIASSUNTO

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — *Spese effettive.*

Spese generali di amministrazione.

| | |
|---|--------------|
| Ministero | 1,537,599 25 |
| Intendenze di finanza | 7,291,525 » |
| Servizi diversi (Approvato). | 484,000 » |
| | <hr/> |
| | 9,313,124 25 |

Spese per servizi speciali.

| | |
|--|--------------|
| Delegazione governativa per la sorveglianza ed il controllo della privata dei tabacchi | 72,420 » |
| Amministrazione esterna del demanio e delle tasse sugli affari | 5,643,766 » |
| Amministrazione esterna delle imposte dirette e del catasto | 16,543,321 » |
| Censimento territoriale | 1,229,680 » |
| Servizio del macinato | 6,775,100 » |
| Amministrazione esterna delle gabelle: | |
| <i>Spese comuni ai diversi rami.</i> | 14,568,140 » |
| <i>Servizio del lotto</i> | 45,683,380 » |
| <i>Tassa di fabbricazione</i> | 240,000 » |
| <i>Dogane</i> | 5,291,110 » |
| <i>Dazio consumo</i> | 200,000 » |
| <i>Sali</i> | 9,799,678 » |

106,046,595 »

TOTALE della categoria prima 115,359,719 25
(Approvato).

CATEGORIA QUARTA. — *Partite di giro* 1,648,835 72

TOTALE della spesa ordinaria 117,008,554 97

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1880

PRESIDENTE. Pongo ai voti il totale della spesa ordinaria di lire 117,008,554 97.

Chi intende di approvarlo voglia sorgere.

(Approvato).

Il Senatore, *Segretario*, VERGA legge:

| TITOLO II. | |
|---|----------------|
| Spesa straordinaria | |
| — | |
| CATEGORIA PRIMA. — <i>Spese effettive.</i> | |
| Spese generali di amministrazione. | |
| Servizi diversi | 185,400 » |
| Spese per servizi speciali. | |
| Amministrazione esterna delle imposte dirette e del catasto | 440,000 » |
| Servizio del macinato | 300,000 » |
| Amministrazione esterna delle gabelle | 29,000 » |
| | 769,000 » |
| TOTALE della spesa straordinaria | 954,400 » |
| INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria) | 117,962,954 97 |

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'insieme della spesa ordinaria e straordinaria nella somma di lire 117,962,954 97.

Chi intende di approvarlo voglia sorgere.

(Approvato).

Si rilegge ora l'articolo unico del progetto di legge.

Senatore, *Segretario*, VERGA C. legge:

Articolo unico.

Sino all'approvazione del Bilancio definitivo di previsione per l'anno 1880, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle Finanze,

in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo unico, si passerà più tardi alla votazione a scrutinio segreto.

Ora si passa alla discussione del progetto di legge per l'approvazione dello Stato di prima previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'anno 1880.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA C. dà lettura del progetto di legge.

(*Vedi infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Se nessuno chiede di parlare si passa alla discussione dei Titoli.

TITOLO I.

Spesa ordinariaCATEGORIA PRIMA. — *Spese effettive.***Oneri dello Stato.***Debiti perpetui.*

| | | |
|---|--|----------------|
| 1 | Rendita consolidata 5 per cento (Spesa obbligatoria) | 340,737,594 88 |
| 2 | Rendita consolidata 3 per cento (Idem) | 6,331,097 44 |
| 3 | Rendita per la Santa Sede | 3,225,000 » |
| 4 | Debito perpetuo a nome dei corpi morali in Sicilia (Spese fisse ed obbligatorie) | 1,343,265 49 |
| 5 | Debito perpetuo dei comuni della Sicilia (Idem) | 1,120,000 » |
| 6 | Rendita 3 per cento assegnata ai così detti <i>creditori legali</i> nelle provincie Napolitane (Spese fisse) (Approvato) | 111,876 43 |
| | | 352,868,834 24 |

Debiti redimibili.

| | | |
|----|--|---------------|
| 7 | Debiti redimibili iscritti nel gran libro - Interessi e premi (Spesa obbligatoria) | 26,897,486 92 |
| 8 | Debiti redimibili non iscritti nel gran libro - Interessi e premi (Idem) | 6,143,460 75 |
| 9 | Debiti speciali non iscritti nel gran libro - Interessi e premi (Idem) | 6,056,201 25 |
| 10 | Interessi dovuti alla Banca Nazionale del Regno (Convenzione del 1° giugno 1875) sul mutuo di lire 44,334,975 22 in oro, residuo di quello di cui alla convenzione del 4 gennaio 1869, approvata colla legge 28 agosto 1870, n. 5857 | 2,992,610 83 |
| 11 | Mutui fatti dalla Cassa di risparmio di Milano | 1,164,965 43 |
| | | 43,254,725 18 |

Da riportarsi

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1880

| | | |
|----|--|---------------|
| | <i>Riporto</i> | 43,254,725 18 |
| 12 | Spesa derivante dall'art. 3 della convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'art. 1° dell'altra convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Interessi (Approvato). | 29,183,993 » |
| | | 72,438,718 18 |
| | <i>Debiti variabili.</i> | |
| 14 | Interessi di capitali diversi dovuti dalle finanze dello Stato (Spese fisse) | 542,350 » |
| 15 | Annualità e prestazioni diverse (Spese fisse ed obbligatorie) | 3,499,926 » |
| 16 | Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (Idem) | 430,000 » |
| 17 | Interessi dei Buoni del Tesoro (Spesa obbligatoria) | 8,604,412 50 |
| 18 | Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (Idem) | 1,969,000 » |
| 19 | Annualità dovuta al Consorzio delle Banche di emissione per la somministrazione di biglietti consorziali fatta al Tesoro dello Stato a tenore della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (Serie 2 ^a) | 3,760,000 » |
| 20 | Garanzie a società concessionarie di strade ferrate (Spesa obbligatoria) | 45,614,905 89 |
| 21 | Quote di prodotto delle ferrovie di Stradella e di Cuneo per l'anno 1880 spettanti alle società concessionarie delle medesime, giusta i rispettivi contratti di esercizio (Idem) (Approvato). | 2,600,150 » |
| | | 67,020,744 39 |
| | <i>Debito vitalizio.</i> | |
| 22 | Pensioni dell'amministrazione finanziaria - Ministeri delle finanze e del tesoro (Spese fisse) | 12,710,000 » |
| 23 | Pensioni del Ministero di grazia e giustizia e dei culti (Idem) | 6,858,000 » |
| 24 | Pensioni del Ministero degli affari esteri (Idem) | 334,000 » |
| 25 | Pensioni del Ministero dell'istruzione pubblica (Idem) | 1,664,000 » |
| 26 | Pensioni del Ministero dell'interno (Idem) | 6,484,000 » |
| | | 28,050,000 » |
| | <i>A riportarsi</i> | |

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1880

| | | |
|----|---|--------------------------|
| | <i>Riporto</i> | 28,050,000 » |
| 27 | Pensioni del Ministero dei lavori pubblici (Spese fisse) | 2,740,000 » |
| 28 | Pensioni del Ministero della guerra (Idem) | 24,844,000 » |
| 29 | Pensioni del Ministero della marina (Idem) | 3,086,000 » |
| 30 | Pensioni del Ministero di agricoltura, industria e commercio (Idem). (Approvato). | 477,000 » |
| | | <hr/> 59,197,000 » <hr/> |
| | <i>Dotazioni.</i> | |
| 31 | Dotazione della Casa Reale (Approvato). | 15,250,000 » |
| | <i>Spese per le Camere legislative.</i> | |
| 32 | Spese pel Senato del Regno. | 450,000 » |
| 33 | Spese per la Camera dei Deputati | 950,000 » |
| 34 | Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione pei viaggi dei Membri del Parlamento (Spesa obbligatoria) (Approvato). | 700,000 » |
| | | <hr/> 2,100,000 » <hr/> |
| | Spese generali di amministrazione. | |
| | <i>Ministero.</i> | |
| 35 | Personale (Spese fisse). | 2,638,237 15 |
| 36 | Spese d'ufficio (Approvato). | 130,600 » |
| | | <hr/> 2,768,837 15 <hr/> |
| | <i>Presidenza del Consiglio dei Ministri.</i> | |
| 37 | Spese per l'ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri. (Approvato). | 15,000 » |

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1880

| | | |
|-----------------------------|--|-------------|
| <i>Corte dei conti.</i> | | |
| 38 | Personale (Spese fisse) | 1,420,000 » |
| 39 | Spese d'ufficio (Approvato) | 90,000 » |
| | | 1,510,000 » |
| <i>Tesoreria centrale.</i> | | |
| 40 | Personale (Spese fisse) | 7,870 » |
| 41 | Spese d'ufficio (Idem) (Approvato). | 19,000 » |
| | | 26,870 » |
| <i>Avvocature erariali.</i> | | |
| 42 | Personale degli avvocati erariali (Spese fisse) | 652,345 » |
| 43 | Spese d'ufficio (Idem) | 100,000 » |
| 44 | Fitto di locali non demaniali (Idem) (Approvato). | 15,000 » |
| | | 767,345 » |
| <i>Servizio del Tesoro.</i> | | |
| 45 | Personale dei tesorieri provinciali (Spese fisse) | 238,300 » |
| 46 | Spese d'ufficio dei tesorieri provinciali e compensi ai gerenti provvisori (Idem) | 355,000 » |
| 47 | Trasporto fondi e spese diverse e compensi per il pagamento delle spese fisse fuori dei capoluoghi di provincia | 48,500 » |
| 48 | Illuminazione per la sorveglianza delle tesorerie e fitto di locali non demaniali per alcune di esse | 12,000 » |
| 49 | Spese di liti per l'amministrazione del Tesoro e per quella del Debito pubblico (Spesa obbligatoria) | 30,000 » |
| 50 | Assegno fisso pel servizio di tesoreria nel territorio ex-pontificio (eccettuata la provincia di Roma) (Approvato). | 47,500 » |
| | | 731,300 » |

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1880

| | | |
|--|--|-----------|
| <i>Regie zecche e monetazione.</i> | | |
| 51 | Personale (Spese fisse) | 67,800 » |
| 52 | Spese d'ufficio (Idem) | 7,000 » |
| 53 | Spese d'esercizio della zecca di Roma (Spese fisse ed obbligatorie) . (Approvato). | 148,400 » |
| | | 223,200 » |
| <i>Servizi diversi.</i> | | |
| 54 | Spese di commissione ed altre occorrenti pel pagamento all'estero delle rendite del Debito pubblico (Spesa obbligatoria) | 483,500 » |
| 55 | Allestimento dei titoli del Debito pubblico | 72,600 » |
| 56 | Indennità di tramutamento, competenze di viaggio e diete per le mis- sioni di ufficio. | 90,000 » |
| 57 | Trasporti effettuati dalle società ferroviarie per conto dell'amministra- zione del tesoro (esclusi quelli di valori metallici) | 10,000 » |
| 58 | Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine) | 20,000 » |
| 59 | Spese di bollo sui titoli del debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato | 10,000 » |
| 60 | Spese pel servizio della contabilità generale e per gli studi e lavori relativi | 15,000 » |
| 61 | Dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine) | 46,000 » |
| 62 | Casuali (Approvato). | 135,000 » |
| | | 882,100 » |
| Spese per servizi speciali. | | |
| <i>Officina per la fabbricazione delle carte valori.</i> | | |
| 63 | Personale (Spese fisse) | 52,560 » |
| 64 | Materiale e spese diverse | 300,000 » |
| 65 | Carta bollata, macchine e punzoni (Spesa d'ordine) (Approvato). | 422,000 » |
| | | 774,560 » |

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1880

| <i>Amministrazione esterna del Demanio.</i> | | |
|---|--|--------------|
| 66 | Personale (Spese fisse) | 225,916 48 |
| 67 | Spese di ufficio ed indennità (Idem) | 22,525 » |
| 68 | Spese di ufficio variabili, retribuzioni, diarie, compensi per lavori straordinari, indennità, materiale e diverse | 148,500 » |
| 69 | Fitto di locali (Spese fisse) | 7,745 » |
| 70 | Aggio di esazione ai contabili (Spesa d'ordine) | 632,000 » |
| 71 | Spese di coazione e di liti (Spesa obbligatoria) | 253,000 » |
| 72 | Stabilimento minerario d'Agordo | 535,000 » |
| 73 | Contribuzioni sui beni demaniali - Sovrimposta provinciale comunale (Spesa obbligatoria) | 2,230,000 » |
| 74 | Manutenzione e miglioramento delle proprietà demaniali | 1,294,000 » |
| 75 | Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine) | 800,000 » |
| 76 | Restituzione di depositi per adire agli incanti per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici dei contabili demaniali (Idem) (Approvato). | 3,400,000 » |
| | | 9,548,686 48 |
| <i>Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour).</i> | | |
| 77 | Personale (Spese fisse) | 154,872 » |
| 78 | Materiale, indennità e spese diverse | 414,000 » |
| 79 | Fitti, canoni ed annualità passive (Spese fisse) | 10,645 » |
| 80 | Spese per sovrimposte, liti ed aggio agli esattori (Spesa obbligatoria) (Approvato). | 149,000 » |
| | | 728,517 » |
| <i>Asse ecclesiastico.</i> | | |
| 81 | Spese di amministrazione | 470,000 » |
| 82 | Stipendi ed assegni al personale assunto in servizio straordinario presso l'amministrazione centrale, le commissioni provinciali e gli uffici direttivi ed esecutivi (Spese fisse) | 400,000 » |
| | | 870,000 » |
| <i>Da riportarsi</i> | | |

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1880

| | | |
|----|---|-------------------------|
| | <i>Riporto</i> | 870,000 » |
| 83 | Aggio di esazione ai contabili (Spesa d'ordine) | 850,000 » |
| 84 | Contribuzione fondiaria - Sovrimposta provinciale e comunale (Spesa obbligatoria) | 800,000 » |
| 85 | Spese di liti (Idem) | 190,000 » |
| 86 | Restituzioni di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (Spesa d'ordine) (Approvato). | 1,000,000 » |
| | | <hr/> 3,710,000 » <hr/> |
| | <i>Fondo di riserva e per le spese impreviste.</i> | |
| 87 | Fondo di riserva per le spese d'ordine ed obbligatorie (Art. 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026) | 3,000,000 » |
| 88 | Fondo per le spese impreviste (Art. 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026) (Approvato). | 4,000,000 » |
| | | <hr/> 7,000,000 » <hr/> |
| | CATEGORIA SECONDA. — Movimento di capitali. | |
| | Estinzione di debiti. | |
| 89 | Spesa derivante dall'articolo 3 della convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'articolo 1° dell'altra convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento | 3,976,218 12 |
| 90 | Debiti redimibili iscritti nel gran libro - Ammortamento | 14,839,214 73 |
| 91 | Debiti redimibili non iscritti nel gran libro - Ammortamento | 916,962 60 |
| 92 | Debiti speciali non iscritti nel gran libro - Ammortamento | 29,980,000 » |
| 93 | Debito di lire 16,000,000 residuo del capitale di lire 20,000,000 mutuato dalla Cassa di risparmio di Milano alla società delle ferrovie dell'Alta Italia e passato a carico dello Stato per effetto dell'articolo 6 della convenzione 17 novembre 1875, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181 - Ammortamento (Approvato). | 3,200,000 » |
| | <i>A riportarsi</i> | <hr/> 52,912,395 45 |

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1880

| | | |
|---|--|---------------------------|
| | <i>Riporto</i> | 52,912,395 45 |
| 94 | Obbligazioni dell'Asse ecclesiastico di vecchia emissione. - Legge 15 agosto 1867, n. 3848, e regi decreti 8 e 15 settembre 1867, n. 3912 e 3918, e 26 maggio 1868, n. 4682 - Ammortamento | 4,800,000 » |
| 95 | Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici (Legge 11 agosto 1870, n. 5684, e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento (Approvato). | 16,500,000 » |
| | | <hr/> 74,212,395 45 <hr/> |
| CATEGORIA QUARTA. — <i>Partite di giro.</i> | | |
| 96 | Rendita consolidata 5 per cento di proprietà dello Stato in deposito presso la Cassa dei depositi e prestiti; a favore del consorzio degli Istituti di emissione o vincolata | 49,738,210 » |
| 97 | Rendita consolidata 3 per cento di proprietà dello Stato in deposito presso la Cassa dei depositi e prestiti a favore del consorzio degli Istituti di emissione o vincolata | 76,983 » |
| 98 | Debiti redimibili iscritti nel gran libro - (Interessi del prestito nazionale 1866 e delle obbligazioni dell'Asse ecclesiastico non alienate) | 5,702,838 98 |
| 99 | Debiti redimibili iscritti nel gran libro - (Prestito nazionale 5 per cento) - Estinzione | 21,210,237 31 |
| 100 | Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative | 246,659 43 |
| 101 | Contribuzione fondiaria - Demanio - Imposta erariale | 2,413,027 91 |
| 102 | Contribuzione fondiaria - Asse ecclesiastico - Imposta erariale | 950,000 » |
| 103 | Contribuzione fondiaria - Canali Cavour - Imposta erariale (Approvato). | 140,000 » |
| | | <hr/> 80,477,95 63 <hr/> |

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1880

TITOLO II.

Spesa straordinariaCATEGORIA PRIMA. — *Spese effettive.***Oneri dello Stato.***Debiti variabili.*

| | | |
|-----|---|--------------------|
| 104 | Interessi sopra anticipazioni statutarie di stabilimenti di credito (Spesa obbligatoria) | 900,000 » |
| 105 | Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui che verranno contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'art. 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400 (Idem) | <i>Per memoria</i> |
| 106 | Assegni agli investiti di benefizi di regio patronato — Asse ecclesiastico (Spese fisse) | 195,000 » |
| 107 | Rate arretrate dovute sopra rendite di debito pubblico di nuova creazione (Spesa obbligatoria) | 20,000 » |
| 108 | Indennità dovute secondo le leggi per la espropriazione del Governo Austriaco per opere di fortificazione (Approvato). | 500,000 » |

1,615,000 »

Debito vitalizio.

| | | |
|-----|---|-------------|
| 109 | Pensioni straordinarie (Spese fisse) (Approvato). | 3,574,270 » |
|-----|---|-------------|

Spese generali di amministrazione.*Servizi diversi.*

| | | |
|-----|--|-----------|
| 110 | Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (Spese fisse e d'ordine) | 394,920 » |
| 111 | Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse) | 300 » |
| 112 | Stipendio ed indennità di residenza agli impiegati fuori ruolo in seguito all'attuazione dei nuovi organici, prescritti dall'art. 1 della 7 luglio 1876, n. 3212 (Idem). | 219,000 » |
| 113 | Assegni di disponibilità (Idem) (Approvato). | 35,000 » |

A riportarsi 649,220 »

| | | |
|---------|--|--------------------|
| | <i>Riporto</i> | 649,220 » |
| 114 | Uffici di stralcio per gli affari arretrati di diverse amministrazioni cessate (Spese fisse) | 90,000 » |
| 115 | Elargizioni, sussidi ed assegni non obbligatoriamente vitalizi (Idem) | 205,000 » |
| 116 | Spesa d'impianto dell'avvocatura erariale in Catanzaro | 10,000 » |
| 117 | Aggio sull'oro (Spesa obbligatoria) | 7,743,317 62 |
| 118 | Spesa occorrente alla Corte dei Conti per la revisione di contabilità arretrate | 65,000 » |
| 119 | Pensioni da pagarsi per conto della monarchia Austro-Ungarica a termine dell'art. 8 della convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 | 4,000 » |
| 120 | Spesa derivante dall'esecuzione dell'art. 7 della convenzione B, stipulata fra l'Italia e la monarchia Austro-Ungarica ed approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa obbligatoria) | <i>Per memoria</i> |
| 121 | Spesa straordinaria per il secondo cambio decennale delle cartelle al portatore dei consolidati 5 e 3 per cento | 400,000 » |
| 122 | Spesa straordinaria per l'esecuzione della Convenzione monetaria 5 novembre 1878 ed atti relativi approvata colla legge 1° agosto 1879, n. 5061 | <i>Per memoria</i> |
| 122 bis | Spesa per lavori straordinari di assoluta necessità per l'Amministrazione del debito pubblico, per la contabilità generale e per la rinnovazione delle scritture delle pensioni | 52,000 » |
| | (Approvato). | |
| | Spese per servizi speciali. | 9,318,537 62 |
| | <i>Amministrazione esterna del Demanio</i> | |
| 123 | Acquisti eventuali di stabili | 15,000 » |
| 124 | Spese per l'inventario dei beni della Corona | 30,000 » |
| 125 | Rimborso alla lista civile (Spesa ripartita) | 200,000 » |
| 126 | Stima dei beni demaniali | 35,000 » |
| 127 | Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti al demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (Spesa obbligatoria) | 250,000 » |
| | (Approvato). | 530,000 » |

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1880

| | | |
|---|---|--------------------|
| <i>Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour).</i> | | |
| 128 | Opere complementari dei Canali Cavour. Acquisto e costruzione di cavi diramatori | <i>Per memoria</i> |
| <i>Asse ecclesiastico.</i> | | |
| 129 | Spese inerenti alla vendita dei beni - Asse ecclesiastico | 80,000 » |
| 130 | Spese di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria) | 55,000 » |
| 131 | Spese diverse per l'attuazione delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico | 15,000 » |
| 132 | Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni (Spesa obbligatoria) (Approvato) | 690,000 » |
| | | 840,000 » |
| CATEGORIA SECONDA. — <i>Movimento di capitali.</i> | | |
| Estinzione di debiti. | | |
| 133 | Rimborsi di capitali dovuti dalle finanze dello Stato (Spesa obbligatoria) | 200,000 » |
| 134 | Annualità che si estinguono ad epoca determinata (Spese fisse) | 424,158 65 |
| 135 | Rimborso alle provincie di Genova, Pavia e Piacenza dell'anticipazione per la strada nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio (Spesa ripartita) | 250,000 » |
| 136 | Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al demanio per conto della pubblica istruzione in Sicilia in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni degli ex-Gesuiti ed ex-Liguorini, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopra indicati (Spesa d'ordine) | 400,000 » |
| 137 | Affrancazione di annualità e restituzioni di capitali passivi - Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria) (Approvato) | 400,000 » |
| | | 1,674,158 65 |
| Accensione di crediti. | | |
| 138 | Anticipazione al Commissario regio per la disciolta giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico in Roma, R. decreto 3 agosto 1873, n. 1523 (Spesa obbligatoria) | <i>Per memoria</i> |

RIASSUNTO

TITOLO I.

Spesa ordinariaCATEGORIA PRIMA. — *Spese effettive.***Oneri dello Stato.**

| | |
|---|----------------|
| Debiti perpetui | 352,868,834 24 |
| Debiti redimibili | 72,438,718 18 |
| Debiti variabili | 67,020,744 30 |
| Debito vitalizio | 59,197,000 » |
| Dotazioni | 15,250,000 » |
| Spese per le Camere legislative (Approvato). | 2,100,000 » |
| | <hr/> |
| | 568,875,296 81 |

Spese generali di amministrazione.

| | |
|---|--------------|
| Ministero | 2,768,837 15 |
| Presidenza del Consiglio dei Ministri | 15,000 » |
| Corte dei conti | 1,510,000 » |
| Tesoreria centrale | 26,870 » |
| Avvocature erariali | 767,345 » |
| Servizio del tesoro | 731,300 » |
| Regie zecche e monetazione | 223,200 » |
| Servizi diversi | 882,100 » |
| (Approvato). | <hr/> |
| | 6,924,652 15 |

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1880

| | |
|---|----------------------------|
| Spese per servizi speciali. | |
| Officina per la fabbricazione delle carte-valori | 774,560 » |
| Amministrazione esterna del demanio | 9,548,686 48 |
| Amministrazione dei canali riscattati - Canali Cavour | 728,517 » |
| Asse ecclesiastico | 3,710,000 » |
| | 14,761,763 48 |
| Fondo di riserva e per le spese impreviste | 7,000,000 » |
| TOTALE della categoria prima | 597,561,712 44 |
| (Approvato). | |
| CATEGORIA SECONDA. — <i>Movimento di capitali.</i> | |
| Estinzione di debiti | 74,212,395 45 |
| CATEGORIA QUARTA. — <i>Partite di giro.</i> | |
| | 80,477,956 63 |
| TOTALE della spesa ordinaria | 752,252,064 52 |
| (Approvato). | |
| TITOLO II. | |
| Spesa straordinaria | |
| — | |
| CATEGORIA PRIMA. — <i>Spese effettive.</i> | |
| Oneri dello Stato. | |
| Debiti variabili | 1,615,000 » |
| Debito vitalizio | 3,574,270 » |
| | 5,189,270 » |
| Spese generali di amministrazione. | |
| Servizi diversi | 9,318,537 62 ^{mi} |
| (Approvato). | |

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1880

| Spese per servizi speciali. | |
|--|----------------|
| Amministrazione esterna del demanio | 530,000 » |
| Asse ecclesiastico | 840,000 » |
| | 1,370,000 » |
| TOTALE della categoria prima | 15,877,807 62 |
| CATEGORIA SECONDA. — Movimento di capitali. | |
| Estinzione di debiti | 1,674,158 65 |
| | 17,551,966 27 |
| INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria) | 769,804,030 79 |
| (Approvato). | |

PRESIDENTE. Si rileggeranno ora gli articoli del progetto per porlo ai voti.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA legge:

Art. 1.

Sino all'approvazione del Bilancio definitivo di previsione per l'anno 1880, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del Tesoro, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su quest'articolo.

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

Art. 2.

Per gli effetti di che all'art. 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026, sono considerate *spese di ordine ed obbligatorie* quelle descritte nel qui unito elenco A.

(Approvato).

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco B, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti.

(Approvato).

Art. 4.

Gli stanziamenti che per effetto della istituzione del Ministero del Tesoro furono divisi in

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1880

capitoli identici negli stati di prima previsione della spesa dei Ministeri del Tesoro e delle Finanze, potranno indistintamente impiegarsi nelle spese riflettenti i relativi congeneri servizi.

(Approvato).

Art. 5.

La facoltà concessa al Ministro delle Finanze con l'articolo 1 della legge 2 luglio 1875 numero 2570 (serie 2^a) è prorogata a tutto dicembre 1880 al Ministro del Tesoro.

(Approvato).

ELENCO A.

Spese d'ordine ed obbligatorie inscritte negli stati di prima previsione 1880 a termini dell'art. 32 della legge sulla contabilità generale dello Stato del 22 aprile 1869, N. 5026.

Ministero del Tesoro.

- CAPITOLO** n. 1. Rendita consolidata 5 per cento.
- » n. 2. Rendita consolidata 3 per cento.
- » n. 4. Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia.
- » n. 5. Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia.
- » n. 7. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro (*interessi e premi*).
- » n. 8. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro (*interessi e premi*).
- » n. 9. Debiti speciali non iscritti nel Gran Libro (*interessi e premi*).
- » n. 15. Annualità e prestazioni diverse.
- » n. 16. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.
- » n. 17. Interessi dei buoni del Tesoro.
- » n. 18. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato.
- » n. 20. Garanzie a Società concessionarie di strade ferrate.
- » n. 21. Quote di prodotto delle ferrovie di Stradella e di Cuneo per l'anno 1880, spettanti alle società concessionarie delle medesime, giusta i rispettivi contratti di esercizio.
- » n. 34. Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione pei viaggi dei membri del Parlamento.
- » n. 49. Spese di liti per l'Amministrazione del Tesoro e per quella del Debito Pubblico.
- » n. 53. Spese d'esercizio della zecca di Roma.
- » n. 54. Spese di commissione ed altre occorrenti pel pagamento all'estero delle rendite del Debito Pubblico.
- » n. 58. Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato.
- » n. 61. Dispacci telegrafici governativi.
- » n. 65. Carta bollata, macchine e punzoni (Officina fabbricazione carte-valori).
- » n. 70. Aggio di esazione ai contabili (Demanio).
- » n. 71. Spese di coazione e di liti (Demanio).
- » n. 73. Contribuzioni sui beni demaniali. Sovrimposta provinciale e comunale (Demanio).
- » n. 75. Restituzioni e rimborsi (Demanio).
- » n. 76. Restituzioni di depositi per adire agli incanti per spese d'asta, tasse ecc., eseguiti negli uffici dei contabili demaniali (Demanio).
- » n. 80. Spese per sovraimposte, liti ed aggio agli esattori (Canali Cavour).
- » n. 83. Aggio di esazione ai contabili (Asse ecclesiastico).

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1880

- CAPITOLO n. 84. Contribuzione fondiaria — Sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico)
- » n. 85. Spese di liti (Asse ecclesiastico).
- » n. 86. Restituzioni di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 96. Rendita consolidata 5 per cento di proprietà dello Stato, in deposito presso la Cassa dei depositi e prestiti a favore del Consorzio degli Istituti di emissione o vincolata.
- » n. 97. Rendita consolidata 3 per cento come sopra.
- » n. 98. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro (interessi), cioè: (prestito nazionale) — Interessi al netto della tassa di ricchezza mobile — Obbligazione 5 per cento dell'Asse ecclesiastico — Interessi sulle obbligazioni emesse e non alienate, e quota d'interessi devoluti al Tesoro dello Stato sulle obbligazioni ricevute in pagamento di beni.
- » n. 99. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro (prestito nazionale 5 per cento) — Estinzione.
- » n. 100. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.
- » n. 101. Contribuzione fondiaria — Demanio (imposta erariale).
- » n. 102. Contribuzione fondiaria — Asse ecclesiastico (imposta erariale).
- » n. 103. Contribuzione fondiaria — Canali Cavour (imposta erariale).
- » n. 104. Interessi sopra anticipazioni statutarie di Stabilimenti di credito.
- » n. 105. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui che verranno contratti dalle Province danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400.
- » n. 107. Rate arretrate dovute sopra rendite del Debito Pubblico di nuova creazione.
- » n. 110. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.
- » n. 117. Aggio sull'oro.
- » n. 120. Spesa derivante dall'esecuzione dell'articolo 7 della convenzione B, stipulata fra l'Italia e la Monarchia Austro-Ungarica ed approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137.
- » n. 127. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
- » n. 130. Spese di liti dipendenti dalla vendita dei beni (Asse ecclesiastico).
- » n. 132. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni (Asse ecclesiastico).
- » n. 133. Rimborso di capitali dovuti dalle finanze dello Stato.
- » n. 136. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della pubblica istruzione in Sicilia, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni degli ex-gesuiti ed ex-liguorini, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopraindicati.
- » n. 137. Affrancazione di annualità e restituzioni di capitali passivi (Asse ecclesiastico).
- » n. 138. Anticipazione al Commissario regio per la disciolta Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico in Roma (regio decreto 3 agosto 1873, n. 1523).

Ministero delle Finanze.

- CAPITOLO n. 8. Dispacci telegrafici governativi.
- » n. 16. Aggio di esazione ai contabili (tasse demaniali).
- » n. 17. Spese di coazione e di liti (tasse demaniali).
- » n. 18. Restituzioni e rimborsi (tasse demaniali).

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1880

- CAPITOLO n. 25. Ottavo dei due centesimi destinati alle spese di distribuzione dell'imposta di ricchezza mobile avocato allo Stato per provvedere alle spese per le Commissioni provinciali (imposte dirette).
- » n. 26. Corresponsione ai Comuni del decimo di una parte del provento netto dei ruoli della tassa di ricchezza mobile (imposte dirette).
 - » n. 30. Spese di coazione e di liti (imposte dirette).
 - » n. 31. Restituzioni e rimborsi (imposte dirette).
 - » n. 32. Rimborsi dovuti agli esattori in pendenza delle operazioni relative alla identificazione degli immobili già devoluti di diritto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871.
 - » n. 38. Anticipazioni di spese di perizie, a sensi dell'art. 18 del testo di legge, approvato con regio decreto 13 settembre 1874, n. 2056, e di quelle per lavori di riduzione dei mulini, a sensi dell'articolo 165 del regolamento approvato col regio decreto 13 settembre suddetto, n. 2057 (macinato).
 - » n. 39. Aggio d'esazione ai contabili (macinato).
 - » n. 40. Rimborsi e restituzioni di tasse (macinato).
 - » n. 48. Spese di giustizia, di liti e quote di riparto agl'impiegati ed inventori sul prodotto delle contravvenzioni per tutti i cespiti di entrata amministrati dalla Direzione generale delle gabelle.
 - » n. 53. Aggio d'esazione (lotto).
 - » n. 55. Vincite al lotto.
 - » n. 56. Spese diverse relative alla tassa di fabbricazione degli alcool, della birra ed acque gazose, delle polveri da fuoco, della cicoria preparata e degli zuccheri, aggi sulle riscossioni, compensi e remunerazioni per prestazioni diverse.
 - » n. 57. Restituzione della tassa sull'alcool, sul vino e sui mosti conciat, sui liquori, sulla birra e sulle acque gazose spedite all'estero; restituzione di tassa sull'alcool per erronea liquidazione e per forzata sospensione di lavori.
 - » n. 63. Restituzione di diritti, rimborsi e depositi (dogane).
 - » n. 64. Compenso ai costruttori di navi in legno nei cantieri italiani.
 - » n. 65. Spese relative alla riscossione del dazio consumo e restituzione di diritti indebitamente esatti.
 - » n. 66. Restituzioni di diritti indebitamente esatti pel dazio consumo.
 - » n. 69. Indennità ai rivenditori di sali.
 - » n. 74. Compra, macinazione e trasporto dei sali.
 - » n. 75. Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso.
 - » n. 76. Preparazione del sale agrario ed industriale.
 - » n. 77. Bonificazioni ai salatori di pesci.
 - » n. 78. Spese per l'otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale e clandestina del sale.
 - » n. 80. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.
 - » n. 84. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette, e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.

Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

- CAPITOLO n. 8. Dispacci telegrafici governativi.
- » n. 12. Spese di giustizia.
 - » n. 15. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Ministero degli Affari Esteri.

- CAPITOLO n. 3. Spese postali e telegrafiche.
» n. 13. Provvigioni.
» n. 14. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Ministero dell' Istruzione Pubblica.

- CAPITOLO n. 8. Fitto di beni amministrati dal Demanio destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.
» n. 10. Spese di liti.
» n. 12. Dispacci telegrafici governativi.
» n. 49. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Ministero dell' Interno.

- CAPITOLO n. 9. Dispacci telegrafici governativi.
» n. 49. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Ministero dei Lavori Pubblici.

- CAPITOLO n. 3. Dispacci telegrafici governativi.
» n. 30. Spese d'esercizio delle ferrovie calabro-sicule.
» n. 32. Retribuzioni agli incaricati di uffici di terza categoria ed ai fattorini in ragione di telegrammi.
» n. 33. Crediti di Amministrazioni estere per telegrammi internazionali.
» n. 37. Spese telegrafiche per conto di diversi.
» n. 41. Restituzioni di tasse, spese di espresso, commutazione in denaro di buoni di cassa per risposte pagate, ecc. (telegrafi).
» n. 47. Rimborsi alle Amministrazioni postali estere.
» n. 54. Premio ai rivenditori dei francobolli e di cartoline postali ed ai titolari degli uffici postali di seconda classe sui francobolli e sulle cartoline da essi vendute.
» n. 55. Rimborsi eventuali (poste).
» n. 56. Aggio ai Consoli sulle tasse dei vaglia emessi.
» n. 57. Rimborsi ai titolari degli uffici postali per le corrispondenze rinviate, detasate e rifiutate.
» n. 58. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Ministero della Guerra.

- CAPITOLO n. 3. Dipacci telegrafici governativi.
» n. 29. Spese di giustizia criminale militare.
» n. 30. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Ministero della Marina.

- CAPITOLO n. 4. Dispacci telegrafici governativi.
» n. 10. Spese eventuali per mantenimento, alloggio, vestiario e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali.
» n. 29. Spese di giustizia.
» n. 36. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Ministero di Agricoltura Industria e Commercio.

- CAPITOLO n. 7. Dispacci telegrafici governativi.
» n. 24. Pesi e misure — Restituzione e rimborsi di diritti di verificaione.
» n. 29. Forniture alla Cassa dei depositi e prestiti di stampati per le Casse di risparmio postali.
» n. 30. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.
» n. 40. Spese varie per impedire l'importazione e la diffusione della *philoxera vastatrix*.

ELENCO B.

Spese di riscossione delle entrate per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, a termini dell'art. 41 della legge sulla contabilità generale dello Stato del 22 aprile 1869, n. 5026.

Ministero del Tesoro.*Amministrazione del Tesoro.*

- CAPITOLO n. 110. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia:
a) Aggio ai contabili sugli introiti fatti;
b) Spese di liti nelle quali fosse condannato il Tesoro dello Stato dai Tribunali, onorari agli avvocati, ai causidici, ed altre simili;
c) Rimborso di quote indebitamente riscosse e di quote inesigibili.

Amministrazione esterna del Demanio.

- CAPITOLO n. 16. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni dell'Asse ecclesiastico, e che non si trovassero ancora iscritti sui prospetti delle spese fisse.
- » n. 68. Spese d'ufficio variabili, indennità, materiale e diverse:
- a) Spese di posta per lettere, pieghi tassati ed affrancati in servizio dell'Amministrazione;
 - b) Spese degli incanti rimasti deserti e tenuti per la vendita o per l'affitto di beni demaniali o per appalti di opere di riparazione ai beni stessi, escluse le spese simili relativamente all'Asse ecclesiastico;
 - c) Spese varie per l'assestamento catastale dei beni dell'antico Demanio;
 - d) Spese per provvista e somministrazione di mobili ed altri oggetti, sempre quando non sono regolati da contratto, ed il di cui valore non superi le lire 50.
- » n. 70. Aggio d'esazione ai contabili:
- a) Aggio provvisorio mensile ed aggio definitivo in fin d'anno ai contabili;
 - b) Aggio d'esazione agli esattori fiscali ed ai ricevitori per diritti dovuti all'Amministrazione.
- » n. 71. Spese di coazione e di liti:
- a) Diritti dovuti agli uscieri, segretari ed altri funzionari per gli atti ingiunzionali ed esecutivi contro i debitori morosi;
 - b) Diritti dovuti ai periti, liquidatori, ingegneri, geometri e simili, nelle cause che interessano l'Amministrazione;
 - c) Diritti dovuti per levatura di copie ed estratti di documenti relativi ai notai ed altri ufficiali non retribuiti dal Governo;
 - d) Onorari e compensi ordinari agli avvocati assunti in difesa dell'amministrazione (articolo 296 della tariffa annessa alla legge 23 dicembre 1865);
 - e) Onorari ed esposti ai procuratori; spese per la stampa di memorie legali e per la pubblicazione di editti o avvisi nell'interesse dell'Amministrazione;
 - f) Spese di liti dovute dalle finanze nei casi di soccombenza in giudizio, escluse ben inteso le somme in capitale, per le quali ebbero luogo le liti.
- » n. 73. Contribuzione sui beni demaniali — Sovrimposta provinciale e comunale:
- a) Sovrimposta provinciale e comunale sui beni rurali;
 - b) Sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati;
 - c) Sovrimposte sui beni d'Istituti o Corpi morali amministrati dal Demanio.
- » n. 74. Manutenzione e miglioramento delle proprietà demaniali:
- a) Spese pei lavori fatti ad economia per guasti improvvisi alle proprietà demaniali che richieggono immediata riparazione;
 - b) Spese per opere portate da contratti debitamente approvati ed ammessi dalla Corte dei conti, semprechè il loro ammontare non superi le lire 2,000;
 - c) Spese di perizia, misurazione e trasferta agli architetti e periti in servizio delle proprietà demaniali, e competenze agli ingegneri del Genio civile ed ai periti privati per servizi prestati nell'interesse del Demanio;
 - d) Imposte consorziali di arginatura, tasse d'acqua ed altre tendenti al miglioramento dei beni e del suolo di proprietà demaniali;
 - e) Spese per illuminazione ordinaria e per feste pubbliche degli edifici ad uso di Amministrazione finanziaria.

- CAPITOLO n. 75. Restituzioni e rimborsi (Demanio) — Restituzione di somme indebitamente riscosse e rimborsi.
- » n. 76. Restituzioni di depositi per adire agli incanti per spese d'asta, tasse, ecc. eseguiti negli uffici dei contabili demaniali.
 - » n. 78. Materiali e spese diverse (Canali riscattati — Canali Cavour).
 - » n. 80. Spesa per sovrimposte, liti ed aggio agli esattori (Canali riscattati — Canali Cavour):
 - a) Spese per sovrimposte provinciali e comunali sui terreni e fabbricati;
 - b) Spese di coazione e di liti;
 - c) Aggio agli esattori delle rendite.
 - » n. 81. Spese di amministrazione (Asse ecclesiastico) — Spese variabili di qualunque natura, contemplate negli articoli 58, 59 e 60 del regolamento, ivi comprese le imposte consorziali di arginatura ed altre tendenti al miglioramento del suolo e dei beni.
 - » n. 82. Spese pel personale addetto al servizio dei beni immobili dell'Asse ecclesiastico, sempre quando la relativa partita non siasi potuta in tempo inscrivere sui prospetti delle spese fisse.
 - » n. 83. Aggio d'esazione ai contabili (Asse ecclesiastico).
 - » n. 84. Sovrimposta provinciale e comunale sui beni rurali e sui fabbricati dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 85. Spese di liti derivanti dall'Amministrazione dei beni (Asse ecclesiastico).
 - » n. 86. Restituzione d'indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 127. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposta, e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
 - » n. 129. Spese varie inerenti alla vendita dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 130. Spese di liti dipendenti dalla vendita dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 132. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni dell'Asse ecclesiastico.

Ministero delle Finanze.

Amministrazione esterna del demanio e delle tasse sugli affari.

- CAPITOLO n. 14. Spese d'ufficio variabili, indennità, materiale e diverse.
- a) Spese per bollatura, spedizione ed imballaggio di carta bollata, per oggetti di scrittoio e simili, quando non esiste contratto;
 - b) Trasporto di carta bollata, di registri, di stampe, di pesi, di campioni e simili quando non esistono convenzioni con appaltatori e non si possa servire della posta;
 - c) Spese di posta per lettere e pieghi tassati ed affrancati in servizio dell'Amministrazione;
 - d) Spese d'ufficio che in certi casi cadono a carico della Amministrazione per gestione interinale degli uffici contabili.
 - » n. 16. Aggio d'esazione ai contabili:
 - a) Aggio provvisorio mensile ed aggio definitivo ai contabili in fin d'anno;
 - b) Aggio d'esazione ai cancellieri;
 - c) Aggio d'esazione ai distributori secondari di carta bollata;
 - d) Aggio d'esazione agli esattori fiscali di tasse dovute all'Amministrazione.
 - » n. 17. Spese di coazione e di liti:
 - a) Diritti dovuti agli uscieri, segretari ed altri funzionari per gli atti in-

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1880

giunzionali ed esecutivi contro i debitori morosi, compresi gli avvisi di pagamento per tasse di registro di manomorta;

- b) Diritti dovuti ai periti liquidatori, ingegneri, geometri e simili, nelle cause che interessano l'Amministrazione;
- c) Diritti dovuti per levatura di copie ed estratti di documenti relativi ai notai ed altri ufficiali non retribuiti dal Governo;
- d) Onorari e compensi ordinari agli avvocati assunti in difesa dell'Amministrazione (articolo 296 della tariffa annessa alla legge 23 dicembre 1865);
- e) Onorari ed esposti ai procuratori; spese per la stampa di memorie legali e per la pubblicazione di editti od avvisi nell'interesse dell'Amministrazione;
- f) Spese di liti dovute dalle finanze nei casi di soccombenza in giudizio, escluse ben inteso le somme in capitale per le quali ebbero luogo le liti.

CAPITOLO n. 18. Restituzioni e rimborsi (Demanio). Restituzione di somme indebitamente riscosse e rimborsi.

Amministrazione esterna delle imposte dirette e del catasto.

- CAPITOLO n. 26. Corresponsione ai Comuni del decimo di una parte del provento netto dei ruoli della tassa di ricchezza mobile.
- » n. 30. Spese di liti, a cui le finanze sono condannate dai Tribunali, spese d'istanza, perizie giudiziarie, onorari agli avvocati, ai cancellieri ed altri consimili, e spese per pagamento di assegno alle scorte armate in servizio delle imposte dirette.
 - » n. 31. Rimborso di quote d'imposte dirette indebitamente riscosse, delle quote inesigibili delle imposte stesse e della sovratassa imposta nel territorio mantovano per ripari di difesa e di digagna.
 - » n. 32. Rimborsi dovuti agli esattori in pendenza delle operazioni relative alla identificazione degli immobili già devoluti di diritto al demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871.
 - » n. 84. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse ed inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette, e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.

Servizio del macinato.

- CAPITOLO n. 37. Spese diverse per l'applicazione dell'imposta sulla macinazione dei cereali.
- » n. 38. Anticipazioni di spese di perizie a sensi dell'articolo 18 del testo di legge, approvato col regio decreto 13 settembre 1874, n. 2056, e di quelle per lavori di riduzione dei mulini, a sensi dell'articolo 165 del regolamento approvato col regio decreto 13 settembre suddetto, n. 2057.
 - » n. 39. Aggio per la riscossione della tassa sulla macinazione dei cereali.
 - » n. 40. Rimborsi e restituzioni di tasse.

GABELLE.

Servizi comuni.

- CAPITOLO n. 43. Soldo ed assegno, spese di casermaggio diverse per la guardia doganale.
- » n. 46. Costruzione, riparazione e manutenzione dei piroscafi ed altri legni doganali.
 - » n. 48. Spese di giustizia, di liti e quote di riparto agli impiegati ed inventori sul prodotto delle contravvenzioni per tutti i cespiti di entrata amministrati dalla Direzione generale delle gabelle.

Servizio del lotto.

CAPITOLO n. 53. Aggio d'esazione ai ricevitori del lotto.

Tassa di fabbricazione.

CAPITOLO n. 56. Spese diverse relative alla tassa di fabbricazione degli alcool, della birra ed acque gazoze, delle polveri da fuoco, della cicoria preparata e degli zuccheri, aggi sulle riscossioni, compensi e remunerazioni per prestazioni diverse.

» n. 57. Restituzione della tassa sull'alcool, sul vino e sui mosti conciatì, sui liquori, sulla birra e sulle acque gazoze spedite all'estero; restituzione di tassa sul l'alcool per erronea liquidazione e per forzata sospensione di lavori.

Dogane.

CAPITOLO n. 60. Compenso agli agenti doganali pel servizio notturno e per trasferte.

» n. 62. Spese di materiale e diverse per le dogane.

» n. 63. Restituzione di diritti, rimborsi e depositi.

Dazio consumo.

CAPITOLO n. 65. Spese relative alla riscossione del dazio consumo.

» n. 66. Restituzione di diritti indebitamente esatti pel dazio consumo.

Sali.

CAPITOLO n. 69. Indennità ai rivenditori dei sali.

» n. 74. Compra, macinazione e trasporto di sali.

» n. 75. Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso.

» n. 76. Preparazione del sale agrario ed industriale.

» n. 77. Bonificazione ai salatori di pesci.

» n. 78. Spese per l'otturazione delle sorgenti salse, ecc.

» n. 79. Spese diverse e di materiale per magazzini dei sali.

Ministero dei Lavori Pubblici.*Amministrazione esterna delle poste.*

CAPITOLO n. 46. Spese degli uffici postali all'estero (assegnamenti).

» n. 50. Retribuzioni ai capitani di bastimento che trasportano lettere e stampati per la via di mare.

» n. 54. Premio ai rivenditori di francobolli e delle cartoline postali.

» n. 56. Aggio ai Consoli sulle tasse dei vaglia postali emessi.

» n. 57. Bonificazioni ai titolari degli uffici postali ed ai capi delle sezioni per lettere rinviate, detassate e rifiutate.

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.*Pesi e misure.*

CAPITOLO n. 24. Restituzioni e rimborsi di diritti di verificaione.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1880

**Comunicazione di un telegramma
della Camera Elettiva.**

PRESIDENTE. Rendo noto al Senato di avere ricevuto or ora dalla Camera de' Deputati il seguente telegramma:

« Alle due e mezzo facendosi la chiama per votazione, un individuo dalla tribuna pubblica lanciò due ciottoli, l'uno dopo l'altro, nella direzione del banco dei Ministri, ove solo trovavasi S. E. Baccarini. Arrestato immantinenti, dato in mano carabinieri, disse voler colpire qualcuno dei Deputati, senza precisare la persona. Richiesto del motivo, si riservò dichiararlo al Procuratore del Re. I ciottoli sono del selciato di Roma; per fortuna non colpirono.

« A S. E. Presidente Consiglio ».

Senatore DE CESARE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE CESARE. Credo che il Senato non possa e non debba che deplorare simile fatto.

PRESIDENTE. Il Senato deplora dal profondo dell'animo l'iniquo fatto, e non dubita che si farà giustizia il più presto possibile.

Si procederà ora alla discussione del progetto di legge sullo stato di prima previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'anno 1880.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA C. legge:
(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, si procede alla lettura e discussione dei singoli capitoli.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA C. legge:

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — *Spese effettive.*

Spese generali.

| | | |
|---|---|------------|
| 1 | Ministero - Personale (Spese fisse) | 407,512 50 |
| 2 | Ministero - Spese d'ufficio | 36,000 » |
| 3 | Studi e documenti sulla legislazione | 7,500 » |
| 4 | Fitto di locali | 45,000 » |
| 5 | Riparazioni ed adattamenti di locali | 9,000 » |
| 6 | Indennità di tramutamento agli impiegati | 16,000 » |
| 7 | Dispacci telegrafici governativi - (Spesa d'ordine) | 50 » |
| 8 | Casuali (Approvato). | 30,000 » |

551,062 50

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1880

Spese per servizi speciali.

Agricoltura.

| | | |
|----|---|-----------|
| 9 | Agricoltura (Spese fisse) | 118,380 » |
| 10 | Agricoltura, colonie agricole, scuole-poderi, istruzione, esposizioni, esperienze, medaglie d'onore ed ispezioni. | 344,940 » |
| 11 | Razze equine | 875,000 » |
| 12 | Boschi (Spese fisse) | 921,920 » |
| 13 | Boschi - Spese d'amministrazione e diverse. | 157,300 » |
| 14 | Miniere e cave (Spese fisse). | 161,930 » |
| 15 | Miniere e cave (Spese variabili) | 43,000 » |
| 16 | Meteorologia | 55,000 » |

2,677,470 »

Industria e Commercio.

| | | |
|----|---|-----------|
| 17 | Industria e commercio (Spese fisse) | 54,120 » |
| 18 | Ispezioni alle società industriali ed agli istituti di credito (Spese variabili) | 24,940 » |
| 19 | Istituti superiori e scuole d'arti e mestieri - (Spese fisse) | 277,550 » |
| 20 | Istituti superiori e scuole d'arti e mestieri - (Spese variabili) | 46,690 » |
| 21 | Premî, esposizioni industriali, inchieste - Studi in Italia ed all'estero ed altre spese variabili relative all'industria ed al commercio | 84,200 » |
| 22 | Pesi e misure e saggio di metalli preziosi (Spese fisse) | 626,990 » |
| 23 | Pesi e misure e saggio di metalli preziosi (Spese variabili) | 131,200 » |
| 24 | Pesi e misure - Restituzione e rimborsi di diritti di verificaione (Spesa d'ordine) | 5,000 » |

1,250,690 »

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1880

Statistica.

| | | |
|----|--|----------|
| 25 | Statistica (Spese variabili) | 85,000 » |
| | (Approvato). | |

Economato generale.

| | | |
|----|---|-------------|
| 26 | Economato generale - Personale (Spese fisse) | 62,860 » |
| 27 | Economato generale - Materiale | 3,035,400 » |
| 28 | Manutenzione e riparazione dei magazzini dell'Economato generale . | 4,000 » |
| 29 | Forniture alla Cassa dei depositi e prestiti di stampati per le Casse di risparmio postali (Spesa d'ordine) | 60,000 » |
| | (Approvato). | |
| | | 3,162,260 » |

CATEGORIA QUARTA. — *Partite di giro.*

| | | |
|----|--|------------|
| 30 | Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative | 110,587 45 |
| | (Approvato). | |

TITOLO II.

Spesa straordinariaCATEGORIA PRIMA. — *Spese effettive.***Spese generali.**

| | | |
|----|--|----------|
| 31 | Stipendio ed indennità di residenza agli impiegati fuori ruolo in seguito all'attuazione dei nuovi organici prescritti dall'art. 1° della Legge 7 luglio 1876, n. 3912 (Spese fisse) | 1,000 » |
| 32 | Assegni di disponibilità (Spese fisse) | 10,000 » |
| | (Approvato). | |
| | | 11,000 » |

Spese per servizi speciali.

Agricoltura.

| | | |
|--------|--|-----------|
| 33 | Sussidi annui agli ex-agenti forestali | 24,000 » |
| 34 | Boschi - Spese diverse straordinarie | 34,000 » |
| 35 | Stipendi ed indennità al personale addetto alla custodia dei beni ademprivili in Sardegna, ed a quello addetto alla custodia dei tratturi del tavoliere di Puglia (Spese fisse). | 89,740 » |
| 36 | Riparto dei beni demaniali comunali nelle provincie meridionali, sub-riparto dei terreni ademprivili dell'isola di Sardegna e pensionatico nelle provincie venete | 10,000 » |
| 37 | Premio annuo all'inventore dei calcaroni per la fusione dello zolfo in Sicilia | 2,295 » |
| 38 | Carta geologica d'Italia | 61,800 » |
| 38 bis | Congresso geologico internazionale in Bologna | 10,000 » |
| 39 | Colonie delle isole di Lampedusa e Linosa | 10,000 » |
| 40 | Spese varie per impedire la importazione e la diffusion della <i>philloxera vastatrix</i> | 100,000 » |
| 41 | Inchiesta agraria | 125,000 » |
| 42 | Provvista d'istrumenti per studi vulcanologici | 12,000 » |
| | (Approvato). | 478,835 » |

Industria e commercio.

| | | |
|----|---|----------|
| 43 | Sussidi ai facchini inabili delle sopresse corporazioni del porto di Genova | 60,000 » |
| | (Approvato). | |

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1880

RIASSUNTO

TITOLO I.

Spesa ordinariaCATEGORIA PRIMA. — *Spese effettive.*

| | | | |
|--|--------------------------------|--|-------------------------------|
| Spese generali | | 551,062 50 | |
| Spese per servizi speciali | } <i>Agricoltura</i> | 2,677,470 » | |
| | | } <i>Industria e Commercio</i> | 1,250,690 » |
| | | | } <i>Statistica</i> |
| | | } <i>Economato generale</i> | |
| | | | <hr/> |
| | | 7,726,482 50 | |
| CATEGORIA QUARTA. — <i>Partite di giro</i> | | 110,587 45 | |
| | | <hr/> | |
| TOTALE della spesa ordinaria | | 7,837,069 95 | |

(Approvato).

TITOLO II.

Spesa straordinariaCATEGORIA PRIMA. — *Spese effettive.*

| | | |
|---|--|-----------|
| Spese generali | | 11,000 » |
| Spese per servizi speciali — <i>Agricoltura</i> | | 478,835 » |
| Idem — <i>Industria e Commercio</i> | | 60,000 » |
| | | <hr/> |
| TOTALE della spesa straordinaria | | 549,835 » |

INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria) 8,386,904 95

(Approvato).

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1880

PRESIDENTE. Si rilegge ora l'articolo unico. Lo rileggo:

Articolo unico.

Sino all'approvazione del Bilancio definitivo di previsione per l'anno 1880, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, in conformità allo Stato di prima previsione annesso alla presente legge.

Viene approvata anche per l'anno 1880 la somma di lire 100 mila per « spese varie per impedire la diffusione della *phylloxera vastatrix* ».

Trattandosi di articolo unico si procederà più tardi alla votazione per scrutinio segreto.

Senatore BRUZZO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRUZZO, *Relatore*. Io proporrei che si passasse alla discussione del Bilancio della Guerra, imperocchè quantunque non sia presente il Ministro della Guerra che trovasi im-

pegnato in una discussione alla Camera dei Deputati, pure sono presenti i Ministri della Marina, e delle Finanze, i quali non avranno io credo difficoltà di rappresentarlo.

PRESIDENTE. È appunto questo che volevo proporre.

Se adunque i signori Ministri della Finanza e della Marina, non hanno difficoltà di rappresentare, l'onor. loro Collega, il Ministro della Guerra, come propone anche il Senatore Bruzzo, Relatore, si procederà alla discussione del Bilancio della Guerra.

Si dà lettura dell'articolo unico del progetto:

Articolo unico.

Sino all'approvazione del Bilancio definitivo di previsione per l'anno 1880, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della Guerra, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.

È aperta la discussione generale.

Se niuno domanda la parola si procederà alla discussione dei capitoli.

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.

Spese generali.

| | | |
|---|---|-------------|
| 1 | Ministero - Personale (Spese fisse) | 1,272,600 » |
| 2 | Ministero - Materiale | 64,500 » |
| 3 | Dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine) | 20,000 » |
| 4 | Casuali | 200,000 » |
| | PRESIDENTE. Chi approva questo totale, sorga. (Approvato). | 1,557,100 » |

Spese per l'esercito.

| | | |
|---|--|--------------|
| 5 | Stati maggiori e comitati | 5,694,994 34 |
| 6 | Corpi di truppa dell'esercito permanente | 74,081,273 » |
| 7 | Carabinieri reali | 17,256,957 » |

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1880

| | | |
|----|--|----------------|
| 8 | Corpo veterani ed invalidi | 750,870 » |
| 9 | Corpo e servizio sanitario | 2,069,530 » |
| 10 | Personali vari dell'amministrazione esterna | 4,539,870 » |
| 11 | Scuole militari | 3,269,960 » |
| 12 | Quota spesa mantenimento degli allievi degli istituti militari corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario | 1,176,100 » |
| 13 | Compagnie di disciplina e stabilimenti penali militari. | 1,013,517 » |
| 14 | Vestiaro e corredo alle truppe e spese dell'opificio e dei magazzini centrali | 13,561,180 » |
| 15 | Spese di mantenimento dei materiali vari di mobilitazione, studi ed esperienze relative e rinnovazione e mantenimento delle bandiere dei forti | 62,000 » |
| 16 | Pane alle truppe e spese relative | 18,045,100 » |
| 17 | Foraggi ai cavalli dell'esercito | 13,753,200 » |
| 18 | Casermaggio per le truppe, retribuzioni ai comuni per alloggi militari ed arredi d'alloggi e di uffici militari | 3,852,970 » |
| 19 | Trasporti di truppe per cambio di stanza e simili | 1,150,000 » |
| 20 | Rimonta e spese dei depositi d'allevamento di cavalli | 3,090,000 » |
| 21 | Materiale e stabilimenti d'artiglieria | 5,935,200 » |
| 22 | Fitti d'immobili ad uso militare (Spese fisse) | 493,000 » |
| 23 | Materiale e lavori del genio militare | 4,625,000 » |
| 24 | Spese per l'istituto topografico militare, per le biblioteche militari, per pubblicazioni militari periodiche ed altre | 182,600 » |
| 25 | Assegni agli ufficiali della milizia mobile e di complemento di qualunque provenienza | 947,000 » |
| 26 | Paghe agli ufficiali in aspettativa (Spese fisse) | 242,400 » |
| 27 | Ordine militare di Savoia (Idem). | 209,900 » |
| 28 | Rimborsi per trasferte ed incarichi speciali | 70,000 » |
| 29 | Spese di giustizia criminale militare (Spesa obbligatoria) (Approvato). | 27,000 » |
| | | 176,099,621 34 |

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1880

| | | |
|--|--|--------------|
| CATEGORIA QUARTA. — <i>Partite di giro.</i> | | |
| 30 | Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative (Approvato.) | 4,088,253 62 |
| TITOLO II. | | |
| Spesa straordinaria | | |
| — | | |
| CATEGORIA PRIMA. — <i>Spese effettive.</i> | | |
| Spese generali. | | |
| 31 | Stipendio ed indennità di residenza agli impiegati fuori ruolo, in seguito all'attuazione dei nuovi ruoli organici prescritti dall'art. 1 della legge 7 luglio 1876, n. 3212 (Spese fisse) (Approvato). | 20,000 » |
| Spese per l'esercito. | | |
| 32 | Carta topografica generale d'Italia (Spesa ripartita) | 350,000 » |
| 33 | Fabbricazione di armi portatili, cartucce, buffetterie e loro trasporto (Spesa ripartita) (Approvato). | 5,760,000 » |
| | | 6,110,000 » |
| Spese per le fortificazioni a difesa dello Stato. | | |
| 34 | Costruzione di una diga attraverso il golfo della Spezia ed opere di fortificazione a difesa marittima e terrestre del golfo stesso (Spesa ripartita) (Approvato). | 3,200,000 » |
| | | 3,200,000 » |

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1880

RIASSUNTO

TITOLO I.

Spesa ordinariaCATEGORIA PRIMA. — *Spese effettive.*

| | |
|--|----------------|
| Spese generali | 1,557,100 » |
| Spese per l'esercito | 176,099,621 34 |
| | <hr/> |
| | 177,656,721 34 |
| CATEGORIA QUARTA. — <i>Partite di giro</i> | 4,088,253 62 |
| | <hr/> |
| TOTALE della spesa ordinaria | 181,744,974 96 |
| (Approvato). | <hr/> |

TITOLO II.

Spesa straordinariaCATEGORIA PRIMA. — *Spese effettive.*

| | |
|--|----------------|
| Spese generali | 20,000 » |
| Spese per l'esercito | 6,110,000 » |
| Spese per le fortificazioni a difesa dello Stato | 3,200,000 » |
| | <hr/> |
| TOTALE della spesa straordinaria | 9,330,000 » |
| (Approvato). | <hr/> |
| INSIEME — Spesa ordinaria e straordinaria | 191,074,974 96 |
| (Approvato). | <hr/> |

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1880

PRESIDENTE. Si rilegge ora l'articolo unico del progetto di legge:

Articolo unico.

Sino all'approvazione del Bilancio definitivo di previsione per l'anno 1880, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della Guerra, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.

Trattandosi di articolo unico si rimanda la votazione allo scrutinio segreto.

Leggo il risultato della votazione del progetto di legge intitolato: Dotazione della Corona.

Votanti 79

Favorevoli 79

Il Senato approva all'unanimità.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle 2, col seguito dell'ordine del giorno d'oggi.

La seduta è sciolta (ore 4 50).

XIV.

TORNATA DEL 26 GIUGNO 1880

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

SOMMARIO. — *Congedi* — *Presentazione di quattro progetti di legge: 1. per la leva militare dei nati nel 1860; 2. per la facoltà al Governo di servirsi di ufficiali del Genio di milizia mobile o di complemento; 3. per lo stato di prima previsione della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione; 4. per lo stato di prima previsione dell'entrata* — *Convalidazione dei titoli del nuovo Senatore comm. Giuseppe Borselli* — *Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge: Stato di prima previsione della spesa del Ministero delle Finanze, per l'anno 1880; Stato di prima previsione della spesa del Ministero del Tesoro, per l'anno 1880; Stato di prima previsione della spesa del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, per l'anno 1880; Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra, per l'anno 1880* — *Discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Interno, per l'anno 1880* — *Discorso del Senatore Zini* — *Osservazioni del Senatore Pantaleoni* — *Risposta del Ministro dell'Interno* — *Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri dell'Interno, delle Finanze, della Guerra e della Marina. Più tardi interviene il Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, **CHIESI** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Atti diversi.

Domandano un congedo, il Senatore Araldi-Erizzo di un mese, per motivi di salute, ed il Senatore Pescetto pure di un mese, per motivi di famiglia, che viene loro dal Senato accordato.

Presentazione di quattro progetti di legge.

PRESIDENTE. l'onor. Ministro della Guerra ha la parola.

BONELLI, Ministro della Guerra. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge,

già votato dalla Camera dei Deputati, per chiamare la solita leva di 65,000 uomini sui giovani nati nel 1860.

Ho pure l'onore di presentare un altro progetto di legge tendente ad ottenere l'autorizzazione di chiamare ufficiali del Genio di milizia mobile, di complemento e di riserva, non che ingegneri civili per mettere in aggiunta agli ufficiali del Genio onde fare più speditamente i lavori di fortificazioni votati non ha guari colla legge straordinaria.

Prego il Senato di voler dichiarare d'urgenza questi progetti di legge.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della presentazione di questi progetti di legge, i quali saranno stampati e distribuiti.

Il signor Ministro fa istanza che questi progetti siano dichiarati d'urgenza.

Se non vi sono opposizioni l'urgenza s'intende dichiarata.

La parola spetta al signor Ministro delle Finanze.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1880

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato lo stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'anno 1880.

Ho l'onore contemporaneamente di presentare al Senato lo stato di prima previsione dell'entrata dello stesso esercizio 1880.

Prego il Senato di voler consentire che questi due progetti di legge siano trasmessi d'urgenza alla Commissione permanente di Finanze.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Ministro delle Finanze della presentazione di questi due progetti di legge, i quali saranno stampati e distribuiti.

Il sig. Ministro domanda altresì che questi due progetti di legge siano dichiarati d'urgenza.

Se non vi è opposizione, l'urgenza s'intenderà accordata.

Convalidazione dei titoli del Senatore comm. Borselli.

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori.

Il Senatore Amari, Relatore, ha la parola.

Senatore AMARI, *Relatore*. Signori Senatori. Con reale decreto del 15 febbraio di questo anno venne nominato Senatore del Regno il comm. Giuseppe Borselli, in base alla categoria 21^a dell'art. 33 dello Statuto.

La Commissione, esaminati i titoli che ha presentati il nuovo nominato, ha riconosciuto che si trovano adempite le condizioni prescritte dall'accennato articolo in ordine al pagamento di un'imposta superiore alle lire tremila da più di tre anni dalla sua nomina.

E constando del pari che il comm. Borselli ha superato di gran lunga l'età prescritta pure dallo Statuto, la Commissione per mezzo mio vi propone di convalidare la sua nomina a Senatore del Regno.

PRESIDENTE. È aperta la discussione sulle conclusioni della Commissione.

Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti le conclusioni della Commissione.

Chi intende approvare queste conclusioni della Commissione è pregato di sorgere.

(Approvato).

Si procede ora all'appello nominale per la

votazione a squittinio segreto dei progetti di legge votati nella seduta di ieri.

(Il Senatore, Segretario, Verga fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte a comodo dei signori Senatori che sopravverranno.

Discussione dello Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'anno 1880 (N. 21).

PRESIDENTE. Si procede alla discussione dello Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'anno 1880.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge l'articolo unico:

Articolo unico.

Sino all'approvazione del Bilancio definitivo di previsione per l'anno 1880 il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'Interno, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Sono iscritti gli onorevoli Senatori Zini e Pantaleoni.

La parola spetta all'onor. Senatore Zini.

Senatore ZINI. Signori Senatori. Corre ben oltre un anno dacchè in questa stessa ricorrenza della discussione del Bilancio di prima previsione del Ministero dell'Interno (discussione in quest'anno sospinta appunto oltre ogni previsione) io mi ebbi l'onore di tenere ragionamento in quest'alto Consesso sulle condizioni dell'Amministrazione dell'Interno, e di rilevare fin d'allora che, a mio avviso, le non mi parevano nè felici, nè promettenti di più felice indirizzo.

Poco dianzi aveva pigliato il reggimento dell'Amministrazione dell'Interno lo stesso odierno Ministro, onorevole Depretis; il quale colla sua consueta cortesia, sorgendo a rispondere alle mie povere osservazioni, incominciò per esprimere una certa meraviglia del trovarmi in campo ostile al suo Ministero. Poi si lagnò di che io avessi fatto una specie di rassegna storica delli gesti dei Ministeri cessati, dall'ul-

timo, dirò così, rivolgimento parlamentare in poi, onde la sua Parte era venuta al potere.

Infine, sempre cortese, osservò che io proseguiva un ideale di reggimento. - il che valeva quanto dire, che se nel campo dell'astratto, io poteva avere svolto coi miei criteri una bella tesi accademica, nel campo pratico io mi rivelava, non dirò un ingenuo, non dirò un poeta, ma certamente un inesperto delle cose di governo.

Mancò il tempo a replicare: e fu buona ventura per tutti, ma specialmente pel Senato, del quale avrei dovuto sforzare oltre ogni misura l'indulgenza benevola di che mi aveva onorato.

Tanto per altro potei dire, scusarmi alla meglio, e sommariamente - della rassegna storica - di che la logica stessa dell'argomento mi aveva tratto a dover li per li rassegnare tutte le fasi principali e li gesti di que' Ministeri, dopo che per i casi del 1876 solennemente si era annunziato e promesso un novello indirizzamento, a mio avviso disdetto in pratica.

Quanto all'ideale (ne abbiamo tutti un poco d'ideale) io mi confessai e mi riconfesso in colpa del proseguire questo ideale. E certo questo ideale mio in materia di governo è chiaro e semplice come una formula matematica!

Il mio ideale è il culto della legge, la sua osservanza rigida, scrupolosa, superstiziosa.

Nell'osservanza della legge soltanto io trovo la difesa contro l'arbitrio, che ho sempre detestato.

E l'arbitrio, o Signori, ed io lo temo sotto tutte le forme, e lo temo forse più quando ne apparisce larvato di forme, per così dire liberali, di quello che quando si manifesta aperto, assoluto.

L'arbitrio assoluto, tutti lo conoscemmo: non pochi di noi ne assaggiarono; e non mette conto ragionarne.

L'arbitrio mascherato, larvato, certamente non è sempre facile ad essere riconosciuto, e però è talvolta più difficile da combattere; ma per gli Stati non è meno pericoloso; poichè se l'arbitrio assoluto condusse i Governi che se ne valevano alla perdizione, l'arbitrio mascherato con forme liberali conduce per lo meno i Governi alla confusione ed alla scomposizione.

Del trovarmi in campo ostile, fin d'allora dissi e ripeto oggi: io sono fuori dalla politica

militante: però io non era, come non sono, nè ostile, nè partigiano; anzi dirò di più, dirò cosa nota: io avrei desiderato di dar favore allo indirizzamento del Governo rinnovato. E qui ricorderò le parole di un illustre Collega autorevolissimo, della cui benevolenza io altamente mi onoro e mi conforto, voglio dire dell'onorevole Collega Senatore Saracco. Il quale appunto, in una delle tornate, parmi del gennaio di quest'anno, ebbe presso a poco a dire al Ministero: « Ma sicuro; se io fossi stato nella Camera elettiva il 18 marzo 1876, avrei dato il mio voto all'ordine del giorno che vi portò al potere ». Ed io schiettamente dirò altrettanto.

Tanto è vero, che io non mi proponeva punto di schierarmi nel campo avverso a quelle Amministrazioni le quali hanno tenuto il potere dal 1876 in poi - E non ripeterò quel detto volgare: *amicus Plato, sed magis amica veritas*; ma dico anzi che io aveva una particolare riconoscenza all'onorevole Ministro dell'Interno, perchè appunto in quel primo tempo, poco dopo che egli ebbe assunto la somma del potere, come Presidente del Consiglio, fui per lui onorato di un cortesissimo invito. E ricordo come egli schiettamente, alla buona, mi pregasse di dare aiuto, per quanto le mie poche forze lo permettessero, alla nuova Amministrazione: ed io, riconoscente della cortesia e con tutta semplicità dell'animo, senza farmi pregare, assentii e mi profferii. Inutile qui di rammentare le vicende del meschinissimo aiuto chiesto e dato; onde fui ben presto dispensato: chè questo non torna nel conto. Mi parve di avere a ricordare e prendere le mosse da questi precedenti, per iscusarmi della quasi indiscretezza onde sono tratto a ritornare in quest'anno su quello stesso argomento e a domandare d'intrattenerne il Senato.

Mi è parso di avere quasi un impegno morale. Infatti, essendomi avvenuto nello scorso anno di portare sull'Amministrazione dell'Interno talune censure che l'onorevole Ministro chiamò troppo severe, anzi un po' acerbe, mi parrebbe quasi di mancare a me stesso; se in quest'anno non avessi a dichiarare quel che ne penso dopo il nuovo periodo di prova di un reggimento, sul quale io aveva portato un giudizio che, ripeto, fu trovato più che severo, acerbo.

Detto questo, a mo' di esordio per non tediare da vantaggio il Senato, io entrero' addirittura in argomento, e farò breve rassegna delle cose che a mio avviso in questa Amministrazione non rispondono alla giusta aspettazione, al desiderio che abbiamo tutti del migliore suo andamento.

Mi duole di avere ad annoiare il Senato per ricordare certe mie parole dell'anno scorso; ma è necessità per toccare al subietto.

L'anno scorso cominciai dal protestare che non entrava punto a cimentarmi, a discutere dei grandi principj di governo, delle grandi riforme, della parte, dirò, scientifica, speculativa dell'Amministrazione; ma che io mi teneva invece nel modesto campo della pratica, come quello del quale io aveva qualche po' di cognizione e di esperienza.

Quindi cominciai dal toccare dell'Amministrazione propriamente organica; e le mie prime censure (se censure erano) si portarono sull'ordinamento interno di questo Ministero. Non ripeterò quelle prime censure, dirò anzi che per quanto ne so, per avere più udito che veduto (giacchè non credo da più anni di aver posto piede una sola volta nè in questo, nè in alcun Ministero), ma in somma per quello che n' ho risaputo, essersi fatto un notevole miglioramento degli ordini e dello andamento di questo Dicastero: sparita od almeno scemata di assai quella confusione, la quale io attribuiva l'anno scorso al Gabinetto del Ministero dell'Interno che io in quelle condizioni giudicava *pianta parassita*, invadente e soperchiante a danno degli speciali servizi. Il Gabinetto portava confusione; specialmente per attribuirsi l'autorità, per richiamare a sè la trattazione e la risoluzione di affari spettanti ai rispettivi uffici delle varie Divisioni.

E l'onorevole Ministro dell'Interno rispose: dello aver già ridotto il Gabinetto ai minimi termini e ricondotto al suo vero ufficio, onde quale fosse stato prima di lui, d'allora innanzi quella confusione d'ingerimento non si rinnoverebbe più.

Non credo che il gabinetto sia stato di molto ridotto; se non erro, è ancora numeroso e rifornito, quasi un piccolo Dicastero; a capo del quale, come già da qualche anno si pratica, non istà più un impiegato subalterno, ma niente meno che un Prefetto, del quale necessariamente

si lascia scoperta la relativa provincia. Ma già anche di questo fu discorso, ed io non tedierò il Senato col riandare ora su questa materialità di servizio.

Per altro il Gabinetto conta ancora 15, 16 o 18 impiegati; numero, a mio avviso, enorme, poichè le sue attribuzioni sono semplicemente ristrette, stando a quel che ne diceva l'onorevole Ministro dell'Interno, al carteggio riservato del Ministro ed alla trattazione degli affari più delicati, alla distribuzione delle onorificenze e poco altro.

Non farò confronti fra le usanze antiche e le moderne. Ciascun Ministro, ciascun'Amministrazione si piglia, e lasciamo pure abbia, una certa libertà di azione, non fosse che per sperimentare taluna nuova forma di ordinamento del servizio interno. Però di buon grado lascio questa questione del Gabinetto, ormai fatta inutile e sazievole - E di un altro miglioramento notevole mi giova attestare, non per esperienza propria, ma per averne udito attestare e confermare da persone degnissime di fede: cioè di che non si verifica più quello sconcio, onde i capi di servizio, i capi delle provincie erano obbligati ad aspettare giorni intieri per arrivare ad ore indiscrete, impossibili, fino ai penetranti; dove il Ministro quasi sempre si serbava alle conferenze coi parlamentari, o tenevasi rinchiuso a... che so... della politica avvenire! Ora l'on. Ministro è di facile accesso; umanissimamente riceve ad ore convenienti impiegati alti e bassi, per quanto glielo concede la gravezza delle sue cure ed anche la preoccupazione della sua salute. Ed alla sua cortesia giustamente si fa plauso, e ne profittano particolarmente i maggiori uffiziali; i quali possono vederlo, parlargli, spiegarsi, prendere da lui la direzione, il *verbo*, direi, pel governo della cosa pubblica, particolarmente per le provincie.

Questo è già buono: ma non è tutto; anzi è ben poco in confronto al molto che lasciava a desiderare - sempre ad avviso mio - lo stato di quell'Amministrazione nel suo organismo interno.

Io ricordo di avere soprattutto rilevato di quella questione di convenienza gerarchica, rispetto a' Prefetti *comandati*, a cagione dei capi di provincia obbligati a ricevere ordini da uffiziali che rivestono un grado eguale al loro, e quasi sempre per la ragione dell'anzianità di una classe inferiore.

Rammento di avere insistito l'anno scorso perchè fosse tolto siffatto sconcio di questi Prefetti comandati, onde a senso mio gli altri debbono sentirsi urtati.

Ed è naturale. Non immiserirò la questione col parlare delle indennità, onde sono largamente gratificati i Prefetti comandati; perchè già ne toccai l'anno scorso, e vi contrapposi dei raffronti tratti dalla *istoria antica*, ora facilmente dimenticata. Non la immiserirò, quantunque la spesa per questa indennità sia già notevole, a carico sempre della stessa cassa e della stessa borsa; sulla quale poi si fanno o si vogliono fare di rigide economie. Lasciamo la questione dell'indennità e limitiamoci a considerare la maggiore, la questione della convenienza gerarchica.

Nel nostro ordinamento, o bene o male che ciò sembrar possa, la consuetudine ha fatto sì che i Ministri ed i Segretari generali siano uomini politici. Su di che ricordo di avere udito con moltissima compiacenza un eminente personaggio, che noi tutti conosciamo, avvisare appunto che il Segretario generale di un Ministero non mai dovrebbe essere uomo parlamentare e ne dichiarava amplamente le ragioni. E soggiungeva il personaggio autorevolissimo, che lui elevato a Ministro aveva posto condizione dell'accettare, che il Segretario generale del suo Ministero non fosse uomo parlamentare.

Ma i fatti, come si dice, si sono imposti, ed oramai la consuetudine fa legge di che Ministri e Segretari generali debbano essere uomini parlamentari. È certo però che la superiorità temporanea dell'uomo parlamentare non offende nessuno in gerarchia. Quel carattere di Senatore o di Deputato dà una specie di superiorità di convenzione sulla gerarchia; onde nemmeno il Prefetto si sente umiliato: perchè, si sa, il Segretario generale allora è come un capo temporaneo, che viene designato per ragione politica dal Parlamento e dalla Corona.

Ma questi Prefetti *comandati*, cioè chiamati dal Ministro, a ragione di antica amicizia, di simpatia, di ripiego, sia per dirigere il Gabinetto, sia per porlo a capo di quello importantissimo ufficio generale dalla pubblica sicurezza, urtano la giusta suscettività dei maggiori ufficiali e in particolare dei Prefetti.

Notate bene poi che, ad esempio, questa Direzione generale di pubblica sicurezza non è

nell'organico. Orbene, se si giudica necessario, utile, conveniente lo aggiungere la Direzione generale di P. S., avrei un Direttore generale, se si vuole questo servizio autonomo; ma, in nome di Dio, perchè non si presenta una legge, perchè non si pone sull'organico? No, Signori. Si fa per decreti: si fa per ripieghi; ed è così che gratuitamente si offende il decoro ed anche l'autorità dei capi delle provincie, segnatamente degli anziani e di quelli che si trovano a capo delle più cospicue.

Si dirà forse che i provvedimenti che emanano da cotesti ufficiali intromessi si firmano *per il Ministro*. Lo so anch'io; ma il Ministro che loro delega tanta parvenza di autorità, conosce e può conoscere come ne usino in tutti gli atti questi suoi delegati? E chi non sa poi, quando uno di questi, come si dice, senza propria responsabilità, dà in qualche papera, che il Ministro è tratto quasi di necessità a sostenerla? È ciò che avviene appunto; perchè in queste condizioni l'uffiziale si trova spostato, non ha nè autorità, nè responsabilità alla quale sia stato portato dalla natura del servizio gerarchico; ma rileva dalla volontà e dal favore del Ministro. Insomma le conseguenze sono queste, che l'autorità vi scapita molto e il servizio corre a ventura.

Non solleverò altre questioni, perchè dovrei addentrarmi sovra di un terreno molto ampio; e manca il tempo e l'opportunità. Ma ridirò della questione per l'organico dei Prefetti. A questo proposito ridirò che noi abbiamo 69 provincie e che molti sono più i Prefetti delle Prefetture.

Nell'anno scorso i Prefetti, tra in attività, in servizio e in aspettativa o disponibilità erano 82 od 83. In questo anno sono ancora 77. Questo eccesso è avvenuto, fu detto, in conseguenza del nuovo indirizzo dell'Amministrazione. Il Ministro dichiarò di aver dovuto fare dei cambiamenti; l'onorevole Ministro Depretis soggiunse che anzi il Ministero aveva degli impegni, delle promesse a giustificare certe nomine, certe surrogazioni, certe aggiunte. *Impegni e promesse* veramente a me giustificavano nulla; ad ogni modo noto il fatto che sono molto più i Prefetti che le Prefetture. Quelli in più sono in aspettativa o in disponibilità. Non tornerò sopra quella questione delle disponibilità per i Prefetti.

Il Senato ricorda che nello scorso anno io

disputai col testo della legge alla mano la legittimità di questo provvedimento.

Non v'insisterò senza alcun frutto in questo anno; è certo però che ormai sono passati quattordici o quindici mesi dal discorso dell'anno scorso ed anche in questo anno, non ostante che qualche Prefetto sia stato collocato a riposo, abbiamo sempre un eccesso di Prefetti; e quello che è doloroso abbiamo che Prefetti valenti e volenterosi sono mantenuti in aspettativa o disponibilità, intanto che se ne nominano dei nuovi.

Or bene, anche intorno a questo rispetto, mi permetta l'onorevole Ministro dell'Interno, che glielo dica, la cosa è tutt'altro che bene avviata.

Di taluni Prefetti in aspettativa od in disponibilità io sono persuaso che l'onorevole Ministro si sarà ragionevolmente capacitato della non dirò impossibilità, ma forse della non convenienza di richiamarli in servizio. Ma egli ha troppo elevatezza d'ingegno e di cuore per non riconoscere del pari, dico, come tali altri dovrebbero anzi essere richiamati in servizio; e lo dovrebbero perchè immeritatamente ne furono allontanati; e lo dovrebbero anche nell'interesse del servizio, perchè questi valentuomini ben conoscono il loro mestiere.

Sgraziatamente quelle *promesse*, quegli *impegni* che l'onorevole Ministro ricordava l'anno scorso, quasi a scusa (mi permetto dirlo perchè proprio sonavano a scusa), sgraziatamente, dico, sembra siansi riaffacciati anche in quest'anno, per fare impedimento; anche in quest'anno sono scusa, pretesto o ragione al Ministro per non richiamare quelli che dovrebbero essere richiamati, a ragione, dice, del non avere dove collocarli.

L'anno scorso io ebbi a rilevare all'onorevole Ministro Depretis, di che il suo Ministero avesse presentato la legge sulle *incompatibilità parlamentari*, e ci avesse tanto insistito finchè fu votata presso a poco quale era stata domandata.

Fra le più importanti disposizioni di tale legge vi è quella di non nominare a carica stipendiata dallo Stato i membri della Camera elettiva, se non sei mesi dopo la cessazione del loro ufficio di Deputati. L'onorevole Ministro mi oppose, è vero (e già me lo era opposto io stesso), che la legge non era ancora an-

data in vigore. Ma insomma non poté disconoscere, il signor Ministro, che sussisteva già una specie di vincolo morale: il Governo principalmente si era come proibito a sè di valersi di questa facoltà di nominare Deputati a carica stipendiata, dal momento che aveva tanto insistito nel far ammettere quella importante e liberale disposizione. Pertanto l'onorevole Ministro si schermì opponendo che si trattava di un solo caso, pel quale il Ministero aveva quei tali *impegni*, quelle tali *promesse*; e che infine l'eletto non aveva fatto cattiva prova.

Ma per questa specie di attenuante invocata, lo stesso onorevole Ministro indirettamente riconosceva che sarebbe stato meglio di non averlo fatto.

Or bene, dopo quella disputazione, l'onorevole Ministro nominò Prefetto un altro Deputato! Forse che gli sopravvennero di quegli *impegni*, di quelle *promesse* che, pare a me, dovrebbero mettersi da parte quando si tratta dell'interesse dello Stato, quando si tratta della moralità dei servizi, quando si tratta di non gettare lo sconforto, lo scetticismo in questa gerarchia; la quale poi, in fine dei conti, è quella sulla quale si muove e poggia l'amministrazione?

E per vero, come è possibile il poter fare assegnamento sopra lo zelo degli impiegati, a danno dei quali si fanno tali... non so quasi come chiamarle... di queste passate?

E dopo tante proteste, da capo, un'altra nomina di quella ragione?

E di queste scorrezioni, pur troppo, se ne sono commesse diverse. Ad esempio, io osservava l'anno scorso certe nomine, certe promozioni accordate, certi traslocamenti fatti in *extremis*. Ed anche qui ricordo l'onorevole Ministro che se ne scusava perchè... via... ne avevano fatto di consimili gli antecessori.

In verità non era e non è questo buono argomento; e sono persuaso che egli medesimo così ne avvisa e ne pensa... ma pur bisogna trarsene, è quella insomma una maniera di finire il discorso. A questo proposito io gli ricorderò un decreto col quale, *dopo di aver date le sue dimissioni* da Ministro, nella state dell'anno scorso, a cagione di una di quelle tante crisi misteriose delle quali il Parlamento non ha mai avuto la chiave, ebbene, l'on. Ministro promosse un Prefetto dalla terza classe

alla seconda, e di più rompendo le regole dell'anzianità.

Vegga il decreto del 12 luglio!

Ora, me lo permetta, la promozione di classe era fatta fuor di tempo e di ragione. E prescindendo dal giorno nel quale fu emanato il decreto, dico che la classe non doveva essere accordata fuori della regola di anzianità, ma per titolo di rimerito. Questa è la mia idea: posso sbagliarmi, ma credo di avere in appoggio di questo il consenso di tutta la gerarchia.

La classe non mi pare si abbia a dare per favore, ma solo per anzianità. Per rimerito, per favore voi potete dare delle decorazioni, delle onorificenze: in casi speciali di grandi servigi potrete ancora rimeritare di un grado l'impiegato, ma non favorirlo della classe che non gli spetta; la quale, pare a me, non si possa mai togliere in nessun caso a cui spetta per anzianità, parendomi cosa sua, quale suo patrimonio, suo diritto; onde il toglierla per rimeritare l'uno è fare torto al terzo, anzi, più che torto, fargli offesa ed ingiuria.

Queste sono miserie, mi dirà l'on. Ministro, meravigliando come a fronte di tante altre cose importanti io possa intrattenerne il Senato. Ma queste miserie, dico io, turbano il servizio, sconcertano l'impiegato, lo rendono, lo torno a dire, scettico a danno dello Stato. Gli impiegati, dopo fatti simili, ben daranno l'opera loro materiale; ma con quale animo, se in loro viene a mancare la coscienza, la speranza, la certezza che il superiore, il capo dell'Amministrazione tenga e soppesi in equa lance i loro titoli, i loro diritti, e distribuisca a ciascuno quanto gli spetta in proporzione del servizio che egli ha prestato e dei suoi meriti speciali?

Nè mi opponga l'onor. Ministro che il Prefetto ch'egli rimeritò, innanzi tempo, di una promozione è un bravo Prefetto, che era un uomo di sua fiducia, che gli aveva prestato dei grandi servigi.

Queste sono tutte cose che io non metterò minimamente in dubbio; ma, ripeto, che egli doveva rimeritarlo senza danno dei terzi, come si rimunerano d'ordinario tali servizi, per esempio, per via di distinzione e di onorificenza, e non mai donandolo di quello che a giustizia

spettava a quello che lo precede nella carriera per la sua naturale promozione.

Io parlo del personale superiore: non entro (me ne manca il tempo) in quanto riguarda quello inferiore; ma dico: se tanto mi dà tanto, se questo fa il Ministro nell'altezza della sua dignità per gli ufficiali superiori che sono più in vista, onde facilmente può sollevarsi richiamo, ed egli essere condotto a dirne e darne conto avanti ad un Parlamento, che non si farà al disotto di lui, mentre sappiamo tutti che dei movimenti del personale subalterno non si può tenere a materiale sindacato il Ministro; perchè tranne casi speciali, questo si rimaneggia dai capi di servizio: e quello che ne sa meno, per lo più, è il Ministro?

Un'altra cosa, e questa parmi molto grave.

Io riconosco perfettamente nel Ministero in generale una facoltà discreta di scegliere tra la gerarchia e nel grado superiore, immediatamente dopo i Prefetti, chi gli paia più adatto per l'ufficio difficilissimo di Prefetto; ma intendiamoci, anche qui *cum grano salis et discretionis*.

Giova notare che il Ministero coi suoi organici provvisori statui 6 o 7 classi di consiglieri; di queste, due di consiglieri delegati di prima, cioè, e di seconda.

Io ora non intendo fare censura a quegli organici - ne parleremo a suo tempo - ma sta il fatto che ora abbiamo Consiglieri delegati di prima classe e Consiglieri delegati di seconda classe; per cui a logica, a buon senso, si direbbe spettasse ai Consiglieri delegati di prima classe la precedenza per esser nominati Prefetti.

Io intendo perfettamente che il signor Ministro non possa essere nella scelta vincolato dall'anzianità; cioè, che non sia obbligato a prendere il primo, il secondo o il terzo. Consigliere delegato, ciascuno dei quali può non avere l'attitudine per l'ufficio e la dignità di Prefetto: ma dirò a lui, come molti anni addietro ad un altro Ministro o Segretario generale: Non avrete a scendere al 76° per trovare un Prefetto.

Questo dissi in occasione che venne nominato un Prefetto il quale appunto si trovava al numero 76 dei Consiglieri, che allora erano di prima classe. Ma possibile, dissi, che prima del 76° non ve ne fosse nessuno capace di fare il Prefetto?

Dunque, io rammento all'onorevole Ministro che un Consigliere delegato di seconda classe è stato fatto Prefetto. Non è egli vero forse che tutti i Consiglieri di prima non solo sono danneggiati, ma ne sono sopraffatti, ne devono essere umiliati?

Ora, crede l'onorevole Ministro di giovare di questa ragione al servizio, di rilevare la virtù della Gerarchia?

Anche lasciando in disparte i grandi principî dell'equità, della giustizia, e preoccupandoci solo dell'interesse del servizio, dico, torna all'onorevole Ministro che la prima categoria degli ufficiali superiori chiamati, a rarità di casi, all'onore di capi di Province, si vegga di questa ragione sopraffatta?

Mi ricordo l'anno scorso di aver rilevato il fatto di una nomina leggermente avventurata, sortita sgraziatamente, e della quale le conseguenze tornarono a danno di molti: dico di tale giovane inesperto, tolto a questore della prima città d'Italia. Trovato minore dello ufficio (questo tutti sanno) fu tolto di là, e perchè non iscemasse di stipendio fu riportato ad una classe di Sottoprefetti, onde passò sul capo a 120 de'suoi colleghi!

Questo fatto lo seppero tutti. Ma se avevate sbagliato nello elevare a caso cotesto giovine ad un'ufficio, pel quale non aveva alcun titolo, o che l'errore del Ministro dovevanlo pagare i 120? Così, tra i Consiglieri delegati di prima, non è possibile non fosse alcuno capace e meritevole di esser nominato Prefetto; ed in ogni caso era proprio il caso di ricercare e vedere in quelli che stavano in disponibilità, in aspettativa, in quelli che dovevano essere richiamati.

Io non faccio questione di persone, ma vi sono fatti e persone sulle quali l'opinione pubblica si è pronunciata.

Il Senato ricorderà il processo di Siena, a proposito dei fatti di Arcidosso; il quale ha messo in luce meridiana che il Ministero si condusse in quest'affare, e prima e poi, dirò, scorrettamente, improvvidamente, e rispetto al Prefetto in causa non giustamente! Il Ministro, non so come e perchè, ma certo si trovò ingannato e tratto in errore dai suoi subalterni. Ciò fu da tutti compreso per il fatto strano di quelle relazioni addoppiate, relazioni sopra relazioni. E chi scrutasse attento, bene tro-

verebbe la chiave di certe stonature, e di una artificiosa esposizione, onde il risultato fu il collocamento in aspettativa di quel Prefetto. Il qual provvedimento fu di giunta inflitto in un modo sconcio, perchè s'inventò una forma strana, sconveniente e sciocca per motivarlo. Chi udì mai del collocare in aspettativa un Prefetto *d'ufficio per motivi di salute*? Alla ingiustizia faceva compenso la insipienza.

Or bene, questo Prefetto, il quale è stato completamente scagionato dalle risultanze del processo di Siena, questo Prefetto, dico, che è pure dei veterani e valenti, si trova ancora in aspettativa, mentre di nuovi sono stati nominati da quell'epoca ad oggi, ed anche dopo il processo di Siena!

In verità dalla elevatezza dell'on. Depretis e dal suo cuore mi sarei aspettato ben altro, ed avrei sperato anche meglio dalla sua esperienza in questa, che è pur cosa di governo.

Ma, o Signori, quale autorità, quanta riputazione non acquisterebbe il Governo, quando veramente riparasse certe solenni ingiustizie, invece (mi si passi l'espressione) di sacrificare i poveri impiegati per gratificare i grandi signori della politica?

E, dico, andando avanti di questo passo dove andiamo?

Io lo so bene.

In fatto di Prefetti, l'ideale di certi Ministri, fors'anco dell'onorevole Ministro Depretis (non è vero?) sono i Prefetti docili.

Anche su questo tema ci troviamo perfettamente in disaccordo.

I Prefetti docili lo condurranno dove l'hanno condotto nella ultima campagna elettorale.

Parlo di cose che sono a saputa del pubblico. Non sono questioni personali, sono fatti notori, attestati dalla storia contemporanea.

Abbiamo veduto dove conducano queste docilità. Hanno condotto per esempio un Prefetto a iscrivere all'ultima ora, nelle liste elettorali politiche, 600 o 700 individui, non so se guardie di sicurezza, carcerarie o daziarie, violando manifestamente la legge, e tirandosi addosso una sentenza della Corte di appello, che immediatamente ordinò fosse cancellata quell'iscrizione illegale.

Se questa manifesta docilità ad istruzioni superiori abbia dato rilievo ed autorità e ripu-

tazione al Governo, me lo dica l'onor. Ministro dell'Interno.

Ma ve ne sono tanti degli esempî di queste pericolose docilità e di ogni maniera e ragione; e appena è lecito toccare di qualcuna più rimarchevole.

Vediamo questa.

Una legge di iniziativa parlamentare fu presentata per togliere un Comune da un Mandamento e aggregarlo ad un altro, il quale fa parte di un collegio elettorale diverso dal primo. Come fosse, come non fosse, questa legge recò a conclusione della dispositiva una formola nuova, mai più usata; cioè, in luogo di dire che l'aggregazione era « a tutti gli effetti amministrativi e giudiziari, » fu scritto: « a tutti gli effetti di legge ».

Nessuno l'avvertì, nemmeno in Senato, dove io stesso ebbi l'onore di esserne Relatore.

Poco dopo si annunziarono le elezioni generali.

Il Ministero, ossequente alla legge, interrogò il Consiglio di Stato se *gli elettori del Comune passati dal Mandamento A al mandamento B, dovessero votare nell'antico collegio, o in quello dove è compreso il Mandamento al quale erano stati dianzi aggregati.*

Il Consiglio di Stato per la Sezione dell'Interno opinò che la circoscrizione elettorale non era mutata, e ne diede le ragioni che io non ripeterò al Senato, bastando questa, che la circoscrizione elettorale politica è determinata dalla legge per la tabella allegata ad essa, e che per mutarla o modificarla occorre una legge ed una disposizione espressa nel caso, che modificasse la circoscrizione dei due collegi.

Il Ministero non si tenne pago del parere della Sezione, e domandò il parere del Consiglio a Sezioni riunite.

E il Consiglio Generale all'unanimità credo, meno uno o due voti, confermò il primo parere.

Dopo ciò che cosa avvenne? Accadde che un Prefetto il quale era stato traslocato tre mesi prima da un'altra provincia a quella dove esiste precisamente il Comune disgregato ed aggregato in questione (e dond'egli è nativo, e dov'egli è principale censito, e però autorevolissimo), questo Prefetto, dico, il quale non poteva ignorare il parere del Consiglio di Stato, ingiunse al Sindaco del Capoluogo di Mandamento, al quale era stato unito il nuovo Comune,

di annoverare fra gli elettori del collegio per quella sezione gli elettori del Comune nuovamente aggregato.

Non valsero ricorsi e proteste di elettori contro questa enormezza; il Prefetto mantenne le sue conclusioni (e Dio gli perdoni la motivazione di quelle), e gli elettori si dovettero rassegnare e accontentarsi di fare una protesta; la quale non ha avuto alcun effetto pratico, perchè l'eletto non avrebbe avuto bisogno dei voti di quel Comune per raggiungere la maggioranza legale dei suffragi.

L'onorevole Ministro dell'Interno sa meglio di me queste cose, e sa a cui profittarono o dovevano profittare quei voti, e sa i rapporti di deferenza e d'intimità che si aveva ragione di presumere corressero fra il Prefetto ed il candidato. Queste sono enormezze. Come? mentre che il Ministero domanda l'avviso al Consiglio di Stato, e trova tanto grave il dubbio che ne domanda un secondo a Sezioni riunite, e lo ha conforme al primo; il Prefetto si arbitra di dare una disposizione contraria ad un solenne, autorevolissimo responso: disposizione che in certo modo esercita una specie di pressione; e quasi ciò non bastasse non dà passo ad un ricorso? Nè v'è da supporre che il Prefetto non sapesse del parere del Consiglio di Stato. Sapevalo, perchè un giornale del luogo tosto ne aveva pubblicato il sunto, riproducendolo da uno de' diari più riputati della Capitale. Ma si trattava di un Segretario generale candidato! A me par di sognare.

Non parlerò di altri casi; non parlerò del leggendario Prefetto di Bari e di altri. Ma, Signori, queste *docilità*, le quali forse - anzi senza forse - avanzano il pensiero del Ministro, giovano forse all'autorità? Giovano alle istituzioni?

No, o Signori; chi dà autorità al Governo, chi rileva la forza delle istituzioni, è il Prefetto austero (sia pure il Prefetto indocile, io lo chiamerò Prefetto ideale); quello cioè che ricusa di far cosa contraria alla legge, contraria allo spirito delle istituzioni; quello che in questi casi si rifiuta di spalleggiare candidature e di prestarsi a certi maneggi di pressione o d'intimidazioni, e di spendere di lusinghe di promesse e di argomenti ancora peggiori, per premere sull'urna e farne uscire il candidato ufficiale.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1880

DEPRETIS, *Ministro dell' Interno* (interrompendo). Non vi sono candidati ufficiali.

Senatore ZINI. Non vi sono candidati ufficiali, m'interrompe l'onorevole Ministro; io rispondo: non si pubblicano già per iscritto le candidature ufficiali, ma ci sono candidati ufficiali di fatto. E, vivaddio, nel caso che ho indicato, come mi si negherà che non fosse un candidato ufficiale un Segretario generale?

DEPRETIS, *Ministro dell' Interno*. È l'antico Deputato di quel Collegio elettorale e non il candidato ufficiale.

Senatore ZINI. Io non discuto della persona, dico della carica, che gli attribuiva un carattere specialissimo come candidato; e del resto, onorevoli Signori, non è questo solo il caso d'ingerenza governativa: ben altri ne soccorrono....

DEPRETIS, *Ministro dell' Interno*. Ma li dica pure, li dica.

Senatore ZINI. Non li rassegnò, perchè tedierei il Senato. Del resto, o chi ne dubita? mi basta quel che ho detto per poter affermare che il Prefetto nel caso di Prignano fece una maniera di pressione.

Del resto, se io dovessi raccontare tutto quello che so, non mi basterebbe nè un giorno, nè due: e qui proprio ne calzerebbe quello del Poeta:

« Si prima repetens ab origine pergam

« Ante diem clauso componet vesper Olympo ».

DEPRETIS, *Ministro dell' Interno*. Dica pure.

Senatore ZINI. Dirò un altro fatto, avvenuto poco lontano e quasi nello stesso luogo.

Anche qui si tratta di un candidato ufficiale, candidato ufficiale portato nelle elezioni amministrative. Si ricorre contro la sua elezione perchè la si ritiene incompatibile colla carica che riveste. Il Prefetto rifiuta l'autorizzazione per convocare in adunanza straordinaria il Consiglio comunale che doveva pronunziare sul ricorso!! Si trattava di un Segretario generale, la cui ineleggibilità fu poi giudicata dalla Corte di appello! Ma intanto quel signor Prefetto...?

Come si vede, sono cose che basta annunziare per determinare cosa significhino!

Io credo che l'onorevole Ministro non le conosca tutte, credo che gliele abbiano nascoste e travisate...

DEPRETIS, *Ministro dell' Interno*. Ma me le

dica: m'informerò, verrò a rispondere e porterò prove degne di fede; certo se mi porta qui improvvisamente tutti i casi che vanno al Consiglio di Stato è impossibile che io possa rispondere subito.

È una novità questa.

Senatore ZINI. L'onorevole Ministro mi diceva che non vi erano candidature ufficiali. Ne vuol proprio una officialissima?

Non più tardi dell'estate scorsa una candidatura *più che ufficiale* fu portata in un collegio; quella niente meno dell'onorevole Presidente del Consiglio (mi dispiace di doverlo dire in sua assenza) nel collegio di Chieti, non già in occasione delle elezioni generali (chè in tal caso non avrei nulla a dire, anzi troverei naturale, giustissimo che i signori Ministri tentino di procacciarsi l'onore di una doppia, di una triplice, di una quadruplica o quintuplica elezione, a testimonianza della fiducia del paese), ma in occasione di una semplice riezione in seguito alla nomina di Ministro.

Il Presidente del Consiglio, che lascia portarsi candidato in altro collegio che non il suo, dove è necessariamente rieletto, per contrapporre il suo nome a quello di un illustre magistrato, solo perchè portato dalla Opposizione; domando io se più scoperta e più immane può manifestarsi la ingerenza governativa nelle elezioni?

Queste sono cose che si mostrano e non si dimostrano; sono assiomi.

Mi spiace che l'onor. Presidente del Consiglio non sia presente...

DEPRETIS, *Ministro dell' Interno*. È ammalato.

Senatore ZINI... poichè sarei proprio stato contento di indirizzare a lui questa osservazione. E ne avrei di altre...

DEPRETIS, *Ministro dell' Interno*. Le conti, le conti pure.

Senatore ZINI. Il signor Ministro dell' Interno mi dice che le conti, ed io ne ho già raccontate parecchie. (*ilarità*) Non ho raccontato già quelle che so di mio, ma quelle che sono pubbliche.

Se questa, ad esempio, del Presidente del Consiglio non è candidatura ufficiale, pressione elettorale, se non è ingerenza, che cosa s'intenderà dunque per ingerenza, per candidatura ufficiale, per pressione elettorale?

Non si vide mai nè Thiers, nè Guizot, tentarne di queste: portare la loro candidatura

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1880

in più collegi nella occasione della rielezione per essere nominati Ministri...

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno*. Sono strane teorie queste! Thiers fu portato perfino in dieci dipartimenti!...

Senatore ZINI. Sicuro; nelle elezioni generali.

Del resto, onor. Ministro, veda, Ella che mi contraddice... i Prefetti stessi sono tratti da questo ambiente, da questa atmosfera a confessare essi medesimi di parteggiare! Dico parteggiare, non mi sbaglio - *parteggiare!*

Io ho sempre creduto che i Prefetti fossero Prefetti dello Stato. Io ho sempre creduto che chi riveste quest'altissima carica si debba spogliare di ogni idea partigiana, e non veda altro che il servizio pubblico. Io non ammetto l'idea di Prefetti ministeriali, non l'ammetto assolutamente, e non l'ho mai ammessa.

Ora noi abbiamo i Prefetti partigiani; e documenti pubblicati non è molto attestavano d'un Prefetto (non ne disconosco altronde i meriti ed i servigi) *contristato* per elezioni riuscite contrarie al SUO PARTITO! Il partito del Prefetto!?

Ora torno a dire: ma pensate, Ministri o Prefetti, di fare dell'autorità a questo modo? - domando venia pel barbarismo - Niente affatto: questa è confusione, e forse non altro! L'autorità si acquista coll'austerità non solo dei procedimenti, ma dei principî. Ed io che parlo, non lo dico per vantarmi ma per dare onore a quei valentuomini di Ministri che le rispettarono, più di una volta mi occorre di contrapporre nette ricusazioni a qualche tentazione in questa materia, alla quale erano stati forse tratti - chi sa - per la consuetudine. Io che parlo, ripeto, Prefetto mi ricusai non solo di promuovere o di combattere candidature, ma perfino di mettere una barca a disposizione di certi elettori perchè andassero a votare pel loro candidato, che era il Segretario generale dell'Istruzione Pubblica. E qui in questo Consesso vedo taluno, della cui amicizia molto mi onoro, il quale potrebbe attestare del mio rigorismo per non ammettere, non dico ingiunzioni, ma semplici raccomandazioni, appunto di favorire o sfavorire candidature politiche.

L'azione del Prefetto, a mio avviso, non si deve manifestare colle circolari ai Sindaci o col convocarli, e col promettere croci, sussidî, favori, vantaggi d'ogni maniera, e perfino grazie di reati desiderate per famiglie di elettori, cioè

con lo sforzare la mano della Giustizia, facendole accordare... Ma, sicuro, si è fatto anche questo...

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno*. In altri tempi forse.

Senatore ZINI. Non tanto lontani. Forse solo pochi mesi or sono.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno*. Abbastanza lontani.

Senatore ZINI. Non tanto lontani. Ripeto, è questione di mesi. Dunque io onoro que' Ministri che non si sdegnarono de' miei rifiuti, tuttochè forse a prima que' valentuomini dovesero provare non poca contrarietà di una resistenza. Ma essi riconobbero l'aggiustatezza, l'austerità di questo rifiuto. Dell'ingerenza dei Prefetti nelle elezioni, io l'intendo come Guizot (il quale parlava bene, sebbene poi razzolasse male), cioè, che i Prefetti devono sapere procacciarsi tanto di autorità morale, da farla ricercata, desiderata, consultata; vale a dire, che gli elettori medesimi siano tratti spontaneamente quasi a trovare nel Prefetto un consigliere, un appoggio, una guida. Ma da questo al Prefetto che va in piazza a cercare il candidato, quale differenza!

Io ricordo che nel 1869, portandomi candidato a Guastalla, al Prefetto della provincia il quale mi fece cortesemente suggerire di pubblicare il mio programma, risposi non occorrere, poichè in quella piccola cerchia il mio nome, abbastanza conosciuto, era già il programma.

« Ma io la voglio appoggiare », insisteva il Prefetto. - Per carità, non mi appoggi, risposi. -

E siccome insisteva, protestai di non volere assolutamente essere raccomandato nè appoggiato dal Prefetto!

Ma non andiamo più oltre, perchè, lo capisco, a quest'ora ormai la ingerenza del Governo nelle elezioni politiche è radicata, inveterata, fatta quasi malattia endemica, tanto che non ce ne libereremo mai più.

Siamo al punto, torno a dire, che l'ingerenza del Governo è un ablativo assoluto: giusto come la faccenderia parlamentare.

Nell'anno scorso ebbi a lamentarla altresì, e Dio sa come e quanto: l'onorevole sig. Ministro, volendo pur darmi sulla voce, contrappose anche qui le attenuanti per iscemare la gravità della infezione.

Dico infezione, poichè non trovo altro termine, altro vocabolo più proprio ad esprimere il fatto

e gli effetti: ed io credo fermamente che gli ordini costituzionali con questo spostamento, anzi scomponimento di attribuzioni, con questa confusione dei principi e della coscienza dei rispettivi mandati, si corrompano: ed io non vorrei vederli corrompere.

Una delle cause principali dello infiacchimento delle istituzioni nostre, una delle ragioni principali per le quali nel pubblico si è diffusa quella specie di scetticismo volgare, io la trovo in ciò che si crede generalmente di non potersi ottenere nulla se non si è appoggiati da un Deputato o da un Senatore. Ora, cotesta convinzione deriva appunto da questa sfrenata ingerenza, da questa invadente faccenderia parlamentare; la quale non è niente affatto scemata dall'anno scorso a questa parte, anzi cresce sempre. Come è accaduto della ingerenza elettorale che è diventata un ablativo assoluto, tanto che gli uomini di Stato l'ammettono quasi come un fatto stabilito, altrettanto è avvenuto della faccenderia parlamentare.

Ciascuno di noi può attestare, perchè ogni giorno ciascuno di noi è molestato di quelle tali sollecitazioni. E voi avete un bel contrapporre che non vi mescolate nei Dicasteri, che nulla potete, che non conoscete, e rinviare i sollecitanti a chi di ragione. Nulla giova; chè d'altra parte si torna a scrivere, si torna ad insistere, sotto certe forme, confessando quel verbo: che se non interviene un Deputato od un Senatore non si ottiene dal Governo, dagli Uffici, non dico favori, ma nemmeno giustizia - intendiamoci, la giustizia amministrativa.

E notate, Signori: meno male se si trattasse di semplici sollecitazioni o raccomandazioni; ma ormai la faccenderia parlamentare è andata pur troppo prendendo proporzioni molto più larghe.

L'onorevole Ministro mi disse: raccontate; ebbene, io racconterò.

Non è molto un Prefetto, risparmio il nome, al quale io domandava come potesse accadere che la sua Deputazione provinciale accordasse di spesso a' Comuni di eccedere la sovrimposta, sebbene questi non fossero nelle condizioni volute dalla legge (condizioni che qui non ripeto, perchè non voglio farmi maestro a chi può farlo a me), e meravigliandomi di che egli non si opponesse, sapete, o Signori, quale n'ebbe risposta? « In principio io mi era provato, e

due o tre volte, ad oppormi, ma ci sono (non so se due o tre) parlamentari nella Deputazione provinciale; e ho presto capito che se io voleva fare il rigorista, il meno che mi potesse capitare era quello di essere fatto saltare: e siccome ci sto molto volentieri, così chiudo gli occhi e lascio andare! »

È inutile che io dica ciò che risposi a quel povero uomo, il quale certamente aveva torto, ma che mi si rappresentava una conseguenza naturale del sistema. E non è persona volgare!

Or bene, questa è la vera posizione delle cose, è questa l'atmosfera nella quale si agitano gli ufficiali amministrativi; incominciando da superiori posti di fronte a Parlamentari. I quali poi accumulano facilmente nella stessa persona l'ufficio di Sindaco, forse del capoluogo della provincia, di membro della Deputazione provinciale, o che so io; cariche ambite, procacciate, afferrate, disperate e tenute disperatamente a ragione della maggior somma d'influenza; ambitissima soprattutto quella della presidenza dei Consigli provinciali.

Come può resistere, combattere l'ufficiale del Governo? Egli che dovrebbe raccogliere in sé la somma autorità, la più serena, scevra da qualunque passione di parte, egli è sopraffatto, e diventa mancipio delle prepotenze locali. Il meno che possa fare è di stare inerte.

Se l'onorevole Ministro dell'Interno riscontra nei suoi archivî, vedrà che più di un Prefetto è stato traslocato, rimutato, e perfino collocato prima in aspettativa, poscia in disponibilità, perchè non garbava al Deputato A o B della provincia: e quello che più è classico, si è che se l'è sentito dire sul viso, non dico certo dall'onorevole Depretis, ma da uno de' suoi predecessori in una di quelle amministrazioni che era da esso lui presieduta.

Io non so se sia vero quello che udii, ma se non è, è ben trovato: che sovente Ministri (forse anco l'onorevole Ministro Depretis) commossi di certe insipienze di Prefetti troppo docili, lamentano di non avere sempre a mano Prefetti accomodati alla bisogna, e si discaricano sopra questo difetto del non potere sempre e a tutta avere provveduto.

« Come si può governare se non si trovano buoni Prefetti? »

Lasciamo stare che fra i presenti sono parecchi valenti e d'ingegno e di perizia antica,

e benemeriti per buoni servigi. Io stesso molti conosco, dei quali mi onoro di essere stato collega, e di alcuni eziandio (per dirla fratrescamente) dei quali fui indegnamente il superiore, e che oggi veggo molto ed onoratamente inoltrati nella carriera. Alcuni sono in aspettativa, e de'buoni; perchè non se ne vale l'onorevole Ministro, al quale ora è precluso l'espedito di cercare Prefetti nella Camera dei Deputati? Certo, manca allo Stato un vivaio di Prefetti; nè per fermo lo provvederà il nuovo regolamento degli organici. Nell'anno scorso io accennai ad un'idea che, svolta, poteva comporre il vivaio dei Prefetti.

Ora che l'onorevole Ministro dell'Interno ha presentato un progetto per riformare il Consiglio di Stato, perchè non coglierebbe questa occasione per cimentare quella idea alla pratica?

Abbiamo tanti ufficiali col nome di Consiglieri di prefettura; ma con gli ordinamenti nostri non vedo come questi possano acquistare quelle cognizioni, fare quella pratica, quella esperienza che possa renderli accomodati all'alto ufficio di governo. Io accennai al disegno di mandarne un certo numero, come uditori, al Consiglio di Stato. Colà dopo due o tre anni questi giovani avrebbero percorso uno stupendo tirocinio; avrebbero veduto trattare 2, 3, 4 mila affari amministrativi e cause di ogni genere di finanza, di amministrazione comunale e provinciale, di lavori pubblici, e va dicendo: restituiti alle prefetture, vi porterebbero davvero una dovizia di cognizioni teorico-pratiche, ed avremmo i Prefetti designati per l'avvenire.

Ma pel presente? Se oggi l'onorevole signor Ministro avesse bisogno di un uomo politico per sommettergli il governo di qualche provincia e lo cercasse - abbia pazienza - in queste condizioni, qual è l'uomo austero che volesse accomodarsene ed accettare il mandato? Qual è l'uomo austero che volesse trasformarsi di proposito, *a priori*, in agente elettorale del Governo? Qual è l'uomo austero il quale volesse trovarsi al rischio, se non gli vanno bene le elezioni, vale a dire se gli riescono di non amici o clienti del Ministero, dello aver poi ad essere sbalzato di qua e di là, o di essere pel meglio collocato in aspettativa come servo insipiente o neghittoso?

Qual'è l'uomo austero al quale fosse permesso di far sentire che egli è al di sopra di ogni

partito; che egli non conosce che un Dio, la legge, e che egli è custode di questa; che egli non serve il Ministero, ma serve lo Stato, e sopra tutto che su di lui nulla possono gl'influssi, le pressioni, le passioni, le volontà dei parlamentari, amici e non amici? e quindi di affrontare tutte le conseguenze che possono condurre queste lotte, questi contrasti?

Io capisco che quei valentuomini i quali ci sono, ci stiano; nè sarebbe giusto, nè è desiderabile che abbandonino l'ufficio reso cotanto spinoso e doloroso: ma non credo possibile che oggi un valentuomo da fuori rispondesse, come anni addietro risposi io, allo invito cortese del « venite ad aiutarci! » - « eccomi a voi »!

Come aiutarvi? Ormai la cosa pubblica è così scomposta, che nè l'opera di uno o dieci valenti potrebbe raddrizzarla.

Ora di un altro argomento ancora più grave di quello che non sia la stessa ingerenza elettorale, di quella stessa dipendenza degli ufficiali del Governo dai parlamentari; e dico *dipendenza* sottosegnando la parola.

Si tratta nientemeno delle nostre franchigie, delle nostre garanzie amministrative, le quali a poco a poco vanno sfumando.

Un uomo autorevolissimo, che siede nell'altro ramo del Parlamento, in un suo discorso elettorale, che chiamerò classico non tanto nella sua forma quanto nella sua sostanza, ne ha detto più di quello che ne possa dire io, e riassume questa sentenza, molto chiara, molto semplice, molto grave - di che manca la garanzia della giustizia nell'Amministrazione. Dico mancare non la giustizia, ma la garanzia della giustizia amministrativa.

Io torno a dichiarare che non accuso l'intenzione di chi le ha in custodia ultima; ma d'altra parte è certo che le garanzie scritte nelle nostre leggi non ci garantiscono più.

Quali sono le principalissime nostre garanzie in materia amministrativa?

Il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti.

Oramai, o Signori, è nella coscienza di tutti, che per certi fatti che si vanno succedendo, non vi ha più alcuna garanzia in quella che ognuno riponeva sulla fede dei responsi del Consiglio di Stato.

Quale autorità amministrativa ha il Consiglio di Stato?

A questa domanda il signor Ministro del-

l'Interno mi risponderà: chi più di lei, che appartiene a quell'alto Consesso, può saperlo?

Ed è appunto perchè ho l'alto onore di appartenermi, e ne conosco le attribuzioni, e d'altra parte veggo i fatti che si passano sotto i miei occhi, dico che nel Consiglio di Stato non è più la garanzia amministrativa.

Verissimo che il Consiglio per la legge scritta non è chiamato a dare che voto consultivo (tranne in poche materie speciali): ma questo voto, che nello spirito della legge dovrebbe essere tutto, sovente è nulla, quando appare chiaro che si domanda dal Governo per semplice formalità.

Io racconterò qualche cosa per provare il mio asserto.

Nell'anno scorso si fecero le elezioni per il Consiglio provinciale di Napoli.

Non è mestieri che io venga a particolareggiare i fatti.

Il fatto sta che tra gli eletti fu il professore Vittorio Imbriani. Non entro nel merito della questione onde fu impugnata per ricorso l'elezione dello Imbriani.

La Deputazione provinciale, e il Consiglio provinciale pronunciarono in materia elettorale senza tener conto che il ricorso contro l'elezione del prof. Vittorio Imbriani non era stato notificato giudizialmente.

È giurisprudenza accettata, assodata, ripetuta tante volte, adottata dal Governo del Re, che quando vi è ricorso non notificato, il collegio onde s'invoca la giurisdizione non lo possa esercitare.

Contro, quindi, queste violazioni della legge fu inoltrato ricorso al Re; il quale sentito il Consiglio di Stato, deve per Legge provvedere. Il Consiglio come è naturale, accertò che il caso era chiaro come due e due fanno quattro: non c'era stata notificazione giudiziale; quindi bisognava annullare le due decisioni prese in contravvenzione della legge.

Prescindo da tutto ciò che ha accompagnato tutta la storia di quel ricorso.

Io non posso dire chi ne abbia la colpa; ma è un fatto che quel ricorso fu trascinato per dei mesi e trattenuto negli Uffici.

Fu detto che un po' lo teneva il Prefetto di Napoli: altra volta che stava presso il Dicastero dell'Interno. Il fatto sta che tanto fu indugiato per isciogliere questa questione, che il

professore Imbriani, da bravo cittadino com'è, consapevole de' suoi diritti, si rivolse al Re con una lettera, come dicono aperta, cioè pubblicata nei giornali, rimostrando a Sua Maestà che da sei mesi egli domandava, come di suo diritto, la risoluzione dell'affare, e che questa non si pronunziava mai.

Allora solo il Ministero si determinò a dare corso alla causa. Ma che? avuto il parere del Consiglio di Stato per l'annullamento, il Ministero ricusò di portare il decreto relativo: e a dispetto della verità e della giustizia il professor Imbriani è rimasto sotto il peso di esclusione data e ritardata in contravvenzione alla legge.

Questo si chiama semplicemente rifiutare, denegare giustizia.

Conosco gli argomenti che si sono posti innanzi, ma non li ripeto perchè non sono seri. Si è detto che non c'era bisogno di notificazione giudiziaria, perchè l'Imbriani lo sapeva dal ricorso: come se egli non avesse a saperne per notificazione giudiziaria e non per i pettegolezzi di strada o per mezzo dei giornali. Poi la legge vuole la notificazione giudiziaria, e senza questa non vuole il giudizio. E fu giudicato, e mantenuto il giudizio. Questa è un'enormezza!

L'onorevole Ministro mi ha detto che racconti e dirò

..... cosa che disvia
per meraviglia tutt'altro pensare.

In un piccolo Comune della provincia di Lecce si fecero le elezioni per la rinnovazione del quinto del Consiglio comunale. Nacque una contestazione davanti al Seggio elettorale su di alcune schede.

Il Seggio elettorale decise provvisoriamente delle valide e delle non valide, e proclamò lo scrutinio. Fu portato ricorso al Consiglio comunale, e questo giudicò che il Seggio elettorale aveva pronunziato rettamente.

Fu ricorso in appello; e la Deputazione provinciale giudicò aver pronunziato bene il Seggio elettorale e bene giudicato il Consiglio comunale. Ma non basta: fu ricorso, per denuncia, al Re. Sullo straordinario ricorso avvisò il Consiglio di Stato, confermando il giudizio del Seggio elettorale, del Consiglio comunale e della Deputazione provinciale.

Sono cose, dico, che mi pare di sognare! Mi fu detto che il Ministro aveva nonostante annullate quelle elezioni!

Non lo credetti, e ne scrissi interrogando il capo della divisione presso il Ministero dell'Interno, autorizzandolo a mostrare la lettera al signor Ministro. Il capo della divisione (del resto, dotto e valentissimo ufficiale superiore) mi rispose che « non si erano precisamente annullate le elezioni, ma si era dal Ministero corretto lo scrutinio, perchè, quindi, non Pietro doveva entrare nel Consiglio comunale, ma Michele! »

Aveva io ragione di far precedere questo racconto dal verso di Dante?

Vengo ora al fatto più notorio che riguarda la Cassa di risparmio di Milano.

Il Senato ha presente la discussione che è stata fatta nell'altro ramo del Parlamento. Porterei vasi a Samo se ripetessi la posizione della questione. Però vi è qualcosa rimasta nell'ombra, che non è stata ben chiarita, non ostante tutto quel grande scalpore che già ne fu fatto nella discussione parlamentare, e che naturalmente si riprodusse nella stampa quotidiana. Da una parte e dall'altra si è fatto rumore: dagli uni per dimostrare la violenza del Ministero, l'imprevidenza di queste disposizioni e il danno che ne veniva; dagli altri per giustificare, per lodare il concetto della riforma; dagli uni e dagli altri per dire del gran bene che ha fatto e fa la Cassa di risparmio. Tutte belle cose, alle quali ho nulla a dire o ridire, né pro, né contro; se non che conosco anch'io quanto benemerita sia la Cassa di Risparmio, ne ammiro la formazione, l'azione, l'irradiazione; e riconosco nello stesso tempo la gravità delle ragioni, dei criteri abbastanza disputabili del Governo per l'intendimento del volerne rinnovare l'amministrazione.

Io non parlo di ciò, parlo semplicemente della questione legale del rito e della questione del modo o di convenienza. Non era la prima questione la riforma dell'amministrazione della Cassa di risparmio, ma sibbene dell'amministrazione della Commissione centrale di beneficenza, la quale è una vera Opera Pia.

Il Governo già non domandò al Consiglio di Stato se fosse conveniente o sconveniente di riformare l'amministrazione della Cassa di risparmio; niente affatto: si domandò se era conveniente riformare l'amministrazione della Commissione centrale di beneficenza, soggiun-
gendo che questa Commissione centrale di be-

neficenza aveva in amministrazione la Cassa di risparmio; perchè, come tutti sanno, la Cassa di risparmio si formò dopo la istituzione della Opera Pia intitolata Commissione centrale di beneficenza.

A questa domanda, se si poteva riformare l'Opera Pia - la Commissione centrale di beneficenza - domanda che mi pare fosse spedita dal Gabinetto e non dalla Divisione, certo dal Ministero dell'Interno per ragione di competenza - che cosa rispose il Consiglio di Stato?

Presso a poco così: Non essendo l'Opera Pia nelle condizioni della necessità d'una riforma secondo l'art. 23 della legge sulle Opere Pie, e non essendosi instaurato il procedimento voluto dall'art. 24, il Consiglio opina che non possa procedersi alle proposte riforme. Ma poichè la Relazione ministeriale avvertiva che l'Opera Pia amministrava quel grande Istituto di credito che è la Cassa di risparmio, il Consiglio soggiunse che tanto più sembrava prudente non toccare ad uno Istituto di credito di tanta importanza, in quello che aveva la fiducia universale e prosperava di vita rigogliosa.

Alla questione posta nettamente era risposto: Per riformare le Opere Pie la legge prescrive certe condizioni e un rito. Mancano le une e l'altro: dunque non siamo nel caso, dunque non si può riformare.

Il Consiglio di Stato non pretende certo all'infallibilità; tanto meno se dal corpo si scende alle membra. Quindi era ovvio, era chiaro come la luce del sole che se il Ministero non era persuaso di questo parere della Sezione, doveva, come sempre costuma per cose talvolta di nessun momento, ed a richiesta eziandio di una parte, doveva domandare la revisione del parere al Consiglio generale a Sezioni riunite.

Questo non fu fatto, ed evidentemente non fu voluto fare. Invece tutti sanno che fu emanato un decreto e statuita per quello la riforma: che la Corte dei Conti ne rifiutò la registrazione fondandosi su per giù sulle stesse argomentazioni del Consiglio di Stato; che il Ministero ne domandò e ne ingiunse come è nelle sue facoltà la registrazione *con riserva* per una Relazione nella quale non si peritava di chiamare *assurdo* il ragionamento del parere del Consiglio di Stato.

Naturalmente questa Relazione, tuttochè porti la firma dell'onorevole Depretis e dell'onorevole

Miceli, e quantunque si trattasse di cosa abbastanza grave, voglio pensare che non fosse letta, o quelle frasi non avvertite; non sembrando possibile che dal Ministero si usino, parlando del primo Corpo amministrativo dello Stato, parole veramente non parlamentari. Rimane inesplicabile, come trattandosi appunto di cosa così grave, dacchè, oltre il parere della Sezione del Consiglio di Stato, anche la Corte dei Conti erasi pronunciata in quel senso, il Ministero non siasi indotto a domandare almeno il parere del Consiglio di Stato a Sezioni riunite! E rimane assodato che la Sezione del Consiglio di Stato, la Sezione della Corte col primo rifiuto, e la Corte dei Conti con la registrazione con riserva, hanno pienamente concordato nell'avviso che quello che il Governo voleva fare e faceva non si potesse fare in conformità della legge.

Io non entro nella questione; so che alle volte può vedere e pronunziar meglio un uomo, il quale abbia studiato a fondo una questione, che un Collegio di magistrati: ma parliamoci schietto, onorevole ministro Depretis; lasciamo la questione della legalità pel momento, quantunque sia enorme vedere un Governo costituzionale che in certo modo se ne infischia dei pareri delle Corti supreme per fare a modo suo. Lasciamo la questione della legalità, ma veniamo alle convenienze, al criterio pratico. Giova alla cosa pubblica sbassare l'autorità di questi grandi Corpi, di questi magistrati amministrativi? E il rimedio non era facile? Non era più bello, più sereno, più grave, più autorevole il portare una legge al Parlamento? Quale forma più dicevole che il presentarsi ad esso ed esporre:

« I due grandi Corpi dello Stato, chiamati dalla legge a pronunziarsi su questa materia, hanno avvisato che il potere esecutivo non lo possa fare. Noi crediamo che lo potesse, crediamo che la cosa sia buona; per reverenza a quei magistrati presentiamo una legge? » Legge, metto pegno, che sarebbe stata approvata.

Certo la legge consente al potere esecutivo di scostarsi dall'avviso, anzi di provvedere contrariamente ai pareri del Consiglio di Stato (non per altro in riforma di Opere Pie) e di provvedere in contrario alle decisioni della Corte dei Conti, colla ingiunzione della registrazione con riserva. Ma chi è che dubiti che

questa facoltà non sia consentita se non per gravi casi eccezionali e di urgenza, e se non può essere presa e spesa come moneta di comodo per ogni minore occasione? È possibile che siamo venuti a questo?

Io diceva in principio del mio discorso, che preferisco l'arbitrio assoluto all'arbitrio larvato di forme costituzionali. Io ricordo che pure i Governi assoluti rispettavano i responsi dei Consigli di Stato. Non parlerò certo di quello del Duca di Modena, onde un Consiglio di Stato era ridotto a comparsa di onore per pompeggiare il primo giorno dell'anno nei ricevimenti di Corte.

Ma in altri Stati dov'era un Consiglio di Stato, come nel Ducato di Parma e nella Toscana, io tengo che giammai siasi veduto consimile sprezzo della sua autorità.

Gli uomini che vi sedevano al governo, devoti e reverenti alla volontà del Sovrano assoluto, sapevano e sentivano che alla volontà soprastava la legge; la quale il principe poteva mutare a sua posta, ma finchè non mutava vincolava anche lui.

Ora, me lo permetta l'onorevole Ministro dell'Interno, in poco tempo, in pochi mesi, e perfino per cose da nulla, il Governo ha mostrato di tenere in non cale queste che pur sono le garanzie costituzionali della amministrazione.

Per la qual cosa io mi auguro che in quella tale riforma del Consiglio di Stato, che il Ministro ha presentato all'altro ramo del Parlamento, mi auguro, dico, che ad infrenare l'arbitrio si scriva invece del consulto la giurisdizione del Consiglio di Stato in questa materia. E la giurisdizione in sostanza è nello spirito della legge odierna, sebbene nella pratica si faccia alla sciolta. In fatti, sui ricorsi al Re, il Re provvede col parere del Consiglio di Stato. Che altro può intendersi se non conformemente al parere del Consiglio di Stato? E l'articolo 9 della legge sul Consiglio di Stato più presto suppone, presume, consente, afferma (non istituisce) la facoltà pel Governo di provvedere in taluni casi contrariamente all'avviso del Consiglio di Stato, solo perchè vuole che in tale caso la provvisione sia presa in Consiglio de' Ministri.

Fu detto che l'onorevole Ministro dichiarò di non poter annullare la infallibilità della Corte dei Conti, nè quella del Consiglio di Stato. Ne permetta di dire che noi non crediamo all'in-

fallibilità del Consiglio de' Ministri. Se non che il Governo disgraziatamente tiene il coltello pel manico, e ne può ferire a suo arbitrio: per la qual cosa io insisto in quella considerazione che fu esposta eloquentemente da quell'egregio uomo che è il Deputato Spaventa nel suo discorso agli elettori di Bergamo - Se manca questa guarentigia per la giustizia dell'amministrazione, siamo esposti all'arbitrio del Governo, il quale alla peggio si fa assolvere a numero di voti da una maggioranza di Parlamento raccolta, se occorre, artificialmente: perchè è chiaro che di questa ragione tali questioni non hanno soluzione che in un voto di Parlamento. E però, tranne rarissimi casi, ben è sicuro il Ministero, che mette alla peggio una questione di fiducia, dello avere assolto l'arbitrio!

Eppure vi è conculcamento di diritto. Vedete nel caso di Grottaglie.

Il Governo decide che Pietro non deve essere ammesso in Consiglio comunale, ma che vi ha diritto di entrare Michele, mentre tutti i Tribunali amministrativi decidevano che il diritto è di Pietro e non di Michele. Su di che udii un arguto rilevare che per questo il Ministero tagliava l'albero per cogliere un frutto, anzi probabilmente per dare il frutto a un cliente; e di giunta, dico io, tagliava un albero che non è suo, l'albero della legge; se non è la legge recisa, certo lo spirito ne è conculcato.

Per tornare alla faccenda della Cassa di risparmio, l'onorevole Ministro ha detto in quella sua Relazione che il Consiglio di Stato aveva contraddetto alla sua giurisprudenza di precedenti pareri.

Io non nego che la giurisprudenza del Consiglio di Stato, in certi casi, in molti casi, non abbia oscillato. Questo è della natura delle cose. Nel caso speciale, è vero che per qualche parere fu opinato si potessero mutare le amministrazioni di Opere Pie fondate dal Governo senza il procedimento dell'articolo 24.

Però se l'onorevole Ministro vuole portare la sua attenzione sopra quei pareri, vedrà che si tratta di casi che non hanno riscontro con questo; e quei pareri furono portati in casi nei quali il Governo si proponeva di affidare ai Comuni ed alle Provincie le amministrazioni che aveva direttamente o indirettamente in mano per mezzo dei suoi ufficiali.

In questi casi parve che, come si suol dire, nel più ci stesse il meno, e che lo Stato potesse sostituire ai suoi delegati governativi per le amministrazioni di Opere Pie locali gli stessi Consigli comunali, e le loro Congregazioni di carità senza il procedimento portato dallo articolo 24 della legge.

Del resto non faccio questione di giurisprudenza; non posso entrare in questa materia, tanto più che per quanto si afferma vi è un ricorso nel quale posso essere chiamato per ragioni d'ufficio a portare il mio studio ed il mio voto....

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno*. Ebbene, dovrebbe perciò astenersi.

Senatore ZINI. Ma intanto, onorevole signor Ministro, se ella non era persuaso del voto della Sezione, perchè non domandò il parere del Consiglio plenario, come si fa sempre?...

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno*. (Interrompe).

Senatore ZINI... e lo si fa soventissimo, per questioni di poca, di pochissima importanza; vere inezie sulle quali sovrasta il puntiglio delle parti, e il Ministero non si rifiuta.

L'onorevole Ministro probabilmente intende che io indovino il perchè di quest' insolita astensione.

Del resto, la Corte dei Conti a Sezioni riunite ha detto e confermato quello che la Sezione del Consiglio di Stato avea esposto nel suo ragionamento. Dal quale si rileva che le Opere pie ben possono appartenere a più di un Corpo morale; e, infatti, noi abbiamo diversi casi di Opere pie che appartengono a due Comuni; ed abbiamo Opere pie comunali, provinciali e private, ed Opere pie fondate dal Governo, che sono poi diventate provinciali, comunali e consorziali, appartenenti cioè al consorzio di più Corpi morali; tutte, tranne le private, soggette alla stessa legge.

Non vi è alcuna disposizione di legge che faccia un'eccezione.

Così scartate e poste in non cale le somme magistrature amministrative, provvede a sua posta il Consiglio dei Ministri. Se ne fa rumore? A tempo o in contrattempo si provoca un voto dalla maggioranza parlamentare: questa lo assolve con un voto politico; e chi ha avuto, ha avuto! E di ciò basta.

Ho parlato di atmosfera viziata. Molto avrei a dire, ma il tempo stringe, e mi spiacerrebbe

di addentrarmi in argomento che non si può trattare leggermente, nè per incidente, ma bisognerebbe farne oggetto di uno studio e di un ragionamento a parte.

Toccherò di volo di un certo fenomeno che si rivela presentemente in questa atmosfera, voglio dire di una certa aria faziosa che soffia dalla piazza. Rilevo il fatto che si ripete, e lo raccontano anche i diari devoti ed amici del Governo.

In più luoghi si vanno promovendo e si sono tenuti dei *meetings*, delle riunioni, (evidentemente artificiali) per iscaldare, dicono, la riforma elettorale; alla quale, in fede mia, tre mesi fa nessuno dava un pensiero, tranne quelli che ne hanno fatto uno studio speciale od un argomento di agitazione.

Da qualche tempo si fanno agitare e se ne dicono preoccupati e commossi ed infervorati i non elettori. E sia.

Io amo ed ammiro le manifestazioni della vita civile, massime quando le sorgono vergini e spontanee. Non dirò se queste le mi paiano tali; o se non si rivelino suscitate per certo lievito introdotto esternamente. Ma lievito o non lievito, di questo non mi preoccupo. Ciò che mi dà qualche pensiero è la forma colla quale si succedono queste manifestazioni.

Appaiono di certi gaz mefitici che si sprigionano da questo fermento (mi sia concessa la espressione) onde ogni serenità è offuscata e peggio. In somma è fatto, avverato, ripetuto, notorio, che in queste singolari manifestazioni per lo meno, per lo meno ci fu una ostentazione d'irriverenza alla Corona. E non dico di più, poichè l'onorevole signor Ministro mi intende e ne saprà più di me; e del resto qualcosa ne sappiamo tutti.

Io ricerco donde può venire questo soffio fazioso. Lascio pensare all'on. Ministro, che è maestro delle cose di Stato, che queste cose non avvengono mai senza antica preparazione. Abbiamo veduto nel principio dell'anno, per cagion d'esempio, alcune manifestazioni, le quali direi hanno un certo riscontro con quelle d'oggi. Chi non ricorda quella, onde, a pretesto di onorare un vecchio soldato, un patriotto, un uomo che aveva per fermo reso servizi alla causa della libertà, la cui carriera politica, per altro, si era sviata più volte, assai più che non lo permettesse la riverenza della legge e della volontà della Na-

zione? Si tentò di commemorare piuttosto gli sviamenti che i servizi. E fu visto il Governo pigliarvi parte in forma solenne, starei per dire ufficiale, a canto di rappresentanze poco o punto ortodosse, e negoziare e comporsi con esse, perchè certi simboli faziosi si cessassero, non senza poi che si travedessero. Invece sul feretro i simboli legali, le insegne di servizio allo Stato brillavano come le effigie di Bruto e di Cassio nei funerali di Ottavia; *eo ipso quod non visebantur*. Dico le insegne della nostra milizia, in quello che l'accompagnamento seguivano il Presidente del Consiglio, altri Ministri, e il Ministro stesso della Guerra ed ufficiali generali ed ufficiali superiori in grande uniforme, perchè s'intendeva di onorare un vecchio militare.

Crede il Ministro dell'Interno che a questo fatto, p. es., non si colleghino per misteriose relazioni certe aspirazioni che si manifestano scopertamente in piazza?

Oramai, Signori, in piazza si manifestano le aspirazioni più arrischiate, non solo, ma si fa il viso dell'armi e minaccioso a chi osa contraddirle o disapprovarle.

Si sa, si è ripetuto di questi così detti *meetings*, di che appena un'allusione all'augusta Maestà del Re od alla Dinastia ha suscitato di clamori e di esclamazioni peggio che sconvenienti; ingiuria al Capo dello Stato, offesa alla nostra legge...! (*Segni di diniego del Ministro dell'Interno*).

Ma come no? Ma questo è notorio; e non fu in un solo luogo; nè si sa di mostra di repressione.

Parliamoci chiaro. Il Governo è incerto e confuso. Me lo permetta l'on. Ministro; vi è la sua ragione di questa incertezza. Il Ministero d'oggi rappresenta una trilogia singolare. Rappresenta il verbo d'Iseo, affermato e propugnato dall'on. Villa ora Guardasigilli; rappresenta il programma di Stradella e la resistenza a certe teoriche trascendentali, per l'onorevole Depretis; e l'indeterminatezza del Presidente del Consiglio, il quale un poco prima era di là e poi venne di qua. Adunque il verbo del Ministero dagli ufficiali del Governo, come dalle popolazioni, dagli agitatori come dagli agitati viene interpretato a vario criterio. E intanto gli agitatori continueranno a farne loro profitto, se chi dovrebbe vegliare, infrenare

l'agitazione, alla occorrenza reprimerli, non sa da che parte inclini il Governo.... o quali idee prevalgono ne' Consigli....

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno*. Lo sa benissimo.

Senatore ZINI.... Io ho detto che nell'aria vi è qualche soffio fazioso. Saranno anche tentativi, manifestazioni scempie e ridicole; ma ne perturbano. Abbiamo veduto testè noi coi nostri proprî occhi in questa Roma, a proposito delle elezioni amministrative, tentarsi manifestazione turbolenta contro la espressione legittima della volontà degli elettori. Capisco che pochi torbidi trovano sempre dugento o trecento ignari o sciocchi che vanno dietro a vociare; ma se è vero quello che si racconta, in questa manifestazione era rappresentata qualche cosa che è dell'ordine costituito; affermano avervi preso parte una musica municipale in uniforme....

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno*. Non lo so; questa sarà stata una delle tante musiche che esistono.

Senatore ZINI... Ad ogni modo io credo che non debbano essere tollerati di questi perturbamenti, che offendono il senso civile e portano confusione nei cittadini, senza dire del pericolo di maggiori scandali.

Infatti si va domandando come, con quali idee si governi, con quali criterî?

E si domanda se il Governo che tollera di certe manifestazioni, non le abbia inconsapevolmente preparate; o sivero se non le desidera?...

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno*. Non mancherebbe altro!

Senatore ZINI.... È certo che non si può troncare dalla mattina alla sera un passato, non si possono sprofondare nel Lete certe reminiscenze di certe idee bandite, di certi fatti, di certe intimità di persone, le quali più tardi messe a riscontro di altri fatti, di altre persone, di altre manifestazioni, traggono a di strane deduzioni.... E non dico altro, perchè l'onor. Ministro ben mi capisce. Di certo vi sono agitazioni e occulti agitatori. Giova ricercare l'anello di congiunzione che li collega a chi non solo gli scusa, ma li protegge e li fa perfino accettabili. Intanto parmi che vi sia ragione di preoccuparci seriamente del soffio fazioso che di bel nuovo aleggia dalla piazza!

Io non dubito dei propositi e dell'energia dell'onor. Ministro dell'Interno; ma, me lo per-

metta, egli è *uno*; e per quanto i Ministri siano solidali, torno a dire, la storia di certi screzi è troppo recente, perchè si possa averla dimenticata.

Io mi accorgo di avere stancato non tanto l'onorevole Ministro, quanto il Senato colle mie malinconie di Cassandra, molesta ed insistente; però ne stringe di raccogliere le vele. Concludo di che, in questa condizione di cose, certo io voterò il Bilancio di prima previsione del Ministero dell'Interno; ma francamente lo voterò senza fede e senza speranza! Dico senza fede e senza speranza perchè, sebbene io non tema di pericoli almeno imminenti per le nostre istituzioni, mi duole però di vederle, non vorrei dire invilire, ma certamente scomporre e diventare quasi ludibrio del volgo, il quale mostra di non creder più a nulla.

Io non metto neppure in dubbio la buona intenzione, la fermezza, la sapienza, il patriottismo del signor Ministro dell'Interno, il quale so che è uno dei più illustri veterani della causa della quale io sono oscuro soldato; *ma i fatti sono fatti*.

Intanto noi abbiamo udito parlare e preconizzare assai di riforme, incominciando dal suo programma di Stradella. Ricordo le sue parole al Parlamento quando la Sinistra occupò il potere:

« Giustizia, sempre giustizia! riparazione ove occorra! riforme da farsi il più presto possibile! »

Mettiamoci, o Signori, una mano al petto. Abbiamo ora giustizia?...

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno*. Sicuro.

Senatore ZINI. No davvero! E l'ho dimostrato coi fatti che le guarentigie della giustizia amministrativa vanno di giorno in giorno scomponendo, chè anzi si sono rivelati dei fatti che non si erano mai prima d'ora veduti.

Riparazione! Riparazione? di che avete riparato?

Io non ho toccato che di pochi fatti e di piccola parte dei pubblici servizi. Eppure quanto scomponimento, quante perturbazioni!

La parola *riparato* è divenuta uno scherzo melanconico.

Finalmente, le riforme? Io non dubito degli intendimenti del Ministero di affrettare queste benedette riforme, che si aspettano sempre e non vengono mai.

L'onorevole Ministro mi risponderà, che le furono impedito per la frequenza delle crisi ministeriali!

Ma, o che le facciamo noi le crisi?

La frequenza delle crisi o attesta l'impotenza della vostra Parte al governo della cosa pubblica; o attesta il disaccordo della vostra Parte e che a quella manca la sintesi netta, la volontà tenace e la sapienza di Stato. Di qui non s'esce!

Aspettiamo pure queste riforme; ma intanto che le riforme si maturano, io mi contenterei che le leggi imperfette, queste povere leggi cattive che ci reggono, fossero intanto osservate scrupolosamente nella loro lettera e nel loro spirito, e che non si cercasse di eluderle, e nemmeno di correggerle per via dell'arbitrio in forma costituzionale, anche illuminato!

(Segni di approvazione).

PRESIDENTE. La parola è all'onor. Pantaleoni.

Senatore PANTALEONI. Dopo lo splendido discorso del mio amico, l'onor. Zini, rinunzio a qualsiasi altro discorso da parte mia, e mi limiterò a fare tre sole domande all'onor. Ministro, nella speranza che vorrà far loro buona accoglienza, tanto più che non tendono precisamente che a togliergli quelle accuse delle quali ha sentito ora farsi eco l'onor. Zini, poichè esse sono pur troppo le voci del paese.

Io credo che pochi, più severamente dell'onorevole Ministro, abbiano stigmatizzato e parlato contro l'abuso dell'intervento del Governo nelle elezioni. Io sono dunque persuasissimo, od almeno io lo debbo credere, che l'onorevole Depretis non sia mai intervenuto, nè abbia permesso che s'intervenga nelle elezioni...

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno*. Nessuno lo sa meglio di lei, onorevole Senatore.

Senatore PANTALEONI. Nè intendo quindi raccontare fatti o ripetere accuse...

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno*. Ma parli pure.

Senatore PANTALEONI. Non ho bisogno che ella, signor Ministro, mi suggerisca ciò che debbo fare o dire; io faccio quel che credo, quel che io stimo che meglio approdi al bene pubblico; per cui mi permetta che non vada a prendere consiglio da nessuno, ma solo dalla mia coscienza.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno*. Anch'io posso per altro esprimere un mio desiderio.

Senatore PANTALEONI. Ebbene, voglio ammet-

tere che l'onor. Ministro dell'Interno, non sia mai intervenuto con indebita azione nelle elezioni. È un fatto però generale, che nessuno il crede. La guardi: quando pure si commettono in una via delle violenze, sa che cosa si dice? *che si lascia passare la volontà nazionale*, poichè ormai questa espressione è divenuta sinonimo di tutte le violenze usate con maggiore o minor forza o frode agli individui. Tanto è generale la credenza dell'ingerenza del Governo nelle elezioni. Ebbene, io voglio ben credere che sia tutto l'opposto, ma esprimo un fatto, un fatto indubitato, cioè che l'opinione pubblica del paese crede all'ingerenza del Governo.

Ora pare a me che sia il caso di ripararci e fare tutti gli sforzi acciò questa opinione, che arreca danno al paese e disdoro al Governo, sia dissipata in tutti i modi.

Se dunque si può con delle acconce misure togliere questo sospetto, che si è infiltrato negli animi, io credo che si debba farlo per l'utile stesso del Governo.

Se non erro, anche l'altro giorno l'onorevole Ministro lamentava che oramai la politica si andasse infiltrando più o meno nell'Amministrazione. Ebbene, io credo che ciò sia la rovina dell'Amministrazione, e lo sia tanto più che quest'azione si manifesta con l'intervento degli uomini politici nelle contingenze di quella.

Potrei citare molti fatti, i quali dimostrano il mio asserto, ma non lo faccio per il rispetto che ho alle convenienze parlamentari, e per quel riguardo che non ci consente fare allusione ad uomini politici d'un altro ramo del Parlamento, ai quali si sia attribuito l'aver esercitato delle pressioni sugli agenti del potere.

Questi fatti rivelerebbero come i risultati sono stati molto gravi e tristi per quelli i quali non hanno voluto cedere a queste pressioni d'uomini politici.

Sono a mia notizia delle conversazioni non edificanti tenute con personaggi ufficiali, che preferisco non riportare, perchè conversazioni, fatte come suol dirsi a quattr'occhi, non hanno nessun valore, perchè precisamente l'uomo meno onesto che le ha tenute, ed ella ben mi comprende, le rinnega, le falsa, nè vi ha modo di provare la verità.

E poi credo che non sia da gentiluomo di abusare di conversazioni confidenziali di personaggi ufficiali, perchè sarebbero distrutti tutti

i possibili rapporti col Governo. (*Segni di adesione dell'on. Ministro*).

Adunque, ammesso il fatto, che è innegabile, che cioè vi sia una credenza generale, e sia pure erronea, dell'intervento del Governo nelle elezioni, io domando all'onorevole Ministro se egli non crede che ormai sia tempo di prendere delle misure che distruggano sospetti ingiuriosi, che sono quasi tanto dannosi come se in realtà il male esistesse. Accennerò a tre di tali misure che mi parrebbero acconce all'uopo.

Primo: presentare una legge che stabilisca e definisca bene i diritti e i doveri degli impiegati, in modo che essi siano garantiti nell'esercizio delle loro funzioni, e nello stesso tempo sia garantito il cittadino, sapendo bene quali siano i doveri e quali siano i diritti che ha l'impiegato verso il cittadino, ed il cittadino verso l'agente del potere. (*Segni di assenso dell'onorevole Ministro dell'Interno*).

Se non m'inganno, questa legge è stata una volta proposta. Solamente (se debbo osare di esprimere una opinione sopra una legge che non è mai venuta alla discussione in questo ramo del Parlamento) dirò che vi trovai tutt'altro che garanzie pei poveri impiegati; non vi era per loro che una soggezione maggiore agli arbitri del Ministro, e niente che pure avrebbe potuto migliorare la loro situazione. Ad ogni modo, una legge simile credo che vi debba essere, e vi sia, in tutti i paesi dove si rispetta la libertà, e dove si vogliono avere impiegati onesti, indipendenti e rispettati. (*Nuovi segni di assenso dell'onorevole Ministro dell'Interno*).

Secondo: non si sente l'onorevole Ministro dell'Interno inclinato ad accordare una qualche garanzia agli impiegati, precisamente per la sicurezza della loro carriera, per la loro promozione, e perchè non si sottopongano abusivamente a cambiamento di situazione?

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno*. Sicuramente.

Senatore PANTALEONI. Parmi, se io non m'inganno, che vi ha una legge per la quale non si lascia al Ministro della Guerra piena balia di operare ogni maniera di avanzamenti nell'esercito, e vi han regole ed un Corpo autorevole che ne regola le facoltà. Nella istruzione pubblica vi è il Consiglio superiore, il quale veglia che certi principii siano rispettati nelle

promozioni, o nel movimento dei professori ed in quelle di tutti gli altri insegnanti.

Mi rincresce di non veder più presente qui l'onorevole Villa, poichè voleva esprimergli le mie congratulazioni ed i miei ringraziamenti per quello che ha fatto nel suo Dicastero. Egli trovò, come si dice, carta bianca, potere illimitato nel movimento dei magistrati nel suo Dicastero per un decreto regio del suo antecessore.

Egli ha creduto di dover fare un decreto precisamente opposto per legarsi le mani, e trovo che ha saputo combinare i debiti riguardi dovuti ai magistrati, e fare nello stesso tempo anche l'interesse precisamente dello stesso Ministro, giacchè in questo modo resta garantita l'azione sua.

Credo che negli altri Dicasteri, nei Lavori Pubblici, per esempio, vi sia una eguale Commissione. Per quanto io conosca, e se non sono in inganno, io non credo che al Ministero dell'Interno vi sia una Commissione autorevole la quale regoli le promozioni ed i cambiamenti, ma siano quegli impiegati più o meno sotto il dominio del Ministro, o almeno che non siavi un Corpo il quale abbia autorità sufficiente per poter contenere l'azione del Ministro stesso.

Or bene, se vi fosse, sarebbe una garanzia grande per gli onesti impiegati, nè si potrebbe accusare più il Ministro di smuoverli ora da un luogo, ora da un altro, per vedute che si attribuiscono a scopi elettorali.

La terza cosa che domandava è relativa alla legge della riforma elettorale. Nel nuovo disegno avvi un articolo 73, il quale stabilisce delle penalità per quelli che non lasciassero libere le elezioni o libero corso a quelli che vi intervenissero, o ne falsassero i voti.

Io non vedo perchè gli agenti del potere, i quali non devono assolutamente influire sopra le elezioni, non debbano essere compresi in quella categoria, cominciando dal più alto, il Ministro, fino agli ultimi.

Non intendo far torto all'onorevole Ministro supponendo che egli abbia mai permesso o voluto che si esercitasse qualsiasi pressione nelle elezioni, ma la migliore maniera per dimostrarlo si è col fare leggi che lo rendano impossibili. Con ciò ho finito, esprimendo quello che avrei desiderato in proposito dall'Amministrazione.

Adesso ho estraneamente da portare a cognizione dell'on. Ministro un fatto che mi è successo oggi stesso.

Voci. Oh! oh!

Senatore PANTALEONI. Io ho un figlio il quale deve entrare nel volontariato, e ne ha perciò fatta apposita domanda, munendosi dei certificati a ciò necessari.

Fra questi certificati vi ha quello di moralità rilasciato dal Municipio che deve legalizzarsi con la firma della prefettura; mi rivolsi ieri al nostro collega Senatore Gravina, che è fior di galantuomo e perfetto gentiluomo, il quale mi disse: mandatelo, che immediatamente sarà vidimato. Mi recai io stesso alla Prefettura, ma non avendo trovato il Prefetto ed avendo domandato di qualche altra persona, ebbi in risposta non esservi alcuno.

Alla mia insistenza si diresse il certificato all'Ufficio di leva. Mi si rispose essere necessario il certificato criminale, che consegnai immediatamente, e il pagamento del bollo di 60 centesimi e sta bene; ma dopo tutto ciò mi si soggiunge che ci volevano *dieci giorni di tempo...*

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno*. Dieci giorni!

Senatore PANTALEONI. Sì, *dieci giorni*, proprio *dieci giorni*, e noti che alla fine del mese è perento il tempo pel volontariato. Allora naturalmente ho detto che ne avrei portato lagnanza al Ministro, e lo faccio non per me certamente, ma portandomi col pensiero alla condizione di un povero uomo che avesse a trovarsi senza valido appoggio in simili congiunture.

Ora io domando come sia possibile che ci vogliano dieci giorni per ottenere una firma di un certificato di moralità, quando col giorno 30 del corrente mese scade il termine utile per essere ammessi al volontariato?

E questo fatto denuncio non perchè sia avvenuto a me, Senatore, chè dinanzi alla legge siamo tutti eguali e Senatori e non Senatori, ma perchè si provvegga immediatamente a simili sconci.

Alle mie parole di risentimento poi per la enormità del fatto (e domando io se non è enorme il dire che vogliavvi dieci giorni di tempo per avere una firma di legalizzazione), si rispose che si avevano delle *circolari segrete* che ciò comandavano.

Ora, io non comprendo come in un paese dove

si è fatto tanto per la pubblicità e dove il primo criterio della legge è che questa sia di pubblica ragione, non comprendo, dico, come sianvi ancora delle circolari segrete o delle segrete istruzioni, le quali paralizzino il regolare andamento delle cose e possano colpire i terzi, che, essendo segrete, le ignorano completamente. Questo sarebbe presso a poco tornare al tempo del Santo Ufficio, *mutatis mutandis*.

Eppure al Santo Ufficio per avere un certificato di moralità non ci volevano dieci giorni perchè si rilasciavano subito, esaminati i registri.

Io domando delle due cose l'una: o la prefettura ha dei registri, come li ha il tribunale criminale, ed in un'ora si possono, con tutta facilità, fare tutte le ricerche necessarie per vedere se contro Tizio o Caio sianvi fondate ragioni per negargli il certificato di moralità, per cui non veggo come si pretendano dieci giorni di tempo; o questi registri non ci sono, ed allora dobbiamo forse ritornare al sistema inquisitoriale?

Mi rincresce che non ho visto l'onorevole Prefetto, il quale mi avrebbe forse dato qualche spiegazione, ed avrei risparmiato d'intrattenere il Senato; ma se denunzio il fatto in pubblico, il faccio non per me, ma per tanti altri ai quali forse questa pubblicità potrà giovare.

E con ciò non mi resta che a pregare l'onorevole Ministro a provvedere perchè tali sconci non avvengano ad altri che non abbiano a genitori o Deputati o Senatori.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno*. Io vedrò di rispondere brevemente al lungo e meditato discorso dell'onorevole Senatore Zini.

Serberò tutta la mia calma, ed userò molta moderazione di parole, quantunque, per verità, l'onorevole Senatore abbia tenuto quest'anno un linguaggio anche più acerbo di quello di cui si era servito l'anno scorso. Ma io invecchio ogni anno, e cogli anni cresce in me il sentimento di serbarmi moderato, almeno nelle parole, sebbene qualche volta, per necessità di governo, non lo possa essere nei fatti. (*Bravo*).

Prima però che io entri negli argomenti toc-

cati dall'onorevole Senatore Zini, il Senato vorrà permettermi di rispondere alle domande dell'onorevole Senatore Pantaleoni, il quale mi ha indirizzato una triplice interrogazione, che, in sostanza, riguarda un unico argomento, cioè la condizione degli impiegati.

Egli ha domandato una legge che determini i doveri e i diritti degli impiegati, e li garantisca nella loro carriera, ed anche una legge penale a parte che statuisca sull'ingerenza indebita degli impiegati in fatto di elezioni.

Quest'ultima parte dell'interrogazione dell'onor. Pantaleoni appartiene alla giurisprudenza penale, giacchè il nostro Codice penale statuisce anche su questa materia.

Resterebbe quindi a vedere se sia opportuno modificare il Codice in questa parte: ma siccome il progetto di legge per un nuovo Codice penale è fra quelli che sono stati recentemente presentati al Senato, così, quando verrà in discussione, il Senato potrà occuparsi dell'argomento accennato dal Senatore Pantaleoni.

Quanto all'opinione pubblica, che si vuol invocare, io credo che sia proprio invocata fuor di luogo e di tempo; e ad ogni modo osservo, che non bastano e non hanno senso certe accuse generiche quando non si è poi in grado di precisare qualche fatto concreto, e nemmeno un principio di prova. Non basta affermare che ci troviamo in un'atmosfera viziata; altrimenti queste accuse finiscono come la storia dei sette lupi visti dal contadino, il quale poi ha finito col concludere che la notte era oscurissima, e che nulla si poteva vedere.

Io credo poi inutile di dichiarare che non sono disposto a tollerare che un impiegato oltrepassi i limiti che gli sono imposti dalle leggi, sia in fatto di elezioni come in qualsiasi atto della vita pubblica.

E riguardo alla legge sullo stato degli impiegati civili, il Senato sa che essa, presentata al Parlamento, fu lungamente discussa nel dicembre del 1878, fu quasi interamente approvata, nella discussione degli articoli, dalla Camera dei Deputati; ma poi è mancato il tempo per votarla e quindi per presentarla a questo alto Consesso. Ma io ho promesso nell'altra Camera, e prometto qui, che, non adesso, perchè me ne mancherebbe il tempo, ma quando il Parlamento si adunerà dopo le sue vacanze, io comprenderò questa legge fra le prime che saranno presen-

tate; così il Parlamento potrà occuparsene e saranno soddisfatti i desiderî dell'onorevole Senatore Pantaleoni.

Quanto al suo fatto personale, io sono dispiacente che oggi non sia presente l'onorevole Senatore Gravina, il quale facilmente potrebbe dargli una risposta.

Io non credo che ci siano delle circolari segrete per le iscrizioni all'alunnato, perchè non mi pare che vi possa essere nulla di segreto per un provvedimento così semplice. Ma forse la cosa si ridurrà a questo, che sarà stato determinato un giorno per l'apertura delle iscrizioni e che questo giorno non dovrà venire che fra qualche tempo.

Ecco in che cosa forse consiste la circolare a cui allude l'onorevole Senatore Pantaleoni; ad ogni modo io me ne informerò; e se l'onorevole Pantaleoni non vorrà rivolgersi egli stesso al Senatore Gravina, la prima volta che verrà al Senato, mi farò io un dovere di dissipare i dubbî che egli ha manifestati.

Senatore PANTALEONI. Mi permetta una rettificazione.

Non è l'iscrizione all'alunnato a cui io alludo, ma è la semplice firma del certificato di moralità già rilasciato dal Municipio.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno*. Dovrà forse passare per una trafila...

Senatore PANTALEONI. Siccome il Senatore Gravina mi dichiarò che appena avuto me lo avrebbe mandato subito, così...

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno*. Io dico che il Ministro dell'Interno non è in grado di dare una precisa informazione a questo riguardo. Vi sono delle cose che appena mi passano sotto gli occhi, e credo che il Senato non mi terrà obbligato a sapere i dettagli delle parti più minute del servizio.

Vengo ora al discorso dell'onorev. Senatore Zini, al quale il Senato mi permetterà di rispondere con molta brevità.

Se volessi arrestarmi su tutti i gravi argomenti sui quali si trattenne oggi lungamente l'onorevole Zini, se io dovessi rispondergli sopra tutte le questioni speciali, che egli conosce meglio di me, perchè sono passate nelle sue mani come Consigliere di Stato, mentre a me sono passate d'innanzi fuggacemente fra le migliaia di affari simili che nel corso dell'anno sono presentati al Ministro dell'Interno, io do-

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1880

vrei far perdere troppo tempo al Senato; e credo invece di indovinarne il desiderio rispondendo colla massima brevità.

E prima di tutto io ringrazio l'onorevole Senatore Zini di avere quest'anno trovato un qualche miglioramento nell'ordinamento del Ministero dell'Interno. Non evvi più il gabinetto del Ministro invadente ed assorbente di ogni sorta d'affari, non più la confusione che aveva censurato nel discorso di un anno fa. Insomma, l'onorevole Zini ammette che un miglioramento si è fatto; e siccome giova credere che il miglioramento continui, io spero che l'anno venturo, quando verrà novamente in discussione il bilancio di prima previsione del Ministero dell'Interno, io, o il mio successore, potremo sentire dall'onorevole Senatore Zini parole meno aspre di quelle che quest'anno egli ha pronunziate per la seconda volta intorno a questa Amministrazione.

Egli ha anche detto che il Ministro riceve facilmente e benevolmente tutti quanti si rivolgono a lui: è un piccolo merito; ad ogni modo lo ringrazio, quantunque debba aggiungere che i ricevimenti, in ispecie quando è aperto il Parlamento, fanno perdere molto tempo al Ministro, e sono cagione che egli non possa forse studiare a fondo tutti gli affari come, per esempio, quello di Grottaglie; il quale però è questione di assai poca importanza, e nella quale parmi, per quel poco che ne ricordo, che il Ministero abbia ragione.

L'onorevole Zini è venuto poi a parlare, come l'anno passato, dei Prefetti *comandati* al Ministero dell'Interno.

Anche in questo parmi che il Ministero non sia dalla parte del torto.

Questi Prefetti sono due. Uno è il capo del gabinetto del Ministro, l'altro dirige il servizio di sicurezza pubblica.

Quanto al gabinetto, io osserverò all'onorevole Zini che il personale è molto scarso, perchè in esso - io lo prego di notarlo - sono compresi gli ufficiali del telegrafo.

Ed è nell'interesse della pubblica amministrazione che il Ministero dell'Interno non conti un numero d'impiegati troppo scarso, affinchè si possano ricevere ed esaminare prontamente gli affari in ogni ora, e tosto spedire per telegrafo tutte le istruzioni che occorrono. E vi sono ancora altri bisogni per cui pure è d'uopo tenere

qualche impiegato che renda conto di certi affari al Ministro.

La stampa è la voce dell'opinione pubblica, tanto nostra che estera; bisogna pure avere qualche impiegato che si occupi dei giornali.

Poi sonvi altri affari riservati al gabinetto, quelli delle *onorificenze*, che sono esse pure un grosso affare, perchè l'amor proprio, la *vanità*, mi sia lecita questa parola, tiene ancora un posto notevole nelle cose di questo basso mondo.

Nonostante tutto ciò, io assicuro l'onorevole Zini che il personale del gabinetto non potrebbe essere più scarso, e che se fossi invitato a diminuire di un solo il numero degli impiegati, sarei proprio costretto a dichiarare che non lo potrei fare.

Naturalmente bisogna poi consentire al Ministro dell'Interno di mettere a capo del suo gabinetto una persona di sua fiducia.

Ed io ho chiamato quella stessa persona che avevo avuto altra volta, e che ero andato a scegliere fra gli impiegati del Consiglio di Stato, persona nella quale ho pienissima fiducia.

Quest'impiegato, senza percorrere troppo rapida carriera, è diventato il Prefetto di Sondrio; nè credo che abbia punto usurpato il suo posto.

Ora, o Signori, volete impedire che il Ministro pigli uno dei 69 Prefetti e lo faccia capo di gabinetto del suo Ministero, massime quando all'Amministrazione provinciale della sua provincia è preposto un consigliere delegato nel quale il Ministro ha piena confidenza, e per opera del quale l'Amministrazione procede regolarmente? Cotesto io credo che non si possa impedire al Ministro.

Di questi Prefetti comandati ve ne è, come dissi, un altro solo.

È il capo dell'Amministrazione della sicurezza pubblica.

E anche questa, o Signori, è una persona, un funzionario di mia piena fiducia.

Se il Parlamento, se il Senato credesse che il Ministro ceceda ne' suoi poteri, scegliendo un Prefetto per dirigere l'Amministrazione della pubblica sicurezza dello Stato, io sarei costretto a dichiarare che, racchiuse entro questo limite le mie attribuzioni, io non potrei accettare onestamente la responsabilità del mio ufficio.

E ciò non è ancora tutto quello che fu detto intorno ai Prefetti dall'onor. Zini. Vi è la que-

stione dei Prefetti in aspettativa, pei quali non si fa che seguire il regolamento.

Fu questione già trattata l'anno scorso; ora la Corte dei Conti ha sempre trovato regolare l'opinione e la pratica finora seguita dal Ministero; e però io non mi ci soffermo, come non posso soffermarmi sulla questione delle promozioni di classe.

L'onorevole Zini vorrebbe che la classe fosse una cosa sacra, intangibile, una specie di dritto acquisito per l'impiegato; così che il Ministro dovesse esservi vincolato, e che l'avanzamento non potesse essere determinato che dalla ragione dell'anzianità; e ciò anche nell'Amministrazione dell'interno, dove pure il Ministro è stato finora giudice dell'attitudine di un dato funzionario ad un determinato posto, per un determinato luogo ed in certe circostanze di tempo, e deve avere la piena facoltà di deliberare le nomine secondo questi criterî, che gli debbono essere guida nella scelta degli impiegati e nel loro avanzamento senza riguardo alla classe.

Io faccio semplicemente osservare che la giurisprudenza amministrativa ha accettato che si possano promuovere da una classe all'altra i funzionari, senza rispettare l'anzianità, e seguendo solamente quei criterî direttivi che ho enunciato.

Io non entrerò nei fatti particolari, e neppure dirò dell'impiegato che è stato per poco tempo Questore di Napoli, e che poi, secondo l'onorevole Zini, ha avuto un avanzamento immeritato, e a pregiudicio altrui. Io assicuro l'onorevole Zini che la questione è stata molto studiata nel Ministero, e che l'avanzamento non fu decretato se non dopo aver bene esaminata la condotta di quel funzionario e i suoi meriti, e che non fu punto atto di debolezza o di favoritismo.

Quanto al Prefetto, non di Siena, ma di Grosseto, al quale mi pare che abbia fatto allusione l'onorevole Zini, è verissimo che il processo l'ha messo in una posizione migliore.

Io conosco quel funzionario da molti anni, e spero di poter provvedere per lui dandogli una posizione quale si conviene a'suoi meriti.

Ma ripeto che, se riguardo ai Prefetti e alla loro destinazione non si lasciasse al Ministero un criterio discrezionale per collocarli, per sceglierli ed adattarli alle condizioni dei luoghi

e ai bisogni del momento, difficilmente, a mio credere, si troverebbe un Ministro il quale volesse assumere la responsabilità del buon andamento dell'Amministrazione.

L'onorevole Senatore Zini ha poi detto una cosa che è propria lontana dal vero, asserendo che le simpatie del Ministro dell'Interno sono per i Prefetti docili.

No, onorevole Zini, Ella s'inganna grandemente.

Io ho pochissima simpatia per le pecore: quasi quasi direi che mi piacciono di più i lupi, perchè mostrano energia, quantunque deplorabile.

E andiamola un po' a ricercare questa docilità! I fatti avvenuti recentemente ai quali egli fece allusione, mi permetta che lo dica, onorevole Zini, non hanno proprio importanza di sorta.

Uno dei Prefetti ha creduto di iscrivere nelle liste elettorali un certo numero di impiegati; egli era nel suo dovere di farlo, perchè è obbligo dei Prefetti di fare in modo che i cittadini, qualunque essi siano, possano esercitare il loro diritto elettorale.

Ora è avvenuto che questa iscrizione fosse cassata dai Tribunali; ma questo fatto non ha l'importanza nè il significato che gli vuole attribuire l'onorevole Zini.

Il Prefetto ha fatto il suo dovere; anzi, se l'on. Zini vorrà prendere informazioni esatte intorno al modo pel quale l'iscrizione fu fatta, vedrà che il Prefetto ha agito in pienissima buona fede.

L'on. Zini ha ancora parlato di un altro fatto attribuito, non ricordo bene se al Prefetto di Modena o a quello di Reggio, e che consiste nell'aggregazione di un piccolo Comune ad un collegio elettorale piuttosto che ad un altro.

Ebbene, on. Zini, io ne farò proprio la confessione intiera; la questione m'è arrivata nuova quando si era già sentito il Consiglio di Stato: ed io dichiaro che se l'avessi conosciuta prima non mi sarei indirizzato a quell'alto Consesso, perchè la legge di aggregazione del Comune di Prignano, se ben ricordo il nome, mi pareva chiara.

E sa, onor. Zini, come io abbia potuto sapere che la cosa sia stata fatta in buona fede, e quasi ne abbia avuto la pratica dimostrazione? Perchè nell'annuario della Provincia quel

Comune era iscritto appunto nella circoscrizione di quel collegio nel quale gli elettori hanno poi votato.

L'interpretazione ch'io credo la più naturale di quella legge non sarà forse stata giuridicamente la più esatta, e sarà forse più rigorosa interpretazione quella del Consiglio di Stato; ma essendosi detto in una legge che quel Comune è aggregato al tal Mandamento per tutti gli effetti di legge, si è creduto da uomini, che non sono poi tanto sottili giureconsulti, che in questa disposizione della legge speciale fosse compresa anche la legge elettorale, quantunque nella legge elettorale ci sia una tabella nella quale sono fissate e ben definite le circoscrizioni.

Del resto i due candidati dei collegi ai quali poteva essere disputato quel Comune sono stati eletti entrambi; non si sono fatti reclami; e però mi pare che in ogni modo questo, se fu errore, è stato uno di quegli errori sui quali si può con sicura coscienza gettare un velo e chiedere l'indulgenza del Parlamento.

Vengo ad un altro punto, sul quale, per molte ragioni, io non posso trattenermi. L'onorevole Zini ha parlato del *leggendario* Prefetto di Bari, e genericamente di pressioni elettorali esercitate dal Governo o da' suoi funzionari, e invocò l'opinione pubblica. Veramente non è qui il luogo ove debba discutersi un argomento, o per dir meglio quest'accusa, presentata sotto forma di interpellanza nell'altro ramo del Parlamento. Tuttavia, onor. Zini, io debbo dire, cotesta è un'accusa gravissima, che io respingo e contro la quale protesto.

Io lo sfido ad addurre dei fatti, sia per il *leggendario* Prefetto di Bari, sia per qualunque altro impiegato dello Stato; se saranno provati fatti tali da meritare di essere giudicati come atti d'indebita ingerenza dell'Amministrazione pubblica nelle elezioni, il Ministro non mancherà di provvedere, nell'interesse della libertà del voto e della sincerità dei suffragi.

Quanto ai fatti che riguardano personalmente il Ministro, io sfido l'onorevole Zini ad addurne uno solo, ed a portarlo avanti al Parlamento.

Proseguo senza arrestarmi, ritornando alla mia calma abituale, perchè questa volta quasi l'aveva perduta, e ho detto quello che forse non doveva dire.

Ma fra le altre cose fu pur detto di un Pre-

fetto che andava a cercare i candidati in piazza; parole troppo gravi, ed anche non tanto parlamentari, per poter serbare il silenzio.

Tornando dunque, ripeto, alla mia solita calma, dirò poche parole intorno alle pressioni della *faccenderia parlamentare*.

Onorevole Zini, io non dovrei che ripetere le parole che ho pronunziate l'anno scorso.

Io credo di saper resistere abbastanza a qualunque sorta di pressione. Ma impedire ai membri del Parlamento di presentarsi in molti casi dal Ministro per esporre i bisogni del loro collegio e delle popolazioni nelle quali sono vissuti, e per invocare i provvedimenti del suo ufficio, io, onorevole Zini, non credo che sia possibile. Se però vi fossero persone, anche appartenenti all'uno o all'altro ramo del Parlamento, che credessero d'imporsi al Ministro e di esigere da lui cosa non consentita dalla giustizia, lo creda, onorevole Zini, se qualcuno intendesse far questo tentativo, l'esperienza dovrebbe averlo persuaso che farebbe opera vana.

Riguardo alla pressione sui Prefetti, io osservo che, per verità, quando in una Deputazione provinciale, della quale il Prefetto è presidente, ma non vi ha che un voto, e che è composta di consiglieri provinciali, di uomini che tengono un'alta posizione sociale, che sono Senatori del Regno o Deputati al Parlamento, quando, dico, nella Deputazione provinciale la grande maggioranza in tal modo composta, si pronunzia in un senso, io credo che sia difficile al Prefetto di resistervi.

Questo è un difetto, me lo consenta l'onorevole Zini, piuttosto della legge che delle persone dei Prefetti.

E appunto per riparare a questo difetto io ho presentato uno schema di legge, che sarà una delle riforme promesse e non mantenute, ma che si sono già presentate parecchie volte. (*ilarità*).

Su questo argomento poi delle promesse fatte e non mantenute vorrei che si venisse una buona volta ad esporre dei fatti concreti, e si vedesse se il Ministero che ha fatto il programma di Stradella, e gli uomini che vi hanno aderito, hanno o no, per quanto dipendeva da essi, mantenuto la loro promessa. Ma finchè si rimane nelle asserzioni generiche poco si conchiude e nulla si prova.

Ma, senza fermarmi su questo punto, dirò che

la legge, presentata nell'altro ramo del Parlamento nella precedente Legislatura, e già ripresentata in questa, contiene alcune disposizioni per cui questo difetto sarà, se non interamente eliminato, certo diminuito.

Il Prefetto, ridotto all'ufficio di commissario del Governo, sarà molto più libero nella sua azione.

La Deputazione provinciale indipendente avrà più intera la responsabilità dei propri atti; e più intera appunto nell'argomento molto grave indicato dall'onorevole Zini, cioè della facilità con cui talora dalle Deputazioni provinciali si consente ai Comuni, ed anche ai Comuni indebitati, di eccedere il limite massimo della imposta. E un altro provvedimento c'è ancora in quel disegno di legge, il quale, secondo me, sarà la salvezza delle finanze dei Comuni, se il Parlamento vorrà avere la bontà di approvarlo: io alludo alle disposizioni di quel disegno di legge intorno alla facoltà dei Comuni di contrarre nuovi debiti; disposizioni tanto necessarie quanto severe, in forza delle quali pei debiti di qualche rilevanza sarà indispensabile l'approvazione per legge. E un altro provvedimento c'è ancora nel disegno di legge, che, a mio avviso, sarà esso pure utilissimo, ed è che i conti dei Comuni, come quelli delle Opere pie, dovranno essere sottoposti ai Consigli di prefettura; i quali migliorati in modo, nella loro composizione, lo dico senza far torto a coloro che li compongono adesso, da poter fare ufficio di una Sezione distaccata della Corte dei Conti, rivedendo celeremente e severamente tutti i conti dei Comuni e delle Opere pie, gioveranno al regolare assetto di queste amministrazioni.

Se queste riforme saranno approvate, io credo che gl'inconvenienti che ora si lamentano potranno essere in gran parte sensibilmente diminuiti, se non interamente eliminati; poichè nelle cose umane non si può sperare la perfezione, e a certi ideali non riesce di toccare.

Vengo ora ad alcuni punti, che mi sembrano più gravi, del discorso dell'onorevole Zini, e vi risponderò con brevissime parole.

L'onorevole Zini ha detto, e questo fu quasi il riassunto e il proemio del suo discorso: Io domando, egli disse, la osservanza rigida, scrupolosa, superstiziosa delle leggi, domando la giustizia nell'Amministrazione.

E io pure voglio l'osservanza scrupolosa e

rigorosa della legge, ed anche superstiziosa, se lo desidera l'onor. Zini; ma, intendiamoci, delle leggi scritte. Perchè, se ci permettiamo di divagare, esaminando qual'è, qual debb'essere a nostro avviso lo spirito delle leggi, e ci permettiamo di infondere nelle leggi quello spirito che più ci va a grado, e se portiamo la superstizione anche nell'osservare lo spirito delle leggi, quale è da noi interpretato, allora, onorevole Zini, mi pare, la superstizione possa diventare pericolosa. E tale mi pare che sia un poco il caso dei diversi fatti da lui indicati, non esclusi quelli che riguardano la Cassa di risparmio di Lombardia.

Sono fatti enormi, gravissimi, egli disse: c'era accordo tra la Corte dei Conti e il Consiglio di Stato; perchè dunque il Ministero non ne tenne conto, e non volle nemmeno sentire il Consiglio di Stato a Sezioni riunite?

Ma, onor. Zini, mi permetta brevi parole su questa questione.

Io non ripeterò al Senato il ragionamento che già ho pronunciato nell'altro ramo del Parlamento.

I signori Senatori, io spero, già lo conoscono nel suo complesso.

Da quel ragionamento, e sopra tutto dal modo come sia posta la questione, deriva tutta la difesa del Ministero.

La questione si pone in questi termini semplicissimi:

La Commissione di beneficenza della Lombardia che amministra la Cassa di risparmio di Milano, o, per usare un linguaggio più esatto, le Casse di risparmio della Lombardia; questo istituto duplice, alquanto singolare, ma indiscutibile, questa Opera pia è essa un istituto di fondazione governativa, di fondazione di Stato, o invece è una delle Opere pie contemplate e regolate dalle legge del 1862, secondo la sua lettera e secondo il suo spirito?

Il Ministero ha cercato di dimostrare che questa Opera pia è una fondazione di Stato, e che quindi non le possono essere applicate le disposizioni della legge del 1862.

È inutile, e il Senato me lo perdonerà, che io entri nei lunghi ragionamenti che occorrono per spiegare la genesi di questa istituzione e tutti i fatti che confortano l'affermazione del Ministero.

Basterebbe, o Signori, analizzare l'art. 24

della legge sulle Opere pie, che io non ho sott'occhio, ma di cui mi ricordo benissimo, perchè al Ministero dell'Interno è frequente il caso di applicarlo; basterebbe, dico, esaminare questo articolo per vedere se possa essere applicato ad un'Opera pia di fondazione di Stato, quale, secondo il Ministero, è la Cassa di risparmio di Lombardia.

È impossibile contestare che l'applicazione è assolutamente impossibile.

Voi tutti sapete come questo istituto sia stato fondato in seguito alla carestia ed all'epidemia del 1816, e come allora il Governo austriaco abbia promossa la carità pubblica col mezzo di una Commissione di beneficenza, e l'abbia aiutata mediante un'imposta di Stato, che fu di un centesimo addizionale sui centodieci o centoventi milioni di scudi d'estimo onde si componeva il dominio lombardo. E notate o Signori, che la Lombardia e la Venezia, a termini del Trattato di Vienna, non formavano uno Stato solo, ma bensì due Stati, dirò così, riuniti in un Regno binato.

E l'articolo ottavo della Patente del 7 aprile 1815, in esecuzione del trattato di Vienna, ne indica chiaramente la costituzione, puramente amministrativa, ma pure sopra base elettiva, quale la poteva dare il Governo di allora.

Voi vedrete da quegli atti, e dagli atti successivi, che quell'opera fu una fondazione di Stato, amministrata prima col mezzo della Commissione di Beneficenza dalla Congregazione centrale di Lombardia, la quale era appunto il Consiglio contemplato nella Patente del 1815, con sede a Milano pel dominio lombardo, e a Venezia pel dominio veneto, e che, come dissi, aveva forma elettiva. La Commissione centrale di beneficenza era tenuta, e lo fu sempre fino al 1848, per una emanazione di questa Congregazione centrale amministrativa del dominio lombardo.

Così essendo le cose, è facile vedere che l'articolo 24 della legge sulle Opere pie non può essere applicato alla Cassa di risparmio di Lombardia, perchè esso riguarda l'iniziativa che la legge attribuisce ai Corpi morali interessati nelle Opere pie, il voto che la Deputazione provinciale deve sempre dare, il parere del Consiglio di Stato, che è sempre necessario sia favorevole perchè il Ministero possa approvare la riforma proposta. E tutto questo con-

gegno è posto appunto a garanzia della intangibilità della volontà dei fondatori delle Opere pie: tale e non altro è stato lo spirito di quella legge.

Del resto molti di noi facevamo parte del Parlamento quando fu discussa quella legge, e ben ricordiamo le discussioni che furono fatte intorno alle disposizioni ora accennate.

Il Ministero non crede che tali disposizioni siano applicabili alla Cassa di risparmio di Lombardia, la quale fu fondata per atti del potere esecutivo, un primo nel 1823, poi un altro del Governo provvisorio nel 1848, poi un altro del potere esecutivo nel 1860, e che perciò poteva benissimo essere modificata con un altro atto del potere esecutivo.

Io non citerò i casi sui quali si è formata la giurisprudenza del Consiglio di Stato, giurisprudenza che lo stesso onorevole Zini ammette, che fino ad un certo punto giustifichi l'operato del Ministero.

Ma l'onorevole Zini diceva che non vi sono Opere pie governative.

Ora, di Opere pie governative io ne conosco parecchie; e poichè vedo qui diversi Senatori delle provincie meridionali, citerò l'ospedale di Gesù e Maria di Napoli, che è una vera Opera pia governativa. Secondo i suoi statuti, che furono approvati dal Consiglio di Stato, la sua amministrazione si componeva di un presidente e di sei membri nominati dal Prefetto.

Ora questo statuto, decretato nel 1865, fu riformato nel 1874; e, trattandosi di un'Opera governativa, intorno alla riforma di essa non si è punto sentito il Consiglio di Stato; e i consiglieri furono ridotti da sei a quattro. Quel che si è fatto per la Cassa di risparmio di Lombardia, non è dunque cosa enorme, come l'onorevole Zini ha creduto e come è sembrato ad altri; e già nell'altro ramo del Parlamento si è riconosciuto che il Ministero ha esercitato un diritto che spetta al Governo e non ha commesso una illegalità.

E illegalità poi nel vero senso della parola non c'è davvero; chè la legge dà facoltà al Governo di far registrare certi provvedimenti con riserva; ed è per virtù di questa disposizione di legge che noi abbiamo fatto registrare con riserva e abbiamo pubblicato questo atto del potere esecutivo. Mentre tutti sanno che vi

sono degli atti che il Governo non può fare, e de' quali la Corte dei Conti giustamente deve ricusare la registrazione, e quelli sarebbero vere illegalità, perchè la legge non dà al Governo il diritto di farli. Ma nel caso concreto la legge dà al Governo il diritto di far registrare questi atti con riserva. Che vuole l'onorevole Senatore Zini? Sicuro, di questi atti è giudice il Parlamento, ed è perciò che periodicamente la Corte dei Conti manda al Parlamento un estratto delle registrazioni fatte con riserva, come questo che ho qui davanti agli occhi, affinchè gli atti stessi possano essere sindacati.

Io non aggiungerò altre cose su questo argomento.

Non mi resta che una parola a dire intorno a non so quali impressioni che ha ricevuto l'onorevole Senatore Zini da un'atmosfera che egli chiama faziosa, da un vento che spira ora in Italia, dallo sprigionarsi di certi gaz, o vapori insalubri sotto forma di *meetings*, di dimostrazioni e cose simili, e di cui l'onorevole Zini è andato a cercare la causa efficiente nella trilogia ministeriale, che veramente non è che una bilogia, perchè egli volle parlare certamente di me e dell'onorevole Cairoli.

È vero, onorevole Zini, vi è stato fra noi un momento di dissenso sopra un punto della politica interna. Ma se vogliamo cercare nel passato tutti i precedenti e la coerenza perfetta, immutabile, di tutti gli uomini politici, di quanti dissensi potremo risuscitare la memoria?

Mentre, chi ben guardi, le differenze fra me e l'onorevole Cairoli, furono piuttosto nella politica pratica che nella fede ai principî. Ed io credo che su questi argomenti non bisogna essere troppo severi.

Ora l'onorevole Zini è turbato da quest'aria viziosa che intorbida l'orizzonte, egli è commosso di questa specie di

« Bufera infernal che mai non resta
E mena gl'Italiani in sua rapina ».

Onorevole Zini, io credo di aver dato qualche prova che so mantenere le manifestazioni dei partiti entro il circolo della legalità.

Ne ho dato qualche prova l'anno scorso, ed anche in quest'anno. Dimostrazioni, bandiere, segni sovversivi che insultino alle nostre istituzioni, che mettano in pericolo le relazioni del

Governo colle potenze amiche, io non le ho tollerate mai, onor. Zini; e mi pare che l'atteggiamento preso dal Governo, in modo chiaro, esplicito, senza ambagi, non sia rimasto senza effetto, giacchè da parecchi mesi siamo abbastanza tranquilli.

Adesso ci sono i *meetings*, i *gaz*, come dice l'onorevole Zini, che io, d'accordo in ciò colle dichiarazioni fatte in una memorabile discussione dall'illustre barone Ricasoli, sono d'opinione che sia meglio lasciar svaporare anzichè comprimerli, e produrre colle condensazione eccessiva lo scoppio della caldaia. E ciò, ben inteso, a condizione che stiano nel circolo della legalità; perchè, in fin dei conti, il diritto di riunione è sancito dallo Statuto, che dichiara apertamente permesse le adunanze senz'armi, pacifiche, soggette, solo se hanno luogo in pubblico, alle leggi della polizia.

Finchè adunque stanno nella legalità, io non posso e non debbo assolutamente impedire queste riunioni, ma devo consentire che le si facciano, purchè, lo ripeto di nuovo, non si offendano con atti esterni pubblici le nostre istituzioni, nè si faccia atto che metta in pericolo i buoni rapporti dello Stato colle potenze amiche.

Queste teorie le ho enunciate e precisate alla Camera dei Deputati l'anno scorso, e le ho ripetute quest'anno, le ho proclamate in quest'Aula, e le manterrò finchè il Parlamento mi lascerà al posto nel quale mi ha collocato la fiducia della Corona.

Quanto poi, onorevole Zini, ai legami che queste ultime manifestazioni hanno avuto colle precedenti, come per esempio con quella dei funerali del generale Avezzana, io debbo dichiarare che anche quel che avvenne in quella circostanza fu assai male giudicato; in sostanza non si trattò che di qualche equivoco, che non è qui il caso spiegare. È sembrato ad alcuno che non fosse corretto l'operato del Governo, e si parlò perfino della sua connivenza; in ciò non vi è niente di vero, che anzi anche allora il Governo non ha mancato di agire e di reprimere quelle manifestazioni che erano in contraddizione con quel programma di politica interna che è sempre stato suo intendimento di voler rispettato da tutti.

Io avrei molte altre cose da dire; ma spero che il Senato mi permetterà di credermi abbastanza giustificato delle accuse dell'onorevole

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1880

Zini; al quale io soggiungerò una cosa sola, ed è questa, che per quanto dipenderà da me, nulla sarà trascurato perchè le leggi sieno rigorosamente osservate. E se nella mia amministrazione, qualche atto può parere a lui non conforme allo spirito delle nostre leggi, ciò dipenderà da una differenza di giudizio e di apprezzamento, e non già dalle intenzioni e dalla volontà del Ministro, che intende nel futuro, come in passato, di osservare rigorosamente e di far osservare le leggi.

PRESIDENTE. Se qualcuno dei signori Senatori non ha ancora votato, si compiaccia accedere alle urne.

Si procede allo spoglio delle urne.

Leggo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

1. Stato di prima previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'anno 1880.

Votanti 78
Favorevoli 75
Contrari 3

(Il Senato approva).

2. Stato di prima previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1880.

Votanti 78
Favorevoli 74
Contrari 4

(Il Senato approva).

3. Stato di prima previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'anno 1880.

Votanti 79
Favorevoli 73
Contrari 6

(Il Senato approva).

4. Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'anno 1880.

Votanti 76
Favorevoli 72
Contrari 4

(Il Senato approva).

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì:

Al tocco. — Riunione negli Uffici per l'esame dei seguenti progetti di legge:

Leva militare sui giovani nati nell'anno 1880;

Facoltà al Governo di chiamare temporaneamente in servizio ufficiali della milizia mobile, di complemento e della riserva dell'arma del Genio, e di assumere in servizio ingegneri civili per lavori militari.

Alle ore due pom. — Seduta pubblica per la discussione dei seguenti progetti di legge:

Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'anno 1880;

Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione pubblica;

Modificazioni alla legge 13 novembre 1859, intorno alla composizione ed alle attribuzioni del Consiglio Superiore di pubblica istruzione;

Facoltà al Governo di pubblicare e mettere in esecuzione un nuovo Codice di commercio;

Riforma di disposizioni del Codice di procedura civile intorno ai procedimenti formale e sommario;

Onorari degli avvocati e procuratori.


La seduta è sciolta (ore 6,20).

Errata-Corrige.

A pag. 196, col. 2, lin. 29, dopo *rinchiuso* leggasi *a speculare*.

A pag. 197, col. 2, lin. 3, in luogo di *avrei* leggasi *lo avere*.

A pag. 208, col. 2, lin. 49, invece di *annullare* leggasi *accettare*.





XV.

TORNATA DEL 28 GIUGNO 1880

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

SOMMARIO. — *Congedo* — *Seguito della discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero dell' Interno per l'anno 1880* — *Chiusura della discussione generale* — *Approvazione dei primi 29 capitoli* — *Considerazioni del Senatore Zini sul cap. 30, cui risponde il Ministro dell' Interno* — *Replica del Senatore Zini e del Ministro dell' Interno* — *Approvazione dei capitoli successivi* — *Discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero dell' Istruzione Pubblica pel 1880* — *Discorsi dei Senatori Alferi, Pacchiotti, Finali, Cannizzaro* — *Avvertenze del Senatore Pantaleoni* — *Osservazioni del Senatore Cannizzaro* — *Discorsi del Ministro della Pubblica Istruzione e del Senatore Lampertico, Relatore* — *Chiusura della discussione generale* — *Approvazione senza discussione dei capitoli di spesa e rinvio allo squittinio segreto dell'articolo unico del progetto di legge* — *Istanza del Ministro delle Finanze in ordine alla pronta discussione dello schema di legge per lo stato di prima previsione dell'entrata* — *Risposta del Relatore Senatore Cambrey-Digny*.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti il Ministro dell' Interno e quello dell' Istruzione Pubblica e più tardi interviene il Ministro della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Il Senatore Carlo Belgiojoso domanda un congedo di un mese per motivi di salute, che gli viene dal Senato accordato.

Seguito della discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero dell' Interno per l'anno 1880.

PRESIDENTE. Non essendovi alcun altro iscritto per parlare nella discussione generale del Bilancio dell' Interno, la dichiaro chiusa.

Si procede ora alla discussione particolare.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del Bilancio.

TITOLO I.

Spesa ordinariaCATEGORIA PRIMA — *Spese effettive.***Spese generali.**

| | | |
|----|--|-------------|
| 1 | Ministero - Personale (Spese fisse) | 838,096 » |
| 2 | Ministero - Spese d'ufficio | 70,000 » |
| 3 | Ministero - Manutenzione dei locali | 28,000 » |
| 4 | Consiglio di Stato - Personale (Spese fisse) | 442,525 » |
| 5 | Consiglio di Stato - Spese d'ufficio | 22,000 » |
| 6 | Funzioni pubbliche e feste governative | 30,000 » |
| 7 | Ricompense per azioni generose | 5,000 » |
| 8 | Indennità di traslocamento agli impiegati; spese per ispezioni e missioni amministrative | 230,000 » |
| 9 | Dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine). | 194,000 » |
| 10 | Casuali (Approvato). | 80,000 » |
| | | <hr/> |
| | | 1,939,621 » |

Spese per gli archivi di Stato.

| | | |
|----|---|-----------|
| 11 | Personale (Spese fisse) | 547,470 » |
| 12 | Spese d'ufficio | 54,000 » |
| 13 | Fitto di locali (Spese fisse) | 25,333 » |
| 14 | Manutenzione dei locali e del mobilio e spese diverse (Approvato). | 30,000 » |
| | | <hr/> |
| | | 656,803 » |

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1880

| Spese per l'amministrazione provinciale. | | |
|---|---|-------------|
| 15 | Personale (Spese fisse) | 7,035,100 » |
| 16 | Indennità di residenza | 165,000 » |
| 17 | Spese d'ufficio (Spese fisse) | 672,770 » |
| 18 | Spese diverse | 63,500 » |
| 19 | Pubblicazione del foglio degli annunci nelle provincie (Approvato). | 200,000 » |
| | | 8,136,370 » |
| Spese per le opere pie. | | |
| 20 | Servizi vari di pubblica beneficenza (Approvato). | 110,000 » |
| Spese per la sanità interna. | | |
| 21 | Sorveglianza sulla prostituzione - Personale (Spese fisse) | 177,880 » |
| 22 | Sorveglianza sulla prostituzione - Fitto di locali (Spese fisse) | 16,590 » |
| 23 | Sorveglianza sulla prostituzione - Provviste, trasporti, indennità e spese diverse | 77,730 » |
| 24 | Sifilicomi - Personale (Spese fisse) | 103,300 » |
| 25 | Sifilicomi - Spese di cura e mantenimento | 1,070,520 » |
| 26 | Sifilicomi - Manutenzione dei fabbricati | 50,000 » |
| 27 | Sifilicomi - Fitto di locali (Spese fisse) | 4,500 » |
| 28 | Spese diverse per la sanità interna (Approvato). | 43,450 » |
| | | 1,543,970 » |
| Spese per la sicurezza pubblica. | | |
| 29 | Servizio segreto | 1,050,000 » |
| 30 | Ufficiali di sicurezza pubblica - Personale (Spese fisse) | 3,174,680 » |
| <i>Da riportarsi</i> | | 4,224,680 » |

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1880

| | | |
|----|---|--------------|
| | <i>Riporto</i> | 4,224,680 » |
| 31 | Spese d'ufficio (Spese fisse) | 192,300 » |
| 32 | Guardie di sicurezza pubblica - Personale (Spese fisse) | 4,854,500 » |
| 33 | Competenze ad ufficiali e guardie di sicurezza pubblica per trasferte e permutamenti | 194,000 » |
| 34 | Gratificazioni e sussidi ad ufficiali ed agenti di sicurezza pubblica | 80,000 » |
| 35 | Quote d'ingaggio, debiti di massa, armamento e travestimento degli agenti di sicurezza pubblica | 156,000 » |
| 36 | Spese diverse per agenti e per allievi guardie di sicurezza pubblica | 60,800 » |
| 37 | Fitto di locali (Spese fisse) | 160,000 » |
| 38 | Manutenzione dei locali e del mobilio | 70,000 » |
| 39 | Gratificazioni e compensi ai reali carabinieri | 120,000 » |
| 40 | Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragione di sicurezza pubbl. | 300,000 » |
| 41 | Spese pel rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe | 10,000 » |
| | | 10,422,280 » |

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ZINI. È un semplice schiarimento che io pregherei l'onorevole signor Ministro dell'Interno di volermi favorire, se ne trova l'opportunità, a proposito del capitolo *Personale della pubblica sicurezza*.

Come il Senato sa, in tutti i Dicasteri è stato introdotto il sistema di procedere soltanto per via di esame, così alle nuove nomine come alle nuove promozioni. Ottimo sistema, che se in pratica talvolta non va esente da qualche difetto — ed è naturale, perchè le cose umane non sono mai perfette, ma sono sempre perfezzibili — il principio ne è ottimo, ed anzi costituisce la desiderata garanzia per migliorare sempre più i servizi dello Stato.

Se non fo errore, nell'anno scorso il Ministro dell'Interno pubblicò un avviso, pel quale si invitavano gli aspiranti a presentarsi a degli esami per essere poi ammessi nella carriera della Pubblica Sicurezza.

Se incorro in qualche inesattezza prego l'onorevole Ministro a volerla rettificare.

A questi esami si presentarono moltissimi concorrenti...

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno*. Se ne presentarono mille circa.

Senatore ZINI... E di questi mille circa una metà ottennero dichiarazione ufficiale di ciò che si chiama l'idoneità.

Saranno stati circa 500...

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno*. Cinquecento quindici.

Senatore ZINI... Di questi cinquecentoquindici furono collocati circa cento o poco più, un quarto; gli altri lasciati in asso.

Quest'anno poi il Ministero pare entrato in un altro concetto, e con nuovo decreto in certo modo annullò quella patente d'idoneità ottenuta dai detti aspiranti.

Almeno questo è quello che si afferma; non so se sia tutto esatto, ma deve essere a un dipresso.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1880

Il fatto sta che questi giovani furono avvertiti che il loro titolo d'idoneità non contava più niente: che per altro il Ministero avrebbe potuto collocarne alcuni per particolari riguardi, ma che non ne pigliava alcun impegno; che d'ora innanzi per essere ammessi nella carriera della Pubblica Sicurezza bisognerà che si assoggettino ad un anno di alunnato, a titolo gratuito, già s'intende, e poi si sottopongano ad un altro esame d'idoneità.

In quanto alla legalità del fatto non ho nulla a dire: riconosco che il Ministero è nel suo diritto di trovare che le garanzie che si chiesero l'anno scorso non erano precisamente quelle che per avviso più maturo appariscono più desiderate per l'ammissione di nuovi aspiranti a questa carriera. Ma vi è una questione direi di convenienza, di equità, la quale in verità non mi pare sia stata avvertita.

Molti di coloro che l'anno scorso si presentarono e che fecero buona prova, e che dovettero viaggiare da un punto all'altro per dare questi esami e sopportarne le spese, e ne riportarono il certificato d'idoneità, naturalmente rivenero col compenso della speranza di avere ad essere tra breve collocati. Invece anche questa speranza fu loro tolta, quando ebbero l'avviso che se vorranno essere ammessi alla carriera della Pubblica Sicurezza, bisogna che si assoggettino a queste nuove condizioni del volontariato e di un nuovo esame.

Pregherei l'on. signor Ministro di voler considerare se in queste condizioni sia proprio conveniente lo indire questa specie di concorsi per esame di idoneità.

Pur troppo sappiamo che in Italia la gioventù ha poche vie aperte per occuparsi; pur troppo i più sono tratti a gittarsi a quella che pare la più facile, e cioè quella dei pubblici impieghi. Questa specie di concorso dà loro un affidamento; tanto che quando hanno ottenuto di superare la prova, ben si tengono come sicuri di dover essere da un giorno all'altro collocati; e quindi non si occupano di altro; stanno, aspettano, e l'aspettazione diventa di giorno in giorno più dolorosa; e dolorosissima in questi casi è poi la disillusione.

Mi pare adunque che questo procedimento non sia buono; e davvero non mi so proprio spiegare come dal Ministero dell'Interno e anche da altri Ministeri sia stato adottato.

Ci è un sistema invece molto più semplice, molto più pratico, ed è quello di bandire non esami per idoneità, ma addirittura concorsi, con tutte le condizioni che si possano desiderare, ma per tanti posti quanti ne sono al momento disponibili. Così chi vince ha subito il compenso delle sue fatiche, e chi non riesce non può lagnarsi che della propria inferiorità.

Allora questi giovani che non avranno vinto il concorso si rivolgeranno ad altro, e non staranno oziando ad aspettare di essere chiamati, per trovarsi in ultimo delusi.

Debbo fare un'altra osservazione, sempre in ordine all'arrolamento, dirò così, degli ufficiali di pubblica sicurezza.

(Il Ministro dell'Interno accenna di non intendere le parole dell'oratore).

Non mi sono forse bene spiegato?

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno*. La sua voce non mi giunge perfettamente all'orecchio.

Senatore ZINI. È subito rimediato.

(L'oratore scende due banchi e si avvicina di più al Ministro dell'Interno).

Io stava dicendo che vorrei fare ancora qualche osservazione in ordine all'ammissione di nuovi ufficiali pel servizio di pubblica sicurezza.

Ritengo ottimo, ripeto, quel sistema degli esami, particolarmente per questi uffici; sempre alla condizione che, cioè, i concorsi si aprissero per quel dato disponibile numero di posti, e non mai per ottenere una patente di idoneità, direi quasi, in astratto e senza certezza di effetto pratico.

Ma se è vero quel che si dice, nella carriera di Pubblica Sicurezza si entrarebbe talvolta anche di traverso; ed io non potrei non biasimare le nomine di questo genere.

Ho sentito dire che si passano talvolta agli uffici di pubblica sicurezza i direttori dei siflicomî.

I direttori dei siflicomî non sono soggetti ad esame, e taluni direttori di siflicomî sono stati nominati estemporaneamente. È avvenuto che giovani tolti, per esempio, al gabinetto del Ministro per via di conoscenze personali, di fiducia, di raccomandazioni, a ragione di compenso furono nominati direttori di siflicomî, per dar loro un collocamento, per aprir loro la via, la carriera degli uffici dello Stato....

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno*. Per valersi di un eccellente funzionario.

Senatore ZINI.... Si afferma che qualcheduno dei direttori di sifilicomî, sia passato nella carriera di Pubblica Sicurezza e in un grado relativamente superiore.

Anzi si dice di più, che un direttore di sifilicomio si sarebbe voluto far passare, non so se ispettore di sezione o ispettore di Questura, ma che la Corte dei Conti non avrebbe ammesso questo passaggio; e però sarebbe stato nominato Delegato di pubblica sicurezza di prima classe.

Un Delegato di prima classe potrebbe anche passare nella carriera amministrativa. Tutto questo, se è esatto, mi parrebbe un po' scorretto.

Se vogliamo il beneficio del sistema di non ammettere nella carriera nuovi impiegati, se non per esame, atteniamoci rigorosamente a questo principio.

Se questi giovani, che sono stati introdotti per la porta dei sifilicomî nella carriera, avevano realmente una capacità, che c'era di male che si sottoponessero ad un esame? Essi, certo, non dovevano avere alcuna ripugnanza a cimentarsi a questa prova; e se non avevano la capacità, ne sopportino le conseguenze; perchè tanto meno l'avranno per esercitare uffici per i quali occorrono cognizioni speciali.

Io non ho altro a dire. Se l'on. Ministro dell'Interno vuol avere la bontà di chiarire questo punto, io glie ne sarò tenuto.

Del resto, io non insisterò su questo argomento.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno*. Io spero di poter dissipare, come è mio dovere, qualunque dubbio che possa sorgere intorno all'Amministrazione dell'Interno.

Comincerò dalla prima osservazione fatta dall'onorevole Zini.

È verissimo che recentemente si è pubblicato un nuovo regolamento sul personale della pubblica sicurezza; tutti hanno potuto vedere che in quel Regolamento furono introdotte alcune norme per l'ammissione agli impieghi di pubblica sicurezza, ed è facile comprendere che il Ministero non ha mirato ad altro che a migliorare la qualità degli impiegati addetti

a questo importantissimo servizio, procurando di chiamarvi persone che per le loro qualità e per la loro coltura siano all'altezza della missione gelosa loro affidata; il Ministero non ha creduto soltanto di usare di un suo diritto, che è incontestabile, ma ancora di adempiere ad un suo rigoroso dovere.

L'onorevole Zini ha risollevato un'altra questione già trattata nell'altro ramo del Parlamento, e intorno alla quale io ho ampiamente risposto nell'altra Camera, dileguando, io credo, tutti i dubbî: trattasi della posizione di alcuni aspiranti all'impiego di applicato in seguito ad esami di concorso.

E qui, come ho già osservato nell'altra Camera, devo ripetere che si pone la questione sopra un equivoco. Si crede cioè che l'esame di concorso attribuisca a chi lo ha superato l'idoneità all'impiego e quindi, se non un diritto assoluto, certo una legittima aspettativa ad essere impiegato in quella Amministrazione.

Ma la cosa, o Signori, non è in questi termini; non lo è nei vecchi decreti, pubblicati or sono ormai dieci anni; non lo è nei decreti che hanno preceduto l'esame di concorso accennato dal Senatore Zini, al quale circa mille aspiranti si sono presentati e 515 hanno superato la prova. Che anzi, un altro decreto stabiliva norme tali da togliere qualunque illusione sul punto se avessero o no acquistato un diritto o una legittima aspettativa ad una preferenza.

Infatti, anzi tutto vi ha il decreto dell'8 maggio 1870, che ho citato nell'altro ramo del Parlamento, e che ricordo anche qui, perchè giova a chiarire la questione. Mi farò un dovere di leggerne le testuali disposizioni.

All'art. 1 dice:

« I posti di applicato che si renderanno vacanti nell'Amministrazione della sicurezza pubblica saranno da qui innanzi conferiti mediante esame di concorso pubblico, secondo le norme che verranno stabilite con apposito decreto ministeriale ».

Art. 2.

« La nomina definitiva ai detti posti dovrà però essere preceduta da un periodo di 6 mesi di esperimento, durante il quale gli aspiranti percepiranno una mensile retribuzione di lire

100 ciascuno sul fondo stanziato in Bilancio per stipendi degli ufficiali di pubblica sicurezza ».

Art. 3.

« Spirati i 6 mesi di prova, gli aspiranti che non risulteranno idonei « (ecco il caso dell'idoneità, mentre il primo articolo non parla che di concorso) « sotto qualsiasi rapporto al servizio, saranno licenziati senza che l'opera da essi prestata in tale qualità conferisca loro alcun diritto ad altro compenso od indennità oltre alle retribuzioni fissate dall'articolo precedente », di cui ho dato lettura.

Non si tratta dunque nè punto nè poco di idoneità, alla quale non si ha diritto se non dopo l'esperimento che è contemplato da questo decreto.

È chiaro adunque che il concorso bandito e regolato secondo queste norme non dava alcun diritto a coloro che avevano superato l'esame di ottenere stabilmente l'impiego. Ma, prima ancora che fosse dato l'esame di cui ha parlato l'onor. Zini, è stato pubblicato un altro, decreto, colla data del 3 luglio 1879, colla seguente disposizione:

Articolo unico.

« Gli art. 2 e 3 del decreto 8 maggio 1870 sono abrogati e sono sostituiti dalle disposizioni seguenti:

« Gli applicati che saranno d'or innanzi ammessi nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, in virtù dell'articolo primo del citato decreto, cesseranno di far parte dell'Amministrazione stessa, senza che l'opera da essi prestata in tale qualità conferisca loro alcun diritto a compensi, indennità o stipendî percepiti, se entro due anni, dalla data della loro nomina, non avranno superato un esame d'idoneità secondo il programma stabilito coi decreti ministeriali 16 aprile 1870 e 20 marzo 1874, per l'esame di promozione ai posti di delegato di terza classe ».

Siccome questo decreto è anteriore all'esame sostenuto dai mille concorrenti, dei quali ha parlato l'onorevole Zini, nessuno di loro poteva illudersi sui diritti che, anche dopo superato l'esame, avrebbe potuto acquistare.

Ciò non ostante, siccome oltre le leggi c'è sempre l'equità, oltre ai primi settanta di questi

concorrenti che furono ammessi dappprincipio, altri cinquanta ne furono ammessi posteriormente, a mano a mano che si ebbero posti vacanti; e altri settanta vennero ancora ammessi in seguito, e se ne ammetteranno successivamente, a misura del bisogno e delle vacanze.

E siccome, più o meno, quei concorrenti hanno pur dimostrato una capacità, se ne terrà qualche conto; senza però che loro si riconosca un diritto qualsiasi, nè che il Ministero si obblighi alla prelazione in loro favore, se in un nuovo concorso altri concorrenti dessero prove di maggior capacità.

L'Amministrazione, come ho già dichiarato alla Camera elettiva, terrà qualche conto, in via di equità, di questo esperimento; ma io non credo che il Governo abbia fatto nulla che non sia perfettamente regolare e perfettamente conforme alle norme generali della pubblica Amministrazione e soprattutto agli interessi della gelosa e delicata Amministrazione della sicurezza pubblica.

Credo di avere così risposto all'interrogazione, o meglio al dubbio sollevato dall'onorevole Zini.

L'onorevole Senatore Zini ha rivolto un'altra domanda al Ministero; e ha parlato di un impiegato, il quale aveva appartenuto al gabinetto di un Ministro (che non sono io), il quale è stato nominato direttore di un siflicomio, e in appresso da direttore di un siflicomio fu fatto passare nell'Amministrazione della sicurezza pubblica.

È da osservare, onorevoli Senatori, che la persona di cui ha parlato l'onorevole Senatore Zini è uomo di coltura non comune e laureato in legge, e che perciò possiede abbondantemente tutte le qualità necessarie a far presumere una capacità superiore a quella che può essere provata in un esame sui programmi che sono stabiliti per riconoscere la idoneità degli aspiranti al grado di applicato di sicurezza pubblica, od anche a quello di delegato.

Questo giovine, avendo fatto parte del gabinetto di uno de' miei antecessori, questi aveva preso impegno di dargli questo piccolo impiego; e non è stato un atto di favoritismo, onorevole Zini, ma un atto di eccellente, di ottima amministrazione; perchè, quando si acquista un impiegato di valore, un giovane di ingegno e di molta coltura, il quale pure si

adatta ad uno di questi modestissimi uffici che danno appena appena, in questo mondo così dominato dalle esigenze economiche, di che campare magramente la vita, è l'Amministrazione che fa un acquisto.

Del resto, quanto alla nomina di direttore di siflicomio, l'Amministrazione è perfettamente libera; essa ha esercitato un suo diritto.

Appartenendo questo giovane all'Amministrazione dei siflicomî, ma seguitando a prestare i suoi servizi presso l'Amministrazione centrale, non però presso quella che dipende da me, è stata a me presentata la proposta di passarlo nell'Amministrazione della sicurezza pubblica, ed io ho creduto di essere perfettamente nel diritto di ordinare questo passaggio; e certo se n'è giovato l'Amministrazione; ma forse non ne ha avuto gran vantaggio l'impiegato, il quale io credo abbia migliorato la sua condizione di non più che trecento lire.

Onorevole Zini, vede che questo è un ben magro beneficio!

Io poi ho fatto esaminare la questione, chè, dico il vero, di queste bazzecole me ne occupo fino ad un certo punto, e dalla relazione che mi fu presentata risulta che facendo questa nomina il Ministero era in perfetta regola, perchè esso ha dal regolamento la facoltà di farla. Ed infatti il decreto è stato senza difficoltà registrato dalla Corte dei Conti.

Perciò prego l'on. Zini di voler credere che l'Amministrazione è stata non solo nella via più regolare, ma ancora più corretta che si potesse desiderare.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ZINI. Incolpo la distanza del non essermi fatto bene intendere, dappoichè l'onorevole Ministro, così in riguardo al primo come in riguardo al secondo dubbio da me mosso, ha voluto provarmi quello intorno a che io non ho fatto questione di sorta.

Io non ho punto messo innanzi la questione della legalità del fatto; ma bensì ho rammentato il fatto degli esami d'idoneità aperti l'anno decorso, per l'ammissione agli uffici di pubblica sicurezza; nel quale esame 515 giovani ottennero patente d'idoneità.

Io ho ricordato questo fatto per accennare al dubbio se tale metodo fosse in pratica buono o cattivo.

E innanzi tutto, santo Iddio! se ogni anno mutate i termini degli esami d'idoneità, se l'anno passato i termini erano $a + b$, e quest'anno li volete $a + b + c$, c'è da confondere tutti i candidati.

Ma qui c'è di più, me lo perdoni l'onorevole Ministro: si tratta di chi aveva nei termini posti ottenuto il riconoscimento della idoneità, e che pel nuovo decreto se la trova revocata.

L'onorevole Ministro mi vuole persuadere di che questi non hanno diritto, e che non bisogna confondere il diritto col titolo. Ma lo so bene.

In tal modo mi pare che si cangi la questione. Io non ho negato al Ministero e non nego la facoltà di mutare i termini della idoneità, mi sono solo limitato a sottoporre una considerazione pratica. Ho detto che in Italia la gioventù non trova facili aperture di carriera, e però si getta con troppa fidanza ai pubblici impieghi. E n'abbiamo un esempio su ciò che ha confermato or ora l'onorevole Ministro. Ben mille giovani circa si sono presentati l'anno trascorso ad un esame unicamente per conseguire quel pezzo di carta, che attestando la idoneità ad un impiego, pareva loro l'assicurasse per l'avvenire, quantunque sapessero di dover aspettare dell'essere poi chiamati.

Torno a dire che non discuto sulla legalità dei provvedimenti del Ministero, discuto della convenienza. Ed ho notato che non solo dal Ministero dell'Interno, ma da più Ministeri si è adottato questo metodo, che a me pare improvvido. Perchè voi avete bene a fare ogni più esplicita riserva, voi avete a bandire che il superare l'esame d'idoneità non dà alcun dritto, non otterrete mai che nella mente, nella coscienza degli aspiranti non s'infiltri l'idea, che ottenuta l'idoneità è ottenuto l'affidamento della nomina quando che sia.

Mi dirà: non è colpa nostra! Ma, quando vi è un metodo più semplice, più pratico, di aprire cioè concorsi solo per li posti che vi sono disponibili, non so vedere perchè si debba insistere su questa fantasticheria di esami generali d'idoneità; i quali non sortono altro effetto che del confondere la gioventù e del farle perdere un tempo prezioso, dello sperdere la buona volontà per farle trovare in fondo una disillusione bene amara.

Dunque non essendomi proposto di censurare il fatto, pregherei solo l'onor. Ministro di con-

siderare se meglio di questo metodo - mi perdoni la parola - empirico, non se ne potesse trovare uno più razionale.

Ed io credo razionalissimo quello dei concorsi per tanti posti determinati e disponibili, susseguiti da nomine immediate, piuttosto che per ottenere una patente d'idoneità in astratto.

Questo, quanto alla prima parte delle mie osservazioni; quanto alla seconda, mi perdoni l'onor. Ministro, colla sua meravigliosa abilità sembra voglia trarmi in una questione di persone, dalla quale io rifuggo assolutamente.

Mi fa un elogio sperticato di un giovane, che l'Amministrazione è fortunata, è felice di avere acquistato dalle Direzioni dei siflicomî; di un impiegato fenisce, che nessuno aveva scoperto prima d'ora!

Capisco ora di cui parla.

Io non lo conosco, non credo nè manco poterne pronunziare correttamente il nome, ma io non parlo di lui, parlo del principio. Si è stabilita questa massima generale che agli impieghi non si entri, e non si salga a maggiori gradi che per via di esami. Ma allora come si può ammettere di far entrare da una porta di traverso, da una porta segreta, un nuovo, per quanto sia abile e colto e d'ingegno, per quanto l'Amministrazione si tenga di fare un ottimo acquisto? Se la gerarchia è legata a dei doveri, nello stesso tempo deve avere ed ha le sue guarentigie.

Del resto, se l'Amministrazione ha fatto così eccellente acquisto, sia pure. Non insisterò oltre. Ma egli è evidente che per questi casi la fiducia della gerarchia si sgomenta, si scompone, si sfaccia la virtù degli impiegati; i quali si trovano improvvisamente nella loro carriera attraversati e preceduti da chi viene e che s'introduce fuori della regola, mentre non ha superato le prove alle quali essi pure furono costretti.

Questo è quello che voleva dire, e non insisterò da vantaggio.

DEPRETIS, *Ministro dell' Interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Ministro dell' Interno.

DEPRETIS, *Ministro dell' Interno*. Sul punto dei concorsi, ripeto che c'è un equivoco.

Non ci sono concorsi per idoneità. Sono

concorsi, ma non nel senso rigoroso della parola; non sono che concorsi condizionati.

Ora che vuole l'onor. Zini che facesse il Ministero?

Ha bandito un concorso generale per 70 posti che erano vacanti.

I concorrenti sono stati mille; quelli che hanno superato l'esame furono 515.

I posti vacanti, ripeto, erano 70.

Come poteva il Ministero dare impiego a tutti gli aspiranti che avevano superato la prova?

Era impossibile. Ha occupati i primi 70 pei posti già vacanti, altri 50 pei posti che si resero vacanti posteriormente, e un'altra settantina ne furono o saranno chiamati ai posti disponibili.

Che cosa si poteva fare di più?

Frattanto vennero i regolamenti nuovi; e l'onorevole Zini dice: ma non mi piace che si mutino le norme per l'ammissione di questi impiegati.

Bisogna vedere, rispondo io, se il mutamento è buono o cattivo. Qui sta il nodo della questione.

Ora, io credo che il mutamento abbia reso più agevole il conseguimento del fine che tutti i buoni cittadini, tutti gli uomini assennati devono desiderare che sia conseguito, il miglioramento cioè del personale della sicurezza pubblica.

Ma l'onorevole Zini ha continuato nelle sue osservazioni dicendo: c'è un impiegato entrato per la *porta segreta*.

Chi dice all'onorevole Zini che quest'impiegato sia entrato per questa *porta segreta*? Cosa vuol dire *entrare per una porta segreta*? Vuol dire entrare per una porta che la legge e le norme del servizio amministrativo non consentono.

Ma quando le qualità di questo impiegato, a termine dei vigenti regolamenti, danno diritto al Governo di collocarlo a quel posto, come si può dire che egli sia entrato per la *porta segreta*?

Qui non c'è *porta segreta*. C'è la porta legale, pubblica, nota a tutti, e aperta per tutti.

Tanto è vero, che la Corte dei Conti ha registrato senza osservazione il decreto.

E noti bene l'onorevole Zini: è un caso

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1880

unico questo. Lo prego poi di ritenere che di *porte segrete* io non ne lascio aperta nessuna, per nessuna sorta di provvedimenti che riguardino la mia Amministrazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la somma totale

di spese per la sicurezza pubblica, 10,422,280 lire.

Chi approva questa somma voglia alzarsi.
(Approvato).

| Spese per l'amministrazione delle carceri. | | |
|---|--|--------------|
| 42 | Personale (Spese fisse) | 4,640,303 » |
| 43 | Premio d'ingaggio, vestiario, armamento, ed altre spese per le guardie. - Gratificazione e sussidi. | 309,600 » |
| 44 | Mantenimento dei detenuti e del personale di custodia | 20,140,000 » |
| 45 | Trasporto dei detenuti | 1,217,800 » |
| 46 | Servizio delle manifatture negli stabilimenti carcerari | 2,073,000 » |
| 47 | Fitto di locali (Spese fisse) | 90,000 » |
| 48 | Manutenzione dei fabbricati (Approvato). | 700,000 » |
| | | 29,170,703 » |
| CATEGORIA QUARTA. — Partite di giro. | | |
| 49 | Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative (Approvato). | 1,143,947 45 |
| TITOLO II. | | |
| Spesa straordinaria | | |
| CATEGORIA PRIMA — Spese effettive. | | |
| Spese generali. | | |
| 50 | Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse) . | 4,058 » |
| 51 | Stipendio ed indennità di residenza agli impiegati fuori ruolo in seguito all'attuazione dei nuovi organici prescritti dall'art. 1° della legge 7 luglio 1876, n. 3212 (Spese fisse) | 160,000 » |

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1880

| | | |
|---|--|-------------|
| 52 | Assegni di disponibilità (Spese fisse) | 15,000 » |
| 53 | Sussidi a famiglie povere ed a vedove d'impiegati non aventi diritto a pensione | 34,000 » |
| 54 | Figli dei morti per la causa nazionale | 10,000 » |
| 55 | Raccolta degli atti del Parlamento (Approvato). | 30,000 » |
| | | 253,058 » |
| Spese per gli archivi di Stato. | | |
| 56 | Spese straordinarie per gli archivi di Stato | 1,400 » |
| 57 | Acquisto di libri per le biblioteche degli archivi di Stato del Regno . (Approvato). | 6,000 » |
| | | 7,400 » |
| Spese per le opere pie. | | |
| 58 | Assegni a stabilimenti di beneficenza | 20,858 » |
| Spese per la sicurezza pubblica. | | |
| 59 | Soprasoldo e trasporto alle truppe comandate in servizio di sicurezza pubblica. Soprasoldo agli ufficiali ed agenti di sicurezza pubblica e spesa per i carabinieri aggiunti | 900,000 » |
| 60 | Repressione del malandrinnaggio, estradizione di malfattori dall'estero e spese diverse straordinarie di sicurezza pubblica (Approvato). | 300,000 » |
| | | 1,200,000 » |
| Spesa per l'amministrazione delle carceri. | | |
| 61 | Alessandria - Sistemazione di locali per il servizio delle manifatture ed altri nella <i>casa penale</i> | 25,000 » |
| 62 | Caltanissetta - Sistemazione di locali e costruzione di nuove celle di punizione nel <i>carcere giudiziario</i> | 15,000 » |
| 63 | Campobasso - Completamento della sistemazione generale del carcere giudiziario di <i>Isernia</i> | 25,000 » |

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1880

| | | |
|----|--|----------|
| 64 | Campobasso - Riduzione della caserma militare a carcere giudiziario di <i>Larino</i> | 30,000 » |
| 65 | Catania - Riduzione a carcere giudiziario del già convento di S. Bonaventura in <i>Callagirone</i> | 30,000 » |
| 66 | Catania - Sistemazione definitiva dei locali del già convento dei Capucini per ridurlo ad uso di carcere giudiziario in <i>Nicosia</i> | 25,000 » |
| 67 | Foggia - Sistemazione dei locali nella colonia penale di <i>Tremiti</i> | 20,000 » |
| 68 | Lecce - Completamento della riduzione del già convento di S. Antonio ad uso di carcere giudiziario in <i>Taranto</i> | 30,000 » |
| 69 | Livorno - Sistemazione di locali nella colonia penale di <i>Gorgona</i> | 30,000 » |
| 70 | Livorno - Sistemazione di locali; costruzione di celle di punizione; laboratori; opere di sicurezza nel bagno penale di <i>Longone</i> | 25,000 » |
| 71 | Perugia - Concorso col municipio di <i>Amelia</i> per riduzione di locali ad uso di <i>casa penale dei cronici</i> | 20,000 » |
| 72 | Perugia - Completamento della riduzione del già convento di S. Pietro ad uso di casa di relegazione in <i>Orvieto</i> | 30,000 » |
| 73 | Pesaro - Completamento della sistemazione del braccio sinistro del fabbricato della casa penale di <i>Fossombrone</i> | 30,000 » |
| 74 | Potenza - Costruzione di locali per il carcere giudiziario delle donne | 10,000 » |
| 75 | Salerno - Isolamento e ampliamento del carcere giudiziario in <i>Vallo della Lucania</i> | 30,000 » |
| 76 | Siracusa - Opere diverse per completare la sistemazione di locali e la facciata esterna del penitenziario di <i>Noto</i> | 30,000 » |
| 77 | Venezia - Adattamento e restauro della <i>casa penale maschile</i> (Approvato). | 20,000 » |

 425,000 »

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1880

RIASSUNTO

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — *Spese effettive.*

| | |
|--|---------------|
| Spese generali | 1,939,621 » |
| Archivi di Stato | 656,803 » |
| Amministrazione provinciale | 8,136,370 » |
| Opere pie | 110,000 » |
| Sanità interna | 1,543,970 » |
| Sicurezza pubblica | 10,422,280 » |
| Amministrazione delle carceri | 29,170,703 » |
| | <hr/> |
| | 51,979,747 » |
| CATEGORIA QUARTA. — <i>Partite di giro</i> | 1,143,947 45 |
| | <hr/> |
| TOTALE della spesa ordinaria. | 53,123,694 45 |

(Approvato).

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1880

| TITOLO II. | |
|---|---------------|
| Spesa straordinaria | |
| — | |
| CATEGORIA PRIMA. — <i>Spese effettive.</i> | |
| Spese generali | 253,058 » |
| Archivi di Stato | 7,400 » |
| Opere pie | 20,858 » |
| Sicurezza pubblica | 1,200,000 » |
| Amministrazione delle carceri | 425,000 » |
| TOTALE della spesa straordinaria | 1,906,316 » |
| INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria) | 55,030,010 45 |
| (Approvato). | |

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Articolo unico.

Sino all'approvazione del Bilancio definitivo di previsione per l'anno 1880 il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell' Interno, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero dell' Istruzione Pubblica.

PRESIDENTE. Si procede ora alla discussione del progetto di legge per l'approvazione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero dell' Istruzione Pubblica per l'anno 1880.

Si dà lettura del progetto di legge.

(*Vedi infra*).

È aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge. La parola spetta all'onorevole Senatore Alfieri.

Senatore ALFIERI. Quantunque io possa confidare che gli onorevoli miei Colleghi non sospettino mai che vi sia la menoma intenzione di opposizione personale nelle mie parole, io voglio farne questa volta speciale dichiarazione. Desidero che l'on. signor Ministro dell'Istruzione Pubblica sia ben persuaso che se mi trovo costretto a proporre qualche concetto che non è pienamente approvativo di tutto ciò che è avvenuto sotto la sua amministrazione, e la prima e la seconda volta che in questi ultimi anni egli siede su quel seggio, io tuttavia riconosco pienamente la rettitudine delle sue intenzioni e la sollecitudine costante che egli ha per ogni progresso in questo ramo del pubblico servizio.

Sono non pertanto tratto quasi a forza a parlare di un fatto anteriore nel quale mi pare impegnata la dignità, e fino ad un certo punto la prerogativa di questo Consesso.

Ha del resto opportunamente precorso le osservazioni che sto per fare l'onor. Relatore, accennando quanto sia poco corretto di risolvere questioni di massima, ordinamenti so-

stanziali di alcuni rami di pubblico insegnamento per mezzo di un articolo di bilancio.

Tutti sanno quale interpretazione, secondo me eccessivamente restrittiva, sia poco meno che passata in consuetudine parlamentare per ciò che spetta alla parte di questa Camera nel voto dei bilanci. Onde ognuno vede da sè quanto si aggravi per noi il danno cui accenno.

Veniamo al fatto particolare che rende opportuno il ricordo di queste massime generali.

Nel 1878 l'onorevole De Sanctis, durante le vacanze parlamentari, con criterî che non è luogo di discutere ora, riformò mediante decreto reale le due scuole superiori femminili di Firenze e di Roma, stabilite pure con un decreto reale dal Ministro Scialoja.

Si noti che la scuola di Firenze era così bene avviata, da riportare pienissimo encomio da parecchie Commissioni incaricate di farvi la ispezione e di riscontrarne gli effetti negli studî e negli esami.

Quelle Commissioni furono avvedutamente composte in modo che non solo per l'autorità incontrastata di ciascuno dei loro membri, ma per la varietà delle loro opinioni e politiche e filosofiche e teologiche e didattiche offrivano la più alta e la più completa garanzia d'imparzialità.

Or bene, questa scuola si vide come improvvisamente interrotta nel suo sviluppo da un provvedimento di cui io non voglio giudicare la stretta legalità, ma del quale davvero non posso neppure interamente riconoscere la convenienza. Però, siccome non era provveduto in bilancio per l'istituzione delle nuove scuole, che cosa è avvenuto? È avvenuto che, per una di quelle vicende troppo frequenti nella nostra storia parlamentare recente, il Ministro il quale aveva promulgato quel decreto non era più in seggio allorchè occorre di portare in bilancio l'allocatione che corrispondeva alla esecuzione di esso. Il nuovo Ministro di fronte alle profonde diversità di pareri che si erano manifestate e dentro e fuori del Parlamento, non ha creduto di dover mantenere in vigore le disposizioni del suo predecessore.

Nella discussione del bilancio del Ministero dell'Istruzione Pubblica prima alla Camera e poi al Senato, venne concordato che la spesa di cui è discorso fosse registrata colla nota clausola: *per memoria*.

Ciò tuttavia non avvenne senza che con alcuni Colleghi io richiedessi ed ottenessi dall'onor. signor Ministro le più esplicite dichiarazioni, affinchè problemi così importanti non venissero sottratti in avvenire all'esame ed alle deliberazioni del Parlamento.

Io andava più in là dei miei onor. Colleghi (me lo perdoni l'onor. De Sanctis), io andava fino a chiedere al suo successore la revoca del decreto; perchè si aveva qualche timore di quello che realmente è accaduto. Cioè si aveva timore che, cambiando il titolare del Ministero della Pubblica Istruzione, potrebbe quel decreto senz'altro essere richiamato in vigore poco appresso nelle medesime circostanze in cui era stato promulgato la prima volta, nella interruzione annuale cioè della sessione parlamentare.

Il Ministro fece valere alcune considerazioni, le quali finirono di persuadere anche me di recedere dalla mia insistenza per la revocazione del decreto.

Non essendovi i fondi stanziati nel bilancio, ed essendo registrate solamente le somme *per memoria*, non si credeva ormai possibile la rinnovazione del fatto, che non son solo a deplorare.

Nè i miei amici nè io volevamo escludere per l'avvenire l'effettuazione del concetto che avea informato il decreto De Sanctis. Ma si credeva prudente ed utile che l'argomento fosse soggetto di nuovi studî.

L'ordinamento delle scuole superiori femminili era stato fin dal 1874 o 75 oggetto di una legge già approvata dalla Camera e presentata al Senato.

Ora, quando una volta un argomento è stato portato davanti all'uno od all'altro ramo del Parlamento, è egli molto regolare, è egli molto ossequente ai principî costituzionali che il potere esecutivo interrompa, per così dire, l'azione incominciata dal Parlamento e riprenda a sè, revochi alla propria facoltà quell'argomento, e risolva la questione con decreto reale?

Io non dico, lo ripeto, che non si possa sostenere la stretta legalità del decreto, quantunque non sia da ritenersi emanato in condizioni identiche a quelle del decreto Scialoja.

Quello che mi preme di osservare è che due buone istituzioni di istruzione femminile esistevano ed erano bene avviate. Era agevole il

perfezionarle. Perchè dunque tanta premura di riformarle di sana pianta?

Non si poteva egli differire la decisione al riaprirsi del Parlamento?

Spero che il Senato e l'onorevole signor Ministro si siano ben persuasi che non era nell'intendimento mio allora, e non è adesso, di fare nessuna censura *a priori* al concetto dell'onorevole De Sanctis.

Oggimai una scuola superiore femminile compie il primo anno del suo esercizio in Roma, ed io ne ho udito parlare con lode.

Il merito di questi lieti risultati è senza dubbio in nobil parte dovuto alla egregia persona preposta a soprintendere a quello istituto.

Coerente alle massime che accennavo dianzi, io non miro davvero ad impedire lo sviluppo delle scuole che già sono in piedi.

Invito bensì il Ministro ad escogitare qualche espediente che possa essere accettato dalla Camera e dal Senato affinché l'istituto sorto per il suo decreto del 1878 entri in condizioni di vita conformi alla legge.

Ma nel tempo stesso deve cessare il danno che le vicende di quel decreto hanno recato alla scuola di Firenze.

All'onorevole Coppino succedette il nostro Collega Senatore Perez. Mi duole di dover parlare di un assente altrimenti che per lodarne le opere. Ma non è colpa nostra se le meteore ministeriali fanno apparizioni così brevi e se non ritroviamo presenti sugli scanni delle Assemblee coloro che occuparono qualche tempo i seggi ministeriali.

È d'uopo credere che l'onorevole Perez ignorasse quanto era accaduto rispetto alla istituzione delle due scuole superiori magistrali femminili, sì nell'uno che nell'altro ramo del Parlamento. Poichè non gli si vuole fare il torto ch'egli scientemente ponesse in non cale i voti da essi pronunziati e disdicesse dichiarazioni ed impegni così solenni e così precisi del suo predecessore.

Una volta che l'onorevole De Sanctis trovava non solo richiamato in vigore il suo decreto, ma in buona via di esecuzione, per ciò che concerneva la scuola di Roma, io non saprei dargli colpa, e piuttosto gli darei lode di aver tenuto in piedi con molta cura quell'istituto.

Nè si può rimproverare all'onor. De Sanctis del pari che il suo decreto richiamato in vi-

gore per Roma, con aperto disprezzo di equità e di giustizia, sia rimasto lettera morta a Firenze.

Egli è tornato al Ministero ad anno scolastico incominciato, e gli errori del suo predecessore avevano avuto conseguenze per il momento irreparabili.

Strana sorte invero di quello istituto di Firenze, pel quale saran due anni e più che non si trova mai il verso di prendere dalla superiore autorità nessuna decisione.

Ora è un regolamento di cui si fa richiesta dal Ministero: il regolamento è mandato a Roma, non si fanno difficoltà, o si fanno insignificanti, o le correzioni suggerite sono tosto concordate: eppure l'approvazione non giunge mai. Un'altra volta tutto è sospeso perchè si aspetta la Relazione di una Commissione d'inchiesta. La Relazione viene e favorevolissima, ma le indecisioni continuano e si sollevano nuove opposizioni.

Quando sembrano appianate le difficoltà rispetto all'ordinamento degli studi, altre se ne fanno sorgere riguardo al convitto che alla scuola va annesso.

Si viene in sospetto che i guai a torto od a ragione vengano da cagioni personali.

Taluni amministratori si dimettono, altri sono regolarmente proposti per sostituire quelli. Dimissioni e proposte rimangono pur esse sospese.

Quindi nei rispetti scolastici come nei rispetti economici è fermato ogni progresso di un istituto ben promettente sotto ogni riguardo.

Il frutto di spese nelle quali lo Stato aveva concorso per 20 o 30 mila lire, se non è del tutto perduto, rimane gravemente pregiudicato.

Lascio l'onorevole De Sanctis giudice se questo stato di cose sia tollerabile: se esso non dia luogo a dubitare della efficacia e della prudenza che si richiedono nella direzione che il Governo esercita sulle istituzioni educative.

E, me lo perdoni il signor Ministro, devo soggiungere che quello che risulta dai fatti particolari dei quali ho intrattenuto il Senato sia pur troppo un vizio di tutto l'andamento della istruzione pubblica.

Nè questo è male di data recente, nè io ne accuso particolarmente il presente Ministro.

Manca un indirizzo sicuro, supremo, costante. S'iniziano molte istituzioni, senza coordinarle le une colle altre, senza calcolare abbastanza

se esse abbiano argomenti naturali di vita e di prosperità nei luoghi dove si fanno sorgere, senza assicurare i mezzi finanziari corrispondenti ai loro fini.

Siccome io non uso parlare se non appoggiato ai fatti che mi sono noti, mi sia permesso ragionare ancora di cose avvenute in Firenze.

Tutti ricorderanno che quando accadde il trasferimento della Capitale da Firenze a Roma, fu istituita in forma abbastanza solenne una Commissione per determinare la distribuzione e l'adattamento dei locali pei diversi servizi pubblici, provinciali e comunali, e sopra tutto per il collocamento di quegli Uffici governativi che ancora dovevano rimanere là per un tempo più o meno lungo o per avervi stanza definitiva.

Questa Commissione fu prima presieduta dall'onor. generale Menabrea e poi dall'onor. generale Pescetto. Il suo lavoro durò parecchi anni ed ebbe per conclusione una Relazione degna di uomini tanto autorevoli ed esperti. Ma quel voluminoso documento, corredato di calcoli sui quali sarebbe stato difficile trovare materia di dubbio, è rimasto chiuso negli archivi, credo, del Demanio.

Nessuno ha pensato di attenersi ai pareri di una Commissione in seno alla quale tutti i servizi interessati avevano avuto i loro rappresentanti e avevano fatto valere le loro ragioni. Cosicché tutto dava a sperare che dalle transazioni e dalle conciliazioni di tanti interessi particolari sorgesse una giusta soddisfazione dell'interesse generale dello Stato, la maggiore somma possibile di pubblica utilità.

Lasciata dunque a dormire questa Relazione, si venne, or da questo or da quello, spiando l'opportunità dei tempi ed il favore dell'uno e dell'altro fra i potenti del giorno, a risolvere separatamente parecchie di quelle questioni di attribuzione o di adattamento di locali che avrebbero dovuto serbare una stretta correlazione.

Il Ministero della Pubblica Istruzione, il quale aveva interessi forse maggiori di tutti gli altri Dicasteri in questa faccenda, avrebbe dovuto dare l'esempio della deferenza alle conclusioni di questa Commissione governativa. Ad ogni modo avrebbe dovuto per la parte che gli spettava formarsi un piano generale di condotta.

Accennerò alcuni dei casi più rilevanti venuti a mia cognizione, e per primo quello del Palazzo detto del Buontalenti. Si disputò a lungo se dovesse essere dedicato per museo, per biblioteca, per istituto scolastico. Ai tre scopi era adatto, meglio poi ai due primi. Un bel giorno si seppe che vi prendevano sede i tribunali. Ma la cosa è avvenuta in modo che poco meno che tutto il secondo piano rimane vuoto e sarà assai difficile di trarne un buon partito.

Un altro caso: il Palazzo Non Finito, costruzione monumentale e nobilissima ha terminato per diventare sede dell'ufficio telegrafico compartimentale.

Io rispetto ed apprezzo quel grande strumento di civiltà che è la telegrafia; ma si può egli dire che l'antica residenza del Consiglio di Stato abbia avuto così una appropriazione veramente degna?

Veniamo al fatto più importante e nel quale io avviso che non era difficile al Ministero della Pubblica Istruzione di usare consiglio più maturo ed effetto assai più pronto e vantaggioso di esecuzione.

Sono riconosciuti e lamentati i danni che patiscono i musei egizio ed etrusco nel luogo detto Fuligno; sono parimenti note le condizioni assai mal sicure delle statue Niobee e di altri insigni monumenti di scultura antica. Anche a questa bisogna aveva provveduto la Commissione governativa presieduta dai generali Menabrea e Pescetto. Non si seppe mai nulla risolvere. I locali migliori proposti in seguito, come il palazzo Buontalenti, furono l'un dopo l'altro occupati.

Allora le persone che hanno fatto particolare oggetto dei loro studi l'archeologia, assunsero la iniziativa che spettava al Ministero e trovarono modo di persuadere questo che il grande edificio detto della Crocetta era predestinato a diventare un nuovo museo, il *tempio grandioso*, come dicono, *della archeologia italiana*.

È un discorso, è un proposito che s'addicono perfettamente agli archeologi.

Io ne do loro lode, e se fossi al posto loro vorrei essere anche dello stesso loro zelo, vorrei perorare la causa degli studi prediletti colla stessa loro efficacia. Ma il Ministero dell'Istruzione Pubblica non può, non deve udire, come suol dirsi, una sola campana, per quanto essa

sia sacra e per quanto argentino ne sia il suono. Pregevolissimo, nobilissimo, utile è lo studio e il culto del passato; ma altrettanto nobile, ancora più utile, premurosissima è la coltura del presente, la preparazione dell'avvenire. Ognuno che visiti il palazzo della Crocetta e lo guardi con occhio alquanto esperto, discerne subito che quello è edificio adattatissimo ad usi di scuole e di convitto, e pochissimo per museo. Per appropriarlo ad uso di museo ci vorrà una spesa in grande, centinaia e centinaia di migliaia di lire: forse si dovrà oltrepassare il milione.

Siamo molto lontani dai calcoli della Commissione governativa presieduta dal generale Pescetto, la quale, secondo le mie informazioni, aveva pure provveduto ai bisogni urgenti della galleria di scultura e dei musei egizio ed etrusco.

Quando si seppe dello splendido disegno fatto sul palazzo della Crocetta, molti si meravigliarono che il Governo avesse i mezzi pecuniari che occorreano a tradurlo in fatto.

I milioni, per quel che si crede dai più, non fioccano sui Ministeri del Regno d'Italia, e se uno ve ne ha al quale ogni buon patriotta augurerebbe assai maggiore dovizia, quello è certo il Ministero della Pubblica Istruzione.

Sapete voi su quali fondi i nostri bravi archeologi fanno assegnamento per iniziare almeno la grande impresa?

Niente meno che sul ritratto dalla tassa d'ingresso alle gallerie ed ai musei di Firenze.

Siamo adunque alle solite: mancanza di concetto complessivo e dirigente dall'alto, prevalenza secondo le circostanze e secondo i casi fortuiti ora di uno, ora dell'altro dei vari interessi per i quali il Ministero dovrebbe mantenere parità di trattamento, e dei quali dovrebbe con equa lance contemperare lo sviluppo e la soddisfazione.

Non risuonano dunque più gli echi di tante e sì legittime lagnanze che fanno continuamente le persone preposte alla custodia ed alla direzione dei musei e delle gallerie, nonchè tanti cultori paesani e stranieri delle arti belle, in causa della insufficienza notevole dei mezzi coi quali si provvede alla conservazione di oggetti preziosissimi, al completamento ed all'ordinamento delle raccolte e delle collezioni?

Perchè, prima di formare nuovi musei, non si assicurano gli antichi?

Perchè sminuzzare in tanti istituti necessariamente incompleti e monchi questi non lauti assegni coi quali a stento si provvederebbe abbastanza ed agli Uffizi, ed a Pitti, ed all'Accademia, ed al Bargello, a tanti insomma tempi dell'arte e dell'archeologia che sono ornamento, gloria, tesoro di Firenze e di tutta Italia?

Quando smetteremo noi questa non ultima cagione dei nostri guai finanziari, economici ed amministrativi, il sistema di impegnare e Stato e Provincie e Comuni in lavori dei quali o non si conosce o si cela la spesa occorrente?

In modo che un bel giorno si viene poi a dichiarare al Parlamento il doloroso dilemma di raddoppiare la spesa già fatta, o di vedere perduto quel tanto che si è già compiuto di lavori e di sacrifici.

Esposti questi fatti al Senato, mi pare superfluo di aggiungere una raccomandazione al Ministro affinché, mentre è in tempo, senza trascurare gli interessi dell'archeologia, importantissimi e nobilissimi per la scienza e per l'arte, pure non siano dimenticati nè i doveri di suprema direzione e di tutela degli interessi generali che appartengono allo Stato, nè patiscano detrimento la educazione e la istruzione della gioventù, in riguardo alla quale noi abbiamo tuttora da lamentare parecchie lacune, alcuna anche cui preme di rimediare.

Mi permetta il Senato ch'io soggiunga qualche parola rispetto alle istituzioni scolastiche di Torino. Poichè anche per rispetto a Torino si vede dai fatti particolari quale sia la mancanza di indirizzo costante e determinato nel governo della pubblica istruzione. Se non mi inganno, si deve risalire fino ai tempi del Ministro Bonghi per trovare la prima iniziativa di un consorzio universitario, formato dallo Stato, dalla Provincia e dalla Città di Torino.

Esso fu costituito soltanto nel 1878. Dalle deliberazioni del Consiglio comunale ch'io ho avuto sott'occhio mi è lecito inferire che la colpa dell'indugio che si lamenta in opera tanto commendevole ed utile ricade in grandissima parte sul Governo. Volendo fare un po' in cento luoghi non si compie in nessuna parte cosa che riesca all'effetto che la nazione sarebbe in diritto di attendersi.

Onorevole signor Ministro, ella non ha d'uopo che ripeta ancora una volta che le mie critiche non hanno nulla di personale.

I fatti sui quali ho posto il fondamento delle mie considerazioni si riferiscono ad una estensione di tempo assai maggiore di quello in cui ella ha tenuto e tiene il portafoglio della Istruzione Pubblica. Sarebbe ingiusto il rimproverarle uno stato di cose che procede da cause per lo più indipendenti dalla sua volontà.

Nessuno mette in sospetto la rettitudine delle intenzioni dell'onorevole De Sanctis, l'amore intenso ch'egli porta alla cultura nazionale, il suo zelo e la sua sollecitudine per l'incremento e la miglioria d'ogni istituto scientifico, d'ogni disciplina educativa.

Io meno di tutti, giacchè egli sa l'antica stima, il rispetto e l'affetto che da tanti anni gli professo.

Ma precisamente perchè così io penso a suo riguardo, io confido che egli voglia tenere in qualche conto le cose che il Senato mi ha permesso di esporre oggi.

Confido che egli si adoperi ad imprimere al Dicastero che gli è affidato un indirizzo meglio determinato, più concorde in tutte le sue parti, più continuato e più costante.

Il Senato, che si onora di avere nel suo seno tanti uomini benemeriti della scienza e della educazione nazionale, non ha mancato mai di secondare l'opera dei Ministri della Pubblica Istruzione.

Ciò mi ha fatto forse soverchiamente ardito nell'intrattenerlo così a lungo sopra argomenti che a qualcuno possono apparire troppo speciali.

Ma chi ben guardi, scorge che agli inconvenienti che ho cercato di mettere in rilievo non vi è modo di riparare efficacemente se non con risoluzioni e massime d'indole generale.

Ho parlato di Firenze e di Torino, perchè delle cose di quelle due città mi credevo più sicuramente informato.

Ma se gli accidenti sono diversi, la sostanza dei mali lamentati è la medesima in tutta l'Italia.

I rimedi quindi saranno gli stessi sostanzialmente, ed io mi auguro che l'onorevole De Sanctis non indugi ad applicarli.

PRESIDENTE. La parola spetta al Senatore Pacchiotti.

Senatore PACCHIOTTI. Se il Senato mel consente, desidero rivolgere una modesta preghiera all'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione

circa un argomento importantissimo che tocca l'Università, il Municipio e la Provincia di Torino.

Sarò brevissimo, perchè prima di tutto non voglio abusare della pazienza del Senato, innanzi al quale rivolgo per la prima volta la parola con quella trepidazione che ognuno può facilmente comprendere; inoltre perchè urge gravemente ormai che questi bilanci siano votati. Laonde io non tratterò lungamente il Senato.

Voglia il Senato accordarmi quell'indulgenza che non negò mai a coloro tutti che l'hanno implorata.

Il Municipio e la Provincia di Torino hanno composto nel 1877, come diceva testè l'onorevole Senatore Alfieri, un Consorzio universitario per mezzo del quale, a cominciare dal 1° gennaio 1878, si doveano spendere per 25 anni, tra tutti e due, 50,000 lire all'anno, e poi ad un tratto fin dal primo anno con 75,000 lire cercava di sopperire ai bisogni di tutte le scuole sperimentali dell'Università ed al libero insegnamento delle classi di filosofia, di legge e di lettere, che mancavano assolutamente di studi complementari.

Questo Consorzio universitario cammina; è stato approvato dal Governo quando era Ministro l'onorevole Coppino.

Ora, dietro un'inchiesta fatta dal Municipio e dalla Provincia col Consorzio universitario intorno ai locali, nei quali si danno tanti insegnamenti diversi, si sono scoperti gravi difetti, pei quali forse l'insegnamento tra non molto potrebbe essere ridotto a mal partito.

Esporrò brevemente questo stato di cose; sarò, ripeto, laconico.

Primo. La scuola di anatomia, che nel 1840 fu costrutta contro la igiene nel perimetro dello Spedale di S. Giovanni, manda nel cortile, dove stanno i convalescenti, ed alle sale dove giacciono i malati, fetide emanazioni e miasmi nocivi alla loro salute e a quella degli abitanti vicini. Perciò assolutamente dal lato igienico non può più rimanere ivi cotesta scuola; la quale d'altronde si è fatta e si va facendo sempre più angusta per il numero ognor crescente degli studenti, che oggi ammontano a ben trecento e più.

In essa mancano ampî laboratori, sono necessari altri due anfiteatri per le scuole di

operazioni e di anatomia patologica; sono angusti i due musei, sicchè non possono accogliere tutti i preparati; mancano locali per lavori col microscopio, e talmente manca lo spazio per gli studenti che dissecano e per le preparazioni, che queste sono nascoste entro le cantine con danno degli studi e del lavoro dei professori.

Per conseguenza è stato stabilito e dal Municipio e dalla Provincia di concorrere alla fondazione di un nuovo istituto anatomico, il quale sarebbe eretto sopra un terreno che il Municipio avrebbe già designato, e sovra piani e disegni di un distinto architetto. La somma per l'impianto è stata calcolata da questo architetto a circa 300,000 franchi; piccola somma quando sia divisa fra i tre enti in due o tre bilanci successivi.

Ecco una delle supreme necessità per la quale chiediamo che la buona volontà del Ministro della pubblica istruzione, del Senato e dell'altro ramo del Parlamento vogliano congiungersi insieme per far sì che, col concorso del Municipio e della Provincia, questo istituto anatomico sorga. Così in questo stesso sito sulle rovine della vecchia scuola anatomica sarà eretto un nuovo Istituto clinico.

Secondo. Vi hanno due scuole di chimica: una di chimica generale, l'altra di chimica farmaceutica.

Esse sono state stabilite prima del 1848 in un convento di frati. L'anfiteatro è in un cortile, e sta bene; ma in altro cortile si fanno analisi chimiche all'aperto, donde un tal fetore ne emana, che gli impiegati del Comando militare sono costretti a fuggire.

Non vi hanno camini adatti. Le scuole, col crescere continuo degli studenti, che già superano i 250, sono diventate anguste; mancano la luce, l'aria, lo spazio, ed i professori non possono che difficilmente fare le loro lezioni; mancano pure laboratorî, nei quali possano gli studenti lavorare e con manipolazioni esercitarsi e studiare sempre più praticamente la scienza. Laonde le cose sono purtroppo ridotte a tal segno, che l'insegnamento non può dare i frutti che i professori desiderano, gli studenti se ne attendono ed il Governo deve pretendere.

Ed ecco che avvenne nel breve giro di pochi anni.

Il professore Piria, una delle illustrazioni d'Italia, dovette soccombere ad una malattia, che trasse la sua origine da quel locale, non laboratorio, ma spelonca.

Il professore Lieben, che gli succedette, ci abbandonò e trovò una cattedra ed una scuola stupenda a Vienna. Il suo successore, lo Schiff, lasciò anch'egli quella scuola per ritornare a Firenze; perchè, dopo avere chiesto molte volte che si facesse qualche cosa per rimodernare quello stabilimento, trovò ripulse od inerzia. L'uomo più energico e volenteroso è vinto dalla legge d'inerzia, ed infine si accascia, dispera e qualche volta soccombe.

La scuola di fisica si trova a un dipresso nelle medesime condizioni. Il Consorzio universitario ha dovuto esso stesso provvedere di acqua potabile e di illuminazione a gaz alcune anguste camere in cui il laboratorio si trova, non potendo ciò fare l'Università a sue spese.

Manca un vero ed ampio laboratorio pel maestro e per gli studenti, affinchè quello possa insegnare, questi addestrarsi negli esercizi opportuni. Manca buon numero di stromenti nuovi e di molti congegni necessari. Là, dov'è ora non può ampliarsi. È indispensabile la costruzione di un edificio nuovo, chè l'antico a nulla più giova, per quanto eletto sia l'ingegno, forte il volere del professore.

Perciò si cadde d'accordo tra Municipio, Provincia e Consorzio universitario di chiedere il concorso del Governo per edificare un istituto fisico-chimico, in cui si contengano tutte le scuole di chimica e di fisica, coi loro anfiteatro e laboratorî. Ciò tornerebbe certamente utile alla scolaresca ed agli insegnanti, all'Università, alla città, al Governo.

A che giova che si nominino dal Ministro insegnanti di grande fama, di una energia a tutta prova, di un ingegno sovrano, se poi questi, trovandosi rinchiusi entro quei laberinti, non possono studiare, insegnare, produrre quei frutti che tutti aspettano?

A che giova la potenza di un sapere immenso, quando mancano la luce, lo spazio, l'aria, i congegni, gli stromenti? Quando il maestro non può seguire da sè i progressi ultimi della scienza, ch'ei deve far manifesti alla scolaresca bramosa di conoscere le novità del giorno?

Vede il Senato che una riforma è necessa-

ria, poichè sovra questo spinoso sentiero non si può procedere avanti.

Ma v'ha di più.

La nostra scuola di fisiologia ordinata dall'on. Ministro De Sanctis quando era in Torino Ministro della Pubblica Istruzione, quella scuola non può essere lasciata visitare dallo straniero che abbia ammirato quelle di Germania, Francia, Inghilterra e della vicina Ginevra.

L'illustre fisiologo che venne ad insegnare in Torino la scienza, a cui aprì sì vasti orizzonti, trovò poche camere anguste, strette, difformi, nelle quali faceva le sue ricerche, i suoi esperimenti. Ecco il grande laboratorio di fisiologia in cui dovea addestrarsi la gioventù piemontese! Era un'ironia; era un miracolo che tanto lavoro potesse fare là dentro il nostro maestro.

Là era impossibile assolutamente dare sviluppo intiero a quell'insegnamento che era nuovo per Torino certissimamente, come lo poteva essere per tante altre Università. Quell'uomo insigne chiamato a quella cattedra chiese più volte un nuovo locale, più volte insistette sulla necessità che fosse costruito un laboratorio e non potè ottenere mai nulla; laonde abbandonò Torino ed a Roma sen venne.

Le medesime censure debbo esporre per un grande numero di scuole, come quelle di patologia generale, di materia medica e di terapeutica sperimentale, di medicina legale e di igiene, le quali tutte, diventate oggi sperimentali, fondandosi sovra ricerche d'ordine elevato, hanno assoluto bisogno di ampli laboratori, di congegni e stromenti di ogni natura, di analisi chimiche, di esami microscopici, di grandi spese, di fatiche enormi, di concorso del Governo, del Municipio e della Provincia.

Un antico convento non poteva trasformarsi in laboratori scientifici, nè in scuole sperimentali per la gioventù.

Or bene, in questo stato di cose è indispensabile edificare un terzo istituto, che chiamare si potrebbe fisiologico o biologico, in cui ciascuna di queste scuole avesse una sede indipendente, ma fossero tutte riunite sotto il medesimo tetto, aiutandosi tra loro.

Ancora una parola: debbo lamentare la mancanza di altre cose, e non certo di minore importanza.

Noi abbiamo un orto botanico che dal 1848 a questa parte rimase nello *statu quo*, senza la menoma riforma, sebbene la fisiologia vegetale e la botanica abbiano preso un immenso sviluppo e quasi si sieno rinnovate. Vi hanno stupende collezioni confinate in anditi umidi e bui, e mancano scaffali per disporle in buon ordine. Sono necessarie nuove sale per la scuola. Il nuovo professore testè eletto, dotato di una ferrea volontà, chiede il concorso del Municipio e della Provincia. Questi son pronti. Voglia aiutarli l'onorevole Ministro; noi saremo con lui. Grandi risultati incoroneranno l'opera comune; e lieve è la spesa.

In questa stessa guisa il nostro orto botanico, quantunque bellissimo e preziosissimo, venne lasciato in abbandono; così il nostro osservatorio astronomico giace quasi dimenticato, sebbene colassù facesse le sue scoperte immortali l'illustre Plana, onore del Piemonte, gloria della astronomia, già insigne membro di questo alto Consesso.

L'osservatorio è tuttora privo dei recenti importantissimi stromenti, di un equatoriale del valore di 50 mila lire, di assistenti. Come può un povero maestro insegnare a dovere quel che sa e scopre e legge ed impara, se gli mancano i mezzi di provare e riprovare ed esercitare la gioventù, e metterla in condizione di conoscere la verità? — È una umiliazione.

Ma gli è oramai tempo ch'io conchiuda.

Se io venissi qui a raccontarvi (per quanto grande sia il rispetto che ho per l'alto Consesso del quale ho l'onore di far parte) cose che io solo avessi visto, forse si potrebbe dubitare della mia parola e supporre ch'io fossi trascinato per amore di un alto ideale ad esagerazioni incomposte; ma assicuro i signori Senatori che quanto dissi è l'espressione di una verità riconosciuta da tutti in Torino.

Voglia l'illustre signor Ministro della Pubblica Istruzione esaminare il lungo Rapporto intorno ad una inchiesta fatta nel 1876 da una Commissione di consiglieri municipali e provinciali, nella quale tutti questi difetti sono segnalati; poscia l'ordine del giorno approvato ad unanimità dal Consiglio municipale il 27 dicembre 1878, in cui si proponeva un Consorzio tra Municipio, Provincia e Governo per costruzione di nuovi locali; infine una petizione del Consorzio universitario colla data del 23 gen-

naio 1879 al Ministro Coppino, e la Relazione alla Giunta municipale fatta dal Sindaco Ferraris in seduta del 5 febbraio 1879. In quei documenti è scritta la dolorosa storia della nostra Università.

Tanto era forte il convincimento delle urgenti necessità dell'Ateneo torinese intorno agli edifici di istruzione scientifica, che il Ministro Coppino ad una interpellanza mossagli nella Camera dei Deputati prometteva studi, investigazioni ed il concorso efficace e pronto del Governo. E forse il voto di Torino sarebbe a quest'ora compiuto, se più a lungo avesse potuto durare in carica l'illustre Ministro. Però noi confidiamo del pari nell'attuale Ministro, del quale sono egualmente note le splendide doti della mente e del cuore.

Ma a dir corto: che cosa si desidera dal Municipio e dalla Provincia di Torino?

Questo solo si vorrebbe: che il signor Ministro della Pubblica Istruzione, studiati i fatti da me narrati, esaminati i piani che sono in pronto e che gli saranno subito presentati, considerata la spesa a cui potrà ascendere la costruzione dei nuovi locali, voglia, quando il crede, esporre i suoi concetti intorno al grave argomento e dire quale e quanto sia l'aiuto che egli possa o voglia dare al Municipio ed alla Provincia di Torino, i quali sono disposti a secondare i propositi del Governo, a concorrere con lui nella opera generosa a beneficio della scienza e della patria. Noi siamo pronti, e il terreno è stabilito sul quale dovranno sorgere i nuovi edifici.

Propongasi una convenzione od un progetto di legge; tutto riuscirà a meraviglia, e Torino sarà, come sempre fu, riconoscente.

Dal 1848 a questa parte Torino non ha mai ottenuto nulla in quel campo di cui finora ho parlato, inquanto cioè ai locali per l'istruzione universitaria. Perché? Perché nulla chiese mai.

Dal 1848 al 1870 una sola idea, un solo sentimento dominò le menti e i cuori di tutta la popolazione di Torino, come quella di tutte le città d'Italia. Governo e Parlamento, popolo e Re, tutte le classi dei cittadini, senza distinzione alcuna, con tutti i sacrifici volevano conseguire il bene supremo dell'unità ed indipendenza nazionale. *Tantae molis erat romanam condere gentem.*

Torino ed il Piemonte a sè non pensarono,

ma all'Italia; e nulla chiesero mai per interessi municipali. Ma oggi è tempo di provvedere ai più urgenti bisogni dell'Università, la quale appartiene allo Stato e lavora pel decoro e la coltura della intera nazione.

Torino vuole essere provveduta di tutto, e forte e pronta pel giorno, che non è lontano, in cui sarà proclamata la libertà d'insegnamento universitario nelle sue forme più larghe.

In quel giorno avverrà un'ardente lotta tra tutte le Università; lotta per la vita, nella quale le deboli cadranno, le forti sorgeranno ad alti destini; lotta utile, necessaria pel progresso delle scienze, per la grandezza della patria.

Torino vuole avere una Università così prospera e ricca, che a tutti sia manifesta la sua influenza nella alta coltura nazionale; essa desidera di diventare un centro d'attrazione, a cui accorra la gioventù studiosa: perciò essa invoca il concorso del Governo. In verità questo ha lo stretto obbligo di provvedere di locali addatti e dei necessari congegni tutte le sue Università.

Ora, se i locali minacciano rovina, è il Governo che deve sorreggerli, se cadono, deve edificarne di nuovi.

Ma poichè noi riconosciamo entro quali strettezze sia il Bilancio della pubblica istruzione, volentieri offriamo il nostro concorso, purchè le opere indispensabili si facciano prontamente. Ogni indugio è pericoloso.

Torino sente oggi una grande ambizione. Essa vuole concorrere alla istruzione ed educazione di una gioventù studiosa, attiva, forte per ingegno e per carattere, operosa, colta, istruita, amante della scienza per la scienza, col sentimento del dovere e tanto virtuosa quanto erano quei grandi fondatori della libertà, indipendenza ed unità d'Italia, che tanti esempi diedero di vero patriottismo e di sacrificio d'ogni maniera. Di questi uomini illustri molti qui veggo ed ammiro in questo augusto Consesso, i quali ci rappresentano gloriosi fatti ed una splendida epopea che ai posteri parrà meravigliosa, degna di giganti.

Ma è oramai necessario che su quegli esempi una gioventù forte sorga, la quale possa prendere il posto dei grandi che a poco a poco scompaiono, ed i quali certamente resteranno immortali nella storia d'Italia. Questa è l'am-

bizione unica di Torino, di potere per mezzo della sua istruzione pubblica e della sua Università concorrere essa pure al grande lavoro, di formare una gagliarda, virtuosa, nuova, forte generazione.

Ecco la nobile ambizione di tutti i popoli forti.

Una piccola città dell'Olanda, Leyda, stretta da lungo assedio nel 1572 dagli Spagnuoli, già padroni di gran parte dei Paesi Bassi, con una resistenza meravigliosa, con un eroismo a tutta prova, con sacrifici immensi, costrinse il nemico a fuggire, ed il sacro suolo della patria fu libero.

Il Re, commosso per tanta virtù, presentossi allora al popolo di Leyda e gli disse: — Che cosa vuoi in premio del tuo valore? Vuoi oro? — No. — Vuoi privilegi, garanzie, esenzione di tasse? No — Che vuoi dunque? Chiedi ed avrai. — VOGLIAMO IL DIRITTO DI FONDARE UN'UNIVERSITÀ — E fu concesso. E l'Università di Leyda nacque, crebbe e fiorì rapidamente, e mandò un tale sprazzo di luce sopra tutto il mondo, che questo ne fu abbagliato. Un piccolo popolo, con una grande idea e con una nobile ambizione, segnò una gloriosa traccia nella via del progresso e della civiltà del mondo.

Ecco ciò che vuole il popolo di Torino.

(Vivi segni di approvazione).

Senatore FINALI. Tutti sentono, l'hanno detto gli onorevoli preopinanti, ne avea avvertiti l'onorevole Relatore, che siamo giunti a un momento in cui la discussione dei Bilanci in Senato deve essere condotta in modo, da non porre il Governo nella necessità di chiedere un altro esercizio provvisorio di Bilanci.

Ma siccome io non posso pur troppo partecipare alle rosee speranze dell'onorevole mio amico Lampertico, cioè che i Bilanci definitivi saranno presentati a noi in diverse condizioni, vale a dire in tempo che ne permetta la discussione, debbo pregare il Senato a consentirmi di fare alcune brevi considerazioni intorno a due soli argomenti, che del resto sono stati toccati dall'onorevole Relatore, il quale ne riconobbe la gravità.

In Italia meno che altrove le questioni scolastiche hanno qualità o virtù di agitare gli animi, mentre altrove sono anche bandiera, intorno alla quale si raccolgono i diversi partiti politici, che l'uno all'altro contendono l'in-

dirizzo educativo delle nuove generazioni; e v'è questione suprema la ingerenza dello Stato e della Chiesa in questa altissima funzione sociale.

Presso noi, quantunque nella nostra situazione interna vi sia una causa di più forte conflitto che altrove, la questione delle scuole non agita gli animi: la riforma del Consiglio superiore parve riguardare soltanto pochi professori, la istruzione obbligatoria essere più che altro questione di bilanci comunali.

Io non mi dolgo se da una parte la naturale temperanza degli animi nostri può aver tale influenza da impedire le aspre e violente lotte; ma d'altra parte non mi rallegro punto se questa quasi indifferenza intorno alle questioni scolastiche voglia significare, come pur troppo significa, che non se ne apprezza abbastanza la dignità e l'importanza.

Tanto è stata ripetuta dopo recenti successi una frase, che essa è divenuta quasi un aforisma, cioè: che la scuola dà la vittoria delle armi; il che vorrebbe dire che i popoli più colti vincono sempre.

Questa è massima trovata, direi, per la circostanza, la quale però fa corona a quei sistemi filosofici, che nella forza trovano l'origine del diritto, e nella vittoria la legittimità del potere. Non occorre la filosofia della storia, basta la storia per insegnarci che non sempre i popoli più colti furono i più forti e vittoriosi. Noi Italiani non possiamo dimenticare che il lungo periodo della dominazione straniera cominciò per noi in quel cinquecento, nel quale la gloria delle lettere, delle scienze e delle arti facea di noi il primo popolo del mondo.

Ma per certo la scienza è il primo elemento, e la scuola è il primo fattore della civiltà di un popolo; e noi dobbiamo procurare di raggiungere l'antica civile grandezza, che si concilia col vantaggio di tutti, mentre vittoriosi non si è mai senza danno od offesa dell'umanità; e il progresso che talora anche la forza prepotente può determinare, costa troppe lagrime e troppo sangue.

A me, anche in fatto d'istruzione, non ripugnano punto le dottrine più liberali; e non amo il monopolio.

Ma d'altra parte è necessario, che il Governo, conscio dei mezzi che meglio convengono alla educazione dell'intelletto e del sentimento po-

polare, s'ispiri alla grandezza del proprio ufficio, e nell'ademperlo sia zelante, e più largo che parco. In faccia alla libertà dell'insegnamento sto tranquillo, quando io vegga alla prova che lo Stato e il Comune sono solleciti dell'insegnamento e della pubblica educazione, e non stanno paghi ad adempiere alla meglio i doveri, che a loro le leggi impongono.

Ora, il Governo come adempie l'altissimo ufficio? Lo adempie con quella larghezza che richiedono i crescenti bisogni? Lo adempie ricordandosi sempre del grave, profondo, latente ed aperto conflitto, che è nel nostro paese, nel quale io non dubito che lo Stato e la società civile avranno sempre più facile vittoria, ma che pure impaura molti, i quali benchè devoti ai liberali principî, vorrebbero una più efficace tutela contro il partito avverso, potente di mezzi, di organismo, di tradizioni, che si sforza di riacquistare il perduto, e prevalere per mezzo delle scuole?

Se io guardo all'ordinamento degl'istituti di istruzione secondaria, che sono proprio quelli nei quali sta il nucleo dell'insegnamento, come nelle classi medie sta la forza dei paesi civili, avrei ragione di dubitarne. Difatti, malgrado l'aumentarsi della popolazione, malgrado l'incremento dell'insegnamento primario, gli istituti secondari, fatta eccezione per quelli dati all'insegnamento tecnico, da 20 anni sono sempre gli stessi.

Mi si permetta citare due casi particolari.

Tutti sanno che un istituto d'istruzione secondaria ha un limite massimo di popolazione scolastica, come si suol dire, e che anche i corsi e le classi in cui si possono dividere questi istituti hanno pure dei limiti; oltre di che vi sono anche condizioni topografiche, le cui esigenze non possono essere soddisfatte col moltiplicarsi delle classi in un solo istituto. Per questo rispetto sarebbe illusorio il provvedimento, prescindendo da ogni considerazione didattica, ancorchè l'istituto potesse essere capace del numero di scolari che può dare una grande città, perchè resterebbero sempre lunghi spazî da percorrere, e non sarebbe provveduto nè alla comodità nè alla economia delle famiglie.

A Napoli noi abbiamo un istituto tecnico (e gl'istituti tecnici sono creazione moderna, la quale soddisfa alle forme nuove che va assumendo ogni giorno più l'attività sociale) nel

quale si concentrano niente meno che 600 allievi; e questi allievi devono accorrervi necessariamente dalle parti anche più eccentriche di quell'immensa città.

Per l'istruzione classica a Napoli la cosa è diversa, perchè è data in tre istituti messi in situazione topografica corrispondente ai bisogni e alle comodità della popolazione; e non c'è nulla a che dire.

Ma Roma, la città in cui ci troviamo, in che condizioni si trova per rispetto all'insegnamento classico? Ha soltanto un ginnasio-liceo; di modo che dall'estremità di Trastevere, da Porta Portese, dalla Via Venti Settembre, dall'estremità dell'Esquilino, bisogna che i giovanetti s'affatichino verso il Collegio Romano con grande disagio, o con una spesa che soltanto poche famiglie possono sostenere. Torino ne ha tre di tali istituti, due ne ha Milano, e due ne ha anche Venezia, la cui popolazione appena agguaglia la metà della capitale del Regno.

Ne avviene quindi che nell'unico liceo-ginnasio di Roma si concentrano 400 alunni, numero che si crede da persone competenti eccessivo per un liceo-ginnasio.

Ma non sono mica soltanto 400 gli adolescenti ed i giovani che ricercano l'insegnamento classico: ce n'è ben altri; e che cosa succede? Succede che vanno agli istituti che loro si prestano più comodi ed agevoli, vanno a quegli istituti i quali non so se l'onor. Ministro dell'Istruzione Pubblica desidera che abbiano incremento non contrastato, e che sottraggano ai suoi il fiore della gioventù.

In questi istituti d'istruzione secondaria la vigilanza del Governo è quasi nulla; i mezzi accolti all'insegnamento vi sono inferiori a quelli che si trovano negli istituti governativi; e se anche fosse esagerata la fama che con sottili arti vi si insinui il disprezzo delle istituzioni e delle leggi dello Stato, per certo non vi si apprende l'amore della patria, che fa i buoni cittadini.

Accade poi un altro inconveniente, che torna a vantaggio degli istituti privati o clericali che siano, ed è questo: siccome non si può dire ad un giovane che si presenti per esser ammesso al liceo o al ginnasio: « non vi è più posto » è invalsa l'opinione che si ricorra ad un espediente non bello, che consisterebbe in una soverchia

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1880

severità nel dare gli esami, affinchè non ci sia mai eccesso di numero di allievi in relazione al locale.

Io non posso addurre prove di questo fatto; ma che ci sia quest'opinione è indubitato, ed essa produce i suoi naturali effetti: d'altra parte, data la condizione delle cose, il fatto è troppo probabile, e la probabilità è già quattro quinti del vero.

Ora, io pregherei il signor Ministro di voler ripetere al Senato quelle dichiarazioni che egli fece nell'altra Camera, vale a dire che egli, per l'anno scolastico 1880-81, provvederà alla istituzione di un nuovo liceo-ginnasio nella città di Roma, in quella località che egli stimerà più opportuna.

Ma poichè il fatto dell'agglomerazione degli studenti nell'unico istituto tecnico di Napoli rivela il bisogno di provvedere possibilmente con un altro istituto di simil genere, raccomandando alla sua sollecitudine gl'interessi e i bisogni di quell'ordine di studenti in quella popolosa e vasta città.

Un'altra più grave questione io tratterò, e lo farò con poche parole, avendone già competentemente ed eloquentemente discorso l'onorevole Senatore Alfieri; intendo dire del corso superiore femminile istituito qui in Roma.

Io non dirò che il decreto d'istituzione sia incostituzionale; ma v'ha chi dubita della sua legalità.

Il fine che ebbe l'onorevole Ministro è alto e lodevole; occorrendo gli darei volentieri un *bill* d'indennità. Ma se vogliamo essere in un corretto regime parlamentare, credo che di questi *bill* se ne debbano chiedere meno che si può, e che piuttosto che fare cosa la quale ecceda le competenze del potere esecutivo per ottenerne la sanzione dopo, sarebbe meglio procedere nel senso inverso, e andare per la strada normale, che è l'approvazione preventiva del Parlamento.

Il Ministro Scialoja avea fatto un decreto nel 1873, col quale aggiunse due corsi annuali, chiamandoli complementari, alle scuole normali di Firenze e Roma.

Il decreto del 1878 ha in quella vece creato un nuovo istituto superiore femminile. Si dice che questo decreto non ha fatto cosa sostanzialmente diversa da quella che voleva l'onorevole Scialoja. Ma adagio, o Signori! Scialoja

aveva aggiunto due classi ad una scuola esistente. Ora, che cosa ha invece fatto l'onorevole De Sanctis?

Con criterî della cui bontà non discuto (espongo soltanto la natura della determinazione da lui presa), creava un istituto autonomo, indipendente; e tanto poco è vero che sia la stessa cosa che aveva fatto l'onor. Scialoja, che questi aveva aggiunto i suoi due corsi alla scuola normale, ed egli invece aggregava il nuovo istituto all'Università.

Il fatto solo di questa aggregazione all'Università, mentre il suo predecessore ne aveva fatto un complemento della scuola normale, mi pare mostri ad evidenza che fra i due istituti corre una differenza non nominale, ma sostanziale.

Però l'onor. Scialoja e l'onor. De Sanctis, mancando loro i fondi, nulla avevano fatto praticamente per dare esecuzione ai loro concetti. Non così un loro successore, anche esso rispettabilissima ed illustre persona, non meno dell'onor. De Sanctis persuaso della bontà della cosa e più risoluto, che forse ricordò il famoso motto di Mosca Lamberti, e si mise in capo di rompere gl'indugi, creare l'istituto superiore femminile, nel quale le donne possano acquistare un'abilitazione all'esercizio di certe professioni in minor tempo e con meno studi di quello che possono conseguirla gli uomini, seguendo l'insegnamento professionale negli istituti fatti per essi. Quell'egregio Collega nostro successore dell'onorevole De Sanctis, il quale con breve intervallo gli succedette, nominò una Commissione con incarico di aiutarlo nel dare esecuzione al suo disegno, cercando ben inteso di uniformarsi alle leggi.

Io ebbi l'onore di essere chiamato con altre due persone a far parte di quella Commissione, ed accettai di buon grado, così per la deferenza personale che aveva per l'on. Ministro, come perchè il proposito di elevare l'insegnamento femminile era bello, e mi sorrideva il pensiero d'avervi parte; onde non ricercai quali fossero gli antecedenti dell'affare.

Quando la Commissione si trovò riunita, la prima domanda che rivolse all'onorevole Ministro fu questa: innanzi che io vi dia consigli vi prego dirmi che cosa volete fare; giacchè solamente quando io conoscerò bene il vostro proposito, quando conoscerò il vostro pro-

gramma, potrò allora avvisare ai mezzi migliori per porlo in atto, e per coordinarlo agli altri istituti che provvedono all'insegnamento superiore e professionale.

Uno dei Colleghi miei, che è illustre professore in questa Università, movea qualche dubitativa eccezione sulla aggregazione degli istituti superiori femminili alla Università, senza averne consultato il Corpo accademico.

Io poi (e si capisce perchè fossi in quest'ordine d'idee) più particolarmente dimandava come si sarebbe fatta la spesa. Imperocchè si diceva vagamente: la faremo con economie che si troveranno in alcuni capitoli del Bilancio. Ma io non poteva dimenticare che i fondi dati per una determinata spesa non si possono spostare; tanto più che per volontà del Parlamento erano stati tolti via dal Bilancio i fondi, specialmente chiesti per quest'uopo.

In questo frattempo avvenne un fatto curioso. La Corte dei Conti respinse un decreto ministeriale, che nominava dei professori incaricati di fare scuola nel nuovo istituto; e lo rimandava al Ministero, dicendo che non poteva ammettere dei decreti di nomine che non corrispondessero ad un organico. Un organico io non lo conosco, disse la Corte dei Conti; e non so poi come farete a pagar le spese, poichè non ne avete i fondi.

Questa difficoltà fu portata innanzi alla Commissione, nella quale, come è naturale, erano anche i rappresentanti del Ministero; questi alle obiezioni che si sollevavano trovarono troppo facile risposta.

— Non conviene preoccuparsi di questo; giacchè noi sapremo trovare il mezzo di fare la cosa senza che ci vegga niente la Corte dei Conti! —

Era strano che proprio a me, che ho l'onore di far parte della Corte dei Conti, venisse data una risposta di questo genere.

Ma io e il mio onorevole Collega, che appartiene, come diceva, all'Università, replicammo: fateci grazia di manifestare le nostre considerazioni all'on. Ministro, il quale è responsabile degli atti di questo genere, e sentiremo che risposta egli ci darà.

E difatti aspettavamo la risposta dall'onorevole Ministro per sapere quale deliberazione dovevamo pigliare; se continuare cioè nell'onorifico ufficio che egli ci aveva dato, oppure ri-

nunciarvi, quando le nostre convinzioni non ci avessero permesso di secondarlo.

Ma non avemmo l'imbarazzo della scelta.

Poco dopo avere manifestato i nostri dubbi, che dovevano essere partecipati all'onorevole Ministro, ci venne una graziosissima lettera di ringraziamento; una lettera, la quale era piena di elogi così grandi, che se erano meritati dall'altro mio Collega, erano al mio riguardo certamente eccessivi. In sostanza la morale era questa: io voglio che l'istituto superiore femminile sia un fatto compiuto; e poichè voi avete troppi scrupoli di legalità, farò a meno dell'opera vostra e del vostro consiglio.

La risposta ci recò non poca meraviglia; e il fatto si è compiuto, amo credere con vantaggio dell'istruzione femminile, sebbene vi siano persone autorevoli che ne dubitano. Su di che si potrebbero fare considerazioni, che agli uomini, i quali sono veramente devoti al sistema parlamentare, e ossequenti alle sue leggi, credendo che in esse si trovino garanzie sicure per la regolarità delle pubbliche amministrazioni, debbono dispiacere.

Io prego dunque il signor Ministro di mettersi in regola: se vuole, fino alla fine dell'anno scolastico in corso, presegua pure per la via apertagli, ed usi pure dei mezzi che gli hanno preparato; ma procuri che questo ordinamento dell'istituto superiore femminile sia approvato dal Parlamento...

DE SANCTIS, *Ministro dell'Istruzione Pubblica.*
È mio dovere.

Senatore FINALI... il quale, saputo che cosa si vuole, conceda i mezzi da porlo in atto, chiesti lealmente e francamente; e non si vada più per queste vie di ripiego.

L'indole dell'onorevole De Sanctis, col quale mi onoro di essere unito da antica e cordiale amicizia, so essere alienissima dal sistema di questi ripieghi, e so che la sua divisa potrebbe essere l'antico grido di Turno: *Luce, palam!*

Dunque, poichè retti sono i suoi intendimenti, poichè egli è persuaso della bontà dell'istituzione, e ne chiamerà giudice il Parlamento, gli scrupoli di quelli che credono il fine non giustificare i mezzi, ed essere grave e illodevole qualunque procedimento il quale sia offesa dell'autorità parlamentare e delusione delle garanzie costituzionali, questi scrupoli, dico, per opera sua saranno calmati; e nel tempo stesso

il signor Ministro potrà dare stabili fondamenta al suo diletto istituto.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANNIZZARO. Le nobili parole del Senatore Pacchiotti in un argomento di tanta importanza credo non debbano rimanere isolate in questo Consesso.

Io mi vi associerò brevissimamente, credendo d'interpretare anche il voto di molti nostri Colleghi.

Veramente, lo stato degli istituti di scienze sperimentali delle due più popolate Università d'Italia, che sono quelle di Napoli e Torino, è, dirò, vergognoso. Non è possibile fare in queste Università un insegnamento pratico, efficace in nessuno dei rami di scienze fisiche per difetto di locali, e di organizzazione di scuole pratiche.

Convien confessarlo. Il Governo italiano ha lasciato in perfette abbandono i laboratori di fisica, di chimica, di anatomia e di fisiologia in queste che sono le due più popolate Università.

Gli istituti di scienze sperimentali dell'Università di Torino sono inferiori, non dico a quelle di Università primarie di eguale grado di altre nazioni, per esempio dell'Austria-Ungheria, ma a quelli di Università di secondo, di terz'ordine; sono inferiori persino a quelli di Inspruck.

Non parlo delle Università di Praga, di Gratz, di Pest, che recentemente sono state fornite di grandi laboratori, di vasti e ricchi istituti di scienze sperimentali.

È dolorosa questa mancanza di sollecitudine del Governo centrale per l'Università di Torino, mentre si appalesa il fatto confortante di un risveglio di vita intellettuale in quell'illustre città, la quale ha manifestato vivissimo il desiderio di coltivare gli studi sperimentali e dà maggiori speranze di riescire a riaccendere il movimento scientifico italiano, lo dirò francamente, più di altre città, per il carattere perseverante della popolazione, per le tradizioni e perchè la vita scientifica (è un fatto della civiltà moderna) è dappertutto associata alla vita industriale.

Infatti voi trovate oggidì che nelle città dove c'è maggior movimento di vita industriale; vi è maggiore attività ed energia nel movimento

scientifico; e Torino che nei primi anni di raccoglimento si rivolse alla vita industriale, ora si rivolge a compire la sua civiltà per mezzo della vita scientifica.

È nobilissimo l'esempio che ha dato la città e la provincia di Torino, di destinare cioè ingenti somme al progresso dell'istruzione superiore, che invero dovrebbe essere tutta a carico dello Stato.

Tocca ora al Governo centrale di cooperare colla Provincia e col Municipio di Torino, seguendo l'esempio di tutti gli Stati d'Europa.

L'istruzione superiore delle scienze sperimentali è costosissima dappertutto, è un bisogno della civiltà moderna. Non porto qui l'esempio di nazioni ricche, ma di una che in finanze non è meno disagiata di noi; voglio dire dell'Austria-Ungheria.

Ebbene, vedete che cosa ha fatto l'Austria-Ungheria, non solamente a Vienna, che non è possibile a noi pareggiare per l'ampiezza di alcuni istituti scientifici, ma a Pest, a Praga, a Gratz, e sinanche ad Inspruck.

Convien che anche l'Italia si ponga sulla medesima via.

E certamente convien incominciare da Torino per le guarentigie che offre di dare buoni frutti, e perchè ivi Comune e Provincia hanno preso l'iniziativa con non lievi sacrifici.

Riguardo a Napoli, è vero che quivi Comune e Provincia non hanno offerto di contribuire al progresso della Università, ma non perciò è minore il dovere del Governo di porre quell'Università al livello delle condizioni attuali delle scienze fisiche, tanto più che ivi affluisce il maggior numero di studenti, tra i quali moltissimi ardenti di desiderio per gli studi sperimentali e pratici. È utile che sorga dal Parlamento una voce che avvisi il paese che siamo ben lontani dall'aver speso abbastanza per l'istruzione superiore.

Abbiamo tante Università, ma se mettiamo insieme quello che si spende per tutte le piccole, non arriveremo a far quello che è indispensabile aggiungere alle grandi Università.

Ho voluto perciò associarmi alle parole dell'on. Pacchiotti e pregare l'on. Ministro affinché non solo esprima la sua buona intenzione, ma un proponimento di vicina attuazione.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Io non ho che poche parole a dire per fare una semplice avvertenza ed una semplice domanda all'onorevole Ministro, e mi asterrei volentieri dal tener la parola se non fosse che vi può essere qualche pericolo in attendere.

Ciò che voglio dire è relativo all'orto botanico di Roma, il quale, come tutti sanno, venne dal Trastevere trasportato sulle cime del Viminale. Se non che il Viminale verso il nord specialmente, e per la natura del suolo e forse un poco anche per qualche incuria, è una frana per cui diventa più o meno urgente di porvi riparo.

L'onorevole Ministro, o il precedente, fece fare degli studî dal Genio civile che proponeva di fare un muro di sostegno il quale avrebbe importato, se ben sono informato, la spesa di un 250 mila lire.

DE SANCTIS, *Ministro dell'Istruzione Pubblica.* 300 mila lire.

Senatore PANTALEONI. Ringrazio l'onorevole Ministro di avermi dato informazione più precisa.

Venne allora il pensiero di vedere se non valesse meglio occupare l'area sottoposta e quindi, favorendo piuttosto il franamento, stabilire un acconcio declivio, e con questo guadagnare un terreno più largo ed anche più sicuro e solido ad un tempo.

Se sono bene informato, l'idea sorrideva all'onorevole Ministro, il quale si preparava a portare un progetto di legge al Parlamento all'uopo, quando è sopravvenuto un altro concetto, quello di trasportare in altro luogo, credo ai Cappuccini, l'orto botanico.

Io non intendo in alcun modo di parlare di questo trasporto, giacchè non entro in alcun modo nel merito della questione.

Intanto però succede che i terreni soggiacenti al Viminale, e che appartengono a particolari, sono al momento di essere fabbricati, e se le fabbriche naturalmente avranno luogo, è chiaro che l'espropriazione costerà poi il doppio, il triplo o il quadruplo forse ove si voglia abbracciare il partito dell'allargamento dell'area.

Quindi io voleva dimandare o piuttosto pregare l'onor. signor Ministro di vedere se non fosse conveniente d'iniziare degli atti di espropriazione, che arresterebbero pel momento queste costruzioni, fino a che intanto si venisse ad

una decisione per parte del Ministro della Pubblica Istruzione circa l'uno o l'altro dei due sistemi progettati.

Io voleva far notare anche all'onor. signor Ministro che questa mia osservazione è indipendente dal trasporto o meno dell'orto botanico, giacchè se veramente il Viminale frana, e se l'area che il Governo possiede la si vuol far servire per altre costruzioni, sarà molto più necessario assicurarne la solidità. Quindi, la mia questione è indipendente anche da quella del trasporto dell'orto botanico.

Questo è tutto quello che volevo esporre all'onor. signor Ministro, perchè non succeda poi un grave inconveniente, e che *dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur*, e l'area sparisca mentre si discute sull'espropriarla o no.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. L'onorevole preopinante ha trovato un argomento sul quale non posso tacere, perchè io ebbi gran parte nel disegno di riunire sul Viminale gli istituti scientifici. Si sono infatti riuniti i laboratorî di chimica, di anatomia e fisiologia, e l'orto botanico, il quale vi fu trasportato per legge, in guisa che non può rimuoversi senza una legge nuova. Difatto la legge che autorizzò la vendita dello antico orto botanico ordinò la costruzione del nuovo nell'orto di Panisperna sul Viminale. Bisognerà dunque che il Parlamento sia informato del nuovo trasporto, se il medesimo dovesse farsi. Io non posso entrare ora in questa discussione; farò solamente alcune osservazioni tanto per riserva.

Il disegno di trasportare l'orto botanico sul Viminale fu fatto col compianto, professore De Nötari in esecuzione delle intenzioni manifestate dal Parlamento. La prima Commissione della Camera dei Deputati che dovette riferire sul progetto dei nuovi istituti di chimica, di fisica e di fisiologia sul Viminale, volle visitare i luoghi per convincersi che vi fosse spazio non solo per quei tre istituti, ma anche per gli altri di scienze naturali, ed espresse il concetto che tutti gli studî di scienze fisiche e naturali dovranno farsi in locali vicini non solo per il comodo degli studenti, ma altresì per la connessione che questi studî hanno tra loro e gli aiuti continui che debbono prestarsi. Quella Commissione perciò non consentì che si comin-

ciassero i lavori col primo assegno, se non quando ebbe la certezza che sul Viminale vi era superficie sufficiente non solo per fare i tre istituti che venivano progettati, ma per farne altri di scienze sperimentali strettamente connessi con quelli.

Ciò sta scritto nella prima Relazione.

Quindi in seguito a questa volontà manifestata dalla Commissione e poi confermata dalla Camera e dal Senato, appena si ebbe la superficie disponibile, vi si portò l'orto botanico previa l'approvazione del Parlamento con quella legge che approvò la vendita dell'antico orto sulla Lungara.

Nell'accettare quel trasporto, il professore De Notaris partì dal concetto che per l'Università di Roma non era indispensabile un grand'orto botanico, ma che ne bastava uno sufficiente per l'insegnamento, e che quello del Viminale sarebbe certamente più ampio che quello che si abbandonava.

In tutta la sua corrispondenza vi è lo sviluppo di questo concetto. Egli preferiva ad un vasto orto un istituto botanico per gli studi specialmente della crittogamica, e stimava importante che questo istituto sorgesse a fianco a quelli di chimica, di fisica, di fisiologia e di anatomia umana e comparata. Egli vagheggiava sotto il medesimo tetto una famiglia di microscopisti, di morfologi, di fisiologi, di chimici e di fisici, che si aiutassero reciprocamente coltivando con metodi simili campi di studi diversi.

Io temo assai che l'allontanamento dell'istituto botanico dagli altri di scienze fisiche crescerà questo difetto dell'isolamento dei vari cultori di scienze, che io credo una delle principali cagioni della povertà della produzione scientifica in Italia.

Non posso tacere specialmente che l'allontanamento dello istituto di botanica e di fisiologia vegetale dall'istituto di chimica da me diretto nuocerà alla vita di quest'ultimo, perchè la chimica organica va sempre più avvicinandosi alla fisiologia vegetale, ed in pochi anni si compenetrerà con essa.

La vicinanza dello istituto di chimica a quelli di morfologia e fisiologia vegetale ed animale è una delle condizioni più favorevoli per il progresso di tutti questi rami di studi naturali; è, lo ripeto, una agevolazione e un comodo non

solo per gli studenti, ma altresì per coloro che lavorano al progresso della scienza, ai quali gioverebbe vivere sotto il medesimo tetto.

Prego l'onor. Ministro a considerare queste cose prima di prendere una risoluzione.

In quanto alla spesa per riparare alle così dette frane, vi sarebbero da fare molte osservazioni; ma io non entrerei in tale argomento, dirò soltanto che se una spesa si richiede per sostenere il terreno del Viminale addetto all'orto botanico, non minore spesa sarà richiesta quando quest'orto sarà trasportato altrove per sostenere quella porzione di terreno che dovrà restare intorno agli istituti di chimica, di fisica e di fisiologia, e per assicurarne la stabilità.

Ciò che ho detto parmi basti perchè il Ministro si persuada della gravità della risoluzione che dovrà prendere. Non mancherà un momento più opportuno per fare una più ampia discussione.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor Ministro della Pubblica Istruzione.

DE SANCTIS, *Ministro della Pubblica Istruzione*. Io, o Signori, ho bisogno di andare presto in fine, e perciò non cederò alla tentazione gradevolissima di entrare in certe questioni elevate, che per loro natura mi allettano. Sono persuaso che certe questioni d'istruzione pubblica o non bisogna sollevarle, o bisogna, una volta sollevate, andare a fondo.

Mi tratterò solamente sopra alcune questioni speciali, mossemi da alcuni degli oratori, e rimontando quasi il fiume dei discorsi tenuti, invece di cominciare dall'onor. Alfieri, che fu il primo a parlare, mi si permetterà di cominciare dal Senatore Pantaleoni, che fu ultimo, e così via via.

Il Senatore Pantaleoni mi domanda quali sono le intenzioni del Ministero rispetto all'orto botanico.

Io non ho che a ripetere quello che ho già detto nell'altro ramo del Parlamento.

Si stanno facendo studi attivissimi sopra le varie soluzioni proposte al Ministero. Certo, si terrà conto anche di ciò che or ora ha detto il Senatore Cannizzaro, cioè dell'importanza che dee avere la vicinanza degli istituti scientifici. Finora non vi è niente di pregiudicato.

Veniamo a quello che hanno detto gli onorevoli Senatori Cannizzaro per ultimo, e prima il Senatore Pacchiotti, e credo anche il Sena-

tore Alfieri. Intendo accennare agl'istituti scientifici di Torino e di Napoli.

L'onorevole Deputato Sperino da una parte, l'onorevole De Crecchio dall'altra, mi fecero nella Camera viva istanza, l'uno per Torino e l'altro per Napoli.

Quanto a Torino incomincio col dichiarare che per parte mia rimango sempre lieto in me stesso quando nomino quella simpatica città, la quale fa veramente onore all'Italia, divenuta com'è capo e modello (come diceva benissimo il Deputato Sperino, ed ha ripetuto oggi l'on. Cannizzaro) dell'attività industriale, e che ora ha la nobile aspirazione di divenire centro di studi scientifici.

Io non posso avere che la maggior simpatia verso una città che ha così elevate aspirazioni, e che ha anche quest'altro merito, che Comune e Provincia intendono concorrere insieme col Governo in un'opera che il Governo solo sarebbe forse tenuto a compiere.

Io dissi che aspettava il progetto, e che forse il Ministero avrebbe preso esso l'iniziativa delle pratiche; e nessuno può dubitare che quando questo progetto sarà compiuto, si verrà alla soluzione più confacente all'interesse degli istituti di Torino ed alle condizioni dell'erario.

Passando poi a parlare di Napoli, dirò che qui c'è, come osservava l'onor. Cannizzaro, la grossa questione dei locali.

Ora posso dichiarare che siamo già vicini a prendere una risoluzione definitiva. Il Senato può bene immaginare che il Governo Italiano non può lasciare, oggi soprattutto che gli istituti sperimentali sono la vita organica della scienza universitaria, non può lasciare, dico, così come sono due Università di quell'importanza, come sono quelle di Napoli e di Torino.

L'on. Senatore Finali mi ricorda il liceo promesso a Roma. Di questo ho già parlato nell'altro ramo del Parlamento.

Se volessi veramente cercare di essere particolarmente benemerito a Roma, gli direi tutto quello che io personalmente ho fatto per affrettare questo liceo. Ma naturalmente io non vedo in questo che l'adempimento del mio più stretto dovere. Fin dal 1878 mi sono preoccupato della necessità che in Roma sorgesse un nuovo ginnasio e liceo, e quando sono poi ritornato Ministro, avendo veduto che non era andata innanzi la cosa come io voleva, ho fatto

riattivare le pratiche, e posso dire all'on. Finali che già fin dal principio di quest'anno si è aperta un'altra scuola ginnasiale nella scuola tecnica presso l'Esquilino frequentata da quaranta alunni, e che le classi sono raddoppiate nel presente ginnasio.

Io ho preso impegno nell'altro ramo del Parlamento, e lo confermo qui al Senato, che al principio del nuovo anno avremo le classi ginnasiali già istituite. Naturalmente poi dopo verrà il liceo.

Passiamo ora ai locali dei quali mi parlò l'onorevole Senatore Alfieri.

Io dirò che un Ministro nuovo quando entra negli affari trova certe faccende già esaurite, per cui non è sempre possibile tornarvi sopra. Quando io fui l'altra volta al Ministero, notai realmente che gli edifici in Firenze, dove trovansi il museo egiziano ed etrusco, non sono in tali condizioni da poter contenere più oltre quelle collezioni, e fin d'allora si pensava ad un nuovo locale.

Poi ho trovato già scelto il locale della Crocette. Quello perciò che ho potuto fare, fu di nominare una Commissione per vedere quali progetti ci vogliono onde rendere quel locale atto alla nuova destinazione.

Io approfitterò di tutti gli schiarimenti che vorrà darmi l'onorev. Senatore Alfieri, pratico come è di Firenze ed anche di questioni di locali, ed egli può essere certo che qualunque suggerimento che vorrà compiacersi di darmi, mi sarà caro, perchè quello ch'egli vuole voglio anch'io.

Vengo ora a una questione grossa; intorno alla quale ho discusso nell'altro ramo del Parlamento, e di cui si è voluto tener parola anche qui, ancorchè rimessa al Bilancio definitivo.

La Commissione del Bilancio nell'altro ramo del Parlamento ha trovato le somme proposte dal mio predecessore per l'istituzione di una scuola femminile normale superiore a Firenze e a Roma; essendole parso irregolare il modo col quale si era proceduto dal mio predecessore, ha creduto bene di doverle cancellare.

Io ho chiesto che la Commissione del Bilancio udisse il Ministro, perchè questi potesse dare le sue spiegazioni, ma per un concorso fortuito di circostanze avvenute in quest'anno, è succeduto che non fu possibile di dare le mie spiegazioni.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1880

Quando poi si è venuti nella risoluzione patriottica d'indugiare tutte le questioni, per non aver un nuovo Bilancio provvisorio sul dosso, naturalmente (ancorchè la questione fosse di nuovo mossa nel Parlamento) la Commissione del Bilancio credette di dover rimanere ferma nella risoluzione di non decidere la questione, se non quando avesse potuto sentire il Ministro.

Ecco perchè sono stato costretto con mio grave dolore (poichè conosco bene che quando un Ministro è attaccato sopra una questione di legalità non dovrebbe indugiare a provocare un voto), sono stato costretto con dolore, ripeto, a rimettere codesta questione al Bilancio definitivo.

Naturalmente, dopo che un uomo così autorevole come il Senatore Finali, persiste nel concetto che si tratti di un atto illegale (non parlo già dell'atto del mio predecessore, del quale si potrà parlare, quando verrà il tempo, in modo concludente, ma del decreto firmato da me) e quando ho udito il Senatore Alfieri prima parlare in modo molto grave di questa questione e venire quasi nel concetto che sarebbe stato meglio di non muovere niente e di lasciare le cose come si trovavano, io non posso a meno (il Senato me lo permetterà, quantunque l'ora sia tarda) di dare alcune spiegazioni.

Signori! l'onor. Senatore Scialoja aveva istituito una scuola supplementare alla scuola normale. Qual era il fine di questa scuola?

Era quello di accrescere la coltura delle migliori giovinette che già erano state nelle scuole normali. E ciò per aprire ad esse nuove carriere, come per esempio quella d'istitutrici.

Questo corso doveva durare due anni; si aprirono i concorsi e si videro giovinette uscite dalle scuole normali che già erano maestre, lasciare l'ufficio e venire a Roma e a Firenze per proseguire i loro studi.

La cosa in principio andò bene; c'era la curiosità, c'era la novità; poi queste giovinette avevano anche un posto gratuito di 400 lire, e così ci fu un certo concorso.

Ma col tempo si vide che queste scuole non potevano non andare deserte. E in verità quando io venni nel 1878 volli esaminare un po' cosa erano queste scuole, che risultati potevano dare.

Ora domando a tutti gli onorevoli Senatori così colti, così competenti, che mi onorano di

loro attenzione, se possono immaginare che in due anni si possano dare a giovinette delle lezioni d'inglese e tedesco in modo che riescano a scrivere e parlare le lingue?

Ma si crede possibile che in due anni una maestra qualunque possa dar tali lezioni di letteratura a giovinette da renderle poi capaci - fine che bisogna raggiungere - a poter da sè gustare un classico, e da poter leggere classici di altre nazioni?

Chi ha un po' di pratica dell'insegnamento capisce che tutto questo era fondato sulla sabbia e quindi cosa avveniva? Avveniva che queste giovinette per lo più non facevano che ripetere i corsi fatti. Avevano una certa tintura di storia, di geografia, di letteratura italiana, tedesca o inglese, una certa tintura che bastava a renderle pretenziose o saccenti, ma certamente non bastava a renderle giovinette serie e colte, di cui potessimo far capitale.

Ora dissi: cosa faremo? Eppure una spesa di circa 40,000 lire è stanziata nel Bilancio. Che cosa faremo noi di queste scuole? le lasceremo così? Sarebbe stato un rimorso. Doveva io abolirle? o doveva dare a quelle un fine serio?

Era mio dovere fare in modo che queste scuole avessero serietà di coltura e serietà di fine professionale.

Non si può domandare a giovinette già maestre di lasciare il loro ufficio, fare due anni di studi (col nuovo ordinamento sarebbero quattro) per tornare dopo al loro ufficio, se ancora lo trovano vuoto.

Mi ricordo di una giovinetta di molto ingegno, che lasciò l'ufficio, fu due anni a Roma e poi tornò e non trovò più il suo posto, che invano cercò un nuovo collocamento, e ora, dopo quattro anni, attende ancora ne' più stringenti bisogni della vita.

Ecco le conseguenze che nascono da istituzioni superficiali.

Comprendo che l'onorevole Scialoja, uomo di quella eccellenza che tutti sanno, certamente non voleva fermarsi lì; ed anzi mi ricordo bene che, quando la questione fu discussa nel Consiglio superiore, l'onorevole Tenca, uomo competentissimo, disse che assentiva a questi due anni, come una prova per poter poi giungere a dare una seria coltura e un serio obbiettivo a queste giovinette. Sicchè era già inteso che

era una prima prova che si faceva, e che poi si doveva portare più avanti e condurla a perfezione.

Ora, che cosa ho fatto io?

Ho fatto un decreto, col quale ho detto: veduto il decreto 1873 (mi pare) dell'onorevole Scialoja, col quale furono istituite scuole complementari per accrescere la coltura delle donne, e per aprir loro una nuova professione; volendo dare sviluppo a queste scuole, in modo da provvedere non solo a una vera coltura delle donne, ma ancora da far ottenere loro patenti per diventare insegnanti delle scuole normali femminili, magistrali e professionali, si istituisce una scuola composta di quattro classi, distribuite in quattro anni, la quale serva (si noti bene) non a dare patenti, ma ad apparecchiare le fanciulle per potersi presentare all'esame nella Università ed ottenere le patenti.

Ecco perchè si disse: *annessa alla Università*; non c'era annessione materiale: si mirava all'abilitazione che si dava nell'Università.

Questo è il mio decreto. Come vedete, esso non è altro che il complemento di una scuola esistente per regio decreto. È una scuola, la quale era monca, e che io ho perfezionata; e l'ho perfezionata in modo da condurla ad uno scopo utile e reale.

Il decreto si presenta alla Corte dei Conti, e la Corte dei Conti lo registra, e riconosce la sua validità.

Io cado immediatamente (imperocchè questa è la sorte di noi Ministri; fare de' bei disegni, e poi non poterli noi medesimi attuare); venne un nuovo Ministro, il Coppino, il quale sostenne innanzi alla Commissione del Bilancio la perfetta legalità del decreto, e fece iscrivere nel Bilancio di prima previsione le somme occorrenti, cioè i due dodicesimi che bisognavano per l'apertura delle scuole a novembre.

Venne il Bilancio definitivo. L'on. Coppino in questo mentre presentò un progetto di legge per l'istruzione secondaria, nel quale era contemplato anche l'insegnamento femminile.

L'onorevole Coppino pensò che, essendovi questo progetto di legge, era meglio aspettare fino a che il Parlamento lo avesse approvato.

Io non voglio discutere su questo provvedimento; credo però che progetti di legge di questa vastità non si possano improvvisare

ogni dieci o dodici anni. Leggi di materia così vasta non si rifanno che a lunghissimo termine. Bisogna che vengano nuove idee, che si sentano nuovi bisogni.

Quello che debbono fare i Ministri della Pubblica Istruzione è imitare l'esempio dell'Inghilterra, dove ciò che ho detto si comprende maravigliosamente, dove non si cerca di fare leggi complesse e generali, che comprendono una vastità tale di interesse da riescire difficilmente ad una conclusione pratica, ma dove si cerca sempre di provvedere quando si trova il monco e l'imperfetto.

Pur nondimeno il Ministro Coppino credette ed io debbo rispettare la sua opinione, - credette di poter fare approvare dal Parlamento un progetto di legge così ampio, che toccava i più vasti interessi d'Italia.

Questa storia, che sembra un romanzo, e vi prova le rapide vicissitudini dei Ministri in Italia, spiega come, anche nelle cose più urgenti, dopo due, tre o quattro anni, si ricominciava sempre da capo.

Dopo il Coppino veniva al Ministero l'onorevole Perez, il quale ripropose le somme, e siccome c'era in mezzo il progetto di legge Coppino, la Camera non credette opportuno di stanziarle, aspettando che fosse approvato il progetto di legge.

Ora sento dire alcune cose che m'erano ignote.

L'onorevole Finali mi ha fatto la storia di una Commissione nominata della Corte dei Conti che respinge alcune nomine di professori, e non so cos'altro.

Io dichiaro francamente che di tutto questo non so nulla.

Sono particolari che ci ha raccontati l'onorevole Finali, e naturalmente, riferendosi a persona assente, io non posso che fare le mie riserve sopra quanto ho udito dall'onorevole Senatore.

Dico però che tornando io al Ministero ho trovato la scuola aperta, gli esami fatti, i posti gratuiti assegnati, e i professori tutti a posto.

Io non poteva dire: tutto questo deve andar via, si deve distruggere la scuola ed aspettare prima che il Parlamento approvi le somme stanziare nel Bilancio.

Io, per parte mia, ho voluto non metter mano in tutto questo; lasciar le cose come erano ed attendere il giudizio del Parlamento.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1880

Ebbene, mi si domanda, ora cosa volete fare? L'onor. Finali mi esorta a non voler sottrarre la questione al giudizio del Parlamento. Come potrei io non invocare il giudizio del Parlamento per sistemare una istituzione la quale, rimanendo così in aria offre tante difficoltà pel suo buon andamento?

Io desidero ed invoco il giudizio del Parlamento, e ripeto, che se ho dovuto rimettere la cosa ai Bilanci definitivi, ho spiegato già innanzi quale ne era la ragione, e questa è che oggi mi toglie di provocare un voto dal Senato.

Ma io ho voluto intanto ben determinare che il decreto, il quale completava il corso supplementare dell'onor. Scialoja, è stato riconosciuto legale dalla Corte dei Conti, legale dal Ministro Coppino, legale dalla Commissione del Bilancio nella Relazione che ha fatta, pur cancellando le somme; e mi pare che dopo queste spiegazioni una questione di legalità non si potrebbe fare seriamente sopra il mio decreto.

Quanto al resto poi, vedremo quando sarà il tempo.

Io chiedo scusa al Senato di essere andato un po'troppo in lungo a dire queste cose, ma sono questioni di legalità molto gravi, e quindi spero mi userà indulgenza se io mi sono esteso al di là di quello che era la mia intenzione.

PRESIDENTE. Il Senatore Lampertico, Relatore, ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Dopo le osservazioni che si sono fatte da parecchi Senatori, e dopo specialmente le dichiarazioni dell'onor. Ministro della Pubblica Istruzione, il Relatore della Commissione permanente di Finanza pel Bilancio dell'Istruzione Pubblica ha il dovere, e spero che il Senato lo riconoscerà, di porre bene in essere quali sono stati gli intendimenti a cui si è conformata la Commissione permanente di Finanze nel dar corso di approvazione sollecita allo stato di prima previsione così come ci venne proposto dal Ministero e venne approvato dalla Camera dei Deputati.

Noi altri non avemmo che una sola preoccupazione, la preoccupazione cioè di toglierci un'altra volta dalla necessità di un esercizio provvisorio del Bilancio, e nell'obbedire a questa preoccupazione noi crediamo di avere obbedito ad una necessità per il buon andamento della cosa pubblica.

Però la necessità, la quale c'incalzava, evi-

dentemente ci ha esposto ad altri inconvenienti, poichè per dar, senza più, corso sollecito di approvazione allo stato di prima previsione, non si potè entrar nell'esame delle questioni che si possono sollevare, e solo ci siam studiati di almeno mantenerle non pregiudicate. È presto detto: ma in fine quando si è a queste strette, il nulla pregiudicare, per quanto sia il miglior partito, pregiudica infine di per se stesso. Non è certo una bella cosa risolvere i dubbî solo col non risolverli.

Ed invero ciascuno di noi porterà bensì con tranquillo animo il suo voto di approvazione allo stato di prima previsione, e ciò perchè non se ne può fare a meno per le urgenze dei servigî pubblici. Ma non altrettanto si sentirà tranquillo su que'due eminenti interessi, che nel Bilancio dell'Istruzione dovrebbero liberamente e ripositamente essere bene stabiliti: l'interesse cioè del *Bilancio*, e quello della *Istruzione*.

Siam così poco tranquilli in via di Bilancio, che se nell'altro ramo del Parlamento molte partite di spese si sono eliminate, come si è venuti a questa eliminazione? Unicamente perchè il Ministro vi si rassegnò pel momento; ma, come era d'altronde il suo obbligo, una volta che crede di avere necessità di quelle spese per la pubblica istruzione che gli è affidata, colla esplicita riserva che le spese che ora si sono eliminate si riprodurranno nel Bilancio definitivo.

DE SANCTIS, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*. Non tutte.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Alquanto però, e le ho già accennate nella Relazione fatta in nome della Commissione permanente di Finanza. Fra queste appunto vi è quella accennata in modo particolare anche dal Senatore Finali, la quale concerne un secondo Ginnasio-Liceo da essere istituito a Roma.

E nemmeno siamo tranquilli sulle necessità della pubblica istruzione, e che ciò sia basterebbero a metterne il Senato in avvertenza le osservazioni che si sono fatte oggi da parecchi Senatori: osservazioni che si son fatte e in ordine agl'istituti superiori dal Senatore Cannizzaro, dal Senatore Pantaleoni e dal Senatore Pacchiotti, e in ordine all'istruzione secondaria in generale, e in particolare per quanto concerne il secondo liceo-ginnasio di Roma, dal

Senatore Finali, e in ordine più specialmente all'istruzione femminile dall'onorevole Ministro, rispondendo alle osservazioni fatte dagli onorevoli Senatori Finali ed Alfieri.

Il Ministro ha dichiarato che nulla intende sottrarre alle risoluzioni del Parlamento.

Qui però bisogna che c'intendiamo. E l'onorevole Ministro deve di ciò essere soddisfatto, per non aversi poi a trovare lui medesimo un'altra volta di fronte a quelle difficoltà cui si è trovato dinanzi sinora. Tanto più per una istituzione, la quale nel suo pensiero risponde a quegli intendimenti che pel bene dell'istruzione, e particolarmente pel bene dell'istruzione femminile, ha oggi esposti davanti al Senato.

Son due le questioni, e tutte due importanti; e non è la questione di Bilancio la più importante. Non farò che porle soltanto.

C'è la questione di *legittimità*, ma c'è anche la questione di *bontà* dell'istituzione. In ordine alla legittimità sta il fatto: che nell'occasione del Bilancio definitivo pel 1879 si era proposta all'altro ramo del Parlamento una somma per questa istituzione, e questa somma non è stata approvata.

Sta dunque il fatto non contestato (narro e non giudico, pongo la questione e non la risolvo), sta il fatto che non ostante che il Parlamento non abbia approvato l'iscrizione della somma in Bilancio, tuttavia si è creduto di dar attuazione al decreto.

Ma non è solo a questo che si deve pormente, e cioè come mai si sia data attuazione a un decreto, che importa con sè la necessità di spese per cui il Parlamento non ha dato le somme occorrenti; come mai il Ministro sia andato incontro ad impegni che il Parlamento non gli avea dato modo di mantenere; come mai si domandi ora al Parlamento di sancire una spesa che dal Parlamento doveva essere approvata in anticipazione, e che non si era mostrato disposto di approvare.

Avvi altra questione, ed è quella di già accennata, anzi, più che accennata, ampiamente svolta con nobili considerazioni dall'onorevole Senatore Alfieri e dall'onorevole Senatore Finali. Importa, sommamente importa, discutere la bontà dell'istituzione stessa. Ci troviamo in fatto davanti a due opinioni molto divergenti, anzi in opposizione l'una dell'altra.

È opinione del Ministro di non aver fatto da parte sua che portare a compimento l'istituzione da lui già trovata. Ed è opinione d'altri pure autorevolissimi, che l'istituzione si sia trasformata e sia divenuta diversa da quella che era in origine.

Certo, alcune nè lievi differenze ci si affacciano a prima vista: differenze per gli istituti a cui queste scuole si coordinano, che non sono più quelli a cui si coordinavano i corsi istituiti dal decreto Scialoja: differenze nell'ufficio stesso che si propongono: differenze nell'insegnamento.

I corsi istituiti dal decreto Scialoja si coordinavano alle scuole normali: le scuole, che si son venute formando, si coordinano in Roma alla Università, in Firenze all'Istituto Superiore.

L'ufficio, che era in origine assegnato a questa istruzione, era di coltura: adesso è professionale.

L'insegnamento è venuto conformemente ampliandosi.

E perciò divien sommamente a proposito l'osservazione del Senatore Finali, che oltre all'essere considerata l'istituzione in sè, va considerata in relazione alle altre istituzioni, che abilitano del pari a certe carriere. È d'uopo vedere in qual proporzione sieno fra loro per le condizioni che richiedono, non ben concordi fra loro, aprendo pure la via a professioni, o le stesse, o che si equivalgono.

Il Senato mi renderà giustizia: io non ho fatto che esporre come le cose stanno, e per quanta sia l'angustia del tempo, spero di aver ciò fatto esattamente.

Ed in vero che le difficoltà vi sieno, meglio d'altri lo saprà il Ministro, dacchè nel Bilancio definitivo di previsione pel 1879, la Camera dei Deputati non ha menato buona l'iscrizione in Bilancio d'una somma di cui per questa istituzione si era fatta proposta: e dacchè in questa stessa occasione dello stato di prima previsione del 1880 la Camera non consentì che le somme proposte dal Ministro venissero iscritte. Inscritte sono, ma solo per memoria: scarsa consolazione!

Si rammenti che era stato approvato per la istruzione femminile dalla Camera dei Deputati un progetto di legge, che poi non potè presso

il Senato avere il suo corso, il quale però dava a queste scuole un ordinamento diverso.

Si comprende dunque che la Camera ci abbia pensato due volte prima, e all'ultimo non si sia risolta d'inscrivere in Bilancio una somma per un'istituzione che andava pigliando assetto diverso da quello che almeno essa si era proposto.

Il Ministro assicura che non intende sottrarre la cosa al giudizio del Parlamento. Ma intendiamoci bene: la cosa o la somma? Se solo la somma, non basterebbe, poichè seguendo questa via, il Ministro avrà dei cattivi quarti d'ora anche in seguito, come dee pur averne avuti, dacchè la Corte dei Conti i decreti li registrò, ma a pagamenti non diede corso.

Nè darci corso la Corte dei Conti poteva, se la somma in Bilancio non c'era. Come ha potuto trarsi d'impaccio il Ministro? Coll'andar incontro ad impacci nuovi, sottraendo i denari a servigi, per cui li avea lui medesimo stimati necessari.

Or bene, se si aspetta a risolvere la cosa in occasione di Bilancio, saremo daccapo. Prima deve precedere una discussione di merito, e questa in occasione di Bilancio non ha propria sede, non ha nemmeno quella pienezza di libertà che pur è necessaria.

Non penso, e pochi penseranno di certo, che sia prudente e nemmeno che sia conforme ai buoni ordini costituzionali, il complicare colle questioni di Bilancio (questioni essenzialmente di somme), questioni le quali implicano un giudizio sopra gli ordinamenti.

Tutto quanto concerne l'ordinamento dei pubblici servizi, non può essere già deliberato per via di Bilancio, ma deve essere deliberato per via di apposite leggi, le quali hanno anche il tempo necessario perchè i due rami del Parlamento con egualità di condizione possano prenderle in esame.

È una considerazione che io la farei come Deputato, come la faccio da Senatore; ma ancor maggior gravità acquista quanto al Senato.

Non intendo punto nè poco pregiudicare il diritto che al Senato compete anche quanto al Bilancio.

È però certo che è assai più arduo pel Senato il trovarsi di fronte a provvisioni, che s'intenda di far passare coll'iscrizione della somma

in Bilancio, che non di fronte alle provvisioni medesime proposte per via di legge.

Non mancano esempî nello stesso Senato subalpino, che non si diè corso al Bilancio sino a che non si fosse prima deliberata per legge la provvisione per cui veniva chiesta in Bilancio l'iscrizione di una somma.

Però è ben minore la libertà della risoluzione, quando col non dar corso, sia mediante una dilazione sia mediante repulsa, ad una partita di Bilancio, si compromette così l'approvazione in tempo debito del Bilancio medesimo.

Col proporre quindi non già somme nuove, ma nuove istituzioni per via di Bilancio si fa al Senato violenza non meno di quella che si praticava al tempo romano colle leggi *saturae*. Bisognava inghiottirle tutte intiere, piuttosto che restarne senza affatto.

O sia che una legge venga proposta in iniziativa al Senato (e leggi simili sarebbero a ciò evidentemente idonee), o sia che una legge ci venga dalla Camera de' Deputati, il Senato si trova a tutto suo agio nel concorrere, come ne ha ben diritto, nell'opera legislativa.

Quando invece si tratta del Bilancio, le necessità di tutta insieme la pubblica cosa non lasciano libera la risoluzione quanto alle provvisioni particolari che vi si trovano complicate, e quelle provvisioni medesime si fanno strada per le altre tutte, a cui si accompagnano, e non per loro propria virtù.

Il Ministro stesso, che è persuaso della bontà di un'istituzione, può acconciarsi a simile rassegnazione, non da altro giustificata che dalle urgenze del tempo e dell'amministrazione, anzichè ad una vera e libera adesione dei suoi intendimenti e proposte?

Mozioni io non ne fo, nè a farle sarei abilitato. Non ne hanno fatto nemmeno gli onorevoli Senatori Alfieri e Finali. Ma poichè si è accennato al voto del Parlamento, era debito mio di chiarire come si debba intendere questo voto medesimo: un voto cioè non già incidentale, e di occasione o necessità, ma un voto che sia il risultato d'una discussione siccome è degna delle cose della pubblica istruzione.

L'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica ha detto cosa savissima: « Bisogna che evitiamo di far leggi troppo complesse, le quali non ap-

proderebbero ». Ma appunto nel fare queste considerazioni io miro a cosa che approdi.

Non sarò io certamente che consigli il Ministro a fare leggi sopra leggi, e soprattutto leggi che vengano a turbare gli ordinamenti dei pubblici servizi (dico a turbarli con innovazioni che non siano veramente sentite, veramente necessarie). Ma posto che un provvedimento si reputi buono, non è già impossibile che venga dinanzi alla Camera ed al Senato in forma ben precisa e determinata, e sia contenuto in quei limiti nei quali una discussione arriva a concludere.

Ed ha forse approvato la via diversa che venne finora tenuta? Non ha dato nemmeno al Ministro le somme che, se non altro pel tempo che è trascorso, necessarie gli sono per far fronte ad impegni che il Ministro ha assunto. Non è ben penosa la condizione di chi invita de'maestri ad una scuola, per dover poi dire agli stessi che non è iscritta in Bilancio somma qualsiasi per remunerarli? E se iscritta in Bilancio non è, donde si prende? E come?

Col porre le questioni, non intendo di risolverle: bensì ho detto quella che a me sembra la via solo degna e forse la sola pratica per condurci a questa soluzione: ora vegga il Ministro.

La Commissione permanente di Finanze, è contenta, se ha bene adempiuto il suo ufficio, col non portare incaglio all'andamento dei pubblici servizi, e nello stesso tempo conservando al Senato quella libertà legislativa alla quale il Senato ha diritto non meno che la Camera dei Deputati, libertà legislativa che il Senato ha principalmente a cuore quando si tratta della pubblica istruzione.

DE SANCTIS, *Ministro dell'Istruzione Pubblica.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Ministro dell'Istruzione Pubblica.

DE SANCTIS, *Ministro dell'Istruzione Pubblica.* Io veramente non posso essere contento del modo come l'onorevole Relatore ha voluto mettere la questione. Egli ha detto: io non fo che mettere le questioni.

Ma il Senato ha visto benissimo che il suo modo di mettere la questione fu tale, che si fece intendere quale è la soluzione e quale è anche l'opinione sua.

Perciò sopra questo suo modo di mettere la questione io fo le più ampie riserve.

Su di una cosa però bisogna che io, alla mia volta, ponga chiaramente la questione innanzi al Senato.

Io ho detto che non intendeva sottrarre al giudizio del Parlamento il decreto riguardante l'istituzione delle scuole femminili.

Ora, se male non ho inteso, l'onorevole Relatore vorrebbe che io non trattassi questa questione al Bilancio definitivo, come pure ho promesso nell'altro ramo del Parlamento, e come pure ho dichiarato al Senato quest'oggi; ma vorrebbe che riconoscendo io medesimo l'illegalità del decreto, cercassi di provvedervi con un disegno di legge apposito.

Evidentemente se il decreto è illegale, e se la scuola deve rimanere, il mio successore provvederà perchè ciò si faccia con un apposito progetto di legge. Quanto a me, non posso accettare la questione come la pose l'onorevole Relatore.

Egli mette come certo quello che è in questione.

Ci sono cose le quali si possono fare per decreto reale, e ce ne sono altre le quali si debbono fare per via di legge. E, per esempio, egli parla di ordinamenti. Ma guardi un poco nel Ministero di Pubblica Istruzione quanti ordinamenti si sono fatti per decreto reale. Nè si potrebbe fare altrimenti, poichè, se per ogni ordinamento si dovesse fare un apposito progetto di legge, in luogo di provvedervi per decreto reale e con le somme stanziare in Bilancio, credo che nessun Ministero potrebbe andare innanzi.

Ma, Dio mio! abbiamo modificato intieramente tutti gli ordinamenti riguardanti le belle arti, si sono accresciuti o diminuiti gli anni di studio, si sono tolti degl'insegnamenti, si è modificato il ruolo organico; e tutto questo si è fatto con decreti reali, con somme stanziare nel Bilancio.

Oradico: Se il mio decreto è illegale, io comprendo che si provveda con un progetto di legge. Ma se il mio decreto appartiene a quelle cose che si possono fare per decreto reale, non capisco perchè dovrei presentare un progetto di legge.

No. Io debbo al contrario difendere — lealmente e virilmente con la coscienza che ho di

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1880

avere operato secondo giustizia — l'opera mia in occasione del Bilancio definitivo.

Sicchè, ripeto, che mi riservo allora di difendere la legalità del mio decreto; e mi starò allora a quello che delibererà l'uno e l'altro ramo del Parlamento. Egli è evidente che, se allora i due rami del Parlamento crederanno che il decreto reale non sia corretto e nei limiti della legalità, io mi dovrò sottomettere alle conseguenze che ne nasceranno.

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola per una semplice dichiarazione.

PRESIDENTE. Parli pure.

Senatore LAMPERTICO. Io non ho fatto alcuna mozione, la quale pregiudichi la questione della legalità e nemmeno la questione della bontà della istituzione.

Io solamente ho detto che seguendo questa via (e la storia di questi ultimi anni mi dà ragione) il Ministro si è trovato innanzi a difficoltà, le quali non so se potrà superare continuando nella via stessa. Mentre invece, continuando per altra via, se ne uscirebbe una buona volta, pigliando norma dalle deliberazioni del Parlamento.

Per me sono contento di aver messo sull'avviso il Ministro. Egli vegga se gli conviene di esporsi a pericoli simili a quelli ai quali è già andato incontro questa volta, quando si tratterà del Bilancio definitivo.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale. Si procede a quella speciale.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA legge:

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.

Spese generali.

| | | |
|----|---|--------------|
| 1 | Ministero, Provveditorato centrale, Direzione generale degli scavi - Personale (Spese fisse) | 526,276 » |
| 2 | Consiglio superiore di pubblica istruzione - Personale (Spese fisse) . | 28,500 » |
| 3 | Ministero, Provveditorato centrale, Consiglio superiore di pubblica istruzione, Direzione generale degli scavi e Musei d'istruzione - Materiale | 94,180 » |
| 4 | Sussidi ad impiegati ed insegnanti invalidi, alle loro vedove ed ai loro orfani | 40,000 » |
| 5 | Ispezioni ordinate dal Ministero, missioni ecc. | 100,000 » |
| 6 | Incoraggiamenti affine di promuovere studi ed opere utili di scienze, lettere ed arti | 75,000 » |
| 7 | Indennità di trasferta agl'impiegati dipendenti dal Ministero . . . | 39,000 » |
| 8 | Fitto di beni amministrati dal Demanio destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative (Spesa d'ordine) | 148,515 22 |
| 9 | Insegnamento della ginnastica. Sussidi a norma della legge 7 luglio 1878, e spese varie | 30,000 » |
| 10 | Spese di liti (Spesa obbligatoria) | 6,000 » |
| 11 | Manutenzione ai locali in servizio dell'istruzione pubblica | 24,000 » |
| 12 | Dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine) | 500 » |
| 13 | Casuali (Approvato). | 60,800 » |
| | | 1,172,771 22 |

| | | |
|--|--|--------------|
| Spese per l'Amministrazione scolastica provinciale. | | |
| 14 | Regi provveditori agli studi ed ispettori scolastici - Personale (Spese fisse) | 513,395 » |
| 15 | Indennità per le spese d'ispezione delle scuole primarie (Approvato). | 240,000 » |
| | | 753,395 » |
| Spese per le Università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore. | | |
| 16 | Regie Università ed altri Istituti universitari - Personale (Spese fisse) | 5,392,321 22 |
| 17 | Regie Università ed altri Istituti universitari - Materiale | 1,917,961 72 |
| 18 | Posti gratuiti, pensioni ed incoraggiamenti per studenti dei corsi universitari (Approvato). | 197,253 » |
| | | 7,507,535 94 |
| Spese per gl' Istituti e Corpi scientifici e letterari. | | |
| 19 | Istituti e Corpi scientifici e letterari - Personale (Spese fisse) | 117,217 70 |
| 20 | Istituti e Corpi scientifici e letterari - Materiale | 187,661 » |
| 21 | Biblioteche nazionali ed universitarie - Personale (Spese fisse) | 495,251 59 |
| 22 | Biblioteche nazionali ed universitarie - Materiale (Approvato). | 353,349 » |
| | | 1,153,479 29 |
| Spese per le belle arti. | | |
| 23 | Accademie ed Istituti di belle arti - Personale (Spese fisse) | 701,246 06 |
| 24 | Accademie ed Istituti di belle arti - Materiale | 466,515 49 |
| 25 | Musei, scavi e conservazione d'antichità - Personale (Spese fisse) | 324,882 » |
| 26 | Musei, scavi e conservazione d'antichità - Materiale | 419,675 » |
| 27 | Spese diverse per belle arti. | 55,171 51 |
| | | 1,967,490 06 |
| <i>Da riportarsi</i> | | |

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1880

| | | |
|-------|--|--------------------|
| | <i>Riporto</i> | 1,967,490 06 |
| 28 | Istituti d'istruzione musicale e drammatica - Personale (Spese fisse) . | 275,587 15 |
| 29 | Istituti d'istruzione musicale e drammatica - Materiale | 195,912 » |
| 30 | Spese di mantenimento delle Gallerie, dei Musei, delle Pinacoteche, degli scavi e conservazione delle antichità, da sostenersi mediante la tassa d'entrata in detti locali | 249,102 18 |
| 31 | Riparazione e conservazione dei monumenti ed oggetti d'arte | 372,792 10 |
| 31bis | Riparazione e conservazione del duomo di Milano (assegno fisso) (Approvato). | 122,800 » |
| | | <hr/> 3,183,683 49 |
| | Spese per l'istruzione secondaria. | |
| 32 | Istruzione secondaria classica - Regi ginnasi e licei - Personale (Spese fisse) | 2,709,155 65 |
| 33 | Istruzione secondaria classica - Regi ginnasi e licei - Materiale | 1,097,294 » |
| 34 | Convitti nazionali - Personale (Spese fisse) | 141,055 75 |
| 35 | Convitti nazionali - Materiale (Approvato). | 263,882 05 |
| | | <hr/> 4,211,387 45 |
| | Spese per l'insegnamento industriale e professionale. | |
| 36 | Scuole ed istituti superiori (Spese fisse) | 70,000 » |
| 37 | Istituti tecnici, di marina mercantile, scuole tecniche e scuole speciali (Spese fisse) | 3,040,202 55 |
| 38 | Insegnamento industriale e professionale (Spese varie) (Approvato). | 618,720 » |
| | | <hr/> 3,728,922 55 |
| | Spese per l'istruzione normale, magistrale ed elementare. | |
| 39 | Sussidi all'istruzione primaria | 2,686,743 » |
| 40 | Scuole normali e scuole magistrali rurali per allievi maestri ed allieve maestre - Personale (Spese fisse) | 714,870 » |
| | | <hr/> 3,401 613 » |
| | <i>Da riportarsi</i> | |

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GIUGNO 1880

| | | |
|----|---|--------------------|
| | <i>Riporto</i> | 3,401,613 » |
| 41 | Scuole normali e per allievi maestri ed allieve maestre - Sussidi | 297,600 » |
| 42 | Istituti superiori femminili - Personale (Spese fisse) | <i>Per memoria</i> |
| 43 | Istituti superiori femminili - Sussidi | <i>Per memoria</i> |
| 44 | Educandati femminili - Personale (Spese fisse) | 157,399 » |
| 45 | Educandati femminili ed istruzione elementare superiore femminile - Materiale | 332,118 » |
| 46 | Istituti dei sordo-muti - Personale (Spese fisse) | 26,000 » |
| 47 | Istituto dei sordo-muti - Materiale (Approvato). | 140,240 » |
| | | <hr/> 4,354,970 » |
| | Spese diverse. | |
| 48 | Istituto internazionale per l'unificazione ed il perfezionamento del metro (Approvato). | 11,015 82 |
| | CATEGORIA QUARTA. — <i>Partite di giro.</i> | |
| 49 | Fitto dei beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministra- zioni governative (Approvato). | 788,426 21 |
| | TITOLO II. | |
| | Spesa straordinaria. | |
| | CATEGORIA PRIMA. — <i>Spese effettive.</i> | |
| | Spese generali. | |
| 50 | Assegni di disponibilità (Spese fisse) | 7,244 20 |
| 51 | Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse) | 18,509 63 |
| 52 | Stipendio ed indennità di residenza agli impiegati fuori ruolo in seguito all'attuazione dei nuovi organici prescritti dall'art. 1 della legge 7 luglio 1876, n. 3212 (Spese fisse) | 15,500 » |
| | <i>Da riportarsi</i> | <hr/> 41,253 83 |

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1880

| | | |
|--------|--|------------|
| | <i>Riporto</i> | 41,253 83 |
| 53 | Riduzione e sistemazione di alcuni locali dell'ex convento della Minerva | » |
| 54 | Restauri al tetto del duomo d'Orvieto (Spesa ripartita) | 22,311 11 |
| 55 | Fabbricato del Collegio Romano | 20,000 » |
| 56 | Trasporto in Italia delle ceneri del compianto Senatore De Filippi | 7,000 » |
| 56 bis | Collegio Longone di Milano | 20,000 » |
| 56 ter | Istituto internazionale per l'unificazione ed il perfezionamento del metro. (Approvato). | 6,781 20 |
| | | 117,346 14 |
| | Spese per le Università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore. | |
| 57 | Roma - Scuola d'applicazione degli ingegneri | 20,000 » |
| 58 | Spesa per l'acquisto di un refrattore equatoriale e pel suo collocamento in opera nel R. Osservatorio di Brera in Milano (Spesa ripartita) | 100,000 » |
| 59 | Università di Bologna | 10,000 » |
| 60 | Università di Napoli | 10,000 » |
| 61 | Università di Palermo | 5,000 » |
| 62 | Orto botanico dell'università di Roma | 18,000 » |
| 63 | Università di Genova | 6,000 » |
| 64 | Università di Modena | 10,000 » |
| 65 | Università di Pisa | 6,000 » |
| 66 | Scuola d'applicazione degli ingegneri di Roma | 30,000 » |
| 66 bis | Opere di consolidamento nell'edificio dell'osservatorio astronomico di Arcetri presso Firenze (Approvato). | 25,000 » |
| | | 240,000 » |

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1880

| Spese per gl'Istituti e Corpi scientifici e letterari. | | |
|---|---|--------------------|
| 67 | Spesa per i cataloghi ed ordinamento della biblioteca <i>Vittorio Emanuele</i> in Roma e compra di scaffali ed altri mobili | 24,400 » |
| 68 | Spesa per lavori e per acquisto di nuovi libri nella biblioteca <i>Vittorio Emanuele</i> di Roma | 20,000 » |
| 69 | Biblioteca Mediceo-Laurenziana di Firenze | 4,600 » |
| 69 bis | Concorso suppletivo nelle spese dell'Accademia dei Lincei di Roma | 25,000 » |
| 69 ter | Raccolta di libri, opuscoli e documenti editi od inediti relativi alla storia del risorgimento italiano in una biblioteca di Roma (Approvato). | 4,000 » |
| | | 78,000 » |
| Spese per le belle arti. | | |
| 70 | Lavori di riparazione generale al palazzo ducale di Venezia — Legge 27 maggio 1875, n. 2507 (Spesa ripartita) | 57,000 » |
| 71 | Istituto di belle arti di Roma — Acquisto di materiale e lavori di restauro | 6,000 » |
| 72 | Palazzo dell'esposizione di belle arti in Roma | <i>Per memoria</i> |
| 73 | Scavi e Musei di Roma | 12,000 » |
| 74 | Continuazione della stampa dell'opera De Rossi, intitolata: <i>Inscriptiones christianae</i> | » |
| 75 | Personale di custodia e di vigilanza ai lavori per gli scavi nel Tevere | 21,000 » |
| 76 | Lavori, attrezzi e spese diverse per il recupero degli oggetti d'antichità provenienti dai lavori del Tevere | 24,000 » |
| 77 | Regio istituto di belle arti di Napoli | 28,716 82 |
| 78 | Regio istituto di belle arti di Parma | 2,400 » |
| 79 | Regia calcografia di Roma | 5,750 31 |
| 80 | Istituto di belle arti di Palermo | 16,000 » |
| 81 | Reale Accademia delle belle arti in Carrara | 3,000 » |
| 81 bis | Espropriazione dell'oratorio detto <i>Via Crucis</i> in Roma, per continuare gli scavi archeologici (Approvato). | 10,000 » |
| | | 185,867 13 |

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1880

| Spesa per l'istruzione secondaria. | | |
|--|---|-----------|
| 82 | Acquisto di materiale scientifico pei licei e pei ginnasi | 30,000 » |
| 83 | Stipendio al personale del regio ginnasio <i>Galilei</i> in Firenze (Approvato). | 15,412 » |
| | | 45,412 » |
| Spese per l'istruzione normale, magistrale ed elementare. | | |
| 84 | Regie scuole normali | 5,000 » |
| 85 | Sussidi al Monte per le pensioni degli insegnanti elementari (Spesa ripartita) | 300,000 » |
| 86 | Costruzione, ampliamento e risarcimento degli edifici scolastici destinati ad uso delle scuole elementari (Spesa ripartita) (Approvato). | 50,000 » |
| | | 355,000 » |
| Spese diverse. | | |
| 87 | Continuazione dei lavori geodetici ed astronomici per la misura del grado europeo | 30,000 » |
| 88 | Studi per preparare la carta archeologica d'Italia, e per raccogliere documenti della storia dei musei e degli scavi del regno | 4,000 » |
| 89 | Concorso col municipio di Roma nella spesa di costruzione del fognone che darà scolo alle acque del Colosseo (Approvato). | 10,000 » |
| | | 44,000 » |

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1880

RIASSUNTO**TITOLO I.****Spesa ordinaria**CATEGORIA PRIMA. — *Spese effettive.*

| | |
|---|---------------|
| Spese generali | 1,172,771 22 |
| Amministrazione scolastica provinciale. | 753,395 » |
| Università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore | 7,507,535 94 |
| Istituti e Corpi scientifici e letterari | 1,153,479 29 |
| Belle Arti | 3,183,683 49 |
| Istruzione secondaria | 4,211,387 45 |
| Insegnamento industriale e professionale | 3,728,922 55 |
| Istruzione normale, magistrale ed elementare | 4,354,970 » |
| Spese diverse | 11,015 82 |
| (Approvato). | |
| | <hr/> |
| | 26,077,160 76 |
| CATEGORIA QUARTA. — <i>Partite di giro.</i> | 788,426 21 |
| (Approvato). | |
| | <hr/> |
| TOTALE della spesa ordinaria | 26,865,586 97 |
| (Approvato). | <hr/> |

TITOLO II.

Spesa straordinariaCATEGORIA PRIMA. — *Spese effettive.*

| | |
|---|----------------------|
| Spese generali | 117,346 14 |
| Università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore | 240,000 » |
| Istituti e Corpi scientifici e letterari | 78,000 » |
| Belle Arti | 185,867 13 |
| Istruzione secondaria | 45,412 » |
| Istruzione normale, magistrale ed elementare | 355,000 » |
| Spese diverse | 44,000 » |
| TOTALE della spesa straordinaria | 1,065,625 27 |
| (Approvato). | |
| INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria) | 27,931,212 24 |
| (Approvato). | |

PRESIDENTE. Si rilegge ora l'articolo unico del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA legge:

Articolo unico.

Sino all'approvazione del Bilancio definitivo di previsione per l'anno 1880, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'Istruzione Pubblica, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo unico, si procederà in seguito alla votazione a scrutinio segreto.

Leggo l'ordine del giorno della seduta di domani.

I. Votazione a squittinio segreto sui seguenti progetti di legge:

Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'anno 1880;

Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'anno 1880.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Stato di prima previsione dell'entrata per l'anno 1880;

Modificazioni alla legge 13 novembre 1859, intorno alla composizione ed alle attribuzioni del Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione;

Facoltà al Governo di pubblicare e mettere in esecuzione un nuovo Codice di commercio;

Riforma di disposizioni del Codice di procedura civile intorno ai procedimenti formale e sommario;

Onorari degli avvocati e procuratori;

Nuovo termine per l'inchiesta sull'eser-

cizio delle strade ferrate, e per l'esercizio provvisorio della rete dell'Alta Italia.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Io ho chiesto la parola per domandare se mai fosse possibile di porre all'ordine del giorno di domani la discussione del Bilancio dell'entrata. Non so se la Relazione sia pronta, ma mi auguro che essa lo sia.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. La Relazione è già pronta, approvata dalla Commissione e consegnata alla stamperia.

Si potrà distribuirla domattina; ma occorrerà che la stamperia lavori questa notte.

PRESIDENTE. Dunque sarà posto all'ordine del giorno di domani anche il Bilancio dell'entrata.

La seduta è sciolta (ore 6 3/4).

XVI.

TORNATA DEL 29 GIUGNO 1880

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO. — *Sunto di petizioni — Congedi — Presentazione del progetto di legge per la proroga del corso legale dei biglietti degli istituti di emissione — Comunicazione di un invito del Municipio d'Ivrea, per una rappresentanza all'inaugurazione del Monumento in quella città del generale Perrone, e proposta del Presidente approvata — Discussione dello stato di prima previsione dell'entrata per l'anno 1880 — Dichiarazione e riserve del Ministro delle Finanze e del Senatore Cambray-Digny Relatore — Approvazione dei capitoli di entrata e del progetto di legge relativo — Discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge 13 novembre 1859, intorno alla composizione ed alle attribuzioni del Consiglio superiore di Pubblica Istruzione — Approvazione dei primi quattro articoli — Considerazioni del Senatore Alfieri sull'art. 5. — Emendamento proposto dal Senatore Tabarrini, accettato dal Ministro della Pubblica Istruzione e dal Senatore Alfieri — Approvazione dell'art. 5 emendato, e dei successivi fino al 10 ultimo del progetto di legge — votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge: Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'anno 1880; Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'anno 1880; Stato di prima previsione dell'entrata per l'anno 1880; Modificazioni alla legge 13 novembre 1859, intorno alla composizione ed alle attribuzioni del Consiglio superiore di Pubblica Istruzione — Ripresa della discussione del progetto di legge per la facoltà al Governo di pubblicare e mettere in esecuzione un nuovo Codice di commercio — Approvazione di variazioni ad alcuni articoli del nuovo Codice di commercio — Proposta del Senatore Corsi, Relatore, per il rinvio al Ministro di Grazia e Giustizia di alcune petizioni riguardanti lo stesso progetto di legge, approvata — Approvazione dei tre articoli del progetto di legge medesimo — Approvazione senza discussione del progetto di legge per un nuovo termine per l'inchiesta sull'esercizio delle strade ferrate e per l'esercizio provvisorio della rete dell'Alta Italia — Risultato delle votazioni fatte dianzi su quattro progetti di legge — Discussione dello schema di legge per la riforma di disposizioni del Codice di procedura civile intorno ai procedimenti formale e sommario — Approvazione dell'art. 1 cogli articoli di riferimento del Codice di procedura civile — Proposta di emendamento all'art. 2 del Senatore Miraglia, Relatore, accettata dal Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione dell'art. 2 coll'emendamento Miraglia — Approvazione senza discussione del progetto di legge relativo agli onorari degli avvocati e procuratori.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.
Sono presenti i Ministri delle Finanze, della Istruzione Pubblica, di Agricoltura, Industria e Commercio, e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, Segretario, VERGA dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1880

Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, VERGA dà pure lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 9. Angelo Montebruni, in qualità di presidente di un Comizio della democrazia tenuto in Spezia, trasmette un voto del Comizio stesso per la sollecita approvazione del progetto di legge sulla riforma elettorale.

10. La Giunta comunale di Borgotaro porge al Senato istanza, onde ottenere che la strada interprovinciale Borgotaro-Bardi venga costruita entro il decennio 1881-90.

11. Il Comizio agrario di Mantova fa istanza onde ottenere che i fondi di quella provincia danneggiati dal gelo nelle viti vengano sgravati dall'imposta fondiaria in proporzione del danno sofferto.

12. La Giunta municipale di Catania, con sua deliberazione del 16 aprile 1880, si associa al voto espresso da alcuni cittadini di Aidone per l'aggregazione di questo Comune alla provincia di Catania.

Domandano un congedo i Senatori Longo e Grossi di giorni quindici, il primo per ragioni di ufficio, e il secondo per pubblico servizio; e il Senatore Scarabelli domanda pure un congedo di giorni quindici per intervenire al Congresso geologico. Questi congedi vengono dal Senato accordati.

Presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Il signor Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio ha la parola.

MICELI, *Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge già votato dall'altro ramo del Parlamento sulla proroga del corso legale dei biglietti degli istituti di emissione. Prego il Senato di dichiarare di urgenza questo progetto di legge. Non ne adduco le ragioni, perchè sono note a tutti; pregherei anzi, per la fretta che c'incalza, che questo progetto di legge fosse mandato alla Commissione permanente di Finanze.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio della presentazione di questo progetto di legge.

Il signor Ministro fa istanza perchè questo progetto di legge sia mandato alla Commissione permanente di Finanze.

Non essendovi opposizione, sarà inviato alla Commissione permanente di finanza.

Il Ministro fa pure istanza perchè venga dichiarato d'urgenza; e la ragione ne è evidente, perchè il termine che si tratta di prorogare scade domani.

Non essendovi opposizione, l'urgenza s'intende decretata.

Comunicazione della Presidenza.

PRESIDENTE. Comunico al Senato un dispaccio e un telegramma inviati alla Presidenza dall'onorevole Sindaco d'Ivrea.

« Ivrea, 24 giugno 1880.

« ECCELLENZA,

« La città d'Ivrea decretava nel 1874 l'erezione di un monumento alla memoria del generale Ettore Perrone di S. Martino, caduto nella giornata di Novara mentre conduceva all'assalto contro il nemico le truppe della terza divisione.

« Coll'onore di questo suo concittadino, che dalla terra d'esilio non aveva mai cessato di pensare alla patria, e al primo suo appello corse e le portò nei Consigli del Governo e sui campi delle battaglie l'aiuto della sua intelligenza e del suo braccio, ed il sacrificio della sua nobile vita, la città d'Ivrea volle ricordare alle generazioni presenti ed avvenire come si debba amare e servire la patria.

« Ed oggi che il modesto monumento sta per scoprirsi, sente il dovere di rivolgersi al Senato del Regno, supplicandolo voglia accordarle l'onore di una rappresentanza alla funzione che, destinata a celebrare la virtù ed il sacrificio, non può avere auspici più favorevoli che quelli del primo Consesso del paese, quanto grande per la sua sapienza, altrettanto sublime ed onorando per la sua virtù e pel suo patriottismo.

« Gradisca, Eccellenza, l'omaggio del più profondo mio ossequio.

« Il Sindaco F. Rossi ».

Il telegramma è così concepito:

« Presidenza Senato. — Roma.

« Giorno inaugurazione, per errore ommesso lettera, 7 luglio, ore 11 ant., arrivo primo convoglio 9.10 ant. Ringraziamenti.

« Sindaco Rossi ».

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1880

Se nessuno presenta speciali proposte, la Presidenza provvederà perchè il Senato venga rappresentato alla inaugurazione del monumento da un Vicepresidente e da tre altri Senatori.

Se non vi sono opposizioni, questo partito s'intenderà approvato.

Discussione del progetto di legge: Stato di prima previsione dell'entrata per l'anno 1880 (N. 27).

PRESIDENTE. Prima di intraprendere la votazione a scrutinio segreto dei due Bilanci votati nella seduta di ieri per alzata e seduta, sarebbe opportuno a mio avviso di procedere alla discussione del progetto di legge per l'approvazione dello stato di prima previsione dell'entrata per l'anno 1880.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra*).

PRESIDENTE. Se il Senato lo consente si omette la lettura preliminare della relativa Tabella, la quale è già sotto gli occhi di ciascuno dei Senatori, e saranno letti un per uno i capitoli della medesima al momento della discussione particolare.

È aperta la discussione generale.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Io ho potuto appena leggere l'importante Relazione della Commissione permanente di Finanze sul Bilancio dell'entrata, la quale, come al solito, è lavoro degno dell'ingegno e della grande perizia del Relatore.

Però io devo fare le più ampie riserve sui punti principali di questa Relazione.

Non è ora il momento di fare una larga discussione finanziaria in Senato, mentre sta per aprirsi innanzi all'altro ramo del Parlamento; stringe il tempo, e il Bilancio è necessario che sia votato senza indugio.

D'altra parte, le più importanti questioni che sono trattate nella Relazione della Commissione non sono nuove, ma furono altra volta discusse in quest'Aula; sono state dibattute anche altrove, e verrà tempo in cui potranno essere novamente esaminate dal Senato.

Io pregherei il Senato a prendere atto di queste mie riserve, ritenendo che in una pros-

sima occasione, sia pure quella del Bilancio definitivo che verrà a giorni in discussione, si potrà di nuovo discutere tutta la questione della finanza, come è regolare, anche in quest'alta Assemblea.

Debbo per altro dichiarare che io convengo in alcuni degli apprezzamenti contenuti nella Relazione, quanto alla previsione del prodotto di alcune entrate, ed è perciò che col progetto di Bilancio definitivo io proporrò congrue diminuzioni nella previsione dell'entrata delle dogane, de'tabacchi e de'sali, ma nel tempo stesso per le medesime ragioni di fatto che m'inducono a proporre diminuzione su questi cespiti di entrate erariali proporrò anche degli aumenti per alcuni altri di cui non si fa menzione nella Relazione della Commissione permanente di Finanze, cioè sull'imposta di ricchezza mobile, sulla tassa di successione, sul registro, sul bollo e sul lotto. Di modo che col Bilancio definitivo, fatta la compensazione degli aumenti e delle diminuzioni, verrà sostanzialmente migliorata la nostra situazione finanziaria.

Non posso però accettare gli apprezzamenti della Commissione permanente di Finanza intorno alla entrata del macinato; ed anche di ciò credo che si potrà discutere allorquando verrà innanzi al Senato il progetto del Bilancio definitivo pel 1880. Con queste dichiarazioni prego il Senato di riservare la discussione sulle varie quistioni, e di passare alla votazione del Bilancio.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *Relatore*. La Commissione di Finanze doveva senza dubbio aspettarsi che in questo momento non si sarebbe potuto fare una discussione profonda su tutte le questioni che essa ha dovuto svolgere.

Però, il Senato non vorrà condannarla se, trattandosi di informarlo dei di lei apprezzamenti sopra le entrate dello Stato, essa non ha creduto di fare una semplice Relazione di forma.

Riconoscendo che non vi sarebbe il tempo oggi di andare a fondo nelle questioni sollevate, riconoscendo anche che in presenza di una prossima discussione finanziaria nell'altro ramo del Parlamento non sarebbe il caso di intraprenderne una prima in Senato, noi ben volentieri accettiamo le riserve dell'onorevole

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1880

signor Ministro e siamo pronti a rimandare all'epoca del Bilancio definitivo dell'entrata pel 1880 la discussione di tutti i punti sui quali, me lo permetta il signor Ministro, io sono pronto a sostenere le opinioni manifestate dalla Commissione.

Ringrazio il signor Ministro delle cortesi espressioni che ha usato a mio riguardo.

Vedremo gli aumenti che verranno nel Bilancio definitivo; nessuno più di noi sarà sod-

disfatto se questi aumenti basteranno a compensare le diminuzioni che abbiamo dovuto notare.

Dopo ciò non mi resta altro che rimettermi alla saviezza del Senato.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola sulla discussione generale, la dichiaro chiusa e si procede alla lettura dei capitoli.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA legge:

TITOLO I.

Entrata ordinariaCATEGORIA PRIMA. — *Entrate effettive.***Redditi patrimoniali dello Stato.**

| | | |
|-------|--|---------------|
| | Rendite di stabili ed altri capitali appartenenti al Demanio dello Stato | 8,036,820 87 |
| 2 | Proventi dei canali Cavour | 2,647,952 47 |
| 3 | Interessi di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro | 10,554,229 76 |
| 4 | Rendite di beni di enti morali amministrati dal Demanio dello Stato. | 931,476 » |
| 5 | Ricapero di fitti di parte dei locali addetti ai servizi governativi . . | 405,320 45 |
| 6 | Interessi dovuti sui crediti dell'amministrazione del Tesoro. . . . | 195,000 » |
| 6 bis | Interessi dovuti dall'amministrazione del Fondo per il Culto sui crediti del Tesoro | 990,000 » |
| 7 | Prodotto dell'amministrazione dei beni devoluti al Demanio nazionale in forza della legge 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 | 3,225,000 » |
| 8 | Interessi sul prezzo o parte del prezzo dei beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (Approvato). | 7,500,000 » |
| | | <hr/> |
| | | 34,485,799 55 |

Contributi.*Imposte dirette.*

| | | |
|----|---|----------------|
| 9 | Imposta sui fondi rustici | 123,820,000 » |
| 10 | Imposta sui fabbricati | 61,825,000 » |
| 11 | Imposta sui redditi di ricchezza mobile (Approvato). | 175,300,753 52 |
| | | <hr/> |
| | | 360,945,753 52 |

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1880

Tasse sugli affari.

| | | |
|----|---|---------------|
| 12 | Tassa sulle successioni | 26,000,000 » |
| 13 | Tassa sui redditi delle manomorte | 5,970,300 » |
| 14 | Tassa sulle società commerciali ed industriali, ed altri istituti di credito | 4,400,000 » |
| 15 | Tassa di registro | 53,000,000 » |
| 16 | Tasse ipotecarie | 5,050,000 » |
| 17 | Carta bollata e bollo | 39,500,000 » |
| 18 | Concessioni diverse governative | 4,600,000 » |
| 19 | Tassa sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie | 13,350,000 » |
| 20 | Diritti delle legazioni e dei consolati all'estero (Approvato). | 1,060,000 » |
| | | <hr/> |
| | | 152,930,300 » |

Tasse di consumo.

| | | |
|----|---|---------------|
| 21 | Tassa sulla macinazione del grano | 59,000,000 » |
| 22 | Tassa sulla fabbricazione degli spiriti, della birra, delle acque gazose, delle polveri da fuoco, della cicoria preparata e dello zucchero indigeno | 4,725,000 » |
| 23 | Dogane e diritti marittimi | 122,100,000 » |
| 24 | Dazi interni di consumo | 69,634,757 » |
| 25 | Tabacchi | 110,545,000 » |
| 26 | Sali (Approvato). | 81,500,000 » |
| | | <hr/> |
| | | 447,504,757 » |

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1880

| <i>Tasse diverse.</i> | | |
|--------------------------------------|--|--------------|
| 27 | Ritenute sugli stipendi e sulle pensioni | 3,800,000 » |
| 28 | Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte . . | 2,000 » |
| 29 | Lotto (Approvato). | 68,000,000 » |
| | | 71,802,000 » |
| Proventi di servizi pubblici. | | |
| 30 | Poste | 28,200,000 » |
| 31 | Telegrafi | 8,797,550 » |
| 32 | Proventi di strade ferrate di proprietà dello Stato | 36,356,900 » |
| 33 | Proventi delle cancellerie giudiziarie | 6,200,000 » |
| 34 | Tasse e proventi vari riscossi dagli agenti demaniali. | 3,022,000 » |
| 35 | Diritti di verificaione dei pesi e delle misure | 1,550,000 » |
| 36 | Diritti ed emolumenti catastali | 1,500,000 » |
| 37 | Saggio e garanzia dei metalli preziosi. | 120,000 » |
| 38 | Proventi eventuali delle zecche | 50,000 » |
| 39 | Tassa d'entrata nei musei, nelle gallerie di belle arti e negli scavi archeologici | 250,000 » |
| 40 | Canone della <i>Gazzetta Ufficiale del Regno</i> , e prodotto del supplemento ai fogli periodici provinciali per gli annunci amministrativi e giu- diziari | 720,000 » |
| 41 | Multe inflitte dalle autorità giudiziarie e diverse | 1,606,000 » |
| 42 | Proventi delle carceri | 3,850,000 » |
| 43 | Introiti sanitari | 577,900 » |
| 44 | Proventi degli stabilimenti di reclusione militare | 60,000 » |
| 45 | Annualità a carico di società e stabilimenti industriali diversi per le spese di sorveglianza amministrativa per parte del Governo. (Approvato). | 220,000 » |
| | | 93,080,350 » |

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1880

Rimborsi e concorsi nelle spese.

| | | |
|----|---|---------------|
| 46 | Contributi diversi per spese telegrafiche | 313,000 » |
| 47 | Ricupero di spese anticipate dalla direzione generale delle imposte dirette per volture catastali fatte d'ufficio | 10,000 » |
| 48 | Ricupero di spese di giustizia e di coazione | 554,000 » |
| 49 | Ricupero di spese di perizia per la tassa sul macinato ai sensi dello articolo 18 del testo di Legge approvato col Regio Decreto 13 settembre 1874, n. 2056, e di quelle per lavori di riduzione dei molini, a sensi dell'articolo 165 del Regolamento approvato col Regio Decreto 13 settembre suddetto, n. 2057 | 40,000 » |
| 50 | Rimborsi e concorsi nelle spese di stipendi ed altre spese ordinarie pagate a carico del bilancio dello Stato. | 14,854,432 48 |
| 51 | Ricupero di spese anticipate dalla direzione generale delle imposte dirette per effetto delle eseguite operazioni di identificazione dei beni devoluti per legge al demanio | 800,000 » |
| 52 | Rimborso di spese per l'amministrazione dei beni, diritti e rendite tenute dagli uffici finanziari per conto del fondo per il culto | 140,000 » |
| 53 | Entrate eventuali per reintegrazioni di fondi nel bilancio passivo (Approvato). | 1,500,000 » |
| | | 18,211,432 48 |

Entrate diverse.

| | | |
|----|---|-------------|
| 54 | Quota devoluta al Tesoro dello Stato sui profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti | 1,500,000 » |
| 55 | Capitale, interessi e premi riferibili a titoli di debito pubblico caduti in prescrizione a termini di legge | 1,118,750 » |
| 56 | Crediti diversi dell'amministrazione demaniale | 700,000 » |
| 57 | Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguiscono negli uffici contabili demaniali | 3,400,000 » |
| 58 | Vendita di oggetti fuori d'uso ed altri proventi eventuali diversi (Tesoro) | 1,812,000 » |
| 59 | Prezzo ricavato dalla vendita degli oggetti fuori d'uso, proveniente da servizi dell'amministrazione demaniale (Approvato). | 10,000 » |
| | | 8,540,750 » |

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1880

| CATEGORIA QUARTA. — <i>Partite di giro.</i> | | |
|--|---|---------------|
| 60 | Fitti di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative | 10,724,722 06 |
| 61 | Interessi sui titoli di rendita in deposito alla Cassa dei depositi e prestiti a favore del consorzio delle banche d'emissione (Art. 3 della legge 30 aprile 1874, n. 1920). | 43,234,008 90 |
| 62 | Interessi sui titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro | 5,578 64 |
| 63 | Interessi semestrali delle obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici, emesse e non alienate | 4,409,075 44 |
| 64 | Quota d'interessi devoluta al Tesoro dello Stato sulle obbligazioni ricevute in pagamento di beni ecclesiastici | 179,025 » |
| 65 | Rimborsó degl'interessi e della estinzione del prestito nazionale | 21,627,246 29 |
| 66 | Imposta fondiaria sui beni demaniali e dell'asse ecclesiastico — Fondi rustici | 2,040,000 » |
| 67 | Imposta fondiaria sui beni demaniali e dell'asse ecclesiastico — Fabbricati | 1,463,027 91 |
| 68 | Imposta di ricchezza mobile sugli interessi di titoli di debito pubblico in deposito alla Cassa dei depositi e prestiti a favore del consorzio delle banche d'emissione e di quelli di proprietà del Tesoro vincolati, e delle obbligazioni sui beni ecclesiastici non alienate o ricevute in pagamento di beni (Approvato). | 7,273,335 02 |
| | | 90,956,019 26 |
| TITOLO II. | | |
| Entrata straordinaria | | |
| CATEGORIA PRIMA. — <i>Entrate effettive.</i> | | |
| Redditi patrimoniali dello Stato. | | |
| 69 | Interessi del 4 per cento a carico del municipio di Bari sulla somma di lire 382,498 08 spesa per opere di quel porto (Legge 14 agosto 1870, n. 5823) | 15,299 92 |
| <i>Da riportarsi</i> | | 15,299 92 |

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1880

| | | |
|----|---|--------------------|
| | <i>Riporto</i> | 15,299 92 |
| 70 | Contributo dovuto dalla Società delle ferrovie meridionali in compenso del passaggio della ferrovia Foggia-Napoli sul tronco Foggia-Candela, giusta la Convenzione approvata con Regio Decreto 12 luglio 1868, n. 4535 | 36,000 » |
| 71 | Interessi relativi alle obbligazioni delle strade ferrate romane a credito dello Stato per gli anni 1873-74-75. (Approvato). | <i>per memoria</i> |
| | | 51,299 92 |
| | Contributi. | |
| 72 | Debiti dei Comuni per dazio di consumo (Approvato). | 30,000 » |
| | Rimborsi e concorsi nelle spese. | |
| 73 | Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie | 1,606,273 38 |
| 74 | Rimborso della spesa del Tevere (Art. 4 della legge 30 giugno 1876, n. 3201) | 396,750 » |
| 75 | Concorsi dei corpi morali nelle spese per opere straordinarie ai porti marittimi | 270,895 » |
| 76 | Ampliamento e sistemazione del porto di Genova (In conto del dono di 20 milioni del duca di Galliera) | 3,000,000 » |
| 77 | Rimborso del comune di Genova fino alla concorrenza di un milione di lire per la spesa di costruzione dei locali per l'impianto del servizio doganale (Art. 8 della Convenzione approvata colla legge 9 luglio 1876, n. 3230) | <i>per memoria</i> |
| 78 | Rimborso delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia | 394,920 » |
| 79 | Cespiti vari d'introiti per tasse, ratizzi, ed altro per le opere di bonifiche | 749,000 » |
| 80 | Rimborsi diversi straordinari (Approvato). | 482,654 52 |
| | | 6,900,492 90 |

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1880

| Entrate diverse. | | |
|--|---|--------------------|
| 81 | Ricavo per alienazioni di navi (Legge 31 marzo 1875, n. 2423). | <i>per memoria</i> |
| 82 | Utile che si presume ricavare dall'alienazione della rendita assegnata alla Banca nazionale per l'operazione di conversione del prestito nazionale 1866. (Approvato). | 15,000,000 » |
| | | <hr/> 15,000,000 » |
| CATEGORIA SECONDA. — <i>Movimento di capitali.</i> | | |
| Vendita di beni ed affrancamento di canoni. | | |
| 83 | Restituzione per parte della Società anonima per la vendita dei beni demaniali delle somme pagate a carico del bilancio dello Stato per l'estinzione delle sue obbligazioni | 14,140,000 » |
| 84 | Capitale ricavabile da affrancazione di canoni, censi, ecc. | 45,000 » |
| 85 | Affrancamento del Tavoliere di Puglia. | 513,400 » |
| 86 | Capitale, prezzo ed interessi della vendita straordinaria dei beni dello Stato senza l'intervento della Società anonima | 1,500,000 » |
| 87 | Prezzo interessi ed accessori di beni espropriati ai debitori per imposte e devoluti al Demanio dello Stato e riscattati dai debitori medesimi o dai loro creditori a forma dell'articolo 57 della legge 20 aprile 1871, n. 192 | 30,000 « |
| 88 | Prodotto della vendita dei beni provenienti dell'Asse ecclesiastico | 17,584,700 |
| 89 | Tassa straordinaria ed altri corrispettivi per lo svincolo e la rivendicazione dei benefizi (Legge 15 agosto 1867 e 3 luglio 1870) (Approvato). | 250,000 » |
| | | <hr/> 34,063,100 » |
| Riscossione di crediti. | | |
| 90 | Rimborso allo Stato per parte delle provincie di Avellino, Benevento, Caserta e Campobasso delle spese anticipate per la costruzione della strada provinciale Vitulanese da Montesarchio a Pontelandolfo | 89,250 » |
| 91 | Rimborso delle anticipazioni fatte dal Governo a società ferroviarie | 343,683 18 |
| 92 | Riscossione di crediti diversi | 52,429 62 |
| 93 | Rimborso al Tesoro dello Stato da farsi dal commissario regio per la disciolta Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico di Roma della somma anticipata dal Governo (Articolo 15 della legge 19 giugno 1873, n. 1402). (Approvato). | <i>per memoria</i> |
| | | <hr/> 485,362 80 |

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1880

Accensione di debiti.

| | | |
|--|--|--------------------------|
| 94 | Alienazione di obbligazioni sui beni ecclesiastici. | 14,181,750 » |
| 95 | Capitale prezzo ed interessi della vendita dei beni appartenenti ad enti amministrati da convertirsi in rendita del debito pubblico intestata agli enti morali creditori. | 400,000 » |
| 96 | Prodotto del collocamento di titoli speciali di rendita da emettersi a termini della legge 30 giugno 1876, n. 3201, per la prima serie dei lavori del Tevere (Approvato). | <i>per memoria</i> |
| | | <hr/> 14,581,750 » <hr/> |
| CATEGORIA TERZA. — <i>Costruzione di strade ferrate.</i> | | |
| 97 | Rimborsi e concorsi dai comuni e dalle provincie o per essi dalla cassa ferroviaria | 2,422,380 » |
| 98 | Prodotto del nuovo titolo ferroviario da emettersi in virtù dell'art. 28 della legge 29 luglio 1879, n. 5002 (Approvato). | 62,000,000 » |
| | | <hr/> 64,422,380 » <hr/> |

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1880

RIASSUNTO

TITOLO I.

Entrata ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — *Entrate effettive.*

| | |
|--|------------------|
| Redditi patrimoniali dello Stato | 34,485,799 55 |
| Contributi { <i>Imposte dirette</i> | 360,945,753 52 |
| { <i>Tasse sugli affari.</i> | 152,930,300 » |
| { <i>Tasse di consumo.</i> | 447,504,757 » |
| { <i>Tasse diverse</i> | 71,802,000 » |
| Proventi di servizi pubblici | 93,080,350 » |
| Rimborsi e concorsi nelle spese | 18,211,432 48 |
| Entrate diverse | 8,540,750 » |
| TOTALE della categoria prima | |
| | 1,187,501,142 55 |
| CATEGORIA QUARTA. — <i>Partite di giro.</i> | 90,956,019 26 |
| TOTALE del titolo primo — <i>Entrata ordinaria</i> (Approvato). | |
| | 1,278,457,161 81 |

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1880

| TITOLO II. | |
|--|----------------|
| <i>Entrata straordinaria</i> | |
| CATEGORIA PRIMA. — <i>Entrate effettive.</i> | |
| Redditi patrimoniali dello Stato | 51,299 92 |
| Contributi | 30,000 » |
| Rimborsi e concorsi nelle spese | 6,900,492 90 |
| Entrate diverse | 15,000,000 » |
| | 21,981,792 82 |
| CATEGORIA SECONDA. — <i>Movimento di capitali.</i> | |
| Vendita di beni ed affrancamento di canoni | 34,063,100 » |
| Riscossione di crediti | 485,362 80 |
| Accensione di debiti | 14,581,750 » |
| | 49,130,212 80 |
| CATEGORIA TERZA. — <i>Costruzione di strade ferrate</i> | 64,422,380 » |
| TOTALE del titolo secondo — <i>Entrata straordinaria</i> (Approvato). | 135,534,385 62 |

PRESIDENTE. Si rileggeranno ora gli articoli del progetto di legge per porlo ai voti.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA legge:

Art. 1.

Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1880, il Governo del Re accerterà e riscuoterà, secondo le leggi in vigore, le tasse e le imposte di ogni specie, provvederà allo smaltimento dei generi di privata secondo le tariffe vigenti e farà entrare nelle casse dello Stato le somme ed i proventi che gli sono dovuti, giusta lo stato di prima previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È mantenuto anche per l'anno 1880 l'aumento d'imposta di cui all'art. 1 della legge 26 luglio 1868, n. 4513, ed all'art. 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784.

(Approvato).

Art. 3.

I contingenti comunali d'imposta sui terreni nel compartimento ligure piemontese restano fissati pel 1880 nella misura in cui furono applicati nel 1875, 1876, 1877, 1878 e 1879, in esecuzione delle leggi 30 giugno 1872, n. 804, 23 dicembre 1875, n. 2857, 30 dicembre 1876,

n. 3587, 26 dicembre 1877, n. 4209, e 10 aprile 1879, n. 4823.

(Approvato).

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato ad alienare le tre cannoniere *Ardita*, *Veloce* e *Confianza* riconosciute inservibili alla marina militare, con facoltà di omettere per tale vendita la formalità dei pubblici incanti prescritta dalla legge di contabilità generale.

Le somme ricavate dall'alienazione di dette tre cannoniere saranno imputate al capitolo « Ricavo per alienazioni di navi » inscritto nella parte straordinaria del bilancio dell'entrata.

(Approvato).

Art. 5.

È continuata al Ministro delle finanze la facoltà di emettere buoni del tesoro, secondo le norme in vigore. La somma dei buoni del tesoro in circolazione non potrà eccedere i 300 milioni di lire, oltre le anticipazioni demandabili alle banche ed ai banchi di emissione.

(Approvato).

Art. 6.

Il Governo del Re è autorizzato ad inscrivere del Gran Libro del debito pubblico e ad alienare invece dei titoli ferroviari contemplati dall'art. 28 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, tanta rendita consolidata 5 0/0, quanta basti a ricavare la somma di 62 milioni necessaria per far fronte nel 1880 alla spesa da iscriversi nel Bilancio dei Lavori Pubblici, a termini dell'articolo 24 della legge suddetta.

La Cassa dei depositi e prestiti farà coi propri fondi, anzichè colla negoziazione dei titoli ferroviari avanti detti, i prestiti necessari alle provincie, ai comuni ed ai loro consorzi per procurarsi nell'anno 1880 le somme occorrenti per il pagamento dei concorsi e delle anticipazioni di cui agli articoli 4, 5, 11, 15 e 31 della legge sopradetta.

Tali prestiti saranno fatti colle norme stabilite dalle leggi del 17 maggio 1863, n. 1270, e 27 maggio 1875, n. 2779.

(Approvato).

Discussione del progetto di legge sulla modificazione della Legge 13 novembre 1859 intorno alla composizione e alle attribuzioni del Consiglio superiore di Pubblica Istruzione (N. 6).

PRESIDENTE. Ora, innanzi che si venga all'appello nominale per la votazione a squittinio segreto dei tre progetti di Bilancio approvati per alzata e seduta, se non vi sono opposizioni, si aprirà la discussione sul progetto di legge relativo alla « Modificazione della legge 13 novembre 1859 intorno alla composizione ed alle attribuzioni del Consiglio superiore di pubblica istruzione ».

Si dà lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra*).

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Non chiedendosi la parola, la discussione generale è chiusa e si passa alla discussione degli articoli:

Art 1.

Le disposizioni della legge 13 novembre 1859, concernenti il Consiglio superiore della pubblica istruzione avranno vigore in tutto il Regno colle modificazioni seguenti.

Tutte le disposizioni di detta legge che riguardano il Consiglio superiore, saranno pubblicate in appendice alla legge presente.

(Approvato).

Art. 2.

Il Consiglio superiore di pubblica istruzione è composto di trentadue membri, oltre il Ministro che lo presiede.

Sedici tra questi sono liberamente scelti dal Ministro, che li propone alla nomina regia. Gli altri sedici saranno designati al Ministro per la relativa proposta dai professori ordinari e straordinari dei Corpi scientifici sotto indicati e nelle proporzioni seguenti:

Quattro dai professori delle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, istituto tecnico superiore di Milano, scuole di applicazione, e sezione di scienze naturali dell'istituto superiore di Firenze;

Quattro dai professori delle Facoltà di filosofia

e lettere, accademia scientifico-letteraria di Milano, e sezione corrispondente dell'istituto superiore di Firenze;

Quattro dai professori delle Facoltà di diritto;

Quattro dai professori delle Facoltà di medicina, sezione di medicina dell'istituto superiore di Firenze, e scuole superiori di veterinaria.

I professori di chimica farmaceutica voteranno nelle Facoltà di medicina.

I professori della scuola di agricoltura di Pisa voteranno nelle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di quella università.

(Approvato).

Art. 3.

A questo effetto, nel giorno che verrà fissato dal Ministro, le Facoltà saranno convocate separatamente dai rispettivi presidi, e lo scrutinio si farà in ciascuna di esse per mezzo di schede segrete.

Ogni scheda dovrà contenere un numero di nomi uguale a quello dei posti assegnati nel Consiglio superiore agli studi che la Facoltà rappresenta. Uno solo di questi nomi potrà essere preso nella Facoltà stessa e fra i titolari dello stesso insegnamento nelle diverse Facoltà.

Le schede saranno trasmesse in piego sigillato dal preside al rettore, e da esso al Ministro.

Le stesse norme saranno seguite per gli istituti e scuole superiori assimilate di cui è fatta menzione nell'articolo precedente.

Lo spoglio dei voti si farà dal Consiglio superiore in seduta ordinaria, e le risultanze ne saranno registrate nel processo verbale della seduta.

(Approvato).

Art. 4.

Potrà dal Ministro essere proposto per la nomina chi abbia ottenuto un numero di voti uguali al terzo almeno dei votanti. Quando questo numero non sia raggiunto, si formerà una lista con tre nomi per ciascheduno dei posti da conferirsi, cominciando da quelli che avranno ottenuto un numero maggiore di voti, e si farà luogo a un secondo scrutinio, nel quale il voto non potrà esser dato se non a chi sia compreso nella suddetta lista.

A parità di voti tra insegnanti ufficiali sarà preferito il maggiore di grado, e nello stesso grado l'anziano di nomina. Tra le persone estranee all'insegnamento ufficiale, come tra esse e gli insegnanti ufficiali, l'anziano di età. (Approvato).

Art. 5.

Tutti i consiglieri durano in ufficio quattro anni e non possono essere confermati. Possono bensì essere nuovamente nominati dopo due anni dal giorno della loro cessazione.

La scadenza nei primi tre anni è determinata dalla sorte, rinnovandosi di anno in anno un quarto dei consiglieri. Il sorteggio si fa separatamente per ciascheduna delle categorie di di cui si compone il Consiglio, in guisa che esse vi rimangano sempre nella stessa proporzione.

(Approvato).

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALFIERI. Non vorrei essere tacciato di ostinazione, ma il tempo che è passato dacchè il Senato deliberò una prima volta sopra questo progetto di legge non mi ha fatto mutare il pensiero per il quale io aveva chiesto che fosse modificato questo articolo.

Io non mi sono potuto persuadere dell'utilità, nè della convenienza di limitare la libertà di un Corpo elettivo così cospicuo come quello che sarà chiamato a eleggere una parte notevole del futuro Consiglio superiore, impedendo a questo Corpo elettivo di confermare i propri eletti.

Io confesso che mi pare doversi scrupolosamente rispettare la piena libertà degli elettori in ogni caso, ma tanto più quando si tratta di criteri tecnici che sono così determinati, come lo sono quelli che devono suggerire ai rappresentanti riconosciuti della scienza nel nostro paese, di scegliere fra loro stessi coloro che credono più degni di parlare a nome di tutti nel Consiglio superiore dell'Istruzione Pubblica. Io non posso intendere quale ragione vi sia di supporre che quegli che è stato scelto una volta, quando nessun caso sia intervenuto per mutare l'opinione dei suoi colleghi, debba essere posposto ad altri.

Se intervenisse qualcuno di questi casi, se

cioè gli elettori del Consiglio superiore credero di evitare la rielezione, io non vedo nessuna ragione d'impedir loro questa piena libertà di scelta; ma io non vedo nemmeno quale sia per altra parte la ragione di imporre loro di scegliere Tizio piuttosto che Sempronio, unicamente perchè quattro anni prima hanno scelto piuttosto Sempronio che Tizio. Epperò, per quanto io abbia desiderato di arrendermi alle ragioni che mi erano state opposte allora, anche per non prolungare una discussione che tutti desideravano di veder prontamente terminata, poichè oggi s'offre l'occasione di richiamare l'attenzione dei colleghi su questo punto, io voglio sperare che perdoneranno la mia insistenza, tanto più che ciò non potendo turbare per nulla, io credo, il corso regolare e rapido di questo progetto di legge in seno al Parlamento, il Senato non vorrà dissentire dall'ammettere che i chiarissimi elettori del Consiglio superiore non sieno impediti dal confermare il mandato, quando lo credano opportuno, come non è loro imposto di confermarlo, quando per una ragione qualunque credano di non doverlo fare.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. Le considerazioni fatte dall'on. Senatore Alfieri hanno assai peso, e non è questa la prima volta che il divieto della rielezione e della riconferma fu soggetto di esame e di discussione in seno all'Ufficio Centrale.

Anzi, per essere sinceri, bisogna dire che nell'Ufficio Centrale, tanto la maggioranza quanto la minoranza, si trovarono concordi nello stabilire questo principio, inquantochè parve allora che si dovesse in qualche maniera riparare ad uno degli effetti più gravi che derivarono dall'applicazione dell'antica legge, che era la immobilizzazione del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione. Per un lasso di tempo non breve si videro sempre sedere in esso i medesimi uomini, i quali, per quanto ragguardevolissimi, pure si consumavano in un ufficio reso quasi perpetuo.

Pareva dunque che a questo rimprovero, che si faceva dall'opinione generale alla legge antica, si dovesse in qualche maniera riparare.

Tanto maggiore era la ragione che consi-

gliava di porre questa remora alla rielezione ed alla riconferma, quando nel primo progetto, come rammenterò il Senato, avevamo stabilito la durata in ufficio dei consiglieri per otto anni. Ora, quando non ci fosse stato il divieto per la rielezione o per la conferma di un consigliere, esso avrebbe potuto rimanere in carica per sedici e anche per ventiquattro anni, che è gran parte della vita scientifica di un uomo.

Modificata in questa parte la legge nella pubblica discussione innanzi al Senato, e ridotta la permanenza in Consiglio a quattro anni, si vide che i due anni di divieto fra una nomina e l'altra erano forse soverchi; ma il principio del divieto per altro non si volle abbandonare.

Farò notare anche all'on. Senatore Alfieri che se questo principio pone un certo limite alla libertà elettiva dei professori delle Università e degli Istituti superiori, i quali, a norma di questa legge, contribuiscono alla formazione del Consiglio superiore, pone anche un freno all'arbitrio del Ministro; perchè non sono tutti elettivi i membri del Consiglio, ma vi sono anche quelli a nomina governativa.

Ora, questo divieto tanto vale per gli elettivi, quanto per i nominati dal Ministro.

E se nell'un caso può temersi che paralizzi alquanto la libertà degli elettori, dall'altro frena la volontà del Ministro di mantenere sempre le stesse persone nel Consiglio superiore.

Credo per altro che ci potrebbe essere una via di mezzo ora che gli otto anni di durata nell'ufficio sono ridotti a quattro.

Si potrebbe limitare ad un anno solo il divieto, e così vorrei sperare che l'on. Alfieri potesse chiamarsi soddisfatto; mentre lo sarebbe del pari l'Ufficio Centrale, perchè si manterrebbe nella legge un principio che tanto alla maggioranza, quanto alla minoranza parve essenziale e rispondente ad un'opinione che si era oramai manifestata.

Queste sarebbero le proposte dell'Ufficio Centrale.

DE SANCTIS, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE SANCTIS, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*. L'onorevole Relatore ha così bene espresso l'opinione dell'Ufficio Centrale, che io non saprei proprio che cosa aggiungere.

Dichiaro che avendo il Senato ridotto la durata in ufficio a quattro anni, si doveva pure ridurre il termine entro il quale i consiglieri non possono essere nuovamente nominati.

Perciò io acconsento che si riduca il termine del divieto della loro nuova nomina ad un solo anno.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. L'art. 5 verrebbe quindi modificato così:

« Tutti i consiglieri durano in ufficio quattro anni e non possono essere confermati.

Possono bensì essere nominati dopo *un anno* dal giorno della loro cessazione, ecc. »

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALFIERI. Nel mio modo di vedere la fiducia non si deve imporre; ma non posso a meno di essere rimessivo di fronte all'opinione di così autorevoli miei Colleghi che si trovano nel nostro Ufficio Centrale e che vedo d'accordo coll'onorev. signor Ministro; e quindi concordo nella modificazione acconsentita dall'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Adunque pongo ai voti l'art. 5 colla modificazione proposta dall'Ufficio Centrale ed accettata dal signor Ministro. Ne dò lettura:

Art. 5.

Tutti i consiglieri durano in ufficio quattro anni e non possono essere confermati. Possono bensì essere nuovamente nominati dopo un anno dal giorno della loro cessazione.

La scadenza nei primi tre anni è determinata dalla sorte, rinnovandosi di anno in anno un quarto dei consiglieri. Il sorteggio si fa separatamente per ciascheduna delle categorie di cui si compone il Consiglio, in guisa che esse vi rimangano sempre nella stessa proporzione.

Chi approva quest'articolo è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 6.

Il Consiglio si raduna due volte l'anno, ma può essere convocato straordinariamente.

Una Giunta di quindici membri, scelti dal

Ministro tra i consiglieri, provvede alla spedizione degli affari correnti.

I membri della Giunta sono distribuiti in sezioni in guisa da rappresentare equamente tutti i gradi dell'insegnamento.

Un consigliere può appartenere nel tempo stesso a più d'una sezione.

Un decreto reale provvederà al regolamento della Giunta, e fisserà le indennità ed i compensi che dovranno essere corrisposti ai membri del Consiglio nell'esercizio effettivo delle loro funzioni.

(Approvato).

Art. 7.

Sono riservati al Consiglio plenario:

1. I pareri da darsi a richiesta del Ministro sopra proposte di legge e provvedimenti generali sull'ordinamento degli studi, lo stato degli insegnanti e le norme da seguirsi per la loro nomina;

2. Gli atti richiesti dalla legge e devoluti al Consiglio superiore pel conferimento delle cattedre e per l'abilitazione al libero insegnamento;

3. I giudizi sulle colpe dei professori universitari che importino la loro deposizione, o la sospensione per un tempo maggiore di due mesi;

4. Le relazioni periodiche sulle condizioni dello insegnamento pubblico, e della coltura nazionale, colle opportune osservazioni e proposte.

(Approvato).

Art. 8.

La disposizione dell'articolo 62 della legge 13 novembre 1859, per la quale un membro del Consiglio superiore deve necessariamente far parte delle Commissioni per i concorsi alle cattedre universitarie, ed averne la presidenza, è abrogata.

La relazione e i verbali dei concorsi alle cattedre universitarie sono trasmessi al Consiglio superiore, che li rassegna al Ministro colle proprie osservazioni, ove occorran.

(Approvato).

Art. 9.

Le particolari disposizioni tuttora vigenti in qualunque parte del Regno, in ordine alla costituzione del Consiglio superiore e alle sue attribuzioni sono abrogate.

(Approvato).

Art. 10.

La presente legge andrà in vigore col 1° novembre 1880.

L'attuale Consiglio continuerà a esercitare le sue attribuzioni, in conformità delle leggi vigenti, fino alla costituzione definitiva del nuovo.

(Approvato).

Ora dunque si procede allo scrutinio segreto dei due stati di prima previsione discussi nella tornata di ieri, e dei progetti di legge di cui si è fatto testè la discussione ed approvazione.

(Il Senatore, Segretario, Chiesi, fa l'appello nominale).

**Seguito della discussione del progetto di legge:
Facoltà al Governo di pubblicare e mettere
in esecuzione un nuovo Codice di commercio.**

PRESIDENTE. Si riprende la discussione sul seguente progetto di legge: Facoltà al Governo di pubblicare e mettere in esecuzione un nuovo Codice di commercio.

La Commissione ha compito il mandato che le fu affidato.

L'articolo 95 dice:

Gli atti suddetti, ed in generale tutti i cambiamenti introdotti nelle disposizioni dell'atto costitutivo o dello Statuto delle Società in accomandita per azioni e delle Società anonime devono risultare da deliberazione presa in conformità delle prescrizioni della legge, e dell'atto costitutivo o dello Statuto, e depositata nella cancelleria del Tribunale di commercio per la trascrizione nel registro delle Società, e per la pubblicazione secondo le disposizioni degli articoli 90, 93, 94.

La Commissione propone la seguente variante:

Gli atti suddetti, ed in generale tutti i cambiamenti introdotti nelle disposizioni dell'atto

costitutivo o dello Statuto delle Società in accomandita per azioni, e delle Società anonime, devono risultare da deliberazione presa in conformità delle prescrizioni della legge e dell'atto costitutivo o dello Statuto, e depositata nella cancelleria del Tribunale civile per la verifica dell'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge e per l'autorizzazione, la trascrizione nel registro delle Società, affissione e pubblicazione secondo le disposizioni degli articoli precedenti.

Chi approva quest'articolo così modificato è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 192. La pubblicazione prescritta nell'articolo 95 deve esser fatta da ciascuna delle Società che hanno deliberata la fusione, secondo le disposizioni degli art. 90, 93 e 94, se fra esse si trovi una o più Società in accomandita per azione od anonima, e coll'espresso avvertimento prescritto nell'art. 99.

Ciascuna Società, ecc.

La variante proposta dalla Commissione è la seguente:

Art. 192. La pubblicazione prescritta nell'art. 95 deve esser fatta da ciascuna delle Società che hanno deliberata la fusione, secondo le disposizioni degli articoli 90, 93 e 94, e, se fra esse si trovi una o più Società in accomandita per azioni, ed anonima, coll'espresso avvertimento prescritto nell'art. 99.

Il resto identico.

(Approvato).

Art. 224. Le Società costituite in paese estero le quali stabiliscono nel Regno una sede secondaria, od una rappresentanza, sono soggette alle disposizioni della presente legge riguardanti il deposito e la pubblicazione dell'atto costitutivo dello Statuto, ecc.

La variante proposta dalla Commissione è la seguente:

Art. 224. Le Società legalmente costituite in paese estero, le quali stabiliscono nel regno una sede secondaria, od una rappresentanza, sono soggette alle disposizioni del presente Codice riguardanti il deposito, la trascrizione,

affissione e pubblicazione dell'atto costitutivo, dello Statuto, ecc.

Il resto identico.

(Approvato).

Art. 235 bis. Sono applicabili alle associazioni di mutua assicurazione le norme riguardanti la responsabilità degli amministratori e la pubblicazione degli atti costitutivi e dei bilanci delle Società anonime, e le relative penalità.

Dai detti bilanci dovrà risultare l'impiego e il deposito prescritti dall'art. 143.

La variante proposta dalla Commissione è la seguente:

Art. 235 bis. Sono applicabili alle associazioni di mutua assicurazione le norme riguardanti la responsabilità degli amministratori, e la pubblicazione dell'atto costitutivo, dello statuto, degli atti che recano cambiamenti all'uno e all'altro e dei bilanci, ecc.

Il resto identico.

(Approvato).

L'articolo 240 ministeriale è identico a quello della Commissione fino al n. 3. Appresso la Commissione propone il seguente:

3 bis. Gli amministratori ed i direttori che abbiano posta ad effetto una riduzione di capitale o una fusione di società, contravvenendo alle disposizioni degli art. 99 e 193.

Il resto identico.

(Approvato).

Art. 241. Se il deposito dell'atto costitutivo e dello statuto delle società in accomandita per azioni ed anonime, degli atti che vi recano cambiamento, delle situazioni mensili e dei bilanci nella cancelleria del Tribunale di commercio non sia eseguito nei termini stabiliti, ecc.

La Commissione propone la seguente variante:

Art. 241. Se il deposito dell'atto costitutivo e dello statuto delle società in accomandita per azioni od anonime, degli atti che vi recano cambiamento, delle situazioni mensili e dei bilanci nella Cancelleria del Tribunale civile o del Tribunale di commercio, secondo i casi, non sia eseguito nei termini stabiliti, ecc.

Il resto identico.

(Approvato).

Art. 331. In mancanza di convenzione speciale o di consuetudine locale le spese di consegna, ecc.

La Commissione propone la seguente variante:

Art. 331. In mancanza di convenzione speciale o di usi locali, le spese di consegna, ecc.

Il resto identico.

(Approvato).

Art. 335. Sono applicabili agli assegni bancari tutte le disposizioni che riguardano la girata, l'avallo, la scadenza ed il pagamento delle cambiali, l'azione verso l'emittente ed i giranti, e lo smarrimento delle medesime.

La Commissione propone la seguente variante:

Art. 335. Sono applicabili agli assegni bancari tutte le disposizioni che riguardano la girata, l'avallo, le firme di persone incapaci, le firme false o falsificate, la sentenza ed il pagamento delle cambiali, l'azione verso l'emittente ed i giranti, e lo smarrimento delle medesime.

(Approvato).

La Commissione propone che l'attuale articolo 350 sia posto dopo l'articolo 355.

(Approvato).

Propone inoltre che l'attuale articolo 359 sia posto dopo l'articolo 354.

(Approvato):

Art. 361. Oltre i casi preveduti dal Codice civile, il mandato si estingue, ecc.

La Commissione propone la seguente variante:

Art. 361. Oltre i casi preveduti nel Codice civile, il mandato si estingue, ecc.

Il resto identico.

(Approvato).

Art. 362. Se il mandato vien revocato senza giusta causa, il mandatario ha diritto al risarcimento dei danni.

La Commissione propone la seguente variante:

Art. 362. Se la esecuzione del mandato è interrotta per revoca o per rinuncia del mandante o del mandatario senza giusta causa, si farà luogo al rifacimento dei danni.

(Approvato).

La Commissione propone che l'attuale articolo 376 venga posto dopo l'art. 47.

(Approvato).

Art. 396. Il rettore è responsabile, ecc.

Le avarie si accertano nei modi stabiliti nell'art. 70, e il mittente o il destinatario, secondo i casi preveduti dall'art. 392, può essere, ecc.

La Commissione propone al capoverso di quest'articolo la variante seguente:

Le avarie si accertano nei modi stabiliti nell'art. 70, ed il mittente, o il destinatario, secondo i casi preveduti nell'art. 392, può essere, ecc.

Il resto identico.

(Approvato).

Art. 454. La fede di deposito deve indicare, ecc.

5. Le spese di porto e di conservazione delle cose stesse.

La Commissione propone la seguente variante al n. 5 di quest'articolo:

5. Le spese di deposito e di conservazione delle cose stesse.

(Approvato).

Art. 462. Non si ammette opposizione, ecc.

3. di fallimento o di cambiamento di stato per cui il deponente abbia perduto l'amministrazione dei suoi beni.

La Commissione propone la seguente variante al n. 3 di quest'articolo 462:

3. di fallimento o di cambiamento di stato per cui il possessore abbia perduta l'amministrazione dei suoi beni.

(Approvato).

Vengono inoltre presentate d'accordo fra Com-

missione e Ministro, e poste ai voti le seguenti ulteriori modificazioni.

All'art. 526 del testo ministeriale si propone di sostituire il seguente:

« Il marinaio che contrae malattia durante il viaggio, o che è ferito per servizio della nave, è pagato dei salari, ed è curato e medicato a spese della nave.

« Se è ferito nell'eseguire un servizio comandato nell'interesse della nave e del carico, è curato a spese della nave e del carico.

« Nei detti casi, se la cura esige che il marinaio sia sbarcato, il capitano deve depositare nelle mani dell'ufficiale consolare la somma giudicata necessaria per la cura ed il ritorno in patria.

« Dove non trovasi ufficiale consolare, il capitano deve far ricoverare il marinaio in un ospedale, od altro luogo in cui possa essere curato, depositando la somma indicata di sopra.

« Al marinaio sbarcato per essere curato è dovuto il salario fino alla guarigione, ma l'onere della cura e del salario non saranno in tutti i casi dovuti oltre i quattro mesi dallo sbarco ».

(Approvato).

Art. 670. Il primo paragrafo *identico*.

Al secondo paragrafo è sostituito il seguente:

« La dichiarazione deve essere accompagnata dal deposito del bilancio, certificato vero, datato e sottoscritto dal fallito, e dei suoi libri e carte di commercio nello stato in cui si trovano ». (Il resto *identico*).

(Approvato).

Art. 675. *Identico* sino al paragrafo « La sentenza, ecc., » al quale è sostituito il seguente:

« La sentenza deve contenere anche la ingiunzione al fallito di presentare fra tre giorni il bilancio nella somma stabilita nell'art. 670, ed i suoi libri e carte di commercio se non sieno già stati depositati ». (L'ultimo paragrafo *identico*).

(Approvato).

Art. 680. Togliere al secondo paragrafo le parole « dei registri ».

(Approvato).

Art. 721. Al primo paragrafo sostituire:

« I libri e le carte di commercio del fallito non sono posti sotto sigillo, ecc. » (Il resto *identico*).

(Approvato).

Al secondo paragrafo: « Il giudice delegato può autorizzare il curatore a trattenerle o a farsele consegnare per valersene nei bisogni dell'amministrazione, ma deve determinare il tempo che reputa a ciò necessario. Trascorso il tempo stabilito dal giudice, i libri e carte del fallito devono, ecc. » (Il resto *identico*).

(Approvato).

Art. 677. Sostituire:

« Il fallito è in diritto di fare opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento pronunciata di ufficio e ad istanza di uno o più creditori avanti lo stesso tribunale che l'ha proferita entro otto giorni dall'affissione all'albo del tribunale ». (Il resto *identico*).

(Approvato).

Art. 694. Sostituire:

« Le iscrizioni ipotecarie prese in virtù di un titolo valido, non sono comprese nella disposizione dell'articolo precedente, purchè sieno anteriori alla sentenza dichiarativa del fallimento ».

(Approvato).

Art. 725. Sostituire:

« L'inventario deve essere compilato dal curatore in doppio originale senza le ordinarie formalità e spese stabilite dalle leggi di procedura, e da quelle di registro e bollo coll'intervento, ecc. » (Il resto *identico*).

(Approvato).

Art. 726. I paragrafi primo e secondo *identici*.
Al paragrafo terzo si sostituisce:

« Rispetto ai libri ed alle carte del fallito, ecc. » Il resto *identico*.

(Approvato).

Art. 733. Sostituire:

« Le lettere ed i telegrammi diretti al fallito, devono, ecc. » Il resto *identico*.

(Approvato).

Art. 799. Sostituire:

« Compiute le ripartizioni della sostanza mo-

biliare ed immobiliare del fallito, è chiusa la procedura di fallimento, ma ciascuno dei creditori, ecc. » Il resto *identico*.

(Approvato).

Art. 900. Sostituire:

« Se nel patrimonio del fallito non vi sia disponibile il denaro necessario alle spese giudiziali occorrenti per la procedura che la legge richiede, dalla sentenza dichiarativa del fallimento a quella che ne ordina la chiusura per mancanza di attivo, lo Stato anticipa tali spese mediante decreto del giudice delegato, e pel rimborso ha privilegio nel grado accordato alle spese di giustizia ».

(Approvato).

Senatore CORSI T., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI T., *Relatore*. Per compiere il mio ufficio mi rimane a render conto di alcune petizioni che sono state dirette al Senato in occasione della discussione del progetto del Codice di commercio, e che furono comunicate alla Commissione stessa.

Queste petizioni sono della Camera di commercio di Terra di Lavoro e Benevento, della Camera di commercio di Parma e Reggio Emilia, di Rimini, di Salerno e Trapani.

In queste petizioni si lamentano le conseguenze disastrose arrecate dalla libera mediazione nei piccoli affari, e specialmente nella campagna, e si reclama dal Senato un provvedimento, il quale, a mente dei petenti, si farebbe consistere nel dare facoltà alle Camere di commercio di prendere quelle misure che più credessero opportune.

La Commissione ha considerato che la compilazione del Codice di commercio, rapporto ai mediatori, ha voluto solamente stabilire dei principî generali, lasciando le disposizioni speciali ad un regolamento informato ad una legge speciale che già esiste per i mediatori.

Ha deliberato quindi la vostra Commissione di sottoporre al Senato il rinvio di queste petizioni ai signori Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio, e di Grazia e Giustizia.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni del signor Relatore della Commissione per l'invio di queste petizioni ai signori Ministri di Grazia

e Giustizia, e d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Se niuno muove obiezioni, l'invio s'intende decretato.

Si procede ora alla lettura e votazione del progetto di legge per la pubblicazione del nuovo Codice di commercio testè approvato dal Senato.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Art. 1.

Il Codice di commercio pel Regno d'Italia annesso alla presente legge è approvato ed entrerà in osservanza non più tardi del 1° giugno 1881.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola pongo ai voti quest'art. 1.

Chi intende di approvarlo voglia sorgere.
(Approvato).

Art. 2.

Dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice cessano di aver vigore tutte le leggi e disposizioni regolate dal medesimo.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. È oc- corso, credo, un errore di stampa riguardo a quest'articolo 2.

L'articolo non deve dire:

« Dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice cessano di aver vigore tutte le leggi e le disposizioni regolate dal medesimo » ma sibbene:

« Dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice cessano di avere vigore tutte le leggi e disposizioni sulle materie regolate dal medesimo ».

Si tratta di aggiungere le parole: *sulle materie*.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo come è stato modificato dal signor Ministro.

Art. 2.

Dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice cessano di aver vigore tutte le leggi e disposizioni sulle materie regolate dal medesimo.

Chi intende di approvare l'art. 2 è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a fare per decreto reale le disposizioni transitorie e le altre che sieno necessarie per la completa attuazione del nuovo Codice.

(Approvato).

Approvazione del progetto di legge: Nuovo termine per l'inchiesta sull'esercizio delle strade ferrate, e per l'esercizio provvisorio della rete dell'Alta Italia (N. 20).

PRESIDENTE. Ora si passa alla discussione del progetto di legge: Nuovo termine per l'inchiesta sull'esercizio delle strade ferrate, e per l'esercizio provvisorio della rete dell'Alta Italia.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del progetto di legge.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo la parola, la discussione generale è chiusa.

Si procede alla speciale.

Rileggo l'articolo 1.

Art. 1.

È stabilito a tutto il 31 dicembre 1880 il termine di cui nelle leggi 8 luglio 1878, n. 4438, 19 giugno e 24 dicembre 1879, nn. 4970 e 5205 (serie 2^a), per l'inchiesta sull'esercizio delle ferrovie italiane.

Chi approva questo art. 1 è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 2.

L'esercizio delle strade ferrate dell'Alta Italia, assunto dal Governo in virtù dell'art. 4 della legge 8 luglio 1878, n. 4438 (serie 2^a), sarà continuato per conto diretto dello Stato fino al 31 dicembre 1881.

Metto ai voti questo articolo 2. Chi lo approva sorga.

(Approvato).

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1880

Prego i signori Senatori Segretari di procedere allo scrutinio delle votazioni testè fatte.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge.

Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'anno 1880:

| | |
|----------------------|----|
| Votanti | 78 |
| Favorevoli | 71 |
| Contrari | 7 |

(Il Senato approva).

« Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'anno 1880 ».

| | |
|----------------------|----|
| Votanti | 78 |
| Favorevoli | 71 |
| Contrari | 7 |

(Il Senato approva).

Stato di prima previsione dell'entrata per l'anno 1880:

| | |
|----------------------|----|
| Votanti | 78 |
| Favorevoli | 74 |
| Contrari | 4 |

(Il Senato approva).

Modificazioni alla legge 13 novembre 1879 intorno alla composizione ed alle attribuzioni del Consiglio superiore di Pubblica Istruzione:

| | |
|----------------------|----|
| Votanti | 77 |
| Favorevoli | 67 |
| Contrari | 10 |

(Il Senato approva).

Discussione del progetto di legge: Riforma di disposizioni del Codice di procedura civile intorno ai procedimenti formale e sommario (N. 4).

PRESIDENTE. Ora si procederà alla discussione del progetto di legge: « Riforma di disposizioni del Codice di procedura civile intorno ai procedimenti formale e sommario ».

Se non vi sono opposizioni si ometterà la lettura preliminare del progetto di legge.

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, la discussione generale s'intende chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli:

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Art. 1.

Agli articoli 155, 163, 166, 167, 168, 201, 202, 338, 359, 361, 366, 375, 377, 386, 389, 390, 412, 479, 487, 488, 489 e 843 del Codice di procedura civile sono sostituiti i seguenti:

PRESIDENTE. Questa prima parte dell'articolo primo verrà posta ai voti dopo che saranno stati separatamente votati i varî articoli modificati.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI riprende la lettura.

« Art. 155. Il procedimento è formale o sommario.

« Il procedimento formale si osserva davanti i tribunali civili ed i tribunali di commercio quando pronunziano in primo grado di giurisdizione.

Il procedimento sommario si osserva davanti i conciliatori, i pretori e le Corti di appello.

« Il procedimento sommario si osserva altresì davanti i tribunali civili e i tribunali di commercio, nei casi stabiliti dalla legge.

« Nel procedimento sommario la citazione si fa sempre per comparire a udienza fissa.

« Il procedimento davanti la Corte di cassazione è regolato con norme speciali.

(Approvato).

« Art. 163. La comparsa è notificata da un usciere per copia fatta e sottoscritta dal procuratore. La notificazione si fa mediante consegna della copia nell'ufficio del procuratore dell'altra parte.

« L'usciere certifica la notificazione e la data di essa in fine dell'originale e della copia.

« Si debbono pure notificare per copia autenticata dal procuratore i documenti sui quali la comparsa sia fondata, e non si può giudicare sopra documenti non notificati. La copia dei documenti sarà scritta su carta da centesimi dieci.

« La notificazione degli atti e dei documenti fatta in primo giudizio vale anche per il giudizio d'appello.

(Approvato).

« Art. 166. I documenti originali notificati

colle comparse si debbono depositare nella cancelleria nel termine di tre giorni dalla notificazione per poterne l'altra parte prendere cognizione.

(Approvato).

« Art. 167. I documenti originali rimangono depositati in cancelleria per tre giorni, e non possono essere trasportati fuori di essa, senza il consenso del procuratore che li ha depositati.

(Approvato).

« Art. 168. Il procuratore che ebbe consegnati i documenti originali per consenso dell'altra parte, deve farne restituzione entro tre giorni, o nel termine stabilito d'accordo.

(Approvato).

« Art. 201. Chiunque abbia interesse in una causa vertente tra altre persone, può intervenire, finchè non sia rimasta ferma l'iscrizione a ruolo, e se trattasi di procedimento sommario, fino al quarto giorno anteriore all'udienza, tranne i casi indicati nel n. 7 dell'art. 390, nei quali potrà intervenire finchè non sia cominciata la relazione della causa all'udienza.

(Approvato).

« Art. 202. L'intervento nei giudizi formali e sommarî è proposto con comparsa contenente le ragioni e la notificazione dei documenti giustificativi.

(Approvato).

« Art. 338. Qualunque istanza è perenta se per il corso di anni tre non siasi fatto alcun atto di procedura.

(Approvato).

« Art. 359. Le sentenze si formano a maggioranza assoluta di voti.

« Quando non si ottenga la maggioranza assoluta per la diversità delle opinioni, due di queste, qualunque siano, sono messe ai voti per escluderne una. La non esclusa è messa di nuovo ai voti con una delle opinioni restanti, per decidere quale debba essere eliminata; e così di seguito finchè le opinioni siano ridotte a due, sulle quali i giudici votano definitivamente.

« Chiusa la votazione, il Presidente distende il dispositivo della sentenza, che pronunzia a norma dell'art. 366, e designa tra i membri della maggioranza chi debba compilare i motivi della sentenza.

(Approvato).

« Art. 361. La sentenza è nulla:

« 1. Se siasi violati gli articoli 357 e 366;

« 2. Se siasi omissa alcuno dei requisiti indicati nei numeri 4, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 360, salvo quanto è stabilito nell'art. 473. I motivi si reputano omissi quando la sentenza siasi puramente riferita a quelli di un'altra sentenza;

« Nondimeno, quanto al n. 9, se dopo la pronunziatura della sentenza, uno dei giudici per imprevisto accidente si trovasse nella impossibilità di apporre la propria sottoscrizione alla sentenza, ne sarà fatta menzione, ed il difetto della firma non invaliderà la sentenza;

« 3. Se non siasi sentito il Ministero Pubblico, nei casi previsti dalla legge. Questa nullità può opporsi da qualunque delle parti, se le conclusioni erano prescritte per ragione di materia, e negli altri casi solo dalla parte nel cui interesse erano prescritte.

(Approvato).

« Art. 366. Chiusa la votazione in Camera di Consiglio, a norma dell'art. 359, il dispositivo della sentenza è trascritto nel foglio d'udienza, ed il Presidente pronunzia la sentenza alla pubblica udienza, presenti gli stessi giudici che sono concorsi alla deliberazione.

(Approvato).

« Art. 375. La sentenza di condanna nelle spese ne contiene la tassazione. Se nel fascicolo degli atti non si è alligata la nota specifica, sarà la tassazione delegata ad un giudice, ma le spese dell'ordinanza del giudice delegato e sua notificazione sono a carico della parte che vi ha dato causa.

(Approvato).

« Art. 377. La parte che intende reclamare dalla tassazione, deve proporre opposizioni con comparsa nel termine di cinque giorni dal dì della notificazione della sentenza o della ordinanza del giudice delegato.

« Quando le opposizioni non siano fondate, chi le propose soggiace alle spese del giudizio incidentale, ed il procuratore può essere condannato nell'ammenda di lire 10.

(Approvato).

« Art. 386. Non ostante la dichiarazione di contumacia, e sino alla pronunziatura della sentenza definitiva, il contumace può comparire e proporre le sue ragioni.

« Se però sono più i contumaci, una sola volta sarà riaperto il giudizio per la tardiva comparizione.

« La comparizione si fa per comparsa, appiedi della quale il presidente distende il provvedimento col quale dichiara riaperto il giudizio; e nei giudizi sommari fissa l'udienza per la nuova discussione della causa, e dispone che il decreto insieme alla comparsa conclusionale ed ai documenti giustificativi sia notificato almeno quattro giorni prima dell'udienza alle parti che abbiano costituito procuratore.

« Avranno effetto le altre sentenze già pronunziate nel giudizio, contro le quali non fossero più ammissibili i mezzi accordati dalla legge per impugnarle.

« Se il contumace comparisca scaduto il termine per controdedurre la prova testimoniale o far seguire la prova contraria, non può valersi di questi mezzi di prova.

« In qualunque tempo comparisca il contumace, anche in via di opposizione o di appello dalla sentenza definitiva, si ha per non avvenuta la ricognizione di cui nell'art. 283, sempre che nel primo atto neghi specificamente la scrittura, o dichiari di non riconoscere quella attribuita ad un terzo.

(Approvato).

« Art. 389. Sono trattate col procedimento sommario:

« 1. Le domande per provvedimenti conservatori o interinali;

« 2. Le domande fondate su titolo autentico o scrittura privata;

« 3. Le cause in grado di appello;

« 4. Le domande relative a mercedi, ad annualità, a censi, a rendite sì perpetue che vitalizie, a colonie ed a locazioni di beni mobili od immobili, anche se connesse ad istanza di espulsione o di rescissione di contratto;

« 5. Le domande relative a sequestratari, depositari e custodi;

« 6. Le domande di ammissione di fideiussori e loro garanti;

« 7. Le domande di pensioni o assegnamenti provvisionali a titolo di alimenti;

« 8. Le azioni di garanzia per vizi o difetti degli animali e delle merci;

« 9. Le domande per riparazioni urgenti;

« 10. Le cause per le quali sia ordinato dalla legge il procedimento sommario;

« 11. Le altre cause per le quali sia dal presidente, sulla istanza di una delle parti, attesa la loro indole, riconosciuto opportuno il procedimento sommario prima della loro iscrizione a ruolo.

(Approvato).

« Art. 390. Nei procedimenti sommari si dovranno osservare le norme seguenti:

« 1. Sei giorni prima dell'udienza fissata nella citazione, il procuratore dell'attore depositerà, per comunicazione in cancelleria, il mandato in originale o in copia; l'atto di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio della parte in conformità dell'articolo 158, n. 2; nonchè notificherà per atto d'uscieri i documenti sui quali si fonda la domanda, salvo che non abbia notificato i medesimi insieme alla citazione. I documenti originali devono inoltre depositarsi nello stesso termine in cancelleria per poterne l'altra parte entro due giorni prendere cognizione;

« 2. Quattro giorni prima dell'udienza il procuratore del convenuto e quello dell'intervenuto in causa depositeranno nella cancelleria il mandato per originale o per copia, l'atto di dichiarazione di residenza o d'elezione di domicilio del medesimo, in conformità dell'articolo 159; nonchè notificheranno per atto di uscieri i documenti dei quali essi intendono valersi in propria difesa.

« I documenti originali si debbono depositare nello stesso termine in cancelleria, per poterne l'altra parte entro due giorni prendere cognizione;

« 3. Due giorni prima della udienza, le parti faranno notificare con atto d'uscieri, le rispettive comparse conclusionali;

« 4. In mancanza di deposito degli atti e di notificazione dei documenti e delle comparse conclusionali nei termini come sopra prescritti, la causa sarà differita ad altra udienza;

« 5. Nel caso di rinvio ad altra udienza, o nel corso dell'udienza sono ammesse le produzioni suppletive di documenti, e le modificazioni ed aggiunte alle conclusioni; ma la causa sarà rinviata ad altra udienza ad un termine non minore di otto giorni, se le parti non consentono ad un differimento più breve.

« Le aggiunte, variazioni e modificazioni alle comparse conclusionali, al pari che i nuovi do-

cumenti, saranno notificati per atto d'uscire almeno tre giorni prima dell'udienza.

« Non sono ammesse altre comparse aggiuntive e produzioni di altri documenti, se le parti non consentono, e la causa sarà discussa nella udienza stabilita;

« 6. Sulle domande per l'ammissione di mezzi istruttori, laddove le parti si trovino d'accordo, si provvederà col rinvio delle parti medesime a giorno ed ora fissi davanti il presidente; dell'accordo e del provvedimento sarà dato atto nel foglio d'udienza. Il presidente, ove sia necessario, prima di sciogliere l'udienza, provvederà sulla esecuzione con sua ordinanza;

« 7. Quando per legge o per autorizzazione del presidente, nei casi d'urgenza, a norma dell'art. 154, o per rinvio a breve intervallo, i termini rimangono abbreviati, la comunicazione degli atti, e la notificazione dei documenti e delle comparse conclusionali, di cui ai numeri 1, 2, 3 e 5 del presente articolo, si farà dalle parti nei termini da stabilirsi nel decreto del presidente: e se fra la citazione e l'udienza non intercedono almeno due giorni, si farà in udienza, e la causa sarà iscritta nel ruolo di spedizione prima di essere portata all'udienza medesima,

« 8. Il fatto della causa è esposto dal difensore dello attore; osservato nel resto il disposto del capoverso dell'art. 349;

« 9. Finita la discussione i procuratori devono consegnare tutti gli atti della causa al cancelliere, a norma dell'art. 352;

« 10. Nelle Corti e nei Tribunali divisi in più sezioni la distribuzione delle cause formali e sommarie fra le medesime avrà luogo mediante sorteggio, che si farà dal capo del collegio in una delle prime tre udienze dopo rimasta ferma la iscrizione a ruolo nei giudizi formali, e nei giudizi sommarî nell'udienza precedente a quella fissata per la comparizione.

« Tuttavia la designazione della sezione sarà fatta dal presidente, nei casi in cui niuna delle parti abbia fatto il deposito suddetto, oppure nel tempo intermedio non vi sia stata alcuna udienza, o quando i termini rimangano abbreviati per legge o per decreto del presidente, a norma dell'art. 154, a meno che vi sia udienza nel periodo fra il decreto del presidente e quello fissato per la comparizione.

(Approvato).

« Art. 412. Nel procedimento sommario le parti devono uniformarsi alle prescrizioni contenute nell'articolo 390, e quando vi siano procuratori saranno, quanto ai medesimi, applicabili le stesse norme.

(Approvato).

« Art. 479. L'adesione di cui all'articolo 470 si fa con comparsa, nel termine stabilito per rispondere all'atto di opposizione, nei casi di procedimento formale; per comparsa notificata quattro giorni prima dell'udienza nei procedimenti sommari, e per conclusione presa alla udienza nei casi di cui al n. 7 dell'art. 390.

« L'adesione davanti i conciliatori si fa verbalmente; davanti i pretori può farsi verbalmente o per iscritto e si propone all'udienza.

(Approvato).

« Art. 487. L'appello incidentale dev'essere proposto per comparsa notificata tre giorni prima dell'udienza.

« E per conclusione presa all'udienza nei casi di cui al n. 7 dell'art. 390.

« L'appello incidentale non è efficace, se l'appello principale sia rigettato per essere stato proposto fuori termine; negli altri casi il rigetto dell'appello principale, o la rinunzia al medesimo non pregiudicano l'appello incidentale.

(Approvato).

« Art. 488. L'adesione indicata nell'art. 470 si fa per comparsa notificata tre giorni prima dell'udienza; e per conclusione presa all'udienza nei casi indicati nel n. 7 dell'art. 390.

(Approvato).

« Art. 489. Quando l'appellante non sia comparso all'udienza stabilita nella citazione, l'autorità giudiziaria, sulla domanda dell'appellato comparso, rigetta l'appello.

« L'appellante potrà valersi della comparsa tardiva permessa al contumace dall'art. 386, e dell'opposizione di cui all'art. 474.

(Approvato).

« Art. 843. Nei giudizi d'interdizione o di inabilitazione, o di revoca dell'una o dell'altra, si osserveranno le norme del procedimento sommario ».

(Approvato).

PRESIDENTE. Si rilegge la prima parte dell'articolo primo per porla ai voti.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1880

Art. 1.

Agli articoli 155, 163, 166, 167, 168, 201, 202, 338, 359, 361, 366, 375, 377, 386, 389, 390, 412, 479, 487, 488, 489 e 843 del Codice di procedura civile sono sostituiti i seguenti:

Chi intende di approvare anche questa prima parte dell'articolo primo è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a fare per decreto reale quelle modificazioni che potranno essere necessarie, per l'effetto della presente legge, nel regolamento giudiziario.

È aperta la discussione su quest'articolo.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Quando per la prima volta il Governo presentò questo progetto di legge, si intendeva di modificare poche disposizioni del Codice di procedura civile intorno al solo procedimento sommario.

Fu l'Ufficio Centrale che allora stimò doversi allargare le modificazioni proposte, poichè anche molte disposizioni del Codice di procedura in ordine al procedimento formale, dovendo essere coordinate conforme al procedimento sommario, meritavano per questo di essere del pari riformate.

Il Senato aderì per ben due volte all'avviso dell'Ufficio Centrale, cosicchè oggi per la terza volta il Governo ha ripresentato questo progetto di legge tale quale.

Ora, tali disposizioni del Codice di procedura civile menano alla conseguenza necessaria che dopo che questo progetto di legge, come si spera, sarà approvato e passerà in legge, si dovrebbe distaccare dal Codice ed eseguire un lavoro lungo e paziente.

È perciò il Governo del Re è stato autorizzato mercè quest'art. 2 a fare per decreto reale un testo unico delle diverse disposizioni.

È in questo senso che l'Ufficio Centrale propone una lieve modificazione all'art. 2, che dovrebbe essere così concepito:

« Il Governo del Re è autorizzato a pubbli-

care in testo unico il Codice di procedura civile, e fare per decreto reale quelle modificazioni che potranno essere necessarie, per l'effetto della presente legge, nel regolamento giudiziario ».

Desidererei che il signor Ministro facesse conoscere il suo avviso su questa proposta.

PRESIDENTE. Il signor Ministro di Grazia e Giustizia ha facoltà di parlare.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Io mi associo pienamente alle sagge considerazioni ed alla proposta dell'onor. Relatore dell'Ufficio Centrale.

Se non si trattasse che di leggieri ritocchi al Codice di procedura civile, si potrebbe pubblicare la legge in discussione separatamente dal testo del Codice stesso; ma si tratta di riforme sostanziali, le quali toccano tanto la procedura innanzi ai Tribunali quanto dinanzi alle Corti; il sistema del procedimento sommario e del procedimento formale è profondamente variato, e sarebbe certamente un grave inconveniente che queste modificazioni così sostanziali al Codice si trovassero separate dal testo medesimo.

Di questi inconvenienti ne abbiamo avuti ed abbiamo tuttavia molti e poco edificanti esempi nelle leggi modificatrici del Codice di procedura penale, che, separate come sono dal testo del Codice, sono spesso causa di gravi imbarazzi e di errori a chi vi ricorre e deve applicarle.

Io credo quindi che la proposta fatta dall'Ufficio Centrale sia una conseguenza necessaria della legge modificatrice.

Con questo nuovo articolo proposto dall'Ufficio Centrale il Governo s'intenderà autorizzato a fare una nuova edizione ufficiale del Codice di procedura civile, collocando al loro posto gli articoli modificati.

Faccio quindi piena adesione alla proposta dell'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale all'art. 2:

« Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare in testo unico il Codice di procedura civile, e fare per decreto reale quelle modificazioni che potranno essere necessarie, per l'effetto della presente legge, nel regolamento giudiziario ».

Chi approva l'emendamento testè letto è pregato di sorgere.

(Approvato).

Ora viene in discussione il progetto di legge intitolato: Onorari degli Avvocati e Procuratori.

Se non vi sono opposizioni si ometterà la lettura preliminare del progetto di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale e si procede alla discussione speciale.

Il Senatore, *Segretario*, GHIESI, legge:

CAPO I.

Onorari dovuti agli avvocati per affari civili.

Art. 1.

Gli onorari dovuti agli avvocati ed ai procuratori sono regolati dalla presente legge.

PRESIDENTE. Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Gli onorari degli avvocati, che debbono essere rimborsati dalla parte condannata alle spese, saranno tassati secondo equità e nel modo prescritto dagli articoli 375 e seguenti del Codice di procedura civile, tenendo conto della natura e del valore della causa, della gravità delle questioni trattate, del merito delle opere prestate, e del grado dell'autorità giudiziaria da cui fu pronunciata la sentenza che ne ammette il rimborso.

(Approvato).

Art. 3.

Nelle cause avanti i pretori possono ripetersi contro la parte condannata nelle spese gli onorari dovuti agli avvocati soltanto per le controversie eccezionali, di cui nell'art. 82 del Codice di procedura civile, e non per le cause di competenza ordinaria.

(Approvato).

Art. 4.

Non si possono ripetere contro la parte condannata nelle spese gli onorari dovuti agli avvocati per le cause avanti i pretori, i tribunali

e le Corti d'appello, qualora per la difesa fosse manifestamente superflua l'opera dell'avvocato.

(Approvato).

Art. 5.

Gli onorari per la compilazione di scritti, memorie ed allegazioni fatte nell'interesse dei clienti neppure potranno ripetersi qualora una copia a stampa, o scritta a mano non sia stata comunicata al difensore della parte avversaria per mezzo della cancelleria, almeno un giorno prima della discussione della causa alla pubblica udienza.

Il cancelliere noterà nel registro delle distribuzioni sotto il numero, nel quale è iscritta la causa, la data in cui il deposito fu eseguito dal procuratore o dall'avvocato, e della consegna che ne abbia fatta al procuratore o all'avvocato della parte avversaria, se si è presentato a riceverla, o dell'avviso datone ad entrambi quando non si siano presentati. Uguale annotazione dovrà essere fatta sulla copia della memoria allegata al volume degli atti.

(Approvato).

Art. 6.

Quando vi sia dissenso tra l'avvocato e il suo cliente, gli onorari per la difesa delle cause saranno tassati ai termini dell'articolo 379 del Codice di procedura civile, e secondo le norme stabilite dall'articolo 2 di questa legge, tenendo conto anche dell'esito favorevole della lite.

Colle stesse norme saranno tassati gli onorari per la compilazione di scritture pubbliche o private, o per altri negozi, nei quali sia stata richiesta e prestata l'opera dell'avvocato.

(Approvato).

Art. 7.

Per intervenire agli accessi dell'autorità giudiziaria, se si eseguono fuori del Comune in cui ha sede, sono dovute all'avvocato le stesse indennità che la tariffa accorda all'autorità che ha eseguito l'accesso.

La spesa per questa indennità può ripetersi contro la parte condannata; ma non l'onorario che possa spettare all'avvocato pel tempo impiegato.

(Approvato).

Art. 8.

I reclami contro le tassazioni di onorari e di spese fatte dai presidenti o dai giudici delegati a senso degli articoli precedenti, saranno proposti e definiti nei termini e secondo le norme stabilite dagli articoli 377 e 379 del Codice di procedura civile.

(Approvato).

Art. 9.

Nelle contestazioni accennate nell'articolo precedente e in quelle relative all'ammontare degli onorari fra gli avvocati e i clienti, l'autorità giudiziaria, quando non sia richiesto il minimo compenso, dovrà sentire il parere del Consiglio dell'ordine degli avvocati in conformità dell'articolo 24, N. 3, della legge 8 giugno 1874, N. 1938, serie 2.^a

Il Consiglio dell'Ordine prima di dare il suo parere avvertirà la parte interessata affinché presenti, ove lo creda, le sue osservazioni nel termine prefissole.

(Approvato).

CAPO II.

Onorari dovuti agli avvocati per affari penali.

Art. 10.

Gli onorari degli avvocati nelle materie penali, anche quando questi rappresentano la parte civile, saranno liquidati coi criterî indicati negli articoli 2 e 8 di questa legge, osservate le norme dell'articolo 9.

(Approvato).

Art. 11.

La tassazione degli onorari contro la parte condannata nelle spese sarà fatta dal presidente del tribunale, o dal presidente della Corte che ha pronunziata la condanna. Nel caso di reclamo pronunzierà il tribunale se la tassazione sia stata fatta dal suo presidente; o pure la Corte di appello, se sia stata fatta dal primo presidente di essa, o dal presidente della Corte di assise.

Il tribunale e la Corte procederanno secondo le prescrizioni del Codice di procedura civile.

(Approvato).

Art. 12.

Le stesse norme si applicheranno per la tassazione degli onorari quando siavi dissenso fra l'avvocato e il suo cliente.

(Approvato).

Art. 13.

Per le cause penali trattate avanti ai pretori, l'onorario dell'avvocato sarà liquidato dal pretore medesimo coi criterî indicati nell'art. 1 di questa legge.

Elevandosi contestazioni, pronunzierà definitivamente il presidente del tribunale civile.

Nei giudizi penali ai quali non si può procedere senza l'istanza del privato, l'onorario dell'avvocato potrà essere ammesso in ripetizione contro la parte condannata nelle spese.

(Approvato).

CAPO III.

Onorari dovuti ai procuratori davanti i pretori.

Art. 14.

Nelle cause avanti alle preture l'onorario dei procuratori, purchè iscritti nell'albo del tribunale da cui la pretura dipende, per la difesa della causa e discussione all'udienza, se fu pronunziata sentenza terminativa del giudizio sarà:

in causa fino a lire 150, di lire 10;

in causa il cui valore sia superiore alle lire 150 fino alle 400, di lire 15;

in causa di maggior valore, o indeterminato, di lire 20, estendibile secondo le difficoltà a lire 40.

Se fu pronunziata sentenza o provvedimento istruttorio, l'onorario sarà ridotto alla metà.

(Approvato).

CAPO IV.

Onorari dovuti ai procuratori davanti i tribunali civili e di commercio.

Art. 15.

Per diritto d'esame dei documenti, sui quali poggia l'azione o l'eccezione, e per le informazioni preventive che il procuratore deve assumere tanto dal cliente che dall'avvocato, sarà

dovuto l'onorario da lire 5 a lire 20, secondo l'importanza della causa.

Questo diritto viene assegnato anche al procuratore del convenuto, e non è dovuto che una sola volta per ogni causa, sebbene nel corso della medesima siano intervenute nuove persone e sieno state proposte nuove domande:

Per la redazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio saranno dovute lire 5;

Per accesso in cancelleria per deposito del fascicolo, comunicazione di atti, ordinanze e ritiro delle copie delle sentenze o verbali, in tutto il corso della causa, saranno dovute lire 5;

Se il primo procuratore costituito sia rivotato, o surrogato, non sarà ammesso a carico del soccombente che un solo diritto di esame e d'informazione.

(Approvato).

Art. 16.

Per qualunque decreto da ottenersi dal presidente o dai giudici delegati, senza citazione dell'altra parte, saranno dovute lire 3.

E per le ordinanze e provvedimenti dietro citazione, compresa l'assistenza presso il magistrato che deve emetterli, lire 5.

(Approvato).

Art. 17.

Per diritto di spedizione della causa saranno dovute lire 10.

Questo diritto è il compenso dell'opera occorrente alla completa istruzione della causa ed alla formazione del fascicolo degli atti e dei documenti coll'indice rispettivo.

Esso sarà dovuto per metà se siasi desistito dalla lite prima d'una sentenza definitiva o interlocutoria sul merito.

(Approvato).

Art. 18.

Per ogni comparsa conclusionale sopra la quale il tribunale pronunziando in grado di appello dalle sentenze dei pretori o degli arbitri ha dato un provvedimento istruttorio o preparatorio, o provvisoriale, saranno dovute lire 10.

Per quelle sopra cui ha dato un provvedimento definitivo, lire 20.

Questo diritto sarà aumentato di un terzo pei provvedimenti dati dal tribunale come giudice di prima istanza.

In tutti i casi il diritto sarà ridotto alla metà quando siavi avvocato in causa.

(Approvato).

Art. 19.

Per l'assistenza e discussione all'udienza; quando è pronunciata una sentenza definitiva sul merito, anche in contumacia, purchè non soggetta ad opposizione, sarà dovuto l'onorario di lire 25.

(Approvato).

Art. 20.

Questo diritto sarà ridotto alla metà quando sia stata pronunciata una sentenza in contumacia soggetta ad opposizione, ovvero una sentenza interlocutoria, o preparatoria o definitiva, in contraddittorio o in contumacia, che non decida il merito della causa.

Per tutti i rinvii domandati dalle parti sarà dovuto l'unico diritto di lire 6.

Lo stesso diritto compete per ciascuno dei rinvii disposti di ufficio dal presidente.

(Approvato).

Art. 21.

Pel carteggio col cliente residente in altro Comune saranno dovute in ogni grado di giurisdizione, comprese le spese di posta, lire 15.

(Approvato).

Art. 22.

Per l'assistenza ad ogni processo verbale di qualunque specie, comprese le dichiarazioni e i depositi da farsi con verbali in cancelleria, e per l'assistenza ai verbali di giuramento, interrogatori, esami testimoniali, e negli altri casi ammessi dalla legge, eccettuati soltanto i verbali di accesso giudiziale, di che nell'articolo seguente, per ogni vacazione di ore due saranno dovute lire 6.

(Approvato).

Art. 23.

Per intervenire agli accessi dell'autorità giudiziaria, e per assistere alle operazioni del notaio incaricato della divisione, qualunque sia il tempo occorso nella redazione degli atti, saranno dovute per ogni giornata lire 20.

Se gli atti suddetti sieno seguiti fuori del Comune, in cui ha sede il tribunale, saranno inoltre dovute le spese di viaggio e le indennità accordate dalla tariffa all'autorità giudiziaria che ha eseguito l'accesso o nominato il notaio.

(Approvato).

Art. 24.

Per offrire all'incanto a nome di terza persona, che non sia l'istante, quando l'incanto non si protrae oltre le tre ore, saranno dovute lire 20.

Per ogni ora successiva, lire 5.

(Approvato).

Art. 25.

Per l'assistenza agli incanti a conto del creditore istante, o per offrire in di lui nome, a ragione di ogni giornata saranno dovute lire 15.

(Approvato).

Art. 26.

Per la formazione del conto da rendersi da una parte, ai termini dell'articolo 320 del Codice di procedura civile, è dovuto al procuratore l'onorario di lire 10.

Se sarà riconosciuto che per tale compilazione era indispensabile d'impiegare oltre ore due, per ciascun'ora di più impiegata si concederanno lire 3.

(Approvato).

Art. 27.

Per gli atti seguenti è dovuto ai procuratori l'onorario di lire 8:

1° per ogni atto di ricusa motivato anche contro i periti, non che per la risposta ai motivi;

2° per la minuta del precetto immobiliare;

3° per ogni domanda di collocamento sul prezzo di vendita;

4° per concertare d'accordo colle parti o coi loro rappresentanti la liquidazione dei rispettivi crediti avanti il giudice delegato;

5° per la discussione avanti il giudice delegato alla graduazione;

6° per esaminare lo stato di graduazione;

7° per l'esame in cancelleria della liquidazione dei crediti, che si fosse per ordine del giudice eseguita dal perito nei giudizi di graduazione.

(Approvato).

Art. 28.

Pei seguenti atti è dovuto l'onorario di lire 5:

1° per l'atto di offerta del creditore iscritto sopra i beni da subastare, o per la domanda al presidente per la nomina del perito;

2° per fare eseguire la stampa del bando, per le modificazioni, pubblicazioni ed affissioni del medesimo;

3° per ottenere dal giudice delegato alla graduazione la cancellazione e riduzione delle iscrizioni ipotecarie;

4° per recarsi fuori del proprio ufficio o studio, onde eseguire riscontri o fare altre incombenze estranee alle cause presso qualunque dicastero, od ufficio, o notaio, se è stato impiegato un tempo non maggiore di un'ora;

e per ciascuna ora eccedente lire 3;

5° per le note da rilasciarsi all'ufficio delle ipoteche, onde trascrivere il precetto per espropriazione immobiliare, annotazione di sentenza di vendita, iscrizione ipotecaria, subingresso d'ipoteche e simili;

6° per deduzione della prova di falso o di verifica di scrittura, cedola di testimoni, articoli di esame, interrogatori, giuramenti;

7° per ogni estratto od avviso, e per qualsiasi altra inserzione nel giornale ufficiale.

(Approvato).

Art. 29.

Sarà dovuto l'onorario di lire 1,50:

1° per la revisione e correzione delle prove di stampa degli atti, scritti e memorie, a ragione di ogni quattro pagine di stampa e per una sola volta in ciascun atto, scritto o me-

moria, qualunque sia il numero delle bozze rivedute o corrette;

2° per l'esame e spoglio di ogni iscrizione ipotecaria;

3° per richieste di notificazione di sentenze, ordinanze, decreti, ruoli, comparse e simili.

(Approvato).

Art. 30.

Per le copie da comunicarsi o notificarsi sarà dovuto un diritto di centesimi 25 per ogni pagina di scrittura.

(Approvato).

CAPO V.

Onorari dovuti ai procuratori davanti le Corti d'appello.

Art. 31.

Fermo il disposto degli articoli 21, 29 e 30, i procuratori per gli affari di competenza delle Corti di appello esigeranno i diritti stabiliti pei procuratori innanzi ai tribunali con l'aumento del terzo.

(Approvato).

CAPO VI.

Norme generali.

Art. 32.

Tutti gli onorari stabiliti dagli articoli precedenti sono dovuti dalla parte condannata nelle spese.

L'onorario per ogni altro atto non contemplato nella presente legge sarà dovuto dal cliente al procuratore, e sarà tassato ai termini del successivo articolo 35.

(Approvato).

Art. 33.

Oltre agli onorari di sopra mentovati, nei rapporti colle parti soccombenti è dovuto il rimborso delle spese occorse in causa per gli atti d'uscire, cancelleria, bollo, registro, ipoteche, notari, archivi ed altri pubblici uffici.

(Approvato).

CAPO VII.

Onorari dovuti ai procuratori per affari penali.

Art. 34.

Ai procuratori, quando rappresentano la parte civile nei giudizi penali, non che a quelli che rappresentano gl'imputati nei casi previsti dagli articoli 275 del Codice di procedura penale, e 55 e 56 della legge 8 giugno 1874, N. 1938, sono applicabili le disposizioni dei precedenti articoli 10, 11, 12 e 13.

(Approvato).

CAPO VIII.

Competenze stragiudiziali dovute ai procuratori.

Art. 35.

Quando siavi dissenso sopra gli onorari dovuti ad un procuratore legale per compilazione degli originali di scritture pubbliche o private, o per qualsivoglia altro negozio, nel quale sia stata richiesta e prestata l'opera sua, essi saranno tassati dal presidente del tribunale ai termini dell'art. 379 del Codice di procedura civile, e secondo le norme, in quanto siano applicabili, stabilite nell'art. 2 di questa legge.

Il presidente dovrà sentire il parere del Consiglio di disciplina dei procuratori, a cui è applicabile la disposizione del capoverso dell'articolo 9.

(Approvato).

Art. 36.

Sono abrogate le disposizioni contenute nella parte seconda della tariffa in materia civile, approvata col Reale decreto 23 dicembre 1865, N. 2700, e tutte le altre contrarie alla presente legge, che entrerà in vigore il 1° gennaio 1881.

(Approvato).

PRESIDENTE. Domani si procederà alla votazione a scrutinio segreto di questi quattro progetti di legge.

La seduta pubblica avrà luogo alle ore 3 pomeridiane col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto sui seguenti progetti di legge:

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1880

Facoltà al Governo di pubblicare e mettere in esecuzione un nuovo Codice di commercio;

Riforma di disposizioni del Codice di procedura civile intorno ai procedimenti formale e sommario;

Onorarî degli avvocati e procuratori;

Nuovo termine per l'inchiesta sull'esercizio

delle strade ferrate, e per l'esercizio provvisorio della rete dell'Alta Italia.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Leva militare sui giovani nati nell'anno 1860.

Proroga del corso legale dei biglietti degli Istituti d'emissione.

La seduta è sciolta (ore 5 e 20).



XVII.

TORNATA DEL 30 GIUGNO 1880

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

SOMMARIO. — *Approvazione del progetto di legge sulla leva militare dei giovani nati nel 1860 — Presentazione del progetto di legge per la sistemazione di alcuni porti — Discussione del progetto di legge per la proroga del corso legale dei biglietti degli istituti di emissione — Discorso del Senatore Majorana-Calatabiano — Presentazione del progetto di legge per la proroga della facoltà per la unione di più Comuni e la disaggregazione delle loro frazioni — Ad istanza del Ministro dell'Interno vien nominata una Commissione per esaminarlo e riferirne seduta stante — Presentazione del progetto di legge sull'ordinamento dell'Arma dei Carabinieri — Ripresa della discussione del progetto relativo alla proroga del corso legale dei biglietti degli istituti d'emissione — Discorso del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio in risposta al Senatore Majorana-Calatabiano — Dichiarazione dei Senatori Cambray-Digny, Pepoli G. e Majorana-Calatabiano — Replica del Senatore Cambray-Digny, e dichiarazione del Senatore De Cesare, Relatore — Chiusura della discussione generale e approvazione dell'articolo unico del progetto — Approvazione del progetto di legge riguardante la proroga della facoltà al Governo per l'unione di più Comuni e la disaggregazione delle loro frazioni — Votazione a squittinio segreto dei progetti di legge discussi nelle tornate d'ieri e d'oggi — Risultato della votazione — Comunicazione di lettera del Sindaco di Messina che annunzia il trasporto e la tumulazione della salma del defunto Senatore Natoli nella tomba monumentale erettagli dal Municipio — Aggiornamento delle sedute a nuovo avviso.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2.

Sono presenti i Ministri della Guerra, d'Agricoltura, Industria e Commercio, di Grazia e Giustizia e della Marina, e più tardi interviene il Ministro dell'Interno.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge votati ieri si procederà alla discussione dei due progetti all'ordine del giorno della seduta odierna.

Approvazione del progetto di legge relativo alla leva militare sui giovani nati nell'anno 1860 (N. 24).

PRESIDENTE. Il primo è quello relativo alla leva militare sui giovani nati nell'anno 1860.

Prego il Senatore, *Segretario*, Chiesi di darne lettura.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GIUGNO 1880

Nessuno chiedendo la parola, la discussione generale è chiusa.

Si procede alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1.

Art. 1.

Il contingente di prima categoria che dovrà somministrare la leva militare da eseguirsi sui giovani nati nell'anno 1860 è fissato a sessantacinquemila uomini.

È aperta la discussione su questo articolo. Nessuno chiedendo la parola, lo pongo ai voti. Chi l'approva, sorga. (Approvato).

Art. 2.

Per l'esecuzione di quanto prescrive l'art. 10 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, approvato col regio decreto del 26 luglio 1876, n. 3260 (serie 2^a), il contingente di prima categoria assegnato alle singole provincie della Venezia ed a quella di Mantova sarà suddiviso fra i distretti amministrativi che le compongono.

Il distretto amministrativo vi rappresenta il mandamento per gli altri effetti contemplati nel citato testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito.

(Approvato).

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto di questo progetto di legge.

Presentazione di un progetto di legge.

MICELI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MICELI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.* Ho l'onore di presentare al Senato, anche a nome dei miei Colleghi, i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze, un progetto di legge già votato dall'altro ramo del Parlamento per la sistemazione di alcuni porti.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro di Agricoltura e Commercio della presentazione di questo progetto di legge, presentazione fatta

d'accordo coi Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze, il quale progetto verrà stampato e distribuito agli Uffici.

Discussione del progetto di legge sulla proroga del corso legale dei biglietti degli istituti di emissione (N. 28).

PRESIDENTE. Ora si passa alla discussione del secondo progetto di legge all'ordine del giorno, che è sulla proroga del corso legale dei biglietti degli istituti d'emissione.

Ne do lettura:

Articolo unico.

Il corso legale dei biglietti degli istituti di emissione, indicati dall'articolo primo della legge 30 aprile 1874. num. 1920 (serie 2^a) è prorogato fino al 31 dicembre 1880.

È aperta la discussione generale.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Il timore che diventi consuetudinario il sistema delle proroghe mi spinge a prendere la parola nella discussione di questo progetto di legge. Veramente se nel 1874, quando si discuteva della cessazione del corso legale, a comodo degli istituti e al buon governo della circolazione, e si proponeva un termine di due anni; se sul serio si fosse affacciato alla mente di coloro che accoglievano la legge, tra i quali fui io stesso, il timore che, perfino dopo 6 anni, e dopo altre cinque proroghe, si sarebbe pur parlato di una sesta e forse di una settima proroga, quella legge non sarebbe stata approvata.

Non so quali ne sarebbero stati i benefici o i danni per il credito, per i banchi e per le altre gravi questioni connesse al sistema della circolazione del corso legale. Ma affermo, che appunto fu numerosa la maggioranza che votò la legge, perchè questa conteneva la sanzione della cessazione del corso legale.

Ed osservo ciò, perchè non si oblii come l'idea della cessazione del corso legale, oltre di essere stata base e fondamento a tutto il sistema della legge del 1874, si considerava quale necessaria premessa per lo scioglimento delle tre gravissime questioni: cioè del corso

legale, del riordinamento dei banchi di emissione, e del corso forzoso.

Sventuratamente le cose furono condotte in modo da riuscire impossibile, senza gravissime perturbazioni, la cessazione, col primo maggio 1876, del corso forzoso. Onde la necessità della presentazione del primo progetto di proroga; ed io stesso, da un mese venuto all'amministrazione della cosa pubblica, mi feci allora promotore di quel progetto. Col medesimo si assegnò un termine abbastanza lungo perchè il problema che dai nostri predecessori non si era potuto risolvere in poco meno di due anni, si potesse sciogliere lungo il resto di tempo del 1876 e lungo il 1877.

Ad ognuno pareva bastevole il nuovo termine; e confidavasi che dopo il 1877 non si sarebbe più parlato di corso legale, anzi che si avrebbe avuto una legge almeno di abolizione graduale del corso forzoso, insieme a quella del riordinamento dei banchi di emissione.

Infatti nel marzo del 1877 un progetto che preparava la legge del riordinamento bancario e che riguardava la sola materia del corso forzoso, da me e dal Ministro delle Finanze, Presidente del Consiglio, fu presentato alla Camera dei Deputati.

Ma tali e tanti ostacoli vi s'incontrarono, che trascorse la primavera e l'estate di quell'anno senza che si ottenesse nemmeno la presentazione delle Relazioni parlamentari. Il rimanente del tempo fu giudicato insufficiente per la discussione e votazione d'una legge di riordinamento dei banchi d'emissione.

E pur promettendo l'imminente presentazione del relativo progetto, al Parlamento fu chiesta per la seconda volta la proroga, che è terza legge di termine, per la cessazione del corso legale; e della relativa legge io stesso fui proponente.

Se non che, siccome gli studî e i materiali erano in pronto, e si sapeva dove veramente fosse fino a quel momento l'ostacolo per l'esecuzione della legge del 1874, e siccome avevamo in mano i mezzi di rimuovere cosiffatto ostacolo, così eravamo sicuri che pochissimi mesi sarebbero bastati per porre in atto la legge del 1874.

La proroga quindi non si chiese che per soli 6 mesi, vale a dire dal gennaio al giugno del 1878. La Camera voleva stabilire un termine più

lungo, ma noi ci ostinammo a non volere che l'accennato ristrettissimo termine da noi proposto; e così fu fatto.

La crisi ministeriale però del dicembre 1877 ebbe uno scioglimento, rispetto alle cose del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, del tutto inatteso.

Ed il Ministero del 1878 non fece fare un passo alla questione, per modo che, prima che fosse terminato il giugno, una nuova legge, che era quarta di termine, appunto per la proroga del corso legale, fu presentata alla Camera; ma allora si fissò un termine abbastanza lungo, perchè, tenuto conto anche delle idee del nuovo Ministero del marzo 1878, si fosse potuto, opportunamente, risolvere il problema del riordinamento bancario, combinato colla cessazione del corso legale.

Ma consumati inutilmente i primi sei mesi, nella metà del dicembre 1878 nuova crisi incorse il Ministero; cosicchè coloro che lo surrogarono, fra i quali fui io stesso Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, dovettero studiare nella nuova fase la quistione; e, perseverando nel concetto di affrontarla sotto il doppio aspetto di riordinamento bancario e cessazione di corso legale, riconobbero che i sei mesi rimanenti non sarebbero bastati alla votazione della legge e alla preparazione degli istituti ad eseguirla. Onde il bisogno di comprendere, nella legge di riordinamento, la concessione di un quinto termine, ossia d'una quarta proroga per la cessazione del corso legale, di che fu oggetto la legge del 1879.

Con essa però, della quale anch'io fui per la terza volta proponente, si attendeva, come ho notato, la soluzione non solo del problema della cessazione del corso legale, ma anche del riordinamento del credito; perchè non bisogna dimenticare che si era seriamente preoccupati di una grave difficoltà, la quale, negli anni anteriori, aveva impedito divenisse un fatto compiuto la cessazione del corso legale. E la difficoltà consisteva appunto in questo, che nello spirito della legge del 1874, e nei termini delle diverse leggi di proroga, la questione della cessazione del corso legale era annodata alla questione del riordinamento bancario.

Onde il progetto che io, in compagnia dell'onorevole Magliani, anche allora Ministro delle Finanze, ebbi l'onore di presentare, riguardava

il riordinamento delle banche di emissione, e riguardava la proroga quale mezzo essenziale affinchè, entro il termine di essa che davvero doveva essere ultima e definitiva, si fosse potuto attuare quel riordinamento.

Ciò che avvenne l'anno scorso, è noto agli onorevoli Colleghi.

La parte del riordinamento bancario fu così ferocemente combattuta, anche da alcuni degli istituti a favore dei quali era principalmente ispirata, che la si ridusse, oltre di qualche ordine del giorno, ad un solo articolo di legge: a quello che affermava il principio dell'imminente attuazione della pluralità e della libertà delle banche di emissione.

Si fece adunque un gran passo, perchè una legge sanzionò che la questione della proroga restava affatto indipendente da quella del riordinamento bancario. In vero, quando il Parlamento non trovò opportuno di accettare le diverse proposte del Governo e nemmeno di apportare ad esse delle modificazioni: e non lo trovò opportuno, perchè gli istituti di emissione si ribellarono in modo insolito contro i provvedimenti che miravano a facilitare l'avviamento dello stato vizioso allo stato normale; allora il Governo, il Parlamento e il paese compresero che bisognava fare leggi semplicissime, o meglio bisognava dare esecuzione alla legge del 1874. Ma nella Camera dei Deputati si affacciò il dubbio che pure quel quinto termine e quarta legge di proroga avrebbero potuto non essere ultimi; e allora si escogitò un rimedio che a tutti parve decisivo, cioè di non far cessare il corso legale nel giorno fissato dalla legge, ma di farlo cessare in quello che si sarebbe potuto scegliere dal Governo. Onde, per emendamento d'iniziativa di un onorevole Deputato, introdotto nella legge, l'ultimo termine di proroga fu diviso in due periodi: uno assoluto, a rispettare il quale era in obbligo il Governo, chè accordavasi diritto incondizionale agli istituti, e fu stabilito a tutto il 31 gennaio 1880; un secondo termine relativo fu rimesso interamente al prudente arbitrio del Governo, e durava dal 1° febbraio a tutto giugno 1880.

Col cominciare di questo secondo termine adunque il Governo avrebbe potuto far cessare il corso legale; e, se non l'avesse creduto, avrebbe potuto attuare la legge di cessa-

zione per una parte di quel termine, ovvero per tutti i cinque mesi, o per alcuni di essi, avrebbe potuto portare delle limitazioni e temperamenti, purchè però qualunque si fosse la maniera onde il Governo avrebbe deliberato di compiere l'esecuzione della legge lungo quei cinque mesi, esso avesse provveduto a che il corso legale non fosse in veruna ipotesi protratto mai al di là del giugno spirante. Era impossibile impertanto che, in modo più solenne ed esplicito, si fosse potuto manifestare la volontà del Parlamento di farla finita col corso legale.

Coloro i quali pensassero di accusare le diverse Amministrazioni che si sono succedute, prima della presente, di fiacchezza nel mettere in atto la legge del 1874, avrebbero torto; poichè, fino a tanto che la questione della cessazione del corso legale era connessa all'altra del riordinamento degli istituti di emissione, il suo scioglimento doveva incontrare gravi ostacoli. Ma quando, dopo tanti tentativi, si venne alla soluzione conosciuta per la legge del 29 giugno 1879, a nessuno doveva balenare il pensiero che si fosse potuto parlare di ulteriori proroghe.

Ciò non di meno si parla fatalmente tuttavia di proroghe; e la prima parola della possibilità di ricorrere ad esse sfuggì all'onorevole Ministro del Commercio in occasione della discussione del Bilancio di Agricoltura, Industria e Commercio, vale a dire non è peranco un mese.

Bastò quell'accenno perchè lo si considerasse un impegno. Infatti, mentre, com'è a conoscenza di tutti, gli istituti in generale erano prontissimi a dare esecuzione alla legge del 1879, ed il contegno del Governo era stato tale da togliere a qualcuno di essi qualsiasi pretesto d'ulteriore ritardo, la dichiarazione fatta alla Camera dall'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio riaccese le brame, e fece credere immanchevole una nuova legge di proroga.

Ed il 17 di questo mese fu presentato alla Camera dei Deputati il progetto che discutiamo.

Ma dalla sommaria esposizione dei fatti si vede chiaro che il Governo avrebbe potuto fare a meno della nuova proroga; perchè non si trattava più, come nei tempi andati, di risolvere il problema della cessazione del corso le-

gale insieme a quello del riordinamento dei banchi.

L'articolo 2 della legge 29 giugno 1879 determina di doversi provvedere per legge all'attuazione del principio di eguaglianza e di libertà in fatto di banche di emissione, in modo che il relativo ordinamento avrebbe dovuto avere esecuzione cessato il corso legale.

Onde sono due ordini di idee distinti; e non si può più dire che deve precedere il riordinamento bancario alla cessazione del corso legale: anzi l'uno è dipendente dall'altra, vale a dire la cessazione del corso legale deve divenire un fatto compiuto prima che si applichi qualunque legge di uguaglianza e di libertà di banche di emissione; e però, sia fatta o no questa legge, la cessazione del corso legale non deve soffrire ritardo.

Dunque, non sussistendo più l'antica, la grande difficoltà, il Governo avrebbe dovuto andare innanzi. Ma in contrario potevano forse esservi considerazioni di ordine economico?

Per risolvere questo dubbio accenniamo di volo alle condizioni dei banchi interessati nella durata del corso legale.

Anzitutto la Banca Nazionale nel Regno d'Italia si protestava pronta ad affrontare la circolazione fiduciaria; e quando si parla della Banca Nazionale, si accenna a un istituto che assorbe oltre due terzi di tutta la circolazione bancaria del paese.

Il Banco di Napoli era egualmente pronto, nè poteva non esserlo, all'esecuzione di tal legge di cessazione del corso legale; imperocchè sia noto com'esso non si sia valso quasi mai di tutte le facoltà di emissione.

Il Banco di Sicilia lo era pure, molto più che il suo diritto di emissione rimane inferiore ai bisogni della circolazione dell'isola, nè superiore al credito che gode.

La Banca Toscana di credito per le industrie era prontissima, in quanto che la pochezza dei suoi biglietti, la solidità dei suoi affari, l'integrità indiscutibile del suo capitale, l'importanza del fondo di riserva, la mettevano al coperto di qualunque perturbazione. Dunque la questione cominciava e terminava per la Banca Romana e per la Banca Nazionale Toscana.

Ma, domando io, il tempo che influenza avrebbe potuto avere per mutare le condizioni di fatto della Banca Romana e della

Banca Nazionale Toscana? Se il tempo ulteriore valesse a qualche cosa, perchè non valse minimamente dal 1874 al 1876? dal maggio 1876 al dicembre 1877? dal gennaio al giugno 1878? dal luglio 1878 al giugno 1879? e finalmente dal luglio 1879 al giugno 1880?

Quali fatti si attendono, quali interessi si dovranno svolgere perchè le angustie in cui si vuole che versino quei due istituti, spariscono o si modifichino in modo da liberare il Governo dalle apprensioni che una qualche perturbazione contro, o a cagion loro, possa seguire?

E poi tanta tenerezza per le temute perturbazioni per istituti il cui campo d'azione è così ristretto, i cui affari sono così circoscritti, è spiegabile in un Parlamento, in un Governo che non hanno avuto difficoltà di assistere quasi impassibili alla catastrofe di una infinità di istituti, che in pochi anni hanno operata la perdita di molte centinaia di milioni di lire, che sono stati un capitale sottratto alla vita reale del paese, e con ciò hanno annullata una serie così importante di sussidi che i capitali davvero fornivano all'industria ed al commercio?

Quando si pensa che dal 1874 al 1877, nella sola provincia romana, ci sono stati, tra fallimenti e liquidazioni di società di credito, per ben 134 milioni di capitale; quando si pensa che la stessa provincia toscana, di cui gli interessi erano connessi principalmente colla provincia romana, ha sofferto dei danni di molte decine di milioni, anche per quella causa e in pochissimi anni; quando, d'altra parte, si pensa che il miglioramento degli istituti di credito, i quali da alcuni anni in qua danno un vero e notevole aiuto all'industria e al commercio, e tale che pur esso costituisce un ben largo e progressivo surrogato a quel lieve sussidio che, cessando il corso legale, si teme possa venir meno da parte degli accennati due istituti di emissione che funzionano nella provincia romana e in Toscana; quando si pensa che alla fine dello scorso anno ascendeva ad 840 milioni la somma dei depositi raccolti nelle Casse di risparmio, negli istituti di credito ordinario e nelle Casse di risparmio postali, benchè per queste amerei un diverso indirizzo; e si aggiunga che l'insieme dei risparmi supera di 55 milioni l'ammontare

del principio dell'anno scorso, che fu di gran carestia; quando si osserva che gli istituti di credito ordinario e le Casse di risparmio avevano investito, in cambiali e anticipazioni commerciali, oltre 447 milioni sulla fine dello scorso anno; quando infine noi vediamo che in Toscana e in Roma sorgono ad ogni piè sospinto istituti di credito e Casse di risparmio che fanno sconti ed anticipazioni, e che quasi tutti gli istituti d'emissione impiantarono a Roma e a Firenze le loro sedi e succursali; quando tutto ciò si tien presente, domando io: dove è la sognata causa potente che ci fa indugiare, pel supposto pubblico interesse, la cessazione del corso legale, la quale è d'importanza decisiva per il riordinamento del credito, ed essenziale per affrontare il problema della cessazione del corso forzoso?

Ma se si è così facili ad ingenerare il male, perchè non si dovrà essere solleciti ad applicare il rimedio? Non si pianse tanto il fatto dell'introduzione del corso forzoso che amareggiò tutta l'Italia, e che l'affligge da 14 anni (e non so per quanti anni ancora la contristerà e minaccerà); e solo perchè, ad esempio, la Banca Romana tiene in portafoglio per 30 o 32 milioni di sconti (di cui ce ne sono 12 e più di carta commerciale di prim'ordine, che non c'è bisogno sia scontata dalla Banca Romana, essendo accettabile e ricercata da molti altri istituti, e ce ne sono 5 o 6 vincolati di non pronta realizzazione e in parte garantiti da ipoteche o altrimenti) solo per conservare la stessa clientela per qualche decina di milioni di lire in sconto ad onesti mezzani commercianti, imprenditori e proprietari, clientela del resto che potrebbe benissimo essere mantenuta ed anche accresciuta col cessare del corso legale; solo per ciò si ha da differire ancora per la sesta volta - con seria minaccia di andare alla settima - l'esecuzione di una legge, come quella del 1874, sull'abolizione del corso legale, che è così fondamentale connessa alla cessazione del corso forzoso?

E che diremo della Banca Toscana, la quale costituisce il secondo ostacolo, e forse l'unico apparentemente reale?

La Banca Toscana non arriva a fare operazioni commerciali (almeno quelle che figurano) oltre la somma di 30 milioni. A fine gennaio 1880, anzi, gli sconti e le anticipazioni non giu-

gnevano che a 27 milioni. Ma è di tutta evidenza che buona parte di quel portafoglio non è realizzabile; e ce n'è un'altra parte, la quale, appunto per essere buona carta commerciale, il cui sconto è ricercato da altri banchi, serve di onere alla Banca Toscana, perchè le frutta poco; mentre per lei è cosa difficilissima trovare il danaro a mite costo.

Ora, per i restanti non molti milioni che vanno dati, con molta lode della Banca, alla piccola industria, per sì pochi milioni si dovrà differire ancora la cessazione del corso legale? La Banca Nazionale Toscana non avrebbe essa stessa, pur cessato il corso legale, di che alimentare e accrescere quella che è la sola e veramente utile clientela bancaria?

E verrà del resto davvero il finimondo, se uno degli attuali istituti di emissione affronterà lo scioglimento della crisi, la cui lunga durata lo rovina sempre più? E noi che abbiamo veduto sorgere e tramontare, giusto in quelle contrade, Società generale di credito comunale e provinciale, Banca di risparmio e dell'industria, Banca industriale Toscana, Compagnia italo-egiziana, Cassa nazionale ipotecaria, Banca del Popolo, Banche agricole, per tacere di altre che figurarono in Roma come l'Austro-Italiana, la Società generale di credito immobiliare e di costruzioni, l'Italo-Germanica, ecc.; noi che abbiamo visto fare naufragio, per decine e decine di milioni, istituti così diversi, tirando con sè tutto quello strascico di dolori e di fallimenti che a tutti è noto, tremere in vista d'una supposta leggera perturbazione a causa dello spostamento abbastanza ipotetico di scontisti per qualche decina appena di milioni? E tremando per ciò, renderemo ancor vane cinque leggi, e la sesta che è per seguirle, con tanto danno delle istituzioni, della coerenza e del pubblico interesse?

Io veramente mi era educato non che alla sola speranza, alla certezza che non si sarebbe fatta questa specie di reazione a quel poco che, dopo tanto sudore, si era ottenuto nel 1879.

Era pochissimo, ed io ne ero scontento appunto perchè poco, cosicchè se altre circostanze non avessero, con me, portato via il Ministero, e quanto ottenni non avesse avuto pronta ed intera esecuzione, non avrei, anche per ciò solo, tardato un momento a lasciare

l'ufficio. Ma che ora quel poco si comprometta al modo che è piaciuto agli onorevoli ed egregi miei amici del Ministero, io non lo so spiegare e molto meno giustificare.

Io ammetto che vi possa essere una scuola che vuole la santificazione del più assoluto monopolio, ed un'altra che vuole quello che desidero io, e che desiderano, se non m'inganno, anche il Ministero e tutti gli amici a cui esso si appoggia e si è appoggiato finora: una scuola per la quale credo siano la gran maggioranza del paese e le nostre tradizioni politiche e legislative: la scuola della libertà, che si oppone appunto a quella del monopolio a favore di cui sta soltanto una rispettabilissima minoranza, e contro il quale stanno le leggi del paese. Troverei logico che un bel momento si dicesse: *In Italia sia una banca unica*; ma io non lo intenderei che a patto si proponesse l'abolizione del credito fondiario (perchè, sebbene gli istituti che lo esercitano non facciano emissioni di carta, le loro cartelle presso a poco somigliano a biglietti); a condizione che si abolisse in modo assoluto la legge sul credito agricolo, perchè anche e solo da esso possono sorgere a centinaia le banche di emissione; a condizione che si abolissero le due banche toscane e la romana, lo che si potrebbe fare in omaggio di un nuovo sistema, lo chiamerò così, d'ibrida libertà sotto forma di assorbimento, in tempo di monopolio prevalente, a favore dell'istituto più potente; e si abolisse, sempre per legge, ogni altro istituto di emissione, sia pure corpo morale o banco pubblico. Con quel sistema, che di certo non sarà mai il mio, si avrebbero mali gravissimi, ed a mio avviso incomportabili all'Italia, per le sue condizioni economiche come politiche; ma almeno si godrebbe quel picciolo conforto che godono la Francia, la Spagna e tutti i paesi a sistema di banca unica.

Ma sventuratamente nessuno osa propugnare quel sistema che avrebbe per sé la logica e la franchezza. Invece i fautori di monopolio sconfessano sé stessi, e non si oppongono alla libertà bancaria nemmeno in fatto di emissione. Tanto è ciò vero, che essi stessi, anche in pieno corso forzato, si fanno promotori di leggi liberali, propugnano le leggi sul credito fondiario ed agricolo, e perfino sulla libertà delle banche di emissione; le prime hanno già vo-

tate, e le ultime hanno proposte e riproposte.

Nessuno più di loro, essi dicono, vuole l'abolizione del corso forzoso. Lo si abolisca dunque.

Ma quanto alla libertà delle banche di emissione, in linea di fatto, cominciano coll'applicarla mediante la fusione di alcune delle attuali banche colla maggiore; e quanto al corso forzoso che aboliranno, intanto lo consolidano accrescendone incessantemente e smisuratamente le emissioni a debito dello Stato, e favorendo quelle (sieno pure a corso legale) delle banche esistenti e soprattutto della banca maggiore! Più tardi, dicono, si abolirà il corso forzoso; ed intanto non si cura di farlo quando è solo 250 o 278 milioni di lire la carta a debito dello Stato, cioè nel 1866, quando lo Stato possiede tre volte tanto in beni disponibili! Anzi, in quell'anno e nei susseguenti, s'ingrossa sempre più l'emissione della carta, fino a 940 milioni, poco mancando per raggiugnere quello che dev'essere estremo limite di un miliardo, che del resto è anch'esso limite relativo, che un nuovo intervento dei poteri dello Stato può anche rompere!

Cotesto non è sistema di libertà bancaria, nè di abolizione di corso forzoso; ma ad un tempo non è sistema franco, onesto di monopolio. È sistema ibrido che perpetua il male, ne genera anzi sempre più, e trascina la soluzione dei più vitali problemi, in modo che, secondo me (il quale non escludo possa versare in errore), vedremo sempre in disagio tutte le classi, e vedremo minacciata anche quella classe altronde ristrettissima, la quale sembra si avvantaggi dello stato presente di cose.

Confermo impertanto che un sistema, apertamente volto a dare svolgimento al principio del monopolio della banca unica, io lo troverei logico, chè avrebbe il merito della coerenza nei suoi propugnatori. Quel sistema costringerebbe ad una lotta leale dal cui esito dipenderebbe l'indirizzo omogeneo nella materia importantissima del credito, dei banchi e della circolazione. Ciascuna parte assumerebbe la sua responsabilità; e si saprebbe dove si va.

Però, come riproviamo il contegno dei timidi monopolisti, non possiamo allietarci di quello dei tiepidi liberali che sono al Governo.

I Ministri e i loro amici pare che, senz'avvedersene, si facciano trasportare dalle tendenze dei propri avversari, il che è gravis-

simo errore e pericolo. In vero, un sistema il quale si fondi sul principio di libertà e di uguaglianza delle banche di emissione, ossia sul principio della più pronta attuazione delle riforme necessarie per raggiungere tale scopo, e quello dell'abolizione del corso forzoso, allora è veramente tale, quando progredisca sempre nella via della applicazione. Ma se, malgrado che le condizioni finanziarie dello Stato, ed economiche del paese, migliorino sempre più, quel sistema si pasce di espedienti e concede periodici ritardi, esso merita di essere apertamente biasimato; chè indirettamente dà causa vinta a quegli avversari che davvero non vogliono le riforme.

Rispetto all'abolizione del corso forzato, in fatti, una volta si diceva dai nostri avversari: colla rendita pubblica ad un saggio così basso, non si può parlarne. Ma quell'abolizione sarà un fatto compiuto, quando la rendita sarà arrivata, non già a quasi il 110, come è adesso se vi si calcola l'imposta di ricchezza mobile e la cedola d'imminente scadenza, ma all'85 lorda di ricchezza mobile.

Un'altra volta si diceva: per abolire il corso forzato, bisogna prima ottenere l'equilibrio finanziario; ma quando, nel giudizio de' nostri avversari, l'equilibrio si raggiugne, s'invoca ancora il pareggio economico della nazione.

Così non si avvertiva come si cadesse nel grande equivoco di supporre quasi straniera al fatto del disavanzo, la lebbra del corso forzoso, dove che n'era il più feroce fattore, e si sospettava che l'Italia, economicamente, non solo non migliorasse, ma andasse bensì pure indietro.

Sotto questo secondo aspetto l'errore era, ed è, grossissimo.

Invero in un paese che, anche per vivere miseramente, deve consumare i suoi bravi dieci miliardi di lire ogni anno, senza dei quali non potrebbero sussistere 28 milioni di bocche, vi è da impensierirsi davvero se le importazioni segnassero 150 milioni di più sulle esportazioni, e in conseguenza il barbarico avanzo della così detta bilancia di commercio si giudicasse, economicamente, poco favorevole alle condizioni del paese?

Eppure, a parte il nessun valore assoluto di quell'incerto e fallacissimo segno esteriore della ricchezza pubblica, devono chiudersi gli occhi

alla luce, se il vero non si vuol detergere da altri evidentissimi fattori.

Non si guarda, infatti, il movimento degli istituti di credito ordinario, comprese le banche popolari, i quali alla fine del 1879, con 300 milioni di capitale sottoscritto, avevano in portafoglio per 327 milioni di sconti e anticipazioni; mentre nel 1873, con 762 milioni di capitale sottoscritto, non possedevano in cambiali e anticipazioni che 237 milioni.

Nè si guarda alle Casse di risparmio che esse sole sulla fine del 1879 avevano in conto corrente e in deposito a risparmio per 656 milioni di lire; investite in isconti e anticipazioni per soli 120 milioni di lire, e però potrebbero aversene a ciò investite, se la ricerca sorgesse, ancor di più.

Non si guarda al saggio della rendita elevatissimo, e ai molti miliardi in capitale posseduti dagli Italiani; nè si guarda a cento altri segni manifesti, i quali provano come non ver siamo in condizioni così infelici sia d'ordine finanziario, sia d'ordine economico, anche nelle relazioni coll'estero, da procrastinare ancora la soluzione del problema del corso forzato.

Eppure chi non voleva venire a tale soluzione dopo il basso saggio della rendita, rilevava, quale grave ostacolo, il *deficit* nel Bilancio dello Stato, e, cessato questo, persisteva nell'idea del supposto sbilancio economico della nazione. Ma non è tutto: quando fin l'ultima di codeste fissime venisse meno, ne verrebbe un'altra, anzi è venuta. Si dice: finchè c'è il doppio tipo monetario, finchè in concorso dell'oro abbiamo la moneta deprezzata dell'argento, non si può parlare di abolizione del corso forzoso; quasi che anche la Francia non avesse avuto l'argento, e non avesse, ciò malgrado, tolto il corso forzoso; e quasi che anche oggi tutti quei pagamenti che lo Stato o i privati sono in dovere di fare in moneta effettiva, o in diritto di averli fatti se creditori, non si possano egualmente estinguere in argento o in oro!

Ma, secondo il raziocinio dei nostri contraddittori, quando ogni cosa arridesse per una pronta ed economica abolizione del corso forzato, parrebbe si dovessero prima abrogare le convenzioni internazionali monetarie, il che non è nei soli nostri poteri, nè so se sia nei nostri interessi; e creare per noi la sola moneta d'oro, il che, per quanto sia cosa desiderabile, io penso

costituisca un vero pericolo se si dovesse abolire il corso forzoso; penso invece sia un vantaggio l'abolire questo nella sussistenza della moneta d'argento.

Insomma quello dei nostri avversari è un sistema che non può andare; si fonda sopra un ordine di rimedi che non sarà attuabile mai. Sarebbe meglio si usasse la franchezza di consigliar ciascuno ad abbandonare il pensiero e la speranza dell'abolizione del corso forzato. E lascio al Ministero d'indagare sino a qual punto, coi suoi tentennamenti e colle sue proroghe, ei si faccia strumento della pratica delle idee diametralmente opposte al suo programma.

Ma giacchè siamo al 30 di giugno, mi limito alla questione di questo giorno.

Io non potrei in buona coscienza dare il voto al progetto che discutiamo. Sarebbe come se io stesso avessi contribuito a che i 940 milioni di carta a corso forzoso, si fossero accresciuti di un sol milione durante i periodi nei quali diressi la cosa pubblica; chè con ciò solo, io avrei giustificato la emissione dei 940 milioni da me strenuamente combattuta e deplorata. Non avrei potuto quindi, consentire all'aumento della circolazione a corso forzato, meno per il danno, che per l'offesa al principio e alla coerenza. Invece non solo ho rifuggito dall'accettare, ma perfino dal discutere la emissione di una sola lira di nuova carta, benchè una volta nel 1876 si avesse la legge che ci abilitava a farlo. Lo stesso sarebbe ora della proroga che si vuole accordare al corso legale per fare comodo ad una Banca per aggiustare gl'interessi di pochi o anche molti azionisti; i quali interessi, dirò in parentesi, non si aggiustano così, imperocchè, quando vediamo che gli istituti, malgrado il corso legale, non danno, nè possono dare dividendo, non capisco come il prolungamento di questo corso legale, che ad essi non giova, possa considerarsi quale beneficio.

Io non mi occupo di quelli ai quali giova molto il corso legale, e per pudore non osano dimandarne il prolungamento, anzi diconsi pronti a farlo cessare: prendo atto della loro adesione o rassegnazione, e vado avanti. Ma, per l'una o le due banche in nome delle quali s'invoca la proroga, è molto contestabile il beneficio. D'altra parte, essendo evidente il danno

universale, e l'offesa alle leggi, non è lecito ancor tentennare nell'indirizzo da prendere.

Io avrei bisogno, in ogni caso, dell'affidamento che davvero questa, nel pensiero degli onorevoli Ministri, sia l'ultima e definitiva legge di proroga. Dappoichè a me sembri si debba dubitare che, anche nel pensiero dei Ministri, si tratti di una proroga di tal natura.

Difatti, quando vedo che il progetto fu presentato insieme ad alcuni provvedimenti, che la fretta o le difficoltà o altre considerazioni che non è dato a me, in questo momento d'indagare e combattere, consigliarono l'altro ramo del Parlamento di stralciare; quando vedo che in quella parte di disposizioni differite, ce n'era una, per la quale ad uno degli istituti si dà un termine di 5 mesi per integrare il suo capitale, scorso il quale, il Governo procederebbe alla liquidazione, si trarrà questa illazione che io non discuto: se voi, Governo, avete riconosciuto che, per metter in atto la legge di cessazione di corso legale, fa d'uopo di alcuni provvedimenti, se il Parlamento, ciò non di meno, non li vota, pare che virtualmente vi siate impegnato, finchè tali o simili provvedimenti non saranno sanzionati, a domandare nuove proroghe di corso legale.

Ecco dunque la prima domanda che devo indirizzare all'onor. Ministro d'Industria e Commercio, giacchè non vedo presente il suo Collega Ministro delle Finanze:

Il Ministero crede necessari dei nuovi provvedimenti legislativi prima che si ponga in atto la cessazione del corso legale?

Non posso credere minimamente che il Ministero creda ciò; ed ho più ragioni. Una mi è personale, e viene dalla testimonianza che io potrei fare, che l'onor. Ministro Magliani non mise mai in dubbio, che la legge del 1879 avesse da eseguirsi, nè insistè punto perchè altri provvedimenti legislativi precedessero.

E sarebbe curioso che, mentre niente è accaduto per giustificare qualsiasi bisogno di nuove leggi, ora egli che è di nuovo Ministro delle Finanze, venisse a dichiarare che nuovi provvedimenti legislativi occorran. Sarebbe un regresso, non soltanto nell'idea del termine, perchè invece di cessare con giugno, dovrebbe esigersi che cessasse col dicembre; ma sarebbe un regresso rispetto al principio sanzionato nella legge 29 giugno 1879, la quale porta la firma dell'on. Magliani e la firma mia. Infatti il vero

progresso ottenuto con quella legge fu questo: che si separò la questione di cessazione del corso legale da quella del riordinamento bancario; perchè toccando questo riordinamento erano tali e tanti gli ostacoli, le resistenze, gli artifizî che si opponevano, che non si sarebbe potuto mai essere certi del come e quando si sarebbero superati; ed intanto, aggiogato al carro fatalmente trionfale degl'interessi privati dei propugnatori dello *statu quo* bancario, il grave interesse generale della cessazione del corso legale, almeno sotto forma di reiterate proroghe, faceva naufragio.

Altra ragione di non credere necessari i provvedimenti chiesti per poter affrontare la cessazione del corso legale, consiste nel fatto che le Commissioni create dal Ministro del Commercio esclusero sempre ogni proroga, della quale l'idea venne ben tardi, e quando nemmeno era verosimile che si sarebbero, pria di spirare il giugno, potuti sanzionare i provvedimenti correlativi.

Ora, io non discuto la bontà di tali provvedimenti. Qualche disposizione potrà essere forse ragionevole. C'è quella che darebbe l'abilitazione al Governo di ricevere nelle sue casse i biglietti degl'istituti, dove, s'intende, essi abbiano succursali e rappresentanze pel cambio.

Ma cotesta facoltà dalla legge non è interdetta al Governo. Abbiamo le fedi di credito del Banco di Sicilia e di quello di Napoli, le quali non hanno corso legale; ma non si rifiutano perchè son buona carta. Ma c'è di più. Un ordine del giorno votato in appendice, anzi in premessa della legge del 1879 dalla Camera dei Deputati, dà espressa abilitazione al Governo.

Dunque io credo che non occorra per ciò un articolo di legge. Io lo reputerei anzi inopportuno; perchè nel pensiero degl'istituti facilmente si supporrebbe obbligo quello che dev'essere pura facoltà del Governo, attuabile sotto la sua responsabilità.

D'altra parte io non approvarei il favore che il Governo par disposto di fare agl'istituti concedendo ad essi nuovi tagli di biglietti. Il Governo deve pensare agl'interessi generali; e però deve curare di rimuovere le difficoltà che si oppongono al ritorno della circolazione metallica; e non deve correre dietro agli istituti per avvantaggiarne la condizione: imperocchè,

per quanto pur debba preoccuparsi del loro miglioramento quando compatibile col bene generale e la giustizia, non deve mai crear nuovi ostacoli per lo scioglimento del problema della cessazione del corso forzoso.

In fine penso che alcuni provvedimenti forse utili, stiano nella potestà assoluta del Governo; e però non devono essere che essenzialmente amministrativi. Per esempio, quegli istituti che non mettono succursali od agenzie in numero bastevole per provvedere facilmente al cambio, si dovranno punire coll'esclusione o colla limitazione del ricevimento dei loro biglietti.

La Banca Nazionale Toscana non deve più oltre essere l'ostacolo dell'esecuzione delle molte leggi sulla cessazione del corso legale. Del resto, l'ulteriore proroga non migliora le condizioni dell'istituto, nè gli dà titolo a conservare la potenza di emissione attuale.

Si temono per quell'Istituto gli effetti della cessazione del corso legale, cioè la diminuzione, non potenziale, ma di fatto dell'emissione. Ma astrazione fatta dalla legge che discutiamo, è forse interdetto, o non è anzi dato obbligo al Governo di limitare la circolazione della Banca Nazionale Toscana, mentre essa vive in letterale ed aperta contravvenzione colla legge del 1874?

Giustifichi, se può, quell'istituto di avere sopra 63 milioni di circolazione, la quale in fatto talora si è avvicinata all'estremo limite potenziale, 21 milioni di capitale disponibile, reale non problematico o vincolato!

Essa stessa nemmeno sogna di dirlo; dunque non ha diritto di avere tutta quanta la somma di 63 milioni non solo a corso legale, ma nemmeno a corso fiduciario. Il Governo assume una ben grave responsabilità, non solo col permettere che la Banca continui a tenere 63 milioni a corso fiduciario, ma col costringere se stesso e il pubblico a riceverli come moneta. Dunque, che bisogno vi è di legge di proroga, se gli effetti della cessazione del corso legale forse non basteranno a ricondurre la circolazione dell'istituto alla somma cui, secondo il suo capitale effettivo e disponibile, esso avrebbe diritto, ma invece se, non intervenendo il Governo, cotesta circolazione, anche cessato il corso legale, sarà esuberante?

Quell'istituto, rispetto alla parte d'emissione,

che eccede il rapporto del triplo sul capitale, si trova fuori della legge.

Dirò di più che nemmeno si potrà conservare, senza gravi inconvenienti, la circolazione ai 63 milioni in biglietti come proporrebbe il Ministero, ancorchè si reintegrasse il capitale perduto; imperocchè quella somma è molto esuberante per la Toscana, dove fanno concorrenza i biglietti degli altri istituti.

Frattanto se, anche per virtù di nuovi provvedimenti, per la costituzione di nuovi interessi, riesce difficile, impossibile anzi, la circolazione normale di 63 milioni in biglietti per parte della sola Banca Nazionale Toscana, come intanto lo Stato si vuole impegnare a tenerla per forza contro la legge del 1874 e contro le leggi economiche?

Dunque una restrizione alla circolazione di quell'istituto dev'essere apportata; e, secondo me, la misura dovrebbe applicarsi in vario modo a tutti gli altri istituti di emissione, il che ho proposto e propugnato altre volte.

Rammento un espediente dell'onorevole mio collega d'allora il Ministro delle Finanze, quando presso la Commissione della Camera insistevamo per limitare la circolazione. Parendo a lui invincibile la ripugnanza della Commissione a prescrivere per legge la restrizione. - Bene, ei disse, per parte mia non credo necessaria la restrizione della circolazione per disposizione di legge; ma colla cessazione del corso legale, la restrizione sarà operata di fatto. -

Il ragionamento a me non soddisfece, ma non insistei; chè temevo, come accadde, che gl'istituti, amando una facoltà di emissione esagerata, e volendola attuare a qualunque costo, avrebbero creato sempre nuovi ostacoli alla cessazione del corso legale, il che è avvenuto fin qui; e se non ne creeranno apertamente in nome del loro interesse, non mancherebbero, per imporre la legge del loro tornaconto, di simulare catastrofi, e non cesserebbero dall'abusare d'una potestà nociva ad altri, ma ad essi ritenuta molto proficua.

Io spero frattanto che il Ministero, il quale dalle leggi esistenti è ben provveduto d'ogni sorta di poteri, non risponda alla mia interrogazione, che gli sieno necessari dei provvedimenti legislativi allo scopo di rendere un fatto compiuto la cessazione del corso legale.

Posto ciò, sarà facilissima la risposta ad una

seconda mia interrogazione, cioè: - Crede egli bastevole la proroga per sei mesi, di guisa che sia eliminato ogni timore di nuova proroga, e gli istituti siano fin da ora definitivamente avvertiti a prepararvisi?

Secondo me quel termine, non solo è bastevole, ma è soverchio. Però, essendosi insinuato il dubbio dell'indole precaria di questa nuova proroga, è bene che una parola venga franca da parte del Governo, affinché gli istituti sappiano che, definitivamente, irremovibilmente, questa sarà proprio l'ultima proroga, imposta da una necessità che non voglio discutere, ma che contesto, deliberata all'ultimo quarto d'ora, allorquando, secondo me, si sarebbe dovuto fare a meno di richiederla, ma che in ogni modo dovrà precludere ogni adito ad ulteriore mora, e dovrà servire di avviso a chicchessia.

Finalmente rileverò come giaccia inesequito l'art. 2 della legge 29 giugno 1879, per il quale vien fatto obbligo al Governo di presentare entro il mese di marzo 1880 il progetto di legge sulla pluralità e libertà delle banche di emissione.

Io riconosco che, siccome l'azione di quella legge deve seguire la cessazione del corso legale, siccome cotesto fatto avrebbe potuto verificarsi entro il 31 gennaio 1880, e nemmeno ha avuto esecuzione col giugno spirante; così sarebbe mancata la necessità della sanzione di una legge attuabile sotto condizione sospensiva non peranco verificata. Ma non vorrei, d'altra parte, che per effetto della presente legge di proroga che, malgrado il mio voto negativo, io suppongo sarà votata dal Senato, non vorrei venisse abbandonato o soltanto indebolito il concetto dell'art. 2 della legge dell'anno scorso.

Noi col dicembre dovremmo vedere cessare il corso legale; ma sarebbe bene che prima di dicembre avessimo provveduto all'esecuzione dell'accennato art. 2.

Non è già che, se la legge di libertà bancaria si avessè, anzichè a dicembre prossimo, da qui ad un anno, s'incorrerebbe in un gravissimo male; ma certo quanto prima fosse sanzionata, se ne avrebbe di tanto anticipato e anche maggiore il vantaggio.

Io riassumo le mie parole: secondo me, la cessazione del corso legale ha un'importanza infinitamente maggiore di quella che potrebbe avere la stessa vitalità di alcuni istituti. La sussistenza del corso legale implica l'ingiusto

usufrutto, a favore degli istituti di emissione, di una ricchezza nazionale, per lo meno di 300 milioni, i quali artificialmente gravitano sulla circolazione per effetto di un privilegio che è un corso forzoso limitato.

Che ci sieno gravitati per tanti anni, *transact*; ma che abbiano ancora a gravitarci, quando si lavora da per tutto per fare delle economie, per prepararci alle riforme, a me pare cosa enorme; quindi il corso legale ha da cessare per se stesso indipendentemente da ogni altra considerazione.

Ma ci è di più; cotesta cessazione l'avete votata, e l'ha votata l'altro ramo del Parlamento. È legge dello Stato, che si deve attuare in Italia, il principio della pluralità e libertà delle banche di emissione; non libertà assoluta, perchè questo è impossibile, e non è stato neppure nei miei intendimenti; ma libertà possibile che prepari anche alla eguaglianza: perchè sappiamo che col 1889 cessa il privilegio degli attuali istituti di emissione; e fin d'ora ci dobbiamo preparare ad un sistema di eguaglianza.

Infatti, o Signori, è forse ancora giustificabile che cinque o sei istituti di credito emettano carta moneta, non pei bisogni dello Stato, non per i bisogni del credito, non per la fiducia che ispirano, ma per comodo dei loro particolari interessi e con la forza del carabinieri?

Dobbiamo prepararci allo scioglimento della questione del corso forzoso.

Io adotterei volentieri dei temperamenti in ordine ai tagli dei biglietti, il che forma obbietto d'uno degli articoli del progetto ministeriale tuttavia pendente nell'altro ramo del Parlamento. E li adotterei nel senso di riservare allo Stato i tagli dei biglietti piccoli, fino a cento lire, per esempio, e dei 940 milioni, come è detto in un mio progetto noto all'altro ramo del Parlamento, ne riserverei 300 circa per lasciarli a debito esclusivo dello Stato, e a solo corso legale; così in 24 ore si potrebbe proporre l'abolizione del corso forzoso, mediante acquisto di tanti valori quanti ne occorrono per annullare 600 o 640 milioni in biglietti consorziali.

Finchè vi sarà il corso legale avrete un grande ostacolo all'abolizione del corso forzoso; poichè, se mai adottaste il processo della graduale abolizione, che io respingo, danneggereste

la finanza e l'economia del paese, chè i mali del corso forzoso continuerebbero. Il toglierlo di colpo, riscattando 940 milioni, può compromettere il credito, poichè il procurare tanta somma, malgrado l'alto prezzo dei fondi pubblici, può nuocere al credito e alla ricchezza pubblica.

D'altra parte se, lasciando 300 o 340 milioni a corso legale, l'abolizione del corso forzoso si compisse mediante annullamento per 600 o 640 milioni in biglietti, sarà più facile procurare il relativo capitale; e quanto al servizio degli annuali interessi, se ne avrebbe ad esuberanza il fondo nelle sole economie e nei miglioramenti del Bilancio derivanti dal solo fatto della cessazione del corso forzoso.

Cotesta è una dinamica d'indiscutibile verità ed evidenza.

Però bisogna cominciare dalla reale abolizione del corso legale dei biglietti propri dei banchi d'emissione. Se cotesto fatto compite, vi avvierete, quasi senza avvedervene, allo scioglimento delle altre due gravissime questioni, cioè della reale cessazione del corso forzoso, e della eguaglianza e libertà degli istituti di credito, per la quale del resto la legge deve essere presentata.

Prego adunque vivamente il signor Ministro di trovar modo che nessun sospetto possa nascere che quella in discussione non sia davvero l'ultima e definitiva legge di proroga.

Attendo risposta benevola; e mi riservo di tornare, occorrendo, sull'argomento.

Presentazione di un progetto di legge.

DEPRETIS, *Ministro dell' Interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEPRETIS, *Ministro dell' Interno*. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge or ora approvato dall'altro ramo del Parlamento, per la proroga della facoltà accordata al Governo dagli art. 13, 14, 15 e 16 della legge comunale e provinciale, pei quali si dà facoltà al Governo di riunire più Comuni e di aggregare le loro frazioni.

Questa facoltà, a termini di una legge ultimamente votata, scade oggi stesso.

L'urgenza quindi è nella natura delle cose; ed io non solo faccio viva preghiera al Senato di voler dichiarare d'urgenza la discussione di

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GIUGNO 1880

questo progetto di legge, ma oserei anche pregarlo di voler delegare all'onorev. suo Presidente la facoltà di nominare una Commissione, la quale esaminasse subito questo progetto di legge che nulla varia alla legge esistente, e ne riferisse possibilmente in questa stessa seduta.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro dell'Interno della presentazione di questo progetto di legge.

Il signor Ministro chiede che, attesa la scadenza delle facoltà concesse al Governo, la quale si verifica entr'oggi, il Senato, derogando dalle solite pratiche, voglia commettere al Presidente di eleggere una Commissione di cinque membri, la quale prenda subito ad esame il progetto e ne riferisca seduta stante.

Se non vi è alcuna opposizione, questa proposta s'intende approvata.

Nomino quindi la Commissione, che compongo dei signori Senatori: Duchoquè, Tabarini, De Cesare, Cambray-Digny e De Filippo, i quali sono perciò pregati di unirsi tosto per esaminare il progetto di legge presentato dal signor Ministro.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Mi faccio lecito di osservare che la Commissione permanente di Finanze, alcuni membri della quale sono stati tutti nominati dall'onorevole Presidente a far parte della nuova Commissione, è ora impegnata a presenziare la discussione della legge urgentissima per la proroga del corso legale dei biglietti degli istituti di emissione. Di più l'onorevole De Cesare ne è il Relatore, ed io stesso forse dovrò fare qualche osservazione.

Per queste ragioni, se l'onorevole Presidente volesse dispensare noi due dal far parte della nuova Commissione, provvederebbe forse al miglior andamento dei nostri lavori.

PRESIDENTE. Allora nomino invece a far parte della nuova Commissione i signori Senatori: Cannizzaro, Giuli, Cornero, Malusardi e Ghiglieri.

Presentazione di altro progetto di legge.

BONELLI, Ministro della Guerra. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BONELLI, Ministro della Guerra. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge per il riordinamento dei Carabinieri Reali, già approvato per la seconda volta dall'altro ramo del Parlamento.

Prego il Senato a volerlo dichiarare d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della Guerra della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Il signor Ministro ha domandata l'urgenza per questo progetto di legge.

Non essendovi opposizione, l'urgenza s'intende accordata.

MICELI, Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MICELI, Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. L'onorevole Senatore Majorana nel suo eloquente discorso ha combattuto la proposta da me fatta per la proroga del corso legale dei biglietti degli istituti di emissione, ed è entrato anche nel campo dei provvedimenti che io aveva proposti all'altro ramo del Parlamento per assicurare che la nuova proroga sia definitivamente l'ultima.

Ora mi permetta l'onorevole Majorana, e mi permetta il Senato che io non mi addentri troppo nel campo dei provvedimenti. Essi fanno oggetto degli studi di una Commissione all'altro ramo del Parlamento. Credo che quel progetto giungerà alla pubblica discussione tra qualche giorno. Quindi verrà dinanzi al Senato del Regno, ed allora sarà il tempo in cui dovremo ampiamente discutere quei provvedimenti.

A me oggi conviene soltanto discorrere della proposta che è in discussione. Debbo quindi sdebitarmi coll'onorevole Senatore Majorana degli appunti che egli fa a questa proposta.

Egli è meravigliato e dolente di questa sesta proroga.

Io posso assicurarlo che ne sono dolente quanto lui, ma non meravigliato, perchè sono stato costretto dalla forza delle circostanze a proporla. E, a mio avviso, non dovrebbe esserne meravigliato poi tanto neanche l'onorevole Senatore Majorana, inquantochè egli che ha pur deplorato profondamente queste proroghe, le ha tuttavia per ben tre volte promosse e invocate.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GIUGNO 1880

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. A malincuore. MICELLI, *Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio*. Lo so, a malincuore, ma pur vi è stato costretto; egli avrebbe, quindi, dovuto compatire la posizione del suo successore ch'è stato costretto o dalle medesime o da altre circostanze a chiedere questa sesta proroga.

Sono sette mesi che io ho l'onore di dirigere il Dicastero di Agricoltura, Industria e Commercio, e mi è toccato il penoso compito di proporre in gennaio a S. M. il Re e di proporre ora al Parlamento la proroga del corso legale dei biglietti delle banche di emissione.

Faccio osservare al Senato che quando in gennaio scorso il Governo si valse della facoltà accordatagli dalla legge 29 giugno 1879, l'Italia si trovava in una condizione difficile, certo più difficile di quella in cui era quando l'onor. Majorana-Calatabiano presentò la sua proposta per la proroga antecedente.

Avevamo avuto un'annata tra le più disastrose, perchè quasi tutti i raccolti erano venuti meno, o erano stati assai scarsi, nè le conseguenze delle mancate produzioni possono dirsi oggi ancora cessate.

Quello che dice l'onorevole Majorana, che, cioè, noi in Italia, oltre gli istituti di emissione, abbiamo molti altri istituti che da qualche tempo in qua operano lodevolmente e progrediscono continuamente, ci prova che ormai anche in Italia s'intende la necessità dei risparmi, che è venuto il tempo per noi di vedere questi risparmi rivolgersi ad animare la economia del paese, e che quindi davvero non sarebbe il finimondo se, cessando il corso legale, per effetto di una contrazione nella circolazione degli istituti, avvenisse una qualche diminuzione negli aiuti che essi porgono ora al commercio, aiuti che sarebbero invece prestati da altre banche.

Ma se probabilmente non si sarebbe avuto addirittura un disastro, il Ministero aveva però la convinzione, tanto quando propose la prima proroga, quanto adesso, che dei danni, e non lievi, si sarebbero avuti.

L'annata, come io diceva, fu eccezionalmente cattiva, e i risparmi del paese dovettero versarsi all'estero per acquistare generi di prima necessità; ora poi non siamo per anco usciti dalla incertezza che ad un'annata pessima possa seguire una non buona.

In questo momento la prospettiva è certamente lusinghiera, è ottima, ma siamo ancora nello stadio di una bella promessa.

In questo stato di cose siamo stati titubanti, non abbiamo avuto il coraggio, che forse avrebbe avuto l'onorevole Majorana-Calatabiano, ed abbiamo detto: possiamo indugiare ancora un semestre.

Ma a confermarci nel pensiero della proroga hanno pur contribuito le condizioni particolari di alcuni fra gli statuti d'emissione.

Io non discenderò ai fatti particolari, che giustificano sotto questo aspetto tanto la proroga dello scorso gennaio, quanto quella da noi oggi domandata.

Il Senato è certamente convinto che il Governo non si sarebbe indotto a far durare ancora il corso legale - che in vista della legge del 1874 doveva cessare due anni dopo, e fu poi prorogato di sei mesi in sei mesi - che il Governo, dico, non sarebbe venuto a proporre una sesta proroga, se non si fosse sentito costretto dalla necessità.

E invero, se non fossimo venuti innanzi al Parlamento a chiedere questa nuova proroga, se avessimo lasciato il corso legale cessare alla fine del corrente mese, tutti gli istituti minori ne avrebbero sofferto, e segnatamente la Banca Romana e la Banca Nazionale Toscana. Certo queste banche hanno una circolazione molto superiore ai bisogni del territorio nel quale operano, ma, ciò malgrado, il Governo ha dovuto ricordarsi che in certo modo esso contribuì, con l'accettazione o con le sue iniziative di talune leggi, ed anco di quella del 1874, se questi istituti trovano anche oggi una circolazione riconosciuta esuberante.

E noi ci siamo creduti nel dovere di essere longanimi verso le due banche, prestando loro assistenza e consigli, offrendo loro possibili aiuti, ed esaurendo i mezzi conciliativi, pria di giungere ad una risoluzione definitiva, che sembrasse la punizione rigorosa di colpe, la di cui responsabilità ricade, fino ad una certa misura, anche sullo Stato, che sanzionò le leggi alle quali ho già accennato.

Con ciò, io non voglio dire che il corso legale debba durare ancora lungamente.

Io assicuro il mio onorevole amico Majorana, che quanto ho detto nella Relazione, che precede questo progetto di legge, che cioè, pel

Governo questa proroga deve essere l'ultima, io l'ho detto colla più grande sincerità e colla più profonda convinzione.

Perciò appunto io ho presentato, unitamente al progetto di proroga, i provvedimenti che, secondo me, debbono assicurare che, durante questi sei mesi, gl'istituti si mettano nella condizione di affrontare il passaggio del corso legale al corso fiduciario.

Dice l'onorevole Majorana: ma voi fate dipendere la cessazione del corso legale dalla adozione di questo provvedimento.

Dichiaro francamente che il Governo è convinto di aver adempiuto appieno al suo dovere, quando sin già da molto tempo avverti tutte le banche di emissione, che il corso legale non ha ragione di durare più, e rivolse loro vivi eccitamenti affinchè si preparassero all'evento della cessazione del privilegio.

Io ho fatto le maggiori premure presso la Banca Romana e presso la Banca Nazionale Toscana, fino dai primi giorni dacchè ho occupato il Ministero del Commercio, perchè questi Istituti rivolgersero tutta la loro energia, tutta la loro buona volontà per prepararsi ad affrontare il passaggio dal corso legale al fiduciario.

Per la Banca Romana basterebbe, pare, che il suo campo d'azione fosse allargato, ed io avrei sperato che le succursali o le rappresentanze dal Ministero suggerite alla Banca Romana a quest'ora esistessero, e invece sono ancora un progetto.

Io deploro questo indugio. La responsabilità di tutto ciò che potrà avvenire per questa imprevidenza o timidità da parte della Banca Romana, dovrà pesare unicamente su di essa, mentre al Governo spetterà solo provvedere agli interessi generali.

Quanto alla Banca Nazionale Toscana si sono fatte pratiche per lungo tempo, acciocchè il capitale fosse reintegrato. Fino ad un certo tempo mi venne fatto concepire la speranza che questa reintegrazione potesse aver luogo nei mesi scorsi.

Io mi attendevo proprio con grande desiderio, con anticipata soddisfazione, di poter nell'atto stesso di proporre la nuova proroga, annunziare al Parlamento che quel benemerito istituto toscano già avesse reintegrato o fosse in via di reintegrare il suo capitale, e quindi

nella condizione di poter rifiorire e rendere a quelle Provincie i servigi resi loro in passato.

Il fatto sta che anche queste speranze furono sinora deluse; ma sono rimaste però le avvertenze, gl'incitamenti da parte del Governo. E questi istituti sanno a che debbono attenersi, perchè questo sistema di proroghe semestrali continuate, davvero, come dice l'onorevole Senatore Majorana-Calatabiano, non può diventare consuetudine.

Ormai siamo alla sesta proroga, ed io credo che si debba evitare la settima. Credo di più che si possa evitarla senza che avvengano le perturbazioni che taluni temono; perchè il Governo, nel dire a questi istituti che il corso legale deve cessare, nel dir loro che un privilegio così enorme e contrario al principio dell'eguaglianza deve aver fine, offre in pari tempo tutti gli aiuti affinchè gli istituti non sieno messi, per quanto dal governo dipende, in una difficile posizione.

Il Governo ha dichiarato con un articolo, il quinto del progetto dei provvedimenti, che le Casse del Tesoro, dopo che sarà cessato il corso legale, saranno aperte ai biglietti degli istituti di emissione. Questo beneficio è oggi accordato dallo Stato agli istituti, in forza del corso legale. Sanzionato poi dall'autorevole adesione del Parlamento, anche dopo l'instaurazione del corso fiduciario, varrà a mantenere nei cittadini la fiducia nei biglietti dei vari banchi.

Cessato il corso legale, i privati cittadini non dovranno più ricevere a forza i biglietti degli istituti, ma li riceveranno volontariamente, sapendo che lo Stato li accetta; beninteso che quest'accettazione per parte del Tesoro presuppone che siensi prese le necessarie cautele e chieste soddisfacenti garanzie. In tal modo non si potrà dire che si siano lasciati così d'un tratto per sorpresa questi istituti alle prese con le nuove necessità, ma si riconoscerà ch'è stata loro porta una mano amica, poichè si sarà provveduto a che i loro biglietti, sebbene non più imposti a forza, sieno dal pubblico spontaneamente accettati.

Abbiamo creduto inoltre di preparare gli istituti al passaggio dal corso legale al corso fiduciario, anche col beneficio di concedere il taglio di 250 lire e quello di 1000. E se noi consideriamo che a questi tagli corrisponde oggi una circolazione quasi doppia di quella

che corrisponde al taglio di lire 50, che passerebbe al Consorzio, ognuno vede che si dà con ciò agli istituti una grande agevolazione.

Questi provvedimenti ed altri aiuti ancora che lo Stato sarebbe pronto a prestare, metteranno il pubblico nella condizione di poter accettare i biglietti degli istituti, anche col corso fiduciario, e nello stesso tempo toglieranno fin d'ora l'illusione, la speranza che si passi di proroga in proroga, e che di abolizione del corso forzoso legale si parli solo per ischerzo.

Presentando d'accordo col mio Collega, il Ministro delle Finanze, il progetto di proroga accompagnata da alcuni provvedimenti intesi ad assicurare la cessazione del corso legale, non ho già creduto di avere assoluto bisogno dei provvedimenti contemplati nel progetto stesso, quasi che mi mancasse, con la legislazione vigente, la facoltà di compiere gli atti all'uopo necessari. Sono anzi convinto che il governo possieda queste facoltà; ma ho voluto con la solennità di un progetto di legge, con la solennità di un atto votato dai due rami del Parlamento, far sì che le cose procedano in modo più franco e risoluto, affinché gli istituti si preparino sul serio allo avvenimento da essi temuto. Nello stesso tempo ho voluto con le stesse solennità fare una promessa di aiuti non priva certamente d'importanza.

Io non dirò altro su questa parte della questione.

Ho dovuto sfiorare in certo modo l'argomento, giacchè vi ero stato condotto dall'onorevole preopinante; ma io prego il Senato, e specialmente l'onorevole Senatore Majorana, di non temere che il Ministero possa soffermarsi ed adagiarsi ad un sistema ibrido che, secondo l'onorevole Majorana, è peggiore dello stesso sistema di monopolio.

Il Governo professa il principio della libertà anche in materia economica ed in materia bancaria, soltanto cerca di attuare le sue idee con quella circospezione che si conviene a chi ha nelle mani la direzione della cosa pubblica.

Noi abbiamo il nostro ideale, abbiamo la nostra mira che, a mio credere, è comune a tutti noi.

Credo che fra gli onorevoli Senatori non vi sia alcuno che voglia il monopolio, come credo non ve ne sia nell'altra Camera.

Noi desideriamo che nel nostro paese si sta-

bilisca solidamente la libertà economica, la libertà bancaria; se non che siamo costretti ad avere riguardo alle circostanze in cui viviamo, agli ostacoli che ci si oppongono. Noi cerchiamo di raggiungere la meta col proposito fermo di non deviare giammai dalla via che ivi conduce. Ma ci regoliamo in guisa da non andare temerariamente incontro a certe sirti dove si potrebbe essere esposti a gravi pericoli.

Noi procediamo, non troppo adagio (poichè il moto delle tartarughe non si conviene ad uomini che vogliono fare qualche cosa nel mondo), ma con quella ponderatezza che, specialmente nelle questioni di credito, è assolutamente necessaria.

Conchiudo col dichiarare al Senato che una nuova proroga del corso legale è a parere del Ministero necessaria, e non dubito che il Senato la voterà. Dichiaro anche, perchè serva di norma agli istituti, essere fermo volere del Governo che questa nuova proroga sia assolutamente l'ultima; avvegnachè, con gli aiuti che il Governo ha dichiarato di voler dare, e con quegli altri che potranno escogitarsi, le sciagure da taluno temute saranno sicuramente evitate.

Se vi sarà qualche lieve scossa, se vi sarà qualche ristretta perturbazione, converrà prendersela in buona pace. Noi siamo convinti che la condizione attuale di alcuni nostri Istituti di credito debba aver fine senza indugio; siamo convinti che bisogna aiutarli a mettersi in regola; ma siamo convinti ancora, e con noi debbono esserlo tutti, che niuna riforma importante può mettersi ad effetto senza che qualcuno si dolga.

Noi non siamo indifferenti alle apprensioni che si manifestano, ma alla fine dei conti dobbiamo guardare di preferenza al pubblico interesse.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Non intendo interrompere la discussione. Devo per altro osservare ai signori Senatori che siamo proprio alle ultime ore del mese, e che proprio in questa seduta dobbiamo votare sei leggi, le quali anzi adesso diventano sette. Mi raccomando quindi ai signori Senatori che chiedono di parlare, perchè vogliano essere brevi il più possibile.

MICELI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Desidererei di aggiungere alcune parole a quelle da me dette poc'anzi in risposta

alle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Majorana, riguardo alla legge sulla libertà e pluralità delle banche.

Ebbene, questo progetto di legge si sta elaborando da una Commissione, e ciò è già a conoscenza dell'on. Majorana.

Il lavoro è prossimo al compimento, ed io sono sicuro che all'apertura del Parlamento questo progetto di legge sarà presentato al Parlamento.

PRESIDENTE. L'on. Cambray-Digny ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Non tema il signor Presidente, non tema il Senato che io voglia abusare della loro pazienza con un lungo discorso; io non ho che pochissime parole da dire, ma mi pare indispensabile di dirle. Sarò brevissimo. Sono stato mosso a chiedere la parola principalmente per rettificare una data annunciata dall'onorevole Ministro, il quale ha detto che l'imbarazzo della Banca Toscana datava dal 1874.

Io credo di dover precisare che l'aumento della circolazione della Banca Toscana, in causa delle sue difficoltà, ha una data anteriore al 1874, data precisamente della legge che l'autorizzò ad aumentare fino a 63 milioni la sua circolazione. Dicendo ciò io credo di avere confermato maggiormente l'asserzione del signor Ministro, che il Governo ed il Parlamento non sono esenti dall'aver contribuito a condurre quell'istituto alle presenti condizioni.

Io non posso per altro rinunciare alla parola senza dolermi, e dolermi seriamente, che uno dei nostri Colleghi, il quale ha sieduto al banco dei Ministri, abbia pronunciato intorno a questo istituto parole che io (me lo permetta) non posso fare a meno di chiamare esagerate.

Arrivare a dire che la Banca Toscana si trova fuori della legge...

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY.... Affermare una cosa simile, sul conto di un istituto di credito, è un fatto grave contro il quale non posso a meno di formalmente protestare.

La verità dovrebbe esser conosciuta tutta intiera prima di pronunziare simili parole in mezzo alla prima Assemblea dello Stato.

La verità è questa. Io non farò che ripetere le conclusioni di ciò che dissi l'anno scorso.

La Banca Toscana ha dei capitali impegnati a lungo termine per circostanze di suprema necessità che le si sono imposte, di cui non sono responsabili gli amministratori.

Per questo impegno a lungo termine non ha di perdita che quella sui suoi crediti verso il Municipio: e questo davvero non basta per affermare che essa sia fuori della legge; tanto più che la circolazione della Banca Toscana non è mai stata, e non è soprattutto adesso di 63 milioni.

Del resto io ricorderò all'onorevole preopinante che ci sono in Italia altri istituti che si sono trovati ad aver perduto parte dei loro capitali, e che hanno potuto poi adagio adagio liberarsi.

Quindi, nel parlare degli istituti di credito, bisogna usare tutta la prudenza e tutta la delicatezza onde non peggiorare la loro condizione. Fatta questa dichiarazione, io finisco.

Non entrerò nella questione. La questione che oggi sta davanti a noi è puramente quella della proroga per sei mesi del corso legale.

I provvedimenti che il signor Ministro ha escogitati e che ha presentato all'altro ramo del Parlamento non sono davanti a noi, e noi non dobbiamo parlarne.

Quindi sarebbe una perdita di tempo se io mi estendessi in questa parte.

Io finisco, e domando perdono al Senato se ho creduto necessario, non come membro della Commissione, ma come semplice Senatore, di fare nella discussione presente queste dichiarazioni.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Pepoli.

Senatore PEPOLI G. Io non ho che una brevissima dichiarazione da fare al Senato, da ripetere cioè in quest'Aula quello che ebbi l'onore di dire in seno alla Commissione di cui avevo l'onore di far parte.

Confesso il vero: ho ascoltati attentamente il mio onorevole amico il Senatore Majorana ed il signor Ministro.

Le loro parole non mi hanno punto convinto.

Io non credo che questa proroga sarà l'ultima; credo invece che il corso legale non potrà essere tolto così facilmente come crede l'onorevole Majorana e come pare creda anche l'onor. Ministro.

Dal canto mio temo che il corso legale non potrà esser tolto ragionevolmente che dopo che

sarà tolto il corso forzoso. Ma in ogni modo credo che non potrà mai essere tolto se non si prenderanno delle serie disposizioni per riordinare i nostri Istituti.

E mi consenta l'on. Ministro che io spinga il mio sguardo al di là di Roma e di Firenze, ed affermi che la cessazione del corso forzoso produrrà gravi perturbazioni anche negli istituti di altre provincie.

So che questa verità rincresce a molti, ma è meglio parlarci franco per non far nascere delle illusioni. Mi auguro che l'onorevole Ministro Miceli, di cui applaudo e lodo gli intendimenti, fra sei mesi si trovi ancora al suo banco; ma mi permetta che gli dica che egli dovrà venire, ad onta delle sue dichiarazioni di oggi, a domandare un'altra proroga.

Il corso legale, ripeto, è indissolubilmente legato al corso forzoso, ed il credere di poterlo togliere senza serî provvedimenti, e lasciando correre le cose come ora procedono, è una speranza che non ha fondamento.

L'onorevole Ministro per confortarsi nell'opera propria, diceva che quando si tenta spezzare degli interessi si sollevano sempre dei lunghi clamori. Ma i clamori non sono durevoli ed intensi che quando offendono gli interessi generali del paese.

Io poi non posso acconciarmi alla opinione espressa dall'onorevole Majorana-Calatabiano, e non credo che i 300 milioni ai quali egli accennava siano veramente sfruttati dagli interessi di pochi eletti, ma credo che giovino invece allo sviluppo, all'incremento ed al benessere di tutto il commercio e di tutta la industria nazionale.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Majorana-Calatabiano ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io non rientrerò nella discussione; debbo dire solo poche parole, quasi per fatto personale, in risposta all'onorevole Senatore Digny, e prendere atto di alcune dichiarazioni dell'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Quanto all'onorevole Senatore Digny dirò, che la parola « fuori legge » riferibile alla Banca Nazionale Toscana, non ha che un valore morale; cioè che l'ipotesi prevista colla legge del 1874, vale a dire che ogni Istituto di emissione si avesse un capitale corrispondente al terzo della circolazione potenziale,

quanto alla Banca Nazionale Toscana in questo momento, e forse da qualche tempo prima, anzi, e senza forse, almeno dal tempo in cui io sono stato al Ministero, aritmeticamente ed economicamente non ha effetto.

Nè sono minimamente disposto a ricevere insegnamenti da alcuno sulle dichiarazioni che si hanno da fare in Parlamento, quando queste rispondano, come nel caso in esame, alla verità. Se la parola è dura, io la ritiro; ma il concetto mio è quello di rilevare il fatto aritmetico ed economico indiscutibile, della non esistenza del capitale disponibile di 21 milioni: fatto indiscusso nemmeno dall'onorevole Digny; perchè, quando egli dice che manca alla Banca Toscana solamente quanto perde in causa del prestito del Municipio, per ciò stesso afferma che i 21 milioni di capitale non possono essere interi, non ci sono.

Ora, se i 21 milioni non ci sono (e secondo me ne manca gran parte), il Governo non è che abbia solo il diritto, ma ha pure il dovere di eseguire la legge del 1874, che gli dà la responsabilità di contemperare la circolazione rispetto alla realtà, non alla semplice potenzialità del capitale. Questo era il mio concetto.

Non fo quistione, del resto, della precisa misura del capitale perduto, e della parte non grande attualmente disponibile. Potrei riferirmene a quanto è stato detto altrove presso autorevolissime Commissioni, e a quanto è rilevato e provato in documenti provenienti dalla stessa banca e in altri, pubblicati anche dal Ministero.

Della verità delle cose e delle relative prove, sono avvertiti abbastanza il pubblico e gli azionisti della Banca stessa. Ed è del tutto inutile che noi ci affaticiamo a creare ad un istituto una riputazione fattizia contraddetta dalla realtà delle sue condizioni economiche.

Dichiaro all'onor. Ministro che prendo atto della sua affermazione, che, cioè, colla ripresa dei lavori parlamentari, in autunno, presenterà un progetto di legge, il che peraltro è suo dovere, secondo l'art. 2 della legge 29 giugno 1879, sulla pluralità e libertà delle Banche.

Quanto alle altre due domande, se erro nell'apprezzare le sue risposte, lo prego di correggermi, ma a me è parso di avere dalle sue parole raccolta nettissima questa idea, cioè: che i provvedimenti contenuti nel progetto di legge di proroga, e tuttavia pendenti nell'altro ramo del

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GIUGNO 1880

Parlamento, egli non li crede essenziali per la esecuzione della legge della cessazione del corso legale.

Lietissimo se quei provvedimenti in tutto o in parte, o anche con modificazioni, vengano sanzionati presto, il Governo ne farà a meno se non verranno a tempo; e l'avvertimento agli istituti di emissione da lui è dato, ed in modo inesorabile, che col 31 dicembre il corso legale ha da cessare.

Sicuro che sia questo il concetto del Governo io prendo atto della risposta dell'onor. Ministro, che la presente legge di proroga sia ultima e definitiva, non dipenda da altre leggi, e che avrà la sua completa esecuzione entro questo anno, essendo bastevoli i sei mesi per attuare quei provvedimenti di carattere amministrativo, i quali sono nei poteri e nei doveri del Ministero.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Dichiaro al Senato che avrei bisogno di fare un discorso lungo, dettagliato, circostanziato e documentato, col quale potrei rispondere completamente all'onorevole Senatore Majorana sulla Banca Toscana.

Non lo faccio, perchè oggi è impossibile. Faccio perciò le mie riserve, che alla prima occasione parlerò al Senato su questo argomento, e dimostrerò le ragioni sulle quali si basa la protesta che ho fatto e che mantengo.

Senatore DE CESARE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La prego...

Senatore DE CESARE, *Relatore*. Non ha bisogno l'onorevole Presidente di raccomandarmi nulla, poichè sono sempre breve, ed oggi lo sarò ancora di più.

Dirò soltanto due parole nella mia qualità di Relatore della Commissione permanente di Finanze.

Io non intendo di seguire tutta la discussione che si è fatta testè. Se sarà possibile la libertà delle Banche in pieno corso forzoso, se saranno buoni o no i provvedimenti che il Governo presenterà, se questa sarà l'ultima proroga, lo vedremo al 31 dicembre 1880.

Ora non abbiamo sotto lo sguardo che un solo articolo di un progetto di legge di proroga, che prego il Senato di votare.

Il mio discorso con questo è finito. (*Bravo! Bene!*)

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, la discussione è chiusa.

Trattandosi di articolo unico si voterà a scrutinio segreto.

Approvazione del progetto di legge per la proroga delle facoltà accordata al Governo dagli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge 20 marzo 1865 di decretare la unione di più Comuni, e la disaggregazione delle loro frazioni.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla discussione del progetto di legge che ha per titolo: « Proroga delle facoltà accordate al Governo dagli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge 20 marzo 1865 di decretare la unione di più comuni, e la disaggregazione delle loro frazioni ».

Leggo l'articolo unico:

Articolo unico.

Le facoltà accordate al Governo del Re con gli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge 20 marzo 1865, allegato A, e le altre disposizioni contenute nella legge 18 agosto 1870, n. 5815, sono mantenute in vigore sino a tutto l'anno 1884.

Siccome la Relazione della Commissione su questo disegno di legge non è ancora stata stampata, prego l'onorevole Relatore di volerne dare lettura al Senato.

Senatore MALUSARDI, *Relatore*. Signori Senatori. La vostra Commissione non ha disconosciuto la utilità pratica della facoltà discrezionale che il Governo del Re domanda al Senato col disegno di legge che ha presentato nella seduta odierna; la facoltà cioè per tutto l'anno 1884 di decretare la unione di quei Comuni che sono costituiti nelle condizioni previste dagli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge 20 marzo 1865, e la disaggregazione delle frazioni dei Comuni medesimi.

Infatti è universalmente riconosciuta per un lato la convenienza di sopprimere, sempre quando lo si può fare senza violentare gl'interessi morali e materiali, i piccolissimi Comuni, che in tanto numero conta l'Italia; e dall'altro canto che il Governo di questa facoltà ha fatto, generalmente parlando, uso prudente ed impar-

ziale. Tanto che di rado è accaduto che siano sorte lagnanze gravi.

Indi nasce, che la vostra Commissione non ha difficoltà di proporvi un voto di approvazione dello schema di legge di cui si tratta, il quale venne già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti l'articolo testè letto.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.
(Approvato).

Ora si procede all'appello nominale per la votazione dei sei progetti di legge discussi nelle tornate di ieri e d'oggi.

(Il Senatore Segretario Chiesi fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. I signori Segretari sono pregati di procedere allo scrutinio.

Leggo il risultato della votazione.

Leva militare sui giovani nati l'anno 1860:

| | |
|----------------------|----|
| Votanti | 70 |
| Favorevoli | 67 |
| Contrari | 3 |

(Il Senato approva).

Nuovo termine per l'inchiesta sull'esercizio delle strade ferrate, e per l'esercizio provvisorio della rete dell'Alta Italia:

| | |
|----------------------|----|
| Votanti | 70 |
| Favorevoli | 63 |
| Contrari | 7 |

(Il Senato approva).

Facoltà al Governo di pubblicare e mettere in esecuzione un nuovo Codice di commercio:

| | |
|----------------------|----|
| Votanti | 70 |
| Favorevoli | 69 |
| Contrari | 1 |

(Il Senato approva).

Riforma di disposizioni del Codice di procedura civile intorno ai procedimenti formale e sommario:

| | |
|----------------------|----|
| Votanti | 70 |
| Favorevoli | 66 |
| Contrari | 4 |

(Il Senato approva).

Proroga del corso legale dei biglietti degli istituti di emissione:

| | |
|----------------------|----|
| Votanti | 70 |
| Favorevoli | 62 |
| Contrari | 8 |

(Il Senato approva).

Proroga delle facoltà accordate al Governo dagli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge 20 marzo 1865 di decretare le unioni di più Comuni, e la disaggregazione delle loro frazioni:

| | |
|----------------------|----|
| Votanti | 70 |
| Favorevoli | 62 |
| Contrari | 8 |

(Il Senato approva).

Onorari degli avvocati e procuratori:

| | |
|----------------------|----|
| Votanti | 70 |
| Favorevoli | 63 |
| Contrari | 7 |

(Il Senato approva).

PRESIDENTE. Devo comunicare al Senato una lettera che mi è giunta dal signor Sindaco di Messina.

Ne do lettura:

« Messina, 26 giugno 1880.

« Il cadavere del barone Giuseppe Natoli, che sin dal 1867 per ragioni sanitarie non ha potuto essere rimosso dalla provvisoria sepoltura dove si giace, sarà nel giorno 6 luglio prossimo venturo trasportato in forma solenne al Grande Camposanto, per essere tumulato nel monumento che la rappresentanza comunale decretava come pubblica onoranza allo illustre estinto.

« Essendo stato il sullodato barone Natoli Ministro e Senatore del Regno, questo Municipio crede compiere il suo debito col darne partecipazione alla Eccellenza Vostra, perchè sia nota a cotesta onorevole Presidenza la pompa funebre di cui sopra è cenno.

« Si degni la Eccellenza Vostra accogliere i sensi della più profonda osservanza.

« Il Sindaco

« firmato, CIANCIAFARA ».

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GIUGNO 1880

La Presidenza delegherà qualche Senatore per rappresentare il Senato all'onore che la città di Messina rende alla salma del compianto nostro Collega.

Non essendovi altra materia all'ordine del giorno, per la prossima seduta pubblica i signori Senatori saranno convocati a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).

XVIII.

TORNATA DEL 15 LUGLIO 1880

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

SOMMARIO. — *Giuramento del Senatore Borselli — Annunzio dell'accettazione delle dimissioni del Senatore Bonelli da Ministro della Guerra e dell'incarico dell'interim di quel portafoglio al Ministro della Marina — Presentazione di un progetto di legge relativo alla Convenzione trala Francia e l'Italia per le stazioni ferroviarie internazionali — Congedi — Presentazione di due progetti di legge, l'uno relativo a provvedimenti finanziari, l'altro ad un monumento alla memoria di Re Vittorio Emanuele II — Proposta del Senatore Cannizzaro, approvata — Presentazione di un progetto di legge per estendere il servizio postale marittimo della Società Rubattino — Comunicazione di annunzio di un servizio funebre da celebrarsi il 28 corrente nella Metropolitana di Torino in onore della memoria di Carlo Alberto — Avvertenze del Senatore Brioschi e determinazione relativa alla ripresa dei lavori del Senato.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, Ministro degli Affari Esteri, ed il Ministro dell'Interno.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

**Giuramento
del Senatore comm. Giuseppe Borselli.**

PRESIDENTE. Essendomi riferito che si trova nelle sale del Senato il Senatore commendatore Giuseppe Borselli, i cui titoli già furono verificati in altra tornata, prego i signori Senatori Borgatti e Verga Carlo di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'aula il Senatore comm. Borselli, presta giuramento nella formola consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor Senatore commendator Borselli del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno, ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

**Comunicazioni del Presidente del Consiglio
e presentazione di un progetto di legge.**

PRESIDENTE. L'onor. Presidente del Consiglio ha la parola.

CAIROLI, Presidente del Consiglio. Ho l'onore di annunciare al Senato che S. M. con decreto del 13 luglio corrente accettò le dimissioni offerte dall'on. Senatore luogotenente generale Cesare Bonelli dalla carica di Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra; e che, con decreto di pari data, incaricò l'onorevole Senatore contrammiraglio Ferdinando Acton di reggere interinalmente il Ministero della Guerra.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro Presidente del Consiglio della fatta comunicazione.

CAIROLI, Presidente del Consiglio. Ora ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per dare intiera esecuzione alla Convenzione fra la Francia e l'Italia per le stazioni ferroviarie internazionali.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Presidente del Consiglio della presentazione di questo progetto

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 LUGLIO 1880

di legge, che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Congedi.

Domandano un congedo: il Senatore Bellavitis di un mese per ragione di ufficio; il Senatore Migliorati, pure di un mese, e i Senatori Amari e Manzoni di venti giorni per motivi di salute, che viene loro dal Senato accordato.

PRESIDENTE. Do lettura al Senato della seguente lettera inviata alla Presidenza dal signor Ministro dell'Interno:

« Roma, 29 giugno 1880.

« Anche in quest'anno saranno per cura dello Stato celebrate pubbliche e solenni esequie nella metropolitana di Torino, il 28 luglio prossimo, per il 31° anniversario della morte del Magnanimo Re Carlo Alberto.

« Mi reco a dovere di informarne codesta onorevole Presidenza, per le opportune disposizioni, affinché, come in passato, il Senato del Regno sia rappresentato da una Deputazione alla pietosa cerimonia.

« Il Ministro

« DEPRETIS

« A. S. E.

« Il Presidente del Senato ».

La Presidenza provvederà a che, come di consueto, il Senato venga rappresentato alle dette solenni esequie dai signori Senatori residenti a Torino.

Presentazione di tre progetti di legge.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro dell'Interno ha la parola.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno*. A nome del mio Collega il Ministro delle Finanze, ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento che contiene provvedimenti finanziari.

Presento pure al Senato un altro progetto di legge approvato ieri dalla Camera elettiva per un monumento nazionale alla gloriosa memoria di S. M. Vittorio Emanuele II.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro dello

Interno della presentazione di questi due progetti di legge; il primo che riguarda provvedimenti finanziari, sarà inviato alla Commissione permanente di finanza, il secondo che riguarda il monumento alla gloriosa memoria di S. M. Vittorio Emanuele II, sarà stampato e trasmesso agli Uffici.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Proporrèi che il progetto di legge relativo al monumento nazionale da innalzarsi alla gloriosa memoria del Re Vittorio Emanuele II, fosse deferito all'esame di una apposita Commissione da nominarsi dal Presidente.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Cannizzaro propone che per l'esame del progetto di legge che riguarda il monumento alla gloriosa memoria di S. M. Vittorio Emanuele II, sia dal Presidente nominata una speciale Commissione.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi intende di approvarla, voglia sorgere.

(Approvato).

CAIROLI, *Presidente del Consiglio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Presidente del Consiglio ha la parola.

CAIROLI, *Presidente del Consiglio*. I miei Colleghi, i Ministri dei Lavori Pubblici, delle Finanze e di Agricoltura, Industria e Commercio presentano al Senato un progetto di legge relativo: « alla Convenzione stipulata colla Società Rubattino per l'estensione del servizio postale e commerciale marittimo ».

Senatore CANNIZZARO (*interrompendo sottovoce*). E non domanda l'urgenza anche per quest'ultimo progetto di legge?

CAIROLI, *Presidente del Consiglio*. Ho sentito una voce che mi suggerisce di domandare l'urgenza per questo progetto di legge.

Veramente tutti questi progetti di legge sarebbero d'urgenza; ma il Ministero, conoscendo lo zelo e la solerzia del Senato, ha creduto inutile di domandarla.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole signor Presidente del Consiglio della presentazione di quest'ultimo progetto, il quale sarà stampato e inviato alla Commissione permanente di finanza.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 LUGLIO 1880

La Commissione per l'esame del progetto di legge sul monumento alla gloriosa memoria del Re Vittorio Emanuele II, la cui nomina venne testè deferita al Presidente, sarà composta dai signori Senatori: Alfieri, Mamiani, Massarani, Morelli, Tabarrini.

I signori Ministri non hanno altra comunicazione da fare al Senato?

CAIROLI, *Presidente del Consiglio*. Per ora almeno, no.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Non basta, parmi, il sapere che oggi i signori Ministri non hanno altre comunicazioni a fare. Sarà bene che si sappia altresì se avranno altre comunicazioni a farci domani o posdomani, od in qualche altro dei giorni venturi, perchè noi stiamo qui appunto in tale aspettazione.

Nell'altro ramo del Parlamento si è data lettura di un certo numero di progetti di legge a discutersi prima delle prossime vacanze; mi sembra quindi che potremmo deliberare quando dovremo incominciare i nostri lavori.

PRESIDENTE. Ho letto nei giornali che il signor Presidente del Consiglio ha indicato ieri alla Camera dei Deputati quali progetti di legge il Governo desiderava fossero discussi prima delle vacanze; ma non mi consta se la Camera abbia stabilito di prenderli tutti in esame attualmente, e se quindi sia da credere che giungano al Senato prima delle vacanze.

Del resto, do la parola in proposito al signor Presidente del Consiglio.

CAIROLI, *Presidente del Consiglio*. Tanto io quanto il mio Collega, l'onorevole Ministro dell'Interno, crediamo che quanto prima dovremo presentare altri progetti alla deliberazione del Senato, e anzitutto i Bilanci definitivi.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Dopo ciò che ho udito dall'onor. nostro Presidente e dal Presidente del Consiglio, io farei una proposta per quanto concerne il principio dei nostri lavori.

Vi sono alcuni progetti di legge presentati al Senato da circa quindici giorni, di cui le Relazioni sono o stanno per esser pronte, come per esempio il progetto di legge sui porti, di cui sono Relatore io stesso e quello per il riordinamento dell'Arma dei carabinieri, di cui la Relazione è quasi pronta come ho saputo testè dall'onor. Relatore.

Se il Senato crede, io proporrei di cominciare sabato prossimo le nostre sedute.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Brioschi propone che le nostre sedute siano riprese sabato prossimo per la discussione di quei progetti di cui saranno in pronto le Relazioni.

Se nessuno fa obiezioni, s'intende approvata la proposta del signor Senatore Brioschi.

Il Senato adunque sarà convocato per sabato 17 corrente; ma non posso ancora formulare l'ordine del giorno, poichè non mi risulta quali siano i progetti le cui Relazioni si trovino in pronto e possano essere prima di sabato distribuite.

La seduta è sciolta (ore 3 3/4).

XIX.

TORNATA DEL 17 LUGLIO 1880

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO. — *Omaggi — Congedo — Proclamazione in ufficio del Senatore Maurigi — Presentazione di quattro progetti di legge, cioè: Bilancio definitivo di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1880; Maggiori spese dell'anno 1879 e degli anni precedenti, da aggiungersi al Bilancio definitivo 1879; Convalidazione di Decreti reali di prelevamenti di somme dal fondo per le spese impreviste per l'anno 1879; Convalidazione di Decreti reali di prelevamento di somme dal fondo per le spese impreviste per l'anno 1880 — Discussione del progetto di legge per modificazione alla legge 25 maggio 1876 sulla Sila di Calabria — Dichiarazione e riserva del Ministro delle Finanze — Osservazioni del Senatore Finali — Rinvio della discussione — Discussione del progetto di legge per la sistemazione di alcuni porti — Considerazioni del Ministro dei Lavori Pubblici — Osservazioni del Senatore Brioschi, Relatore — Replica del Ministro dei Lavori Pubblici e del Relatore — Chiusura della discussione generale — Approvazione dei quattro articoli del progetto — Approvazione senza discussione del progetto di legge per la facoltà al Governo di chiamare temporaneamente in servizio ufficiali della milizia mobile, di complemento e della riserva dell'Arma del Genio, e di assumere in servizio ingegneri civili per lavori militari — Deliberazione di tener seduta l'indomani, non ostante giorno festivo — votazione a scrutinio segreto dei due progetti di legge approvati nell'odierna seduta — Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri delle Finanze, dei Lavori Pubblici e dell'Interno. Più tardi intervengono i Ministri della Marina e Guerra, e dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore, Segretario, CASATI dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il signor Aurelio Turcotti, del 2° volume della *Vita politica di Gesù*;

L'Associazione costituzionale friulana, di una *Relazione intorno ai quesiti sulla riforma elettorale politica*;

Il prof. Vincenzo Pagano, della 7^a dispensa

dei suoi *Primi elementi di Enciclopedia universale*;

Il Direttore generale delle poste, di 10 esemplari dell'*Indicatore postale del Regno d'Italia pel 1880*;

Il signor G. S. Piantanida, dei suoi *Studi sul servizio di riscossione delle imposte dirette e sulla semplificazione del servizio dello stato civile*;

Il sindaco di Cesena, di una *Relazione della sovrintendenza delle scuole nel Comune di Cesena per l'anno 1878-79*;

Il Ministro degli Affari Esteri, di una *Relazione sulla istruzione pubblica in Russia per l'anno 1876*;

Il prof. Luigi Chierici, di un libro intitolato: *Famiglia, Amicizia, Patria e Dio*;

Il presidente della Camera di commercio ed

arti di Reggio Calabria, di una Relazione intitolata: *Le condizioni economiche e la statistica della Provincia di Reggio Calabria nel 1879 col confronto degli anni precedenti*;

Il maggiore dott. Bertacchi, veterinario, delle sue *Reminiscenze d'igiene ippico-militare-pratica*;

La R. Accademia d'agricoltura di Torino, del volume 22° degli *Atti di quella R. Accademia*;

Il comm. avv. Amilcare Carlotti, di un suo libro intitolato: *Vespasiani Gonzaga duca di Sabbioneta*;

Il Senatore dott. Pantaleoni, di una sua *Relazione sui rapporti dell'igiene con le evoluzioni dell'uomo e della società*;

Il prof. Adolfo Ramasso, di un suo *Studio sul credito pubblico*;

Il prof. cav. De Vitt, di una Memoria intitolata: *Nuova conghiettura sopra il vocabolo « ostile »* che si legge in una lamina di bronzo, scoperta nel Portogallo nel 1876;

Il Senatore avv. Majorana-Calatabiano, del suo *Trattato di economia politica*, e di una Monografia di Vincenzo Nicotera, intitolata: *Il Gallicismo in Italia*;

L'avv. Giacomo Van Langeberg, di una *Raccolta di disposizioni legislative nell'isola di Ceylan*;

Il Presidente del Collegio centrale in Roma dell'Associazione nazionale di ingegneri e agronomi italiani, di un *Rapporto dell'ing. L. Costantini sull'avvenire dei Comuni e delle Opere pie in Italia per gli effetti della legge di affrancazione 24 giugno 1864*;

Il Sindaco di Massa Fiscaglia, di 2 esemplari di una *Sentenza della suprema Cassazione di Roma nella causa fra comunisti e Comune di Massa Fiscaglia*;

Il soprintendente del Regio Ospizio di beneficenza della Provincia di Catania, di un opuscolo intitolato: *L'operaio e l'ospizio di beneficenza in Catania*;

Il prof. Michele Pellegrino, di un suo *Scritto intorno alle Case di custodia ed ai Riformaltori*;

Il Comitato direttivo dell'Ospizio marino sardo per gli scrofolosi in Cagliari, della *Relazione sanitaria ed amministrativa di quell'Istituto per l'anno 1879*;

La Regia Deputazione di storia patria, del

tomo XIX della *Miscellanea di Storia italiana*;

I Prefetti di Avellino, Ravenna, Sondrio, Brescia e Parma, degli *Atti di quei Consigli provinciali dell'anno 1879*.

Congedo

Il Senatore Antonini domanda un congedo di otto giorni per motivi di salute, che gli viene dal Senato accordato.

Giuramento del Senatore comm. marchese Giovanni Maurigi.

PRESIDENTE. Essendomi riferito che trovasi nelle sale del Senato il signor Senatore comm. march. Giovanni Maurigi, prego i signori Senatori Ghiglieri e Rega di volerlo introdurre nell'Aula.

(Il Senatore Maurigi viene introdotto nell'Aula).

PRESIDENTE. Il nuovo Senatore signor marchese Maurigi Giovanni ha prestato giuramento nella Seduta Reale, i suoi titoli poi vennero in una delle nostre tornate pubbliche convalidati; lo proclamo quindi Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Presentazione di quattro progetti di legge.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola per la presentazione al Senato di alcuni progetti di legge.

PRESIDENTE. Il Ministro delle Finanze ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti progetti di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Approvazione del Bilancio definitivo di previsione per l'anno 1880.

Autorizzazione di maggiori spese dell'anno 1879 e degli anni precedenti da aggiungersi al Bilancio definitivo dell'anno 1879.

Convalidazione dei decreti reali per prelevamento di somme dal fondo delle spese impreviste dell'anno 1879.

Finalmente, convalidazione dei decreti reali per prelevamento di somme dal fondo spese impreviste dell'anno 1880.

Prego il Senato di voler decretare l'urgenza di questi progetti di legge inviandoli, come di uso, alla Commissione permanente di Finanze.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole signor Ministro delle Finanze della presentazione di questi quattro progetti di legge, i quali saranno stampati ed inviati alla Commissione permanente di Finanze.

Il signor Ministro ha fatto istanza che questi progetti di legge siano dichiarati d'urgenza.

Se non vi è opposizione, l'urgenza s'intende decretata.

Discussione dei progetti di legge N. 2 e 29.

PRESIDENTE. Abbiamo all'ordine del giorno la discussione del progetto di legge: Modificazione alla legge 25 maggio 1876, n. 5124, sulla Sila di Calabria.

Il signor Ministro delle Finanze accetta il progetto dell'Ufficio Centrale?

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Io accetto che la discussione si apra sul progetto dell'Ufficio Centrale, riserbandomi però di fare alcune osservazioni sull'art. 14.

PRESIDENTE. Prego i Signori componenti l'Ufficio Centrale di prendere il loro posto.

Non essendo in questo momento presente verun membro dell'Ufficio Centrale pel progetto di legge: Modificazione alla legge 25 maggio 1876 sulla Sila di Calabria, si passa all'altro progetto: Spesa straordinaria per la sistemazione di alcuni porti.

Il Senatore, *Segretario* CHIESI, dà lettura del progetto di legge.

(Vedi infra).

PRESIDENTE. Prego i signori membri della Commissione a prendere il loro posto.

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Ho chiesto la parola per dire che, nella Relazione accennandosi a spiegazioni che si desiderano, attenderò che l'on. Relatore voglia avere la compiacenza di precisarle.

Nello stesso tempo consentirà a me che ne chieda una a lui sopra un periodo della Relazione, per me di colore oscuro.

Infatti nella Relazione si legge: « Neppur chiara è l'altra disposizione che stabilisce in quali porti debbansi eseguire quelle opere, e determina l'anno in cui dovranno aver principio i lavori in un porto piuttosto che in un altro, disposizioni di cui l'importanza non sfugge ad alcuno, ma di cui le ragioni potrebbero forse solo rintracciarsi laddove non è facile il penetrare ».

A me questo periodo riesce oscuro, ed anche ostico, perchè se ho un difetto, è quello di chiamare le cose col loro nome: per conseguenza prego il mio illustre amico, Relatore della Commissione, il Senatore Brioschi, di dirmi se vi è qualche cosa in quel periodo che riguardi gli atti della mia Amministrazione.

Il progetto fu originariamente presentato dal mio antecessore; ma ad ogni modo io son pronto a dare tutte le spiegazioni che si desiderano.

Senatore BRIOSCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI, *Relatore*. Io devo innanzi tutto far conoscere al Senato che dall'Ufficio Centrale era stato nominato un altro Relatore per l'attuale progetto di legge, nella persona del Senatore Pepoli; che per malattia questo nostro Collega non ha potuto essere in Roma, e perciò io ho dovuto sostituirlo da due giorni soltanto.

Non ebbi quindi il tempo di chiedere prima d'ora al signor Ministro alcuni schiarimenti, ed i miei Colleghi furono d'accordo con me nel ritenere che si potessero chiedere al momento della discussione.

Questi schiarimenti sono di tre specie, e l'ultima di esse si riannoda a quanto ebbe a dire ora il signor Ministro dei Lavori Pubblici.

Se noi poniamo a confronto la prima tabella come fu presentata alla Camera dei Deputati dall'antecessore dell'attuale Ministro, dal compianto Collega il Senatore Mezzanotte, noi troviamo che in quella tabella vi sono alcune cifre le quali sono enormemente variate nella tabella che abbiamo oggi dinanzi.

Da qui una prima naturalissima domanda.

La spesa per la costruzione di un porto, come per qualunque altra costruzione, si deduce dal piano tecnico e dalla relativa perizia, e per quanto si possa presumere che per qua-

lunque costruzione, e più specialmente per quella di un porto, a lavori finiti la spesa possa anche essere superata, non è facile lo spiegare come, per esempio, si potesse dire al mese di gennaio dello scorso anno che per la sistemazione del porto di Cagliari occorrevano lire 2,400,000, ed ora che sono sufficienti solo 1,600,000 lire; che per il prolungamento dell'antemurale di Civitavecchia occorrevano 4 milioni allora, mentre oggi dicesi occorrere 4 milioni e 400 mila lire; come si dica che pel compimento delle opere già costrutte dal Municipio di Licata non fosse necessario che 1 milione e mezzo, ed ora bisogna modificare lo stanziamento di quella somma in due milioni e 300 mila lire, e così via.

Questo è un primo schiarimento che io domando a nome dell'Ufficio Centrale al signor Ministro.

Un secondo schiarimento riguarda il modo di distribuzione di queste cifre.

Il signor Ministro dirà naturalmente che non dovendo aggravare annualmente il Bilancio di forti somme, come prima erano state distribuite in tredici esercizi, il massimo che si è potuto fare adesso è stato di ridurle a dieci. Nessuno può disconoscere il valore di questa osservazione.

Ma non saprei, per esempio, come si possa tecnicamente dire (e per questo mi rivolgo al Ministro dei Lavori Pubblici): si faranno delle spese per sette od otto anni di seguito a Castellamare per costruzione di banchine per cinquantamila lire all'anno.

Non le pare, sig. Ministro, che le cinquanta mila lire di un anno ed i lavori corrispondenti potranno in parte essere danneggiati prima che si spendano le cinquantamila lire dell'anno dopo?

Mi pare che questo sia un errore dal punto di vista tecnico. E questo errore, che a me pare grave, si ripete per quasi tutti i porti.

Finalmente c'è un terzo schiarimento, ed è quello il quale si riferisce alle poche parole della Relazione accennata poco fa dall'onorevole Ministro.

Par troppo questo progetto di legge è già da tanto tempo davanti ai due rami del Parlamento, che il trattenerne la discussione non parve opportuno all'Ufficio Centrale; ma siccome nessuna delle varie Relazioni presentate all'uno od all'altro ramo del Parlamento offre

ragioni perchè i lavori di un determinato porto debbano incominciarsi prima o dopo quelli di un altro, e queste epoche si trovano altresì variate secondo le varie tabelle, così sorse il dubbio che alla fissazione del tempo in cui dar principio ai lavori non fossero estranei interessi i quali dobbiamo tutti desiderare non debbano turbare gli interessi generali dello Stato.

Ecco la ragione delle poche parole della Relazione dell'Ufficio Centrale lette non ha guari dal signor Ministro dei Lavori Pubblici.

E per accennare a qualche esempio che possa porre più facilmente in grado di dare una adeguata risposta il signor Ministro dei Lavori Pubblici, quale fu, domanderò, il criterio con cui si stabilì che al porto di Cagliari devono incominciarsi i lavori nel 1882 e non nel 1887, come tanti altri?

Intanto che ho la parola ne profitto per compiere un altro ufficio che m'incombe come Relatore. Devo cioè dare notizia al Senato di una petizione, che è diretta al signor Ministro dei Lavori Pubblici, relativa al porto di Carloforte in Sardegna. Il porto di Carloforte in Sardegna è oggi iscritto nella terza classe; e la petizione domanda che venga iscritto nella seconda. E prendendo le mosse da questa petizione, io ricordo al signor Ministro un desiderio espresso nella Relazione dell'Ufficio Centrale, cioè che colla più grande sollecitudine si venga ad una nuova classificazione dei porti.

Il Senato sa che la classificazione attuale rimonta al 1866, vale a dire ad un'epoca nella quale il Regno era appena costituito, e le condizioni, sia commerciali, sia di viabilità, erano ben differenti delle attuali, sicchè è facile presumere che la classificazione stessa non corrisponda allo stato di fatto.

La Camera elettiva ha già richiamato l'attenzione del signor Ministro sopra questo punto votando un ordine del giorno, che io raccomando al signor Ministro.

PRESIDENTE. Il signor Ministro dei Lavori Pubblici ha facoltà di parlare.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Le spiegazioni chieste dall'on. Relatore riguardano tre punti. Il primo è la variazione introdotta nelle spese di alcuni porti; ed a questo proposito l'onorevole Relatore ha citato quelli di Cagliari, Civitavecchia ed alcuni altri.

Ora, se avesse avuto tempo di dare un'occhiata alla Relazione della Giunta dell'altro ramo del Parlamento, avrebbe trovata la piena giustificazione di queste varianti.

In ordine al porto di Cagliari si trova scritto che « delle opere prevedute dal progetto di arte, il Consiglio Superiore opinò che debba esser tolto :

« a) la escavazione per la quale occorrerebbe la spesa di 586 mila lire da comprendersi, ecc., ecc.

« b) La costruzione del molo orientale che si teme possa riuscire pregiudizievole alla bontà e sicurezza della rada, e per la quale era prevista la spesa di lire 470,000.

« c) Suggerì inoltre una revisione dei prezzi unitari.

« Accettando le conclusioni del voto del Consiglio Superiore, la spesa occorrente, secondo i calcoli dell'Ufficio di Cagliari, e tenuto conto della revisione dei prezzi unitari, sarebbe d'un milione e 600 mila lire, d'onde della somma di lire due milioni, chiesta nel progetto di legge ministeriale, si risparmierebbero 450 mila lire; sicchè rimane stanziata pel lavoro del porto di Cagliari la somma di un milione e 600 mila lire ».

Qui dunque è detto chiaramente che dipende da un voto del Consiglio Superiore dei lavori pubblici: ad ogni modo se occorresse introdurre nei progetti variazioni d'ordine puramente tecnico per la migliore riuscita dei lavori, la parte finanziaria dovrà contenersi nei limiti indicati nel disegno di legge.

Quanto al porto di Civitavecchia è anche più chiaro.

« Il progetto di massima prevedeva la spesa di 4,400,000 lire. Il Consiglio Superiore suggerì alcune modificazioni, le quali, nel suo giudizio, dovevano produrre un'economia in quelle spese.

« Fu quindi ridotta a lire 4,000,000 la somma inscritta nel progetto ministeriale. Ma invitato il Consiglio medesimo a dichiarare se la credeva sufficiente per lo eseguitamento dei lavori, opinò che sia prudente di mantenere la somma di lire 4,400,000 per le opere indicate nella Relazione del Ministro ».

Ecco la ragione per la quale si mantiene la somma di 4 milioni e 400 mila lire. Così sa-

rebbero anche giustificate le spese degli altri porti.

Sarà più o meno giusto il voto del Consiglio Superiore; ma il Ministro non ha altra traccia da seguire che quella del Corpo tecnico, al quale la legge gli fa precetto di riferirsi per averne un giudizio.

Il secondo appunto riguarda la distribuzione delle somme nei vari esercizi...

Senatore BRIOSCHI, *Relatore*. Schiarimenti, non appunti.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*... Sta bene, spiegazioni.

Se l'onor. Relatore mi parla in modo assoluto circa la convenienza o meno di stabilire una somma annua per certi lavori, gli dirò che può aver ragione; ma non c'è regola fissa ed assoluta per dire che i lavori di un porto debbano cominciare in un anno piuttosto che in un altro. Sarebbe opportuno che potessero cominciare subito; ed invece che farsi in dieci anni, sarebbe bene si potessero detti lavori eseguire in 2, in 3 anni.

Se non che la ragione per cui si fanno in dieci anni è semplicissima; gli è che finanziariamente non abbiamo modo di disporre di somme più grandi che occorrerebbero per poter mettere d'accordo il tempo finanziario col tempo tecnico; ma è certo che io non desidererei di meglio...

Senatore BRIOSCHI, *Relatore*. Domando la parola.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*... che incominciare tutti i lavori subito. Una spiegazione però sono in grado di dargliela, ed è questa: che si sono fatti cominciare più presto i lavori dei porti, per i quali furono riconosciuti, dal Consiglio Superiore, più urgenti i bisogni. Dirò inoltre che v'è un altro progetto da me presentato per altri lavori straordinari, col quale preoccupandomi appunto di questi ritardi, che non erano molto utili nel rispetto tecnico, ho chiesto la facoltà di poter abbreviare di un terzo il tempo per l'esecuzione, lasciando pur ferma la distribuzione dei fondi.

In questo progetto di legge che ora si discute, introdussi una variazione di tempo. L'antico progetto portava la distribuzione dei fondi in tredici anni; io l'ho ridotta a dieci, e credo di avere interpretato un suggerimento della prima Commissione del Senato, perchè ricordo

che in una conferenza ufficiosa mi fu fatta la osservazione che non era molto opportuno di distribuire in numero così lungo di anni l'esecuzione di lavori, la cui importanza poteva anzi richiedere che fossero affrettati.

L'on. Relatore ha citato, come esempio, il porto di Castellamare, se non erro, ed ha detto per dieci anni si tratta di eseguire a 50,000 lire all'anno delle banchine; sicchè quando saremo all'ultimo anno sarà andato a male il lavoro dei primi tempi.

Anche ciò non mi pare completamente esatto, perchè qui si tratta di banchine di una certa estensione, sicchè ogni anno se ne farà per 50,000 lire; ma ciò non significa punto che la parte eseguita riceva qualche nocimento dalla parte da eseguirsi. Mano a mano si utilizzeranno quei tanti metri di banchine fatte in ciascun anno e la manutenzione provvederà a conservare le nuove banchine come tutte le altre opere del porto.

In terzo luogo (e qui appunto cade la questione per la quale fui costretto a domandare qualche schiarimento) l'on. Relatore disse che potrebbe anche supporre che invece di una ragione tecnica fossero le insistenze, le pressioni che potessero indurre a far incominciare prima taluni lavori piuttosto che altri. Io mi permetto di fare una dichiarazione al Senato, ed è questa: che insistenze o pressioni - ci siano o non ci siano - non hanno per me valore alcuno.

Io posso errare completamente nelle mie proposte, ma il Senato può anche ritenere che esse sono veramente suggerite dal mio convincimento.

Io non conosco altro nell'amministrazione che il convincimento mio; quanto alle pressioni non le conosco, almeno nell'efficacia loro.

Sulla classificazione dei porti non posso dire che questo: che molte istanze esistono al Ministero per un trapasso di categoria, per una diversa classificazione di porti; molte volte se n'è parlato in questo e nell'altro ramo del Parlamento, ed anche ultimamente ho preso impegno di presentare a novembre un progetto di legge che provveda ad una nuova classificazione, *ex integro*, se sarà necessario; ed in quel caso sarà esaminata anche l'istanza pel porto di Carloforte, al quale ha accennato l'onorevole Relatore.

Moltissime furon sempre fin dalla origine della classificazione le istanze ed i reclami per

le opere di certi porti, delle quali furono gravati i Comuni. E veramente in molti casi i Comuni erano assolutamente impotenti a mantenerle.

Ad ogni modo, a questo riguardo non posso altro fare, se non che assicurare il Senato che il lavoro di esame è già da molto tempo avviato e che a novembre presenterò una proposta: sarà allora il caso di esaminare se essa potrà o no ottenere l'approvazione del Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor Relatore.

Senatore BRIOSCHI, *Relatore*. Ho chiesto la parola per ringraziare innanzi tutto l'onor. Ministro, così delle date spiegazioni, come della promessa che a novembre verrà da lui presentata una nuova classificazione dei porti.

Convengo pienamente con varî degli schiarimenti da lui dati, ma rispetto alla mia domanda relativa alla condotta dei lavori, devo pur dire che le mie convinzioni non sono mutate. Pur troppo è un sistema che si va introducendo di questi lavori a spizzico per accontentare il maggior numero di interessi particolari con evidente danno dei generali.

E che il sistema non sia da approvarsi, non il Ministro, ma l'egregio uomo tecnico, l'onorevole Baccarini, certamente non discorda da me.

Certo egli è che nella condotta di gran parte di cotesti lavori vi sarà perdita di forze pel tempo lungo nel quale debbono essere compiuti.

Queste mie osservazioni, sulle quali potrà richiamarsi l'attenzione del Senato in altra occasione, non mi distolgono dal consigliare voto favorevole a questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, la discussione generale è chiusa.

Si passa alla discussione speciale.

Si dà lettura dell'art. 1.

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire *ventiquattro milioni quattrocento settanta mila* per l'eseguimento delle opere marittime indicate nella tabella annessa alla presente legge.

Se nessuno domanda la parola su questo articolo lo metto ai voti.

Chi intende di approvarlo voglia sorgere.
(Approvato).

Art. 2.

La somma, di cui all'articolo precedente, sarà stanziata in appositi capitoli dei bilanci del Ministero dei lavori pubblici dal 1880 al 1889 inclusivamente, e ripartita annualmente nel modo fissato dalla annessa tabella.

(Approvato).

Art. 3.

Le opere di cui all'articolo 1° sono dichiarate di pubblica utilità.

(Approvato).

Art. 4.

Nei bilanci dell'entrata saranno iscritte sotto apposito capitolo, dal 1880 al 1889 inclusivamente, le quote dovute dagli enti morali cointeressati a titolo di concorso nelle sovra indicate spese, in conformità della legge del 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, N. 2248.

È data facoltà al Governo di esonerare il municipio di Licata dal concorso al quale sarebbe obbligato a termini di legge, nelle nuove spese da farsi al proprio porto, purchè con atto regolare da farsi dal detto municipio in seguito alla pubblicazione di questa legge rinunzi a qualunque diritto e pretesa sulle opere già da esso eseguite.

(Approvato).

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale propone, se non erro, che la petizione del Comune di Carloforte (Sardegna) sia rinviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

Se non v'è opposizione si riterrà approvata la conclusione dell'Ufficio Centrale.

✓Ora, essendo presente uno dei membri dell'Ufficio Centrale per la modificazione alla legge sulla Sila di Calabria, si apre la discussione di questo progetto di legge sul testo proposto dall'Ufficio Centrale.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Se nessuno chiede la parola si procede alla discussione speciale.

Si legge l'art. 1.

Art. 1.

Agli articoli 8, 14 e 15, della legge 25 maggio 1876, N. 3124, sulla Sila di Calabria, sono sostituiti i seguenti:

Art. 8. Nel termine di venti anni, a contare dal 16 agosto dell'anno successivo a quello della data dell'atto che ha accertato il credito a termini dell'art. 18 della presente legge, i possessori delle terre, o loro aventi causa, saranno tenuti ad estinguere il debito che a termini degli articoli 4, 5 e 6 hanno verso lo Stato pagandone un ventesimo ogni anno, salvo ad essi la facoltà di anticipare il pagamento.

Sino al 15 agosto dell'anno in cui avrà principio il pagamento del debito, essi continueranno a corrispondere a titolo di interesse il valore del canone o della prestazione attuale, ed in seguito pagheranno l'interesse del 5 per cento sulla somma per essi dovuta. I pagamenti si faranno in un'unica scadenza annuale da determinarsi con regolamento, e per l'esazione dell'interesse è conservata allo Stato l'ipoteca stabilita per il credito stesso.

Trascorsa la mora di venti anni senza che siasi soddisfatto al debito, le terre gravate saranno poste in vendita, e, saldato il debito e rimborsate tutte le spese, la somma eccedente che rimanesse dal prezzo ricavato sarà aggiudicata al debitore.

Art. 14. Tutte le somme provenienti dai crediti, di cui negli articoli 4, 5 e 6, dedotte le spese per l'esecuzione della presente legge, saranno versate in una cassa speciale presso la Direzione generale del Demanio, e con mandati del Ministro dei Lavori Pubblici, a forma dei regolamenti sulla contabilità generale dello Stato, annualmente erogati in sussidio al Consorzio dei Comuni e possessori per la costruzione di strade che congiungano i Comuni posti nella Sila tra loro e con maggiori centri di popolazione, e l'eccedente in sussidio della istruzione popolare; e nei Comuni anzidetti con mandati del Ministro della Istruzione Pubblica.

I conti degli agenti contabili di tali somme saranno giudicati dalla Corte dei Conti a norma della legge 14 agosto 1862.

Art. 15. Nella città di Cosenza sarà istituito un

Collegio di cinque arbitri inappellabili, nominati due dal Presidente del Tribunale civile di Cosenza, uno dal Presidente del Tribunale di Catanzaro, uno dal Prefetto di Cosenza ed uno dal Prefetto di Catanzaro. Questi arbitri provvederanno collegialmente agli accertamenti ed alle determinazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, non che ad assegnare ai Comuni interessati la quota delle terre a ciascuno di essi spettante in compenso degli usi civici e per cessione fatta dal Demanio. Giudicheranno altresì su tutte le controversie che possono sorgere per la esecuzione di questa legge (eccettuate le cause di cui è menzione nell'art. 7) fra il Demanio e i possessori delle terre ed i Comuni, non che fra questi e le popolazioni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su quest'articolo 1.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Ministro delle finanze.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Io avrei bisogno di qualche schiarimento per parte dell'Ufficio Centrale in ordine alla sostituzione dell'art. 14 al corrispondente articolo della legge del 1876.

Questa sostituzione, se non erro, ha due scopi: il primo è quello di dichiarare che i conti degli agenti contabili delle somme che si versano nella cassa esistente presso la Direzione generale del Demanio debbono esser giudicati dalla Corte dei Conti.

Mi affretto a dichiarare che accetto di buon grado questa modificazione proposta dall'Ufficio Centrale. Una volta che vi è un magistrato istituito per legge organica e fondamentale dell'amministrazione, per la revisione dei conti, è ovvio che, invece di creare una Commissione speciale, basta richiamare la giurisdizione ordinaria e normale.

Sopra questo punto il Ministero è dunque pienamente d'accordo coll'Ufficio Centrale. Vi è però un'altra modificazione che l'Ufficio Centrale propone, la quale consiste in ciò, che delle somme le quali avanzano dalle spese di quest'azienda particolare della Sila di Calabria si debba disporre con mandati dal Ministero dell'Istruzione Pubblica o di quello dei Lavori Pubblici, secondo i casi, spediti a forma dei regolamenti sulla contabilità generale dello Stato.

Egli è sopra questa seconda modificazione che io pregherei l'Ufficio Centrale di chiarire qualche dubbio che sorge nell'animo mio.

Ognuno sa che cosa s'intende per mandato spedito a forma dei regolamenti sulla contabilità dello Stato: s'intende di mandati i quali vengono spediti dalle Amministrazioni centrali, visti dalla rispettiva Ragioneria e mandati alla Corte dei Conti per essere sottoposti al visto e alla registrazione, e poi trasmessi alla Direzione generale del Tesoro per essere ammessi a pagamento; vale a dire, perchè si dia ordine al tesoriere di pagare.

Ma è possibile tutto questo allorchè si tratta di disporre di somme di un'azienda speciale com'è quella, che è sostituita colla legge del 1876? A me non pare, ed è ben noto d'altronde che nè la Corte dei Conti, nè la Direzione generale del Tesoro possono avere ingerenza nella erogazione di spese, le quali non siano versate al Tesoro, e iscritte nel Bilancio dello Stato.

Comprendo benissimo che si possa applicare la disposizione proposta dall'Ufficio Centrale, nel caso che, tanto le somme che si versano al netto nella Cassa della Direzione generale del Tesoro, quanto le spese di cui possono disporre i due Ministeri dei Lavori Pubblici e dell'Istruzione Pubblica, s'iscrivano in Bilancio, rispettivamente all'entrata, e alla spesa; allora, dico, comprendo benissimo che i Ministeri possono spedire regolarmente i mandati; che questi mandati possono essere sottoposti al controllo preventivo della Corte dei Conti ed ammessi al pagamento della Direzione generale del Tesoro.

Ma si verrebbe in tal modo a cancellare interamente il concetto della cassa speciale istituita con la legge 1876; si abbandonerebbe il concetto di una *Azienda speciale*, e si confonderebbero queste entrate e spese dell'azienda *Sila di Calabria* colle entrate e spese del Bilancio generale dello Stato.

Ora, io non credo che l'Ufficio Centrale abbia voluto con questa modificazione cambiare così radicalmente il concetto della legge del 1876. Ad ogni modo sentirò le spiegazioni che l'Ufficio Centrale vorrà darmi al riguardo.

Mi permetto altresì di aggiungere, che laddove si abbandonasse il concetto di una vera *Azienda speciale* (come erano quelle in Piemonte prima della legge del 1859, che riscuotevano le entrate,

facevano le spese e poi versavano il netto nella cassa del Tesoro), se si abbandonasse, ripeto, il concetto di una *Azienda speciale*, allora ne deriverebbero due inconvenienti:

Primo: che le somme che si riscuotono non sarebbero più, come si fa ora, messe a frutto presso la Cassa di depositi e prestiti, perchè dovendo versarsi il denaro nelle Casse dello Stato, il medesimo non pagherebbe interessi; e ciò, a mio parere, sarebbe un grave inconveniente;

Secondo: che i Comuni, a beneficio dei quali si ha in animo di volgere le entrate, potrebbero credersi frustrati in questa loro legittima aspettativa, vedendo che si vogliono confondere colle grandi entrate dello Stato, e sottoporre alle stesse norme e allo stesso regime di contabilità.

Ora io faccio questo dilemma:

Se l'Ufficio Centrale intende di mutare radicalmente il concetto della legge del 1876, abolendo l'azienda speciale e la cassa speciale, allora bisognerebbe fare uno studio più concreto per cambiare la legge da cima a fondo, e converrebbe fare eziandio una discussione estesa e ampia sull'argomento.

Se poi l'Ufficio Centrale non intende (come inclino a credere) di modificare radicalmente il concetto della legge 1876, in questo caso lo pregherei di consentire che si tolgano le parole già accennate: *a forma dei regolamenti sulla contabilità generale dello Stato*.

Attenderò le spiegazioni che in proposito vorrà darmi l'Ufficio Centrale.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Nell'assenza dell'onor. Relatore dell'Ufficio Centrale e di ogni altro componente l'Ufficio stesso, debbo io assumere l'incarico di rispondere all'onor. signor Ministro in luogo del Relatore che manca.

Nell'Ufficio Centrale fu oggetto di discussione se fosse necessario emendare l'art. 14 della legge 25 maggio 1876, e prevalse l'opinione che fosse opportuno, se non necessario, per la ragione che il Governo nel darle esecuzione era andato, non dirò fuori, ma al di là del concetto della legge stessa. Pensò taluno dell'Ufficio Centrale che potesse essere stata un'imperfezione nelle parole della legge che avesse condotto il Governo a vedervi degli intenti che essa non ebbe; men-

tre altri credeva che non occorresse emendare la legge, e bastasse invitare il Ministro a correggere alcune disposizioni regolamentari.

Ed ora debbo dir brevemente quali sono quelle disposizioni, le quali non paiono corrette allo Ufficio Centrale, e in ispecie al suo onor. Relatore, il quale aveva avuto parte principale nella preparazione e nella discussione della legge.

L'onor. signor Ministro ha ricordato che la legge del 25 maggio 1876 volle istituire coi proventi ordinari e straordinari dei Demani silani un fondo speciale che dovesse essere amministrato in particolar guisa, e che avesse una speciale destinazione, principalmente a beneficio delle strade della regione Silana, e, per quanto ne avanzi, a beneficio dell'istruzione pubblica elementare.

L'art. 14 della legge, per rispetto a questa amministrazione, non diceva altro se non che, le entrate di questa gestione, depurate, s'intende, della spesa, dovessero servire ai due fini indicati; e che del fondo potesse essere disposto con mandati spediti dal Ministero dei Lavori Pubblici e dal Ministero dell'Istruzione Pubblica.

L'articolo della legge non dice in che forma dovessero essere spediti i mandati; ma quando si parla di mandati in una legge dello Stato, che devono essere spediti da un'Amministrazione responsabile, pare che a rigore si debba intendere mandati regolari secondo le forme intrinseche ed estrinseche della legge.

Ma nel fatto non s'interpretò così.

I fondi della Cassa Silana vengono erogati per mandati del Ministero dei Lavori Pubblici e per mandati del Ministero dell'Istruzione Pubblica, senza che si osservi alcuna delle forme, le quali ha creduto necessarie la legge per garantire la regolarità dell'amministrazione di un qualunque fondo pubblico.

Di più, l'articolo 43 del regolamento aveva una disposizione alquanto dubbia, la quale prescriveva, che l'Intendenza finanziaria di Coenza dovesse trasmettere mensilmente i conti parziali di questa gestione alla Direzione generale del Demanio; e che i conti mensili si riassumessero in un conto annuale, il quale sarebbe stato approvato amministrativamente dalla stessa Direzione generale del Demanio, presso la quale, noti il Senato, è anche la cassa e l'amministrazione del fondo silano;

quindi essa ne dovea tenere l'amministrazione, e ne dovea altresì approvare il conto.

L'incongruenza non tardò a manifestarsi, e si volle nel 1878 provvedere con un decreto, il quale andò in maggiore eccesso.

Per togliere l'arbitrio della approvazione del conto alla Direzione generale del Demanio amministratrice, istituì presso di essa una Commissione presieduta dal Direttore generale, e composta di quattro funzionari, uno del Ministero dei Lavori Pubblici, uno del Ministero dell'Istruzione Pubblica, uno del Ministero dell'Interno e il quarto, se non erro, del Ministero di Grazia e Giustizia, con incarico di giudicare i conti.

In quanto a ciò mi sembra che il signor Ministro acconsenta nel concetto espresso dall'onorevole Relatore, che cioè riesca inesplicabile come con un decreto reale si sia creduto poter creare una giurisdizione.

Anzi mi permetta il Senato di leggere quello che scrive il nostro onorevole Collega Miraglia nella Relazione, poichè non saprei dirlo più brevemente e con maggior precisione ed efficacia:

« A tacere che per l'articolo 10 della legge 14 agosto 1862 è deferito alla Corte dei Conti il giudizio dei conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio di denaro e di altri valori dello Stato, e conseguentemente i ricevitori demaniali ed il cassiere speciale, non possono per l'eseme del conto, e per la declaratoria della libertà della cauzione, essere sottratti dal loro giudice naturale; è perentorio l'osservare che il regio decreto 5 agosto 1878 resta una lettera morta, poichè la giurisdizione e l'imperio non si deferiscono con decreto reale; onde è che il giudicato della Commissione creata coll'accennato decreto non potrebbe per la forza delle nostre istituzioni ricevere alcuna esecuzione, nè meritare il nome di giudicato, e molto meno quello di atto di autorità ».

Sarebbe inutile che io narrassi al Senato come si è venuto a riconoscere infatti alcune delle incongruenze meramente legali, poichè non so che siasi verificato alcun abuso o pubblico danno, per questo anormale stato di cose.

L'Ufficio Centrale poi, esaminando il Regolamento del 1876, ha dovuto anche fermarsi sull'ultimo articolo del decreto del 1876, il quale in sostanza dice: che saranno osservate per l'amministrazione del fondo silano le leggi sulla contabilità e sull'amministrazione dello Stato,

meno per quanto riguarda la Corte dei Conti, la quale non vi deve avere ingerenza alcuna.

Mi sembra cosa non poco strana che siasi decretato, che nell'applicare una legge resti esclusa la ingerenza di quell'istituto, al quale è specialmente raccomandata l'osservanza delle leggi dello Stato, e si sia voluto dargli l'ostracismo dal fondo Silano.

All'Ufficio Centrale sembra che nell'art. 14 della legge del 1876 non ci sia nè espressamente, nè tacitamente o virtualmente alcuna deroga alle leggi generali dello Stato; non a quella la quale diede le norme per l'Amministrazione e la contabilità della cosa pubblica, nè a quella del 1862, che stabilì la Corte dei Conti colla sua speciale giurisdizione. Quindi discusse se fosse bastato pregare l'onorevole Ministro delle Finanze di voler abrogare il decreto del 5 agosto 1878, il quale pretese creare una giurisdizione ed un impero all'infuori di ogni norma legittima, e di voler correggere quelle disposizioni del Regolamento del 1876 le quali non sono in perfetta armonia colle leggi generali vigenti.

Ma poi considerò doversi ritenere, ed io aggiungo non poter essere diversamente, che il Governo andasse in quella via, per aver creduto che l'art. 14 della legge 25 maggio 1876 volesse derogare alle leggi generali; e quindi avvisò la opportunità, se non la necessità, di correggere l'articolo stesso in modo che ogni meno esatta interpretazione sia resa impossibile, e il Governo quindi debba abrogare il decreto del 1878, e rettificare e correggere il Regolamento del 1876 in modo che torni conforme alla nostra legislazione amministrativa e finanziaria.

Queste sono le ragioni per le quali l'Ufficio Centrale ai due articoli della legge da emendare proposti dal Ministero ha aggiunto il decimoquarto. In quanto ad una parte dell'articolo, vale a dire quella che obbliga la Direzione generale del Demanio amministratrice a non giudicare da per sè i conti, che in sostanza sono suoi propri, ma a sottometerli all'approvazione della Corte dei Conti, mi pare che l'onorevole signor Ministro sia perfettamente d'accordo coll'Ufficio Centrale.

In quanto ai mandati, io debbo spiegare quale sia il concetto dell'Ufficio Centrale. Esso non ha avuto il concetto di sopprimere quel-

l'ente speciale che fu istituito colla legge del 15 maggio 1876, mediante la Cassa silana amministrata dalla Direzione generale del Demanio e delle Casse.

Ma però quel fondo silano è un fondo pubblico, come bene spiega l'onorevole Senatore Miraglia. Perchè questo fondo ha una speciale destinazione non perde mica il suo carattere di fondo appartenente allo Stato; resti pure amministrato separatamente, anche per la ragione indicata dall'onorevole signor Ministro, vale a dire che i sopravanzi annuali possano essere messi a frutto nella Cassa depositi e prestiti, acciocchè mediante gli interessi si aumentino i mezzi di recare giovamento materiale e morale ad una regione infelice, la quale ha veramente bisogno, come tante altre, di essere redenta dalla miseria, regione che lasciata per secoli in abbandono rimase tanto addietro nei progressi materiali e civili. Ma dal sussistere di un fondo speciale con una destinazione, che l'Ufficio Centrale non intende punto debba venir meno, vi è ragione per la quale i mandati delle spese non possano essere sottoposti al visto della Corte dei Conti?

Ci sono altri fondi, per esempio, quello per il culto....

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Ci sono i Bilanci.

Senatore FINALI.... D'accordo; ci sono i Bilanci; ma del Bilancio non si è fatta questione.

L'Ufficio Centrale ha pensato che, malgrado la esistenza di questo fondo amministrato separatamente dai fondi generali del Tesoro, la spedizione dei mandati delle spese ai fini determinati dalla legge speciale possa essere sottoposta al visto preventivo della Corte; e siccome la spedizione di un mandato per parte di un Ministro responsabile senza nessun riscontro preventivo è un fatto contrario ai principî generali ed alle regole fondamentali del nostro diritto amministrativo, se la circostanza del non essere il fondo silano portato in Bilancio, secondo le obiezioni che faceva l'onorevole Ministro, potesse essere un ostacolo all'adempimento della legge di contabilità per la spedizione di questi mandati, forse l'Ufficio Centrale non avrebbe difficoltà di pregare l'onorevole Ministro di volervelo introdurre, affinché in ogni parte possa essere osservata la legge di contabilità...

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

Senatore FINALI... Io non entro nei particolari, ma prego l'onorevole signor Ministro ad essere persuaso che anche in questa circostanza, quando si volesse andare al fondo delle cose, egli troverebbe che quelle norme e quelle garanzie di buona e scrupolosa amministrazione che sono state formulate nella legge di contabilità e nel pedissequo regolamento, hanno ragione fondata nella esperienza, per modo che l'attenersi è una necessità per uomini prudenti.

PRESIDENTE. Il signor Ministro delle Finanze ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Come l'onorevole Senatore Finali ha potuto scorgere dalle prime parole da me pronunziate, io non mi faccio difensore del decreto del 5 agosto 1878, la cui responsabilità non mi spetta; anzi, fin da principio, ho dichiarato saggio e prudente il divisamento dell'Ufficio Centrale, di sostituire alla Commissione giudicatrice nominata dal decreto la Corte dei Conti.

Sopra questo punto non vi è dunque dissenso tra l'Ufficio Centrale ed il Ministero; debbo anzi ringraziare l'Ufficio Centrale della proposta modificazione; ma, confesso il vero, non sono interamente diletuati i miei dubbî circa l'altro punto, che è il solo che per me esista, vale a dire sulla necessità di sottoporre al preventivo riscontro della Corte dei Conti i mandati che i Ministeri della Pubblica Istruzione e dei Lavori Pubblici rilasciano per disporre degli avanzi de' prodotti silani.

Prima di tutto amo di dichiarare che io pure desidero e voglio le maggiori garanzie possibili, come l'Ufficio Centrale, e quanto dico ora non ha già lo scopo di sottrarre questa parte dell'amministrazione del pubblico denaro al rigore delle garanzie legali; vorrei anzi che su questo argomento non vi fosse equivoco di sorta. Osservo soltanto che, come l'onorevole Senatore Finali sa benissimo, le garanzie che dà la nostra legge dell'amministrazione del pubblico denaro, sono di due specie - *garanzie preventive e garanzie di Sindacato*.

Ora, in questo caso la garanzia del sindacato rimarrebbe tutta intera devoluta alla Corte dei Conti, alla quale bisognerebbe presentare non solo il conto materiale e giudiziale degli agenti che maneggiano questo denaro, ma al-

tresi il conto morale della amministrazione coi mandati spediti dai rispettivi dicasteri.

Così la nostra Corte dei Conti farebbe ciò che fa la Corte dei Conti in Francia, giudicherebbe cioè gli esecutori materiali ed anche l'amministratore, o, come suol dirsi, il conto materiale e il conto morale.

La garanzia vi sarebbe ugualmente, nè il Ministro sarebbe esonerato dalla sua responsabilità. Imperocchè, siccome la Corte dei Conti esamina la regolarità di un mandato prima di ammetterlo, così anche in questo caso essa esaminerebbe la legittimità del mandato, e, quando si tratti di dare il benessere al conto morale, se scorge che vi sia irregolarità, provvede *prout de jure*.

Quindi a me pare che la questione si riduca solamente a questo: conviene nel caso speciale trasportare tutte le garanzie, tanto pel conto materiale, quanto pel conto morale, al sindacato posteriore della Corte dei Conti, oppure è d'uopo lasciarle il riscontro preventivo del mandato, come pare vorrebbe l'Ufficio Centrale?

Sembra, dico il vero, che, volendo estendere il riscontro preventivo anche a questa specie singolarissima di mandati, si potrebbe incorrere in seri inconvenienti; poichè dovremmo inserire nei Bilanci delle entrate e delle spese gli avanzi delle rendite silane, e confonderli con tutta la sostanza erariale che si amministra col Bilancio; ed allora, dov'è più questa azienda speciale? In qual modo i Comuni interessati potranno vedere una destinazione speciale di questi fondi?

Oltre di che, ripeto, non si potranno più mettere a frutto tali somme, perchè, una volta che il danaro è versato nella cassa del Tesoro, non vi è più chi paghi gli interessi, e questo sarebbe un vero inconveniente a danno di quei Comuni che vedrebbero scemata la sostanza che è impiegata a loro profitto; ciò che costituirebbe un mutamento radicale alla legge del 1876, perchè il concetto dell'azienda speciale sparirebbe, l'entrata derivante dai diritti silani sarebbe un'entrata dello Stato, come tutte le altre, e se ne disporrebbe come delle altre dispongono i Ministri coll'esercizio ordinario de' Bilanci.

Quindi a me pareva che l'Ufficio Centrale potesse essere ben sicuro e tranquillo nella sua coscienza, una volta che si fosse dichia-

rato che tutte le garanzie di sindacato morale e materiale sono deferite alla Corte dei Conti, ma posteriormente, senza il riscontro preventivo, imperocchè questo riscontro preventivo del mandato obbligherebbe al versamento delle somme al Tesoro, e alla iscrizione in Bilancio; e però evidentemente farebbe sparire il concetto dell'azienda speciale.

Del rimanente non ne faccio questione fondamentale, ma intendo solamente di mettere sotto gli occhi del Senato le conseguenze dell'emendamento dell'Ufficio Centrale quando esso fosse votato così come è proposto.

Domanderei quindi il parere preciso dell'Ufficio Centrale in proposito.

Se lo crede, l'Ufficio Centrale potrebbe all'uopo raccogliersi ed esaminare più minutamente la questione.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Non fa d'uopo che io dica all'onorevole signor Ministro che non ho avuto in mente neppur l'ombra d'un'idea, la quale fosse ispirata al dubbio che egli non desiderasse per questa Amministrazione le maggiori garanzie.

Io ne ho parlato in modo teoretico ed astratto; ed ogni parola che aggiungessi su questo proposito sarebbe veramente superflua.

Le questioni che egli fa sono veramente gravi. Egli mi consigliava d'interrogare i miei Colleghi dell'Ufficio Centrale; ma egli vede che in questo momento sono nella impossibilità di farlo.

Posso dire solo che l'onorevole Relatore, come egli ha scritto qui nella sua Relazione, e come disse in seno all'Ufficio, allorquando riferiva intorno al progetto della legge del 1876 e formulava l'art. 14, nell'accennare a mandati da spedirsi dai Ministeri dei Lavori Pubblici e della Pubblica Istruzione, intendeva parlare di mandati i quali dovessero essere soggetti al riscontro preventivo.

Ora l'onorevole Ministro delle Finanze fa una obbiezione, e dice: questo riscontro preventivo non è possibile, se non in quanto l'attivo e il passivo dell'amministrazione Silana faccia parte del Bilancio dello Stato; ma quando ciò avvenisse, il fondo Silano sparirebbe nella massa dei fondi del Tesoro, e non potrebbe più avere le sue speciali erogazioni.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 LUGLIO 1880

Su quest'ultimo punto io mi permetterei di dubitare alquanto; e mi pare che la conseguenza che l'onorevole Ministro trae dalla iscrizione del fondo nel Bilancio dello Stato sia piuttosto eccessiva.

Quando un'attività è iscritta in un capitolo del Bilancio con una speciale destinazione; e quando si sa che in ogni anno gli avanzi di quell'attività debbono essere trasportati nella Cassa dei depositi e prestiti, non ne viene la conseguenza che questi fondi possano ricevere una destinazione qualunque, o rimanere infruttiferi nelle casse del Tesoro.

Il Ministero che ha questa gestione speciale silana avrà pure anche adesso un preventivo fondato sopra i calcoli della probabilità. Non ci sarebbe niente di male che questo preventivo di attività col corrispondente preventivo di passività fosse nel Bilancio dello Stato; e la cosa potrebbe farsi senza difficoltà alcuna.

Intendo per altro che la questione non è semplice; e che merita d'essere esaminata sotto varî aspetti, alcuno dei quali potrebbe sfuggirmi.

Ho già detto che a parer mio la iscrizione delle entrate e delle spese silane nel Bilancio non impedirebbe che fossero adempiuti i fini della legge del 25 maggio 1876.

Ma nella condizione in cui di presente mi trovo, da una parte non oso insistere in questo senso verso l'on. Ministro, e dall'altra non posso in nome dell'Ufficio Centrale annuire al suo sotto emendamento.

Però, siccome l'onorevole signor Ministro ha proposto che le eccezioni da lui fatte e la conseguente proposta siano prese in considerazione dall'Ufficio Centrale; e siccome quella d'oggi non è l'ultima delle nostre sedute, e dovrà l'onorevole signor Ministro stesso, per progetti di legge di ben altra importanza, tornare in questa Camera, si potrebbe, quando il Senato consentisse, sospendere la discussione e il voto, affinchè l'Ufficio Centrale riunito possa esaminare le obiezioni e la proposta dell'onorevole signor Ministro, e decidere se per suo avviso si debba accettare il sotto emendamento.

PRESIDENTE. Cosa dice il signor Ministro su questa proposta dell'Ufficio Centrale?

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Io aderisco alla proposta di sospensione. Io stesso avevo pregato l'onorevole Finali di consultare l'Uffi-

cio Centrale perchè la questione è abbastanza grave.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale, d'accordo col signor Ministro, propone che sia sospesa la discussione di questo progetto di legge.

Se non vi è opposizione, si sospende la discussione di questo progetto di legge.

Approvazione del progetto di legge N. 25.

PRESIDENTE. Si procede alla discussione del progetto di legge: Facoltà al Governo di chiamare temporaneamente in servizio ufficiali della milizia mobile, di complemento e della riserva dell'Arma del Genio, e di assumere in servizio ingegneri civili per lavori militari.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra*).

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola, si procede alla discussione degli articoli.

Art. 1.

È fatta facoltà al Governo di chiamare, a misura del bisogno, temporariamente in servizio, ufficiali della milizia mobile, di complemento e della riserva dell'arma del Genio, sempre quando essi vi consentano ed abbiano l'attitudine ed i requisiti necessari, e di assumere temporariamente in servizio ingegneri civili, non eccedendo complessivamente tra ufficiali ed ingegneri il numero di sessanta.

Se nessuno domanda la parola lo pongo ai voti. Chi l'approva s'alzi.

(Approvato).

Art. 2.

Le modalità di ammissione e di licenziamento di detti ingegneri civili, e gli assegnamenti da corrispondersi ai medesimi saranno determinati dal Ministero della Guerra.

(Approvato).

Art. 3.

L'ammontare delle spese per il pagamento delle competenze da corrispondersi tanto agli ufficiali precitati, in base al regio decreto 27 marzo 1879, che agli ingegneri civili, a mente del precedente articolo, sarà prelevato dai capitoli straordinari del Bilancio per forti-

ficazioni e lavori di difesa dello Stato e per la costruzione e sistemazione di opere militari.

(Approvato).

PRESIDENTE. Si procede all'appello nominale per la votazione a squittinio segreto dei due progetti che abbiamo approvati adesso.

(Il Senatore, Segretario, Casati fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte a comodo dei signori Senatori che non hanno ancora votato.

Molti Senatori fanno istanza perchè domani si tenga seduta, altri invece credono che non debba tenersi, e che si rimandi a lunedì.

Interrogo i signori Ministri se hanno da fare qualche dichiarazione in proposito.

DEPRETIS, *Ministro dell' Interno*. Io sono agli ordini del Senato.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato: coloro che approvano che domani si tenga seduta, sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Il Senato avendo dichiarato col suo voto che domani si tenga seduta, l'ordine del giorno sarà il seguente:

1. Ordinamento dell' Arma dei RR. Carabinieri.

2. Approvazione della Convenzione per le stazioni ferroviarie internazionali tra l'Italia e la Francia, firmata a Parigi il 20 gennaio 1879;

3. Seguìto della discussione del progetto di legge per modificazione alla legge 25 maggio 1876, n. 3124, sulla Sila di Calabria.

La votazione è chiusa.

Sono pregati i signori Segretari di procedere allo spoglio delle urne.

Leggo il risultato della votazione:

Spese straordinarie per la sistemazione di alcuni porti:

| | |
|----------------------|----|
| Votanti | 73 |
| Favorevoli | 65 |
| Contrari | 8 |

(Il Senato approva).

Facoltà al Governo di chiamare temporaneamente in servizio ufficiali della milizia mobile, di complemento e della riserva dell'Arma del Genio, e di assumere in servizio ingegneri civili per lavori militari:

| | |
|----------------------|----|
| Votanti | 72 |
| Favorevoli | 67 |
| Contrari | 5 |

(Il Senato approva).

Il Senato dunque è convocato in seduta pubblica per domani alle ore tre coll'ordine del giorno testè letto.

La seduta è sciolta (ore 4 e mezzo).

XX.

TORNATA DEL 18 LUGLIO 1880

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO. — *Congedi* — *Discussione del progetto di legge per il riordinamento dell'Arma dei RR. Carabinieri* — *Discorsi dei Senatori Bruzzo e Caccia* — *Parole per fatto personale del Senatore Bruzzo* — *Considerazioni dei Senatori Corte e Mezzacapo L.* — *Discorso del Ministro dell'Interno* — *Replica del Senatore Bruzzo, e controreplica del Ministro dell'Interno* — *Osservazioni del Senatore Saracco, cui risponde il Ministro dell'Interno, e del Senatore Bonelli* — *Chiusura della discussione generale* — *Approvazione degli articoli del progetto* — *Votazione a scrutinio segreto* — *Proclamazione del risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, Ministro degli Esteri, i Ministri dell'Interno, della Marina e Guerra. Più tardi intervengono i Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Domandano un congedo i Senatori Belgioioso Luigi, Cossilla e Norante di un mese e Sauli di giorni venti per motivi di salute, i Senatori Giustinian, Ridolfi, Della Gherardesca e Bertini di giorni quindici per motivi di famiglia, che viene loro dal Senato accordato.

PRESIDENTE. Annunzio al Senato che non avendo potuto il signor Senatore Morelli accettare la nomina a membro della Commissione per il monumento alla gloriosa memoria di Re Vittorio Emanuele II, ho nominato in sua vece l'onorevole Senatore Prati.

Discussione del progetto legge N. 31.

PRESIDENTE. Ora abbiamo all'ordine del giorno prima di tutto il progetto di legge sul riordinamento dell'Arma dei carabinieri.

Se ne dà lettura.

Il Senatore, *Segretario*, CHIE'I legge:
(*Vedi infra*).

PRESIDENTE È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

La parola spetta al Senatore Bruzzo.

Senatore BRUZZO. L'Ufficio Centrale che ha avuto l'incarico di riferire su questo progetto di legge si è diviso in maggioranza e minoranza.

L'on. Relatore ha avuto la compiacenza di accennare nella Relazione i motivi della discrepanza.

La maggioranza consiglia al Senato di approvare la legge quale fu presentata dal Ministero.

La minoranza invece vorrebbe introdurre alcune modificazioni essenziali.

Io, in nome della minoranza, composta dell'onorevole Saracco e di me, dirò alcune parole per sviluppare maggiormente il nostro concetto; prometto d'esser breve, perchè so benissimo che nella seconda metà di luglio non si fanno lunghe discussioni, ed entro senz'altro in materia.

Il Governo preoccupato giustamente del fatto che l'Arma dei carabinieri non si può mantenere nella forza stabilita dalle tabelle organiche, presenta un progetto di legge il quale ha un doppio scopo: attirare gl'iscritti di leva ad

entrare nell'Arma dei carabinieri; e indurli a rimanervi quando vi sono entrati.

Quindi partendo dall'idea che la causa principale della riluttanza dei giovani chiamati a prestare il servizio militare ad arrolarsi nei carabinieri sia l'obbligo di assumere la ferma permanente, cioè quella di otto anni, il Ministero propone di ridurre la ferma a cinque anni e per trattenerli nell'Arma (una volta che vi sono entrati) accorda loro il diritto a tre rafferme successive dopo i primi 5 anni.

Allorquando un carabiniere ha finito i suoi cinque anni di servizio, il Governo gli dice: obbligatevi a servire ancora altri tre anni ed io vi do 150 lire all'anno per questi tre anni, scaduti i quali vi do una cartella del reddito di 120 lire e vi tratterò ugualmente per le successive rafferme, di modo che il carabiniere può dopo 14 anni lasciare il servizio con tre rafferme.

Su questo sistema furono fatti degli accurati studi, e nell'altro ramo del Parlamento si fecero due discussioni, durante le quali si produssero molti lavori statistici basati in parte sopra dati positivi ed in parte sopra ipotesi.

Io non mi voglio addentrare in questo argomento, tanto più che l'onor. Ministro dell'Interno deve averne abbastanza di sentire a parlare delle cifre di questa statistica.

Dirò di più che ho qui un nuovo lavoro fatto benissimo, il quale potrebbe intitolarsi: « Studi sulla vita media del carabiniere », perchè dà calcoli probabili secondo i vari sistemi sul numero d'anni che i carabinieri rimarranno al servizio.

Ma ripeto che in questa questione non mi ci addentro, ed accenno solamente al risultato sul quale pare che concordiamo coll'onor. Ministro dell'Interno, cioè che l'applicazione di questa legge, se darà il risultato che se ne aspetta, condurrà ad un aggravio di 4 milioni circa sulla Cassa militare.

Siccome vedo che l'onorevole Ministro fa qualche segno dubitativo, io non insisto sulla cifra, saranno 3,500,000, saranno 4,500,000, saranno 4,000,000; noi della minoranza dichiariamo che non ne facciamo questione di finanza nè di cifre; siamo disposti anzi a dare al Governo tutto ciò che crede necessario per migliorare l'Arma dei carabinieri ed assicurarne l'avvenire; ma diciamo poi: giacchè dobbiamo

spendere, spendiamo bene. Col vostro sistema spendiamo forse di più che col nostro, senza ottenere lo scopo.

Ecco in poche parole quale è il concetto della minoranza.

Col sistema della legge non si provvede al bisogno urgente, attuale dei carabinieri, perchè questa legge dà dei benefizi a coloro che entreranno nel Corpo dei carabinieri al primo gennaio 1881, e non fa nulla, o quasi nulla, per coloro che sono attualmente sotto le armi.

In conseguenza, siccome dalle statistiche che abbiamo risulta che nel 1880 1881 ci saranno 4000 e più carabinieri i quali domanderanno il loro congedo, questi carabinieri se ne andranno ugualmente malgrado questa legge, e fra un anno o due l'Arma dei carabinieri può essere grandemente turbata se non si fa qualche cosa per impedire che questi carabinieri se ne vadano.

Dunque la legge non provvede all'urgenza, non provvede al bisogno immediato.

Si è anche detto che questa legge bisogna votarla perchè è aspettata con grande impazienza dal Corpo dei carabinieri.

Ma qui io prego novamente di notare che contiene disposizioni tutte a beneficio dei carabinieri futuri, e allora, domando io, perchè gli attuali debbono avere questa grande smania di veder votata questa legge?

Vi è certamente il desiderio di vedere risolta la questione che da tanto tempo si discute, ma il ritardo di questa risoluzione non può punto influire sulla disciplina. Che la questione sia decisa oggi o fra 3 o 4 mesi non altera nulla, tanto più che in questo frattempo la legge non potrebbe essere applicata nelle sue disposizioni più importanti. Quindi noi siamo d'opinione che questo progetto non abbia carattere tale d'urgenza che richieda la sua immediata conversione in legge, e che potendola migliorare sarebbe cosa ottima il farlo. La nostra idea sarebbe di mantenere tutti i vantaggi che il progetto dà ai carabinieri, ma convertire tutta o una parte della somma messa a carico della Cassa militare in aumento di paga ai carabinieri attuali, senza toccare la durata della ferma.

E qui mi permetto di fare un'osservazione a beneficio del signor Ministro delle Finanze, che mi duole non sia presente.

La forza delle cose porterà ad aumentare lo

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 LUGLIO 1880

stipendio ai carabinieri, e questo non ostante la legge della quale trattiamo, di guisa che dovremo aggiungere ai 3 o 4 milioni che concediamo oggi quello che spenderemo per l'aumento di stipendio. Tanto varrebbe adunque, e sarebbe più economico, cominciare l'aumento da oggi, senza pregiudicare le questioni future; e realmente la nostra proposta non pregiudica nulla, non pregiudica neppure la gran questione delle ferme, sulla quale mi riservo di dire in seguito qualche parola.

La nostra proposta è quella degli uomini prudenti, i quali vi dicono: andiamo adagio prima di sconvolgere una istituzione; andiamo per via di esperimento; avremo sempre tempo di ricorrere ai mezzi radicali.

Badate cosa fa la Francia. Quel gran paese fa di tempo in tempo delle grandi rivoluzioni; ma quando si tratta dei suoi ordinamenti amministrativi, procede con somma prudenza e va molto a rilento nell'introdurvi delle modificazioni. E questa non è forse l'ultima delle cause per le quali la Francia ha potuto più d'una volta far meravigliare il mondo sorgendo dalle sue rovine, nel periodo di pochi anni, più forte di prima.

In quel paese i carabinieri (*les gendarmes*) credo che siano ancora ordinati oggi secondo le istituzioni del Consolato.

Noi in Italia siamo più speditivi, siamo poeti, abbiamo immaginazione: appena un'istituzione presenta qualche inconveniente, noi la cambiamo, ne inventiamo un'altra.

Ma, dico, perchè invece di farne un'altra, della cui riuscita non siamo certi, non possiamo tentare di migliorare quella che abbiamo?

Ho visto anche dai documenti esistenti fra le voluminose carte che trattano della questione dei carabinieri, che vi furono alcune circostanze in cui si è ricorso ai soldati che avevano alcuni anni di servizio per aumentare la forza dell'Arma; espediente d'un'altra forma analoga a quella dei carabinieri aggiunti.

Ma notate che si ricorse specialmente a quello espediente quando si trattò di agire contro il brigantaggio. Si disse che i carabinieri di pochi anni di servizio fecero eccellente prova.

D'accordo; ma bisogna pensare che i carabinieri avevano da agire piuttosto come truppa che come agenti di pubblica sicurezza.

Soldati scelti, bene ordinati e disciplinati, hanno fatto meravigliosamente il loro dovere.

Ma in tempi normali noi abbiamo bisogno di carabinieri che acquistino esperienza, che acquistino tatto, che conoscano le leggi ed i regolamenti, e non solamente di carabinieri pronti a fare alle fucilate coi briganti.

Dico questo perchè non si dia troppa importanza al fatto che l'Arma dei carabinieri fu altra volta rinforzata con soldati di pochi anni di servizio.

Io già prevedo che l'onor. signor Ministro dell'Interno mi dirà: tutte le vostre ragioni saranno belle e buone, ma io ho il parere del Comitato dell'Arma.

Ma io ho tutta la stima e tutta la considerazione per i generali che compongono il Comitato dei carabinieri.

Dirò di più, che il Comitato dei carabinieri è composto oggi delle stesse persone colle quali l'ho formato io quando aveva l'onore di essere Ministro della Guerra; ma si verifica ben sovente il fatto che persone distintissime, le quali hanno da trattare un dato argomento, vi prendono tale affezione che lo trattano qualche volta senza tener conto delle attinenze che può avere con altri argomenti, ugualmente importanti e qualche volta più importanti.

Citerò un esempio: ho visto ufficiali del Genio, addetti ai lavori di una piazza forte, chiedere continuamente denaro per la loro opera, e non tacitarsi alle ragioni delle risposte negative motivate sulla necessità di provvedere ad altri bisogni, convinti che non ve n'ha alcuno superiore a quello pel quale insistono.

Così i carabinieri, i quali hanno naturalmente il desiderio di tenere la loro Arma al completo, visto che la durata della ferma può essere un ostacolo, ne propongono la riduzione.

Ora io dico: in tutto ciò non ci è male alcuno, anzi è un bene che le persone chiamate dal loro ufficio a studiare una questione speciale, la studino con amore; e dobbiamo essere grati alle persone intelligenti e coscienziose che trattano con grande impegno gli affari di loro competenza. Però noi - e quando dico noi intendo dire i Ministri ed i membri del Parlamento, che non abbiamo una questione sola da trattare, ma dobbiamo trattarle tutte - è nostro dovere il far tesoro degli studi speciali, pesarli, analizzarli, non per seguirli ciecamente, bensì

per dedurne quelle conclusioni che tendono al bene generale del paese.

Con questo progetto si modifica la legge sulla leva; si modifica in questo senso, che incominciamo ad abolire la così detta ferma permanente, cioè la ferma di 8 anni.

Questa abolizione può avere un riflesso sulla questione gravissima del reclutamento dei sottufficiali dell'esercito, nella quale io ora non voglio entrare, poichè dovrei parlare a lungo, mentre invece desidero mantenere la promessa di essere breve.

Ma della durata delle ferme si discute in tutti gli Stati, perchè da essa può dipendere l'avvenire degli eserciti. Da noi se ne discusse moltissimo, e il Ministro della Guerra ha persino assunto l'impegno di presentare un progetto di legge per definire la questione.

Io non entro ora nel merito, non dico che si abbia da preferire una ferma di 3 piuttosto che di 4, di 5 o 6 anni, è una questione di tanta gravità che trattarla incidentalmente oggi, il 18 luglio, col caldo che fa, mi pare molto difficile.

Bisognerebbe invero trattarla con tutta calma, con tutta la serenità d'animo senza preoccupazione nè di partiti nè di persone, come si devono trattare le questioni che hanno un'influenza grandissima sull'avvenire del paese e non pregiudicarla a proposito di una legge speciale.

Ma si è anche detto: badate che c'è in Europa una corrente per le ferme brevi, è inutile voler resistere; bisogna andare avanti! — Ed io qui mi permetto di dire che questa teoria non mi persuade.

Le correnti conducono a buoni risultati quando sono dirette da menti avvedute che sanno regolarne la direzione, modificandola a tempo opportuno se accenna a vie pericolose; altrimenti invece di condurre l'acqua sulle ruote che devono far agire le macchine delle officine, la possono gettare nelle fondamenta degli edifici. E qui l'onorevole mio amico, l'ammiraglio Acton, che regge il Ministero della Guerra, converrà meco che, se si consigliasse ai marinai di gettar il timone in mare e di abbandonarsi al vento senza preoccuparsi d'altro, certo l'arte del navigare sarebbe di molto semplificata, ma aumenterebbe anche di molto la statistica dei naufragi.

Fo dunque tutte le mie riserve sulla teoria delle correnti; e dico anzi che l'Italia non solo ha seguito la corrente delle ferme brevi, ma poi ha preso il galoppo e ha preceduto la corrente tanto che al giorno di oggi noi, se teniamo conto dei servizi svariati a cui son chiamati i soldati all'infuori della loro istruzione, siamo la nazione che dedica minor tempo all'istruzione dei suoi soldati.

Qui mi permetto di citare poche righe della Relazione sul Bilancio della Guerra che non fu letta da nessuno, perchè la discussione di quel Bilancio non si è fatta. Nella Relazione, dopo essere state accennate alcune questioni sorte nell'altro ramo del Parlamento ci sono queste poche parole:

« Sopra una sola di tali questioni, quella della ferma, che è la più importante, vi sottoponiamo brevi riflessioni.

« Colla tendenza allo scetticismo delle società moderne, e colla prevalenza che va sempre più accentuandosi degli immediati interessi materiali sopra ogni altra considerazione, può divenire rara la spontaneità del sacrificio personale pel bene comune.

« Quella abnegazione, senza la quale non si mantengono compatti gli eserciti, che induce i soldati a sopportare con calma le sofferenze e ad esporre la vita, si dovrà forse col tempo, più che mai, ottenere colla disciplina, frutto della educazione militare.

« Se l'Italia, la meno sperimentata delle grandi nazioni, trascurerà questo lato della questione delle ferme, potrà trovarsi un giorno in condizioni d'inferiorità rispetto ad altre nazioni da molto tempo militarmente e stabilmente ordinate.

« Per queste considerazioni la Commissione è di parere si debba procedere con somma prudenza nello studio delle proposte tendenti ad introdurre cambiamenti nelle nostre istituzioni militari, formandone sempre il soggetto di leggi speciali ».

Io non avrei osato citare queste parole scritte da me se esprimessero soltanto un mio pensiero, perchè allora non significherebbero nulla; ma esse esprimono l'opinione della Commissione permanente di Finanze composta di quindici Senatori nominati dal Senato. Ciò prova almeno come persone di mente elevata, di grande esperienza, siano preoccupate della que-

stione della ferma; ed io le ho citate per rin- vigorire il mio argomento, che cioè non si può troncare in qualche parte la questione con una legge sopra un servizio speciale.

Dirò ancora - e spero che tutti lo riconosce- ranno, e specialmente i signori Ministri - che questione politica qui non c'è e non ci deve essere. Le questioni politiche mi pare che siano ormai finite - e con ciò dire non tradisco alcun segreto della Commissione di Finanze, poichè credo che la splendida Relazione sui provvedi- menti finanziari del mio amico, l'onorevole Sa- racco, sia stata distribuita; - ogni questione politica è ora spenta. E se per avventura ci fosse stato qualche motivo di aggravare Bi- lanci futuri, i lontani piuttosto che i prossimi, oggi questa ragione non c'è più.

Alcuni anni sono, quando mi recava a Ge- nova, mia città nativa, leggeva con interesse una polemica vivacissima nei giornali locali sulla sistemazione di quel gran porto. Chi vo- leva la bocca a ponente, chi a levante, ed una delle due bocche, non ricordo più quale nè per quali motivi, divenne la bocca liberale, in con- seguenza l'altra divenne....

Senatore SARACCO. Codina.

Senatore BRUZZO conservatrice, anzi cle- ricale.

Fu poi scelta la bocca a levante; non so di che colore sia questa decisione, ma deve essere eccellente, perchè presa con calma e maturità di giudizio.

Ora io spero che non si vorrà colorire anche le ferme, essendo assai meglio lasciarle in- colori.

L'onorevole Depretis ha fatto una questione personale dell'approvazione di questa legge.

Mi scusi, onorevole Depretis: se il Ministro della Guerra facesse una questione personale per un affare di ferme più o meno lunghe, io lo capirei; ma non capisco che la faccia il Mi- nistro dell'Interno. Senza dubbio egli dirà che non è sulle ferme che fa una questione per- sonale, egli la fa sulla questione complessiva; imperocchè, egli dirà, io, Ministro, avendo la responsabilità della sicurezza pubblica, ho bi- sogno di un istrumento atto a mantenerla.

Vedo dai cenni dell'onor. Depretis che ho indovinato il suo pensiero; ma noi non glielo neghiamo questo istrumento, vogliamo dar- glielo migliore....

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno*. Con comodo. Senatore BRUZZO. Glielo diamo subito.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno*. Eh! via!

Senatore BRUZZO. Se facciamo ora questa op- posizione, egli è perchè siamo certi che con questa legge fra un anno e mezzo si sarà in cattive condizioni.

Dirò di più, che io, come militare, sono in- teressatissimo alla sicurezza pubblica, perchè so per esperienza che ogniqualvolta si ritiene che i carabinieri non siano più in grado di mantenerla, il Ministro dell'Interno doman- derà a quello della Guerra compagnie, batta- glioni e squadroni per mandarli in qua e in là.

Il Ministro della Guerra resiste più che può, ma finalmente è obbligato a cedere alle insi- stenze del Ministro dell'Interno e dare le truppe richieste, le quali vengono distolte dalla loro istruzione. Di modo che il difetto dei carabi- nieri indirettamente influisce sulla durata della ferma; non sulla durata legale, ma sulla du- rata del tempo dedicato all'istruzione delle truppe.

Vede dunque il Ministro dell'Interno che può essere certo che io ho interesse personal- mente a migliorare le condizioni dei carabi- nieri .

Prego poi il Ministro dell'Interno di tener conto di una cosa, cioè che nella Camera dei Deputati ha stentato a far passare questa legge con una debole maggioranza, e che molte per- sone, le quali si occupano di queste questioni tecniche, astrazione fatta da ogni questione di partito, non l'approvarono.

So che anche fuori del Parlamento a molti uomini competenti nella materia questo strappo alla legge sulla leva per un bisogno speciale non piace punto.

Tutto ciò dovrebbe fare un po' d'impressione sull'animo del Ministro dell'Interno, e persua- derlo che questa non è la migliore delle leggi possibili, e che qualche difetto lo ha. Se que- sto difetto si potesse togliere, credo che si fa- rebbe un bene al servizio generale dello Stato.

Io non voglio più a lungo tediare il Senato. Dirò solo che noi della Commissione siamo di- sposti a dare al Governo il danaro che chiede per migliorare le condizioni dei carabinieri. Di più, se questa legge avesse soltanto un effetto temporaneo noi la voteremmo; se recasse un

primo miglioramento alle condizioni dei carabinieri, con probabilità di migliorarle di più in seguito, noi la voteremo.

Ma non possiamo votarla perchè abbiamo la convinzione che faccia invece un gran male, e che gli effetti di essa saranno disastrosi.

L'onorevole Ministro dell'Interno si trincerava nella sua responsabilità; ma in una questione grave, come questa, la responsabilità non è soltanto dei Ministri, ma anche dei membri del Parlamento che votano. Ora, quando questi, mettendo da parte qualsiasi movente politico e considerando la questione dal lato tecnico, sono convinti che, approvando quella legge, si fa un male al paese, come possono votarla?

Io rivolgo ancora una preghiera all'onorevole Ministro dell'Interno. Accetti le nostre modificazioni, che, come ho già detto, consistono nell'accordare ai carabinieri tutto ciò che loro dà il progetto di legge, aggiungendovi un aumento di stipendio senza toccare la questione della ferma.

Così ci separeremo perfettamente d'accordo, ciò farà bene alla salute di tutti e ci troveremo questo inverno con mente serena e calma a trattare le gravi questioni che verranno in discussione.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Caccia ha la parola.

Senatore CACCIA. Ho fatto proposito che una parte del mio discorso deve intendere a ribadire in voi la convinzione di trovarci di fronte, una necessità indeclinabile, ad una necessità assoluta, la quale c'impone di votare questa legge tale qual'è.

Addippiù credo non sia lecito ad uomini politici, a legislatori, lambiccarsi la mente per trovare il bene possibile o il bene sperabile, e non accontentarsi del meglio.

Lasciamo quest'utopia agli accademici, ed ai polemisti. Ai Corpi legislativi spetta il compito di provvedere ai bisogni reali, e subito, anche differendo ad altro tempo l'adozione di provvedimenti sebbene migliori, ma di più difficile attuazione.

Ora, se il carattere di una necessità assoluta di approvare questo progetto di legge era per me una evidenza, esso diventa adesso a mille doppi più trascendente nel sentire come il mio on. Collega ami cullarsi nella speranza, che questa legge possa andare ancora differita per

venir riproposta con dei rimedi fallaci, chè tali per me sono quelli che egli suggerisce. Certo intanto egli è che si invierebbe ad un altro tempo il provvedimento in esame, tempo di cui è incerto quanto sia la durata.

È sicuro però che l'Arma dei carabinieri versa in infelice condizione, e che questa influisce gravemente, ed in modo di vera iattura sull'ordine pubblico, e sulla sicurezza pubblica.

Abbisogna dunque ricorrere ad un riparo a questo allarmante stato di cose, ed il riparo deve essere unicamente coordinato alle cause del male cui è intendimento di portare cura. E questo male è di due specie:

L'arrolamento nel Corpo dei carabinieri è scarso: il congedo è troppo esteso;

Mancano le entrate; sono in sovrabbondanza le uscite.

Ma queste due cause, o Signori, sono alla loro volta l'effetto di altre cause, e mi propongo designarvele accuratamente.

Abbiamo unificati il servizio finanziario e l'amministrativo; abbiamo in una parola leggi le quali danno norma agli altri pubblici servizi in tutta Italia.

Ebbene, Signori; fra tutti questi servizi comincio da uno, il più conosciuto, che è quello delle gabelle. Esso bisogna di 14 o 15 mila uomini per la parte attiva di sorveglianza. Viene poi quello di sicurezza pubblica, che ne abbisogna poco meno di quattromila.

Gli alunni custodi carcerari, gl'inservienti di telegrafi, e delle poste, e di tanti altri pubblici uffici, sono da tenersi in conto.

Vengono le cento città italiane che hanno la loro guardia municipale, il cui numero totale è non minore di 10 mila uomini, e non saprei precisare se fosse di più.

Considerate dunque, o Signori, quante e quali carriere siano offerte alla gioventù italiana.

E questo non è tutto.

Abbiamo una marina mercantile, fornita da numerosi piroscafi; abbiamo l'industrie tessili, abbiamo un accrescimento nelle colture agrarie, abbiamo la piaga dell'emigrazione; e tutto questo, o Signori, non fa altro che distrarre l'elemento uomo giovine dal servizio politico militare del carabiniere, e così emerge una causa tutta estrinseca dello scemato arrolamento volontario nel Corpo dei carabinieri.

Ma havvi una causa intrinseca, e dessa propriamente è quell'inimico latente, che allenta gli arrolamenti, e fa accettare i congedi.

Il nemico latente, o Signori, è la ferma di otto anni; e quando io vedo i due miei onorevoli Colleghi, i quali, ove fosse mantenuta la ferma permanente, accetterebbero questo progetto di legge nel dippiù, e senza darsi pensiero delle conseguenze finanziarie, perchè verrebbero accrescere l'importanza della cifra dando un caposoldo al carabiniere, sapete cosa io dico ad essi? Loro dico che vogliono curare il male che rode l'ordinamento del Corpo dei carabinieri con il sistema omeopatico.

Vi è una malattia nell'ordinamento de' carabinieri. È prodotta dalla ferma di otto anni; essi proclamano che esiste il male gravissimo, urgente, e lo vogliono curare mantenendo la ferma di otto anni. Palliativi! Non si dà riparo con i differimenti al disastro, che in tempo non lontano avverrebbe.

La ferma di otto anni sia, o Signori, da noi pazientemente esaminata.

Noi, giusta i grandi principî, che sin dai tempi di Federico II sono stati proclamati, siamo obbligati a descrivere il nostro esercito, i nostri armamenti completare proporzionatamente alle altre nazioni che ci sono vicine come l'Austria, la Francia, e l'Impero germanico.

Ebbene, Signori, quegli Stati cosa hanno deliberato riguardo alla ferma? Sono cose note: l'hanno ridotta a tre anni; la ferma permanente non esiste più presso quelle tre grandi nazioni.

Diceva l'onorevole Collega Bruzzo che noi andiamo al galoppo. Tutt'altro: ad introdurre quest'ordinamento fu l'ultimo lo Stato francese nel 1872. Ebbene, noi aspettammo il 1874, per proclamare il servizio militare obbligatorio! Ma considerate, o Signori, che questo è desso una sanzione legislativa che ha un'importanza gravissima sulle condizioni sociali.

Noi dobbiamo volere che tutti i nostri cittadini siano obbligati al servizio militare. Dobbiamo volere che apportino il loro tributo alla patria, ma non dobbiamo trascurare di mitigare le conseguenze di tale obbligatorio servizio, e che si appalesano sia come sospensione, sia come distruzione delle funzioni sociali dei singoli cittadini.

Siano vietate le surrogazioni; non ci siano più cambi; tutti militari in faccia alla legge.

Ma per il tempo strettamente necessario, ma quanto lo esige il novello metodo di guerreggiare, cioè minore importanza delle qualità tecniche di ogni combattente, maggiore importanza nello apparecchio militare, e nella istruzione dei capi. Così sono apparsi affatto contrari questi due principî, servizio obbligatorio generale, e ferma permanente. La loro coesistenza sarebbe impossibile, e che ciò sia non lo dico io solo: lo dicono le nazioni che hanno adottato il servizio obbligatorio, e che hanno circoscritto la ferma del soldato, a non più di 3 anni. Ma vorrei dare un poco da pensare ai fautori attuali della ferma permanente, e li vorrei invitare a considerarne la bella prova, in fatti già storici effettuata.

Avevamo anche noi una ferma più lunga degli Austriaci; gli Austriaci l'avevano più lunga dei Prussiani; i Francesi del pari più lunga dei Prussiani.

Ma questa lunghezza di ferma nel 1866, nel 1870 a che approdò?

I fautori della ferma permanente sono molto tenaci: di quelle severe lezioni, non si danno cura. Sono uomini tecnici, e sono difficilissimi di confessarsi vinti. Essi insorgono dicendo soltanto che colla ferma permanente avremo l'istruzione, e lo spirito militare nel soldato.

Mercè l'istruzione sarà per davvero, e pienamente conosciuto il maneggio delle armi. Per lo spirito militare, secondo i tecnici, amerà il soldato il Corpo armato, si riputerà parte di esso, ed in esso ritroverà tutti i suoi diritti, tutti i suoi doveri.

Ammetto che l'istruzione sia indispensabile nel soldato; e certamente una ferma di tre anni è esuberante per fornirla, essendochè al di là del primo anno l'istruzione militare è una mera ripetizione di maneggio d'armi, di esercitazioni.

I tecnici ci stanno alle orecchia, e ripetono che se al soldato basta un solo anno per l'istruzione militare, non bastano affatto, sono una miseria gli altri due anni per acquistare lo spirito militare.

Ma, Signori, tutto questo accennare allo spirito militare è un anacronismo, è davvero quanto si potea volere quando il soldato era segregato dalla società civile, quando l'esercito era un Corpo chiuso.

Ma l'esercito non è più un Corpo chiuso, è Corpo aperto. E sapete quando fu aperto? Quando abbiamo proclamato il servizio militare obbligatorio, e, riducendo la ferma permanente per i soldati, abbiamo istituite le tre categorie.

Or quando apparirà il bisogno di chiamare sotto le armi la seconda categoria, voi chiamerete dalle proprie case, voi repentinamente toglierete, dalle proprie abitudini, dalla società attuale tanti cittadini, e li mischierete nell'esercito permanente anche in sovrabbondanza.

Ed allora dov'è più lo spirito militare di altri tempi, dov'è più l'armata chiusa?

No; lo spirito militare nei tempi in cui viviamo non si attinge nelle caserme, ma nella istruzione sociale.

Noi abbiamo proclamato l'istruzione obbligatoria. Noi sorreggiamo gli studî elementari in tutta Italia. È là, nelle scuole pubbliche elementari, che l'Italiano attinge le nozioni ordinarie del sapere, e nello stesso tempo nel suo cuore bollente di giovani passioni, nell'amor della sua patria attinge il dovere di rispondere alla chiamata militare, e sarà pronto a dimostrare al paese come egli è figlio di quella nazione che non fu seconda a nessuno in fasti militari: che « l'antico valor non è ancor spento ».

Licenziatevi, o Signori, di raccogliere in pochi postulati quello che ho discusso.

La ferma, o il servizio sotto le armi non deve essere più che il necessario.

Per l'istruzione militare un anno basterebbe; degli altri due anni se ne ha abbastanza per diventare militare.

Ma qui si tratta dei carabinieri, dicono gli oppositori.

Cosa si è fatto per i carabinieri?

Il carabiniere attualmente ha otto anni di ferma.

Credete voi, o Signori, che non avessi proclamato una verità quando dissi che la seconda causa di questa minaccia di scioglimento del Corpo, specialmente per i congedi, sia questa della ferma permanente?

Ma un poco di ragionamento non guasta, e facciamolo come se fossimo carabinieri. Essi fanno parte dell'esercito, ed in tutti i tempi sono stati la più nobile parte di esso.

I carabinieri sanno che per legge l'infanteria, assoggettata al servizio militare per la

leva, è obbligata ad una ferma di 3 anni, la cavalleria di 5 anni.

I carabinieri entrano volontariamente nel servizio militare, e svolgono le loro funzioni, ein tempo di pace, e in tempo di guerra; adempiono inoltre un servizio che si moltiplica ad ogni passo, avvegnachè il carabiniere va a fare l'uffiziale di polizia giudiziaria, e dipende dal Ministero della Giustizia.

È sotto la dipendenza del Ministero della Marina, per mantenere l'ordine negli arsenali; è sotto gli ordini del Ministero dell'Interno per la tutela della sicurezza pubblica, e per l'ordine.

Or a fronte di sì distinta sua condizione puossi ravvisare a lui convenire l'essere tenuto fuori dell'ordinamento militare?

E perchè, o Signori? Per vantaggio di loro stessi?...

No, ognuno è giudice dei propri fatti!

Quando vedete che le righe dei carabinieri si diradano, perchè allo spirare della ferma vanno via, sono essi e non voi che dovete giudicare la cagione di questo fatto. Essi giudicano non vantaggiosa a loro la ferma permanente, essi non vi trovano la ragione del diverso trattamento, e ve lo esprimono in due modi: non si arrolano - prendono il congedo.

Ma i miei Colleghi della minoranza offrirebbero loro tutti i vantaggi della legge in discussione, e darebbero un soprassoldo di 33 centesimi al giorno, ma a patto di restare i carabinieri sottoposti alla ferma permanente. E da quando si crede che l'uomo viva solamente di pane? Ma opiniate voi, onorevoli Colleghi, che questo concetto non si sia affacciato anche ai carabinieri, di voler cioè che la loro ferma abbia ad avere un carattere militare nazionale? Che questa parola *permanente* cancellata dai codici militari stranieri debba rimanere presso di noi solo per rispetto ai carabinieri? Credete voi che i Corpi militari non abbiano per sé stessi dell'orgoglio, delle tendenze che non si piegano a talune vedute di utilità materiale, e senz'altro si rifiutano a temperamenti non per la loro utilità escogitati?

Gli indugi sono impossibili; il male va presto a diventare acuto, i rilievi dell'onorevole mio Collega Relatore vi mostrano sotto quale minaccia versiamo, e la minoranza dell'Ufficio

Centrale nutre lusinga di andare ancora avanti lasciando la ferma permanente!!

Ma, buon Dio, con il modo attuale d'andare avanti cosa si ottiene? Si tratta di urgenza di provvedere al servizio normale e non ad un servizio eccezionale, come, ad esempio, al brigantaggio, dove (come ha detto il mio onorevole Collega) fu forza adoperare centinaia e migliaia di carabinieri, e con essi i carabinieri aggiunti! Ma chi sono i carabinieri aggiunti? Sono dei soldati di leva, i quali non sono stati affatto interpellati se volontariamente accettano il servizio nel Corpo dei carabinieri, vanno ad essere uniti ai carabinieri, ed in una minoranza che li rende più che mai soggetti.

E sapete dove sta questa gente? Nelle stazioni di campagna. Come veste? Con l'antica divisa di soldati di fanteria.

E ne volete trarre, o Signori, tutti i vantaggi, tutti gli effetti, tutta quella morale influenza che il carabiniere ha per la sua istituzione, e direi un poco anche per la sua divisa? Forse volete che tutto questo si possa conseguire con giovani inesperti, illetterati, che vanno a seguire i carabinieri veri come cani?

Ecco lo *statu quo* di quanto male, di quanto pericolo la sospensione della presente legge ci farebbe senza limite aggravare.

Ritorniamo agli aggiunti.

Che si fossero destinati gli aggiunti nelle stazioni di città, dove il servizio dei carabinieri ha il concorso di altri individui, sarebbe un minor male. Ma lo si è fatto nelle campagne, dove bastava soltanto la vista di un solo carabiniere per dileguare molti torbidi; e adesso dove maggiormente si presenta il bisogno di questo ascendente, si spargono, si distribuiscono 3000 circa aggiunti ai carabinieri, e questo profondo male costituirebbe chi sa per quanto altro tempo lo *statu quo* per aspettare la più completa legge!

E consideri il Senato che è imminente un congedo di non so quante centinaia di carabinieri, e che al Marzo futuro lo sarà di qualche migliaio. E cosa si farebbe restando nello *statu quo*? Si tollererà anche questo disastro, e si metteranno ancora altre migliaia di aggiunti al fianco de' rimasti carabinieri.

Signori, non è questa la prudenza del legislatore. Questo è non voler vedere il male, il quale si avvanza a forma de' cavalloni dell'o-

ceano e che ci trascinerà al naufragio fra pochi anni.

E tutto questo per la ferma permanente, che non possiamo accettare che duri un solo altro giorno, essendochè sarebbe lo stesso che mantenere una istituzione che va a ritroso col sentimento pubblico. Le ferme permanenti hanno eminentemente questo peccato.

Noi non possiamo esser singolari in Europa, e voler che sia tollerata una specie di ferma la quale ha già fatto il suo tempo. Nè siavi chi faccia a fidanzanza con il denaro sino a sperare che per mezzo di un caposoldo si possa arrivare a vincere questa opinione, che cioè il carabiniere si creda meno di un soldato di cavalleria, per essere tenuto per otto anni invece di cinque in una ferma militare!

Ma la legge attuale a voi proposta ha inteso provvedere al male che ho chiamato di causa intrinseca, e detta provvide disposizioni per trarre al Corpo più uomini che si può, e per farne uscire il meno che si può. È di palpabile evidenza. Ed infatti i miei onorevoli Colleghi ci vogliono mettere pure un poco di salsa di danaro, un 33 centesimi al giorno, ma non lasciano di consentire che in esso progetto vi sono dei veri vantaggi, profilati al doppio scopo. E tale è quello che, mettendo da canto tutte le norme, ed i regolamenti vigenti per i militari fa acquistare il diritto alla pensione a 20 anni di servizio, senza neppure il regolamento dell'età! Ma voi sapete che non sono 20 anni da computare, bensì lo sono per 24, perchè la legge del 1850 accorda al pensionato l'aumento del quinto sul servizio prestato. E qui mi è d'uopo rivolgermi a qualcuno che disse, che onde non fosse inutile il vantaggio in esame, doveasi sanzionare la concessione a 20 anni della pensione intera. Quegli che ciò disse non pensò che a 20 anni si avrà la pensione di 24|25, e con sei mesi ed un giorno di più si raggiungono i 25|25? È evidente che il beneficio ora preparato con questa legge sia di tale importanza da non potersi disconoscere.

Si ponga mente ad un altro vantaggio a tutti comune, il soprassoldo ai bassi ufficiali. Infine alla non perdita de' vantaggi delle rafferme per sola conseguenza della perdita del grado.

Per i nuovi arrivati nel Corpo si avrà il vantaggio di 3 rafferme, le quali, mentre rappresentano una rendita perpetua di 360 lire, ed

una pensione vitalizia di 450 lire all'incirca, daranno all'onesto carabiniere, la capacità a 38 anni, ottenuto il riposo, di dedicarsi ad un mestiere, ad un'industria, e così aumentare le due sue rendite e vedere nella già compiuta carriera largamente compensate le durate fatiche.

E ancora, o Signori, vedete un'altra delle cose utili che arreca questa legge, e che domando l'onor. mio Collega contraddittore di tener presente.

Havvi l'obbligo pei carabinieri in tempo di guerra di andare con quarantacinque o cinquanta sezioni a fare il servizio del campo. E queste sezioni credo che una circolare ministeriale del 1877 le fissi a cinque per legione.

Ma dove prender potrebbesi in tempo di guerra siffatto numero di carabinieri, quando al Ministro dell'Interno tutti i carabinieri non sembreranno mai bastanti per tenere l'ordine e la sicurezza nel paese in faccia delle convulsioni che arrecano gli avvenimenti guerreschi?

Questa legge dà il vantaggio del congedo illimitato.

Avete una quantità di carabinieri in tale posizione dopo i cinque anni di servizio. Il Ministro li chiamerà, manderà questi individui a fare il servizio del campo, senza diminuire il servizio attivo dei carabinieri.

Tutti questi ed altri vantaggi ognuno può scorgere facilmente nella legge.

Per conseguenza io dico al Senato: ma credete che il rimandare la legge nelle circostanze in cui ci troviamo e per il male che abbiamo da temere, sia una cosa prudente?

Non vi sarà chi creda che dal vostro senno maturo possa venire approvata una clausola sospensiva, una formola qualunque la quale non potrà condurre ad altro se non a questa conseguenza, di restare nello *statu quo*.

Diceva l'onorevole Collega che mi ha preceduto, che voi pregiudicate la questione dell'abolizione della ferma permanente dei sotto ufficiali dell'esercito.

Io non saprei dire se la si pregiudichi o se è già pregiudicata cotanto, che sta sui trampoli, e non può durare più oltre.

Ma ciò che può importare? Questa ferma permanente l'aveva la truppa, e fu levata, l'avevano i carabinieri ed ora si toglie, l'hanno i

bassi ufficiali, ed ancora altri pochi mesi e sarà levata.

Le questioni si risolvono una appresso all'altra e secondo i bisogni e le necessità sociali.

Nè mi pare che sia meno opportuno il momento o sia meno competente il Senato per dar fine alla ferma permanente dei carabinieri. Anzi, diciamolo francamente, le questioni militari portate innanzi al Parlamento sono nel dominio di tutti i componenti di esso, e quindi, una volta venuta la questione, ciascuno ha il diritto di vederla risolvere, o di credere di poterla risolvere senza aspettare la legge speciale da venire.

Così io credo che si debba prendere una risoluzione ora per la ferma dei carabinieri perchè dessa è un anacronismo: e l'anacronismo non si può mantenere in danno di una istituzione tutta informata alle odierne dottrine sociali....

Senatore BRUZZO. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore CACCIA. È un anacronismo, ripeto, che non deve per altro tempo mantenersi in danno di una istituzione militare. La riduzione del servizio del carabiniere s'impone come necessità sociale, e come necessità militare.

Vorrei ancora maggiormente diffondermi, o Signori, su questa questione, specialmente della ferma, avvegnachè ho inteso il mio Collega domandare la parola per un fatto personale.

Ma quanto ho detto parmi che basti, salvo a poterlo sviluppare nella discussione degli articoli. E finisco, e concludo pregando il Senato, che senza alcuna proroga, ubbidendo alla legge di necessità, ed accogliendosi in questo progetto il meglio che si possa fare, il voti tale quale è stato presentato dai Ministri della Guerra e dell'Interno.

PRESIDENTE. Hanno chiesto di parlare i signori Senatori Corte e Bruzzo. Do la parola al signor Senatore Bruzzo per svolgere il suo fatto personale.

Senatore BRUZZO. Il mio fatto personale è semplice. L'on. Caccia finì il suo discorso dicendo che le questioni militari sono di competenza di tutti, e che non sono solamente di competenza dei tecnici.

Spero che il Senato non crederà che io voglia imporre la mia opinione. Io credo che le

quistioni militari che hanno importanza gravissima, come quella della durata del servizio, devono essere discusse con calma e ponderatezza, ed ho citato il parere della Commissione permanente di Finanze specialmente perchè in essa di militari non ci sono che io.

Dico che la questione della ferma è questione sociale e non unicamente militare, ma occorre che sia discussa e trattata con tutta la calma possibile; e dirò di più, che il discorso dell'onor. Caccia non fece che confermarmi nella mia opinione; poichè colle cose che ha dette ha mostrato quanto l'argomento sia importante.

PRESIDENTE. L'onor. Senatore Corte ha facoltà di parlare.

Senatore CORTE. Cercherò di essere breve per quanto è possibile.

L'onorevole Senatore Bruzzo ha nel suo discorso toccata la questione della ferma. Io non entrerò in questo argomento, inquantochè mi pare che esso sia estraneo al soggetto che stiamo ora trattando.

Dirò semplicemente che sulla questione della ferma ho delle idee mie molto recise, molto assolute. Io sono convinto che la questione della ferma che si dovrebbe, dicesi, trattare in avvenire, non si tratterà più, perchè essa è già stata risolta nella società moderna. La questione della ferma lunga è diventata una impossibilità; si parlerà ancora di ferma, per due o tre anni la ferma lunga sarà ancora una questione accademica; fra dieci anni essa sarà diventata una questione archeologica, e non se ne parlerà oltre.

Questa questione è estranea a ciò che trattiamo noi. Si è detto: « I carabinieri debbono avere otto anni di servizio ». Risponderò con un'interrogazione. Potete voi aver carabinieri con otto anni di servizio? L'esperienza mostra che non è possibile. Allora bisogna contentarci di averne colla ferma di cinque anni.

Immaginatevi di essere innanzi ad un centinaio di reclute in Consiglio di leva. Offrite una ferma di ordinanza di otto anni per entrare nei carabinieri; offrite anche quei famosi 33 centesimi al giorno di alta paga, che si vogliono mettere innanzi, e allora voi vedrete che forse tutte e cento le reclute, pensandoci bene, vi diranno: la ferma di otto anni non la vogliamo prendere, perchè questa ferma ci lega troppo;

se nel corso degli otto anni vogliamo prendere moglie, non lo possiamo.

Esse diranno ancora: se dobbiamo prendere la ferma di otto anni, vogliamo almeno avere la soddisfazione di fare una carriera. Se noi prendiamo la ferma di otto anni nell'esercito, in luogo di prenderla nei carabinieri, per poco che siamo forniti d'intelligenza e di coltura, abbiamo la possibilità di diventare perfino sottotenenti; mentre colla ferma di otto anni nei carabinieri possiamo diventare tutto al più vicebrigadiere.

Basta guardare la proporzione in cui stanno i sotto ufficiali agli ufficiali nell'esercito e nel Corpo carabinieri, per riconoscere subito il valore di questo ragionamento.

Il Corpo dei carabinieri ha circa 4500 graduati, e non vi sono che 122 sottotenenti.

Dunque per 122 posti di sottotenente concorrono 4500 persone. È la proporzione di 1 a 90.

Nell'esercito invece la proporzione è di uno a tre e mezzo. Così è naturale che la recluta preferirà di prendere una ferma di otto anni nell'esercito, dove ha speranza di raggiungere il grado di ufficiale, che non nei carabinieri, dove non ha che la probabilità di diventare vicebrigadiere soltanto; e ciò dopo un servizio più duro e una disciplina più severa.

Di questo argomento mi sono occupato non solo da adesso, ma da molti anni. Mi sono sempre informato dagli ufficiali dei carabinieri quale fosse la principale ragione per cui i loro dipendenti volevano prendere il congedo.

In generale ci era di mezzo la donna; essi, cioè, volevano prender moglie; in conseguenza una grande riluttanza a contrarre un impegno che impediva loro di ammogliarsi. Questo è un fatto non semplicemente nostro, ma comune ad altri paesi, con la differenza che noi abbiamo conservato al nostro carabiniere tutto intero il suo carattere militare, e per conseguenza gli abbiamo vietato di prender moglie.

Negli altri paesi invece gli hanno dato un carattere più civile, ne hanno fatto quasi piuttosto un impiegato che un militare, chè, come il Senato saprà, i *gendarmi* francesi possono prender moglie con grandissima facilità. Questa legge risolve tale problema perfettamente.

La recluta cui si chiede in quale Corpo voglia servire, risponderà: in fanteria ci sto tre anni, ma mi possono mandare in cavalleria, ed andando in cavalleria ne debbo fare cinque; mi

si offre per contro di andare nei carabinieri; in questo Corpo si sta meglio, si ha una paga migliore e si deve servire egualmente per cinque anni; dopo cinque anni, se per caso voglio ammogliarmi, vado via e posso farlo; se voglio continuare per tre anni prendo la rafferma, e quando avrò otto anni di servizio intascherò 2200 o 2300 lire, andrò a casa e prenderò moglie. Ma siccome sono giovane e non ho che 26 o 27 anni, posso provarmi a prendere un'altra rafferma ed a 29 anni potrò andarmene a casa e metter su famiglia allora, se mi talenta.

Questo invero è il grandissimo incentivo che indurrà ad entrare nel Corpo dei carabinieri.

Dirò di più: io ho il convincimento che, se questa legge non desse i risultati che il Ministero se ne aspetta e che io credo darà, allora bisognerà pensare ad una riforma molto più radicale, bisognerà cioè studiare se è possibile di continuare ad avere un Corpo militare con tutti i vincoli delle esigenze militari che faccia il servizio di pubblica sicurezza.

E sono persuaso che se si insistesse nelle idee che ho sentito manifestare dal mio amico, generale Bruzzo, e si volesse conservare la ferma di otto anni, verrebbe il giorno in cui si dovrebbe pensare ad organizzare una polizia civile, perchè la polizia dei carabinieri non si potrebbe mantenere.

Qui non si tratta di correr dietro all'assoluto in nessun senso. Questi carabinieri di 5 anni, di cui la metà seguirà a servire 3 anni di più, ed un terzo altri 3 anni ancora, avranno tutte quelle condizioni di fermezza, di moralità, di disciplina militare, che si richiedono in un Corpo siffatto.

D'altra parte la facilità con cui questi individui, quando proprio lo desiderino, potranno ritornare alla vita civile, farà sì, che vi sarà un numero molto maggiore di persone che all'atto del loro assento di leva si lasceranno indurre ad entrare nel Corpo dei carabinieri, al quale Corpo poi questa legge (me lo consenta l'onorevole generale Bruzzo) non concede vantaggi per quelli soltanto che vi entreranno.

L'articolo 7 accenna ai vantaggi di quelli che prenderanno la ferma dal 1° gennaio 1880 in poi; ma gli altri vantaggi sono estesi a tutti gli altri carabinieri. Laonde ne è vantaggiato il Corpo in tutti i suoi componenti attuali; ne

sono vantaggiati anche gli ufficiali, poichè ci è un articolo che provvede meglio e più giustamente alla loro promozione.

La facilità poi di avere gli uomini è certamente molto maggiore di quello che era prima; anzi direi che c'è la certezza con questa legge di averne un numero assai maggiore di quanto si aveva. Non vi ha dubbio poi che con la rotazione che si farà, questi carabinieri, anche presi per 5 anni, potranno soddisfare a tutte le condizioni di disciplina e d'istruzione militare che sono richieste.

Si tenga conto finalmente dei bisogni eccezionali in cui versa l'Italia, di avere molti carabinieri, e ne verrà per conclusione che questa è la miglior legge che si possa avere, in quanto che è una legge che vi darà il numero di carabinieri di cui avete bisogno, e ve li darà di una qualità sufficiente per adempire bene per l'avvenire, come hanno adempito stupendamente finora, ai loro doveri.

Non ho altro da aggiungere.

Senatore GADDA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA, *Relatore*. Le cose dette dall'on. Senatore Caccia e dall'on. Senatore Corte, hanno reso la parte del Relatore ben facile e lieve. Tuttavia io voglio fare una preghiera al Senato: voglio pregarlo a considerare che il fatto principale su cui questo progetto di legge riposa, fu anche dal nostro oppositore, l'on. Collega Bruzzo, ammesso; cioè esso pure riconobbe che i carabinieri non vogliono arrolarsi per il fatto che la leva per loro è troppo lunga a fronte della leva per l'esercito. La divergenza nostra è nel rimedio che si crede di proporre. L'enunciazione di questo fatto basta per sé a giustificare la presentazione del presente progetto di legge.

Il rimedio proposto dagli oppositori non è, a mio avviso, attendibile. Non ne esporrò le ragioni, perchè vennero già esposte dai miei onorevoli preopinanti, e perchè mi preme che il Senato non creda che questo progetto di legge abbia il grave difetto di pregiudicare la questione della ferma.

A quello che l'onorevole collega Corte ha detto, io aggiungerò, parlando meno militarmente, alcune osservazioni che, spero, il Senato vorrà accettare.

Noi, con questo progetto di legge, riducendo

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 LUGLIO 1880

la ferma degli anni di servizio da 8 a 5 anni, non pregiudichiamo la questione della ferma, ma subiamo invece le conseguenze della ferma militare, quale è attualmente.

Io, in verità, quasi non arrivo a comprendere l'obiezione del collega Bruzzo. Infatti è l'organico militare che ha ridotto la sua ferma, e noi siamo forzati da questo fatto a diminuire quella dei carabinieri. Mentre vogliamo far ciò, pretendete arrestarci gridando: « Non pregiudicate la ferma! » È una dura necessità che ci imponete, e poi ci fate colpa di subirla?

Io prego il Senato a voler considerer bene questa situazione onde giudicarla spassionatamente e non lasciarsi atterrire dalle grandi frasi. No, la questione della ferma non è pregiudicata da noi.

Molte persone competenti hanno osservato che, quando la ferma è diminuita, non si potrebbe rialzarla, e sotto questo riguardo avrebbero dubbio ad accettare il progetto.

Secondo me, non è possibile che questo caso si presenti, e, se anche si presentasse, quale ne potrà essere la conseguenza?

Quella che noi rialzeremo la ferma dei carabinieri, se verrà rialzata la ferma militare.

Coi carabinieri non possiamo che seguire le leggi militari.

Non è giusto, e non è possibile conservare il Corpo dei carabinieri come un Corpo militare, e nello stesso tempo non volere che abbiano a subirne le conseguenze imponendo loro oneri militari troppo diversi.

Prego quindi il Senato a voler ben considerare che dal momento che occorre un rimedio urgente, è forza accettare la proposta riduzione della ferma.

Sostituire a questo l'aumento della paga dovuta ai carabinieri, 120 o anche 150 lire all'anno di più, non è un rimedio.

Non si raggiunge lo scopo di arrolare carabinieri nuovi e di trattenerne gli uscenti.

Non troverete mai un carabiniere che voglia acconsentire per questo prezzo ad assumere impegni di tre anni di più.

Io credo quindi che non possa il Senato accettare la proposta che viene fatta dalla opposizione sollevata dal mio onorevole Collega, che è del resto tanto competente in materia militare.

Ma io non voglio entrare in maggiori detta-

gli per dimostrare ciò che mi pare già evidente, e che l'onorev. Corte ha già molto largamente chiarito in tutti i dettagli che questa questione può presentare. E se alcuno avesse ancora un dubbio, lo prego a considerare che abbiamo una situazione di fatto che ci impedisce di fare esperimenti dilatori, perchè noi non possiamo differire a prendere un provvedimento.

Ora, il rimedio che ci venne proposto dalla minoranza della Commissione è un rimedio che ci obbligherebbe a ritardare, mentre io credo che se noi avessimo ad interrogare tutte le persone che hanno la responsabilità della pubblica sicurezza, nessuno ci farebbe animo ad affrontare una dilazione ed a sperimentare un sistema che manderebbe per lo meno all'anno venturo il provvedimento.

Noi abbiamo urgenza di provvedere, e che il progetto proposto presenti dei provvedimenti immediati, credo che ciascuno di voi lo avrà rilevato.

Io quindi spero che il Senato vorrà onorare del proprio voto questo progetto di legge, sicuro di rendere un grande servizio alla pubblica sicurezza.

Non lasciamoci sedurre dal desiderio dell'ottimo, non lasciamoci spaventare dalle questioni militari che vi si sono introdotte. Noi non dobbiamo vedere qui che un provvedimento di pubblica sicurezza e subire le conseguenze dell'ordinamento militare.

Io non parlerò più della ferma.

È una questione che teoricamente non è di mia competenza, poi d'altra parte è assolutamente fuori di luogo.

Quindi non aggiungo altra considerazione perchè i miei onorevoli Colleghi che hanno sostenuto il progetto hanno già detto tutto quello che più importa a favore della fatta proposta.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole signor Senatore Mezzacapo.

Senatore MEZZACAPO. Io non avevo punto intenzione di prendere la parola; ma dopo ciò che ho udito, credo necessario dire qualche cosa per dissipare alcuni dubbî.

Lo scopo principale di questa legge non è che il reclutamento dei carabinieri.

Si pone per base che il reclutamento dei carabinieri sia andato scadendo principalmente, anzi quasi esclusivamente, per la diminuita ferma dell'armata in generale.

Io credo che chi esaminasse bene queste questioni e potesse entrare in tutti i particolari vedrebbe che la causa principale non è affatto questa.

Avendo io comandato diverse volte divisioni territoriali e Corpi d'armata, ho avuto occasione di vedere come, in particolare pei sotto ufficiali, la causa principale perchè si disgustano e vanno via è che la loro posizione non è bene definita, non si sa precisamente ciò che da essa si attende e quali siano le relazioni che i carabinieri hanno colle autorità civili, quali siano i doveri, quali le dipendenze.

Da ciò nascono incertezze nel servizio. Spesso il carabiniere si trova in condizioni di essere punito mentre ha fatto le cose a dovere; molte volte, per averlo fatto allo stesso modo, si trova lodato.

Questa incertezza che nasce non da cattiva volontà, ma dal non essere ben ordinata tutta la parte che riguarda l'organizzazione della pubblica sicurezza, è una delle cause principali perchè i carabinieri si disgustano.

Seconda causa, anche importantissima, è questa: i carabinieri sono organizzati militarmente, perchè ciò è una garanzia per il buon servizio; è una condizione utilissima, confermata dalla favorevole esperienza di molti anni; ma non è Arma militare, è Arma politica. Epperò la condizione dei carabinieri non deve essere considerata in relazione alla truppa, ma invece a quella di tutte le altre corporazioni di pubblica sicurezza che vi hanno relazione. Quindi, se dei carabinieri se ne fa la chiave della vòlta, quella su cui maggiormente si basa il buon servizio della pubblica sicurezza, è necessario che i carabinieri siano messi in condizione migliore di tutte le altre classi che concorrono in questo importante servizio; invece i carabinieri sono in una condizione inferiore.

Infatti si vedono carabinieri uscire dal servizio per andare sott'ufficiali delle guardie di pubblica sicurezza, nelle guardie di finanza ed altri Corpi armati. Per provare la verità del trattamento inferiore che si fa ai carabinieri basterà il fatto seguente. In questi ultimi giorni è stato distribuito un progetto di riordinamento delle guardie di finanza. Ivi si legge che le guardie di finanza dopo 15 anni di servizio hanno diritto al minimo della pensione, e dopo trenta al massimo, mentre i carabinieri avranno

diritto a venti venticinquesimi del minimo dopo venti anni, e a quarant'anni il massimo.

Ed aggiungi che la quota minima e la massima per le guardie di finanza è superiore alle corrispettive assegnate ai carabinieri. L'assegnamento alle guardie finanziarie è molto maggiore di quello dei carabinieri, e questi dovranno fare due o tre arrolamenti prima di arrivare a quello che hanno subito le guardie daziarie di prima classe.

Ora appunto la posizione che si fa ai carabinieri, sia materiale sia morale, costituisce la causa vera del deperimento di quel Corpo; di guisa che non si può dire, che tutto dipenda dalla ferma di otto anni, e neanche principalmente. La sua influenza è poca cosa, se lo è!

Sulla diminuzione della ferma dei carabinieri si dirà questo e quello, ma le speranze di fare un grande reclutamento per effetto di averla diminuita io credo che siano illusorie.

Si dice: quando l'uomo di leva si trovi nel caso di entrare in cavalleria sceglierà di essere carabiniere; ciò sarebbe vero se i carabinieri fossero arrolati imperativamente come i soldati di cavalleria; ma il ragionamento non può reggere quando l'arrolarsi fra i carabinieri è rimesso puramente alla scelta personale della recluta, cioè è volontario. Vi ha quindi una differenza essenzialissima tra l'uno e l'altro.

I carabinieri sono volontari, ed invece i soldati sono forzati ad entrare o nella fanteria o nella cavalleria.

Ebbene, chiunque è stato in un Consiglio di leva sa che in cavalleria non ci sono iscritti che chiedano di andarvi, tutti fanno il possibile per sfuggire di essere ammessi in quell'Arma, per la differenza tra i 3 e 5 anni di servizio. Da quelli che sono già arrolati in cavalleria i carabinieri non potranno cavare nessun frutto, perchè, tolti pochissimi che sono nei quattro reggimenti di lancieri gravi, tutti gli altri sono per lo più gente di piccola statura, anzi è stabilito che non siano molto grandi, per non aggravar di peso i cavalli.

Quindi tra questa gente non potrà reclutarsi i carabinieri, e pure sarebbe l'unica classe che, facendo e dovendo fare 5 anni, preferirebbe di fare il carabiniere invece di fare il soldato. D'altronde siccome il reclutamento dei carabinieri è diretto, non potete farlo passare attraverso alla cavalleria. Quando il Corpo dei carabi-

nieri può sperare di avere iscritti che preferiscano di servire nell'Arma anzichè in cavalleria? Quando l'arrolamento in cavalleria è fatto. Il che avviene sul finire della leva, cioè quando il personale non ancora assegnato è molto ristretto, e la cavalleria troverà difficoltà a rimpiazzare con individui adatti all'Arma gli uomini che le verrebbero a mancare.

Quindi a me pare che, malgrado quel che si dice, vi sia eguale difficoltà di reclutamento per i carabinieri, tanto se la durata di servizio è di 5 anni, quanto se è di 8.

Però dico che se anche, come certe volte avviene per le cose nuove le quali, facendo a tutta prima una certa impressione, facilitano nel primo momento lo scopo cui mirano, si giungerà ad ottenere qualche centinaio di più di arrolati per i carabinieri, si sarà sempre lontani dal colmare il vuoto. E questo insufficiente aumento del primo anno andrà perduto nei seguenti, quando calmata la prima impressione si sarà meglio valutata la realtà della cosa.

E però il reclutamento dei carabinieri, riguardo al numero, resterà nelle medesime infelici condizioni di oggi, sino a che i congedamenti cadranno ancora sui i vecchi carabinieri di otto anni di ferma; ma quando da qui a cinque anni verranno congedati quelli di cinque, lo stato delle cose peggiorerà di molto.

Non ho qui presenti i dati esatti della deficienza media annuale del reclutamento dell'Arma, ma credo che sia tra sei e settecento di quanto occorrerebbe per rimpiazzare i congedati.

Orbene, anche se da questa riduzione di ferma si ottenessero due o trecento carabinieri di più (cioè che, come ho detto, non credo si verificherà con sicurezza il primo anno, e mai permanentemente nei seguenti), resterebbe sempre scoperta la parte maggiore dell'attuale deficienza annuale, più il cumulo delle deficienze degli anni precedenti.

Come vedono, anche volendo essere larghi nel valutare favorevolmente i risultati di questa diminuzione di ferma, il risultato è pressochè nullo.

Che sarà poi allorchè le perdite annuali (quando da qui a cinque anni comincerà il congedamento degli arrolati con la nuova ferma) diventeranno molto maggiori?

Con otto anni di servizio, ogni anno il con-

gedamento cade sull'attivo delle forze del Corpo cioè su 2500 uomini; quando il servizio è ridotto a 5 anni, il congedamento annuale dovrà cadere su i 4000 uomini.

Vedano adunque come da qui a pochi anni si sarà perduto molto più che guadagnato per numero, malgrado che si sia cercato di ottenere questo risultato a scapito della qualità.

In quanto alla questione di opportunità, o questione urgente, che si dice deve andare innanzi ad ogni altra per il pericolo che vi è nel ritardo a provvedere, io crederei di tenerne conto se effettivamente questa legge desse un risultato almeno nel reclutamento; ma poichè essa non raggiunge lo scopo che si prefigge, il parlare di opportunità non ha senso.

D'altra parte credo che non vi sia nessun pericolo andar avanti per poco tempo ancora coll'attuale sistema, tanto più che non saprei per qual ragione il congedamento di quest'anno debba essere di tanto maggiore dei precedenti. Ogni anno i congedamenti differiscono di poco, la perdita maggiore nella deficienza totale del Corpo non sarà che di 5 o 600 uomini in meno che si reclutano. Ora, se in oggi si è potuto provvedere a questa deficienza, non so perchè non lo si possa ancora per alcuni mesi cogli stessi mezzi, e fare intanto una legge buona e non nel modo che si è fatta la presente che credo più dannosa, nella sua essenza, che utile al Corpo dei carabinieri. Difatti, per rimediare all'insufficienza dei carabinieri si è cercato sempre di sopperire cogli aggiunti. Si è detto che il carabiniere aggiunto fa un cattivo servizio, e lo credo; ma malgrado ciò vedo nell'ordinamento e nelle tabelle dei carabinieri che ciò che era accidentale, si fa diventare permanente. Si aggiungono 600 carabinieri aggiunti permanentemente, i quali si dice che servono per quel movimento più o meno sensibile che vi può essere per le stazioni, di aggiungerne cioè qualcuno di più, o accrescere qualche stazione provvisoria, sempre però eventualmente. Ma quando si sente, come ho sentito io, da tutte le parti, che perchè il servizio dei carabinieri andasse bene bisognerebbe che fossero tra i ventitrè o ventiquattro mila, diviene evidente che il servizio dei 600 carabinieri aggiunti diventerà permanente.

Ora, se possono questi carabinieri aggiunti diventare permanenti, non so perchè per po-

chi mesi non si possa provvedere più largamente con essi per aver tempo di fare una nuova legge.

Se questa legge si riducesse solamente a poche disposizioni io non avrei nulla a dire.

Per esempio, l'articolo il quale riguarda il caposoldo dei sotto ufficiali, per me, non solo è utile, ma è un atto di giustizia, perchè ne godono tutti i sotto ufficiali dell'esercito e finora si era negato ai soli carabinieri.

Accrescere da due a tre anni le rafferme che un carabiniere può contrarre, non può recare danno; è un vantaggio per essi, è cosa dunque accettabile.

L'altra disposizione che accorda il diritto al ritiro dopo 20 anni di servizio con 20/25 del minimo è vantaggioso per i carabinieri, e non pregiudica nulla; è quindi, per me, anch'essa accettabile.

Però perderemo molti vecchi marescialli e molti brigadieri perchè ve ne è una certa quantità che hanno 20 e più anni di servizio.

Posso assicurare che ho sentito io stesso che molti di loro aspettano il momento che questa legge sia promulgata per domandare il ritiro.

Quindi per primo risultato avremo la perdita di una parte migliore del Corpo che sono i sotto ufficiali.

Ciò dimostra che se si guarda principalmente al momento immediato, cotesta disposizione, giusta ed utile per l'avvenire, in oggi riuscirà meno che vantaggiosa al Corpo.

Questo mi richiama un'altra idea. Si crede che una delle cose atte a mantenere nel Corpo principalmente i sotto ufficiali sia la parte maggiore che si faccia loro nelle promozioni ad ufficiale.

Io credo che questo sia un errore, perchè conosco perfettamente che c'è una quantità di marescialli e brigadieri che hanno rinunciato a passare ufficiali perchè si trovavano meglio nella condizione in cui erano; e questo possono attestarlo quei Signori che hanno rapporti col Corpo dei carabinieri.

Nel mio dire ho trascurato molte cose; mi scuseranno, giacchè ho dovuto parlare lì per lì senz'essere affatto preparato; però da quanto ho detto parmi si rilevi che questa legge invece di un bene sarà un male per i carabinieri, e non passerà molto che ce ne accorge-

remo; e per conseguenza io con rincrescimento dichiaro che darò un voto contrario alla presente legge.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno*. Farò qualche osservazione io pure, perchè mi ci credo tenuto dopo le cose dette dall'onor. generale Mezzacapo, ed anche per soggiungere qualche riflessione sopra alcuni punti toccati dall'onorevole Senatore Bruzzo.

Io debbo entrare in un campo che non è il mio. Checchè si dica, il Corpo dei carabinieri fa parte dell'esercito, e quindi la competenza su tutte le questioni intorno al suo ordinamento è principalmente devoluta al Ministro della guerra.

È ben vero che il Corpo dei carabinieri ha delle attinenze e dei legami importantissimi coll'autorità civile; anzi non esito a dichiarare come Ministro dell'Interno, che considero il Corpo dei carabinieri, così come è costituito, colle sue attribuzioni, col suo prestigio, colla memoria dei servizi che ha reso al paese, come una delle principali garanzie pel mantenimento della pace pubblica.

Il Senato comprenderà quindi se al Ministro dell'Interno stia a cuore che cotesta garanzia non gli venga menomata.

L'onor. Senatore Bruzzo ha detto che bisogna andare adagio nel toccare un'istituzione militare come quella dei carabinieri; che bisogna evitare con grande studio il pericolo di sconvolgerla.

Per verità io credo che, allo stato attuale delle cose, l'istituzione dei carabinieri, se ancora non è sconvolta, è già vicina ad esserlo.

Già da parecchi anni dura uno stato di cose pel quale il 15 0/10 del Corpo dei carabinieri è rappresentato da uomini i quali non sono carabinieri e non hanno nè le qualità regolamentari, nè le qualità tecniche, nè le qualità legali, che sono pure necessarie per chi deve formare parte di questo Corpo.

Sono 3000 i carabinieri *aggiunti*, sopra una forza complessiva di 20,000 uomini, compreso gli allievi; si ha così il 15 0/10 del Corpo costituito da *non valori*. Ciò non vuol dire che i carabinieri aggiunti non siano buoni soldati ed eccellenti giovani, ma non hanno le qualità

che si richieggono pei carabinieri. Cotesta è una condizione di cose anormale; ed è perciò che io dico che se ancora non siamo nello sconvolgimento, siamo sulla strada per arrivarci, e ci arriveremo fra breve se subito non si provvede.

Ma vi ha di più. Per circostanze delle quali credo inutile indagare l'origine, noi siamo prossimi al compimento inevitabile di fatti che renderebbero la situazione molto più grave; questi fatti sono indicati nella relazione dell'Ufficio Centrale, ma è bene che io pure li ricordi.

Al Corpo, così com'è, mancano oggidi 642 uomini; terminano la ferma nel corrente anno 884 uomini; nei primi mesi del 1881 termineranno la ferma altri 4200.

È nota la ragione per la quale nei primi mesi del 1881 termina la ferma di un numero di carabinieri così grande, e tanto sproporzionato alla forza totale del Corpo; gli è perchè in uno degli anni precedenti il reclutamento fu sproporzionatamente forte.

Convieni tener conto di alcune altre perdite inevitabili come pure dei carabinieri *aggiunti*, che in numero di 2650 finiranno la ferma; in tutto, le perdite prossime ascendono a 8726 uomini.

Ora io domando al Senato: come si troverà il Ministro dell'Interno, quando questi avvenimenti si saranno compiuti? Che dovrà dire, che dovrà fare se non si adottasse quel rimedio, quel provvedimento che si reputa il più sicuro dagli uomini che egli crede i più competenti?

Signori, il mondo oggi è specialista. Or bene, tutti gli ufficiali superiori dei carabinieri, col Comitato alla testa, mi dicono che il rimedio al male è quello che si contiene in questo progetto di legge. E mi permetta l'onor. Generale Bruzzo un'osservazione in risposta a ciò che egli ha detto intorno a certe tendenze degli uomini speciali che si occupano, talvolta con troppo amore, di ciò che più davvicino li interessa e forma oggetto delle loro cure e dei loro prediletti studî.

Si è citato l'esempio degli ufficiali del Genio, i quali non sono mai contenti delle difese costruite e sempre si fanno a domandare nuove spese per perfezionare le opere fortilizie a loro affidate.

Ma il progetto di legge non fu opera soltanto

del Comitato dei carabinieri: è stato principalmente elaborato dal Ministero della Guerra.

Il primo progetto fu presentato dal Generale Mazè De La Roche; il secondo dal suo successore il Generale Bonelli.

Si metta nei panni del Ministro dell'Interno, on. Bruzzo; a chi deve egli credere? Senza entrar in questioni tecniche, che non sono di mia competenza, osserverò soltanto che tutti gli uomini tecnici dicono: ecco, signor Ministro, il rimedio; e due Ministri della Guerra concordano in queste stesse proposte.

Nell'altro ramo del Parlamento si fece su questo progetto una lunga discussione, di cui quella che ora si fa qui non è che un breve compendio, perchè finora ben poche cose nuove ho sentite, se pure la memoria o il mio debole intendimento non m'ingannano. La Camera ha votato per ben due volte il progetto. Pensino dunque un pò, on. Senatori, in quale situazione si troverebbe il Ministro dell'Interno, il quale vede davanti a sè un male vero, reale, e già infinite volte ricordato dalle popolazioni, se il provvedimento salutare fosse loro negato.

Noi abbiamo adesso 2597 stazioni definitive di carabinieri; se ne domandano altre *trecento* almeno, come il *minimum* dei bisogni, e le si domandano con la più viva insistenza.

Queste domande sono appoggiate da persone autorevolissime, da membri del Parlamento, si intende nell'interesse dei loro elettori, dai sindaci, dai prefetti; insomma il bisogno è urgente e incontestabile.

Essendo la legge, per le ragioni che ho indicate nell'altro ramo del Parlamento, un poco più ristretta nei quadri e nella forza di quella che era stata presentata dal generale Mazè de La Roche, io ho fatto fare uno studio per vedere se si potesse aumentare notevolmente il numero delle stazioni rurali, diminuendo la forza dei carabinieri in alcuni centri popolati, in alcune città ove la diminuzione del loro numero non porterebbe nessun danno alla sicurezza pubblica, e ciò bene inteso nella ipotesi che questo schema di legge sia approvato e si possa proprio contare sopra carabinieri, col loro valore morale e militare e nel numero previsto da questo schema. E dallo studio è risultato che si possono istituire non 300, ma 240 stazioni definitive nuove; numero questo che rappresenta proprio il più ristretto numero

delle stazioni che sono invocate dalle popolazioni, dai prefetti, dalle autorità locali e provinciali.

Ora, in questo stato di cose, come faccio io ad accettare una proposta qualunque per la quale il provvedimento fosse ritardato?

E badate, o Signori, che alcune obiezioni, per altro già combattute, parmi non abbiano proprio fondamento. Per esempio, quella dell'on. Bruzzo, che questo sia un progetto di legge che riguarda l'avvenire, è forse giusto? No; i 4200 sotto ufficiali che avranno un caposoldo di 150 lire subito, ottengono un miglioramento immediato; ed essi rappresentano il quinto della forza, e ne sono l'anima.

Questo miglioramento dei sott'ufficiali risponde anche un poco alle osservazioni fatte dall'on. Mezzacapo....

Senatore BRUZZO. Se lo dà!

DEPRETIS, *Ministro dell' Interno*... Lo do, ma se non viene approvata la legge non lo posso dare.

Senatore BRUZZO. Dia anche il capo soldo ai carabinieri.

DEPRETIS, *Ministro dell' Interno*. Si darà, col tempo, se sarà necessario, anche un caposoldo o un aumento di paga ai carabinieri; ma su questo punto si è già risposto nell'altro ramo del Parlamento. Questa è una questione generale, che non riguarda solamente i militari che sono nel Corpo dei carabinieri, ma riguarda tutti i militari.

L'esperienza e l'attestazione di molti uomini che assistono ai Consigli di leva, le informazioni avute dal Comando del Corpo, da tutti gli ufficiali superiori dell'Arma, ci assicurano che i 26, i 27, i 30, ed anche 40 centesimi di maggior paga o di caposoldo non bastano per ottenere un arruolamento che valga a mantenere il Corpo al completo, e che ci permetta di fare la scelta di uomini che possano diventare buoni carabinieri. La lunghezza della ferma è il vero impedimento che bisogna rimuovere.

Di fronte a queste attestazioni, come volete, o Signori, che il Ministro dell'Interno si determini ad abbandonare questo progetto di legge, tanto più che per esso non si pregiudica la questione del miglioramento della paga? Questo miglioramento noi potremo concederlo ai carabinieri quando vorremo. Chi lo potrà impedire, se nell'animo nostro sorgesse il menomo dub-

bio che il beneficio recato ai carabinieri con questo progetto di legge sia per tornare insufficiente?

Ripeto che la questione non è punto pregiudicata, e che, secondo l'attestazione unanime sia degli specialisti, come li ha chiamati l'onorevole Generale Bruzzo, sia dei due Ministri della Guerra che ho nominato, dobbiamo ritenere che solo la riduzione della ferma varrà a mantenere il Corpo nel numero necessario.

È il dilemma: o un servizio militare obbligatorio di 5 anni, imposto dalla legge, nella cavalleria, o un servizio di 5 anni, volontario, nel Corpo dei carabinieri.

In forza di questo dilemma, gli uomini più competenti che ho indicato credono che sia non solo possibile ma facile di ottenere un'arruolamento sufficiente a mantenere il Corpo al completo.

Ma si dice: badate che il danno non deriva da ciò, ma da che altri Corpi, le guardie doganali, di sicurezza pubblica, hanno un trattamento migliore.

Anche a questo si è risposto replicatamente nell'altro ramo del Parlamento.

Le condizioni di questi Corpi armati non possono essere pareggiate a quelle dei carabinieri, perchè il servizio che in essi Corpi si presta è affatto volontario: coloro invece che prestano servizio nell'Arma dei carabinieri si sdebitano contemporaneamente del più grave dei tributi che paga il cittadino, adempiendo all'obbligo che a tutti incombe di fare il servizio militare.

Cotesti servizi nei Corpi doganali e di sicurezza pubblica e nel Corpo dei carabinieri non si possono paragonare fra di loro, poichè è diverso il loro valore civile, morale ed economico.

E però questa obiezione non regge.

Non credo poi che siano a temere altri inconvenienti, che il Corpo non potrà mantenersi completo, o che troppo gravi saranno le conseguenze di quella diversità di trattamento alla quale ha accennato l'onorevole generale Bruzzo. Egli ha osservato, con molto sottile accorgimento, che avremo due qualità di carabinieri; che gli uni avranno un trattamento diverso dagli altri: i vecchi, che si sono arruolati il 31 dicembre dell'anno passato, dovranno fare la ferma di otto anni e non avranno altro bene-

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 LUGLIO 1880

fizio che di avere al settimo anno le 150 lire di caposoldo; e i nuovi, arrolati dopo il primo gennaio 1880, avranno le 150 lire di caposoldo un'anno prima, nel sesto, le avranno nel settimo e nell'ottavo, come quelli che ci sono adesso, ma poi scaduto l'ottavo anno avranno 120 lire di rendita, un valore capitale di 2200 lire, mentre gli altri non l'otterranno che tre anni dopo, cioè nell'undecimo anno.

Onorevole Bruzzo, questa differenza sussiste: ma la è proprio questione di spesa non necessaria e che non può produrre conseguenze gravi.

Guardando alcune cifre, che tutti possono osservare perchè sono stampate negli atti parlamentari, io trovo che la diversità di trattamento si ridurrà a minime proporzioni.

Infatti io vedo che abbiamo circa 7, 8 mila raffermati; e questi bisogna metterli fuor di conto in gran parte: bisogna pure mettere fuor di conto gli 8700 uomini che usciranno quanto prima, nell'anno prossimo, dal Corpo; così dicasi dei bassi ufficiali: e si noti che il numero totale dei carabinieri non graduati è adesso di 11,000, o poco più: e pertanto vede l'onorevole Bruzzo come questa diversità di trattamento sarà applicata in ben minime proporzioni...

Senatore BRUZZO. Io non ho parlato di questo.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno*... Ma l'ha indicato nella Relazione.

Detto ciò, io non credo che mi convenga diffondermi nell'argomento, nè di vedere, se il sistema adottato in altri Stati, in Francia per esempio, potrebbe essere adottato da noi, e se il nuovo disegno sia tanto lontano dalle norme adottate dai paesi che pure tengono molto alla sicurezza pubblica.

Se volessi entrare in questo argomento, sarebbe facile provare che i gendarmi in Francia sono istituiti su tutt'altre basi. È una questione diversa.

Ma io vengo al punto più delicato, sul quale si è fermato l'onor. generale Bruzzo, il quale ha detto: « di questioni politiche non se ne faranno più. Le questioni politiche erano connesse colla questione finanziaria. Ma la questione finanziaria sarà tra breve risolta, e quindi qui di questione politica non si deve ravvisare nemmeno l'ombra. »

E va bene, onorevole generale Bruzzo; anch'io sono dispostissimo a non ravvisare una

questione politica nel disegno di legge sui carabinieri; ma mi è impossibile non vedervi una grave questione amministrativa. Ma come vuole che il Ministro dell'Interno si assoggetti ad aspettare indefinitamente un nuovo progetto di legge, che dovrà essere presentato all'altra Camera e poi di nuovo a questa, e che intanto lasci le cose nello stato anormale in cui tutti sappiamo che di presente si trovano? Come rispondere amministrativamente, se non politicamente, del buon andamento del servizio di sicurezza pubblica nel paese?

Altri lo potrà, io non posso. Io non ne faccio questione politica, ma dico che c'è una questione amministrativa gravissima e non mi sento il coraggio di amministrare il dicastero dell'Interno, e di assumere la responsabilità della sicurezza pubblica, se non mi si danno l'autorità e i mezzi che reputo necessari e che mi riprometto di avere mediante questo progetto di legge.

Altri lo potrà fare, ripeto; ma il presente Ministro dell'Interno, forse per iscarso intelletto, forse per un giudizio erroneo, forse per eccesso di buona fede, perchè egli si è interamente affidato al giudizio e degli specialisti e dei Ministri della Guerra che gli furono collaboratori nella redazione di questo progetto di legge, l'attuale Ministro dell'Interno non lo può fare.

E perciò io alla mia volta dirigo una preghiera all'onorevole Bruzzo. Abbia pazienza, onor. Senatore Bruzzo: si adoperi anche lei a far passare questo progetto di legge. Quando poi lo potremo, dopo che ne avremo fatto qualche esperimento, aggiungeremo quella paga, che in sostanza è il principale suo desiderio, perchè, a suo giudizio, è il mezzo più sicuro per mantenere completo il Corpo dei carabinieri.

Senatore BRUZZO. Domando la parola

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BRUZZO. Io dirò poche parole.

Ho ascoltato tutta la discussione, ma nessuno degli oratori ha distrutto il mio argomento principale, che è questo:

L'onor. Ministro dell'Interno dice che nel 1881-82 ci saranno 7 mila e tanti carabinieri che prenderanno congedo, e la legge che discutiamo non fa nulla per trattenerli sotto le armi, perchè non dà vantaggi che a coloro che saranno arrolati dopo il primo gennaio 1881....

Senatore GADDA. E le rafferme?

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 LUGLIO 1880

Senatore BRUZZO. Il caposoldo di 150 lire è assegnato soltanto ai sotto ufficiali, e quanto ai carabinieri semplici bisogna supporre che si ritenga che rimarranno al servizio per un sentimento di amore platonico pei loro posteri!

Senatore GADDA. Domando la parola.

Senatore BRUZZO. E vi dico che questa legge porrà il Governo nell'imbarazzo. Fra un anno e mezzo o due una gran quantità di carabinieri prenderanno il congedo, e non saranno rimpiazzati, o lo saranno malamente.

Poi c'è un'altra cosa.

Mi rincresce che, quando ho parlato prima, non ci fosse l'onor. Ministro delle Finanze. Io faceva un'osservazione a suo beneficio, e sperava che me ne sarebbe stato riconoscente, cioè che col tempo si verrà per la forza delle cose, e mi pare che lo ammetta l'onor. Ministro dell'Interno....

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno*. No, no.

Senatore BRUZZO.... Si dovrà, dico, venire per necessità ad aumentare la paga dei carabinieri, e, se con questo sistema portiamo già un aggravio sensibile alla Cassa militare, aumentando la paga l'aggravio naturalmente crescerà.

Quindi io diceva che nell'interesse delle Finanze conveniva sperimentare se con un aumento di paga fosse possibile impedire che molti domandino congedo, e diminuire l'aumento d'aggravio per le rafferme. A proposito delle paghe, ho sentito l'onorevole Ministro dell'Interno fare un'osservazione sui rapporti tra le paghe dei carabinieri e quelle degli altri soldati.

In fatto di paga bisogna distinguerla in due parti: c'è la parte necessaria alla vita e c'è quella che è la ricompensa dell'intelligenza e dei servizi prestati. Ma prima di tutto bisogna che il carabiniere in tutte le condizioni in cui si trova abbia tanto da poter vivere, altrimenti...

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno*. Domando la parola.

Senatore BRUZZO... equivale a negare al macchinista il carbone necessario alla macchina. C'è danno per l'Amministrazione.

Io non dico che si paghi lautamente, ma se si studia la paga del carabiniere, non si deve confrontare il carabiniere al soldato che vive in caserma, che ha sempre il suo rancio regolare; mentre il carabiniere vive qualche volta isolato, quindi bisogna trovare il modo di dar-

gli quel tanto ch'è necessario per la sua sussistenza.

A me rincresce, ma debbo dire che nella discussione avvenuta fin qui le argomentazioni contrarie non mi sembrano sufficienti:

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno*. Io credevo d'aver risposto alle argomentazioni del generale Bruzzo, perchè avevo indicato il numero dei carabinieri che vanno via per fine di ferma: sono, come ho detto, 8726; oltre 5000 dei quali hanno finito gli otto anni di servizio.

Che vuol fare per questi l'onor. Bruzzo?....

Senatore BRUZZO. Aumentando lo stipendio si fermeranno.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno*. Colla rafferma che possono prendere mi pare che abbiano l'aumento di stipendio, più un diritto ad un capitale dopo tre anni.

Senatore BRUZZO. L'hanno già attualmente.

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno*. A me pare che, citando le cifre, ho risposto all'onor. generale Bruzzo; io non mi occupo dei carabinieri che non hanno finito la ferma: essi sono obbligati pel servizio di otto anni. Ma siete voi sicuri di tenere quelli che hanno finito il loro tempo? Io dico di sì, perchè una parte, giudicando dal passato e secondo la esperienza, accetteranno la rafferma e rimarranno nel Corpo; un'altra parte vorranno andarsene; e non c'è modo di trattenerli; chè non sarà certo qualche centesimo di più che li farà rimanere nel Corpo; nè converrebbe concedere il caposoldo od un aumento di paga a quelli che non hanno finita la ferma, perchè bisognerebbe necessariamente estenderlo anche a quelli che stanno per entrare in servizio.

Non c'è dubbio; non si potrebbero dare due paghe diverse; e d'altronde si verrebbe nel fatto a fare una spesa non necessaria con inutile aggravio della Finanza.

E così anche su questo punto io credo di aver risposto all'onor. generale Bruzzo.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Gadda ha la parola.

Senatore GADDA, *Relatore*. Mi permetta il Senato una sola parola.

L'onorevole Senatore Bruzzo ha soggiunto che non si è ancora risposto alla sua obiezione, che il progetto non produce alcun vantaggio immediato.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 LUGLIO 1880

Ha risposto a questa obbiezione già benissimo l'onorevole Ministro, quindi forse sarebbe superfluo che io aggiungessi parola.

Tuttavia devo pregare il Senato ad esaminare bene che tutte le disposizioni contenute in questa legge sono d'immediata esecuzione. Vi si propongono in fatto due cose: migliorare il reclutamento, aumentarlo, se si può; ed accrescere le rafferme.

Ora, per il reclutamento, i provvedimenti proposti vanno in attività subito, e quindi la leva imminente godrà dei vantaggi di questo progetto di legge. Quanto agli altri vantaggi, diretti a trattenerne quelli che se ne vanno, anche questi sono tutti di immediata applicazione, tranne la disposizione dell'art. 7.

L'art. 7 non avrebbe potuto, senza una ingiustizia ed un grave danno, applicarsi ai carabinieri di leva che sono ora sotto le armi, perchè quella disposizione dà il diritto alla rafferma dopo cinque anni di servizio. Ora, non si potrebbe senza troppo grave danno rinunciare ad un diritto di cui già si è in possesso, esonerando i carabinieri da un obbligo che già hanno contratto, ed applicare queste disposizioni a quelli che sono già ora carabinieri vincolati per otto anni. Ciò sarebbe senza ragione.

Dunque per quelli che hanno già un vincolo di ferma l'art. 7 non è applicabile, ma tutte le altre disposizioni della legge sono applicabili immediatamente.

Non è vero quindi che non si sia vittoriosamente superata la eccezione che l'on. Bruzzo aveva messo innanzi.

Io credevo che fosse abbastanza chiarito come egli fosse nell'errore; tuttavia, lo ripeto, tranne la disposizione dell'art. 7, tutte le altre sono di immediata applicazione.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SARACCO. Dirò poche parole, benchè si tratti di una questione molto grave. Malgrado la grande autorità e la singolare competenza spiegata dall'onorevole Senatore Caccia, io penso che niuno saprebbe mettere in dubbio questa verità, appena si consideri che dei quattro Ministri, i quali dal 1876 in poi tennero il portafoglio della Guerra, due si pronunziarono nel senso favorevole e due in senso contrario al presente disegno di legge. Questo solo riflesso giustifica il dubbio ed il sospetto che

s'è ingenerato nell'animo di parecchi Senatori, che invece di produrre il bene, questa legge possa diventare una sorgente di gravi ed irrimediabili inconvenienti.

Io però, o Signori, quando intesi dire poco fa dal signor Ministro dell'Interno, il quale ha la responsabilità dell'ordine e della pubblica sicurezza, che egli non saprebbe tenere il suo posto con onore e con dignità, senza i provvedimenti richiesti con questa legge, ho detto a me stesso: ma bisogna bene che il Ministro dell'Interno, da quell'abilissimo uomo che è, sia fortemente persuaso della eccellenza dei risultati che ne dovranno derivare, e si tenga ben sicuro che da qui a pochi mesi si potrà avere un numero di carabinieri, non dirò ancora quello che ci vorrebbe onde raggiungere la forza numerica dei quadri, ma tale che superi almeno di parecchio il numero attuale, se ricusa assolutamente ogni transazione, e ne ha fatto altrove una questione quasi personale...!

Ora, me lo perdoni l'onorevole mio amico Gadda, il Ministro dell'Interno non ha per mio avviso risposto nè punto nè poco alle obiezioni poste innanzi dal mio amico il Senatore Bruzzo, val quanto dire che il signor Ministro non ha potuto scuotere la nostra convinzione sopra l'insufficienza dei mezzi proposti col presente disegno di legge, per giungere a quel risultato che sta del pari nel desiderio nostro, come in quello dell'onor. Ministro.

Ed infatti noi abbiamo inteso, e già sappiamo che da qui ad alcuni mesi avremo un nuovo vuoto nel corpo dei Carabinieri di 6000 uomini all'incirca, e, se non isbaglio, sarà nel mese di gennaio prossimo che ci troveremo in questa condizione di cose. Di questi 6000 carabinieri io presumo, e devo credere che ve ne abbiano quattromila e cinquecento, cioè tre sopra quattro, di carabinieri semplici, i quali abbiano diritto al congedo: gli altri, se volete, saranno marescialli, brigadieri, sottobrigadieri, ai quali riconosco che le disposizioni di questa legge porteranno un vero beneficio, cosicchè si adatteranno più facilmente a rimanere in servizio.

Ebbene, domando io, che cosa fate voi, qual è l'incentivo che offrite a questi carabinieri semplici che mostrano tanta voglia di andarsene? Qual è il premio e lo stimolo che presenta loro il disegno attuale di legge, perchè si possa supporre che siano disposti a riprendere ser-

vizio? Nessuno, o quasi nessuno. Ed allora, io domando al signor Ministro dell'Interno, e glielo domando colla maggiore serietà, se non sia il caso di arrestarsi anche un poco sopra questa eventualità, che il numero dei carabinieri abbia da assottigliarsi maggiormente in avvenire, così appunto da rendergli molto più difficile, che oggi non è, la tutela della pace pubblica, di cui egli è particolarmente responsabile.

Fu detto dall'onor. Relatore che alcuni articoli della legge assegnano ai carabinieri molti favori. Che egli me lo perdoni, io non so trovarne alcuno, che migliori la condizione dei carabinieri semplici aventi diritto al congedo, fuori quello della pensione a venti anni. Ma l'onor. Gadda è troppo esperto degli affari e conoscitore della natura umana, per credere che un fleggiere favore promesso a distanza di dodici anni possa avere la virtù di mantenere sotto le armi chi è disposto a lasciare il servizio. Ben altri stimoli ci vogliono, ben altre agevolezze sono necessarie, se volete arrivare allo scopo; e questo, signor Ministro, si è quello appunto che noi della minoranza dell'Ufficio Centrale vi domandiamo che si faccia. Noi in sostanza accettiamo tutte le parti della legge, meno l'articolo che riguarda la ferma, e vi chiediamo di aggiungere qualche altro provvedimento di favore, perchè questi carabinieri che se ne vogliono andare si sentano indotti a rimanere, siccome tutti egualmente desideriamo.

Altri vantaggi, lo dico ancora una volta, fuor quello di un lontano diritto alla pensione, non si fanno brillare agli occhi dei carabinieri semplici che hanno diritto al congedo, e però noi abbiamo grande timore (che le parole del signor Ministro non sono riuscite a dissipare), che da qui ad alcuni mesi la questione sia per diventare più grossa assai di quello che oggi non appare, e proviamo dolore e meraviglia ad un tempo, che l'onorevole Ministro non si renda abbastanza ragione della gravità della cosa, ed abbia costretto il Senato a trattare il grave argomento in questo scorcio di Sessione, quando il caldo ci scaccia. Io non ne faccio colpa nè intendo darne la responsabilità ad alcuno, ma il fatto è che questo progetto di legge è stato presentato il 14 febbraio 1879 alla Camera elettiva, e che l'onorevole Generale Mazè de La Roche, nostro Collega, si lagnava amaramente nel passato gennaio che questo progetto di legge

che egli stesso avea presentato insieme all'onorevole Depretis, quand'era Ministro della Guerra, si fosse lasciato languire negli Uffici della Camera elettiva, per motivi che non voglio rilevare. O come, se vi era (e difatto vi era) una così grande urgenza, che spingesse il Governo a desiderare l'approvazione sollecita di questa legge, onde aver modo di guarentire l'ordine e la sicurezza pubblica, come avete aspettato 18 mesi a fare uso della vostra autorità, di quella legittima autorità che avete, e dovete avere, per fare che questa grave questione venisse discussa a momento opportuno, tanto nell'uno quanto nell'altro ramo del Parlamento?

O che noi non abbiamo il diritto ed il dovere di esaminare a fondo questa questione, sopra della quale sono tanto divise le opinioni, talchè nella Camera elettiva questo progetto di legge è stato approvato con pochissimi voti di maggioranza?

A me pare dunque, che l'onorevole Ministro dell'Interno non possa chiamare verun altro in colpa dell'indugio e delle fatali conseguenze che ne possono derivare. E tanto meno vorrà fare rimprovero alla minoranza dell'Ufficio Centrale, che penetrata del dover suo, e temendo assai che questa legge non risponda specialmente ai bisogni attuali, ha creduto in coscienza di doverlo mettere in sull'avviso, acciocchè gli piaccia di esaminare meglio le cose, e provvedere con maggiore efficacia.

L'onorevole Ministro mi pare che dicesse, ed altri lo diceva pur dianzi, che la misura suggerita dalla minoranza contiene un provvedimento dilatorio, e per nulla efficace. Altri ha parlato di non so quali trenta centesimi al giorno di maggior paga, di cui noi non abbiamo punto fatto parola. Ma che forse l'onorevole Ministro dell'Interno può a diritto confidare, che quando il suo progetto sia divenuto legge dello Stato, vedrà cresciuto il numero dei carabinieri? Quale è il frutto che se ne può aspettare nell'arrolamento dei carabinieri?

Ma, onorevole Ministro, intendiamoci bene: o ella crede di poter contare sopra un maggior numero di giovani che si presenteranno per essere arrolati, e siccome questi giovani bisognerà avviarli nella legione allievi, dove rimarranno un anno intiero prima di essere ammessi in servizio come carabinieri effettivi,

ella non potrà fare assegnamento sopra di costoro, quando in corso d'anno, e più tardi in gennaio si produrrà il maggior vuoto nell'Arma. O che forse si spera di poterli trarre dall'esercito?

A me non pare, poichè dalle pubblicazioni ufficiali che si sono fatte su questo argomento risulta che il Ministero della Guerra, e probabilmente il Comitato dell'Arma, non sperano guari di ottenere dall'esercito un grosso contingente. Si è detto, mi sembra, che tutt'al più se ne potranno avere da 300 circa ogni anno.

Dove adunque si potranno trovare questi carabinieri, di cui abbiamo tanto bisogno, se non si riesce a tenere in servizio quelli che abbiamo, e fra pochi mesi possono domandare di fare ritorno alle proprie case?

Questo, o Signori, è il punto dove devono convergere i nostri sforzi, ed io vi dico che non altrimenti riusciremo a tenerli in servizio se non pensiamo a migliorare sensibilmente le condizioni materiali dei carabinieri, i quali oggi non hanno letteralmente di che vivere col soldo che ad essi accordiamo.

Io qui vorrei dire di molte cose, in ispecie per combattere la Relazione, dove si discorre del lauto trattamento che si fa ai carabinieri quando vanno fuori di casa, ma naturalmente non le dirò, perchè capisco che il tempo stringe, e sono sorto troppo tardi a parlare, mentre avevo deliberato di tacere, e poi non ho saputo resistere alla tentazione, ed anche al dovere di spiegare il mio voto.

Non entrerò principalmente nella questione della brevità delle ferme, sì perchè mi sento incompetente, ma sì ancora perchè non vorrei essere esposto sotto la forma di un pezzo archeologico, come disse l'on. Senatore Corte; e non vorrei andare fra quelli che secondo il parere dell'on. Caccia non intendono la ragione dei tempi e della democrazia irrompente.

Per me la questione è molto semplice. L'Arma dei carabinieri forma un Corpo speciale, ordinato militarmente, lo intendo, ma chiamato a rendere alla società il servizio inestimabile della pubblica sicurezza. Li volete aver buoni? Io vi rispondo con questa semplice parola: pagateli.

Guardate quel che fa la Francia, di cui si è

parlato oggi, e parliamo così spesso, per ammirarne gli interni ordinamenti. Ogni carabiniere a piedi costa 1200 lire in media, ed anche più. Il carabiniere a cavallo ne costa 2000.

Là i carabinieri non si pigliano mica a 18 anni, quando sono ragazzi, come dice la vostra legge: in Francia si vuole che abbiano raggiunto una età molto più avanzata. E volete sapere quello che determina la legge francese sul conto dei carabinieri che rimangono in servizio? Come si giudica del vino, che quanto più invecchia tanto più diventa prezioso, i carabinieri sono meglio trattati quanto più invecchiano, rimanendo sotto le armi. Dopo cinque anni cominciano a pigliare un caposoldo, lo pigliano maggiore dopo 10, dopo 15 anni di servizio ricevono un caposoldo ancora più elevato.

Questo prova, o Signori, che non bisogna solamente, che ci preoccupiamo del numero, bensì, e particolarmente, della qualità. Per me temo forte, e profondamente mi accuoro, che dei vecchi carabinieri del mio vecchio Piemonte non ne vedrò più di qui a poco tempo, quando la ferma sarà ridotta a cinque anni. Ecco, quali sono i miei dubbî e quali i timori che per debito di coscienza ho dovuto esporre al Senato.

Niuno più di me rende omaggio al patriottismo del mio amico, l'onor. Ministro dell'Interno, e ne apprezzo l'elettissimo ingegno.

Ebbene, noi ci appelliamo all'ingegno suo, ed io mi rivolgo a lui, come ad un antico e provato patriotta. Pensi alle gravi conseguenze che può produrre questa legge, e prenda in buona parte le nostre proposte. Esse sono improntate al vivo desiderio di tenere in onore un Corpo che ha reso tanti servizi al paese, ed è chiamato forse a renderne altri maggiori se venissero tempi difficili.

Che egli ci pensi e prenda quelle risoluzioni che sieno all'altezza dei reali e più stringenti bisogni.

(Bene, bravo!).

PRESIDENTE. La parola spetta al Signor Ministro dell'Interno.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno*. Il Senatore Saracco ha notato il ritardo col quale fu presentato al Senato un progetto di legge così grave come quello che ora stiamo discutendo.

Ma il Senatore Saracco non vorrà certo dar colpa al Ministero se le vicende parlamentari,

che sono superiori alla volontà dei Ministri, hanno impedito che questo disegno di legge fosse presentato prima d'ora al Senato. Egli sa che il disegno fu discusso e ridiscusso; e, ripeto, chi è responsabile se le vicende parlamentari, a tutti note, e per cause superiori alla nostra volontà, non hanno consentito di presentarlo prima d'ora al Senato?

Riguardo alla questione grave, la sola questione veramente grave che si sia presentata, quella cioè di trattenere i carabinieri che in gran numero sono prossimi a finire la loro ferma, io mi permetterò di ripetere che questa questione non è così grave come può sembrare a primo aspetto.

I carabinieri attualmente in servizio sono ridotti a poco più di 11 mila; ma parte di questi carabinieri non hanno ancora finita la ferma, e quindi restano in servizio; quelli che abbandonano il servizio, compresi i sott'ufficiali, sono circa 5000. L'esperienza ha dimostrato che il 35 0/10 dei carabinieri, nelle presenti condizioni, ed il 50 0/10 dei sott'ufficiali, prendono la ferma.

La legge attuale porta dei miglioramenti: dunque speriamo che i sotto ufficiali, la cui condizione è fin da ora migliorata, rimarranno in numero maggiore....

Senatore SARACCO. Sì, sì.

DEPRETIS, *Ministro dell' Interno*.... Ed anche per la stessa ragione rimarranno i carabinieri che hanno finito il loro tempo.

Giova sperare che rimarranno in servizio in proporzione maggiore del 35 0/10, poichè non si può negare che la legge in discussione migliora la condizione di tutti.

Laonde io non credo che la situazione sia così difficile come la presume l'onor. generale Saracco.... (*ilarità*) Parlandosi di guerra..... dirò dunque, come la presume l'onorevole Senatore Saracco, che ultimamente si è preoccupato delle conseguenze e dell'importanza di questo argomento.

Io ho avuto un lungo colloquio col Presidente del Comitato dei carabinieri, il quale mi ha spiegato come egli creda potere in breve tempo completare il numero dei carabinieri, e con veri carabinieri, ritenendo al servizio la parte migliore degli aggiunti, aumentando la parte degli uomini che hanno finita la ferma, e che avrebbero diritto d'andarsene, al di là del 35 0/10

del loro numero, aumentando il numero dei sotto ufficiali che per le migliorate condizioni rimarranno in servizio; avendo le agevolezze che questa legge presenta per l'arrolamento, e soprattutto presentando ai coscritti di leva quel benedetto dilemma: o il servizio obbligatorio nell'Arma di cavalleria, o il servizio nell'Arma dei carabinieri.

Che volete che io dica di più, o Signori?

So anch'io quello che fa la Francia. Ma la Francia ha una istituzione tutta diversa dalla nostra, me lo permetta l'onorevole Senatore Saracco.

I carabinieri in Francia sono pagati molto, ma sono altresì in numero ristretto.

I carabinieri in Francia sono nella massima parte a cavallo. Là i carabinieri possono ammegliarsi, non hanno il casermaggio come presso di noi, hanno altri vantaggi, altre discipline; è insomma un'istituzione diversa dalla nostra.

Ma anche la nostra istituzione dei carabinieri, così com'è, coll'arrolamento che solo da alcuni anni è mancato, ha acquistato un grande prestigio, ha reso al paese dei servizi eminenti: nessuno su di ciò può elevare dubbio.

Quindi io credo che i timori manifestati dall'onorevole Saracco non sussistano; e torno a ripetere, che credo utile e necessaria pel buon andamento del servizio della sicurezza pubblica questa legge che ho avuto l'onore di presentare e di difendere.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, la discussione generale è chiusa.

Senatore BONELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BONELLI. Dall'onorevole Ministro dell'Interno essendosi citato il mio nome come precedente Ministro della Guerra, sento il dovere di dire qualche parola, benchè dopo l'avvenuta discussione sia difficile esprimere ancora cose nuove.

Questa legge deve rimediare alle difficoltà che i giovani oppongono a prendere arrolamento per anni otto. Simile fatto costringe necessariamente di venire ad una ferma più breve.

Essendosi sostituita quella di cinque anni già in uso per la cavalleria, succederà che molti giovani, a ferma uguale, preferiranno en-

trare nei carabinieri, perchè sanno di incontrarvi un servizio più comodo e più vantaggioso.

Alcuni però sollevano il dubbio, che la ferma di cinque anni non sia sufficiente a formare buoni carabinieri.

Ma vi sono fatti che distruggono questo dubbio.

Ne citerò uno, che sebbene estraneo al Regno d'Italia, è però d'interesse italiano, poichè si riferisce all'antico Piemonte.

Questo, dopo la campagna di Novara, cercò il mezzo di aumentare la solidità dell'esercito, e gli studî del Generale Lamarmora condussero alla ferma di cinque anni.

Quale fu il risultato di questa riforma?

Il primo esercito piemontese che entrò in campagna con soldati di servizio quinquennale fu quello di Crimea, il quale ebbe la soddisfazione di sentire lodate indistintamente tutte le Armi che comprendeva, e ciò mentre stava in mezzo a parecchi dei principali eserciti europei.

Un fatto analogo si verificò anche nelle campagne del 1860-61.

La ferma di cinque anni si confermò atta a produrre ottimi soldati di qualunque Arma, compresi pure i carabinieri.

Le difficoltà del servizio dei carabinieri sono spesso esagerate, ma nel fondo non superano quelle che riguardano le altre Armi.

Nel carabiniere si cerca la disposizione ad agire con calma e fermezza, ma il suo bisogno di cognizioni tecniche è ben minore che per le altre truppe.

L'intelligenza della polizia, che è il principale criterio inerente ai carabinieri, è affare dei graduati, ed operando sotto questi anche i carabinieri semplici arrivano insensibilmente ad acquistarla.

I pericoli a cui sono esposti i carabinieri, sono anche spesso esagerati, perchè se si tiene conto dei fatti gravi che succedono, e delle numerose perlustrazioni che hanno luogo ogni giorno, la proporzione relativa non è molto rilevante.

La causa della deficienza, che consta oggidì nel reclutamento dei carabinieri, è unicamente dovuta alla ferma di otto anni, che si rese temuta dopochè quella generale fu ridotta ad anni tre.

Le legge che si discute, assoggettando i ca-

rabinieri ad una ferma più breve, attirerà di certo le reclute in maggior numero.

Chi è che aspira al servizio nei carabinieri? I giovani sodi e riflessivi, che pensano già un poco al loro avvenire, i quali, non preoccupati punto dei pericoli, apprezzano però la considerazione che circonda i carabinieri, e sentono, bisogna pur dirlo, una ripugnanza per la vita di caserma e per l'angustia derivante dal dover obbedire di continuo ad un gran numero di caporali e di sotto ufficiali, come succede nelle Armi diverse.

Essi conoscono che la vita dei carabinieri è più libera e più comoda, e sentono allettamento per la medesima.

Ora gli individui di codesta indole non mancano menomamente, quindi la facilitazione della ferma ed i vantaggi sanzionati da questa legge varranno ad attirare ed aumentare notevolmente le reclute, a rimediare l'attuale deficienza dei carabinieri, nonchè ad introdurrevi lo-devoli soggetti.

Ma vi è chi non crede a codeste dichiarazioni, perchè trova la legge povera di vantaggi.

Pure non può negarsi che la riduzione della ferma costituisca un primo vantaggio. Un secondo risiede nel caposoldo concesso ai graduati inferiori a cominciare dal vicebrigadiere: poi vengono le tre successive rafferme, ciascuna di cui a suo tempo rende il rafferma proprietario di 2400 lire circa; segue finalmente il diritto alla giubilazione dopo 20 anni di servizio e l'aumento di sott'ufficiali promossi sottotenenti.

E tuttociò pare poco? Vi è da credere invece che sarà molto ambito il grado di vicebrigadiere, a cui corrisponderà un servizio soddisfacente ed un pregevole trattamento. Sarà pure ambito il premio di cadauna rafferma, che faciliterà a molti l'attuazione di un matrimonio, l'impianto di un piccolo negozio, e procurerà ad altri la nobile soddisfazione di aiutare i vecchi genitori.

Altri dicono invece che la legge accorda troppi vantaggi, laonde riuscirà assai onerosa all'erario.

Ebbene, a mio parere, queste discrepanze nel valutare le stesse disposizioni della legge che si discute provano appunto la giusta commisurazione a cui la legge si attenne nel regolare i vantaggi da accordarsi ai carabinieri.

Per altra parte le giubilazioni corrispondenti

a 20 anni di servizio riusciranno meno onerose all'erario di quelle corrispondenti a 25 anni.

Queste pensioni poi sono devolute quasi unicamente ai sott'ufficiali, i quali finora potevano godere quattro rafferme, e d'ora innanzi ne potranno prendere tre soltanto; perciò nel complesso delle rafferme e delle giubilazioni i sotto ufficiali porteranno ora un aggravio minore di quanto succedeva nel passato.

È noto che pel gran numero di congedi ricorrenti fra breve in modo eccezionale, la forza dei carabinieri sul principio del 1881 subirà una deficienza ragguardevolissima; ma l'approvazione di questa legge permetterà di riempire in gran parte la deficienza prevedibile. Si può infatti ritenere che essa aumenterà l'arrolamento delle reclute, e attirerà altresì molti congedati di altre Armi, pei quali basta un nuovo vincolo per quattro anni di servizio.

In pari tempo non vi è dubbio che aumenterà pure il numero delle rafferme, laonde non solo saranno molte le incorporazioni, ma si troveranno altresì costituite di ottimi elementi; e così la nuova legge porterà acconcio rimedio al grande vuoto prevedibile pel 1881.

Ad onta che la ferma di otto anni sia il vero ostacolo al reclutamento dei carabinieri, vi è pure chi propone di conservare la medesima, rendendola accetta mediante un soprassoldo annuo di lire 150 a cadauno arrolato. Io credo questo temperamento del tutto inefficace, non potendo valere contro la ripugnanza per le lunghe ferme un vantaggio così tenue, che può conseguirsi facilmente negli impieghi industriali ed altri privati.

Inoltre bisogna diffidare dei premî anticipati in danaro, perchè imprimerebbero ai carabinieri un carattere mercenario, dannoso al prestigio di cui godettero finora; e tanto più bisogna diffidarne, perchè siffatto premio metterebbe in rischio di reclutare giovani dediti all'intemperanza, anzichè forniti di abitudini sobrie e severe, come quelli di cui finora si compose sempre il Corpo dei RR. carabinieri.

Nè si deve dimenticare che l'Arma dei carabinieri fa parte dell'esercito, nel quale ogni truppa è scarsamente retribuita, e nondimeno compie faticosissimo servizio, e vi attende con grande amore del proprio dovere. L'equità vieta quindi le differenze notevoli nelle relative com-

petenze, e dobbiamo augurarci soltanto che l'erario, in epoca non lontana, possa migliorare ai Corpi tutti le paghe insufficienti che si corrispondono in oggi.

Intanto la presente legge, accordando ai carabinieri notevoli vantaggi, godibili dopochè si sono dimostrati ottimi nel loro servizio, provvede abbastanza per assicurare alle Legioni la forza bisognevole ed i buoni soggetti.

Quando si aperse la XIV Legislatura io ritardai la ripresentazione della legge attuale, nella lusinga di potervi introdurre qualche miglioramento; ma dopo aver sentito molti pareri, e sopra tutto quello dell'onor. Ministro dell'Interno, riconobbi assai difficile di recarvi sensibili migliorie; perciò la ripresentai come era già stata discussa una prima volta dalla Camera dei Deputati.

L'anno scorso, quando l'Arma dei carabinieri riteneva imminente la votazione della nuova legge, molti individui, che avevano domandato il congedo, ne chiesero la sospensione, ed altri già congedati espressero il desiderio di prendere un nuovo arrolamento.

Questo fatto, dimostrando che la legge è favorevolmente accolta da coloro a cui deve applicarsi, dà fondate speranze che abbia a portare buoni frutti. Essa inoltre fu già due volte approvata dalla Camera dei Deputati, e quindi io prego vivamente il Senato di volerle dare pure la sua approvazione.

PRESIDENTE. La discussione generale è chiusa. Si passa alla discussione degli articoli.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI rilegge l'articolo 1.

Art. 1.

L'Arma dei Carabinieri Reali si compone di:

- Un Comitato;
- Undici legioni territoriali;
- Una legione allievi.

I quadri organici del Comitato, delle legioni territoriali e della legione allievi dei Reali Carabinieri sono stabiliti dalla tabella graduale e numerica annessa alla presente legge, alla quale tabella non potranno essere arretrate modificazioni se non dalle leggi sul Bilancio di prima previsione.

(Approvato).

Art. 2.

Al Ministero della Guerra è data facoltà di

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 LUGLIO 1880

determinare di concerto con quello dell'Interno:

a) La suddivisione delle legioni territoriali in base alla forza stabilita dalla tabella graduale e numerica di cui all'art. 1;

b) Le destinazioni degli ufficiali;

c) La istituzione di depositi di allievi presso le legioni territoriali stabilite nelle principali città del Regno. Il personale di detti depositi però dovrà essere dedotto dalla forza organica della legione allievi.

(Approvato).

Art. 3.

Il reclutamento degli uomini di truppa dell'Arma dei Carabinieri Reali si effettua: 1° per mezzo di assegnazione degli iscritti di leva che, avendone le qualità richieste, desiderano di prestar servizio nell'Arma; 2° per mezzo di arruolamenti volontari; 3° per passaggi di militari da altri corpi del regio esercito, sia che si trovino sotto le armi, ovvero in congedo illimitato.

Coloro che dimandino di essere ammessi all'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri Reali devono aver compiuto l'età di anni 18 e non oltrepassata quella di 26 se provenienti dalla 2^a e dalla 3^a categoria, e l'età di anni 35 se dalla 1^a categoria.

(Approvato).

Art. 4.

I Carabinieri Reali dovranno contrarre la ferma temporanea di anni 9, dei quali ne passeranno 5 sotto le armi e 4 in congedo illimitato.

Quelli provenienti da un'altra Arma, qualora avessero prestato uno o più anni di servizio effettivo, dovranno passarne altri quattro nel Corpo dei Carabinieri Reali.

(Approvato).

Art. 5.

Le promozioni al grado di tenente sono concesse ai sotto-tenenti dell'Arma per metà dei posti vacanti.

(Approvato).

Art. 6.

I militari di truppa dei Carabinieri Reali che siano promossi al grado di vice-brigadiere devono far passaggio alla ferma permanente, la quale però decorrerà dal giorno del loro arruolamento.

(Approvato).

Art. 7.

I Carabinieri Reali, siano o no graduati, compiuti che abbiano 5 anni di servizio sotto le armi, e qualunque sia la loro provenienza, possono essere ammessi a tre successive rafferme con premio.

(Approvato).

Art. 8.

Compiuta la terza rafferma con premio, i Carabinieri Reali possono ottenere di continuare nel servizio sotto le armi mediante successive rafferme di un anno senza premio.

(Approvato).

Art. 9.

La perdita del grado nei Carabinieri Reali non trae seco come necessaria conseguenza la perdita della rafferma con premio, a meno che non venga pronunziata dalla Commissione di disciplina.

(Approvato).

Art. 10.

È estesa ai marescialli di alloggio, ai brigadieri e ai vice-brigadieri dell'Arma dei Carabinieri Reali la concessione dell'annuo caposoldo di lire 150, di cui all'art. 146 della legge 26 luglio 1876, n. 3260.

(Approvato).

Art. 11.

Il diritto al conseguimento della pensione di ritiro per i militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri Reali incomincia dopo venti anni di servizio compiuto indipendentemente dall'età, limitato però a tante quote del minimo della pensione stabilita dalla legge, quanti sono gli anni di servizio.

(Approvato).

Art. 12.

Le disposizioni contenute negli articoli 7, 8, 9, 10, 11 della presente legge sono applicabili anche ai militari di truppa dei Carabinieri Reali che attualmente si trovano sotto le armi.

Sarà fatta eccezione per la rafferma con premio, di cui all'art. 7, al godimento della quale non potranno essere autorizzati, dopo il quinto anno, che quelli ammessi dal 1° gennaio 1880 in poi, nulla essendo innovato per gli arruolati in precedenza.

(Approvato).

Art. 13.

Sono abrogate, in quanto concerne l'Arma dei Carabinieri Reali, le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge.

(Approvato).

Tabella graduale e numerica di formazione dei Carabinieri reali (Comitato, 11 legioni ed 1 legione allievi).

| UFFICIALI | COMITATO | LEGIONI | | | | | | | | | | | TUTTO | | |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Bari | Bologna | Cagliari | Firenze | Milano | Napoli | Palermo | Piacenza | Roma | Torino | Verona | | Allievi | |
| Presidente del Comitato (ufficiale generale già compreso nella tabella dello stato maggiore generale) | 1 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » |
| Membrì del Comitato (ufficiali generali come sopra) | 3 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » |
| Colonnelli | » | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tenenti colonnelli (1) | 1 | 1 | 1 | » | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | » | » |
| Maggiori | » | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Capitani | 1 | 11 | 11 | 5 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 7 | 7 | 7 |
| Tenenti | 3 | 18 | 24 | 6 | 19 | 21 | 16 | 21 | 19 | 23 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 |
| Sottotenenti | » | 11 | 6 | 8 | 12 | 5 | 14 | 14 | 2 | 14 | 6 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| Tenente medico | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | 1 | 1 | 1 |
| Capitano veterinario | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | 1 | 1 | 1 |
| Tenente o sottotenente veterinario | » | » | » | 1 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » |
| Capitani contabili | » | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tenenti contabili | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » |
| Sottotenenti contabili | » | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TOTALI | 9 | 48 | 48 | 26 | 49 | 43 | 48 | 53 | 35 | 54 | 33 | 40 | 33 | 33 | 33 |
| Scrivani locali | 5 | 28 | 24 | 20 | 20 | 20 | 28 | 28 | 20 | 28 | 20 | 20 | » | » | » |

Per il servizio nell'interno degli arsenali marittimi.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Capitano | » | » | » | » | » | » | » | » | 1 | » | » | » | » | » | » |
| Tenente | » | » | » | » | » | » | 1 | » | » | » | » | » | » | » | » |
| TOTALI | » | » | » | » | » | » | 1 | » | 1 | » | » | » | » | » | » |

(1) Può essere tenente colonnello o maggiore.

Nota. — Gli ufficiali e gli uomini di truppa addetti al servizio interno degli arsenali marittimi sono a disposizione della Marina ed a carico del bilancio del dicastero stesso.

I carabinieri aggiunti per le stazioni provvisorie sono a carico del bilancio del Ministero dell'Interno.

Alla legione allievi possono inoltre essere assegnati due istruttori d'equitazione.

| TRUPPA | COMITATO | LEGIONI | | | | | | | | | | | TUTTO | | |
|---|----------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | | Bari | Bologna | Cagliari | Firenze | Milano | Napoli | Palermo | Piacenza | Roma | Torino | Verona | | Allievi | |
| A piedi. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Marescialli d'alloggio maggiori | » | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Marescialli d'alloggio capi | » | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17 |
| Marescialli d'alloggio | 1 | 53 | 45 | 1 | 40 | 27 | 59 | 60 | 26 | 49 | 20 | 40 | 6 | 6 | 427 |
| Brigadieri | 4 | 246 | 268 | 24 | 226 | 217 | 205 | 202 | 167 | 240 | 182 | 201 | 50 | 50 | 2232 |
| Uscie-Brigadieri | » | 105 | 103 | 23 | 79 | 57 | 85 | 98 | 50 | 92 | 41 | 75 | 85 | 85 | 893 |
| Carabinieri | 4 | 1332 | 1315 | 130 | 1141 | 1026 | 1372 | 1287 | 837 | 1303 | 858 | 993 | 10 | 10 | 11608 |
| Allievi | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | 1300 | 1300 |
| A cavallo. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Marescialli d'alloggio maggiori | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » |
| Marescialli d'alloggio capi | » | » | » | » | » | » | » | » | » | 1 | » | » | » | 1 | 2 |
| Marescialli d'alloggio | » | 11 | 8 | 17 | 11 | 10 | 10 | 12 | 8 | 15 | 9 | 5 | 2 | 2 | 118 |
| Brigadieri | » | 35 | 12 | 106 | 12 | 14 | 37 | 42 | 7 | 41 | 7 | 22 | 12 | 12 | 347 |
| Uscie-Brigadieri | » | 24 | 25 | 48 | 18 | 21 | 28 | 23 | 19 | 26 | 14 | 11 | 24 | 24 | 281 |
| Carabinieri | » | 230 | 122 | 572 | 114 | 120 | 230 | 272 | 79 | 314 | 76 | 134 | 8 | 8 | 2271 |
| Allievi | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | 200 | 200 |
| TOTALI | 9 | 2038 | 1900 | 923 | 1643 | 1494 | 2028 | 1998 | 1195 | 2083 | 1209 | 1483 | 1705 | 1705 | 19708 |
| Cavalli dei carabinieri reali | » | 300 | 167 | 747 | 155 | 165 | 305 | 349 | 113 | 397 | 107 | 172 | 47 | 47 | 3024 |
| Cavalli di truppa | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | 150 | 150 |
| TOTALI | » | 300 | 167 | 747 | 155 | 165 | 305 | 349 | 113 | 397 | 107 | 172 | 197 | 197 | 3174 |

Per il servizio nell'interno degli arsenali marittimi.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|------------|----------|----------|-----------|----------|------------|
| A piedi. | | | | | | | | | | | | | | |
| Marescialli d'alloggio | » | » | » | » | » | » | 2 | » | 2 | » | » | 2 | » | 6 |
| Brigadieri | » | » | » | » | » | » | 6 | » | 9 | » | » | 3 | » | 18 |
| Uscie-Brigadieri | » | » | » | » | » | » | 6 | » | 9 | » | » | 3 | » | 18 |
| Carabinieri | » | » | » | » | » | » | 60 | » | 106 | » | » | 42 | » | 208 |
| TOTALI | » | » | » | » | » | » | 74 | » | 126 | » | » | 50 | » | 250 |
| Stazioni provvisorie. | | | | | | | | | | | | | | |
| Carabinieri aggiunti a piedi | » | 90 | 125 | 30 | 45 | 30 | 80 | 115 | 10 | 50 | 15 | 10 | » | 600 |

(1) Per colmare l'eventuale deficienza nella forza organica effettiva dei RR. Carabinieri.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 LUGLIO 1880

PRESIDENTE. Si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del progetto di legge testè discusso: Riordinamento dell'Arma dei carabinieri reali.

(Il Senatore Segretario Verga fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. La votazione è chiusa. Prego i signori Segretari di procedere allo spoglio delle urne.

Leggo il risultato della votazione sul progetto di legge: Riordinamento dell'Arma dei reali carabinieri:

| | |
|----------------------|----|
| Votanti | 77 |
| Favorevoli | 54 |
| Contrari | 23 |

(Il Senato approva).

Do intanto lettura dell'ordine del giorno per domani:

Al tocco — Riunione in Comitato segreto per verificaione di titoli di nuovi Senatori.

Alle ore due pom. — Seduta pubblica per la discussione dei seguenti progetti di legge:

Approvazione della Convenzione per le stazioni ferroviarie internazionali tra l'Italia e la Francia, firmata a Parigi il 20 gennaio 1879;

Provvedimenti finanziari;

Estensione del servizio postale commerciale marittimo della Società R. Rubattino e C.;

Modificazione alla legge 25 maggio 1876 sulla Sila di Calabria.

La seduta è levata (ore 6 1/4).

XXI.

TORNATA DEL 19 LUGLIO 1880

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

SOMMARIO. — Approvazione per articoli del progetto di legge per l'approvazione della Convenzione per le stazioni ferroviarie internazionali tra l'Italia e la Francia. — Discussione del progetto di legge sui provvedimenti finanziari — Dichiarazione del Senatore Pantaleoni — Approvazione dell'intero progetto di legge e degli allegati — Approvazione per articoli del progetto di legge per l'estensione del servizio postale commerciale marittimo della Società R. Rubattino e C. — Ripresa della discussione del progetto di legge per modificazione alla legge 25 maggio 1876 sulla Sila di Calabria — Approvazione degli emendamenti proposti dall'Ufficio Centrale sull'art. 14 di riferimento, rimasto in sospenso, accettati dal Ministro delle Finanze — Approvazione dell'intero progetto — Appello nominale per la votazione a squittinio segreto dei progetti discussi nell'odierna tornata — Ordine del giorno per la tornata di domani. — Risultato della votazione.

La seduta è aperta alle ore 2 30.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, Ministro degli Affari Esteri, i Ministri dell'Interno, delle Finanze, della Marina e Guerra dei Lavori Pubblici, e più tardi intervengono i Ministri di Grazia e Giustizia e dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Approvazione del progetto di legge N. 33.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge di Convenzione per le stazioni ferroviarie internazionali fra l'Italia e la Francia, firmata a Parigi il 20 gennaio 1879.

Leggo l'articolo unico:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla Convenzione per le

stazioni ferroviarie internazionali fra l'Italia e la Francia, firmata a Parigi il 20 gennaio 1879, e le cui ratifiche furono ivi scambiate il...

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola, trattandosi di articolo unico, la votazione si farà più tardi a squittinio segreto.

Discussione dei progetti di legge N. 32, 35.

Si passa alla discussione dell'altro progetto di legge sui provvedimenti finanziari.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA legge l'intero progetto di legge.

(Vedi *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

È iscritto per parlare l'onorevole Senatore Pantaleoni.

L'onorevole Senatore Pantaleoni ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Le sapienti conclusioni dell'egregia Commissione permanente di Finanze

risparmiano a me la fatica e a voi, egregi Senatori, la noia di un lungo discorso.

Sono anch'io convinto che non convenga a noi di attraversare ulteriormente l'adozione di questa legge.

Per l'altra parte le mie convinzioni al proposito della soppressione della tassa del macinato non sono cambiate. Obbligato pertanto a dare un voto negativo, nè volendo pure per un solo voto far pericolare le sorti della legge, mi asterrò dal votare, rimanendo per far numero onde attingere quello legale per le nostre votazioni.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola sulla discussione generale si passerà anzitutto alla discussione degli allegati.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA legge:

ALLEGATO A.

Abolizione graduale della tassa di macinazione del grano.

Art. 1.

A datare dal 1° settembre 1880 la tassa di macinazione del grano sarà di lire 1 50 per quintale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su quest'articolo.

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti. Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

Art. 2.

La tassa dovrà interamente cessare col 1° gennaio 1884, e sarà provveduto con economie ed opportune riforme per sopperire alla eventuale deficienza che l'abolizione della tassa stessa potrà arrecare al Bilancio.

(Approvato).

ALLEGATO B.

Disposizioni sulle tasse e sovrattasse degli spiriti.

Art. 1.

La tassa interna di fabbricazione degli spiriti e le sovrattasse di confine sugli spiriti importati dall'estero sono stabilite nella misura di lire 0 60 per ogni ettolitro, e per grado del-

l'alcoolometro centesimale alla temperatura di gradi 15,56 del termometro centigrado.

(Approvato).

Art. 2.

Con legge speciale sarà definitivamente determinata la misura dell'abbuono di cui all'articolo 2 della legge 31 luglio 1879, n. 5038 (Serie 2^a).

(Approvato).

Art. 3.

Per le industrie le quali usano l'alcool come materia prima sarà conceduta la restituzione della metà della tassa.

Con decreto reale, udito il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio d'industria e commercio, sarà determinato a quali industrie si debba concedere di pagare metà soltanto della tassa di fabbricazione sull'alcool di cui fanno uso. Nella stessa guisa sarà stabilito in quali modi, e in quali luoghi, debba praticarsi l'adulterazione dell'alcool preparato per uso industriale.

(Approvato).

Art. 4.

Per i vini che si esportano, quando gl'interessati ne facciano domanda, sarà restituita l'intera tassa pagata per l'alcool che vi sia stato mescolato; ovvero sarà conceduta l'esenzione dei diritti sull'alcool estero, che vi convenga introdurre. E ciò quante volte la miscela dell'alcool venga praticata sotto la sorveglianza dell'amministrazione, osservate le forme e le cautele che saranno stabilite nel regolamento.

Gli interessati avranno però sempre la facoltà di domandare l'applicazione delle norme sancite per l'articolo 15, lettera *i*, della legge 31 luglio 1879, n. 5038 (Serie 2^a), in ordine alla restituzione della tassa pagata sull'alcool impiegato nella concia dei vini, dei mosti o di altri liquori.

(Approvato).

Art. 5.

I decreti reali coi quali sarà provveduto all'applicazione della presente legge, in quanto a determinare le diverse industrie, le quali potranno godere il beneficio accordato dall'articolo 3, saranno presentati al Parlamento per essere convertiti in legge.

(Approvato).

ALLEGATO C.

Modificazioni al dazio sugli oli minerali e di resina.

Art. 1.

Il n. 8 della tariffa doganale è modificato come appresso:

8. Oli minerali e di resina.

Il dazio sugli oli minerali e di resina è riscosso senza detrazione di alcuna tara, nè per i recipienti interni, nè per gli esterni.

a) Greggi per quintale. . . . L. 27 »

b) Rettificati id. . . . » 33 »

Il petrolio che sia presentato alla dogana in stagnoni spogliati delle casse, ovvero in bocce, bottiglie e simili recipienti, paga lire 29 di dazio se è greggio, e 36 se è raffinato.

(Approvato).

Art. 2.

La legge 30 maggio 1878, n. 4390 (Serie 2^a), *Disposizioni preliminari alla tariffa generale*, è così modificata all'alinea secondo dell'articolo 18:

Tale restituzione non dovrà eccedere lire tre e centesimi cinquanta per ogni chilogramma di sali di chinino esportati.

(Approvato).

ALLEGATO D.

Disposizioni relative al patrocinio gratuito.

Art. 1.

L'ammissione al gratuito patrocinio dei corpi morali, di cui all'art. 8 del decreto 6 dicembre 1865, n. 2627, può aver luogo soltanto a favore di quelli che dimostrino avere per iscopo la carità o l'istruzione pei poveri, e che non avendo rendite fisse e patrimoniali superiori ai carichi necessari e irriducibili a cui soggiacciono, siano nella impossibilità di sostenere le spese giudiziali.

(Approvato).

Art. 2.

Ogni altra persona che domandi l'ammissione al gratuito patrocinio, oltre quanto è richiesto dagli articoli 9 e 10 del decreto 6 dicembre 1865, deve esibire un certificato in carta libera comprovante l'ammontare dell'imposta fondiaria e della tassa di ricchezza mobile che paga nel

luogo di sua abituale residenza o in quello del domicilio.

L'agenzia delle imposte, che rilascerà l'anzidetto certificato, dovrà aggiungervi il suo parere sullo stato di povertà del richiedente.

La Commissione comunicherà copia del decreto di ammissione e dei documenti relativi alla rispettiva Intendenza di finanza.

(Approvato).

Art. 3.

In qualunque stadio della causa o del procedimento la Intendenza di finanza, qualora ritenga inesistente lo stato di povertà o mutata la condizione economica della persona ammessa al beneficio dei poveri, potrà, con ricorso motivato e notificato alla parte interessata, chiedere alla Commissione da cui emanò il decreto d'ammissione la revoca del beneficio stesso; potrà parimente ricorrere per far dichiarare la cessazione del gratuito patrocinio all'autorità giudiziaria presso cui è istituita la Commissione, sia contro il decreto di rigetto della domanda sopraccennata, sia in ogni altro caso nel quale la stessa Intendenza ritenga non apprezzata convenientemente dalla Commissione la condizione economica della persona ammessa al beneficio.

Il Tribunale, la Corte di appello o la Corte di cassazione provvederanno sul ricorso anzidetto in Camera di consiglio.

Tale ricorso sarà sospensivo; ma potranno compiersi dalla parte ammessa al gratuito patrocinio gli atti di urgenza.

(Approvato).

Art. 4.

La Commissione, prima di provvedere sulla domanda del gratuito patrocinio, ne darà avviso alla parte avversa, la quale nel termine che le sarà assegnato potrà presentarsi sia per contestare la dedotta povertà, sia per dare delle spiegazioni sul merito della causa.

Se la parte avversa comparisce, la Commissione potrà anche fare uno sperimento di conciliazione.

Di regola non potrà aver luogo l'ammissione al gratuito patrocinio dell'attore e del convenuto nello stesso giudizio.

(Approvato).

Art. 5.

L'azione di recupero, stabilita a carico della persona ammessa al gratuito patrocinio dagli articoli 140 e 25 delle leggi sulle tasse di registro e bollo, potrà essere esercitata verso la

persona stessa per tutte le tasse e diritti ripetibili, quando per sentenza o transazione abbia conseguito un valore eccedente il sestuplo delle dette tasse e diritti. Quanto alle spese anticipate dall'erario il povero sarà tenuto a rimborsarle con la somma o valore conseguito, qualunque esso sia.

(Approvato).

Art. 6.

Nel caso di opposizione all'azione di recupero per non avveratosi conseguimento del sestuplo, di che all'articolo antecedente, l'Amministrazione finanziaria non potrà essere condannata nelle spese di lite se la persona ammessa al gratuito patrocinio, prima di opporsi in giudizio, non avrà giustificato in via amministrativa di non aver conseguito un valore corrispondente al detto sestuplo.

(Approvato).

Art. 7.

Nelle cause promosse contro le persone ammesse al patrocinio gratuito la parte attrice sarà obbligata al pagamento delle tasse, diritti e spese notate a debito, quando la istanza sia rimasta perentoria o la lite venga abbandonata per espressa renunzia.

(Approvato).

Art. 8.

Nelle cause definite per transazione nelle quali si faccia luogo a ripetizione di tasse, diritti e spese notate a debito, tutte le parti si intenderanno solidalmente obbligate al pagamento delle dette tasse, diritti e spese, malgrado ogni patto in contrario.

(Approvato).

Art. 9.

Qualora la sentenza che ha definita la causa di patrocinio gratuito non sia stata notificata a cura delle parti contendenti, la notificazione potrà essere fatta a cura dell'Amministrazione finanziaria nella sola parte dispositiva dopo decorsi 180 giorni da quello della sua pubblicazione.

La notificazione anzidetta avrà il solo effetto di rendere esecutiva la sentenza per l'esazione delle tasse, diritti e spese notati a debito, nè gioverà o pregiudicherà ai diritti delle parti per l'appello o altro rapporto qualsiasi.

(Approvato).

Art. 10.

Pei provvedimenti d'urgenza nulla è innovato all'articolo 18 del decreto 6 dicembre 1865.

(Approvato).

Art. 11.

Sono mantenute le disposizioni delle leggi precedenti in quanto non siano contrarie alla presente legge.

Con regolamento approvato per decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, saranno date le disposizioni transitorie e le altre necessarie per la esecuzione della legge stessa.

(Approvato).

ALLEGATO E.

Riordinamento dell'Amministrazione del lotto.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato:

1° A determinare in quali casi e sotto quali condizioni possono permettersi le eccezioni al divieto delle lotterie pubbliche, e a determinare pure quali sieno le speculazioni aleatorie assimilate alle pubbliche lotterie;

2° A stabilire entro i limiti delle leggi e dei decreti esistenti le sanzioni penali per ogni specie di contravvenzioni al divieto delle lotterie pubbliche e alla privativa dello Stato.

I detti provvedimenti verranno emanati con decreto reale, che farà parte della presente legge e dovrà essere pubblicato entro l'anno corrente.

In altro decreto saranno raccolte e coordinate in unico testo con le necessarie modificazioni ed aggiunte tutte le disposizioni emanate in virtù degli articoli 1 e 3 della legge 27 settembre 1863, n. 1483.

(Approvato).

Art. 2.

Le vincite non superiori a lire 1000, a richiesta del portatore del biglietto, saranno pagate mediante libretti delle Casse postali di risparmio, sui quali l'interesse determinato, giusta l'art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2729, decorrerà dal giorno in cui sarà stato richiesto il libretto.

Saranno applicabili a questi libretti tutte le disposizioni sui libretti di risparmio postali sancite colla legge 27 maggio 1875.

(Approvato).

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 LUGLIO 1880

ALLEGATO N°.

Modificazioni alla legge sulle concessioni governative.

Art. 1.

Ai numeri 6, 8, 9, 10, 12, 18, 25, 26, 35, 38, 44, 48 e 49 della tabella annessa alla legge 13 settembre 1874, n. 2086 (serie 2^a) sono sostituiti i seguenti:

| N. d'ordine | INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA | TASSE | NORME SPECIALI PER LA LIQUIDAZIONE |
|-------------|---|--|---|
| 6 | Decreti reali di autorizzazione a cambiamento od aggiunta di cognomi | 40 » | Sono esenti dalla tassa i trovatelli controdistinti soltanto colla indicazione dell'ospizio in cui furono raccolti o con altri nomi generici. |
| 8 | Decreti reali per concessione di titoli e predicati nobiliari nazionali e per autorizzazione a riceverli da potenza estera o per conferma di quelli ricevuti: a) pel titolo di principe b) pel titolo di duca c) pel titolo di marchese d) pel titolo di conte e) pel titolo di barone o visconte f) per qualunque altro titolo o per l'aggiunta anche contemporanea di predicato g) per simili decreti reali di concessione di <i>motu-proprio</i> | 30,000 » 25,000 » 20,000 » 15,000 » 10,000 » 5,000 » 2,500 » | Qualora i titoli o predicati non siano trasmissibili agli eredi la tassa sarà di tre quinti. |
| | Decreti reali per rinnovazione o riconoscimento dei titoli o predicati suddetti | » | La tassa sarà applicata nella misura di tre quinti di quella rispettivamente stabilita per la concessione, autorizzazione o conferma. |
| 9 | Decreti reali per concessione o approvazione di nuovi stemmi gentilizi o civici: Per gli stemmi privati Per gli stemmi civici | 700 » 50 » | Qualora gli stemmi privati non siano trasmissibili agli eredi, la tassa sarà di lire 500. |
| | Decreti reali per rinnovazione o riconoscimento degli stemmi suddetti | » | La tassa sarà applicata nella misura di tre quinti di quella rispettivamente stabilita per la concessione o approvazione. |
| 10 | Autorizzazione a far uso di decorazioni od onorificenze cavalleresche straniere | 90 » | Se trattasi di decorazioni od onorificenze ereditarie, o che importano un titolo ereditario, la tassa è aumentata di un terzo. |
| 12 | Autorizzazione di società anonime o in accomandita per azioni o di modificazioni dei loro statuti, ed autorizzazioni od ammissioni di società estere a fare operazioni nel regno: Se il capitale delle società, e, quanto alle società estere, la parte di esso destinata alle operazioni nel regno non eccede le lire 100,000 Se è da oltre 100,000 a 1,000,000 Se da oltre 1,000,000 a 2,000,000 Per ogni milione di più saranno dovute in aumento alle lire 350: Da oltre 2 milioni fino a 6 Da oltre 6 fino a 12 Da oltre 12 fino a 20 Da oltre 20 fino a 30 Da oltre 30 | 25 » 250 » 350 » 100 » 150 » 200 » 250 » 300 » | Trattandosi di società per azioni la tassa deve proporzionarsi al capitale nominale delle azioni medesime fissato dall'atto costitutivo della società, senza riguardo all'epoca della loro emissione. L'approvazione delle modificazioni degli statuti o patti sociali senza aumento di capitale è soggetta al quinto della tassa pagata sull'autorizzazione precedente. Nel caso di aumento di capitale, se questo aumento, riunito al capitale precedente, determinasse la classificazione della società in una categoria delle di contro tasse graduali, superiore a quella in cui avrebbe dovuto classificarsi in rapporto al solo capitale precedente, sarà pagata la tassa graduale in ragione del capitale complessivo, fatta deduzione di quella pagata o che avrebbe dovuto pagarsi sul capitale precedente, qualora l'autorizzazione relativa fosse stata emessa sotto l'influenza della presente legge. Qualora l'aumento di capitale non inducesse il passaggio della società ad una categoria superiore, sarà pagata la tassa come semplice modificazione di statuti o patti sociali. |

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 LUGLIO 1880

| N. d'ordine | INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA | TASSE | NORME SPECIALI PER LA LIQUIDAZIONE |
|-------------|---|----------------------|--|
| 18 | Decreti di autorizzazione di prestiti alle provincie, ai comuni ed ai loro consorzi sulla Cassa dei depositi e prestiti | » | La tassa è pagata in ragione di 2 lire per ogni 1000 lire del prestito autorizzato, computandone le frazioni per un migliaio intero. |
| 25 | Permessi per le opere ed atti di che all'art. 169 della legge sui lavori pubblici | 10 » | |
| 26 | Autorizzazioni del Ministero dei lavori pubblici per la esecuzione delle opere indicate nell'articolo 170 della suddetta legge | 20 » | |
| 35 | Assensi per stabilire uffici pubblici di agenzia: a) di prestiti sopra pegno, o per esercitare il mestiere di sensale de' Monti di pietà . . . b) di agenzia, di corrispondenza e di copista | 50 » 20 » | |
| 38 | Licenze di che all'articolo 32 della legge sulla sicurezza pubblica | 5 » | |
| 44 | Legalizzazione delle firme sia di privati, sia di funzionari o di pubblici ufficiali apposte agli atti e documenti qualsiasi purchè non contemplati nel precedente n. 43, quando è richiesta nello interesse dei privati e di amministrazioni non governative, ai Ministeri, alle autorità civili e giudiziarie e ad ogni altro ufficio governativo, provinciale e comunale . . | 1 » | La tassa sarà pagata per ogni legalizzazione senza riguardo al numero delle firme legalizzate. Non sarà dovuta per altro in casi nei quali sia per le leggi vigenti esente da bollo l'atto in cui è apposta la firma di cui si richiede la legalizzazione. La legalizzazione sarà eseguita gratuitamente per gli atti di coloro che nei modi previsti dal regolamento per la esecuzione della presente legge proveranno il loro stato miserabile all'autorità che deve procedere alla formalità. |
| 48 | Decreti reali di costituzione o creazione in ente morale o di autorizzazione di corpi morali già costituiti ad accettare eredità, legati e donazioni | » | La tassa è pagata in ragione di una lira per ogni 1000 lire del valore dei beni con i quali è fondato l'ente morale o che formano soggetto dell'eredità, legato o donazione, computando le frazioni per un migliaio intero. |
| 49 | Licenza speciale del Governo, di cui all'art. 456 del Codice penale per fabbricazione, vendita o introduzione dall'estero per farne commercio, di armi insidiose Vidimazione annuale delle dette licenze. . . | 200 » 20 » | Le licenze già rilasciate sono soggette alla sola tassa per la vidimazione che dovrà richiedersi entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge. |
| 50 | Permesso annuale di portare armi da fuoco non proibite, anche per uso di caccia: a) per spingarde, archibugi od altra arma da getto, a cavalletto, o con appoggio fisso, e per una sola arma. per ogni arma di più b) per qualunque arma o per uso di caccia o per difesa personale (Le guardie forestali o campestri, private o comunali, pagheranno una tassa minima di lire 5, qualora sieno giurate). | 55 » 30 » 10 » | Ogni permesso, di che alla dicontra lettera a) indicherà il numero delle armi per cui è rilasciato. La pena delle contravvenzioni è il quintuplo della tassa fissata per la licenza di cui dovrebbe essere munito il contravventore secondo le armi di cui è in possesso, oltre la confisca delle armi e della cacciagione. Rimangono ferme le penalità sanzionate da speciali disposizioni legislative per le trasgressioni al divieto di alcuno dei modi di caccia controindicati. |

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 LUGLIO 1880

| N. d'ordine | INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA | TASSE | NORME SPECIALI PER LA LIQUIDAZIONE |
|-------------|--|---|--|
| 51 | Licenza annuale, in quelle provincie nelle quali i sottoindicati modi di caccia sono permessi: a) Per bressanelle e roccoli con passate comuni (non a fischio al volo) Per bressanelle e roccole senza passate b) Per paretai, copertoni e prodine con contrappesi Per paretai, copertoni e prodine senza contrappesi c) Per reti aperte o verticali fisse, non designate a parte d) Per caccia vagante con reti e) Per lanciatore, reti in riva al mare e diluvio f) Per passate con fischio o spauracchio al volo nelle gole e sulle cime dei monti g) Lacci, trappole, archetti, trabocchetti cestole, per ogni ettare di terreno occupato h) Boschetti comunque preparati nei tordi e uccellini con richiami, tesi con la pania, come coi lacci. i) Per caccia fissa con panie (uccelliere e boschetti) k) Per caccia vagante con panie e panioni, e per qualunque altra specie di caccia non contemplata in questo e nel precedente n. 50 | 25 » 20 » 25 » 20 » 20 » 15 » 100 » 40 » 100 » 20 » 20 » 6 » | La licenza è personale; essa dinota la categoria di caccia per la quale viene rilasciata, e trattandosi di reti stabili, il luogo di esercizio. Chi domanda la licenza per diverse categorie di caccia, o per la stessa categoria da esercitarsi in diverse località, deve pagare la tassa intera per quella categoria di caccia che importa una tassa maggiore, e rispettivamente pel luogo di esercizio primo indicato, e la metà della tassa dovuta per le altre categorie e per gli altri luoghi di esercizio. In questi casi sarà rilasciata al richiedente la licenza in tanti esemplari quanti sono le categorie e i luoghi di caccia compresi nella licenza. |

(Approvato).

Art. 2.

L'esercizio di atti o dritti contemplati dalla presente e dalla legge 13 settembre 1874, senza il pagamento delle tasse relative, sarà punito, con una multa eguale al doppio della tassa, e non mai minore di lire 20, salvo le disposizioni speciali stabilite nella tabella, e senza pregiudizio delle penalità portate dal Codice penale in caso di reato in esso contemplato.

(Approvato).

Art. 3.

Le tasse stabilite o riformate dalla presente legge sono soggette all'aumento di due decimi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Si procederà ora alla discussione e votazione degli articoli del progetto di legge.

Art. 1.

Sono approvate le disposizioni relative all'a-

bolizione graduale della tassa di macinazione del grano contenute nell'allegato A.

(Approvato).

Art. 2.

Sono approvate le disposizioni relative alla tassa di fabbricazione degli spiriti contenute nell'allegato B.

(Approvato).

Art. 3.

Sono approvate le modificazioni al dazio di importazione degli oli minerali e di resina contenute nell'allegato C.

(Approvato).

Art. 4.

Sono approvate le disposizioni relative al patrocino gratuito contenute nell'allegato D.

(Approvato).

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 LUGLIO 1880

Art. 5.

Sono approvate le disposizioni pel riordinamento del lotto contenute nell'allegato E.

(Approvato).

Art. 6.

Sono approvate le modificazioni alla legge sulle concessioni governative contenute nell'allegato F.

(Approvato).

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto di questo progetto di legge.

Ora si passa alla discussione del progetto di legge: Estensione del servizio postale commerciale marittimo della Società R. Rubattino e C.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, la discussione generale s'intende chiusa, e si passa a quella speciale.

Si rilegge l'art. 1.

Art. 1.

È approvata la annessa convenzione stipulata il 12 luglio 1880 dallo Stato, e per esso dai Ministri dei Lavori Pubblici, delle Finanze (reggente il Ministero del Tesoro) e di Agricoltura, Industria e Commercio, col commendatore Raffaele Rubattino, contraente tanto in nome proprio quanto a nome della Società R. Rubattino e C., da esso rappresentata.

È aperta la discussione su quest'articolo.

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

Art. 2.

Per l'adempimento delle condizioni pattuite con la convenzione predetta, il Governo del Re è autorizzato a stanziare annualmente, cominciando dal Bilancio 1880, le somme occorrenti

nei rispettivi capitoli del Bilancio passivo del Ministero dei Lavori Pubblici.

(Approvato).

**Ripresa della discussione
del progetto di legge N. 2.**

PRESIDENTE. Ora viene, secondo l'ordine del giorno, il seguito della discussione del progetto di legge sulla Sila di Calabria, che fu sospesa nella seduta di ieri l'altro.

Invito l'Ufficio Centrale a dichiarare se poté concretare un accordo col signor Ministro delle Finanze sulla controversia sorta in proposito dell'art. 14 modificato.

Ha la parola il Senatore Finali.

Senatore FINALI. L'Ufficio Centrale ha esaminato il sottoemendamento proposto dall'onorevole signor Ministro e lo ha accettato; di modo che l'art. 14 sarebbe emendato nella prima e nella seconda parte. Nella prima parte sopprimendo le parole: *a norma dei regolamenti sulla contabilità generale dello Stato*, e nella seconda parte invece sarebbe emendato con un'aggiunta. Dopo aver detto: *i conti degli agenti contabili di tali somme*, si aggiungerebbe: *ed i conti dell'Amministrazione saranno giudicati, ecc., ecc.*

Siccome poi nella prima parte dell'articolo da semplici errori di stampa erano nate due sgrammaticature, così si coglie quest'occasione per fare le opportune correzioni. Pertanto l'articolo 14 emendato sonerebbe così: *tutte le somme provenienti dai crediti, di cui agli articoli 4, 5 e 6, dedotte le spese per l'esecuzione della presente legge, saranno versate in una cassa speciale presso la Direzione generale del Demanio e con mandati del Ministro dei Lavori Pubblici annualmente erogati in sussidio al consorzio dei Comuni e possessori per la costruzione di strade che congiungano i Comuni posti nella Sila tra loro e con maggiori centri di popolazione, e l'eccedente in sussidio dell'istruzione popolare nei Comuni anzidetti con mandati del Ministro della Pubblica Istruzione.*

I conti degli agenti contabili di tali somme ed i conti dell'Amministrazione saranno giudicati dalla Corte dei Conti a norma della legge 14 agosto 1862.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Io ho chiesto la parola per ringraziare l'Ufficio Centrale della bontà con cui ha accettato il sottoemendamento testè letto, che fu da me proposto.

PRESIDENTE. Rileggo e pongo ai voti tutto l'art. 1 del progetto di legge, che comprende anche le modificazioni all'art. 14, coi nuovi emendamenti arrecati dall'Ufficio Centrale ed accettati dal signor Ministro delle Finanze.

Art. 1.

Agli articoli 8, 14 e 15, della legge 25 maggio 1876, N. 3124, sulla Sila di Calabria, sono sostituiti i seguenti:

Art. 8. Nel termine di venti anni, a contare dal 16 agosto dell'anno successivo a quello della data dell'atto che ha accertato il credito a termini dell'art. 18 della presente legge, i possessori delle terre, o loro aventi causa, saranno tenuti ad estinguere il debito che a termini degli articoli 4, 5 e 6 hanno verso lo Stato pagandone un ventesimo ogni anno, salvo ad essi la facoltà di anticipare il pagamento.

Sino al 15 agosto dell'anno in cui avrà principio il pagamento del debito, essi continueranno a corrispondere a titolo di interesse il valore del canone o della prestazione attuale, ed in seguito pagheranno l'interesse del 5 per cento sulla somma per essi dovuta. I pagamenti si faranno in un'unica scadenza annuale da determinarsi con regolamento, e per l'esazione dell'interesse è conservata allo Stato l'ipoteca stabilita per il credito stesso.

Trascorsa la mora di venti anni senza che siasi soddisfatto al debito, le terre gravate saranno poste in vendita, e, saldato il debito e rimborsate tutte le spese, la somma eccedente che rimanesse dal prezzo ricavato sarà aggiudicata al debitore.

Art. 14. Tutte le somme provenienti dai crediti, di cui negli articoli 4, 5 e 6, dedotte le spese per l'esecuzione della presente legge, saranno versate in una cassa speciale presso la Direzione generale del Demanio, e con mandati del Ministro dei Lavori Pubblici, annualmente erogate in sussidio al Consorzio dei Comuni e possessori per la costruzione di strade che congiungano i Comuni posti nella Sila tra loro e con maggiori centri di

popolazione, e l'eccedente in sussidio della istruzione popolare nei Comuni anzidetti con mandati del Ministro della Istruzione Pubblica.

I conti degli agenti contabili di tali somme ed il conto dell'Amministrazione saranno giudicati dalla Corte dei Conti a norma della legge 14 agosto 1862.

Art. 15. Nella città di Cosenza sarà istituito un Collegio di cinque arbitri inappellabili, nominati due dal Presidente del Tribunale civile di Cosenza, uno dal Presidente del Tribunale di Catanzaro, uno dal Prefetto di Cosenza ed uno dal Prefetto di Catanzaro. Questi arbitri provvederanno collegialmente agli accertamenti ed alle determinazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, non che ad assegnare ai Comuni interessati la quota delle terre a ciascuno di essi spettante in compenso degli usi civici e per cessione fatta dal Demanio. Giudicheranno altresì su tutte le controversie che possono sorgere per la esecuzione di questa legge (eccettuate le cause di cui è menzione nell'art. 7) fra il Demanio e i possessori delle terre ed i Comuni, non che fra questi e le popolazioni.

(Approvato).

Art. 2.

Il Collegio arbitramentale dovrà entro tutto l'anno 1882 condurre a termine la decisione degli affari di sua cognizione.

(Approvato).

Ora si procederà all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei cinque progetti che furono approvati nella presente tornata.

(Il Senatore, Segretario, Casati fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Prima che si proceda allo spoglio delle urne, leggo l'ordine del giorno per la tornata di domani alle ore due pomeridiane:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Monumento nazionale a S. M. Vittorio Emanuele II;

Bilancio definitivo di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1880;

Maggiori spese dell'anno 1879 e degli anni precedenti, da aggiungersi al Bilancio definitivo 1879;

Convalidazione di decreti reali di preleva-

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 LUGLIO 1880

menti di somme dal fondo per le spese impre-
viste dell'anno 1879;

Convalidazione di decreti reali di preleva-
menti di somme dal fondo per le spese impre-
viste dell'anno 1880.

Annunzio al Senato che il Presidente della
Corte dei Conti ha trasmesso l'elenco dei decreti
registrati con riserva nella seconda quindicina
del mese di giugno.

Sono pregati i signori Senatori Segretari di
procedere allo spoglio delle urne.

Risultato della votazione a scrutinio segreto
dei seguenti progetti di legge:

Approvazione della Convenzione per le sta-
zioni ferroviarie internazionali tra l'Italia e la
Francia, firmata a Parigi il 20 gennaio 1879:

| | |
|----------------------|----|
| Votanti | 80 |
| Favorevoli | 72 |
| Contrari | 8 |

(Il Senato approva).

Provvedimenti finanziari:

| | |
|----------------------|----|
| Votanti | 77 |
| Favorevoli | 65 |
| Contrari | 11 |
| Astenuto | 1 |

(Il Senato approva).

Modificazione alla legge 25 maggio 1876
sulla Sila di Calabria:

| | |
|----------------------|----|
| Votanti | 73 |
| Favorevoli | 65 |
| Contrari | 8 |

(Il Senato approva).

Estensione del servizio postale commerciale
marittimo della Società R. Rubattino e C.:

| | |
|----------------------|----|
| Votanti | 76 |
| Favorevoli | 65 |
| Contrari | 11 |

(Il Senato approva).

Per domani, ripeto, seduta alle ore 2 col-
l'ordine del giorno che ho testè annunziato.

La seduta è sciolta (ore 3 3/4)

XXII.

TORNATA DEL 20 LUGLIO 1880

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

SOMMARIO. — Omaggi — Sunto di petizioni — Proposta del Senatore Alfieri per l'invio di un telegramma di augurî a S. M. la Regina pel suo giorno onomastico — Dichiarazioni del Presidente del Senato e del Presidente del Consiglio dei Ministri — Discussione del progetto di legge per un monumento nazionale a S. M. Vittorio Emanuele II — Osservazioni del Senatore Tabarrini, cui risponde il Ministro dell'Interno — Considerazioni del Senatore Massarani, Relatore — Approvazione degli articoli del progetto — Discussione del progetto di legge sullo stato definitivo di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1880 — Dichiarazioni del Ministro delle Finanze e del Senatore Cambray-Digny, Relatore — Chiusura della discussione generale — Approvazione delle somme delle diverse tabelle — Raccomandazione del Senatore Torelli a cui risponde il Ministro dell'Interno, sulla tabella della spesa del Ministero dell'Interno in ordine all'impiego dei condannati nei lavori da eseguirsi nello Stato — Approvazione dello stato definitivo di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'anno 1880 — Approvazione dei progetti di legge per maggiori spese dell'anno 1879 e degli anni precedenti, da aggiungersi al Bilancio definitivo 1879, e di altri due per convalidazione di decreti reali di prelevamenti di somme dal fondo per le spese imprevedute dell'anno 1879 e 1880 — Approvazione degli articoli del progetto di legge annesso al Bilancio definitivo — Mozione del Senatore Pissavini, perchè si deferisca al Presidente la nomina d'una Commissione per istudiare e riferire intorno alle modificazioni da introdurre nel Regolamento — Parlano sull'argomento i Senatori Caracciolo di Bella, Torrigiani, Cambray-Digny, Majorana-Calatabiano, Casati, De Luca — Approvazione della proposta Pissavini — Proclamazione dei membri della Commissione stessa — votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge approvati — Proclamazione del risultato della votazione — Aggiornamento delle sedute a nuovo avviso.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti il Ministro degli Esteri, Presidente del Consiglio, i Ministri delle Finanze, dell'Interno, di Grazia e Giustizia, più tardi intervengono i Ministri dei Lavori Pubblici e dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore, Segretario, CASATI legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Fauno omaggio al Senato:

I Ministri della Pubblica Istruzione e di Agri-

coltura e Commercio, degli Atti del Congresso Meteorologico;

Il sig. Francesco Viganò, di un libro intitolato: *La convenzione e l'ammortizzamento*;

L'ingegnere Andrea Busiri, dei suoi *Studi per un ponte in ferro laminato e ghisa sul fiume Tevere in Roma, e per provvedimenti meccanici per mantenere la circolazione durante le inondazioni, con atlante e prospetti relativi*;

Il prof. Pier Giacinto Giozza, dei suoi studi intitolati: *Il Sorriso di Beatrice e La leggenda dell'inferno*.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 LUGLIO 1880

L'avv. cav. Crespellani, di una sua *Relazione sugli scavi del Modenese nel 1878*, e di una sua *Memoria sul Monumento di Marco Pio nella chiesa di S. Francesco di Carpi*;

L'avv. Giorgio Alberto Rossi, di un suo *Scritto sullo scrutinio di lista*;

I signori Claudio ed Edoardo Calandra, di una loro *Memoria relativa ad una Necropoli barbarica scoperta in Testona*;

Il Direttore generale della Società anonima italiana per la Regia cointeressata dei tabacchi, del *Bilancio di quella Società per l'esercizio 1879*;

Il Direttore generale delle gabelle, della *Statistica delle fabbriche di spirito, birra, acque gassose, polveri piriche, cicoria preparata e zucchero esistenti nel Regno*; e di 50 volumi del *Movimento commerciale del Regno d'Italia per l'anno 1879*;

Il Prefetto di Torino, di un *Indice analitico-alfabetico degli Atti di quel Consiglio provinciale degli anni 1877-78-79*;

Il cav. Antonio Morano, di un suo *Studio sull'articolo 18 della legge 13 maggio 1871 sulle guarentigie*;

Il Presidente della Società italiana d'igiene, degli *Atti di quella Società*;

Il Senatore prof. La Loggia, del suo *Trattato fisico-patologico nelle nevrosi in generale*; e delle dispense 1^a e 2^a della *Gazzetta Sicula di scienze mediche e fisiologiche*;

I Prefetti di Reggio nell'Emilia, Lecce e Trapani, degli *Atti di quei Consigli provinciali dell'anno 1879*.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del seguente sunto di petizioni.

N. 13. Il professore Luigi Chierici fa istanza onde ottenere che dal Governo, tenuti in conto i di lui studî resi pubblici per mezzo della stampa e di conferenze, gli venga continuato il sussidio di L. 2400 annue che gli fu precedentemente concesso.

14. La Direzione del Comizio agrario d'Aosta domanda che sia provveduto per legge ad un sussidio in favore dei Comizi agrari.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Alfieri ha chiesto la parola. Ha facoltà di parlare.

Senatore ALFIERI. Onorevoli Colleghi: Ricorre oggi l'onomastico dell'Augusta Donna, fiore di gentilezza, specchio di virtù, astro di maestà, che tutta Italia ammira, riverisce ed ama.

Io propongo che, trovandosi il Senato riunito in questo giorno, faccia pervenire per mezzo dell'onorevole suo Presidente i suoi omaggi ed i suoi augurî a Sua Maestà la Regina d'Italia. (*Vivi segni d'approvazione*).

PRESIDENTE. Dichiaro che fin da questa mattina, interprete dei voti del Senato, ho spedito appunto a S. M. la nostra Regina un telegramma che esprime i voti ai quali ha accennato testè l'onorevole Senatore Alfieri (*Bene*).

CAIROLI *Presidente del Consiglio*. Il Ministero non può che associarsi con tutta l'anima agli augurî proposti con così belle parole dall'onorevole Senatore Alfieri.

Discussione del progetto di legge N. 34.

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno pel primo il progetto di legge pel monumento nazionale a S. M. Vittorio Emanuele II.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del progetto di legge.

(*Vedi infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TABARRINI. Sebbene l'onor. Relatore della Commissione con molta cortesia abbia riferito nella sua Relazione anche l'opinione della minoranza, siccome questa minoranza si residua alla mia opinione, credo necessario di fare una semplicissima dichiarazione.

Io ebbi l'onore di far parte della Commissione, la quale, in adempimento del mandato ricevuto dalla legge del 16 maggio 1877, studiò e propose un sistema di concorso per attuare l'idea, felicemente accolta dal Parlamento, di erigere un monumento alla memoria del Re Vittorio Emanuele II.

La Commissione ebbe a persuadersi che senza designare il genere del monumento ed il luogo dove si sarebbe dovuto collocare, il concorso avrebbe dato risultati poco soddisfacenti; perchè gli artisti che pure erano chiamati da ogni parte del mondo a presentare i loro progetti, non trovando nel programma un concetto determinato, avrebbero presentato progetti affatto ideali, e nella loro varietà mal paragonabili fra loro.

Dalle discussioni che allora si fecero in seno

della Commissione, io mi persuasi che una delle condizioni essenziali per la riuscita del concorso, fosse nella determinazione del luogo e del genere di monumento che intendevasi inalzare alla gloriosa memoria del Re Vittorio Emanuele II.

Nella legge che ora si propone alla vostra approvazione tutto questo è sparito. Il concorso è amplissimo, perchè non si dà altra indicazione se non che il monumento dovrà essere eretto in Roma: in tutto il resto è lasciata pienissima libertà ai concorrenti.

Ora, questa libertà, la quale in certe condizioni può anche essere favorevole al genio dell'artista per svolgere qualunque buona idea, nel nostro caso credo che condurrà al risultato, che noi avremo un concorso numerosissimo di progetti ideali, inattuabili, disparatissimi fra loro, e fra i quali sarà impossibile di stabilire un confronto che determini l'importanza e il valore relativo di ciascuno.

Perciò io ho la persuasione intima che col concorso fatto in questi termini noi spenderemo le 100 mila lire nei premî (su questo non ci è dubbio), ma il monumento alla gloriosa memoria di Vittorio sarà per molto tempo un desiderio.

Ormai chi ha pratica di questi concorsi sa bene a che conduce l'idea da molti vagheggiata, di lasciare libertà sconfinata a tutti di proporre quello che fanno di meglio. In effetto, questo dare carriera sbrigliata a tutte le fantasie non produce altro che progetti la maggior parte infelici e inattuabili.

Per queste ragioni io, fedele all'idea che ho difesa e promossa nella Commissione centrale, non potrei adattarmi al concorso come è oggi proposto.

Questa per altro è una semplice opinione; e questa dichiarazione che io ho creduto fosse imposta dalla condizione speciale in cui mi trovo, di avere appartenuto alla prima Commissione, non vuol dire dissenso nell'idea principale della legge, alla quale tutti di gran cuore partecipiamo.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno*. Io dirò brevi parole in risposta alla dichiarazione fatta dall'onorevole preopinante.

Il Ministero faceva parte della Commissione nominata in esecuzione della legge del 1878, perchè, a' termini dell'art. 7 della legge stessa, la Commissione doveva essere presieduta dal Presidente del Consiglio, e dovevano farne parte il Ministro dell'Interno e il Ministro dei Lavori Pubblici.

Il Ministero era dunque solidale del lungo, accurato, diligentissimo lavoro fatto da quella Commissione; ed appunto di tale lavoro, unanimemente concordato, fu risultamento il disegno di legge che il Ministero ha tosto presentato al Parlamento. Ma questo disegno di legge, quando fu una prima volta presentato alla Camera, vi ha incontrato serie opposizioni; le quali, risorte quando il disegno fu presentato una seconda volta, prendevano argomento dalla disposizione della legge del 1878, per la quale era stato deferito alla Commissione istituita dalla legge stessa, non solo di determinare il genere del monumento, ma ancora di designare il luogo ove dovesse essere eretto.

La Commissione eletta dalla Camera dei Deputati, avendo fatto studî accurati, principalmente sull'ubicazione del monumento, reputò che sarebbe stato pericoloso prefiggere sin d'ora così il genere del monumento come il luogo ove dovesse essere innalzato.

I monumenti coi quali si onora la memoria di un grande Monarca, come è stato Vittorio Emanuele, che ha fondato l'unità della Patria, possono essere o una grande colonna, come ce ne dà esempio la storia, o una grande statua equestre, o un arco onorario.

La Commissione nominata in esecuzione della legge del 1878 prescelse l'arco onorario.

Io sono tuttora dell'avviso, che ho manifestato alla Commissione, che la scelta da essa fatta fosse ottima: ma, a dir vero, dopo le osservazioni fatte nell'altra Camera, io non oserei, come Ministro, pronunciarmi sul luogo dove il monumento possa essere collocato.

Io ho creduto che non fosse conveniente, per una questione di tale natura, ritardare la pubblicazione di questa legge; mi è sembrato che non fosse dicevole frapporre altri indugi all'adempimento dell'obbligo di riconoscenza nazionale verso il grande fondatore dell'unità della Patria.

Questa, o Signori, è la principale ragione onde io sono stato indotto a consentire alle mo-

dificazioni introdotte nel primo disegno di legge e a concordarle con la Commissione eletta dalla Camera dei Deputati.

E affinchè non sia ritardato di più il pagamento di questo sacro debito dell'Italia verso il suo Re, io supplico il Senato di voler approvare il disegno di legge che è sottoposto alla sua deliberazione.

Senatore MASSARANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MASSARANI, *Relatore*. Dirò brevissime parole, poichè i concetti che io credevo essere mio debito di esprimere, tanto in nome della maggioranza della Commissione, quanto della sua minoranza, sono consegnati nella Relazione che avete sotto gli occhi.

È indubitabile che il dotto lavoro della Giunta parlamentare, la quale ha rassegnato alla Rappresentanza nazionale i suoi studi su questa materia, non potrà restare infecondo. Esso eserciterà, se non un'autorità legale, certo una grande autorità morale anche sugli artisti, i quali vorranno consacrarsi al nobilissimo tema che è loro proposto.

È indubitabile del pari che una cosa urge sopra tutte, secondo disse dianzi l'onorevole signor Ministro dell'Interno con parole rispondenti al voto di tutti noi: urge che sia assoluto il debito della pubblica riconoscenza verso la memoria del Grande Fondatore dell'unità Nazionale.

Così stando le cose, io credo che non si pregiudichino nemmeno quelle ragioni d'arte che furono così dottamente svolte nella Relazione della Giunta parlamentare, adottando il progetto di legge che ci è proposto.

È certo che l'arte trova anche in sè medesima delle norme costanti; e per quanto gl'ingegni, eccitati dalla novità e dall'altezza del tema, possano audacemente lanciarsi nei campi dell'invenzione, non accadrà, io credo, che artisti di vaglia vogliano eccedere quei confini che l'arte medesima loro impone.

È stato osservato dianzi come le varie specie di monumenti onorari siano già determinate dai precedenti storici dell'arte. Forse la serie ne è più copiosa che non apparisce dalle parole dell'onor. Ministro dell'Interno; forse il campo è anche più vasto di quello che venne tracciando e circoscrivendo la Giunta parlamen-

tare; forse vi hanno altre forme con cui può estrinsecarsi l'istesso pensiero; ma egli è certo che l'architettura dovrà tenere, come suole, in briglia le arti sorelle; egli è certo che dovrà essere norma costante il far concorrere tutte le arti del disegno ad un medesimo fine, ma ad un tempo il coordinarle per modo che l'unità del concetto emerga evidente.

Io credo di esprimere un convincimento cui partecipano i miei Colleghi della maggioranza della Commissione, manifestando la fiducia che dai gravi dibattiti e dagli atti parlamentari emergerà una norma sufficiente a governare anche le fantasie più feraci e più ardenti; io confido che non s'avrà a lamentare quella soverchia molteplicità ed eterogeneità di progetti, di cui si preoccupava la minoranza della Commissione.

È poi superfluo ch'io raccomandi alla saviezza del Senato quella sollecitudine che certamente è nell'animo di tutti, affinchè sia assoluto al più presto il voto della Nazione.

Io sono convinto che non è necessario di mutar via, che non occorre uscire dai termini del disegno di legge, per giungere a nobile mèta. Il genio dell'arte, libero ne'suoi voli, ma non eslege, saprà assurgere ad altezza degna del tema.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, la discussione generale è chiusa e si procede alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1.

Art. 1.

In esecuzione dell'a legge 16 maggio 1878 sarà eretto in Roma un monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia.

Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti quest'articolo.

Chi intende di approvarlo voglia sorgere.
(Approvato).

Art. 2.

Sarà pel fine indicato nell'articolo precedente aperto un concorso mondiale, mediante un manifesto da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* dentro due mesi dalla promulgazione della presente legge.

(Approvato).

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 LUGLIO 1880

Art. 3.

Per la presentazione dei progetti è assegnato ai concorrenti il termine di un anno computabile dalla data del detto manifesto.

(Approvato).

Art. 4.

Tre premi, uno di lire 50,000, uno di lire 30,000 e uno di lire 20,000, da prelevarsi sul fondo di cui all'articolo 6, saranno rispettivamente e per ordine di merito aggiudicati agli autori dei tre migliori progetti.

I progetti premiati diventano proprietà dello Stato.

(Approvato).

Art. 5.

Il conferimento del premio non vincola lo Stato dirimpetto ai concorrenti, per ciò che riguarda la scelta del progetto da eseguirsi: nè l'autore del progetto scelto potrà pretendere che l'esecuzione ne venga ad esso affidata di preferenza ad ogni altro.

(Approvato).

Art. 6.

Il concorso dello Stato alla spesa in aggiunta alle offerte di cui all'art. 3 della legge 16 maggio 1878 è fissato nella somma di 8 milioni di lire.

La spesa sarà iscritta nel Bilancio del Ministero dell'Interno in un capitolo speciale. La somma da iscriversi sotto questo capitolo sarà d'anno in anno determinata in corrispondenza dell'avanzamento dell'opera.

(Approvato).

Art. 7.

Una Commissione da nominarsi per decreto reale provvederà alla pubblicazione del manifesto di concorso, al conferimento dei premi; farà la scelta del progetto da eseguirsi, continuerà a raccogliere le offerte pel monumento nazionale, e veglierà alla buona esecuzione dell'opera.

(Approvato).

Si procederà poi alla votazione a scrutinio segreto per questo progetto di legge.

Discussione del progetto di legge, N. 36.

PRESIDENTE. Ora viene in discussione il Bilancio definitivo di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1880.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Ministro delle Finanze.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Ho chiesto la parola per una semplice dichiarazione.

Le Relazioni della Commissione permanente di Finanze sono sempre tornate di molta utilità all'Amministrazione finanziaria per migliorare vie più il congegno, il sistema e la forma dei Bilanci.

Di pari utilità riuscirà certamente la Relazione attuale, dettata con molto acume e con singolare competenza.

L'Amministrazione non mancherà di far tesoro di alcune delle osservazioni esposte nella Relazione, e farà tema di studio le altre osservazioni.

Non posso però esimermi dall'esprimere le più ampie riserve sopra alcuni apprezzamenti che nella Relazione medesima sono contenuti, sul merito dei quali già più volte si ebbe a discutere in questo e nell'altro ramo del Parlamento.

Aggiungo però che, anche ammettendo la peggiore delle ipotesi, cioè anche adottando i criteri e gli apprezzamenti tutti che sono espressi nella Relazione, si potrà venire a questa conclusione, di discutere sulla quantità degli avanzi, ma non mai sulla realtà dell'equilibrio del pareggio.

Con questa dichiarazione, prendendo atto in gran parte delle osservazioni fatte, e promettendo, come diceva, che l'Amministrazione farà tesoro di questi studi, prego il Senato di voler passare alla discussione degli articoli.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *Relatore*. Domando la parola.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 LUGLIO 1880

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *Relatore*. Io dirò brevi parole in replica alle dichiarazioni dell'onor. signor Ministro delle Finanze.

Gli sono grato innanzi tutto delle benevoli sue espressioni a mio riguardo, e che io certamente non merito. In quanto alle osservazioni che la Commissione di Finanze ha creduto suo dovere di sottoporre al Senato ed al signor Ministro, aggiungerò che, rispetto a quelle questioni sulle quali l'onor. Ministro ha fatto delle riserve, noi siamo pronti a discuterle, e facciamo ancora noi le più ampie riserve di sostenerle quando che piaccia all'onor. Ministro di invocarne la discussione.

Questa stessa dichiarazione fu fatta a proposito del Bilancio dell'entrata. Allora la discus-

sione fu aggiornata al Bilancio definitivo; oggi intendiamo bene come nelle attuali condizioni male si potrebbe entrare in una lunga e profonda discussione di cotesta materia; quindi nessuna difficoltà di aggiornarla ancora ad un'altra volta, sempre intesi che d'ambe le parti ci riserviamo piena e libera la discussione su questo argomento.

Fatte queste dichiarazioni, a nome anche della Commissione intiera, sono persuaso che l'onorevole Ministro delle Finanze vorrà assentire a quello che io dico.

Non ho altro da aggiungere, e sono sempre a disposizione del signor Ministro.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, si procederà alla lettura del Bilancio definitivo di previsione per 1880.

Bilancio definitivo di Previsione per l'anno 1880.

ENTRATA.

| CAPITOLI | | SOMME APPROVATE | | Previsione degli incassi pel 1880 |
|--|--|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| N. | DENOMINAZIONE | per la competenza del 1880 | per i residui 1879 ed anni precedenti | |
| RIASSUNTO | | | | |
| — | | | | |
| TITOLO I. — Entrata ordinaria. | | | | |
| <i>CATEGORIA PRIMA. — Entrate effettive.</i> | | | | |
| | Redditi patrimoniali dello Stato. | 34,718,799 86 | 53,904,384 39 | 36,618,537 01 |
| Contributi | Imposte dirette | 362,193,712 61 | 9,429,936 53 | 363,882,001 56 |
| | Tasse sugli affari | 156,260,000 » | 9,357,973 71 | 156,587,125 98 |
| | Tasse di consumo | 442,359,757 » | 23,416,452 70 | 440,382,157 70 |
| | Tasse diverse | 74,302,000 » | 11,414,740 17 | 74,675,128 50 |
| | Proventi di servizi pubblici | 93,304,800 » | 12,952,448 27 | 100,134,244 95 |
| | Rimborsi e concorsi nelle spese. | 18,350,905 80 | 21,131,640 03 | 21,093,190 34 |
| | Entrate diverse | 9,397,000 » | 5,029,597 34 | 10,091,395 66 |
| | TOTALE della categoria prima | 1,190,886,975 27 | 146,637,173 14 | 1,203,463,781 70 |
| | <i>CATEGORIA QUARTA. — Partite di giro</i> | 91,271,748 19 | 20,707,768 59 | 90,486,927 55 |
| | TOTALE del titolo primo — Entrata ordinaria. (Approvato.) | 1,282,158,723 46 | 167,344,941 73 | 1,293,950,709 25 |

| CAPITOLI | | SOMME APPROVATE | | Previsione degli incassi pel 1880 |
|--|--|-------------------------------|--|---|
| N. | DENOMINAZIONE | per la competenza del 1880 | per i residui 1879 ed anni precedenti | |
| TITOLO II. — Entrata straordinaria. | | | | |
| CATEGORIA PRIMA. — Entrate effettive. | | | | |
| | Redditi patrimoniali dello Stato | 51,299 92 | 25,649 96 | 58,949 88 |
| | Contributi | 30,000 » | » | 30,000 » |
| | Rimborsi e concorsi nelle spese. | 6,905,255 79 | 26,891,531 09 | 10,433,578 65 |
| | Entrate diverse | 15,000,000 » | 2,979,322 44 | 15,150,000 » |
| | Capitoli aggiunti | » | 27,548,506 11 | 1,290,738 57 |
| | TOTALE della categoria prima | 21,986,555 71 | 57,445,009 60 | 26,963,267 10 |
| CATEGORIA SECONDA. | | | | |
| <i>Movimento di capitali.</i> | | | | |
| | Vendita di beni ed affrancamento di canoni. | 33,650,150 » | 7,914,720 57 | 34,497,094 82 |
| | Riscossioni di crediti | 495,617 10 | 2,301,921 85 | 1,394,791 60 |
| | Accensioni di debiti | 403,000 » | 59,928 36 | 400,000 » |
| | Capitoli aggiunti | » | 11,368,207 36 | 11,368,207 36 |
| | TOTALE della categoria seconda | 34,548,767 10 | 21,644,778 14 | 47,660,093 78 |
| | CATEGORIA TERZA. — Costruzioni di strade ferrate | 67,755,713 30 | » | 64,922,380 » |
| | TOTALE del titolo secondo — Entrata straordinaria (Approvato.) | 124,291,036 11 | 79,089,787 74 | 139,545,740 88 |
| Riepilogo generale. | | | | |
| | TITOLO I. — Entrata ordinaria | 1,282,158,723 46 | 167,344,941 73 | 1,293,950,709 25 |
| | TITOLO II. — Entrata straordinaria (Approvato.) | 124,291,036 11 | 79,089,787 74 | 139,545,740 88 |
| | TOTALE | 1,406,449,759 57 | 246,434,729 47 | 1,433,496,450 13 |

S P E S A.

| CAPITOLI | | SOMME APPROVATE | | Previsione |
|----------|--|----------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| N. | DENOMINAZIONE | per la competenza del 1879 | per i residui 1878 ed anni precedenti | dei pagamenti pel 1879 |
| | Ministero del Tesoro | | | |
| | — | | | |
| | RIASSUNTO | | | |
| | — | | | |
| | TITOLO I. — Spesa ordinaria. | | | |
| | CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive. | | | |
| | — | | | |
| | <i>Oneri dello Stato.</i> | | | |
| | Debiti perpetui | 351,977,992 85 | 2,553,366 95 | 353,994,670 79 |
| | Debiti redimibili | 71,799,522 43 | 6,445,251 86 | 75,787,831 32 |
| | Debiti variabili | 64,982,196 49 | 41,109,173 47 | 76,735,403 92 |
| | Debito vitalizio | 59,287,000 » | 4,138,736 07 | 61,283,736 07 |
| | Dotazioni | 15,250,000 » | » | 15,250,000 » |
| | Spese per le Camere legislative | 2,129,600 » | 186,287 30 | 2,165,887 30 |
| | | 565,426,311 77 | 54,432,815 65 | 585,217,529 40 |
| | <i>Spese generali di amministrazione.</i> | | | |
| | Ministero | 2,785,837 15 | 4,060 78 | 2,789,897 93 |
| | Presidenza del Consiglio dei Ministri | 15,000 » | » | 15,000 » |
| | Corte dei Conti | 1,530,800 » | 5,244 08 | 1,536,044 08 |
| | Tesoreria centrale | 26,870 » | » | 26,870 » |
| | Avvocature erariali | 767,345 » | 5,348 59 | 772,693 59 |
| | Servizio del Tesoro | 731,300 » | 68,723 06 | 793,023 06 |
| | Regie Zecche e monetazione | 223,200 » | 237,063 80 | 460,263 80 |
| | Servizi diversi | 958,600 » | 672,919 94 | 1,631,519 94 |
| | | 7,038,952 15 | 993,360 25 | 8,025,312 40 |
| | <i>Spese per servizi speciali.</i> | | | |
| | Officina per la fabbricazione delle carte-valori | 752,560 » | 248,004 68 | 1,000,564 68 |
| | Amministrazione esterna del Demanio | 9,778,835 » | 4,663,503 32 | 12,577,944 04 |
| | Amministrazione dei canali riscattati - Canali <i>Cavour</i> | 754,404 » | 272,230 37 | 924,978 02 |
| | Asse ecclesiastico | 3,630,000 » | 731,565 94 | 4,256,819 29 |
| | | 14,915,799 » | 5,915,304 31 | 18,760,306 03 |
| | Fondo di riserva e per le spese impreviste. | 8,500,000 » | » | 8,500,000 » |
| | TOTALE della categoria prima | 595,881,062 92 | 61,341,180 21 | 620,503,147 83 |

| CAPITOLI | | SOMME APPROVATE | | Previsione dei pagamenti pel 1880 |
|----------|--|-------------------------------|--|---|
| N. | DENOMINAZIONE | per la competenza del 1880 | per i residui 1879 ed anni precedenti | |
| | CATEGORIA SECONDA. | | | |
| | <i>Movimento di capitali.</i> | | | |
| | Estinzione di debiti | 58,962,945 45 | 3,708,350 » | 61,852,795 45 |
| | CATEGORIA QUARTA. — <i>Partite di giro.</i> | 80,643,467 92 | 20,707,768 59 | 79,858,647 28 |
| | TOTALE della spesa ordinaria . . . (Approvato). | 735,487,476 29 | 85,757,598 80 | 762,214,590 56 |
| | TITOLO II. — Spesa straordinaria. | | | |
| | CATEGORIA PRIMA. — <i>Spese effettive.</i> | | | |
| | — | | | |
| | <i>Oneri dello Stato.</i> | | | |
| | Debiti variabili | 1,338,005 » | 7,217,404 28 | 3,381,644 88 |
| | Debito vitalizio | 3,605,000 » | 432,109 30 | 3,737,109 30 |
| | | 4,943,005 » | 7,649,513 58 | 7,118,754 18 |
| | <i>Spese generali di amministrazione.</i> | | | |
| | Servizi diversi | 9,281,658 11 | 1,177,835 60 | 10,418,018 15 |
| | <i>Spese per servizi speciali.</i> | | | |
| | Amministrazione esterna del Demanio . . | 1,260,000 » | 1,111,492 06 | 2,335,727 92 |
| | Amministrazione dei canali riscattati - Ca- nali Cavour | » | 226,000 61 | 226,000 61 |
| | Asse ecclesiastico | 840,000 » | 453,544 69 | 1,267,096 84 |
| | | 2,100,000 » | 1,791,037 36 | 3,828,825 37 |
| | Capitoli aggiunti | » | 1,517,325 11 | 729,966 46 |
| | TOTALE della categoria prima . . | 16,324,663 11 | 12,135,711 65 | 22,095,564 16 |
| | CATEGORIA SECONDA. | | | |
| | <i>Movimento di capitali.</i> | | | |
| | Estinzione di debiti | 2,177,158 65 | 1,208,014 19 | 3,359,594 29 |
| | Capitoli aggiunti | » | 1,368,207 36 | 1,368,207 36 |
| | TOTALE della categoria seconda . . | 2,177,158 65 | 2,576,221 55 | 4,727,801 65 |
| | TOTALE della spesa straordinaria . . (Approvato). | 18,501,821 76 | 14,711,933 20 | 26,823,365 81 |
| | INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria) (Approvato). | 753,989,298 05 | 100,469,532 » | 789,037,956 37 |

| CAPITOLI | | SOMME APPROVATE | | Previsione dei pagamenti pel 1880 |
|----------|--|-------------------------------|--|---|
| N. | DENOMINAZIONE | per la competenza del 1880 | per i residui 1879 ed anni precedenti | |
| | Ministero delle Finanze | | | |
| | — | | | |
| | RIASSUNTO | | | |
| | — | | | |
| | TITOLO I. — Spesa ordinaria. | | | |
| | CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive | | | |
| | — | | | |
| | <i>Spese generali di amministrazione.</i> | | | |
| | Ministero | 1,550,349 25 | 2,049 25 | 1,552,398 50 |
| | Intendenze di finanza | 7,291,525 » | 26,185 70 | 7,317,710 70 |
| | Servizi diversi. | 474,000 » | 22,291 82 | 496,291 82 |
| | | 9,315,874 25 | 50,526 77 | 9,366,401 02 |
| | <i>Spese per servizi speciali.</i> | | | |
| | Delegazione governativa per la sorveglianza ed il controllo della privativa dei tabacchi. | 76,470 » | » | 76,470 » |
| | Amministrazione esterna del demanio e delle tasse sugli affari | 6,043,646 » | 808,256 88 | 6,699,902 88 |
| | Amministrazione esterna delle imposte dirette e del catasto | 16,559,961 » | 2,897,541 03 | 18,457,502 03 |
| | Censimento territoriale. | 1,228,100 » | 3,837 35 | 1,231,937 35 |
| | Servizio del macinato | 6,570,100 » | 1,286,362 34 | 7,556,462 34 |
| | Amministrazione esterna delle gabelle: | | | |
| | <i>Spese comuni ai diversi rami</i> | 14,773,140 » | 581,091 14 | 14,979,231 14 |
| | <i>Servizio del lotto</i> | 47,187,880 » | 13,034,708 02 | 49,511,088 02 |
| | <i>Tassa di fabbricazione</i> | 240,000 » | 102,212 74 | 324,212 74 |
| | <i>Dogane</i> | 5,486,110 » | 285,588 84 | 5,685,698 84 |
| | <i>Dazio consumo</i> | 195,000 » | 10,860 25 | 195,860 25 |
| | <i>Sali</i> | 9,804,678 » | 1,208,178 63 | 10,406,856 63 |
| | | 108,165,085 » | 20,218,637 22 | 115,125,222 22 |
| | TOTALE della categoria prima . . | 117,480,959 25 | 20,269,163 99 | 124,491,623 24 |
| | CATEGORIA QUARTA. — Partite di giro . | 1,652,277 81 | » | 1,652,277 81 |
| | TOTALE della spesa ordinaria . . (Approvato). | 119,133,237 06 | 20,269,163 99 | 126,143,901 05 |

| CAPITOLI | | SOMME APPROVATE | | Previsione dei pagamenti pel 1880 |
|----------|--|-------------------------------|--|---|
| N. | DENOMINAZIONE | per la competenza del 1880 | per i residui 1878 ed anni precedenti | |
| | Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti | | | |
| | RIASSUNTO | | | |
| | TITOLO I. — Spesa ordinaria. | | | |
| | CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive | | | |
| | Spese generali. | 1,265,800 » | 206,595 08 | 1,447,395 08 |
| | Spese per l'Amministrazione giudiziaria . . . | 26,729,200 » | 647,494 70 | 26,996,694 70 |
| | | <u>27,995,000 »</u> | <u>854,089 78</u> | <u>28,444,089 78</u> |
| | CATEGORIA QUARTA. — Partite di giro . . . | 119,806 43 | » | 119,806 43 |
| | TOTALE della spesa ordinaria . . . (Approvato). | <u>28,114,806 43</u> | <u>854,089 78</u> | <u>28,563,896 21</u> |
| | TITOLO II. — Spesa straordinaria. | | | |
| | CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive | | | |
| | Spese generali. | 126,200 » | 1,520 » | 127,720 » |
| | Spese per l'Amministrazione giudiziaria . . . | 30,000 » | 50,000 » | 60,000 » |
| | <i>Capitoli aggiunti.</i> | | | |
| | Spese generali. | » | 43,967 20 | 43,967 20 |
| | Spese per l'Amministrazione giudiziaria . . . | » | 10,253 » | 10,253 » |
| | Spese pei Culti | » | 88,067 45 | 88,067 45 |
| | TOTALE della spesa straordinaria. . . | <u>156,200 »</u> | <u>193,807 65</u> | <u>330,007 65</u> |
| | INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria) (Approvato). | <u>28,271,006 43</u> | <u>1,047,897 43</u> | <u>28,893,903 86</u> |

| CAPITOLI | | SOMME APPROVATE | | Previsione dei pagamenti pel 1880 |
|----------|--|-------------------------------|--|---|
| N. | DENOMINAZIONE | per la competenza del 1880 | per i residui 1879 ed anni precedenti | |
| | Ministero degli Affari Esteri | | | |
| | RIASSUNTO | | | |
| | TITOLO I. — Spesa ordinaria. | | | |
| | CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive. | | | |
| | Spese generali | 572,145 » | 62,682 59 | 619,827 59 |
| | Spese di rappresentanza all'estero | 4,820,616 » | 346,791 22 | 4,917,407 22 |
| | Spese diverse | 667,000 » | 209,782 47 | 768,782 47 |
| | | 6,059,761 » | 619,256 28 | 6,306,017 28 |
| | CATEGORIA QUARTA. — Partite di giro . | 97,000 » | » | 97,000 » |
| | TOTALE della spesa ordinaria (Approvato). | 6,156,761 » | 619,256 28 | 6,403,017 28 |
| | TITOLO II. — Spesa straordinaria. | | | |
| | CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive. | | | |
| | Spese generali | 15,000 » | 300 » | 15,300 » |
| | Spese di rappresentanza all'estero | 100,000 » | 20,526 88 | 110,526 88 |
| | | 115,000 » | 20,826 88 | 125,826 88 |
| | CATEGORIA SECONDA | | | |
| | <i>Movimento di capitali.</i> | | | |
| | Debiti variabili | 8,000 » | » | 8,000 » |
| | TOTALE della spesa straordinaria | 123,000 » | 20,826 88 | 133,826 88 |
| | INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria) (Approvato). | 6,279,761 » | 640,083 16 | 6,536,844 16 |

| CAPITOLI | | SOMME APPROVATE | | Previsione dei pagamenti pel 1880 |
|--|--|-------------------------------|--|---|
| N. | DENOMINAZIONE | per la competenza del 1880 | per i residui 1879 ed anni precedenti | |
| Ministero dell' Istruzione Pubblica | | | | |
| RIASSUNTO | | | | |
| TITOLO I. | | | | |
| SPESA ORDINARIA | | | | |
| CATEGORIA PRIMA | | | | |
| Spese effettive. | | | | |
| | Spese generali | 1,179,095 22 | 90,951 22 | 1,270,046 44 |
| | Amministrazione scolastica provinciale . . | 753,895 » | 60,839 39 | 759,734 39 |
| | Università ed altri Stabilimenti d'insegna- mento superiore | 7,485,875 23 | 629,126 89 | 7,600,002 12 |
| | Istituti e Corpi scientifici e letterari . . . | 1,165,387 90 | 147,338 66 | 1,242,726 56 |
| | Belle arti | 3,207,511 60 | 1,342,085 78 | 4,124,597 38 |
| | Istruzione secondaria | 4,192,113 45 | 476,707 37 | 4,405,820 82 |
| | Insegnamento tecnico, industriale e profes- sionale | 3,758,922 55 | 565,879 42 | 3,859,801 97 |
| | Istruzione normale, magistrale ed elementare | 4,390,061 66 | 624,877 04 | 4,479,938 70 |
| | Spese diverse | 11,015 82 | » | 11,015 82 |
| | | 26,143,878 43 | 3,937,805 77 | 27,753,684 20 |
| | CATEGORIA QUARTA. — <i>Partite di giro</i> . . | 863,922 73 | » | 863,922 73 |
| | TOTALE della spesa ordinaria (Approvato). | 27,007,801 16 | 3,937,805 77 | 28,617,606 93 |
| TITOLO II. | | | | |
| SPESA STRAORDINARIA. | | | | |
| CATEGORIA PRIMA. | | | | |
| Spese effettive. | | | | |
| | Spese generali. | 115,982 44 | 26,257 90 | 142,240 34 |
| | Università ed altri stabilimenti d'insegna- mento superiore | 328,780 62 | 158,578 96 | 437,359 58 |
| | Istituti e Corpi scientifici e letterari . . . | 90,301 64 | 20,350 04 | 110,651 68 |
| | Belle arti | 221,367 13 | 100,538 78 | 311,905 91 |
| | Istruzione secondaria | 45,412 » | 23,483 37 | 68,895 37 |
| | Istruzione normale, magistrale ed elementare | 355,000 » | 50,268 65 | 405,268 65 |
| | Spese diverse | 46,250 » | » | 46,250 » |
| | Capitoli aggiunti | 35,320 48 | 1,106,612 15 | 1,031,932 63 |
| | TOTALE della spesa straordinaria | 1,238,414 31 | 1,486,089 85 | 2,554,504 16 |
| | INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria) . . (Approvato). | 28,246,215 47 | 5,423,895 62 | 31,172,111 09 |

Senatore TORELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TORELLI. Mi permetta il Senato di fare una breve osservazione; già il preambolo è tranquillizzante, ma poi farò che la breve sia brevissima.

È noto qual enorme somma costino i carcerati all'Italia: pel solo mantenimento si passano i 20 milioni, pel complesso poi, ossia includendovi il personale di custodia, i fabbricati ed ogni altra spesa, si va ai 30 milioni.

È noto come altrove si tragga profitto di quei condannati, almeno di quelli che possono lavorare, e ciò a beneficio di loro, della società e delle finanze stesse dello Stato.

In un paese come il nostro, ove domina su scala sì vasta la malaria, anche quell'elemento potrebbe venire utilizzato con tanta maggiore facilità, che in molti punti sarebbe possibile il lavoro di giorno, e per via ferrata rientrare in luogo più sano per la notte. Voi sapete come ora sia sotto lo studio d'uno de' vostri Uffici Centrali una proposta per migliorare le condizioni di malaria delle strade ferrate.

Ora, voi capirete quale concatenazione di idee vi è fra l'una e l'altra cosa, fra il progetto di utilizzare i condannati anche per quello scopo. So che si fecero già prove su piccola scala, e riescono bene anche presso di noi, il che è incoraggiante.

Riservandomi quindi a tempo più calmo a sviluppare coi fatti alla mano quanto si fece e si ottenne altrove, circa la questione del lavoro dei condannati all'aperto, mi permetto chiedere al signor Ministro se entra in tale ordine di idee: ossia che, ammesse tutte le opportune precauzioni, si dia in Italia un forte sviluppo al prin-

cipio di utilizzare l'opera de' condannati capaci al lavoro di campagna.

PRESIDENTE. La parola è all'on. Ministro dell'Interno.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno*. Io credo di poter rispondere in modo da soddisfare il desiderio dell'on. Senatore Torelli.

Noi abbiamo già cominciato l'esperimento di applicare i condannati al lavoro all'aperto. Abbiamo alcune colonie penitenziarie che fanno ottima prova; e quest'anno abbiamo fatto qualche cosa di più, abbiamo applicato un certo numero di condannati ai lavori agrari nelle vicinanze di Roma. Anche questo esperimento ha fatto buona prova, sia dal lato morale che dal lato finanziario. Forze dapprima inutili sono divenute produttive e moralizzatrici. (*Bene, bravo*).

Il Ministero dichiara che è suo intendimento sviluppare il più largamente possibile questo sistema. E già questa mattina io ho avuto su tale proposito una conferenza col direttore generale delle carceri; e mi rivolgerò al Ministro della Guerra, che ha da fare dei lavori di fortificazioni, i quali in buona parte potrebbero essere facilmente eseguiti dai condannati, affinché cooperi al nuovo sistema penale accolto dal Ministro dell'Interno, e raccomandato dall'onorevole Senatore Torelli, e lo aiuti, per effettuarlo, con la maggior possibile larghezza.

Io spero di avere così soddisfatto alla domanda che mi ha rivolto l'on. Senatore Torelli. (*Benissimo*).

Senatore TORELLI. Ringrazio il signor Ministro dell'Interno delle sue dichiarazioni che mi soddisfano perfettamente.

| CAPITOLI | | SOMME APPROVATE | | Previsione dei pagamenti pel 1880 |
|----------|--|-------------------------------|--|---|
| N. | DENOMINAZIONE | per la competenza del 1880 | per i residui 1879 ed anni precedenti | |
| | Ministero dell'Interno | | | |
| | — | | | |
| | RIASSUNTO | | | |
| | — | | | |
| | TITOLO I. — Spesa ordinaria. | | | |
| | CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive. | | | |
| | Spese generali. | 1,939,621 » | 276,788 43 | 2,176,409 43 |
| | Archivi di Stato | 656,803 » | 65,459 39 | 706,262 39 |
| | Amministrazione provinciale | 8,136,370 » | 254,786 60 | 8,344,156 60 |
| | Opere pie | 110,000 » | 14,359 15 | 124,359 15 |
| | Sanità interna | 1,543,970 » | 326,128 04 | 1,743,098 04 |
| | Sicurezza pubblica | 10,422,280 » | 969,205 55 | 11,172,485 55 |
| | Amministrazione delle carceri | 29,432,703 » | 3,061,619 37 | 30,944,322 37 |
| | | 52,241,747 » | 4,968,346 53 | 55,211,093 53 |
| | CATEGORIA QUARTA. — Partite di giro | 1,135,265 96 | » | 1,135,265 96 |
| | TOTALE della spesa ordinaria (Approvato). | 53,377,012 96 | 4,968,346 53 | 56,346,359 49 |
| | TITOLO II. — Spesa straordinaria. | | | |
| | CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive | | | |
| | Spese generali. | 122,121 » | 46,056 72 | 168,177 72 |
| | Archivi di Stato | 7,400 » | 99,591 69 | 106,991 69 |
| | Opere pie | 20,858 » | 8,716 01 | 29,574 01 |
| | Sicurezza pubblica | 1,200,000 » | 1,496,005 55 | 2,581,005 55 |
| | Amministrazione delle carceri | 425,000 » | » | 425,000 » |
| | Capitoli aggiunti | » | 4,460,494 50 | 4,010,494 50 |
| | TOTALE della spesa straordinaria | 1,775,379 » | 6,110,864 47 | 7,321,243 47 |
| | INSIEME (spesa ordinaria e straordinaria) (Approvato). | 55,152,391 96 | 11,079,211 » | 63,667,602 96 |

| CAPITOLI | | SOMME APPROVATE | | Previsione |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| N. | DENOMINAZIONE | per la competenza del 1880 | per i residui 1879 ed anni precedenti | dei pagamenti pel 1880 |
| Ministero dei Lavori Pubblici | | | | |
| — | | | | |
| RIASSUNTO | | | | |
| — | | | | |
| TITOLO I. — Spesa ordinaria. | | | | |
| CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive. | | | | |
| — | | | | |
| | Spese generali | 1,064,950 » | 71,351 82 | 1,136,301 82 |
| | Spese per lavori pubblici { Genio civile | 2,855,482 » | 52,428 31 | 2,907,910 31 |
| | { Strade | 7,165,008 86 | 2,227,368 36 | 8,070,000 » |
| | { Acque | 7,663,252 » | 6,426,584 11 | 12,304,836 11 |
| | { Bonifiche | 123,000 » | 11,786 82 | 124,786 82 |
| | { Porti, spiagge e fari | 4,108,609 45 | 3,318,677 78 | 5,136,151 76 |
| | Strade ferrate | 3,425,919 » | 5,071,101 30 | 5,497,020 30 |
| | Telegrafi | 7,974,127 » | 720,443 67 | 8,484,570 67 |
| | Poste | 24,148,258 » | 826,184 63 | 24,390,257 » |
| | | 58,528,606 31 | 18,725,926 80 | 68,051,834 79 |
| | CATEGORIA QUARTA. — Partite di giro . | 302,239 61 | » | 302,239 61 |
| | TOTALE della spesa ordinaria. (Approvato). | 58,830,845 92 | 18,725,926 80 | 68,354,074 40 |
| TITOLO II. — Spesa straordinaria. | | | | |
| CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive. | | | | |
| — | | | | |
| | Spese generali | 79,680 » | 197 84 | 79,877 84 |
| | Spese per lavori pubblici { Strade | 12,976,720 » | 1,294,471 58 | 13,860,704 31 |
| | { Acque { Opere idrauliche di 1 ^a categoria <i>per memoria</i> | » | » | <i>per memoria</i> |
| | { Opere idrauliche di 2 ^a categoria | 500,000 » | 3,891,725 69 | 4,091,725 69 |
| | { Opere irrigatorie | 15,000 » | » | 15,000 » |
| | { Bonifiche | 1,771,700 » | 1,663,978 10 | 2,671,178 10 |
| | { Porti, spiagge e fari | 4,671,770 » | 9,509,190 76 | 8,664,960 76 |
| | Strade ferrate | 230,000 » | 67,409 49 | 287,409 49 |
| | Telegrafi | 45,000 » | 28,018 12 | 73,018 12 |
| | <i>Da riportarsi</i> | 20,289,870 » | 16,454,991 58 | 29,743,874 31 |

| CAPITOLI | | SOMME APPROVATE | | Previsione |
|----------|--|----------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| N. | DENOMINAZIONE | per la competenza del 1880 | per i residui 1879 ed anni precedenti | dei pagamenti pel 1880 |
| | <i>Riporto</i> | 20,289,870 » | 16,454,991 58 | 29,743,874 31 |
| | <i>Capitoli aggiunti.</i> | | | |
| | Spese generali. | » | 1,030,747 81 | 1,001,837 81 |
| | Spese per lavori pubblici { | | | |
| | Acque { | | | |
| | Strade. | » | 5,364,289 98 | 5,255,676 33 |
| | Opere idrauliche di 1 ^a categoria | » | 12,221 12 | 12,221 12 |
| | Opere idrauliche di 2 ^a categoria | » | 4,068,397 05 | 3,568,397 05 |
| | Opere idrauliche promiscue. | » | 5,723,804 32 | 5,323,804 32 |
| | Bonifiche. | » | 120,866 47 | 45,866 47 |
| | Porti, spiagge e fari. | » | 511,931 » | 384,503 82 |
| | Strade ferrate. | 35,232 11 | 3,071,678 37 | 3,106,910 48 |
| | Telegrafi. | » | 19,339 23 | 19,339 23 |
| | Poste. | » | 25,000 » | 25,000 » |
| | | 20,325,102 11 | 36,433,266 93 | 48,487,430 94 |
| | CATEGORIA TERZA. — <i>Spese di costruzione di strade ferrate</i> | 67,755,713 30 | 28,440,623 33 | 80,196,336 63 |
| | Id. Capitoli aggiunti | » | 232,215 02 | 232,215 02 |
| | TOTALE della spesa straordinaria. | 88,080,815 41 | 65,106,105 28 | 128,915,982 59 |
| | INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria) (Approvato). | 146,911,661 33 | 83,832,032 08 | 197,270,056 99 |

| CAPITOLI | | SOMME APPROVATE | | Previsione dei pagamenti pel 1880 |
|----------|---|-------------------------------|--|---|
| N. | DENOMINAZIONE | per la competenza del 1880 | per i residui 1879 ed anni precedenti | |
| | Ministero della Guerra | | | |
| | — | | | |
| | RIASSUNTO | | | |
| | — | | | |
| | TITOLO I. — Spesa ordinaria. | | | |
| | CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive. | | | |
| | — | | | |
| | Spese generali. | 1,557,100 » | 51,622 15 | 1,589,722 15 |
| | Spese per l'Esercito. | 174,786,722 34 | 10,716,634 34 | 179,246,356 68 |
| | | <hr/> 176,343,822 34 | <hr/> 10,768,256 49 | <hr/> 180,836,078 83 |
| | CATEGORIA QUARTA. — <i>Partite di giro</i> | 4,112,043 29 | » | 4,112,043 29 |
| | TOTALE della spesa ordinaria (Approvato). | <hr/> 180,455,865 63 | <hr/> 10,768,256 49 | <hr/> 184,948,122 12 |
| | TITOLO II. — Spesa straordinaria. | | | |
| | CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive. | | | |
| | Spese generali. | 20,000 » | » | 20,000 » |
| | Spese per l'Esercito. | 6,110,000 » | 4,154,234 45 | 10,244,234 45 |
| | Spese per le fortificazioni a difesa dello Stato | 6,450,000 » | 2,599,141 34 | 7,949,141 34 |
| | Capitoli aggiunti | 7,150,000 » | 19,836,220 51 | 24,186,220 51 |
| | TOTALE della spesa straordinaria | <hr/> 19,730,000 » | <hr/> 26,589,596 30 | <hr/> 42,399,596 30 |
| | INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria) (Approvato). | <hr/> 200,185,865 63 | <hr/> 37,357,852 79 | <hr/> 227,347,718 42 |

| CAPITOLI | | SOMME APPROVATE | | Previsione |
|----------|--|-------------------------------|--|---------------------------|
| N. | DENOMINAZIONE | per la competenza del 1880 | per i residui 1879 ed anni precedenti | dei pagamenti pel 1880 |
| | Ministero della Marina | | | |
| | — | | | |
| | RIASSUNTO | | | |
| | — | | | |
| | TITOLO I. — Spesa ordinaria. | | | |
| | <i>CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.</i> | | | |
| | Spese generali | 757,445 » | 30,295 35 | 787,740 35 |
| | Spese per la marina mercantile | 1,177,640 » | 74,514 82 | 1,219,154 82 |
| | Spese per la marina militare | 39,214,537 » | 7,976,826 34 | 42,616,363 34 |
| | | <u>41,149,622 »</u> | <u>8,081,636 51</u> | <u>44,623,258 51</u> |
| | <i>CATEGORIA QUARTA. — Partite di giro .</i> | 2,231,802 51 | » | 2,231,802 51 |
| | TOTALE della spesa ordinaria (Approvato). | <u>43,381,424 51</u> | <u>8,081,636 51</u> | <u>46,855,061 02</u> |
| | TITOLO II. — Spesa straordinaria. | | | |
| | <i>CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.</i> | | | |
| | Spese generali | 140,406 » | 15,878 » | 156,284 » |
| | Spese per la marina mercantile | » | » | » |
| | Spese per la marina militare | 2,600,000 » | 292,618 36 | 2,892,618 36 |
| | Capitoli aggiunti | » | 1,020,783 68 | 1,020,783 68 |
| | TOTALE della spesa straordinaria | <u>2,740,406 »</u> | <u>1,329,280 04</u> | <u>4,069,686 04</u> |
| | INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria) (Approvato). | <u>46,121,830 51</u> | <u>9,410,916 55</u> | <u>50,924,747 06</u> |

| CAPITOLI | | SOMME APPROVATE | | Previsione dei pagamenti pel 1880 |
|----------|--|-------------------------------|--|---|
| N. | DENOMINAZIONE | per la competenza del 1880 | per i residui 1879 ed anni precedenti | |
| | Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio | | | |
| | RIASSUNTO | | | |
| | TITOLO I. — Spesa ordinaria. | | | |
| | CATEGORIA PRIMA. — <i>Spese effettive.</i> | | | |
| | Spese generali. | 558,012 50 | 111,925 62 | 662,938 21 |
| | Spese per ser- vizi speciali. | 2,738,024 22 | 434,888 41 | 3,130,912 63 |
| | { Agricoltura | 1,372,489 85 | 218,681 44 | 1,575,171 29 |
| | { Industria e Commercio | 95,000 » | 3,196 61 | 96,196 61 |
| | { Statistica | 3,152,405 81 | 604,433 » | 3,346,838 81 |
| | { Economato generale | | | |
| | | 7,915,932 38 | 1,373,125 08 | 8,812,057 46 |
| | CATEGORIA QUARTA. — <i>Partite di giro .</i> | 113,921 93 | » | 113,921 93 |
| | TOTALE della spesa ordinaria | 8,029,854 31 | 1,373,125 08 | 8,925,979 39 |
| | (Approvato). | | | |
| | TITOLO SECONDO. — Spesa straordinaria. | | | |
| | CATEGORIA PRIMA. — <i>Spese effettive.</i> | | | |
| | Spese generali | 11,000 » | 2,270 57 | 13,270 57 |
| | Spese per servizi speciali — Agricoltura | 478,980 » | 285,170 31 | 763,150 31 |
| | » Industria e Commercio | 110,000 » | 17,500 » | 127,500 » |
| | Capitoli aggiunti | » | 145,579 07 | 145,579 07 |
| | TOTALE della spesa straordinaria | 599,980 » | 450,519 95 | 1,049,499 95 |
| | INSIEME (<i>Spesa ordinaria e straordinaria</i>) | 8,629,834 31 | 1,823,645 03 | 9,975,479 34 |
| | (Approvato). | | | |

Riassunto generale della Tabella **B.**

**Bilancio definitivo di previsione della spesa
per l'anno 1880.**

| | Competenza del 1880 | Residui del 1879 e retro | Pagamenti previsti pel 1880 |
|---|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Ministero del Tesoro | 753,989,298 05 | 100,469,532 » | 789,037,956 37 |
| » delle Finanze | 120,120,462 06 | 29,483,520 04 | 131,585,482 10 |
| » di Grazia e Giustizia | 28,271,006 43 | 1,047,897 43 | 28,893,903 86 |
| » degli Esteri | 6,279,761 » | 640,083 16 | 6,536,844 16 |
| » della Pubblica Istruzione | 28,246,215 47 | 5,423,895 62 | 31,172,111 09 |
| » dell'Interno | 55,152,391 96 | 11,079,211 » | 63,667,602 96 |
| » dei Lavori pubblici | 146,911,661 33 | 83,832,032 08 | 197,270,056 99 |
| » della Guerra | 200,185,865 63 | 37,357,852 79 | 227,347,718 42 |
| » della Marina | 46,121,830 51 | 9,410,916 55 | 50,924,747 06 |
| » Agricoltura, Industria e Commercio | 8,629,834 31 | 1,823,645 03 | 9,975,479 34 |
| | 1,393,908,326 75 | 280,568,585 70 | 1,536,411,902 35 |

(Approvato).

TABELLA C.

Aumenti portati su taluni capitoli di Spese d'ordine ed obbligatorie del Bilancio 1879.

| Numero | | CAPITOLI DENOMINAZIONE | Aumenti in conto | Aumenti in conto | Totale degli aumenti |
|--|-------------|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| del 1879 | del 1880 | | competenza del 1879 | residui 1878 e retro | |
| Ministero del Tesoro | | | | | |
| 1 | 1 | Rendita consolidata 5 0/0 | 22,369 83 | » | 22,369 83 |
| 7 | 7 | Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi | 868,080 27 | » | 868,080 27 |
| 15 | 16 | Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico | 32,541 31 | 306,932 » | 339,473 31 |
| 17 | 18 | Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato. | 173,223 22 | » | 173,223 22 |
| 49 | 49 | Spese di liti per l'amministrazione del Tesoro e per quella del Debito pubblico. | 12,000 » | » | 12,000 » |
| 54 | 54 | Spese di commissione ed altre occorrenti pel pagamento all'estero delle rendite di Debito pubblico | 36,517 75 | » | 36,517 75 |
| 58 | 58 | Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato | 59,491 72 | » | 59,491 72 |
| 70 | 70 | Demanio - Aggio d'esazione ai contabili | 85,000 » | » | 85,000 » |
| 73 | 73 | Contribuzioni sui beni demaniali - Sovrimposta provinciale e comunale | 51,218 98 | » | 51,218 98 |
| 83 | 80 | Asse ecclesiastico - Aggio d'esazione ai contabili | 88,278 29 | » | 88,278 29 |
| 85 | 85 | Asse ecclesiastico - Spese di liti | 42,067 58 | » | 42,067 58 |
| 95 | 95 | Obbligazioni 5 0/0 sui beni ecclesiastici | 2,890,300 » | » | 2,890,300 » |
| 108 | 107 | Rate arretrate dovute sopra rendite di Debito pubblico | 890,591 83 | 4,506,893 54 | 5,397,485 37 |
| 110 | 110 | Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia | 15,307 70 | » | 15,307 70 |
| 130 | 132 | Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni | 98,002 06 | » | 98,002 06 |
| 131 | 133 | Rimborsi di capitali dovuti dalle Finanze dello Stato | 500,000 » | » | 500,000 » |
| 135 | 137 | Affrancazioni di annualità e restituzioni di capitali | 45,255 13 | » | 45,255 13 |
| 151 | 127 bis | Restituzioni e rimborsi - Demanio (Approvato). | 899,253 97 | » | 899,253 97 |
| | | | 6,809,499 64 | 4,813,825 54 | 11,623,325 18 |
| Ministero delle Finanze | | | | | |
| 16 | 16 | Aggio d'esazione ai contabili - Demanio | 202,123 14 | » | 202,123 14 |
| 17 | 17 | Spese di coazione e di liti - Demanio. (Approvato). | 41,889 13 | » | 41,889 13 |
| | | | 244,012 27 | » | 244,012 27 |
| Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti | | | | | |
| 7 | 8 | Dispacci telegrafici governativi | 16,297 60 | » | 16,297 60 |
| 11 | 12 | Spese di Giustizia (Approvato). | 311,998 17 | » | 311,998 17 |
| | | | 328,295 77 | » | 328,295 77 |

Segue Tabella C.

Aumenti portati su taluni capitoli di Spese d'ordine ed obbligatorie del Bilancio 1879.

| CAPITOLI | | Aumenti in conto competenza del 1879 | Aumenti in conto residui 1878 e retro | Totale degli aumenti | |
|--------------------------------------|-------------|---|---|-------------------------|---------------|
| Numero del 1879 | del 1880 | | | | DENOMINAZIONE |
| Ministero degli Affari Esteri | | | | | |
| 2 bis | 3 | Spese postali e telegrafiche (Approvato). | 19,000 » | » | 19,000 » |
| Ministero dell'Interno | | | | | |
| 9 | 9 | Dispacci telegrafici governativi (Approvato). | 176,000 » | » | 176,000 » |
| Ministero dei Lavori Pubblici | | | | | |
| 30 | 30 | Spese d'esercizio delle ferrovie Calabro-Sicule . . | 1.440,000 » | 2,673,319 93 | 4,113,319 93 |
| 32 | 32 | Retribuzioni agli incaricati di uffici di 3 ^a categoria ed ai fattorini in ragione di telegrammi (Telegrafi). | 43,490 54 | » | 43,490 54 |
| 33 | 33 | Crediti di amministrazioni estere per telegrammi internazionali | 186,841 63 | » | 186,841 63 |
| 54 | 54 | Premio ai rivenditori di francobolli e di cartoline postali, ecc. (Approvato). | 2,960 » | » | 2,960 » |
| | | | 1,673,292 17 | 2,673,319 93 | 4,346,612 10 |
| Ministero della Guerra | | | | | |
| 3 | 3 | Dispacci telegrafici governativi | 6,355 80 | » | 6,355 80 |
| 12 | 12 | Quota spesa mantenimento degli allievi (Approvato). | 241,621 87 | » | 241,621 87 |
| | | | 247,977 67 | » | 247,977 67 |
| Ministero della Marina | | | | | |
| 4 | 4 | Dispacci telegrafici governativi | 3,769 42 | » | 3,769 42 |
| 29 | 29 | Spese di giustizia (Approvato). | 671 56 | » | 671 56 |
| | | | 4,440 98 | » | 4,440 98 |
| RIEPILOGO | | | | | |
| | | Ministero del Tesoro | 6,809,499 64 | 4,813,825 54 | 11,623,325 18 |
| | | Id. delle Finanze. | 244,012 27 | » | 244,012 27 |
| | | Id. di Grazia e Giustizia e dei culti | 328,295 77 | » | 328,295 77 |
| | | Id. degli Affari Esteri. | 19,000 » | » | 19,000 » |
| | | Id. dell'Interno | 176,000 » | » | 176,000 » |
| | | Id. dei Lavori Pubblici | 1,673,292 17 | 2,673,319 93 | 4,346,612 10 |
| | | Id. della Guerra. | 247,977 67 | » | 247,977 67 |
| | | Id. della Marina. (Approvato). | 4,440 98 | » | 4,440 98 |
| | | | 9,502,518 50 | 7,487,145 47 | 16,989,663 97 |

Variazioni all'elenco **A delle Spese d'ordine ed obbligatorie annesso alla legge di approvazione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'anno 1880.**

CAPITOLI DA AGGIUNGERSI

Ministero della Guerra.

Capitolo n. 12 — Quota spesa mantenimento degli allievi degli Istituti militari corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario.

(Approvato).

Ministero della Marina.

Capitolo n. 26 — Quota spesa corrispondente alla retta che verrà pagata all'erario dagli allievi della scuola di marina.

(Approvato).

ENTRATA.

| CAPITOLI | | SOMME APPROVATE | | Previsione degli incassi pel 1880 |
|---|---|-------------------------------|--|---|
| N. | DENOMINAZIONE | per la competenza del 1880 | per i residui 1879 ed anni precedenti | |
| RIASSUNTO | | | | |
| TITOLO I. — Entrata ordinaria. | | | | |
| CATEGORIA PRIMA. — Entrate effettive. | | | | |
| | Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi | 10,257,688 89 | 149,424 50 | 10,407,113 39 |
| | Rendite 5 per cento di cui non si hanno i titoli | 830,000 » | » | 415,000 » |
| | Altre rendite patrimoniali | 12,650,000 » | 41,086,457 41 | 13,500,000 » |
| | Proventi diversi | 2,550,000 » | 9,535,050 74 | 3,200,000 » |
| | TOTALE dell'entrata ordinaria (Approvato). | 26,287,688 89 | 50,770,932 65 | 27,522,113 39 |
| TITOLO II. — Entrata straordinaria. | | | | |
| CATEGORIA PRIMA. — Entrate Effettive. | | | | |
| | Capitoli aggiunti | » | 375,391 54 | 375,391 54 |
| CATEGORIA SECONDA. <i>Trasformazioni di capitali.</i> | | | | |
| | Esazione di capitali | 1,092,649 31 | 3,988,422 64 | 1,492,649 31 |
| | TOTALE dell'entrata straordinaria | 1,092,649 31 | 4,363,814 18 | 1,868,040 85 |
| Riepilogo generale | | | | |
| | TITOLO I. — Entrata ordinaria | 26,287,688 89 | 50,770,932 65 | 27,522,113 39 |
| | TITOLO II. — Entrata straordinaria (Approvato). | 1,091,649 31 | 4,363,814 18 | 1,868,040 85 |
| | | 27,380,338 20 | 55,134,746 83 | 29,390,154 24 |

SPESA

| CAPITOLI | | SOMME APPROVATE | | Previsione dei pagamenti pel 1880 |
|--|---|-------------------------------|--|---|
| N. | DENOMINAZIONE | per la competenza del 1880 | per i residui 1879 ed anni precedenti | |
| RIASSUNTO. | | | | |
| --- | | | | |
| TITOLO I. — Spesa ordinaria. | | | | |
| --- | | | | |
| CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive. | | | | |
| | Spese d'amministrazione | 2,677,120 63 | 381,570 33 | 2,759,690 96 |
| | Spese di liti e contrattuali. | 750,000 » | 339,766 89 | 930,865 50 |
| | Contribuzioni e tasse | 3,788,700 » | 1,322,062 09 | 4,095,062 45 |
| | Spese patrimoniali | 2,971,368 » | 1,213,039 14 | 2,774,814 35 |
| | Spese disposte da leggi e decreti legislativi. | 19,524,558 40 | 4,378,702 12 | 21,303,260 52 |
| | Casuali | 36,000 » | 5,250 » | 41,250 » |
| | Fondo di riserva | 300,000 » | » | 300,000 » |
| | TOTALE della spesa ordinaria. (Approvato). | 30,047,747 03 | 7,640,390 57 | 32,204,943 78 |
| TITOLO II. — Spesa straordinaria. | | | | |
| CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive. | | | | |
| | Spese straordinarie e diverse. | 1,102,700 » | 97,871 35 | 1,150,571 35 |
| | Capitoli aggiunti | » | 107,590 99 | 36,958 99 |
| | TOTALE della categoria prima. | 1,102,700 » | 205,462 34 | 1,187,530 34 |
| CATEGORIA SECONDA. — Trasformazione di capitali | | | | |
| | Capitoli aggiunti | 1,092,649 31 | 4,639,208 77 | 1,435,393 03 |
| | | » | 36,775.174 57 | » |
| | TOTALE della categoria seconda. | 1,092,649 31 | 41,414,383 34 | 1,435,393 03 |
| | TOTALE della spesa straordinaria. (Approvato). | 2,195,349 31 | 41,619,845 68 | 2,622,923 37 |
| Riepilogo generale | | | | |
| | TITOLO I. — Spesa ordinaria | 30,047,747 03 | 7,640,390 57 | 32,204,943 78 |
| | TITOLO II. — Spesa straordinaria. | 2,195,349 31 | 41,619,845 68 | 2,622,923 37 |
| | (Approvato). | 32,243,096 34 | 49,260,236 25 | 34,827,867 15 |

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 LUGLIO 1880

PRESIDENTE. Ora viene in discussione il progetto di legge segnato col N. 37, per maggiori spese dell'anno 1879 e degli anni precedenti da aggiungersi al Bilancio definitivo 1879, del seguente tenore:

Articolo unico.

Sono autorizzate, in aggiunta al Bilancio de-

finitivo di previsione della spesa per l'anno 1879, le maggiori spese nella somma complessiva di lire quattro milioni cinquecentocinquantunmila novecentotrentuno e centesimi trentotto (lire 4,551,931 38) ripartibili fra i Ministeri ed i capitoli secondo l'annessa tabella.

Si darà pure lettura del riepilogo indicato nell'articolo suddetto.

Riepilogo.

| | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Ministero del tesoro. | 8,615 76 | 600,000 » | 608,615 76 |
| Id. delle finanze. | 21,000 » | 23,040 » | 44,040 » |
| Id. di grazia e giustizia e dei culti | 202,885 05 | » | 202,885 05 |
| Id. degli affari esteri | 140,000 » | » | 140,000 » |
| Id. dell'istruzione pubblica | 70,035 » | 45,288 61 | 115,323 61 |
| Id. dell'interno | 631,016 38 | 712,960 62 | 1,343,977 » |
| Id. dei lavori pubblici. | 18,124 46 | 258,377 13 | 276,501 59 |
| Id. della guerra. | 884,547 94 | 605,867 86 | 1,490,415 80 |
| Id. della marina. | 76,000 » | 158,500 » | 234,500 » |
| Id. dell'agricoltura, industria e commercio. | 35,154 97 | 60,517 60 | 95,672 57 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | 2,087,379 56 | 2,464,551 82 | 4,551,931 38 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |

(Approvato).

Quanto al progetto di legge trattandosi di articolo unico se non si fanno osservazioni si manda allo scrutinio segreto.

Viene ora il progetto di legge segnato col numero 38 per convalidazione di Decreti Reali di prelevamenti di somme dal fondo per le spese imprevedute per l'anno 1879, del tenore seguente:

Articolo unico.

Sono convalidati i decreti reali indicati nel-

l'annessa tabella, coi quali vennero autorizzate le prelevazioni delle somme esposte nella tabella medesima dal fondo per le spese imprevedute, stanziato al capitolo 88 del Bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'anno 1879.

Si darà pure lettura della tabella indicata in detto articolo.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 LUGLIO 1880

Tabella delle somme prelevate dal fondo iscritto per le Spese impreviste al capitolo N. 88 del bilancio definitivo di previsione del Ministero del Tesoro pel 1879 e portate in aumento ai capitoli del bilancio dei diversi Ministeri, indicati nell'annesso elenco (Art. 32 della legge 22 aprile 1870, N. 5026).

| Numero d'ordine delle prelevazioni | DECRETO REALE DI AUTORIZZAZIONE | | | MINISTERO | CAPITOLI |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| | Numero | Data | Somma prelevata | | |
| 1 (*) | — | — | — | — | — |
| 2 | 5045 | 1879 14 agosto | 600,000 » | Marina | 42 bis |
| 3 | 5049 | » 21 id. | 150,000 » | Lavori pubblici | 140 |
| 4 | 5050 | » 21 id. | 100,000 » | Marina | 44 |
| 5 | 5051 | » 21 id. | 30,000 » | Tesoro | 28 |
| 6 | 5052 | » 21 id. | 10,000 » | Tesoro | 119 ter |
| 7 | 5056 | » 27 id. | 25,810 » | Istruzione pubblica | 66 novies |
| 8 | 5057 | » 27 id. | 1,000,000 » | Lavori pubblici | 79 quater - 11 - 17 |
| 9 | 5076 | » 31 id. | 15,000 » | Finanze | 88 bis |
| 10 | 5077 | » 31 id. | 50,000 » | Marina | 9 |
| 11 | 5086 | » 12 settembre | 20,000 » | Interno | 2 |
| 12 | 5090 | » 23 id. | 2,500 » | Interno | 7 |
| 13 | 5091 | » 23 id. | 120,000 » | Affari esteri | 8 |
| 14 | 5092 | » 23 id. | 51,000 » | Agricoltura | 5 |
| 15 | 5089 | » 23 id. | 70,000 » | Grazia e giustizia | 4 - 5 |
| 16 | 5093 | » 23 id. | 150,000 » | Lavori pubblici | 120 |
| 17 | 5094 | » 23 id. | 10,200 » | Interno | 51 |
| 18 | 5095 | » 23 id. | 40,000 » | Istruzione pubblica | 17 |
| 19 | 5096 | » 23 id. | 200,000 » | Interno | 54 ter |
| 20 | 5110 | » 2 ottobre | 12,000 » | Lavori pubblici | 288 |
| 21 | 5111 | » 2 id. | 500,000 » | Guerra | 16 |
| 22 | 5112 | » 2 id. | 16,000 » | Interno | 54 |
| 23 | 5113 | » 2 id. | 4,800 » | Interno | 51 |
| 24 | 5114 | » 2 id. | 10,000 » | Guerra | 4 |
| 25 | 5115 | » 2 id. | 3,000 » | Agricoltura | 18 |
| 26 | 5116 | » 2 id. | 113,000 » | Tesoro — Finanze | 35 - 141 - 2 |
| 27 | 5117 | » 2 id. | 10,000 » | Lavori pubblici | 43 |
| 28 | 5141 | » 27 id. | 25,000 » | Istruzione pubblica | 31 |
| 29 | 5142 | » 27 id. | 10,000 » | Istruzione pubblica | 64 decies |
| 30 | 5143 | » 27 id. | 10,000 » | Interno | 10 |
| 32 | 5144 | » 27 id. | 30,000 » | Affari esteri | 8 |
| 31 | 5153 | » 7 novembre | 20,000 » | Agricoltura | 5 |
| 33 | 5154 | » 7 id. | 20,000 » | Lavori pubblici | 86 |
| | | | 3,428,310 » | | |

(Approvato).

(*) La prima prelevazione non occorre sia convalidata dal Parlamento, dappoichè venne autorizzata con legge 8 giugno 1879, N. 4913.

PRESIDENTE. Quanto al progetto di legge trattandosi pure di articolo unico se non sorgono osservazioni si manda allo scrutinio segreto. Viene per ultimo il progetto segnato col N. 39, convalidazione di Decreti Reali di prelevamenti di somme dal fondo per le spese impreviste per l'anno 1880, del tenore seguente:

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 LUGLIO 1880

Articolo unico.

Sono convalidati i Decreti reali indicati nella annessa tabella, coi quali vennero autorizzate le prelevazioni delle somme esposte nella tabella medesima dal fondo per le spese impre-

viste, stanziato al capitolo 88 dello stato di prima previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'anno 1880.

Si darà parimenti lettura della tabella indicata nell'articolo testè letto.

Tabella delle somme prelevate dal fondo iscritto per le spese impreviste al capitolo N. 88 dello stato di prima previsione della spesa del Ministero del Tesoro pel 1880, e portate in aumento ai capitoli degli stati di prima previsione dei diversi Ministeri, indicati nell'annesso elenco (Articolo 52 della legge 22 aprile 1869, N. 5026).

| Numero d'ordine delle prelevazioni | DECRETO REALE DI AUTORIZZAZIONE | | SOMMA PRELEVATA | MINISTERO | CAPITOLI |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| | NUMERO | DATA | | | |
| 1 | 5232 | 11 gennaio 1880 | 20,000 » | Lavori Pubblici | 284 |
| 2 | 5278 | 5 febbraio 1880 | 30,000 » | Interno | 20 |
| 3 | 5279 | 8 id. 1880 | 200,000 » | Marina | 41 |
| 4 | 5280 | 12 id. 1880 | 10,000 » | Tesoro | 151 |
| 5 | 5448 | 6 maggio 1880 | 40,000 » | Lavori Pubblici | 284 |
| 6 | 5452 | 13 id. 1880 | 400,000 » | Marina | 41 |
| 7 | 5453 | 13 id. 1880 | 1,500,000 » | Guerra | 21 |
| | | | 2,200,000 » | | |

(Approvato).

PRESIDENTE. Quanto al progetto di legge trattandosi parimenti di articolo unico se non si fanno osservazioni sarà eziandio demandato allo scrutinio segreto.

Ora si darà lettura del progetto di legge per l'approvazione del Bilancio definitivo di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1880.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI legge:

Art. 1.

La competenza dell'entrata ordinaria e straordinaria dello Stato per l'anno 1880 è stabilita in lire *millequattrocentoseimilioni quattrocentoquarantanovemila settecentocinquantanove* e centesimi *cinquantasette* (lire 1,406,449,759 e cent. 57), giusta la colonna prima della tabella A annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

La competenza della spesa ordinaria e straordinaria dello Stato per l'anno 1880 è definitivamente approvata in lire *milletrecentonovantatremilioni novecentottomila trecentoventisei* e centesimi *settantacinque* (lire 1,393,908,326 75), giusta la colonna prima della tabella B annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

Sono provvisoriamente riconosciuti in lire *duecentoquarantaseimilioni quattrocentotrentaquattromila settecentoventinove* e centesimi *quarantasette* (lire 246,434,729 47), i residui attivi dell'anno 1879 e degli anni precedenti, giusta la colonna seconda della predetta tabella A, salve le variazioni che risulteranno dal rendiconto generale consuntivo.

(Approvato).

Art. 4.

Sono provvisoriamente riconosciuti in lire *duecentottantamiloni cinquecentosessantottomila cinquecentottantacinque* e centesimi *settanta* (280,568,585 70), i residui passivi dell'anno 1879 e degli anni precedenti, giusta la colonna seconda della predetta tabella B, salve le variazioni che risulteranno dal rendiconto generale consuntivo.

(Approvato).

Art. 5.

Le entrate ordinarie e straordinarie da incassare nel 1880 sono previste nella somma di lire *millequattrocentotrentatremilioni quattro-*

centonovantaseimila quattrocentocinquanta e centesimi *treddici* (lire 1,433,496,450 13) giusta la colonna terza della predetta tabella A.

Il Governo del Re provvederà allo smaltimento dei generi di privativa in conformità alle tariffe in vigore.

(Approvato).

Art. 6.

I pagamenti da eseguirsi nell'anno 1880 sono previsti nella somma di lire *millecinquecentotrentasei milioni quattrocento undici mila novecentodue* e centesimi *trentacinque* (L. 1,536,411,902 35), ripartita fra i diversi Ministeri e distinta per capitoli, secondo la colonna terza della predetta tabella B, salvo i maggiori pagamenti che, per imprescindibili esigenze di servizio ed entro i limiti delle somme stanziare per la competenza del 1880 e pei residui del 1879 ed anni precedenti, potranno essere autorizzati dal ministro del Tesoro.

(Approvato).

Art. 7.

Sono approvati gli aumenti su taluni capitoli di *Spese d'ordine ed obbligatorie* del bilancio del 1879, giusta la tabella C annessa alla presente legge, nella somma di lire *sedicimilioni novecentottantanovemila seicentosessantatre* e centesimi *novantasette* (L. 16,989,663 97) già inclusa nelle cifre stabilite ai precedenti articoli 4 e 6.

(Approvato).

Art. 8.

All'elenco A delle *Spese d'ordine ed obbligatorie* annesso alla legge di approvazione dello stato di prima provvisione della spesa del Ministero del Tesoro per l'anno 1880, sono aggiunti i capitoli indicati nell'annessa tabella D.

(Approvato).

Art. 9.

Il Governo del Re è autorizzato a valersi delle somme derivanti dai contributi già votati dai corpi morali interessati nella costruzione della ferrovia del San Gottardo, comprese quelle già stanziare nei bilanci precedenti, ma non incassate a tutto il 1879 ed eliminate dai residui

attivi, per far fronte alla maggiore spesa di 10,000,000 di lire assunta col trattato internazionale di Berna del 12 marzo 1878, approvato colla legge del 20 luglio 1879, n. 5006, e ad iscrivere le dette somme nel bilancio dell'entrata del 1880 per lire 3,333,333 30, già incluse nella cifra stabilita al precedente art. 1 e pel rimanente nei bilanci degli anni successivi, in corrispondenza agli stanziamenti che saranno fatti nel bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

(Approvato).

Art. 10.

Le entrate e le spese dell'amministrazione del Fondo per il culto, giusta le tabelle *E, F*, annesse alla presente legge, vengono determinate o riconosciute nella seguente misura:

a) La competenza dell'entrata ordinaria e straordinaria per l'anno 1880 è stabilita in lire *ventisette milioni trecento ottanta mila trecento trentotto e centesimi venti* (L. 27,380,338 20);

b) Sono provvisoriamente riconosciuti in lire *cinquantacinque milioni centotrentaquattro mila settecento quarantasei e centesimi ottantatre* (L. 55,134,746 83) i residui attivi dell'anno 1879 e degli anni precedenti;

c) Le entrate ordinarie e straordinarie da incassare nel 1880 sono previste nella somma di lire *ventinove milioni trecentonovanta mila centocinquantaquattro e centesimi ventiquattro* (L. 29,390,154 24);

d) La competenza della spesa ordinaria e straordinaria per l'anno 1880 è definitivamente approvata in lire *trentaduemilioni duecento quarantatremila novantasei e centesimi trentaquattro* (lire 32,243,096 34);

e) Sono provvisoriamente riconosciuti in lire *quarantanovemilioni duecentosessantamila duecentotrentasei e centesimi venticinque* (lire 49,260,236 25) i residui passivi dell'anno 1879 e degli anni precedenti;

f) I pagamenti da eseguirsi nell'anno 1880 sono previsti nella somma di lire *trentaquattromilioni ottocentoventisettemila ottocentosessantasette e centesimi quindici* (lire 34,827,867 e cent. 15).

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora si dovrebbe procedere all'appello nominale; ma prima, il sig. Senatore

Pissavini avendo chiesto la parola, gli do facoltà di parlare.

Senatore PISSAVINI. Sullo scorcio della passata Legislatura il Senato deferiva al suo onorevolissimo Presidente la nomina di una Commissione collo speciale incarico di procedere all'esame di proposte fatte da diversi onorevoli Senatori, concernenti la riforma del nostro Regolamento.

La Commissione venne nominata; si accinse al proprio lavoro, e, da quanto mi consta, il suo Relatore aveva già in pronto il Rapporto per essere presentato al Senato.

Però in conseguenza della inaugurazione della nuova Legislatura, questa Commissione ha cercato di avere veste legale, e la deliberazione del Senato rimarrebbe senza effetto, qualora il Senato stesso non prendesse una nuova deliberazione.

Per tale riflesso mi permetterei proporre al Senato di deferire novamente all'egregio nostro Presidente l'incarico di riconfermare la stessa Commissione, o di nominarne un'altra, coll'incarico di proporre le riforme al Regolamento che fossero ravvisate utili ed opportune, tenuto in debito conto le proposte presentate da taluni dei nostri onorevoli Colleghi.

Senatore CARACCIOLÒ DI BELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CARACCIOLÒ DI BELLA. Avendo avuto l'onore di far parte di quella Commissione, che fu nominata dal nostro onorevolissimo Presidente, per l'esame delle riforme proposte al Regolamento, m'importa di confermare quanto ha accennato l'onorevole Collega Pissavini, cioè, che se le conclusioni della Commissione suddetta non furono presentate al Senato, ciò non avvenne per mancanza di solerzia da parte sua.

La Commissione, presieduta dall'on. nostro Collega Giovanola, tenne parecchie sedute, ed in esse esaminò non solo le proposte degli onorevoli Senatori Torelli, Manfrin, Torrigiani e Manzoni, sulla riforma del Regolamento, ma anche altre proposte, ed ebbe mente di studiare pure il lavoro di altra Commissione istituita precedentemente al medesimo scopo.

La Commissione nominò anche il suo Relatore nella persona dell'on. Manfrin, il quale diede opera ad uno studio accurato ed erudito, e che avrebbe presentato la sua Relazione al Senato in tempo debito, cioè entro i 3 mesi

che, sulla proposta dell'on. Pissavini, il Senato assegnò per tale oggetto.

La Relazione era pronta: non rimaneva più che darla alla stampa, quando sopravvenne la chiusura della Sessione, e poscia l'inaugurazione della nuova Legislatura.

Queste cose mi premeva che il Senato conoscesse, affinchè fosse noto in qual modo la Commissione, della quale io faceva parte, adempì al debito che le era imposto, e che non potè essere concretato per cause ad essa estranee, e per mancanza di tempo.

Senatore TORRIGIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORRIGIANI. Io sono pienamente di accordo col Collega Pissavini.

Io credo sarebbe utile che il Senato deferisse al nostro onorevolissimo signor Presidente la nomina dei membri della nuova Commissione per la riforma del Regolamento del Senato.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io volentieri mi associo alla proposta che sia rimessa all'onorevolissimo nostro signor Presidente la nomina dei membri della Commissione che dovrà riprendere in esame le modificazioni al nostro Regolamento; però dovrà rimanere bene inteso che le proposte di questa Commissione saranno discusse alla riapertura del Parlamento, a novembre, quando cioè si potrà sperare di avere un maggiore concorso di nostri Colleghi.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Senatore Saracco.

Senatore SARACCO. Per parte mia non vorrei punto contraddire all'idea posta innanzi dal Collega Pissavini; mi pare però che noi non possiamo deferire alcun incarico al nostro signor Presidente in mancanza di una proposta....

Senatore PISSAVINI. La proposta l'ho fatta io.

Senatore SARACCO... Scusi, non so quale proposta ella abbia fatto.

Evidentemente ella intese riferirsi ad una proposta che altri ha fatta nella precedente Legislatura. Ora la Legislatura è caduta e quella proposta non esiste più.

Io capisco benissimo, e mi associerò a lui, quando il Senatore Pissavini venga a dire che vuol fare una determinata proposta; e sarò di-

spositissimo a deferire l'incarico al nostro signor Presidente di nominare una Commissione col mandato di riferire sopra la proposta medesima; ma se la proposta non ci è, è impossibile che si dia l'incarico al Presidente di nominare una Commissione, senza sapere di che si abbia da occupare.

Quindi prego l'onorevole Pissavini ad avere la bontà di dire quali sieno i suoi intendimenti per la ragione eziandio che vi sono Senatori nuovi i quali per avventura possono ignorare di che si tratti. E bisogna ancora che prima di tutto il Senato dica se vuole o non prendere in considerazione la proposta adombrata dal Senatore Pissavini, ed allora soltanto sarà il caso di provvedere.

Non intendo con ciò di sollevare opposizioni, poichè sono dispostissimo, e lo ripeto, a dare il voto richiesto dall'onorevole Pissavini; ma per la regolarità della cosa, stimo che, prima di dare un voto, si debba sapere un po' meglio qual è la materia di cui ci dobbiamo occupare.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. La proposta che venne fatta nel febbraio scorso fu complessiva.

Vi furono quattro proposte. Una dell'onorevole nostro Collega Torelli, onde fosse aumentato il numero dei Segretari del Senato;

Un'altra del Senatore Manfrin, perchè fosse introdotto nel Regolamento del Senato il voto per appello nominale;

Ve ne fu una terza del nostro Collega Manzoni, il quale rammentò un'altra Commissione istituita in Firenze per un lavoro complessivo di revisione del Regolamento; e vi fu infine una proposta fatta dall'onorevole nostro Collega Torrigiani.

La Commissione nominata dal nostro signor Presidente riguardava tutte queste proposte, non che altre che furono fatte nel corso degli studî dalla Commissione.

La Commissione medesima se ne occupò in quel modo che ho accennato.

Ora bramerei anch'io di sapere dal nostro onorevole Collega Pissavini se la proposta che egli ha fatto si riferisca al rinnovamento di queste mozioni che i nostri Colleghi presentarono nel corso della Sessione decorsa.

Senatore PISSAVINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PISSAVINI. Forse non mi sarò spiegato chiaramente. Cercherò di esprimermi in modo da essere compreso dall'onorevole Senatore Saracco.

Era intendimento mio che il Senato riconfermasse all'onorevole nostro Presidente il mandato di confermare la Commissione stata nella decorsa Legislatura nominata per proporre alcune riforme al Regolamento interno del Senato. Sottoponendo all'approvazione del Senato questa proposta, era più che mai evidente che venivano da me riprese le proposte fatte dai Senatori Torelli, Manfrin, Torrigiani e Manzoni, cui la Commissione eletta era chiamata a prendere in attento esame, e sottoporre poscia al Senato per le sue deliberazioni il risultato dei suoi studi.

All'onorevole Senatore Saracco non pare corretto il modo di procedere; e pur non opponendosi alla sostanza della mia proposta, la trova assai viziata nella forma. In altri termini, l'onorevole Senatore Saracco, se ho bene afferrato il suo concetto, ritiene che non si possa deferire alcun mandato all'egregio Presidente per la nomina o conferma d'una Commissione per la riforma del Regolamento, se prima il Senato non deliberi nuovamente di prendere in considerazione le proposte fatte in argomento da vari Senatori e riprese in oggi per conto mio.

Mi perdoni l'onorevole Senatore Saracco se non posso condividere il suo avviso, per quanto sia grande la stima e la deferenza che ho per lui...

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

Senatore PISSAVINI... Io opino essere fondata l'opinione sua se si trattasse di un progetto di legge; ma non per una proposta di riforma di Regolamento interno. E che la sia così e non altrimenti, mi permetto ricordare all'onor. Saracco che, in una delle ultime sedute della Camera dei Deputati, il Presidente Farini riconfermò ad una Commissione eletta nella decorsa Legislatura il mandato di rivedere e proporre le riforme al Regolamento che ravvisasse utili e convenienti, senza che sorgessero opposizioni di sorta.

Avrei altre considerazioni da sottoporre all'onorevole Saracco in appoggio della mia proposta, ma le tralascio per brevità.

Io credo ad ogni modo d'aver soddisfatto al desiderio espresso dall'onor. Saracco. Spero d'averlo persuaso esser nella forma più che corretta la mia proposta. Ed è perciò che la raccomando all'adozione del Senato.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Majorana ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. L'onorevole mio amico Senatore Pissavini non mi pare abbia risposto alle obiezioni dell'onorevole Saracco; ed a rimuovere le difficoltà, mi proverò di mettere la questione nei suoi veri termini.

L'onorevole Saracco ha avvertito che siamo in una nuova Legislatura, e che quindi le proposte qualsiasi, seguite nella precedente, in tanto possono formare oggetto di studio del Senato in quanto si ripresentino. Ora, l'onorevole Pissavini, non essendo stato autore di quelle proposte, non può richiedere un qualsiasi voto dal Senato intorno ad esse, finchè gli autori non le ripresentino in questa Legislatura, nè si sa se ciò vogliano fare.

Senatore CASATI. Domando la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO... Perciò a me è parso che l'onorevole Pissavini avrebbe dovuto accontentarsi di circoscrivere la sua domanda a che il Senato deliberi di autorizzare il nostro onorevolissimo Presidente perchè nomini una Commissione per la revisione del Regolamento.

Naturalmente a questa Commissione tutti i nostri onorevoli Colleghi che fecero delle proposte potranno far capo, imperocchè non vi è nulla di escluso dallo studio della nuova Commissione. Nello stato attuale adunque non si deve parlare delle proposte antiche, salvo che i loro autori od alcuno di loro non le ripresentino in questa Legislatura. Invece deve solo farsi preghiera al Senato perchè deliberi di autorizzare il nostro onorevolissimo Presidente a nominare una Commissione per studiare la riforma in generale del Regolamento.

Quando questa Commissione fosse istituita, ogni Senatore potrebbe rivolgersi ad essa, rinnovando le antiche o facendo nuove proposte che tutte faranno oggetto di studio.

Circoscritta la questione in questi termini, a me pare che l'onorevole Pissavini potrebbe limitarsi a domandare che il Senato deliberi di autorizzare il Presidente alla nomina della Commissione.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 LUGLIO 1880

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Casati.

Senatore **CASATI.** Io non voleva dire che le cose che ha ora detto in parte l'onor. Senatore Majorana-Calatabiano.

La Commissione non era stata allora nominata unicamente per l'esame delle due o tre proposte delle quali il Senato ancora non si era potuto occupare, e che perciò naturalmente non solo non aveva approvate, ma si era anzi riservato di esaminare quando la Commissione ne avesse riferito. Si era invece preso occasione da quelle due o tre proposte per nominare una Commissione, alla quale si disse dovessero rivolgersi tutti i Senatori che avessero da fare delle proposte di modificazioni al nostro Regolamento.

Si era pure parlato del tempo dentro cui dovesse la Commissione occuparsi dell'argomento, e l'onorevole Senatore Manfrin, nel desiderio che queste modificazioni si facessero rapidamente, voleva che si assegnasse per l'oggetto indicato un mese di tempo, dopo di che dovesse essere presentata al Senato la Relazione. Vi fu chi propose tre mesi, ma poi si venne ad una transazione e si assegnarono due mesi alla Commissione per presentare la sua Relazione. Sta adunque il fatto che la Commissione non era stata nominata per proposte determinate, alle quali il Senato avesse dato fin d'allora il suo assenso, ma sibbene per rivedere il Regolamento, e sentire e raccogliere tutte le proposte che da vari Senatori venissero presentate, e per riferire poi al Senato intorno alle medesime.

Senatore **CARACCILO DI BELLA.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **CARACCILO DI BELLA.** La Commissione non ebbe, io credo, questo mandato così complessivo ed esteso come ha accennato l'onorevole Senatore Casati. Il mandato della Commissione fu determinato e circoscritto alle proposte che avevano fatto gli onorevoli nostri Colleghi. Se non che fu seguita anche in questo caso la pratica che si suole seguire sempre nella nomina di Commissioni per casi ed oggetti analoghi; si ritenne cioè che se altri Senatori avessero avuto altre proposte da fare relativamente allo scopo per cui la Commissione era nominata, essi potessero farle se-

condo l'uso nel corso dei lavori della Commissione medesima nominata dal Presidente.

Peraltro non fu questo il mandato della Commissione, sibbene quello di esaminare tassativamente e positivamente le proposte le quali erano state fatte dai nostri onorevoli Colleghi Torelli, Pissavini e Torrigiani.

Questo fu il mandato della Commissione. D'altra parte però la Commissione non poteva - perchè sarebbe contrario al Regolamento ed all'uso parlamentare - respingere e rifiutarsi di esaminare le altre proposte che le venissero fatte da Colleghi nel tempo in cui essa avrebbe atteso al disimpegno del suo mandato.

L'onorevole Senatore Pissavini oggi - se io ho bene inteso - rinnova quelle proposte che furono fatte in allora; quindi il procedimento parlamentare mi pare molto semplice e chiaro, vale a dire che il Senato deliberi prima se intende di prenderle in considerazione una seconda volta, e poscia dia facoltà al nostro onorevolissimo Presidente di nominare una nuova Commissione che le esamini e che riferisca.

Voci: *Ai voti, ai voti.*

PRESIDENTE. Il signor Senatore Pissavini fa proposta che il Senato deferisca al Presidente la nomina di una Commissione per le riforme del Regolamento interno del Senato, che furono proposte dai Senatori Manfrin, Torelli, Manzoni e Torrigiani durante la cessata Legislatura.

Se nessuno domanda di parlare, pongo ai voti questa proposta.

Senatora **CASATI.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore **CASATI.** A me pare che la forma in cui è redatta questa proposta possa dar luogo all'equivoco, che le proposte dei Senatori Manfrin; Torrigiani, Torelli e Manzoni fossero già, per così dire, accettate dal Senato. Per conseguenza io emenderei la proposta dell'on. Pissavini nel senso di conferire all'onorevolissimo signor Presidente la facoltà di nominare una Commissione col mandato di studiare le dette proposte, e di riferire poi al Senato in merito alle medesime.

Senatore **PISSAVINI.** Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore **PISSAVINI.** Non ho difficoltà alcuna di aderire a quanto ha esposto l'on. Senatore Casati.

Mi pareva di avere già detto chiaramente

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 LUGLIO 1880

che la Commissione doveva occuparsi dell'esame di alcune proposte relative alla riforma del Regolamento, e di sottoporre poi al Senato il risultato dei suoi studi. Sembrava a me sufficiente una tale dichiarazione la quale non è che la naturale conseguenza della mia proposta.

Ma ad evitare qualsiasi equivoco, per mia parte acconsento a che sia modificata nel senso suggerito dall'onorevole Senatore Casati.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Casati proporrebbe, come emendamento alla proposta Pissavini, che si dicesse: « nomina di una Commissione per riferire sul merito delle proposte di riforme, già presentate dai Senatori, ecc. ecc. »

Senatore DE LUCA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor Senatore De Luca.

Senatore DE LUCA. Fino a che trattasi di deferire all'egregio nostro Presidente la nomina di una Commissione per rivedere il Regolamento, io concordo pienamente con gli onorevoli preopinanti; ma quando trattasi di cosa che significar possa limitazione di rivederlo nel modo proposto dagli onorevoli nostri Colleghi, mi permetto di non più concordare con essi.

Sia ampia la libertà della Commissione per le riforme del Regolamento; ogni Senatore ha pieno diritto di sottoporre allo esame della Commissione le sue opinioni, le sue proposte, ma sia ampia, ripeto, la libertà della Commissione di studiare e proporre le modifiche del Regolamento.

Non ho altro a dire.

PRESIDENTE. Secondo le osservazioni del...

Senatore DE LUCA. Perdoni, signor Presidente, due altre parole.

L'obbiezione del Senatore Casati è più che giusta. Si potrebbe (egli dice) quasi intendere che il Senato abbia un preconetto, una preferenza sulle proposte in discorso. Ma è inutile discorrere più di esse.

Quelle proposte non esistono più, perchè cessate con la cessata Legislatura. Possono essere ripetute dai proponenti alla Commissione, come ogni Senatore può presentarle le sue proposte e le sue considerazioni. Ma la Commissione, ripeto, abbia ampia libertà di studiare senza preferenza quali modifiche crede utili da proporre al Senato...

Senatore PISSAVINI. Non è un mandato pratico.

Senatore DE LUCA. Allora perchè mettercelo? Voto dunque la prima parte dell'ordine del giorno, quella cioè che conferisce al nostro Presidente di nominare la Commissione, e non la seconda.

PRESIDENTE. Secondo l'intenzione del signor Senatore De Luca si dovrebbe aggiungere alla proposta del Senatore Pissavini questo inciso...

Senatore DE LUCA. Accetterei la sola prima parte di quella proposta.

PRESIDENTE. Dunque proporrebbe che si dicesse: « deferire al Presidente la nomina della Commissione per la riforma del Regolamento ».

Senatore PISSAVINI. Si può dire: « per studiare e riferire »

Senatore DE LUCA. Accetto che si dica così.

PRESIDENTE. La proposta dunque del signor Senatore Pissavini sarebbe convertita in questi termini: « Che sia deferita al Presidente la nomina di una Commissione per studiare e riferire sulle riforme che occorrono al Regolamento interno dei Senato ».

Chi intende di approvare questa proposta è pregato di sorgere.

(Approvato).

Ciò posto, la Commissione viene composta degli stessi Senatori, che già la componevano nell'altra Sessione; e sono i Signori Senatori Caracciolo di Bella, Durando, Ghiglieri, Giovanola, Manfrin, Torelli e Trombetta.

Ora si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge che abbiamo votato quest'oggi per alzata e seduta.

(Il Senatore, Segretario, Chiesi fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Risultato della votazione.

Monumento nazionale a S. M. Vittorio Emanuele II:

| | |
|----------------------|----|
| Votanti | 77 |
| Favorevoli | 71 |
| Contrari | 6 |

(Il Senato approva).

Bilancio definitivo di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1880:

| | |
|----------------------|----|
| Votanti | 76 |
| Favorevoli | 71 |
| Contrari | 5 |

(Il Senato approva).

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 LUGLIO 1880

Maggiori spese dell'anno 1879 e degli anni precedenti da aggiungersi al bilancio definitivo 1879:

| | |
|----------------------|----|
| Votanti | 78 |
| Favorevoli | 70 |
| Contrari | 8 |

(Il Senato approva).

Convalidazione di decreti reali di prelevamenti di somme dal fondo per le spese impreviste dell'anno 1879:

| | |
|----------------------|----|
| Votanti | 77 |
| Favorevoli | 69 |
| Contrari | 8 |

(Il Senato approva).

Convalidazione di decreti reali di prelevamenti di somme dal fondo per le spese impreviste dell'anno 1880:


| | |
|----------------------|----|
| Votanti | 78 |
| Favorevoli | 72 |
| Contrari | 6 |

(Il Senato approva).

Essendo esaurito l'ordine del giorno, i signori Senatori per le nuove tornate saranno convocati a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 4 40 pom.)





RESOCONTO

DEI LAVORI LEGISLATIVI DEL SENATO DEL REGNO

durante il 1° periodo della Sessione 1880, 1^a della XIV^a Legislatura

cioè dal 26 maggio a tutto il 20 luglio 1880

ELENCO

dei progetti di legge discussi ed approvati dal Senato

1. Nuova proroga a tutto giugno 1880 dell'esercizio provvisorio dello Stato di prima previsione dell'Entrata, e di quelli della Spesa dei Ministeri del Tesoro, delle Finanze, dell'Istruzione Pubblica, dell'Interno, della Guerra e dell'Agricoltura e Commercio.
2. Modificazione alla legge 25 maggio 1876, N. 3124 sulla Sila di Calabria.
3. Facoltà al Governo di pubblicare e mettere in esecuzione un nuovo Codice di commercio.
4. Riforma di disposizioni del Codice di procedura civile intorno ai procedimenti formale e sommario.
5. Onorari degli avvocati e procuratori.
6. Modificazioni alla legge 13 novembre 1859, N. 3725 intorno alla composizione ed alle attribuzioni del Consiglio superiore di Pubblica Istruzione.
7. Provvista di fucili e moschetti, modello 1870.
8. Ultimazione della fabbrica d'armi di Terni.
9. Provvista di materiali per artiglieria da campagna e per armamento delle fortificazioni.
10. Approvvigionamenti di mobilitazione.
11. Lavori di costruzione e sistemazione di opere militari.
12. Dotazione di materiale del Genio nelle fortezze.
13. Fortificazioni e lavori di difesa dello Stato.
14. Stato di prima previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1880.
15. Stato di prima previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'anno 1880.
16. Stato di prima previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'anno 1880.
17. Nuovo termine per l'inchiesta sull'esercizio delle strade ferrate, e per l'esercizio provvisorio della rete dell'Alta Italia.
18. Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'anno 1880.
19. Dotazione della Corona.
20. Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'anno 1880.
21. Leva militare sui giovani nati nell'anno 1860.
22. Facoltà al Governo di chiamare temporaneamente in servizio ufficiali della milizia mobile, di complemento e della riserva dell'Arma del Genio, e di assumere in servizio ingegneri civili per lavori militari.
23. Stato di prima previsione della Spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'anno 1880.
24. Stato di prima previsione dell'Entrata per l'anno 1880.

SESSIONE DEL 1880 — RESOCONTO DEI LAVORI LEGISLATIVI

- | | |
|---|--|
| <p>25. Proroga del corso legale dei biglietti degli Istituti d'emissione.</p> <p>26. Spese straordinarie per la sistemazione di alcuni porti.</p> <p>27. Proroga delle facoltà al Governo per la unione di più Comuni e la disaggregazione delle loro frazioni.</p> <p>28. Riordinamento dell'Arma dei Reali Carabinieri.</p> <p>29. Provvedimenti finanziari:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) Abolizione graduale della tassa di macinazione del grano;</p> <p style="padding-left: 20px;">b) Modificazione alla tassa di fabbricazione degli spiriti;</p> <p style="padding-left: 20px;">c) Modificazione del dazio d'entrata degli olii minerali e di resina;</p> <p style="padding-left: 20px;">d) Disposizioni sul patrocino gratuito;</p> <p style="padding-left: 20px;">e) Riordinamento dell'Amministrazione del Lotto;</p> | <p>f) Modificazione alla legge sulle concessioni governative.</p> <p>30. Convenzione per le stazioni ferroviarie internazionali tra l'Italia e la Francia, firmata a Parigi il 20 gennaio 1879.</p> <p>31. Monumento nazionale a S. M. Vittorio Emanuele II.</p> <p>32. Estensione del servizio postale commerciale marittimo della Società R. Rubattino e C.</p> <p>33. Bilancio definitivo di previsione dell'Entrata e della Spesa per l'anno 1880.</p> <p>34. Maggiori spese dell'anno 1879 e degli anni precedenti, da aggiungersi al Bilancio definitivo 1879.</p> <p>35. Convalidazione di Decreti reali di prelevamento di somme dal fondo per le spese impreviste per l'anno 1879.</p> <p>36. Convalidazione di Decreti reali di prelevamento di somme dal fondo per le spese impreviste per l'anno 1880.</p> |
|---|--|

ELENCO

del progetti di legge rimasti a discutere

- | | |
|---|--|
| <p>1. Avanzamento del personale della R. Marina militare.</p> <p>2. Riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso.</p> | <p>3. Bonificazione delle regioni di malaria lungo le ferrovie d'Italia.</p> |
|---|--|
-

RIASSUNTO

| | |
|--|-------|
| Progetti di legge presentati | N. 39 |
| Discussi ed approvati | N. 36 |
| Rimasti a discutere | » 3 |
| | — |
| TOTALE | N. 39 |

| | |
|--|-------|
| Petizioni presentate durante il periodo della Sessione | N. 14 |
| Riferite dalla Commissione per le petizioni. | N. 0 |
| Riferite dalle Commissioni dei vari progetti di legge cui avevano attinenza | » 0 |
| Rimaste pendenti. | » 14 |
| | — |
| TOTALE | N. 14 |

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Sedute pubbliche del Senato | N. 22 |
| Comitati segreti | » 3 |
| Sedute degli Uffici | » 15 |

SESSIONE DEL 1880 — RESOCONTO DEI LAVORI LEGISLATIVI

QUADRO**dei progetti di legge presentati da ciascun Ministero, o d'iniziativa parlamentare**durante il 1° periodo della Sessione 1880, 1^a della XIV^a Legislatura

cioè dal 26 maggio a tutto il 20 luglio 1880.

| | Presentati | Approvati | Dichiarati sospesi | Ritirati | Pronti alla discussione | Allo studio delle Commissioni o degli Uffici Centrali |
|---|------------|-----------|-----------------------|-------------|----------------------------|---|
| Presidente del Consiglio, Ministro degli Affari Esteri | 1 | 1 | > | > | > | 1 |
| Ministero d'Agricoltura Industria e Commercio | 2 | 1 | > | > | > | > |
| Id. delle Finanze e del Tesoro | 15 | 15 | > | > | > | > |
| Id. di Grazia, Giustizia e dei Culti | 3 | 3 | > | > | > | > |
| Id. della Guerra | 10 | 10 | > | > | > | > |
| Id. dell'Interno | 2 | 2 | > | > | > | > |
| Id. dell'Istruzione Pubblica | 1 | 1 | > | > | > | > |
| Id. dei Lavori Pubblici | 3 | 3 | > | > | > | > |
| Id. della Marina | 1 | > | > | > | > | 1 |
| D'iniziativa del Senato | 1 | > | > | > | > | 1 |
| Id. della Camera elettiva | > | > | > | > | > | > |
| TOTALE | 39 | 36 | > | > | > | 3 |

Dalla Segreteria del Senato il 2 agosto 1880.

| CAPITOLI | | SOMME APPROVATE | | Previsione dei pagamenti pel 1880 |
|----------|--|-------------------------------|--|---|
| N. | DENOMINAZIONE | per la competenza del 1880 | per i residui 1879 ed anni precedenti | |
| | TITOLO II. — Spesa straordinaria | | | |
| | — | | | |
| | CATEGORIA PRIMA | | | |
| | — | | | |
| | Spese effettive. | | | |
| | <i>Spese generali di amministrazione.</i> | | | |
| | Servizi diversi. | 173,125 » | 10,639 13 | 183,764 13 |
| | <i>Spese per servizi speciali.</i> | | | |
| | Amministrazione esterna delle imposte dirette e del catasto | 440,000 » | 541,920 71 | 781,920 71 |
| | Servizio del macinato | 300,000 » | 1,255,256 11 | 1,555,256 11 |
| | Amministrazione esterna delle gabelle . . . | 74,100 » | 8,959 10 | 83,059 10 |
| | | 814,100 » | 1,806,135 92 | 2,420,235 92 |
| | Capitoli aggiunti | » | 7,397,581 » | 2,837,581 » |
| | TOTALE della spesa straordinaria . . . | 987,225 » | 9,214,356 05 | 5,441,581 05 |
| | INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria) (Approvato). | 120,120,462 06 | 29,483,520 04 | 131,585,482 10 |